

XIX legislatura

A.S. 1330:

**"Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027"**
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Edizione provvisoria

Dicembre 2024

n. 214



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1330: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Approvato dalla Camera dei deputati) – *Edizione provvisoria*». NL214, dicembre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
Articolo 1 (<i>Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali</i>).....	1
Comma 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>).....	1
Commi 2-13 (<i>Misure di sostegno al reddito</i>).....	3
Commi 14-20 (<i>Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate</i>).....	15
Commi 21-29 (<i>Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività</i>).....	21
Comma 30 (<i>Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni</i>).....	26
Commi 31-36 (<i>Assegnazione agevolata beni ai soci</i>).....	30
Comma 37 (<i>Estromissione dei beni delle imprese individuali</i>).....	34
Commi 38-44 (<i>IVA sulle prestazioni di formazione rese a soggetti autorizzati alla somministrazione</i>).....	35
Comma 45 (<i>Estensione dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato e-DAS per il controllo della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa</i>).....	36
Commi 46-47 (<i>Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli</i>).....	38
Commi 48-49 (<i>Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi</i>).....	39
Commi 50-53 (<i>Piani straordinari di investimento pluriennale nella distribuzione elettrica</i>).....	41
Commi 54-56 (<i>Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</i>).....	42
Commi 57-63 (<i>Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci e servizi logistici</i>).....	47
Commi 64-65 (<i>Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto per l'attività sportiva alpinistica</i>).....	49
Commi 66-67 (<i>Pagamento effettuato con strumenti elettronici</i>).....	51
Commi 68-69 (<i>Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie</i>).....	52
Commi 70-71 (<i>Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie</i>).....	52
Commi 72-73 (<i>Disposizioni in materia di accise sulla birra</i>).....	53
Commi 74-80 (<i>Disposizioni per il contrasto dell'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche di dati</i>).....	55
Commi 81-86 (<i>Misure in materia di tracciabilità delle spese</i>).....	59
Commi 87-88 (<i>Versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita</i>).....	67
Commi 89-93 (<i>Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e di bingo</i>).....	69
Commi 94-95 (<i>Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto</i>).....	74
Comma 96 (<i>Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza</i>).....	76
Commi 97-101 (<i>Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri</i>).....	80

Commi 102-106 (<i>Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità</i>)	83
Commi 107-111 (<i>Buono elettrodomestici</i>)	84
Commi 112-116 (<i>Mutui per la prima casa</i>)	85
Commi 117-119 (<i>Fondo inquilini morosi incolpevoli</i>)	87
Comma 120 (<i>Fondo per il rimborso dell'affitto agli studenti universitari fuori sede</i>).....	88
Commi 121-127 (<i>Disposizioni in materia di trattamento accessorio</i>).....	88
Commi 128-134 (<i>Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, assunzioni regione Calabria e rinnovo contratti a t.d. dei Ministeri della Giustizia, della Cultura e dell'Istruzione e del merito</i>).....	92
Commi 135-148 (<i>Disposizioni in materia di personale della giustizia</i>)	98
Commi 149-155 e 157 (<i>Norme in materia di personale dell'INPS, dell'AIFA e norme sull'indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'AIFA e dell'INAIL</i>)	107
Comma 156 (<i>Potenziamento dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro</i>)	111
Comma 158 (<i>Indennità di esclusività ai fini del TFS/TFR</i>)	112
Comma 159 (<i>Indennità di servizio per le zone disagiate</i>).....	113
Comma 160 (<i>Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana</i>)	121
Commi 161-166 (<i>Misure in materia di trattenimento in servizio</i>).....	122
Comma 167 (<i>Visite revisione soggetti con patologie oncologiche</i>).....	126
Comma 168 (<i>Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità</i>).....	126
Commi 169-170 (<i>Disposizioni in materia di montante contributivo</i>)	127
Comma 171 (<i>Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015</i>).....	128
Comma 172 (<i>Abrogazione di disposizione sul cambio titolo pensionistico</i>)	130
Commi 173-176 (<i>Misure di flessibilità in uscita</i>)	131
Commi 177-178 (<i>Pensioni minime</i>)	137
Comma 179 (<i>Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli</i>)	139
Comma 180 (<i>Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025</i>)	141
Commi 181-185 (<i>Misure in materia di previdenza complementare</i>).....	142
Comma 186 (<i>Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti</i>).....	147
Comma 187 (<i>Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati</i>).....	148
Commi 188-197 (<i>Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori»</i>).....	151
Commi 198-199 (<i>Modifica requisiti per la fruizione dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro e stanziamento di risorse per il Sistema duale</i>).....	156
Comma 200 (<i>Fondo famiglie vittime sul lavoro</i>)	161
Commi 201-205 (<i>Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in a.s.</i>)	162
Commi 206-208 (<i>Bonus per le nuove nascite</i>)	162

Comma 209 (<i>Esclusione del computo dell'assegno unico e universale ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido</i>).....	164
Commi 210-211 (<i>Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido</i>).....	165
Comma 212 (<i>Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</i>)	167
Commi 213-216 (<i>Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali</i>)	168
Commi 217-218 (<i>Misure in materia di congedi parentali</i>).....	169
Commi 219-220 (<i>Disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri</i>)...	171
Comma 221 (<i>Formazione delle donne vittime di violenza</i>).....	172
Comma 222 (<i>Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006</i>).....	173
Commi 223–228 (<i>Misure in materia di cani di assistenza</i>)	173
Commi 229-230 (<i>Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida</i>)	175
Commi 231-233 (<i>Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma in materia di disabilità</i>).....	175
Comma 234 (<i>Semplificazione dell'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità</i>).....	176
Comma 235 (<i>Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare</i>).....	177
Commi 236-237 (<i>Fondo per le persone con disabilità</i>).....	177
Comma 238 (<i>Contributo per la Federazione italiana per il superamento dell'handicap</i>)..	178
Comma 239 (<i>Uffici antidroga</i>).....	178
Comma 240 (<i>Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni</i>).....	181
Commi 241-242 (<i>Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi</i>).....	181
Commi 243-244 (<i>Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe – NEWS-D</i>)	184
Comma 245 (<i>Disposizioni in materia di finanziamento sportivo</i>)	185
Comma 246 (<i>Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi su strutture sportive pubbliche</i>)	186
Commi 247-250 (<i>Eventi sportivi internazionali</i>)	187
Commi 251-253 (<i>Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano</i>)	188
Comma 261 (<i>Paralimpiadi Milano-Cortina 2026</i>)	190
Commi 262-265 (<i>Risorse a favore dei progetti di integrazione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport, nonché delle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025</i>).....	191
Comma 266 (<i>Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale</i>).....	192
Commi 267-268 (<i>Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale</i>)	193
Comma 269 (<i>Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia</i>)	193
Commi 270-272 (<i>Fondo Dote Famiglia</i>)	194

Commi 273-276 (<i>Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale</i>)	195
Commi 277-280 (<i>Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati</i>)	198
Commi 281-292 (<i>Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multi-resistenti e farmaci a innovatività condizionata</i>)....	198
Commi 293-297 (<i>Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute</i>).....	201
Commi 298-299 (<i>Registro unico nazionale delle Breast Unit</i>)	203
Commi 300-301 (<i>Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie</i>)	204
Commi 302-304 (<i>Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e importi tariffari</i>) ..	204
Commi 305-306 (<i>Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità</i>).....	205
Comma 307 (<i>Diagnosi malattie rare</i>)	205
Comma 308 (<i>Piano pandemico nazionale 2025-2029</i>).....	205
Commi 309-310 (<i>Risorse per il registro tumori</i>).....	206
Comma 311 (<i>Disposizioni in materia di destinazione allo sviluppo del poliambulatorio «Montezemolo» di quota parte delle risorse finanziarie assegnate alla Corte dei conti</i>) .	206
Commi 312-313 (<i>Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto</i>).....	207
Commi 314-316 (<i>Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica</i>) ...	207
Commi 317-318 (<i>Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile e dei cittadini</i>)	208
Commi 319-322 (<i>Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria</i>)	208
Comma 323 (<i>Disposizioni in ordine al personale del servizio sanitario nazionale</i>).....	209
Commi 324-327 (<i>Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici</i>).....	210
Comma 328 (<i>Estensione delle attività della farmacia dei servizi</i>)	211
Commi 329-331 (<i>Governo del settore dei dispositivi medici</i>)	212
Comma 332 (<i>Incremento delle risorse per le cure palliative</i>)	214
Commi 333-335 (<i>Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone</i>)	214
Commi 336-338 (<i>Disposizioni per i medici in formazione specialistica</i>).....	214
Commi 339-341 (<i>Borse di studio specializzandi medici</i>).....	216
Comma 342 (<i>Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Liste di attesa</i>)	217
Comma 343 (<i>Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati</i>)	218
Comma 344 (<i>Incremento risorse bonus psicologico</i>)	219
Commi 345-347 (<i>Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti</i>)	219
Commi 348-349 (<i>Implementazione della presenza di psicologi nei reparti di oncologia pediatrica degli ospedali pubblici</i>).....	220

Comma 350 (<i>Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza medica e veterinaria</i>)	221
Comma 351 (<i>Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica</i>)	221
Commi 352-355 (<i>Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute</i>)	222
Commi 356-357 (<i>Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana</i>)	224
Commi 358-359 (<i>Premialità per le liste di attesa</i>)	227
Commi 360-364 (<i>Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure</i>)	228
Commi 365-366 (<i>Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale</i>)	229
Commi 367-375 (<i>Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze</i>)	229
Comma 376 (<i>Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale</i>)	230
Comma 377 (<i>Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità</i>)	230
Comma 378 (<i>Test di riserva ovarica</i>)	231
Comma 379 (<i>Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione</i>)	231
Comma 380 (<i>Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale</i>)	231
Commi 381-384 (<i>Misure per il servizio sanitario della regione Molise</i>)	232
Comma 385 (<i>Interventi in materia di premi di produttività</i>)	233
Commi 386-391 (<i>Misure fiscali per il welfare aziendale</i>)	234
Commi 392-394 (<i>Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro</i>)	236
Commi 395-398 (<i>Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere</i>)	237
Commi 399-400 (<i>Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni</i>)	238
Commi 401-403 (<i>Piano casa Italia</i>)	241
Commi 404-426 (<i>Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico</i>)	242
Commi 427-429 (<i>Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0</i>)	249
Commi 430-433 (<i>Misure in favore dell'editoria e Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari</i>)	251
Commi 434-435 (<i>Misure per gli investimenti nel settore della distribuzione</i>)	252
Commi 436-444 (<i>Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati</i>)	253
Commi 445-448 (<i>Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0</i>)	257
Comma 449 (<i>Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese</i>)	260
Comma 450 (<i>Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</i>)	260

Commi 451-454 (<i>Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI</i>)	262
Commi 455-456 (<i>Disposizioni in materia portuale</i>)	263
Comma 457 (<i>Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa</i>)	266
Commi 458-460 (<i>Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo</i>)	266
Comma 461 (<i>Nuova Sabatini</i>)	267
Comma 462 (<i>Valorizzazione filiera fibre tessili naturali e riciclate</i>)	267
Commi 463-473 (<i>Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>)	267
Commi 474-481 (<i>Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>)	276
Commi 482-484 (<i>Interventi in materia di banda ultra larga</i>)	279
Commi 485-491 (<i>Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica</i>)	282
Commi 492-495 (<i>Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia</i>)	283
Commi 496-500 (<i>Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025</i>)	283
Comma 501 (<i>Salvaguardia di Venezia</i>)	285
Commi 502-508 (<i>Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico</i>)	285
Commi 509-512 (<i>Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali</i>)	287
Commi 513-519 (<i>Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili</i>)	288
Comma 520 (<i>Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande</i>)	290
Commi 521–523 (<i>Convenzione con la Società ANAS Spa e disposizioni relative al patrimonio destinato alle attività di bancoposta della Società Poste Italiane Spa</i>)	291
Comma 524 (<i>Compensazioni per l'inutilizzabilità dello svincolo autostradale «Villafranca Tirrena» della A18</i>)	292
Comma 525 (<i>Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria</i>)	292
Comma 526 (<i>Rinnovo del parco autobus</i>)	293
Comma 527 (<i>Finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori</i>)	293
Commi 528-540 (<i>Finanziamento di infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	294
Commi 541-543 (<i>Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno</i>)	311
Commi 544-546 (<i>Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura</i>)	312

Commi 547 e 549-550 (<i>Disposizioni in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia</i>)	313
Comma 548 (<i>Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria</i>). 314	
Comma 551 (<i>Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di periodi dell'attività venatoria</i>).....	314
Commi 552-553 (<i>Disciplina fiscale e contributiva controllori corse ippiche</i>).....	315
Comma 554 (<i>Modifiche al decreto legislativo 13 giugno 2023, n. 69</i>).....	317
Commi 555-557 (<i>Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della lingua blu</i>)	320
Comma 558 (<i>Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi</i>)	320
Commi 559-562 (<i>Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale</i>)	320
Comma 563 (<i>Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025</i>)	321
Comma 564 (<i>Centri recupero animali selvatici</i>).....	321
Commi 565-569 (<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico e proroga degli incarichi per funzioni ispettive e Dotazione dell'organico dell'autonomia</i>)	322
Commi 570-571 (<i>Contributo in favore delle scuole paritarie</i>).....	325
Commi 572-574 (<i>Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente</i>)	326
Commi 575-576 (<i>Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche</i>)	327
Comma 577 (<i>Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica</i>).....	328
Comma 578 (<i>Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva</i>).....	329
Commi 579-582 (<i>Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale</i>)	329
Comma 583 (<i>Fondazione Biotecnopolo di Siena</i>).....	330
Comma 584 (<i>Piano nazionale per gli investimenti complementari</i>).....	331
Commi 585-587 (<i>Misure urgenti in materia di collegi di merito</i>).....	331
Commi 588-590 (<i>Progetto Campus del Mediterraneo</i>)	333
Comma 591 (<i>Piano di sostegno alla ricerca</i>)	335
Commi 592-598 (<i>Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico</i>).....	335
Commi 599-603 (<i>Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne, della Costituzione, oltreché per la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti</i>).....	338
Commi 604-610 (<i>Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo</i>)	339
Comma 611 (<i>Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo</i>)....	341
Commi 612-614 (<i>Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari</i>).....	342

Comma 615 (<i>Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia</i>)	343
Commi 616-624 (<i>Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta</i>)	343
Commi 625-629 (<i>Concorso delle Forze armate e delle Forze di Polizia nel controllo del territorio per gli anni 2025, 2026 e 2027</i>)	346
Comma 630 (<i>Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza</i>)	360
Comma 631 (<i>Rifinanziamento del NATO Innovation Fund</i>)	361
Commi 632-633 (<i>Fondo missioni internazionali</i>)	362
Comma 634 (<i>Celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli</i>)	364
Comma 635 (<i>Misure per il completamento degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022</i>)	364
Commi 636-641 (<i>Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis</i>)	365
Comma 642 (<i>Organizzazione conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina</i>)	368
Comma 643 (<i>Comitato Italiani all'estero</i>)	369
Commi 644-646 (<i>Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione</i>)	370
Commi 647-648 (<i>Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023</i>)	370
Commi 649-650 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 2012 in Emilia-Romagna</i>)	371
Commi 651-656 (<i>Disposizioni in tema di personale per le esigenze connesse alla ricostruzione</i>)	372
Commi 657-666, 668 e 670-673 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione a seguito di eventi sismici nel Centro Italia</i>)	375
Comma 667 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione – esclusione dall'ISEE degli immobili colpiti da calamità naturali</i>)	380
Comma 669 (<i>Disposizioni in tema di personale per le esigenze connesse alla ricostruzione</i>)	381
Commi 674-676 (<i>Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009</i>)	381
Commi 677-681 (<i>Sisma Marche e Umbria 2022-2023</i>)	382
Commi 682, 684-686, 688 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici e alluvionali del 2017 e del 2022 nell'Isola di Ischia</i>)	384
Comma 683 (<i>Autorizzazioni di spesa varie</i>)	386
Comma 687 (<i>Istituzione del Sub Commissario gestione commissariale Città di Genova 2017</i>)	387
Commi 689-692 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2018 in Molise e nell'Area etnea</i>)	388
Comma 693 (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione post alluvioni del 2023 in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana</i>)	390
Commi 694-703 (<i>Finanziamento degli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei</i>)	391
Comma 704 (<i>Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia</i>)	393

Comma 705 (<i>Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni delle gestioni commissariali connesse alle emergenze sismiche</i>).....	394
Commi 706-707 (<i>Crisi idrica</i>).....	394
Comma 708 (<i>Fondo opere idrauliche</i>).....	396
Comma 709 (<i>Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d'Aosta</i>)	396
Commi 710-724 (<i>Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali</i>).....	397
Comma 725 (<i>Fondo per l'economia del mare</i>).....	403
Commi 726-729 (<i>Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>).....	403
Commi 730-731 (<i>Finanziamento del trasporto pubblico locale</i>).....	404
Comma 732 (<i>Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali</i>).....	405
Comma 733 (<i>Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida</i>).....	406
Comma 734 (<i>Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221</i>).....	408
Comma 735 (<i>Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle</i>).....	408
Comma 736 (<i>Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali</i>).....	409
Commi 737-741 (<i>Disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili</i>).....	409
Commi 742-743 (<i>Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona</i>).....	413
Commi 744-745 (<i>Misure in materia di diritti d'imbarco per voli verso destinazioni extra-Ue</i>).....	414
Commi 746-748 (<i>Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi</i>).....	416
Comma 749 (<i>Opere pubbliche Calabria</i>).....	416
Commi 750-752 (<i>Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>).....	417
Commi 753-754 (<i>Incremento del Fondo di solidarietà comunale</i>).....	418
Commi 755-756 (<i>Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna</i>)...	419
Comma 757 (<i>Tariffe affissioni pubblicitarie</i>).....	419
Comma 758 (<i>Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini</i>).....	420
Commi 759-765 (<i>Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria</i>).....	421
Commi 766-768 (<i>Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza</i>).....	422
Commi 769-771 (<i>Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali</i>).....	423
Comma 772 (<i>Incremento del Fondo per la legalità</i>).....	423
Commi 773-774 (<i>Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane</i>).....	424
Commi 775-778 (<i>Sostegno economico ai comuni in dissesto</i>).....	424
Comma 779 (<i>Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI</i>).....	425
Comma 780 (<i>Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista</i>).....	426

Commi 781-783 (<i>Interventi infrastrutturali per i comuni costieri calabresi e siciliani</i>)...	427
Commi 784-804 (<i>Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali</i>).....	428
Commi 805-808 (<i>Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e per la Rigenerazione urbana</i>)	434
Commi 809-811 (<i>Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati</i>) ..	435
Comma 812 (<i>Modifiche in materia di contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario nonché di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri</i>).....	436
Comma 813 (<i>Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo</i>)	439
Comma 814 (<i>Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana</i>).....	439
Comma 815 (<i>Misure in materia di spese di giustizia</i>)	440
Comma 816 (<i>Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità a esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi</i>)	442
Commi 817-821 (<i>Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89</i>)	443
Commi 822-835 (<i>Misure in materia di personale pubblico</i>)	448
Comma 836 (<i>Misure in favore del comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l'anno 2025</i>).....	455
Commi 837-841 (<i>Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, della Marina Militare e della Guardia di finanza nonché disposizioni in tema utilizzabilità delle ricadenti nel rifinanziamento "Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale" iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy</i>)	456
Commi 842-845 (<i>Assunzione in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatori</i>).....	472
Commi 846-849 (<i>Misure in materia di organi amministrativi di enti</i>).....	474
Commi 850-855 (<i>Disposizioni in materia di divieto di conferimento di incarichi retribuiti ai componenti del Governo</i>)	476
Commi 856-859 (<i>Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica</i>).....	477
Comma 860 (<i>Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221</i>)	480
Comma 861 (<i>Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche</i>).....	480
Commi 862-863 (<i>Accantonamenti degli oneri connessi ai piani di stock option</i>).....	481
Commi 864-866 (<i>Efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura</i>)	483
Comma 867 (<i>Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici</i>)	486
Comma 868 (<i>Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74</i>)	486
Comma 869 (<i>Tax credit cinema</i>).....	487
Commi 870-874 (<i>Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR</i>).....	491

Commi 875-879 (<i>Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture</i>)	510
Commi 880-882 (<i>Fondo per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche</i>).....	512
Commi 883-884 (<i>Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e fondo per esigenze indifferibili</i>)	512
Commi 885-886 (<i>Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica</i>).....	513
Comma 887 (<i>Destinazione di risorse al fondo di parte corrente per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta</i>).....	513
Commi 888-891 (<i>Fondo per il contrasto del Reclutamento illegale della manodopera straniera</i>)	514
Comma 892 (<i>Fondo per l'immigrazione</i>)	514
Commi 893-895 (<i>Fondo esdebitazione incapienti</i>).....	515
Comma 896 (<i>Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità</i>)	515
Comma 897 (<i>Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva</i>)	515
Commi 898-901 (<i>Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221</i>)	516
Commi 902-906 (<i>Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori</i>).....	517
Commi 907-908 (<i>Misure per le regioni a statuto speciale e le province autonome</i>).....	517
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025-2027	519

PREMESSA

Il presente *dossier* tiene conto della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è riportato unicamente in allegato al *dossier*.

ARTICOLO 1

(RISULTATI DIFFERENZIALI. NORME IN MATERIA DI ENTRATA E DI SPESA E ALTRE DISPOSIZIONI. FONDI SPECIALI)

Comma 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la prima sezione del disegno di legge di bilancio reca, fra l'altro, la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

La norma fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura indicata nell'allegato I annesso alla presente legge (sotto riportato). I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2025	2026	2027
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	187.322	162.987	143.188
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	471.097	494.207	447.297
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2025	2026	2027
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	248.111	219.816	191.622
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	531.886	551.036	495.731
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

La RT in attesa della revisione della normativa contabile nazionale, in conformità con quanto previsto nelle risoluzioni con le quali il Parlamento ha approvato il Piano strutturale di bilancio di medio termine, il **comma 1** individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.

Al riguardo, si osserva che, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di *governance* europea, il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto normativo e contabile. In particolare, la relazione tecnica, come di consueto, fornisce elementi di informazione in merito al raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e l'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche¹.

Per valutare invece la coerenza, anche oltre il triennio di riferimento, dell'andamento della spesa del bilancio dello Stato, sottesa al saldo netto da finanziare, con la nuova variabile obiettivo rappresentata dal tasso di crescita annuo della spesa primaria netta della pubblica amministrazione nel suo complesso, sarebbero invece necessarie specifiche informazioni al riguardo, per altro ancora non previste dalla vigente disciplina contabile. In particolare, tali informazioni dovrebbero esplicitare in quale misura

¹ In merito a tale raccordo si veda la [Documentazione di finanza pubblica n. DFP 14 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi](#).

l'andamento della spesa derivante dal bilancio dello Stato concorra alla realizzazione dell'obiettivo di crescita della spesa per l'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, sia per il triennio di riferimento, sia per gli anni successivi compresi nel Piano strutturale di medio termine. In proposito, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di acquisire specifici elementi di informazione al riguardo.

Commi 2-13 ***(Misure di sostegno al reddito)***

Il comma 2 apporta al T.U.I.R. le seguenti modificazioni:

-alla lettera a) rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, modificando l'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – D.P.R. n. 917 del 1986), secondo quanto già disposto, con riferimento all'anno 2024, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023. Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.;

-alla lettera b) modificando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

Il comma 3, al fine di sterilizzare l'effetto dell'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a 15.000 euro, modifica l'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, prevedendo che l'importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno (ossia all'importo della detrazione riconosciuta ai sensi della lettera b) del comma 1, appena commentata)..

Il comma 4, alle lettere a)-c), riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 49 del TUIR) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata: 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro..

Il comma 5 precisa che, ai soli fini dell'individuazione della percentuale di cui al comma 3 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Il comma 6, alle lettere a) e b) riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari: a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro; al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro. In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l'importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

Il comma 7 disciplina le modalità per l'erogazione dei benefici di cui ai commi 3 e 5 a cura dei sostituti d'imposta prevedendo che gli stessi riconoscano in via automatica la somma di cui al comma 3 e la detrazione di cui al comma 5 all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 3 o la detrazione di cui al comma 5 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo

importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il comma 8 prevede poi che i sostituti d'imposta compensino il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 3 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 9 include ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per la spettanza dei benefici di cui ai commi 3 e 5, le quote esenti del reddito agevolato di cui: all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che dispone che i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90 per cento al ricorrere di specifiche condizioni; all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 209 del 2023; all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, che dispone che i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (...), prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro. Per converso, il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma 10 introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare. In primis, si introduce l'articolo 16-*ter*, rubricato come riordino delle detrazioni, al Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) ai fini del completamento dell'attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento UE 2024/1263. Il comma 1 prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del citato testo unico. Il comma 2 dell'articolo 16-*ter* dispone che l'importo base di cui al comma 1 è pari a: a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro; b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Il comma 3 prevede che il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a: 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2; 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2; 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2; 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2. I commi 4 e 5, novellati in prima lettura, apportano modifiche volta: ad escludere dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito tra 75 mila euro e 100 mila euro e i percettori di reddito superiore a 100 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, oltre alle spese sanitarie, le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative, oggetto di detrazione secondo la specifica disciplina di riferimento (comma 4); ad aggiungere alle spese escluse dai limiti alle detrazioni introdotte dal nuovo articolo 16-*ter* anche le spese

sostenute entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR (articolo 15 lettere f ed f-bis). Il comma 6, conformemente a quanto previsto anche dal comma 8, secondo periodo, prevede che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Il comma 11, alle lettere a) e b), contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli. Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero (comma 10, lettera b). In particolare, la lettera a), n. 1), modifica l'articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del TUIR prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il n. 2), modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d), primo periodo, del TUIR limitando ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi – pari a 750 euro – per ciascun soggetto ripartendola pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. La lettera b) esclude dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Il comma 12 prevede, solo per l'anno 2025, l'innalzamento da 30 mila a 35 mila euro della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell'anno precedente, superata la quale i soggetti percettori non possono avvalersi del regime forfetario.

Il comma 13 dispone l'innalzamento a 1.000 euro, a regime, delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per alunno o studente.

La RT aggiornata evidenzia che con i commi 2 e 3 si stabilizza a regime le disposizioni già introdotte dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), in materia di aliquote IRPEF, la cui efficacia fu prevista per il solo anno 2024.

In particolare, il comma 2, lettera a) prevede la modifica l'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e conferma a regime, a decorrere dall'anno 2025, la struttura delle aliquote e scaglioni dell'IRPEF, che vengono ridotti da quattro a tre secondo il seguente schema:

Scaglioni (euro)	Aliquota %
Fino a 28.000	23
Oltre 28.000 fino a 50.000	35
Oltre 50.000	43

Il comma 2 lettera b), a decorrere dall'anno 2025, conferma anche la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, secondo lo schema che segue:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Resta inoltre confermato, come da legislazione vigente, la riduzione prevista al comma 3, che stabilizza a regime il meccanismo correttivo del requisito richiesto dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge del 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo, in base al quale detto trattamento spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest'ultima diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Dal punto di vista finanziario, l'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate.

L'effetto combinato della riduzione dell'aliquota e dell'innalzamento della *no tax area* per i lavoratori dipendenti, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, è complessivamente pari a circa -5.137,0 milioni di euro (di cui -5.102,9 milioni di euro di IRPEF e -24,9 e -9,2, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale), con ulteriori effetti di circa -65,7 milioni di euro sul trattamento di fine rapporto.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della misura, che tengono conto anche delle modifiche introdotte nel TUIR dal successivo comma 9 in materia di spese per oneri detraibili:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027
IRPEF	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7
Addizionale regionale	0	-23,2	-23,2
Addizionale comunale	0	-10,9	-8,3
TFR	-65,7	-65,7	-65,7
Totale	-4.802,5	-5.333,9	-4.979,9

Rileva che ai commi da 4 a 9 si introducono disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del TUIR.

In particolare, il comma 3, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall'anno d'imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:

Reddito da lavoro dipendente rapportato all'anno	Percentuale applicata
Fino a 8.500 euro	7,1%
superiore a 8.500 fino a 15.000 euro	5,3%
Superiore a 15.000 fino a 20.000 euro	4,8%

Il comma 5 stabilisce che la percentuale è determinata in base al reddito da lavoro dipendente rapportato ad anno ed è applicata al reddito da lavoro dipendente dichiarato.

Al comma 6 viene introdotta, per i soli lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, un'ulteriore detrazione rapportata ai giorni lavorativi, determinata come segue:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 20.000 (compreso) a 32.000	1.000
Oltre 32.000 fino a 40.000	$1.000 * [(40.000 - \text{reddito}) / (40.000 - 32.000)]$
Oltre 40.000	0

Il comma 7 prevede che il bonus, ovvero la detrazione spettante, sia riconosciuta in via automatica dai sostituti d'imposta in rapporto alla retribuzione erogata, prevedendosi al comma 8 che l'importo erogato ai sensi del comma 3 viene recuperato in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

L'effetto complessivo annuo di competenza degli interventi citati risulta pari a -12.971,8 milioni di euro, da ripartire tra l'effetto di maggiore spesa del bonus di cui al comma 3 e la minore entrata di cui all'ulteriore detrazione sul reddito da lavoro dipendente prevista al comma 5, che reca un effetto negativo pari a -81,8 e -36,9 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale.

Nella tabella che segue, sono riportati gli effetti finanziari per cassa della norma:

	<i>(milioni di euro)</i>		
	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-81,8	-81,8
Addizionale comunale	0	-48	-36,9
Bonus	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6
Totale	-12.853,1	-12.982,9	-12.971,8

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e del reddito complessivo di cui ai commi 3 e 5, ai sensi del comma 9, rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Sul comma 10 ribadisce che si introduce l'art. 16-ter al TUIR con il quale si prevedono, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, disposizioni che pongono limiti agli oneri e alle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale.

Premesso che tali oneri e spese restano detraibili nel rispetto degli specifici limiti di spesa e, eventualmente, dei limiti all'ammontare della detrazione spettante previsti dalla norma che disciplina ciascun beneficio, per i contribuenti con reddito complessivo superiore ai 75.000 euro la spettanza delle detrazioni fiscali in questione viene subordinata al rispetto di un limite di spesa detraibile da applicarsi al complesso di tutti gli oneri e spese.

In particolare, con il comma 1 si prevede che gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo comma 2 per un coefficiente, indicato nel comma 3, crescente in relazione al numero di figli – compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati – presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a suo carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR.

Al comma 2 si prevede che l'importo base del limite di spesa relativo alle detrazioni spettanti è determinato così come segue:

- a. 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non supera 100.000 euro;
- b. 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Al comma 3 si prevede che il coefficiente da applicare all'importo base è determinato così come segue:

- a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile.

Inoltre, sul comma 4 modificato in prima lettura si precisa che, ai fini dell'applicazione del limite di detraibilità, non si considerano le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9 e comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Si precisa che l'esclusione di tali ultime due fattispecie non comporta effetti finanziari ulteriori, trattandosi di una mera precisazione, atteso che la previsione originaria, in coerenza con la relativa valutazione finanziaria, aveva inteso assoggettare al limite complessivo le detrazioni di più comune utilizzazione, non costituendo, invece, oggetto dell'intervento restrittivo operato dal legislatore il

sostenimento di spese per finalità di investimento, agevolate per ragioni di politica economica per finalità di sostegno al sistema produttivo, a fronte di limiti minimi all'investimento e specifici obblighi di mantenimento dello stesso.

Al comma 7 si prevede che ai fini dell'applicazione dell'introducendo articolo 16-ter del TUIR il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Al comma 5 dell'articolo 16-ter si prevede che le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del testo unico, ovvero di altre disposizioni normative la cui detrazione è ripartita in più annualità, partecipano al computo dell'ammontare complessivo considerando le rate di spesa riferite a ciascun anno.

In ogni caso, sono esclusi dal computo degli oneri e delle spese effettuato ai fini dell'applicazione del nuovo limite gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, precisandosi che in tale esclusione rientrano anche gli oneri per premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, i ratei delle spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR, quelli per delle spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis del TUIR nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Infine, al comma 6 si prevede che ai fini dell'applicazione dell'introducendo articolo 16-ter del TUIR il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Di seguito gli effetti finanziari complessivi del comma 2-10, considerando anche l'introduzione del sopracitato limite alle detrazioni:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Dal 2036
IRPEF	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7	-4.803,7	-4.724,7	-4.645,7	-4.566,7	-4.487,7	-4.408,7	-4.329,7	-4.250,6	-4.309,9
Ulteriore Detrazione	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105
Addizionale comunale	0	-58,9	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2
TFR	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
Bonus	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6
Totale	-17.655,6	-18.316,8	-17.951,7	-17.872,7	-17.793,7	-17.714,7	-17.635,7	-17.556,7	-17.477,7	-17.398,7	-17.319,6	-17.378,9

Importi in milioni di euro

Rileva che il comma 11, lettera a), numero 1), nel testo riformulato in prima lettura, si modifica l'articolo 12 del TUIR prevedendo che la detrazione per figli a carico vigente sia riconosciuta per i soli figli, anche adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del

coniuge deceduto, purché di età inferiore a 30 anni di età, esclusi i figli disabili, per i quali la detrazione spetta a prescindere dal limite di età.

La legislazione vigente prevede la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni.

Al riguardo, nel premettere che la precisazione circa l'estensione della detrazione per i figli di età inferiore a 30 anni anche a quelli adottivi, affiliati o affidati e ai figli conviventi del coniuge deceduto non comporta effetti finanziari, in quanto coerente con la legislazione vigente e con la circostanza, per quanto concerne l'ultima fattispecie che la stima originaria è stata operata con riguardo a tutti i soggetti a carico di età compresa fino a 30 anni, sicché la previsione non comporta, di fatto, un'estensione della platea considerata, si rappresenta che la stima degli.

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	277,3	331,2	308,1
Addizionale regionale	0,0	8,0	8,0
Addizionale comunale	0,0	4,2	3,2
Totale	277,3	343,4	319,3

Importi in milioni di euro

Il comma 11, lettera a), numero 2), modifica, inoltre, l'articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR, abrogando la detrazione vigente per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti.

La legislazione vigente prevede la detrazione per ogni altra persona, diversa dal coniuge o dal figlio, indicata nell'articolo 433 del Codice civile, che conviva con il contribuente.

La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023.

Tenuto conto della circostanza che i dati dichiarativi non indicano la relazione parentale con i familiari a carico, per ragioni di prudenza, nella stima sono stati considerati nonni gli altri familiari a carico con età superiore a 70 anni.

Il recupero di gettito di competenza annua è stimato, a regime, in misura pari a circa +129,1 milioni di euro per l'IRPEF e, rispettivamente, circa +8,5 e +3,2 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale.

(milioni di euro)

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	116,2	138,8	129,1
Addizionale regionale	0	8,5	8,5
Addizionale comunale	0	4,2	3,2
Totale	116,2	151,5	140,8

Al comma 11, lettera b), si prevede l'abrogazione, per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, la detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età. La legislazione vigente prevede la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni. La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Non essendo la cittadinanza del contribuente indicata in dichiarazione, ai fini della stima, è stato preso in considerazione lo Stato di nascita. Escludendo gli effetti già contenuti nella disposizione che limita la detrazione per figli a carico ai figli di età inferiore ai 30 anni, e riducendo prudenzialmente del 50% gli importi ottenuti per tener conto dell'assenza di informazioni sulla cittadinanza, si stima, a regime, un recupero di gettito annuo di competenza di circa +114,0 milioni di euro per l'IRPEF e, rispettivamente, di circa +8,9 e +3,5 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale.

Considerando la decorrenza dal 2025, si stima il seguente andamento finanziario:

(milioni di euro)

	2025	2026	dal 2027
IRPEF	102,6	122,6	114,0
Addizionale regionale	0	8,9	8,9
Addizionale comunale	0	4,5	3,5
Totale	102,6	136,0	126,4

Di seguito gli effetti finanziari complessivi dell'intero articolo:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Dal 2036
IRPEF	-4.240,7	-4.641,5	-4.331,5	-4.252,5	-4.173,5	-4.094,5	-4.015,5	-3.936,5	-3.857,5	-3.778,5	-3.699,4	-3.758,7
Ulteriore Detrazione	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6
Addizionale comunale	0	-46	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3
TFR	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
Bonus	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6
Totale	-17.159,5	17.685,9	17.365,2	17.286,2	17.207,2	17.128,2	17.049,2	16.970,2	16.891,2	16.812,2	16.733,1	16.792,4

Importi in milioni di euro

Sui commi 12 e 13 aggiunti nel corso dell'esame in prima lettura, evidenzia che si modifica, per il solo anno 2025, il comma 57, lettera d-ter) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, innalza il limite da 30.000 a 35.000 euro di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, quale condizione di accesso al regime forfetario.

Ai fini delle presenti stime non si considerano gli eventuali effetti contributivi.

Le stime sono state effettuate sulla base del modello del regime forfetario dei titolari di partite IVA con base dati dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023.

Di seguito le stime dell'andamento finanziario considerando che la misura vale per il solo anno 2025.

	2025	2026	2027	2028
IRPEF	-54,4	-167,4	71,7	0
Addizionale regionale	0	-9,7	0	0
Addizionale comunale	0	-4	0,9	0
Sostitutiva	0	54,5	0	0
IVA	-7,4	0	0	0
Rettifica della detrazione IVA	6,7	0	0	0
Totale	-55,1	-126,6	72,6	0

Importi in milioni di euro

Con riferimento ai profili contributivi, coloro che aderiscono al regime forfetario sotto il profilo fiscale possono, in via opzionale e a domanda, accedere ad un regime contributivo di maggior favore mediante applicazione di una aliquota contributiva ridotta del 35% con applicazione del reddito minimale e, nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, accredito di un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

La proposta ha natura attrattiva e per la valutazione degli effetti finanziari si è stimato che:

- il reddito medio forfetario sia pari a circa 12.500 euro per l'anno 2025 (secondo le informazioni desunte dal MEF – Dipartimento delle Finanze);

- le adesioni derivanti dal nuovo collettivo siano pari a 12.000 sotto il profilo fiscale (secondo le informazioni desunte dal MEF- Dipartimento delle Finanze) e 4.800 sotto il profilo contributivo visto il carattere opzionale.

A tal proposito, si precisa che la propensione ad optare per il forfait contributivo, visto il reddito piuttosto contenuto di 12.500 euro che può maggiormente indurre al regime contributivo di maggior favore, è stata stimata prudentemente al 40% (anziché al 20% secondo le attuali rilevazioni);

L'aliquota contributiva media tra Artigiani e Commercianti sia pari al 24,25% (misura piena) e si mantenga costante per il decennio;

- La collettività si mantenga costante nel periodo di osservazione (compensazione tra entrate ed uscite dal collettivo);

- Il minimale di reddito cresca secondo le recenti informazioni macroeconomiche di cui al PSB (Piano Strutturale di Bilancio del 27 settembre u.s.).

Di seguito gli effetti finanziari della proposta per il 2025-2026 secondo l'ipotesi di entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e tenuto conto del calendario dei versamenti contributivi.

	2025	2026	2027	2028
IRPEF	-54,4	-167,4	71,7	0
Addizionale regionale	0	-9,7	0	0
Addizionale comunale	0	-4	0,9	0
Sostitutiva	0	54,5	0	0
IVA	-7,4	0	0	0
Rettifica della detrazione IVA	6,7	0	0	0
Effetti contributivi	-5,7	-1,9	0	0
Effetti complessivi	-60,8	-128,5	72,6	0

In milioni di euro

Sul comma 13 rileva che la disposizione innalza il limite di spesa detraibile, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), del TUIR, relativo agli oneri sostenuti per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

La normativa vigente prevede una spesa massima per le suddette spese pari a 800 euro per alunno o studente e, per i soggetti con reddito superiore a 75 mila euro, l'art.2, comma 9, capoverso *16-ter*, del presente provvedimento ha previsto anche per tale detrazione l'introduzione di un tetto massimo detraibile parametrato al reddito e al numero dei figli.

Si stima che l'incremento del tetto di spesa a 1.000 euro per ciascun studente determini una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa -27,0 milioni di euro e di -0,6 e -0,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Di seguito gli effetti finanziari, ipotizzando l'entrata in vigore a decorrere dal 2025:

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	0	-47,3	-27,0
Addizionale regionale	0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0	-0,3	-0,2
Totale	0	-48,2	-27,8

Importi in milioni di euro

Al riguardo, sui commi 2-9, va evidenziato che le disposizioni ivi previste provvedono alla stabilizzazione della riduzione degli scaglioni IRPEF (a tre) già prevista dalla normativa vigente per il solo 2024, prevedendosi un incremento della soglia prevista per la fruizione di detrazioni per redditi di lavoro dipendente, adeguando l'importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell'anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia (commi 2 e 3). Si prevede quindi il riconoscimento di una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito (commi 4 e 5).

In particolare, quanto ai redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro, è riconosciuto un contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000, per cui è previsto che i sostituti d'imposta provvedano al riconoscimento degli importi, che compensano il credito maturato secondo le disposizioni generali, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute (commi 5-7). È stabilito che ai fini del calcolo delle soglie di reddito vanno ricompresi nel reddito complessivo alcuni redditi esenti sulla base di disposizioni speciali (comma 8).

Per i profili di quantificazione, posto che la RT si limita a fornire assicurazione che l'analisi degli effetti sul gettito delle disposizioni richiamate è stato effettuato mediante il ricorso al modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate, anche con riferimento alla riduzione del cuneo fiscale, si rileva che tale assicurazione non è tuttavia supportata dalla esposizione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini della verifica della quantificazione degli effetti finanziari in sede di esame parlamentare, come peraltro espressamente previsto dal comma 3, terzo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Quanto anche al comma 10, che introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare, dal momento che la RT aggiornata integra il contenuto della disposizione, ricomprendendo i relativi effetti finanziari in quelli contemplati dalle disposizioni riportate ai commi 1-9, fornendo i dati e le informazioni a dimostrazione degli effetti indicati, andrebbero comunque forniti elementi informativi in merito al grado di prudenzialità delle platee considerate.

Sul comma 11, modificato in prima lettura, recante modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia – stabilendo che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata (lettera a), n. 1)), limitandosi ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (lettera a), n. 2), escludendo inoltre il riconoscimento della detrazione per i contribuenti che non siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero (lettera b)) – si segnala l'opportunità di acquisire elementi di dettaglio in merito ai dati impiegati nella stima degli effetti finanziari, in conto maggiori entrate tributarie, delle disposizioni modificative introdotte. La RT stima maggiori entrate derivanti dal complesso delle misure, limitandosi a riferire che la stima è stata effettuata mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023, senza tuttavia fornire gli elementi utili alla verifica

della quantificazione degli effetti finanziari espressamente previsti dal comma 3, terzo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Andrebbero inoltre forniti chiarimenti in merito ai criteri di contabilizzazione degli effetti finanziari riportata in Allegato, relativamente al maggiore gettito in termini di addizionale comunale (pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,2 milioni per l'anno 2027) ascritto al comma 10, lettera a), n. 1), che viene indicato come minore spesa corrente, anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, anziché come maggiore entrata tributaria.

Sui commi 12 e 13 aggiunti in prima lettura, posto che le norme prevedono, rispettivamente, solo per l'anno 2025, l'innalzamento da 30 mila a 35 mila euro della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell'anno precedente, superata la quale i soggetti percettori non possono avvalersi del regime forfetario, e l'innalzamento a 1.000 euro, a regime, delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per alunno o studente, entrambe le disposizioni comportando effetti di minore entrate per il 2025 (comma 12) e per il medesimo anno 2025 e a decorrere da tale annualità (comma 13), andrebbero forniti elementi e dati di stima in merito alla prudenzialità dei previsti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, con l'illustrazione delle ipotesi, dei dati e dei parametri considerati.

Commi 14-20

(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate)

Il comma 14 prevede che la quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (11 per cento) sia differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d'imposta (2,75 per cento per periodo d'imposta).

Il comma 15 dispone che la quota delle rettifiche di valore nette su crediti verso la clientela pregresse deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (4,70 per cento) sia differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai due successivi (1,57 per cento per periodo d'imposta). Conseguentemente, si prevede un differimento della durata del piano di rientro di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

Il comma 16 dispone il seguente differimento del piano di rientro dello *stock* dell'ammortamento di avviamento non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d'imposta (3,25 per cento per periodo d'imposta); la quota (13 per cento) deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d'imposta (4,33 per cento per periodo d'imposta). Tale disposizione è, in via principale, riferita agli intermediari finanziari, giacché il regime di trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, di cui al decreto-legge n. 225 del 2010, si rende applicabile a tali soggetti.

Il comma 17 prevede analogo differimento del piano di rientro, di cui all'articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, delle quote deducibili riferibili ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, applicabile agli intermediari finanziari. Più precisamente, si prevede che la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 sia differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d'imposta (2,5 per cento per periodo d'imposta). Si prevede altresì che la quota del 10 per cento deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 sia differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d'imposta (3,33 per cento per periodo d'imposta).

Il comma 18, nel testo modificato, riduce al 54% il limite all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE conseguente ai differimenti dei componenti negativi di reddito disposti dai commi precedenti, con riguardo alla determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Come chiarito nell'ambito della relazione illustrativa, resta ferma l'applicazione delle regole ordinarie all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile. Per espressa previsione normativa, tale disposizione trova applicazione anche nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR). Inoltre, si prevede che anche la società consolidante, nella determinazione del reddito complessivo globale, debba computare in diminuzione le perdite pregresse del consolidato nella misura del 65 per cento del maggior reddito imponibile che si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società.

Il comma 19, alle lettere a)-c), definisce i criteri da seguire nella determinazione degli acconti, IRES ed IRAP, secondo il cd. "metodo storico" in conseguenza delle disposizioni previste dai commi precedenti, nei seguenti termini: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si assume l'imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati (rettifiche di valore su crediti pregresse, ammortamento avviamento, componenti negativi emersi in sede di applicazione dell'IFRS 9); per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume l'imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati (rettifiche di valore su crediti pregresse, ammortamento avviamento, componenti negativi emersi in sede di applicazione dell'IFRS 9), né delle quote differite ai sensi dei commi da 1 e 4; per il periodo d'imposta 2027 ed i successivi due periodi d'imposta, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 1 a 4

Il comma 20 stabilisce che sull'importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dell'articolo in commento, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si debba applicare, in sede di versamento, né la compensazione "orizzontale" ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, né quella "verticale" di cui articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154..

La RT conferma che la norma prevede, ai commi 14 e 15, il differimento della quota di deduzione riferibile ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Al fine di eliminare l'imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della

svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, sul quale sono intervenute successive modifiche normative, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.

Ipotizzando una sospensione della quota deducibile prevista negli anni 2025 (11%) e 2026 (4,7%) e il recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029, si riporta il seguente schema di deducibilità:

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	11%	4,7%	2,0%	2,0%	0%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	0%	2,75%	6,32%	6,32%	4,31%

Supponendo di far operare la disposizione già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo per il recupero delle quote costanti negli anni successivi, la RT stima i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	615,2	386,5	-153,8	-282,6	-282,6	-282,6
IRAP	172,4	73,7	-43,1	-67,7	-67,7	-67,7
Totale	787,6	460,2	-196,9	-350,3	-350,3	-350,3

Inoltre, con riferimento alla disposizione riportata al comma 16, prevede la sospensione, per gli anni 2025 e 2026, della percentuale di deducibilità prevista, a legislazione vigente, per l'avviamento. In particolare, la quota del 2025 sarà recuperata in quote costanti a partire dal 2026, mentre la quota del 2026 sarà recuperata in tre quote costanti a partire dal 2027.

Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia già adottata in sede di relazione tecnica per analoghe disposizioni.

Per quanto riguarda l'andamento finanziario, è stata utilizzata l'aliquota effettiva IRES per le banche e si è tenuto conto che la sospensione vale ai fini dell'acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.

Nella tabella che segue sono indicati gli andamenti finanziari:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	698,7	698,7	-174,7	-407,6	-407,6	-407,6
IRAP	166,4	166,4	-41,6	-97,1	-97,1	-97,1
TOTALE	865,1	865,1	-216,3	-504,7	-504,7	-504,7

La disposizione al comma 17 prevede il differimento delle quote deducibili nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla legge n. 145/2018. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta indicati nella norma.

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione conseguente alla prima applicazione degli IFRS9.

Per quanto riguarda l'andamento finanziario, si è tenuto conto che le sospensioni valgono ai fini dell'acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.

Si riporta la stima della sospensione nel 2025 e nel 2026 della deduzione IFRS9 (10%) e il recupero della quota 2025 in quattro quote costanti dal 2026 al 2029 (2,5%) e della quota 2026 in tre quote dal 2027 al 2029 (3,33%).

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,5%	15,83%	15,83%	5,83%

Nella tabella che segue sono indicati gli effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	124,0	130,9	-31,0	-74,6	-74,6	-74,6	0
IRAP	69,9	69,9	-17,5	-40,8	-40,8	-40,8	0
Totale	193,9	200,8	-48,5	-115,4	-115,4	-115,4	0

Al comma 18, la norma prevede per il solo 2025 che il maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative alla svalutazione crediti, all'IFRS9 e all'avviamento possa essere compensato da perdite pregresse ed eccedenze ACE nel limite massimo del 54% determinando un recupero di gettito IRES di 1.204,7 milioni di euro per il medesimo anno. Il restante 46% di tale maggior reddito imponibile dovrà comunque essere sottoposto ad imposizione.

La modifica si applica sia a livello di singolo contribuente sia a livello di consolidato fiscale.

In particolare, la stima della limitazione della compensabilità dell'eccedenza Ace e delle perdite pregresse con la maggiore base imponibile 2025 emergente dal differimento del recupero delle DTA è stata effettuata partendo dall'ammontare dello stock di tali elementi compensabili riferibili a sei gruppi bancari (rappresentativi di circa il 60% dell'attivo del settore), di cui quattro determinanti ai fini del calcolo, pari a circa

50 miliardi di euro al 31 dicembre 2023. Questo ammontare è quasi totalmente (oltre il 99%) riferibile alle perdite fiscali pregresse (ordinariamente riportabili nella misura dell'80% dell'imponibile).

Tale dato è stato confrontato con l'ultimo dato dichiarativo relativo all'anno d'imposta 2022, trovando una coerenza.

Successivamente è stato simulato l'effetto in termini di maggiore base imponibile derivante dalla limitazione della compensabilità al 54% in capo agli stessi soggetti, con l'emersione di ulteriore base imponibile rispettivamente pari a circa 4,4 miliardi di euro (passaggio da 80% al 54%), giungendo a un recupero rispettivamente pari a 1.204,7 milioni di euro.

L'effetto della limitazione della compensabilità sull'imponibile 2025 è da considerarsi aggiuntiva rispetto al maggior gettito stimato per il differimento del recupero delle DTA sopra riportato, che è stato calcolato mediante il modello di microsimulazione in capo ai singoli contribuenti interessati considerando l'effetto sulla maggiore base imponibile al netto di eventuali compensazioni che il contribuente può operare. Pertanto, la misura di limitazione della compensabilità garantisce la ripresa di parte dell'ulteriore base imponibile che la misura del differimento del recupero delle DTA avrebbe fatto emergere teoricamente ma non in concreto.

Relativamente al maggior ammontare dell'eccedenza Ace e delle perdite fiscali pregresse da riportarsi in avanti a seguito della limitazione all'utilizzo delle stesse nel 2025, occorre precisare che gli stock interessati dalla misura presentano consistenze significative e tali da non consentire un rapido utilizzo dei maggiori elementi non compensati nel 2025, fermo restando che la percentuale di utilizzo per gli anni successivi al 2025 non subisce modifiche. In altri termini, gli effetti degli elementi compensativi non utilizzati nel 2025 saranno osservabili solo ad esaurimento degli stock, che peraltro negli anni potrebbero alimentarsi ulteriormente in presenza di nuove perdite fiscali. Pertanto, non potendo imputare gli effetti se non in un orizzonte imprecisato e comunque protratto nel tempo, la relazione tecnica non indica gli stessi

Il comma 19 stabilisce i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per i quattro successivi.

Infine, il comma 20 stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dell'articolo in commento, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non è possibile applicare, in sede di versamento, né la compensazione "orizzontale" ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, né quella verticale.

Conseguentemente, gli effetti complessivi della disposizione, considerando anche il limite per il 2025 dell'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE di cui al comma 6 e i criteri di determinazione degli acconti previsti dalla norma, sono i seguenti:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	2.642,6	1.216,1	-359,5	-764,8	-764,8	-764,8	0

IRAP	408,7	310,0	-102,2	-205,6	-205,6	-205,6	0
Totale	3.051,3	1.526,1	-461,7	-970,4	-970,4	-970,4	0

Al riguardo, le disposizioni in esame, ai commi 14-17, apportano modifiche ai criteri di determinazione delle basi imponibili ai fini dell'applicazione dei prelievi tributari IRES ed IRAP relativamente agli intermediari finanziari, con particolare riferimento alla deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti, alla DTA su avviamento, alla svalutazione di crediti e altre attività finanziarie in applicazione dei criteri IFRS 9, relativamente ai periodi di imposta 2025 e 2026 e ai successivi tre periodi ed al periodo d'imposta 2027 ed ai successivi due periodi. Il comma 18 prevede poi, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta 2025, una limitazione all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 54% del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti. Infine, sono previste anche disposizioni modificative in tema di acconto dei tributi citati per il 2025 e a decorrere dal 2026 (commi 19 e 20).

Per i profili di quantificazione, la RT si limita a confermare che la stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES e IRAP. Inoltre, la RT fornisce i prospetti riguardanti i piani di rientro (a legislazione vigente e come risultante dai differimenti in esame), esponendo una tabella in cui sono riepilogati gli effetti finanziari di maggiore gettito per gli anni 2025 e 2026 e di minore entrata per gli anni dal 2027 al 2030.

In proposito, va segnalato che, al fine di rendere possibile la verifica degli effetti finanziari, andrebbero forniti i dati e gli elementi informativi che sono posti alla base delle stime, con riguardo sia alle basi imponibili che alle aliquote ipotizzate, fornendo il dettaglio dei parametri considerati nel calcolo degli effetti stimati in conto maggiori/minori entrate tributarie.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si segnala - con riferimento sia alla sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 (comma 14), che alla sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi ai fini IRAP (comma 16) e alla sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 (comma 17) - che gli effetti in termini di competenza finanziaria sono evidenziati in conto maggiori/minori spese correnti, mentre l'impatto sui saldi di finanza pubblica è indicato in conto maggiori/minori entrate tributarie correnti.

Sul comma 18, la RT evidenzia che la stima della limitazione della compensabilità dell'eccedenza ACE e delle perdite pregresse con la maggior base imponibile 2025 emergente dal differimento del recupero delle DTA è stata effettuata assumendo lo *stock* degli elementi compensabili riferibili a sei gruppi bancari (rappresentativi di circa il 60%

dell'attivo del settore), di cui quattro determinanti ai fini del calcolo, per un ammontare pari a circa 50 miliardi di euro al 31 dicembre 2023. Questo ammontare è quasi totalmente (oltre il 99%) riferibile alle perdite fiscali pregresse (ordinariamente riportabili nella misura dell'80% dell'imponibile) e confrontato con l'ultimo dato dichiarativo relativo all'anno d'imposta 2022. Andrebbe pertanto fornita conferma in merito alla prudenzialità di tale metodo, atteso che la RT vi associa l'emersione di ulteriore base imponibile indicata pari a oltre 4,4 miliardi di euro (passaggio da 80% al 54%).

Sul punto, posto che la quantificazione si basa sulla stima tratta dal modello di microsimulazione considerando l'effetto sulla maggiore base imponibile al netto di eventuali compensazioni che il contribuente potrebbe operare, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito alle condizioni operative del citato modello.

Nulla da segnalare in merito alla evidenziazione degli effetti d'impatto sul comma 19.

Commi 21-29

(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività)

La disposizione, modificata durante l'esame in prima lettura, ai commi 21 e 22 novella i commi 36 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, per ragioni di coordinamento normativo, gli articoli 64 e 75 del decreto legislativo n. 174 del 2024 (Testo unico dei tributi erariali), che intervengono sulla platea di soggetti tenuti al versamento dell'imposta e sulle relative modalità di versamento.

In primo luogo, rispetto alla previsione originaria, viene reintrodotta il solo limite minimo di 750 milioni di euro per quanto concerne i ricavi totali di qualunque natura ovunque realizzati. Pertanto, sono considerati soggetti passivi di tale imposta gli esercenti attività di impresa che:

a) realizzano nel territorio dello Stato ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:

- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità *online*);

- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti);

- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale;

b) abbiano conseguito, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d'imposta, un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro.

Viene introdotto, altresì, in luogo dell'attuale versamento dell'imposta in una unica soluzione, un acconto, da versare entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, pari al 30 per cento dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell'acconto.

I commi da 23 a 29 intervengono sulla disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività.

In primo luogo, con una norma di interpretazione autentica, si chiarisce che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è pari al 26 per cento. Inoltre, viene elevata al 33 per cento (in luogo dell'originaria previsione del 42 per cento) l'aliquota della imposta suddetta per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati a

decorrere dal 1° gennaio 2026. Viene, altresì, eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro attualmente vigente ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell'eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, con conseguente ampliamento della base imponibile. Peraltro, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, si prevede la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento. In tal caso, non si ha diritto al realizzo di minusvalenze deducibili ai sensi dell'articolo 68, comma 9-bis, del TUIR. Infine, si prevede il versamento della predetta imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2025, secondo le modalità previste dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale imposta, peraltro, può essere oggetto di rateizzazione fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Peraltro, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente.

La RT evidenzia che comma 21 prevede che l'Imposta sui servizi digitali (ISD) si applica con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi relativi a:

- pubblicità *online* (veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia);
- servizi di intermediazione tra utenti (messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi);
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

A legislazione vigente, sono soggetti al pagamento della ISD gli esercenti attività d'impresa, residenti e non residenti che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, superino, singolarmente o a livello di gruppo, una duplice soglia di ricavi:

- ricavi totali (di qualunque natura) globali non inferiori a euro 750.000.000;
- ricavi imponibili (derivanti da servizi digitali) in Italia non inferiori a euro 5.500.000.

L'art. 4, comma 1, del disegno di legge di bilancio aveva previsto l'abolizione dei suddetti limiti ascrivendo un recupero di gettito pari a 51,6 milioni di euro, riconducibile esclusivamente al limite pari a 750 milioni di euro.

Il comma 21, alle lettere a) e b), modifica le disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali di cui all'art. 1, commi 36 e 42, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), allo scopo di:

- a) eliminare, al fine dell'individuazione dei soggetti passivi, la soglia pari a 5.500.000 euro di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato;
- b) introdurre, al fine del pagamento dell'imposta, un versamento in acconto, da effettuare entro il 30 novembre di ciascun anno, il cui ammontare è pari al 30 per cento dell'imposta dovuta l'anno precedente.

Il comma 22, di mero coordinamento, interviene nella medesima direzione modificando l'art. 64 e l'art. 75, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante il Testo unico dei tributi erariali minori; tale duplice modifica è necessaria

in quanto le disposizioni del citato d. lgs. n. 174 del 2024, che, tra l'altro, abroga l'art. 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145 del 2018, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 100 del medesimo Testo unico).

Quanto agli effetti finanziari, la reintroduzione del limite pari a 750 milioni di euro determina effetti negativi rispetto a quanto valutato per la norma originaria pari a -51,6 milioni di euro (in termini di indebitamento netto dal 2025; in termini di cassa dal 2026).

Inoltre, viene prevista l'introduzione del versamento in acconto pari al 30%, da versare entro il 30 novembre 2025.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario in riferimento all'introduzione dell'acconto pari al 30%, si stima che esso determini un recupero di gettito in termini di cassa pari a 135,9 milioni di euro per il primo anno di applicazione, considerando gli ultimi dati di gettito dell'imposta in esame.

Nel complesso, si stimano i seguenti effetti complessivi in termini di indebitamento netto e in termini di cassa rispetto a quelli stimati in sede di valutazione della norma originaria.

Indebitamento netto

	2025	2026	2027
Riproposizione tetto 750 mln	-51,6	-51,6	-51,6
Acconto 30%	0,0	0,0	0,0
T O T A L E	-51,6	-51,6	-51,6

in milioni di euro

Fabbisogno/Cassa

	2025	2026	2027
Riproposizione tetto 750 mln	0,0	-51,6	-51,6
Acconto 30%	+135,9	0,0	0,0
T O T A L E	+135,9	-51,6	-51,6

in milioni di euro

Al comma 23 viene inserita una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire che sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 è pari al 26 per cento. Alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di un mero chiarimento interpretativo.

Ai commi 24 e 25, prevede l'innalzamento dal 26% al 33% (in luogo del 42%) dell'aliquota applicata sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione delle crypto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026, eliminando l'innalzamento della tassazione introdotta dalla norma originaria per l'anno 2025, che rimane fissata, ai sensi del comma 3, ad un'aliquota del 26%. La misura, inoltre, elimina la vigente soglia di esenzione pari a 2.000 euro, prevista all'art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*, primo periodo e all'art. 68,

comma 9-bis secondo periodo del TUIR ampliando pertanto la base imponibile assoggettata a tassazione.

In merito alla eliminazione dell'aumento dell'aliquota per il 2025 e all'aumento dell'aliquota al 33% in luogo del 42% dal 2026, la RT stima che la stessa determini effetti negativi in termini di gettito rispetto alla valutazione della norma originaria (+ 16,7 milioni di euro dal 2025), pari a -16,7 milioni di euro nel 2025 e a -9,4 milioni di euro dal 2026.

Con riferimento all'eliminazione della soglia di esenzione pari a 2.000 euro, sulla base delle informazioni reperibili dal Sesto Flusso Informativo trasmesso all'OAM dai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale – II trimestre 2024, diffusa dall'OAM nell'ottobre 2024, risulta che il controvalore complessivo detenuto presso i prestatori di servizi italiani al 30 giugno 2024 è pari a circa 2,25 miliardi di euro e il valore medio delle criptovalute detenute dai clienti è pari a circa 1.645,76 euro. Questo dato medio mostra che la maggioranza dei detentori di cripto-valute possiede patrimoni modesti, destinati a generare plusvalenze verosimilmente inferiori alla franchigia di 2.000 euro attualmente vigente.

Dallo stesso documento, si evince anche un controvalore delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale relativo al 2023 di circa 5.688 milioni di euro, a fronte di circa 5,88 milioni di operazione con un controvalore medio delle operazioni di circa 967 euro.

A fronte di tali dati, ipotizzando che circa la metà del controvalore delle operazione effettuate nel 2023 (le operazioni relative al primo semestre 2024 evidenziano un controvalore già oltre 3,6 miliardi di euro) sia riferibile ad investitori attualmente esenti e considerando in un'ottica prudenziale un rendimento del 5% (nel 2024 le plusvalenze hanno raggiunto anche il 20% e l'ultimo dato relativo al rendimento si assesta poco sopra il 10%), si stima che l'eliminazione della soglia di esenzione pari a 2.000 euro possa garantire un gettito almeno pari a quello attualmente incassato (27 milioni di euro), a parità di aliquota nel 2025 e pari a 34,3 milioni di euro dal 2026 (con aliquota del 33%), anche volendo considerare la dimensione degli investitori interessati.

La disposizione, infine, ripropone ai commi da 26 a 29 quanto previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (LB 2023), all'articolo 1, commi 133-135, in relazione alla rideterminazione dei valori delle cripto-attività con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18% (in luogo di quella prevista in sede di legge di bilancio 2023, pari al 14%) da applicare ai valori delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2025.

Ai fini della stima della misura di rideterminazione dei valori sono stati presi in considerazione i dati relativi ai versamenti effettuati con riferimento alla misura contenuta nella legge di bilancio 2023. Tali dati mostrano un ammontare complessivo rideterminato pari a circa 78,6 milioni di euro.

Ipotizzando che la riproposizione riguardi un ammontare simile a quello verificatosi nel 2023, in un'ottica di prudenza alla luce dei maggiori valori delle cripto-attività riscontrati negli ultimi tempi, si stima un'imposta sostitutiva pari a circa 14 milioni di

euro, ripartiti tra versamenti in un'unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo sulla base del comportamento riscontrato nel 2023-2024. A fronte di tali maggiori valori, la misura determina una perdita di gettito da imposta sostitutiva del 26% nel 2025 e del 33% dal 2026 sulle plusvalenze. In coerenza con le ipotesi già adottate per la stima degli effetti negativi della misura di rideterminazione dei terreni e delle partecipazioni, si ipotizza che il 75% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni.

Nel complesso, pertanto, si stima che la disposizione ai commi da 24 a 29 possa determinare i seguenti effetti complessivi differenziali rispetto alla stima originaria:

	2025	2026	2027	dal 2028 al 2034	dal 2035
Eliminazione aumento aliquota	-16,7	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Abrogazione soglia esenzione	27,0	34,3	34,3	34,3	34,3
Imposta sostitutiva	11,4	1,3	1,3	0,0	0,0
Effetti ILDD.	-1,54	-1,95	-1,95	-1,95	0,0
T O T A L E	+20,16	+24,25	+24,25	+22,95	+24,9

in milioni di euro

Al riguardo, va osservato le disposizioni modificative della normativa vigente rimuovono i limiti che definiscono il presupposto soggettivo dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali (ISD), estendendone l'ambito di applicazione a tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa e realizzano i ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato e che singolarmente o a livello di gruppo realizzano un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro.

Per i profili di quantificazione riguardanti, in particolare, i commi 21 e 22, riformulati in prima lettura, pur considerando gli elementi informativi forniti dalla RT andrebbero fornite ulteriori informazioni, con una stima completa di tutti i dati necessari, al fine di consentire una puntuale verifica della quantificazione e delle ipotesi assunte. A tale proposito, potrebbero essere utili elementi informativi in merito agli andamenti previsti delle basi imponibili per i prossimi esercizi, nonché riguardo alle criticità emerse nell'accertamento dei tributi dovuti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Sui commi 23-29, posto che le disposizioni intervengono sulla disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in crypto attività, suscettibili di riflettersi sui saldi di finanza pubblica in conto maggiori/minori entrate tributarie, si prede atto delle ipotesi prese in esame dalla RT, in particolare

riguardo all'ammontare delle plusvalenze ipoteticamente assoggettabili a tassazione. Pertanto, non si formulano osservazioni.

Comma 30

(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

Il comma, modificato in prima lettura, alle lettere a) e b), prevede la possibilità a regime di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziato e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva. Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A tal fine, novella la legge 28 dicembre 2001, n. 448, a cui sono apportate, in particolare, le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) si modifica l'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 relativamente alla disciplina applicabile alla rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, aggiornando, tra l'altro, i riferimenti normativi al Testo unico delle Imposte sui Redditi "TUIR" che nella versione vigente risultano obsoleti. Al punto n. 1), si novella il comma 1 del citato articolo 5, richiamando l'articolo 67, comma 1, lettere c) e *c-bis*) del TUIR (articolo 81, comma 1, lettere c) e *c-bis*), secondo l'attuale formulazione) con riguardo agli effetti che la rideterminazione del valore produce nel calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze di natura finanziaria relative a tali partecipazioni. In linea generale, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva²; il punto n. 2) si dispone l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 5, concernente le modalità di determinazione del valore normale delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentari ed introdotto dalla legge di bilancio 2023; il punto n. 3), sostituisce il comma 2 dell'articolo 5, prevedendo che l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni debba essere pari al 16 per cento e versata, secondo le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di ciascun anno; il punto n. 4), sostituisce il comma 3 dell'articolo 5, prevedendo la possibilità di rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. Pertanto, la nuova formulazione della norma de qua, non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima; il punto n. 5), nel modificare l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5, stabilisce che, in ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata debbano essere effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno; il punto n. 6) modifica il comma 5 dell'articolo facendo riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno (anziché al 1° gennaio 2022, come prevede il testo vigente); il punto n. 7) aggiorna i riferimenti normativi al testo unico delle imposte sui redditi post riforma del 2004 (mentre i riferimenti normativi presenti nel testo vigente – precedente al 2004 – facevano rinvio ai testi dei corrispondenti articoli del testo precedente alla riforma); il punto n. 8) sempre al fine di rendere permanente la normativa in questione sopprime al comma 7 dell'articolo 5 il

² Il nuovo comma 1 dell'articolo 5 ripropone le modalità di determinazione del valore normale al 1° gennaio dell'anno di rivalutazione, da assumere in luogo al costo di acquisto delle partecipazioni: a) titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e/o nel registro dei revisori legali), cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile; b) titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.

riferimento temporale alla data del 1° gennaio 2002; il punto n. 9) introduce un comma aggiuntivo all'articolo 5 (comma *7-bis*), ai sensi del quale si preclude la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della cd. “*participation exemption* – PEX” (articolo 68, comma *2-bis*, del TUIR).

-alla lettera b) si novella l'articolo 7 della legge n. 448 del 2001, relativamente alla disciplina applicabile alla rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, modificando, altresì, i riferimenti normativi al TUIR che nella versione vigente risultano obsoleti. Il punto n. 1) sostituisce il comma 1 dell'articolo 7, al fine di disciplinare a regime la rivalutazione dei terreni. In tal senso, si prevede che, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR. Per effetto di tale opzione, nella determinazione delle plusvalenze, si considera il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione, in luogo al costo o il valore d'acquisto dello stesso. Il valore deve risultare da una perizia di stima giurata, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da determinate categorie di soggetti (iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili). Il punto n. 2) sostituisce il comma 2 dell'articolo 7, prevedendo che l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni debba essere pari al 18 per cento (a seguito di una modifica inserita in prima lettura) e versata, secondo le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione; il punto n. 3), sostituisce il primo periodo al comma 3 dell'articolo 7, prevedendo la possibilità di rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. Pertanto, la nuova formulazione della norma de qua, non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima; il punto n. 4) sostituisce all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 il riferimento temporale ivi contenuto con quello più generale al termine del 30 novembre richiamato al comma 2, come riformulato dalla presente disposizione; il punto n. 5) sopprime infine al comma 5 dell'articolo 7 il riferimento al fatto che il costo per la relazione giurata di stima possa essere portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui non solo sia stato effettivamente sostenuto ma sia anche rimasto a carico del contribuente.

La RT conferma che il presente comma, mediante la modifica degli articoli 5 (lettera a)) e 7 (lettera b)) della citata legge n. 448 del 2001, in materia di rideterminazione del costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni, ripropone, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 16%, la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, disposta da ultimo dall'articolo 1 commi da 107 a 109 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

Le aliquote delle imposte sostitutive sono stabilite, nelle seguenti misure:

- 18 per cento per le partecipazioni, sia qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia non qualificate (comma 1, lettera a, numero 3);
- 18 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola (comma 1, lettera b, numero 2).

Il termine per gli adempimenti è fissato al 30 novembre di ciascun anno, in entrambe le fattispecie.

Mediante l'introduzione del comma *7-bis*, nell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 (comma 1, lettera a, numero 9), viene, inoltre, previsto che la facoltà di rideterminazione

del valore delle partecipazioni non si applica alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della c.d. “*participation exemption*” di cui al comma 2-*bis* dell’art. 68 del TUIR, introdotto dall’art. 1, comma 59, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024).

Vengono, infine, aggiornati i riferimenti agli articoli 67 e 68 del TUIR in quanto nel testo dei citati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 erano presenti i riferimenti agli articoli 81 e 82 del TUIR vigente *ratione temporis*.

La proposta normativa, pertanto, estende a regime le disposizioni in materia di rivalutazione, con applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 18%, dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La relazione tecnica originaria alla medesima disposizione, prevista nella legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) per i valori al primo gennaio 2024, alla luce del breve lasso di tempo intercorso dall’ultima riproposizione della norma nella legge di bilancio 2023 ed in attesa dei primi versamenti, aveva valutato, prudenzialmente, gli effetti ipotizzando che l’adesione alla normativa si verificasse nella misura di un terzo dei valori stimati in base ai versamenti relativi alle annualità complete disponibili (versamenti 2020, 2021 e 2022). Inoltre, nella stima erano stati inclusi, sempre in assenza dei versamenti reali, gli effetti incrementali della novità introdotta dalla legge di bilancio 2023 che ha previsto la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate. Tutto ciò premesso, utilizzando le medesime ipotesi anche ai fini del calcolo degli effetti negativi in termini di imposte dirette, derivanti dalla minore tassazione delle plusvalenze affrancate nelle annualità successive, in base ai versamenti effettuati fino a settembre 2024 in riferimento alla norma prevista dalla Legge di Bilancio 2024, gli effetti finanziari risultano di importo maggiore.

Il versamento F24 per i codici tributo 8055, 8056, 8057 con anno di riferimento 2024 è pari a circa 1.050 milioni di euro. Nonostante in passato, quando la misura era riproposta di anno in anno, si sia riscontrata un’alta adesione tra gli operatori, per effetto della riproposizione a regime, si ritiene prudenziale assumere che l’adesione si riduca del 20 per cento rispetto alle precedenti, in quanto gli stessi operatori avranno più tempo a disposizione per usufruire dell’agevolazione.

Conseguentemente, la RT stima un ammontare annuo di imposta sostitutiva pari a 945 milioni di euro, con la medesima ripartizione in rate delle precedenti previsioni normative. Tutto ciò premesso, tenendo in considerazione anche gli effetti negativi in termini di imposte dirette delle annualità successive, ipotizzando che il 75% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della relazione tecnica alla legge di bilancio 2024, e assumendo, prudenzialmente, che l’effetto di cassa delle imposte dirette si verifichi in contemporanea con il versamento dell’imposta sostitutiva, in contemporanea con il versamento dell’imposta sostitutiva al 18% - anziché al 16%, secondo quanto previsto

dall'originario articolo 5 del disegno di legge di bilancio 2025 - si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	dal 2034
Imposta sostitutiva	944,8	1.192,2	1.439,4	1.439,4	1.439,4	1.439,4	1.439,4	1.439,4	1.439,4	1.439,4
Effetti II.DD.	-155,9	-311,9	-467,8	-623,8	-779,7	-935,6	-1.091,6	-1.247,5	-1.403,5	-1.559,4
Totale	788,9	880,3	971,6	815,6	659,7	503,8	347,8	191,9	35,9	-120,0
<i>in milioni di euro</i>										

Al riguardo, va premesso che le disposizioni sono volte alla stabilizzazione della facoltà per il contribuente, di procedere alla rivalutazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti posseduti e di terreni edificabili e con destinazione agricola, subordinatamente al pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 18% sul valore rivalutato. È inoltre previsto che l'imposta debba essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno o in massimo tre rate di pari importo a partire dal medesimo 30 novembre. Da ultimo, in via transitoria, si stabilisce che dalla legge di bilancio per il 2024, con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2024, in caso di adesione, il versamento debba aver luogo entro il 30 giugno 2024 dell'unica o della prima rata (su tre) dell'imposta.

Per i profili di quantificazione, la RT ascrive alla norma effetti in conto maggiori entrate tributarie permanenti (crescenti fino al 2027 e poi costanti) in relazione al versamento dell'imposta sostitutiva, e di minori entrate tributarie permanenti (crescenti fino al 2034 e poi costanti) in relazione alla riduzione delle imposte dirette attese sulle plusvalenze che vengono meno, e perviene, combinando i due effetti, ad una stima di gettito positivo fino al 2033 e negativo a decorrere dal 2034, allorché ipotizza che le minori entrate prevalgono sulle maggiori entrate.

Sebbene la relazione riprende il medesimo iter logico-argomentativo seguito nelle recenti RT riferite a fattispecie analoghe, si osserva che le precedenti RT erano tuttavia riferite a norme transitorie, mentre la presente norma è a regime. Inoltre, se le precedenti RT erano basate su stime, la presente RT pone a fondamento i dati di gettito effettivo.

A tale proposito, anche alla luce della circostanza che i dati forniti, combinati con la RT riferita alla legge di bilancio 2024, consentono di ricostruire l'andamento delle maggiori entrate che segue le medesime ipotesi su cui si basava la RT riferita alla legge di bilancio per il 2024³, sembrerebbe comunque opportuno acquisire chiarimenti circa

³ Gli andamenti delle stime corrispondono al dato normativo, perché l'imposta sostitutiva cresce nei primi tre anni, man mano che nuove coorti di contribuenti cominciano a pagare la prima di tre rate, e poi diviene costante, presupponendo che le nuove adesioni compensino l'esaurimento dei precedenti versamenti, mentre le imposte dirette decrescono per un decennio man mano che vengono meno le imposte attese sulle plusvalenze riferite a nuovi titoli e terreni, assoggettati a rivalutazione. In particolare, la RT finale annessa alla legge di bilancio 2024 evidenzia che "i commi 52 e 53 prevedono la riproposizione, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 16%, della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, disposta da ultimo dall'articolo 1 commi da 107 a 109 della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) che introduce, per la prima volta rispetto

lo sviluppo degli effetti di minor gettito atteso in termini di II.DD., mentre non si hanno osservazioni circa le restanti previsioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Commi 31-36 **(Assegnazione agevolata beni ai soci)**

La norma è stata inserita in prima lettura e reca disposizioni in materia di assegnazione agevolata dei beni aziendali ai soci delle società sia semplici che commerciali, di persone e di capitali.

In particolare, il comma 31 stabilisce che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il termine del 30 settembre 2025, assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possano applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024, ovvero, che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.

Il comma 32 prevede che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente

alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati e le quote dei fondi comuni di investimento. Dall'analisi dei dati storici dei versamenti relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 si rileva, nonostante l'aumento delle aliquote, un elevato ricorso a tale misura con valori rideterminati medi di circa 16,3 miliardi per le partecipazioni e 0,68 miliardi per i terreni. Inoltre, da tali dati è stato possibile definire la ripartizione tra prima o unica rata e rate successive. Alla luce del breve lasso di tempo intercorso con l'ultima riproposizione, per la quale si attendono ancora i primi versamenti, si ritiene prudentiale valutare un ricorso alla normativa in proroga nella misura di un terzo dei valori stimati sopra. Per quanto riguarda la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che prevede la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata utilizzata la medesima metodologia della relazione tecnica originaria che evidenzia una quota di partecipazioni a carico di persone fisiche in società quotate (dati Orbis – Bureau Van Dijk) di circa il 17,3% da cui, considerando la capitalizzazione della Borsa Italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell'ipotesi che il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico sia del 20%, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro. Tutto ciò premesso, considerando anche gli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione, ipotizzando che il 75% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023, e considerando prudentialmente che l'effetto di cassa delle IIDD si verifichi in contemporanea con il versamento dell'imposta sostitutiva, si stimano i seguenti effetti:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Imposta sostitutiva	655,8	171,8	171,8	0	0	0	0	0	0	0
Effetti II.DD.	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8
Totale	534,0	50,0	50,0	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8

in milioni di euro

Cfr. RT finale annessa all'A.S. 926, pagina 20.

riconosciuto si applichi un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Il comma 33 dispone che relativamente agli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore "normale" può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Il comma 34 prevede che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Il comma 35 dispone che per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Il comma 36 stabilisce che le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

La RT evidenzia che la disposizione ripropone la disciplina dell'assegnazione dei beni aziendali ai soci di cui alla legge n. 197/2022.

L'art. 1, c. 100-105 della suddetta legge disciplina l'applicazione dell'imposta sostitutiva alle operazioni di assegnazione di beni aziendali ai soci. In particolare, i soggetti interessati sono le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro la data del 30 novembre 2023, abbiano assegnato o ceduto ai soci iscritti beni immobili – esclusi quelli indicati nell'art. 43 comma 2 del TUIR – o beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come beni strumentali dall'impresa.

L'imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto nella misura dell'8% o del 10,5% in caso di società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'operazione. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la

gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in società semplici.

Ai fini della stima, la RT assume i versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24. In particolare per il codice tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – disciplinata nell'articolo 1, comma 116 della legge n.208 del 2015, e il codice tributo 1837 - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate- riportata dall'articolo 1, comma 116, della suddetta legge n.208 del 2015, prendendo come anno di riferimento il 2023, risultano importi a debito per circa 167,6 milioni di euro (codice 1836) e 75,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 242,9 milioni di euro.

I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.676,4 milioni di euro (167,6 / 10%) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 578,9 milioni di euro (75,3 / 13%).

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 5 esercizi, e che contestualmente sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta.

Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi.

Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 16%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 53,4% ed IRES del 46,6% in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.

La Tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2025-2036 considerando che l'imposta sostitutiva è versata nel 2025, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Imposta sostitutiva	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registro	33,9	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	-11,9	-11,2	-13,7	-16,2	-18,7	-4,9	-5,6	-3,1	-0,6	1,9	0
IRPEF	0	-22,2	-20,8	-25,4	-30,1	-34,8	-9	-10,5	-5,9	-1,2	3,5	0
IRAP	0	-6,8	-6,1	-7,5	-8,8	-10,2	-2,3	-2,9	-1,5	-0,2	1,1	0
Totale	276,9	-44,7	-41,9	-50,4	-58,9	-63,7	-16,2	-19,0	-10,5	-2,0	6,5	0
<i>Importi in milioni di euro</i>												

Al riguardo, sui commi 31-34, va preliminarmente evidenziato che la disposizione ripropone quanto già previsto dai commi 100-105 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), e disciplina l'applicazione dell'imposta sostitutiva alle operazioni di assegnazione di beni aziendali ai soci.

In sintesi, per effetto delle norme, si prevede che le società semplici, le società di persone e quelle di capitali che, entro la data del 30 settembre 2024, abbiano assegnato o ceduto ai loro soci beni immobili – esclusi quelli indicati nell'art. 43, comma 2, del TUIR – o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali dall'impresa, applichino una imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati - o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione - e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nella misura dell'8%, o del 10,5%, in caso di società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'operazione. Le stesse disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2025 si trasformino in società semplici.

Il comma 35 prevede poi che per le assegnazioni e le cessioni ai soci le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa, mentre al comma 36 si prevede che per le società che si avvalgono delle disposizioni agevolative in esame le stesse debbano versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per i profili di quantificazione, considerati gli effetti sul gettito riconducibili alle disposizioni agevolative in esame, sia in termini di II.DD. che di imposta di registro, si prende atto degli elementi e delle ipotesi considerate dalla RT relativamente agli immobili a bilancio delle imprese potenzialmente interessate dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai fini della quantificazione dell'impatto sui tendenziali di entrata in conto maggiori/minori entrate per ciascuno dei tributi citati per il 2025 e per gli anni a seguire.

Sul comma 36 non si formulano osservazioni.

Comma 37
(Estromissione dei beni delle imprese individuali)

La norma è stata inserita in prima lettura e reca disposizioni in materia di estromissione dei beni delle imprese individuali. In particolare, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applichino anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. È stabilito poi che i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 siano effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

La RT evidenzia che la disposizione ripropone la disposizione di cui all'articolo 1, comma 106, della legge n. 197/2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati entro il 30 novembre 2025 (60%) e il 30 giugno 2026 (40%). Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025. Dall'analisi dei dati F24 con anno di riferimento 2023, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione, risultano versamenti per circa 13 milioni di euro corrispondenti al versamento della prima rata (60%) di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni, tenuto conto dell'esclusione dall'Irap per gli imprenditori individuali operante a partire dalla legge di bilancio 2022.

Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2025 (60%) e nel 2026 (40%):

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Imposta sostitutiva	13,0	8,7	0	0	0	0	0
IRPEF	0	-1,4	-2,2	-3,0	-3,8	-4,6	-4,0
Totale	13,0	7,3	-2,2	-3,0	-3,8	-4,6	-4,0

Importi in milioni di euro

Al riguardo, la norma ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, di cui all'articolo 1, comma 106, della legge n. 197 del 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva in parola sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 (60%) ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Per i profili di quantificazione, considerati gli effetti sul gettito riconducibili alle disposizioni agevolative in esame, si prende atto degli elementi di stima forniti dalla RT, che andrebbero comunque integrati da ulteriori dati ed ipotesi sottostanti relativamente agli immobili nella disponibilità delle imprese individuali potenzialmente interessate dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai fini della quantificazione dell'impatto sui

tendenziali di entrata in conto maggiori/minori entrate per i tributi interessati (maggiori introiti da imposta sostitutiva/ minori introiti IRPEF) per il 2025 e per gli anni a seguire.

Commi 38-44
(IVA sulle prestazioni di formazione rese a soggetti autorizzati alla somministrazione)

Il comma 38 dispone che le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il comma 39, in considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, fa salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni di cui al comma 38 effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

Il comma 40 dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ogni stato e grado del giudizio ed aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'IVA delle prestazioni individuate al comma 38, possono essere definiti, ad istanza di parte, mediante il versamento della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.

Il comma 41 prevede che, a seguito della istanza della parte, l'organo giudiziario sospenda il giudizio fino al termine di 90 giorni per la definizione del procedimento di cui al comma 40.

Il comma 42 stabilisce che l'Agenzia delle entrate accerta che la somma indicata nella istanza di definizione corrisponda all'importo della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, e ne dà comunicazione al contribuente.

Il comma 43 dispone che, ai fini dell'estinzione del giudizio, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, entro il termine di cui al comma 41, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.

Il comma 44 stabilisce che l'organo giudiziario dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'IVA delle prestazioni individuate al comma 38, con compensazione delle spese di giudizio.

La RT afferma che, tenuto conto della circostanza che i soggetti in questione prestano servizi di formazione a favore di soggetti IVA, un eventuale passaggio da esenzione a imponibilità IVA per le fattispecie interessate, vista l'incertezza interpretativa, non determina effetti trattandosi di rapporti tra soggetti intermedi.

L'imponibilità in luogo dell'esenzione delle prestazioni rese determina la detrazione dell'IVA sugli acquisti in capo agli stessi soggetti in luogo della limitata detrazione stessa e, pertanto, genera effetti negativi nei casi in cui sia stata applicata l'esenzione.

Sulla base delle dichiarazioni IVA, anno di imposta 2022, è stata calcolata, per ogni soggetto interessato, la maggiore IVA detraibile facendo la differenza tra l'attuale IVA ammessa in detrazione e l'IVA sugli acquisti.

Sulla base di tale elaborazione stima una perdita di gettito di circa 4,5 milioni di euro su base annua dal 2025.

In merito alla disposizione in materia di giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la RT evidenzia che già attualmente, vista l'incertezza interpretativa, non vengono applicate le sanzioni e gli interessi, non determinando effetti la misura che esclude la loro applicazione.

Viceversa, relativamente all'ammontare dell'imposta oggetto di contenzioso pendente (circa 45 milioni di euro), si stima che circa la metà, che sarebbe stata incassata dopo il giudizio in un profilo temporale di 5 anni, verrà meno alla luce della nuova disposizione che seppur innovativa potrebbe in un'ottica di prudenza incidere nella decisione del giudice.

Pertanto, stima che la misura contenuta nei commi 40-44 possa determinare minori entrate per circa 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Nel complesso, la misura determina effetti negativi pari a 9 milioni di euro dal 2025 al 2029 e pari a 4,5 milioni di euro dal 2030.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 sono esenti da Iva "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni". Ne consegue, per quanto di rilievo nelle presenti disposizioni, che l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA, come chiarito nella Circolare n. 22/E/2008, è applicabile, al verificarsi contestuale di:

- fornitura di prestazioni che comprendano attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- riconoscimento da parte delle PP.AA. degli istituti o scuole che rendono le prestazioni. Nel caso in cui le prestazioni siano svolte da organismi privati l'attività di riconoscimento e accreditamento viene demandata agli organismi regionali.

Si prende atto delle quantificazioni indicate, sulle quali non si dispone di elementi di riscontro.

Comma 45

(Estensione dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato e-DAS per il controllo della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

La norma estende l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali. A tal fine, novella il comma 8 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimendo il riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia estendendo anche a tale ultima fattispecie l'utilizzo del documento di accompagnamento. Viene per converso mantenuta l'esclusione dall'obbligo dell'e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

La RT riferisce che la disposizione risponde allo scopo di estendere l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali. Attualmente, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiori a 1000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo art. 25. Le predette spedizioni, a legislazione vigente, possono ancora essere effettuate con la scorta degli ordinari documenti di trasporto, non informatizzati, e spesso ancora in formato cartaceo.

La generalizzazione dell'obbligo di uso dell'e-DAS nei trasferimenti di prodotti energetici avrebbe un impatto finanziario positivo dal momento che consentirebbe di estendere la vigilanza anche su tale porzione della filiera distributiva, contrastando eventuali fenomeni fraudolenti. L'effetto finanziario può essere cautelativamente stimato con il recupero dell'accisa e dell'IVA afferente al dieci per cento del volume che costituisce la soglia di sensibilità degli indicatori dell'Agenzia (nell'ordine dell'1% dell'immesso in consumo annuo). In considerazione di ciò, l'impatto finanziario è valutato su 10 milioni di litri di benzina e su 20 milioni di litri di gasolio, per complessivi 19,6 milioni di euro di accisa e 4,3 milioni di euro in termini di IVA.

Al riguardo, la disposizione in esame estende l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici, attualmente obbligatoria per i trasferimenti di prodotti energetici in quantità superiori a 1.000 chilogrammi, a tutti i trasferimenti nazionali.

In proposito, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT valuta l'impatto finanziario della norma assumendo a parametro 10 milioni di litri di benzina e 20 milioni di litri di gasolio, stimando maggiori entrate per complessivi 19,6 milioni di euro a titolo di accise e per 4,3 milioni di euro in termini di IVA, ipotizzando che la generalizzazione dell'e-DAS consentirebbe di estendere la vigilanza anche su tale porzione della filiera distributiva, contrastando i fenomeni fraudolenti, andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità del parametro assunto nella stima. Sarebbero utili a tal fine dati sulle entrate registrate a seguito dell'attività di vigilanza svolta dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza sui trasferimenti di prodotti energetici attualmente assoggettati all'obbligo dell'e-DAS, nonché rassicurazioni sulla capacità da parte delle amministrazioni interessate di incrementare l'attività di vigilanza e controllo con le sole risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, distintamente evidenziati in Allegato in conto maggiori entrate, non ci sono osservazioni.

Commi 46-47

(Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

La norma inserita in prima lettura reca disposizioni in tema di procedimenti di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, riducendo il termine per la conclusione dei provvedimenti volti a stabilire i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati ai tabacchi lavorati e le relative variazioni.

In particolare, il comma 46 sostituisce il comma 4 dell'articolo 39-*quater* (Tariffe di vendita) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) prevedendo che il termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di quarantacinque giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di venti giorni lavorativi quanto ai provvedimenti di cui al comma 2.

Il comma 47 reca la clausola di invarianza, stabilendo che dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che la disposizione introduce modifiche al quarto comma dell'articolo 39-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riducendo il termine entro cui devono essere adottati i provvedimenti con cui sono stabiliti i prezzi di vendita al pubblico (e le relative variazioni) dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati. Tale termine, in particolare, viene ridotto dagli attuali quarantacinque giorni a venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore. Resta, invece, fissato in quarantacinque giorni, dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, il termine per i procedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 39-*quater* (inserimento dei prodotti di cui agli articoli 39-*bis* e 39-*ter*, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-*quinquies* del d.lgs. 504/1995).

La norma non introduce modificazioni al trattamento fiscale dei prodotti interessati e, dunque, non ha impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando che la modifica in esame è corredata di clausola di invarianza, va evidenziato che si prevedono termini tassativi per la conclusione dei procedimenti da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in particolare riducendo sensibilmente, da 45 a 20 giorni, i tempi relativi ai procedimenti concernenti le autorizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 39-*quater* del d.lgs. n. 504/1995, inerenti ai prezzi di vendita. Andrebbero pertanto fornite conferme in merito alla possibilità che l'Agenzia possa conformarsi ai suddetti termini avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste ai sensi della legislazione vigente.

Si rammenta altresì quanto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità in merito alle disposizioni corredate di clausola di neutralità finanziaria.

Commi 48-49

(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

La norma reca misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. In particolare, si novella l'articolo 51, comma 4, lettera a), del DPR 917 del 1986 (TUIR)⁴, in materia di modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito derivante dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente, modificando le percentuali in base alla quale è determinato il reddito imponibile, prevedendo una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici *plug-in* ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria.

Inoltre, una modifica alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dispone l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché 10%, come previsto dalla normativa vigente) alle attività di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia. Una modifica, inserita dalla Camera dei deputati, introduce quale ulteriore principio che giustifica l'esclusione dall'applicazione dell'aliquota ridotta IVA (10%), quello di favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in una ottica di economia circolare.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che in assenza di dati puntuali sulla composizione della flotta circolante di auto aziendali per modello, il reddito riferibile alle auto aziendali è stato stimato in base alla media del costo chilometrico annuale delle auto in circolazione, secondo la metodologia di seguito esposta.

Per ciascun modello di auto, il costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI è stato moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, così ottenendo il reddito totale (prima dell'applicazione delle percentuali di concorrenza alla base imponibile IRPEF) di ciascun modello. Si è, poi, proceduto a calcolare la media del reddito totale per tipologia di alimentazione, come media del reddito totale di tutti i modelli rientranti in una determinata categoria di alimentazione. Tale importo è stato quindi ponderato per la quota di auto circolanti nell'anno 2022 (dati ACI) rientranti in ciascuna categoria di alimentazione, così ottenendo un reddito totale medio, ponderato per tipologia di alimentazione, per tutte le auto in circolazione, stimato pari a € 9.326.

In assenza di dati puntuali sulla composizione dei veicoli concessi in uso ai dipendenti per classe di emissione, si è proceduto a ripartire il dato complessivo sulla flotta circolante di auto concesse in uso promiscuo, estratto dalle statistiche disponibili dell'indagine EUSILC e pari a 379.936 unità, in base alla composizione per classe di emissione delle auto dei soggetti con partita IVA, come risultante dalla banca dati Vi.Sta 2022.

⁴ L'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR dispone che i veicoli aziendali assegnati ai dipendenti sono tassati in capo a questi ultimi come fringe benefit secondo un criterio di determinazione forfetario basato su una percentuale del prodotto tra la percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e il costo chilometrico di esercizio definito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) per ciascun modello di veicolo. In base alla legislazione vigente, tale percentuale varia in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo. Le percentuali previste dalla norma vigente sono fissate, in base ai valori di emissione di anidride carbonica, al:

- 25% per le auto non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂);
- 30% per i veicoli con valori compresi tra 60 g/km e 160 g/km;
- 50% per i veicoli con valori compresi tra 160 g/km e 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori superiori a 190 g/km.

Di seguito la distribuzione per classi di emissione delle immatricolazioni:

Classi CO2 g/km	Totale Autovetture P. IVA	di cui immatricolate nel 2022	Percentuale totale Autovetture	Percentuale immatricolate nel 2022
0 (*)	91.977	29.887	1,0%	4,4%
maggiori di 0 fino a 60	117.370	50.897	1,3%	7,5%
61-160	5.535.314	512.772	59,1%	75,7%
161-190	647.762	38.644	6,9%	5,7%
>190	470.407	28.879	5,0%	4,3%
n.d	2.497.797	16.390	26,7%	2,4%
TOTALE	9.360.627	677.469	100,0%	100,0%

(*) considerate solo macchine elettriche

Non avendo a disposizione informazioni specifiche né in riferimento al dipendente al quale è stato concesso il veicolo, né, di conseguenza, riguardo la tipologia di veicolo, si è proceduto distribuendo il numero di veicoli dell'indagine EUSILC secondo la distribuzione indicata in tabella ed applicando le percentuali di concorrenza al reddito imponibile prevista dalla legislazione vigente e dalla disposizione normativa in esame.

Si è assunto che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, prevedendo che si verifichi una redistribuzione della composizione parco auto, con uno spostamento su auto elettriche ed ibride, in sostituzione di auto con maggiori emissioni, del 5% il primo anno e del 10% annuo negli anni successivi. Sulla base dei dati così ottenuti, considerando l'entrata in vigore della norma dal primo gennaio 2025, si stimano i seguenti effetti finanziari rispetto alla normativa vigente:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	dal 2037
IRPEF	25,2	73,8	110,2	109,1	72,5	35,8	-0,8	-37,5	-74,1	-100,5	-116,5	-120,3	-122,2
Addizionale regionale	0,0	2,2	6,5	9,7	9,6	6,4	3,1	-0,1	-3,3	-6,5	-8,8	-10,2	-10,5
Addizionale comunale	0,0	1,2	3,2	4,4	3,9	2,2	0,9	-0,4	-1,7	-3,1	-3,9	-4,4	-4,4
Totale	25,2	77,2	119,9	123,2	86	44,4	3,2	-38,0	-79,1	-110,1	-129,2	-134,9	-137,1

Per quanto riguarda la modifica dell'art. 127-*sexiesdecies*), Tabella A, Parte III del DPR n. 633/1972 (IVA), escludendo le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia dalle prestazioni di gestione di rifiuti urbani e speciali assoggettate ad aliquota IVA ridotta pari al 10% e dunque assoggettandole ad aliquota pari al 22%, la RT afferma che la misura determina effetti finanziari positivi stimati in 148,1 milioni di euro su base annua a partire dal 2025. La stima è stata elaborata applicando alle operazioni imponibili ad aliquota IVA del 10% (fonte dichiarazioni IVA anno d'imposta 2022), riconducibili ai codici Ateco coerenti con il perimetro della norma, il differenziale di aliquota di 12 punti percentuali (differenza tra l'aliquota del 22% e l'aliquota del 10%). Gli effetti finanziari sono stati

calcolati al netto della quota di operazioni rivolte a soggetti senza diritto alla detrazione dell'imposta.

Al riguardo, in merito alla modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito derivante dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente, pur se la RT fornisce una serie di indicazioni circa la quantificazione operata (evidenziando al contempo l'assenza di dati puntuali sulla composizione della flotta circolante di auto aziendali), appare necessario, al fine di verificare la correttezza della quantificazione effettuata, disporre di ulteriori elementi e dati in base ai quali la predetta quantificazione è stata costruita. In particolare non è stato possibile ricostruire la redistribuzione delle auto tra le classi di emissione, da quelle più inquinanti a quelle meno inquinanti. La RT in proposito fornisce solo le percentuali di sostituzione ma non indica le classi su quale applicarla. Inoltre, con riferimento all'ultima classe di auto (categoria "n.d.") seppure il suo peso appare trascurabile rispetto alle altre, si evidenzia che la RT non fornisce informazioni circa l'emissione di sostanze inquinanti né la percentuale di reddito da applicare.

Per quanto riguarda l'esclusione dell'IVA agevolata al 10% per le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia e l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22%, si osserva che la RT non fornisce per la stima degli effetti positivi i dati sottostanti la quantificazione, pur esponendo sinteticamente la metodologia applicata. Di conseguenza, al fine di poter valutare la correttezza della stima, appare necessario disporre dei dati relativi alle operazioni imponibili ai fini IVA dei soggetti la cui attività rientra nel campo di applicazione della norma in esame.

Commi 50-53

(Piani straordinari di investimento pluriennale nella distribuzione elettrica)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione al 2050, nonché per assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e attacchi informatici e cibernetici, prevede che un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisca i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei concessionari dell'attività di distribuzione elettrica, di appositi piani straordinari di investimento pluriennale, aventi a oggetto almeno:

- a) il miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio per l'adattamento ad eventi meteorologici estremi;
- b) l'aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;
- c) un adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete funzionale a gestire, con elevati standard di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla elettrificazione dei consumi;
- d) al fine di un efficiente perseguimento delle finalità di cui alle precedenti lettere, l'aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino

l'approvvigionamento da terzi di relativi servizi, a pronti ed a termine, in una logica di trasparenza e non discriminazione;

e) l'adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

Con il medesimo decreto sono altresì definiti termini e modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani di investimento, nonché stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione delle concessioni in essere. I predetti oneri sono inclusi da ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, valuta i piani di investimento e, in caso di esito positivo della medesima valutazione, li approva. L'approvazione comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dal piano e comunque per un periodo non superiore a venti anni.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

La RT, oltre a descrivere la norma, evidenzia la necessità di investimenti straordinari nel comparto della distribuzione che consentano di rimpiazzare l'elettricità prodotta da fonti fossili e una sempre maggiore elettrificazione dei consumi per il raggiungimento degli obiettivi comunitari sul clima, come recepiti a livello nazionale.

Al riguardo, andrebbe confermato che la rimodulazione delle concessioni in essere per effetto dell'approvazione dei piani di investimento, anche sotto il profilo della durata, e comunque per un periodo non superiore a venti anni, sia compatibile con la normativa di settore in ambito comunitario.

Circa invece la previsione che gli oneri dei piani straordinari di investimento pluriennale siano inclusi da ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica, nel presupposto che i predetti oneri siano ricompresi nell'ambito della componente tariffaria a carico degli utenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 54-56

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

Il comma 54, modificando l'articolo 16-*bis* del DPR 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), anticipa dal 1° gennaio 2028 al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore dell'aliquota di detrazione ridotta del 30% per le spese agevolate per interventi di riqualificazione edilizia (attualmente fissata al 36%).

Ai commi 55 e 56 si prevedono regimi fiscali di favore con aliquote di detrazione più elevate per i seguenti interventi:

- interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
- interventi di ristrutturazione edilizia, *sismabonus* e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2023;
- per interventi edilizi rientranti nel cosiddetto "*superbonus 110%*".

In particolare, il comma 55, lettera *a*) introduce all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013⁵ il comma 3-*quinquies* che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nelle seguenti misure:

per le spese sostenute nel 2025:

- 50%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l'unità ad abitazione principale;
- 36%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.
- per le spese sostenute nel 2026 e 2027:
- 36%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l'unità ad abitazione principale;
- 30%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.

Il comma 55, lettera *b*) modifica ed integra l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013⁶, prorogando le detrazioni alle spese sostenute fino al 2027 per interventi di ristrutturazione edilizia e interventi antisismici cosiddetto *sismabonus*, rimodulando le aliquote di detrazione previste dalla normativa vigente.

Le aliquote di detrazione per gli anni dal 2025 al 2027 sono le seguenti:

- per le spese sostenute nel 2025:
 - 50%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l'unità ad abitazione principale;
 - 36%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.
- per le spese sostenute nel 2026 e 2027:
 - 36%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l'unità ad abitazione principale;
 - 30%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.

Anche per il triennio 2025-2027, come nel 2024, il limite di spesa per gli interventi di ristrutturazione edilizia sarà pari a 96.000 euro, senza nessuna distinzione tra abitazione principale e abitazione non principale.

Inoltre, si estende alle spese sostenute fino al 2025 l'applicazione della percentuale di detrazione del 50% (prevista dalla legislazione vigente fino al 2024) per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il tetto massimo di spesa ammesso al beneficio è fissato in 5.000 euro per l'anno 2025.

Una modifica, intervenuta alla Camera dei deputati, esclude dall'applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell'*ecobonus* e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

⁵ L'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 disciplina il beneficio fiscale consistente in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui lo stesso è stato effettuato (per la maggior parte degli interventi, fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 65% per altri spetta nella misura del 50%).

⁶ Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 dispone che per le spese documentate di riqualificazione edilizia, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. La disciplina del *sismabonus* prevede una detrazione per interventi di adozione di misure antisismiche del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%). Inoltre, viene riconosciuto a chi acquista un edificio demolito e ricostruito nei comuni in zone classificate a rischio sismico 1, una detrazione dalle imposte per una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

Il comma 56 modifica l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020⁷ (cd. Superbonus) disponendo che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e degli enti del terzo settore, non venga più riconosciuta in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024. Pertanto, la detrazione spetta, per l'anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024.

Viene inoltre riconosciuta la facoltà di ripartire in dieci (anziché in quattro) quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente (opzione irrevocabile), tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d'imposta 2024.

La RT afferma che la disposizione stabilisce la proroga, per l'anno 2025, dell'innalzamento della percentuale di detrazione ai fini IRPEF al 50% delle spese relative agli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-*bis* del D.P.R. 917 del 1986, di riqualificazione energetica (con la precisazione dell'esclusione dall'agevolazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) e di riduzione del rischio sismico, effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali.

Al comma 56, per quanto concerne le spese agevolate ai sensi dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative al Superbonus, si prevede la riduzione dell'aliquota di detrazione dal 65% al 50% per le spese sostenute per le abitazioni principali e dal 65% al 36% per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. Per gli anni 2026 e 2027, l'aliquota di detrazione viene fissata al 30% se gli interventi vengono eseguiti su immobili diversi dall'abitazione principale, restando fissata al 36% per gli interventi sostenuti, in tali annualità, sull'abitazione principale. Il limite di spesa degli interventi è fissato a 96 mila euro.

La legislazione vigente stabilisce per gli anni 2025, 2026 e 2027 la detrazione del 36% per le spese per i suddetti interventi. Per il solo anno 2025, ultimo anno di vigenza del Superbonus, per le spese che fruiscono dell'agevolazione di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è prevista l'aliquota del 65% e, per gli immobili situati nelle zone colpite da eventi catastrofici vige l'aliquota al 110%. Su tali ultimi la norma in esame non interviene.

Ai fini della stima dell'onere per l'anno 2025 la RT sottolinea di aver considerato i dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi agevolati, per l'anno di imposta

⁷ L'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022. Successivamente il beneficio, ovvero l'aliquota di detrazione è stata stabilita nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

2019, ultimo anno prima dell'introduzione del Superbonus 110% e della cessione del credito e dello sconto in fattura, pari a circa 19.550 milioni di euro. Per l'anno 2026 e 2027, in base ai medesimi dati, escludendo la quota indotta stimata, la RT stima una spesa complessiva di circa 15.445 milioni di euro. Per le spese relative al Superbonus, ai fini della stima è stato considerato l'ammontare di detrazioni fruibili per l'anno 2025 pari a circa 5.491 milioni di euro, scontati nelle previsioni di Bilancio. Per quanto concerne le abitazioni principali, la RT stima, sulla base dei dati del volume "Gli Immobili in Italia 2023", che la quota di spese per interventi edilizi riguardanti le abitazioni principali è di circa il 75% sul totale della spesa considerata.

Date le superiori premesse in ordine ai dati utilizzati la RT stima di seguito i seguenti effetti finanziari:

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-29,2	-311	-134,2	-99,7	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	209,5	8,6	-20,7	0
IRPEF/IRES	0	139,2	-59,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	11,6	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	33,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	3,9	-160,2	-198,8	-99,7	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	209,5	8,6	-20,7	0,0

Detrazione per gli interventi relativi all'efficienza energetica

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-10,3	-110,1	-62,1	-58,3	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	58,7	1	-2,3	0
IRPEF/IRES	0	87,6	-37,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	7,3	-3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	20,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10,6	-15,2	-102,7	-58,3	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	58,7	1,0	-2,3	0,0

La RT precisa che, sotto il profilo finanziario, l'esclusione dall'agevolazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, non determina maggiori effetti finanziari, trattandosi di una misura restrittiva rispetto alle forniture agevolabili in relazione ad interventi di efficientamento energetico.

Detrazione per gli interventi relativi a misure antisismiche

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-2,6	-27,8	-16,8	-16,4	-16,7	-16,7	21,4	5	5	5	4,4	-1,9	0,1	-0,2	0
IRPEF/IRES	0	8,3	-3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,7	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-0,6	-18,8	-20,7	-16,4	-16,7	-16,7	21,4	5,0	5,0	5,0	4,4	-1,9	0,1	-0,2	0,0

Detrazione per gli interventi relativi alle misure del Superbonus

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	0	273,5	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	132,8	-93,8	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	273,5	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	132,8	-93,8	0	0	0

Gli effetti complessivi sono i seguenti:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-42,1	-175,4	-56,8	-18,1	-47	-47	-8,9	-25,3	-25,3	-25,3	-49,4	172,5	9,7	-23,2	0
IRPEF/IRES	0	235,1	-100,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	19,6	-8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	13,9	79,3	-165,9	-18,1	-47,0	-47,0	-8,9	-25,3	-25,3	-25,3	-49,4	172,5	9,7	-23,2	0,0

Per quanto riguarda la disposizione al comma 55, lettera b), numero 3 che dispone inoltre la proroga, per le spese sostenute nell'anno 2025, della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la RT evidenzia che sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023, risulta, per l'anno d'imposta 2022, nel quale era previsto un limite pari a 10.000 euro, un ammontare di spesa pari a circa 2.045,5 milioni di euro per il 2022.

Assumendo che il nuovo limite di 5.000 euro determini un decremento pari a 1/3, la RT stima una spesa annua pari a 1.364,3 milioni di euro, con una conseguente rata annua di detrazione pari a 68,2 milioni di euro (1.364,3 x 50% /10).

La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto, incentivando la crescita del settore, con conseguenti maggiori entrate in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, la RT stima un incremento di gettito IVA pari a circa +24,6 milioni di euro ed un incremento delle imposte dirette pari a circa +14,6 milioni di euro. Nella tabella che segue sono ripostati gli effetti finanziari della norma per cassa:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF	-10,2	-119,4	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-58	51,2	0
IRPEF/IRES	0	23,5	-10,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	2	-0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	24,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	14,4	-93,9	-79,1	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-58	51,2	0

In merito alla disposizione di cui al comma 56, lettera b) che prevede per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi beneficiari

del Superbonus, il riparto della detrazione, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023, la RT afferma che l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 e coerentemente alla valutazione della norma che ha introdotto tale facoltà per le spese sostenute nell'anno 2022 (decreto-legge del 16 febbraio 2023, n. 11, articolo 2, comma 3-*sexies*), non si ascrivono effetti sul gettito, anche in considerazione del fatto che gli stessi risulterebbero positivi per i primi anni di fruizione della detrazione.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, in merito alla richiesta di chiarimenti circa gli effetti finanziari stimati con riferimento alle disposizioni in esame e, in particolare se queste siano al netto o al lordo di quelli derivanti dal comma 10⁸, del presente disegno di legge di bilancio, in ragione dell'operare del doppio vincolo sulle detrazioni, ha fatto presente che la relazione tecnica stima gli effetti finanziari derivanti dai commi 54-56 del disegno di legge di bilancio considerando le spese al lordo rispetto a quanto disposto dal comma 10. Ha precisato, infatti, che le stesse spese sono state prese in considerazione in sede di valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'introduzione dei limiti alla fruizione delle detrazioni IRPEF di cui al comma 10, del medesimo provvedimento.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione delle modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico e di interventi antisismici, si osserva che la RT non fornisce sufficienti dati per una puntuale verifica della quantificazione. In particolare, non è indicata per ogni tipologia di intervento l'ammontare di spesa alla base della stima, ad esclusione dell'ammontare delle detrazioni fruibili relative al *superbonus* scontate nelle previsioni di bilancio per l'anno 2025. Di conseguenza, appare necessario fornire maggiori dati ed elementi al fine di poter consentire una più precisa verifica della quantificazione.

Per quanto concerne la quantificazione fornita per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, si osserva che la stima operata dalla RT risulta verificata e in linea con quella effettuata nelle precedenti analoghe norme di proroga.

Commi 57-63

(Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci e servizi logistici)

La disposizione è stata introdotta dalla Camera dei deputati. Il comma 57 mediante modifica della lettera a-*quinquies*) all'articolo 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), dispone che la procedura dell'"inversione contabile" si applica anche alle prestazioni di

⁸ Il comma 10 introduce l'articolo 16-*ter* nel Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il quale, nel recare una disciplina in materia di riordino del regime delle detrazioni, prevede, per i contribuenti con un reddito superiore a 75.000 euro, limiti agli oneri e alle spese che possono dare luogo a una detrazione fiscale.

servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad *a-quater*) del medesimo comma dell'articolo 17, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-*ter* e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il comma 58 subordina l'efficacia della disposizione di cui al comma 1 al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Il comma 59, in attesa della piena operatività delle disposizioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera *a-quinquies*), del D.P.R. n. 633 del 1972, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, prevede che il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. In tali casi, la fattura è emessa ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 dal soggetto prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Il comma 60 precisa che l'opzione di cui al comma precedente ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Il comma 61 dispone che l'esercizio dell'opzione di cui al comma 59 si considera effettuato dalla data di trasmissione dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il comma 62 disciplina il caso in cui l'imposta risulti non dovuta prevedendo che si applichino le disposizioni dell'articolo 30-*ter*, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*.1, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.

Il comma 63 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione della presente disposizione.

La RT rileva sul comma 57 che la disposizione prevede la sostituzione della norma di cui alla lettera *a-quinquies*) dell'articolo 13, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con norma di più ristretta applicazione del meccanismo del *reverse charge* per i servizi caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera resi nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

L'introduzione del suddetto intervento nei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera per la movimentazione di merci è finalizzata a combattere fenomeni di evasione fiscale che caratterizzano il settore. Premesso che l'efficacia della disposizione di cui al comma 57 è subordinata all'autorizzazione della Commissione, le disposizioni contenute nei commi 57-59 non

determinano effetti finanziari in termini di gettito, trattandosi dell'estensione della possibilità di applicazione del *reverse-charge*, che rappresenta un meccanismo contabile di natura anti-evasiva e quindi foriero tutt'al più di determinare effetti positivi, prudenzialmente non quantificati .

I commi da 60 a 63 introducono la possibilità per il prestatore e il committente di accordarsi affinché il versamento dell'imposta all'Erario venga effettuato direttamente dal committente in nome e per conto del prestatore. In particolare, la misura mira a porre fine ai fenomeni evasivi prevedendo che, qualora il contratto sia caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera, i committenti possono chiedere alla propria controparte di optare per versare l'IVA dovuta sulle prestazioni, ferma restando la responsabilità solidale del prestatore per il versamento della relativa imposta.

Conclude assicurando che tali disposizioni non determinano effetti finanziari negativi in termini di gettito, avendo sempre una natura anti-evasiva e determinando potenzialmente effetti positivi

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la misura è finalizzata alla riduzione del fenomeno dell'evasione dagli adempimenti in tema di IVA, estendendo il meccanismo di inversione contabile (o *reverse charge*) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, sarebbe opportuno acquisire una stima prudenziale degli effetti ipotizzabili in termini di maggiori entrate tributarie, fornendo il dettaglio dei dati e dei parametri utilizzati, nonché delle ipotesi assunte a tal fine.

Commi 64-65

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto per l'attività sportiva alpinistica)

La disposizione, inserita nel corso dell'esame in prima lettura, reca modifiche alla disciplina in materia di imponibilità ai fini IVA delle attività alpinistiche effettuate dalle guide alpine in attività autonoma.

Il comma 64 alle lettere a)-c) novella il numero 1-*septies*) della parte II-*bis* della Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettando all'aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.

Il comma 65 prevede che ai relativi oneri, valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione (art. 1, co. 200, legge n. 190/2014), come rifinanziato dal disegno di legge di bilancio.

La RT evidenzia che la norma introduce l'articolo 8-*bis* (Modifiche alla disciplina in materia di IVA), che estende l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento all'erogazione di corsi di attività sportiva alpinistica, nonché all'attività di accompagnamento di guide alpine, che risultano così equiparati, ai fini della disciplina

IVA, ai corsi di attività sportiva invernale così come riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. A tal fine, viene modificato e aggiornato il testo del numero 1-*septies*) della Tabella A, parte II-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972.

Al riguardo, rappresenta che l'applicazione dell'aliquota IVA al 5%, a legislazione vigente, è prevista per i corsi di attività sportiva e fisica invernali, qualora le stesse prestazioni non siano comprese in un regime di esenzione ovvero in un regime di esclusione dall'imposta (quale quello previsto fino al 31 dicembre 2024 per le prestazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a favore di propri associati). In proposito, si fa presente che sotto il profilo soggettivo, i corsi devono essere impartiti dai soggetti iscritti in appositi albi nazionali e regionali disciplinati da apposite disposizioni. Sotto il profilo oggettivo, invece, la norma equipara l'attività sportiva alpinistica a quella invernale, i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino, ecc. Infine, il numero 1-*septies*) della Tabella A, parte II-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972 - su cui si interviene- fa riferimento alla forma "organizzata" che va intesa come formula residuale nella quale sono inquadrabili anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro. In tal modo la norma che prevede l'imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia agli individui sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.

Così formulata, la riduzione dell'aliquota IVA potrebbe essere produttiva di effetti solamente in relazione alle attività di insegnamento di attività sportiva alpinistica svolte dai singoli istruttori in forma autonoma, che non siano associati tra di loro. Rispetto a questi ultimi, inoltre, gli eventuali effetti si avrebbero solamente per i pochi soggetti che non hanno aderito al regime agevolativo dei forfaitari che non prevede adempimenti IVA, che, da quanto riportato nella relazione tecnica pervenuta, risultano essere solo un residuo 0,5% sul totale rispetto al 99,5% degli aderenti.

Gli impatti derivanti dalla misura sono stimabili, in via del tutto prudenziale, in circa 0,1 milioni di euro di IVA a decorrere dall'anno 2025.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, la disposizione integra quanto già previsto dall'articolo 5, commi 1-3, del decreto-legge n. 113/2024, concernente il regime di imponibilità ai fini IVA dei corsi per attività sportive invernali, mediante l'aggiornamento della Tabella A, parte II-*bis*, del D.P.R. n. 633 del 1973, con cui si è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5% alle prestazioni di tali servizi, sempre che le medesime non siano già classificabili come esenti da IVA⁹.

⁹ La RT annessa all'A.S.1222 recante il ddl di conversione del decreto-legge n. 113/2024 evidenziava che la disposizione prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% per i corsi di attività sportiva e fisica invernali, qualora le prestazioni non siano comprese in un regime di "esenzione", ovvero, fin quando applicabile, in un regime di "esclusione" dall'imposta (quale quello previsto fino al 31 dicembre 2024 per le prestazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a favore di propri associati). Nel contempo evidenziava, sotto il profilo oggettivo, che la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino, ecc. e rilevando che, prima dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 dell'articolo 5, comma 15-*quater* e seguenti, del decreto-legge n. 146 del 2021, la quasi

Secondo la RT la riduzione dell'aliquota IVA potrebbe produrre effetti solamente in relazione alle attività di insegnamento di attività sportiva alpinistica svolte dai singoli istruttori in forma autonoma, che non siano associati tra di loro. Rispetto a questi ultimi, inoltre, gli eventuali effetti si avrebbero solamente per i pochi soggetti che non hanno aderito al regime agevolativo dei forfaitari che non prevede adempimenti IVA, che – si asserisce - risultano solo un residuo 0,5% sul totale rispetto al 99,5% degli aderenti. Considerato che la norma è suscettibile di riflettersi in minore gettito per l'erario, seppure di importo contenuto, alla luce degli elementi di stima delle minori entrate per l'erario andrebbero forniti dati informativi circa il volume d'affari ai fini IVA con riferimento alla platea indicata¹⁰.

Per i profili di copertura, nulla da osservare.

Commi 66-67 ***(Pagamento effettuato con strumenti elettronici)***

La disposizione è stata inserita nel corso in prima lettura.

Il comma 66 stabilisce che nelle ipotesi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento.

Il comma 67 stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla disposizione di cui al comma precedente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La RT evidenzia che la disposizione stabilisce obblighi di tempestività a carico dei prestatori di servizi di pagamento, al fine di mettere a disposizione la provvista nei confronti dei beneficiari dei pagamenti effettuati con strumenti elettronici entro ore 12 del giorno lavorativo successivo. La norma non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

totalità delle prestazioni delle scuole di sci (disciplina sportiva principalmente interessata dalla modifica) erano rese in regime di "esenzione". La misura pertanto non determina effetti finanziari. Concludeva affermando che "la riduzione dell'aliquota IVA potrebbe essere produttiva di effetti solamente in relazione alle attività di insegnamento degli sport invernali svolte dai singoli maestri di sci in forma autonoma, che non siano associati tra di loro. Rispetto a questi ultimi, inoltre, gli eventuali effetti si avrebbero solamente per i pochi soggetti che non hanno aderito al regime agevolativo dei forfaitari, che non prevede adempimenti IVA". Cfr. RT annessa all'A.S. 1222, pagine 26-27.

¹⁰ Sul punto, ad analoga richiesta di elementi integrativi circa l'impatto previsto, formulata in occasione dell'esame dei commi 1-3 dell'articolo 5 dell'A.S. 1222, il Mef rispondeva che "sulla base delle informazioni rese dal settore, l'ipotesi di non escludere completamente l'esistenza di soggetti interessati dalla misura è stata assunta in via del tutto prudenziale in quanto trattasi di fattispecie del tutto marginali se non inesistente (...) rilevando (...) sulla base della portata estremamente circoscritta delle disposizioni, oltre che delle caratteristiche organizzative dei servizi in esame, ai fini della determinazione degli effetti reddituali e fiscali, che le disposizioni non presentano sostanziali impatti sul tendenziale delle entrate". Cfr. Risposte MEF A.S. 1222, pagina 4.

Commi 68-69

(Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, esenta dall'imposta ipotecaria, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente all'entrata in vigore della legge in commento, aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti dal 1° gennaio 2025.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente misura, valutati in euro 500 mila annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal presente provvedimento.

La RT afferma che ai fini della stima è stato preso in considerazione il peso dell'imposta ipotecaria versata nella provincia autonoma di Bolzano rispetto al valore nazionale pari all'1,77%. Inoltre, è stato considerato il valore dell'imposta ipotecaria versata per "Altri atti traslativi a titolo oneroso" (vale a dire quelli diversi dal trasferimento a titolo oneroso della piena proprietà del bene) pari a 23,2 milioni di euro a livello nazionale. Applicando a tale importo la suddetta percentuale di 1,77%, corretto per tenere conto del valore dei compendi interessati e della peculiarità del sistema tavolare, si stimano oneri, indicati al comma 69, prudenzialmente valutabili in 500.000 euro annui, cui si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, si segnala che la stima operata dalla RT così come l'onere recato dalla norma non tengono conto della variabilità nel tempo del gettito relativo all'esenzione in esame. A tal fine apparirebbe utile che la RT fornisca anche l'andamento temporale dell'imposta ipotecaria così come avvenuto in passato e possibilmente una sua proiezione futura.

Commi 70-71

(Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, esenta dal pagamento delle imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente misura, valutati in euro 500 mila annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal presente provvedimento.

La RT afferma che ai fini della stima è stato preso in considerazione il peso dell'imposta ipotecaria versata nella provincia autonoma di Bolzano rispetto al valore nazionale pari all'1,77%. Inoltre, come *proxy*, sono stati presi gli "atti non aventi per

oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” ed è stato considerato l’ammontare versato ai fini dell’imposta ipotecaria: 4,717 milioni di euro a livello nazionale.

Applicando a tale importo la suddetta percentuale di 1,77%, corretto per tenere conto del numero dei compendi interessati, si stimano oneri, indicati al comma 71, prudenzialmente valutabili in 500.000 euro annui, cui si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, si osserva che in base ai dati forniti dalla RT la quantificazione dell’onere appare prudentiale. Nonostante ciò, si segnala che la stima operata dalla RT così come l’onere recato dalla norma non tengono conto della variabilità nel tempo del gettito relativo all’esenzione in esame. A tal fine apparirebbe utile che la RT fornisca anche l’andamento temporale dell’imposta ipotecaria così come avvenuto in passato e possibilmente una sua proiezione futura.

Commi 72-73 ***(Disposizioni in materia di accise sulla birra)***

La norma inserita nel corso dell’esame in prima lettura apporta modifiche all’articolo 35 (Accertamento sulla birra) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Stabilisce in particolare al comma 72:

- alla lettera a) novella il comma 3-*bis* dell’art. 35 TUA prevedendo che si applichino a decorrere dal 2025 le procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici), già previste a legislazione vigente per gli anni 2022 e 2023. Per tale birra, inoltre, si applica, a decorrere dal 2025, l’accisa decurtata del 50 per cento (anch’essa già prevista per gli anni 2022 e 2023);

- alla lettera b) novella il comma 3-*quater* prevedendo che si applichino a decorrere dal 2025 le seguenti riduzioni delle accise sulla birra (anch’esse previste per gli anni 2022 e 2023): a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Il comma 73 prevede che ai fini dell’applicazione dall’anno 2025 dell’accisa ridotta sulla birra prodotta dai suddetti birrifici di minori dimensioni, trovi applicazione il decreto n. 138 del 4 giugno 2019 (recante “Semplificazione dei microbirrifici”), come modificato dal decreto del 21 marzo 2022 (G.U. n. 75 del 2022).

La RT evidenzia che la disposizione alla lettera a) modifica l’articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo, a decorrere dall’anno 2025, l’incremento dal 40 al 50 per cento della percentuale di riduzione dell’aliquota di accisa della birra prodotta dai birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Alla lettera b) modifica il comma 3-*quater* del medesimo articolo 35, prevedendo, a decorrere dall’anno 2025, la riduzione del 30 per cento e del 20 per cento dell’aliquota di accisa per la birra prodotta nella predetta tipologia di birrifici aventi una produzione annua rispettivamente superiore ai 10.000 e fino a 30.000 ettolitri e superiore a 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.

La stima degli effetti finanziari della disposizione alla lettera a) è stata condotta a partire dal dato sulla produzione di birra di microbirrifici (intendendo come micro birrifici i birrifici con produzione fino a 10.000 ettolitri annui) pari a 450.000 ettolitri nel 2023 (fonte: *report* Assobirra 2023). Tale quantitativo è stato moltiplicato per il grado plato medio della birra prodotta in tali impianti, pari a 14, e per la differenza di aliquota di accisa derivante dalla proposta in esame $[(40\% - 50\%)*2,99 \text{ euro/ettolitro grado plato}]$. La RT stima, pertanto, una perdita di gettito in termini di accisa pari a -1,88 milioni di euro su base annua a partire dal 2025.

La stima degli effetti finanziari della disposizione alla lettera b) è stata condotta a partire dal dato sul consumo di birra relativo al 2023 riportato nel *report* Assobirra 2023, che risulta pari a 21 milioni di ettolitri. Moltiplicando tale quantitativo per la quota riconducibile ai birrifici interessati dalla modifica, tenuto conto di una ripartizione della produzione per capacità produttiva stimata sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e considerando un grado plato medio di 11,2, si stima che la base imponibile interessata dalla modifica sia pari a 734 mila ettolitri grado plato. Moltiplicando la base imponibile così stimata per la variazione di aliquota prevista dalla disposizione in esame si ottiene una perdita di gettito in termini di accisa pari a -0,66 milioni di euro su base annua a partire dal 2025. Tenuto conto degli effetti riconducibili all’IVA dovuta sull’accisa, nonché alla deducibilità dell’accisa dalle imposte dirette, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	Dal 2027
ACCISE	-2,54	-2,54	-2,54
IVA	-0,39	-0,39	-0,39
IRES/IRPEF	0	0,21	0,12
IRAP	0	0,06	0,03
TOTALE	-2,93	-2,66	-2,78

Importi in milioni di euro

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 72, posto che la modifica prevista proroga l’applicazione della misura ridotta dell’accisa applicata alla produzione di birra limitatamente ai birrifici artigianali, alla luce degli elementi forniti dalla RT circa gli effetti in conto di minori entrate tributarie da tributi indiretti ipotizzati a decorrere dal 2025, con dati riferiti alla platea dei contribuenti interessati e alle basi imponibili contemplate, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla prudenzialità delle basi imponibili ipotizzate.

Sul comma 73, stante il tenore ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Commi 74-80

(Disposizioni per il contrasto dell'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche di dati)

I commi in esame introducono norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l'applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni). L'articolo, inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN), e prevede la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate. Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In particolare, il comma 74 sostituisce interamente il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, al fine attuare una piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. La disposizione, come sostituita, stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Il comma 75 conseguentemente alle modifiche introdotte al comma 1, modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto aggiorna il comma 2-*quinquies* dove si stabilisce che per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La lettera a) del comma 2 estende l'applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui al sopra descritto articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. La lettera b) modifica inoltre il comma 5 del medesimo articolo 11, stabilendo che la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Il comma 76 a sua volta modifica l'articolo 12 sempre del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, relativo alle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto. La lettera a) estende al sopra descritto comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. La lettera b) dispone che le sanzioni previste dal comma 3 dell'articolo 12 si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (sopra descritto) allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri..

Il comma 77 stabilisce la decorrenza delle misure in oggetto, disponendo che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il comma 78 prevede che con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale), nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo codice identificativo è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

Il comma 79 modifica il suddetto l’articolo 13-*ter*, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, stabilendo che ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l’unità immobiliare concessa in locazione, sono comunicati anche alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

Il comma 80, alle lettere a) e b), modifica l’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. La lettera a) stabilisce che i *file* delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (attualmente prevista per l’Agenzia delle entrate e per la Guardia di finanza) limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato testo unico accise). La lettera b), in conseguenza della modifica di cui alla lettera a) stabilisce che non solo la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate, ma anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo,

La RT sottolinea che la disposizione al comma 74 sostituisce il comma 3 dell’art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al fine di prevedere l’obbligo di istituzione di un collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi. L’attuazione della presente disposizione è suscettibile di produrre maggiori entrate.

Per la relativa quantificazione, sono stati utilizzati i dati riferiti alle lettere di *compliance* inviate dall’Agenzia delle entrate nel 2023 e basate sulle anomalie fiscali intercettate grazie alle informazioni derivanti dal cd. “transato elettronico”. In particolare, le analisi del rischio effettuate hanno permesso di individuare i contribuenti che hanno trasmesso corrispettivi telematici e fatture elettroniche per importi inferiori all’ammontare dei pagamenti elettronici percepiti, per un totale di maggiore Iva non versata di circa 50 milioni di euro. A tal riguardo, giova evidenziare che il criterio di rischio utilizzato – e quindi la quantificazione finanziaria che dalla stessa deriva – è assolutamente prudenziale, giacché porta ad una naturale compensazione interna tra gli

importi riscossi in contanti e quelli riscossi tramite strumenti tracciati. Infatti, confrontando il totale dei pagamenti elettronici con il totale di corrispettivi certificati ai fini Iva (che includono anche la quota-parte relativa alle transazioni regolate in contanti), vengono considerato anomali solo i contribuenti che presentano un elevatissimo profilo di rischio, mentre sono esclusi dalla selezione quelli che, pur avendo, per ipotesi, evaso tutte le somme riscosse in contanti, hanno certificato regolarmente quelle pagate con strumenti tracciati. D'altra parte, l'adozione di tale approccio si è resa necessaria poiché, ad oggi, i dati comunicati dai contribuenti (percipienti) in merito alle forme di pagamento presentano un andamento randomico, che porta a presumere la presenza di errori e, quindi, un'impostazione diversa avrebbe rischiato di generare numerosi casi di falsa positività. Ciò premesso, tenuto conto che la norma consentirà di disporre in maniera puntuale del dato rilevato dagli strumenti di pagamento utilizzati dai contribuenti, la stessa assicurerà un perfetto monitoraggio delle somme pagate con strumenti tracciati e, di conseguenza, porterà i contribuenti medesimi alla loro automatica certificazione ai fini fiscali.

Pertanto, in termini di maggior gettito IVA, alla presente disposizione può essere prudenzialmente ascritto un importo di 50 milioni di euro annui.

Sulla base dell'esperienza storica, si è osservato che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette, quantificato prudenzialmente nel 30 per cento del maggior gettito IVA, ovvero nel caso concreto in misura pari a 15 milioni di euro annui. Alla norma complessivamente si ascrive, quindi, un recupero di gettito complessivo pari a 65 milioni di euro, come risulta dalla seguente tabella.

Coerente alla decorrenza della disposizione, la quantificazione è effettuata a partire dal 2026:

Recupero di gettito	2026	2027	2028	2029	2030
IVA	50	50	50	50	50
Effetti sulle imposte dirette	0	26,25	15	15	15
Totale	50	76,25	65	65	65

Con i commi 75-76 si introduce un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare l'effettivo adempimento dei nuovi obblighi volti alla memorizzazione e trasmissione diretta delle informazioni sui pagamenti elettronici ricevuti ai sensi del novellato comma 3 dell'articolo 2 del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Accanto alla sanzione pecuniaria, il comma 3 estende alla violazione degli adempimenti richiesti ai sensi dei commi 1 e 2, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Alle misure non si ascrivono effetti finanziari diretti, stante il carattere eventuale delle sanzioni; le sanzioni interdittive, rivestono una evidente funzione di maggior deterrenza.

Il comma 77 prevede l'entrata in vigore delle previsioni dal 1° gennaio 2026.

Al riguardo, si rileva sui commi 74-77 che la previsione per cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi debbano essere

effettuate mediante strumenti tecnologici idonei a garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, appare senz'altro suscettibile di consentire un efficace strumento di contrasto all'evasione fiscale. Si stabilisce che lo strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici debba essere sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati, memorizzati e trasmessi, in modo puntuale, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. Il comma 78 prevede che con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale siano definite anche le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica, prevedendo che il medesimo codice dovrà essere indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e portali telematici. I commi 79 e 80 dispongono che i risultati dei controlli effettuati dagli organi di polizia locale debbano essere comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo che è attualmente prevista solo per l'Agenzia delle entrate e per la Guardia di finanza.

Per i profili di quantificazione, posto che la RT ascrive complessivamente alle norme di cui al comma 1 un recupero di gettito in termini di cassa di 50 milioni di euro per il 2026, 76,25 milioni per il 2027 e 65 milioni di euro a decorrere dal 2028, si evidenzia che la RT non fornisce l'illustrazione dei dati e dei criteri posti alla base della quantificazione.

Sul comma 78, considerato che la RT associa maggiori entrate al recupero di gettito in misura pari a 88 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, in base ai dati forniti (*tax gap* pari a 945 milioni di euro) e alle ipotesi formulate (abbattimento dell'evasione pari al 18,7% osservato per la cedolare secca) la stima appare sostanzialmente corretta; andrebbero comunque forniti elementi di conferma in merito all'ipotesi assunta nel calcolo.

Sul comma 79, che prevede che i risultati dei controlli effettuati dagli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione debbano essere comunicati anche all'Agenzia delle entrate, suscettibile per la RT di maggiori entrate, tenuto conto che, a fini prudenziali, le stesse non vengono quantificate, non ci sono particolari osservazioni.

Sul comma 80, che estende all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accesso ai dati della fatturazione elettronica, alla luce dei dati e parametri esposti dalla RT si conviene in merito alla prudenzialità della stima del maggior gettito atteso a decorrere dal 2025. Poiché si prevede che l'Agenzia sarà tenuta ad adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, andrebbero fornite rassicurazioni sulla possibilità per la predetta Agenzia di utilizzare gli accessi telematici ed implementare le proprie attività di controllo con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, nonché di adottare idonee misure di garanzia per la protezione dei dati personali¹¹.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva sul comma 74 che gli effetti stimati dalla RT in conto maggiori entrate decorrono dal 2026 anziché dal 2025, come sembrerebbe invece doversi ipotizzare. Quanto alle altre disposizioni, nulla da osservare in merito ai criteri di imputazione degli effetti in conto maggiori entrate tributarie correnti per le annualità del triennio 2025-2027.

Commi 81-86 **(Misure in materia di tracciabilità delle spese)**

Le disposizioni novellano il TUIR al fine di limitare la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i limiti di importo previsti dall'articolo 48-*bis*, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Si novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sostituendo l'articolo 38-*bis*, comma 2, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il comandante generale della Guardia di finanza, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette. In particolare,

In dettaglio il comma 81 modifica il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) intervenendo sull'articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari);
- alla lettera b) aggiunge il comma 6-*ter* all'articolo 54, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo, specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedente;
- alla lettera c) aggiungendo il comma 3-*bis* all'articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i

¹¹ Sul punto, la disposizione prevede espressamente che l'Agenzia debba adottare misure "finalizzate alla tutela dei diritti e delle libertà dei contribuenti interessati, attraverso misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo".

rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.»;

- alla lettera d) interviene sull'articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti

Il comma 82 estende le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili di cui al comma 1 fini dell'imposta regionale sulle attività.

Il comma 83 stabilisce l'applicazione, ai fini dell'IRPEF, sia dell'IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Il comma 84 aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973 (recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). La disposizione in esame prevede l'applicazione del comma 1 (quindi il divieto di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione), limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro. Si mantiene inalterata invece la necessità di verifica da parte delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti della sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.

Il comma 85 precisa che le disposizioni di cui al comma 4 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.

Il comma 86 modifica l'articolo 38-*bis* (in materia di atti di recupero) del D.P.R. n. 600 del 1973 (recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sostituendo il comma 2 così da specificare che la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette è disciplinata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza.

La RT riferisce che la disposizione contenuta al comma 81, lettera a) limita la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (i.e. servizio taxi e noleggio con conducente, c.d. NCC). Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, con le disposizioni di cui alla lettera b) si prevede che le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e NCC, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). La medesima limitazione è introdotta con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti e rimborsate dai professionisti. Con la lettera c), inoltre, il medesimo regime di tracciabilità viene esteso a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.

Le disposizioni si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Contesto e fenomeno evasivo che si vuole contrastare

L'evasione fiscale è riconducibile a quattro distinti fenomeni:

- i) evasione da omessa fatturazione o evasione con consenso (il cedente, allo scopo di non dichiarare il ricavo, concorda con il cessionario di effettuare la transazione senza che vi sia alcuna emissione di un documento fiscale, talvolta in cambio di uno sconto sul corrispettivo);
- ii) evasione da omessa dichiarazione o evasione senza consenso (il documento fiscale viene emesso e il cessionario paga il prezzo di acquisto inclusivo dell'IVA, ma il ricavo non viene dichiarato dal cedente);
- iii) evasione da omesso versamento (la transazione viene fatturata e dichiarata ma il cedente non versa la relativa imposta dovuta);
- iv) false compensazioni e frodi.

Il pagamento in contanti delle spese di vitto, alloggio e trasporto, sia se sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, sia se contabilizzate come spese di rappresentanza, consente la realizzazione di due comportamenti volti a minimizzare l'onere fiscale.

Dal lato dell'offerta, i soggetti che erogano i servizi, in presenza di pagamenti non tracciabili, possono sotto dichiarare i ricavi, contribuendo quindi all'evasione da omessa dichiarazione¹².

Dal lato della domanda, le imprese che si avvalgono dei servizi di trasporto, alloggio e ristorazione possono registrare in contabilità e dedurre dalla base imponibile anche costi non effettivamente sostenuti in quanto non è previsto alcun requisito circa la tracciabilità del pagamento.

La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei pagamenti introduce un contrasto di interessi tra chi offre i servizi (che ha interesse a percepire i corrispettivi in contanti al fine di sotto dichiarare i ricavi) e le imprese acquirenti (che hanno interesse ad effettuare pagamenti elettronici per poter dedurre i costi sostenuti). Tale contrasto d'interessi è suscettibile di contrastare i fenomeni evasivi dal lato dell'offerta, facendo emergere la base imponibile non dichiarata per la quota in relazione alla quale i pagamenti passano da contanti a elettronici. Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti, dal lato della domanda, consentirà alle imprese di dedurre solo le spese effettivamente sostenute. Negli ultimi anni sono state adottate principalmente due misure di contrasto all'evasione: la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) e l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C). Questi strumenti hanno

¹² Secondo la RT il fenomeno della sotto dichiarazione sfuggirebbe difficilmente ai controlli incrociati da parte dell'Agenzia delle entrate se, oltre all'obbligo di pagamenti tracciabili, venisse introdotta la confrontabilità diretta, per singola transazione, dei dati relativi ai corrispettivi inviati con i dati comunicati dagli intermediari finanziari sui pagamenti con POS.

consentito di contrastare efficacemente l'evasione da omessa dichiarazione, grazie all'acquisizione in tempo reale delle fatture emesse e dei corrispettivi registrati, che permettono all'Amministrazione di controllare la coerenza tra quanto fatturato e quanto dichiarato. Per quanto riguarda le imprese che erogano servizi di alloggio e ristorazione, essendo queste soggette all'obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi, si assume che non ci sia un recupero di gettito dal lato dell'offerta, in quanto le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.

Viceversa, si prevede che la tracciabilità dei pagamenti possa contribuire all'emersione di ricavi dal lato dell'offerta per i soggetti che erogano servizi di trasporto, non soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi.

Metodologia di stima

La base imponibile, su cui effettuare la stima del potenziale recupero di gettito evaso derivante dalla proposta normativa, è stata calcolata utilizzando due diverse fonti dati. Per la branca delle attività dei "Servizi di alloggio; attività di servizi di ristorazione" sono stati utilizzati i dati relativi alla produzione di beni e servizi destinabili alla vendita" riflessi nelle tavole delle risorse e degli impieghi (o tavole *supply and use*) ai prezzi correnti pubblicate da Istat per gli anni 2015-2020. Non essendo i valori relativi al 2020, per effetto delle restrizioni imposte per fronteggiare la crisi sanitaria, rappresentativi dell'andamento ordinario dell'economia, sono stati utilizzati i dati dell'anno 2019, proiettati in avanti fino all'anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza.

La stima della base imponibile relativa all'attività dei taxi e dei noleggi con conducente (di seguito NCC), invece, è stata effettuata applicando al dato di contabilità nazionale relativo al "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte", proiettato in avanti fino all'anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza, il peso dei dati dichiarativi del 2022 dei codici Ateco 49.32.10 (Trasporto con taxi) e 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente) sul totale del settore Ateco 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), corretti per tenere conto della propensione all'evasione dei diversi sotto settori¹³.

¹³ La propensione all'evasione del settore dei taxi e degli NCC, in base alle stime pubblicate nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" in riferimento all'anno 2021, è stata stimata dalla RT in misura pari 49,8%, come media ponderata della propensione al *gap* relativa all'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al *gap* dell'IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali. Posto che tale propensione all'evasione è considerevolmente maggiore rispetto a quella stimata per l'intero settore del trasporto di persone e tramite condotte (20,9%, come riportato, per l'anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat "L'economia non osservata nei conti nazionali"), calcolare la base imponibile del comparto interessato dalla misura applicando il peso risultante dai dati dichiarativi non corretto per l'evasione al valore della produzione Istat (che include l'economia non sommersa) avrebbe condotto ad una sottostima del valore della produzione di taxi e NCC.

La propensione all'evasione di Alberghi e ristoranti è stata stimata in misura pari a 20,9%, come riportato, per l'anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat "L'economia non osservata nei conti nazionali".

Il calcolo della propensione all'evasione di taxi e NCC, invece, non essendo disponibile, in contabilità nazionale, un dato sufficientemente disaggregato per settore, è stato effettuato, a partire dai *tax gap* stimati, in riferimento a ciascuna imposta, nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", per l'anno 2021, come media ponderata della propensione al *gap* riconducibile alle diverse tipologie di contribuente che esercitano la specifica attività economica. In particolare, è stata stimata una propensione al *gap* pari a 49,8%, calcolata come media ponderata della propensione al *gap* dell'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al *gap* dell'IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali.

Dopo aver calcolato la base imponibile, sfruttando le informazioni derivanti dal quadro VT delle dichiarazioni IVA per l'anno d'imposta 2022, sono state distinte le quote di operazioni imponibili destinate ai consumatori finali (B2C) e ai titolari di partita IVA (B2B). Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stata quindi presa in considerazione la quota di servizi B2B, che per alloggio e ristorazione è pari al 22,9% del totale e per i servizi di taxi e NCC è pari al 76,5% del totale. Infine, per determinare la quota di ricavi realizzati in contanti, sono state utilizzate le stime dei pagamenti in base al tipo di strumento e in base alla tipologia di acquisto pubblicate nel "*Report on the payment attitudes of consumers in Italy: results from ECB surveys*" di Banca d'Italia per il 2022. In particolare, in riferimento ai servizi di alloggio e ristorazione, è stata utilizzata la quota del 76,3% di acquisti in contanti della categoria *food*, mentre per taxi e NCC è stata considerata la quota del 68,7%, ottenuta incrementando la quota relativa alla categoria servizi (61,8%) per tenere conto che il 18% dei conducenti, in base a indagini effettuate da associazioni di consumatori, non accetta pagamenti con POS.

Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue:

(milioni di euro)

	Valore della produzione	Quota B2B da quadro VT delle dichiarazioni IVA	Valore della produzione rivalutato B2B	Propensione al gap anno d'imposta 2021	Ricavi B2B non dichiarati	% Pagamenti in contanti	Ricavi in contanti
Alloggio e ristorazione	129.160	22,9%	29.629	20,9%	6.193	76,3%	4.725
Taxi e NCC	2.874	76,5%	2.198	49,8%	1.095	68,7%	752
TOTALE	132.033		31.828		7.287		5.477

Nell'ipotesi che il contrasto di interessi tra chi offre servizi di trasporto e le imprese acquirenti faccia emergere il 50% della base imponibile non dichiarata, dal lato dell'offerta, si stima, un recupero di gettito pari a 20 milioni di euro. Tale recupero di gettito è calcolato moltiplicando il 50% dei ricavi non dichiarati (50% di 752 milioni)

per l'indice di redditività medio calcolato per ciascuna tipologia di contribuente¹⁴ e applicando le relative aliquote effettive medie (16% per i soggetti IRPEF, 20,27% per i soggetti IRES e IRAP, 15% per i forfetari). Non è previsto nessun recupero ai fini IVA in quanto il servizio di noleggio con conducente è esente da IVA se assimilabile al servizio di trasporto a mezzo taxi.

Per i soggetti che erogano servizi di alloggio e ristorazione non è stato stimato nessun recupero dal lato dell'offerta in quanto, per effetto dell'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi, le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.

Dal lato della domanda, nell'ipotesi che il pagamento del restante 50% della base imponibile non dichiarata da albergatori e ristoratori (2,36 miliardi di euro) resti regolato in contanti, per effetto della norma, il costo diventerà indeducibile per i committenti, riducendo il fenomeno evasivo della sovradichiarazione di costi. Assumendo, in un'ottica di prudenza, che tali costi non siano relativi a spese per vitto e alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, interamente deducibili, ma a spese di rappresentanza, deducibili nel limite del 75%, il potenziale recupero di base imponibile dichiarata dai committenti è stimata in misura pari a 1,77 miliardi di euro (2,36 miliardi di euro x 75%). Il recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 359 milioni di euro (1,77 miliardi x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). Per quanto riguarda taxi e NCC, nell'ipotesi che il pagamento di metà della base imponibile non dichiarata dagli esercenti (376 milioni di euro) resti regolata in contanti, posto che le spese sostenute per taxi e NCC a legislazione vigente sono interamente deducibili, la base imponibile dichiarata dai committenti registrerà un incremento di pari importo. Il relativo recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 76 milioni di euro (376 milioni x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). In un'ottica di prudenza, si ipotizza che il fenomeno evasivo aggredito dalla norma, ovvero la sovradichiarazione di costi deducibili, sia trascurabile per le imprese di medie e grandi dimensioni rispetto alle micro e piccole imprese, caratterizzate da strutture amministrative più snelle. Applicando al recupero di gettito potenziale complessivo pari a 455 milioni (20 milioni dal lato dell'offerta e 435 dal lato della domanda) la quota delle spese di rappresentanza delle società di capitali ascrivibile a micro e piccole imprese (53,6% in base ai dati dichiarativi dell'anno d'imposta 2022), si stima che la norma che introduce l'indeducibilità dei costi per trasferte e delle spese di rappresentanza non regolati con pagamenti elettronici produca un recupero di gettito evaso pari a 244 milioni di euro (455 milioni x 53,6%). Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue.

¹⁴ La RT evidenzia che l'indice di redditività medio è pari alla media ponderata dell'indice di redditività risultante dai dati dichiarativi dei contribuenti Irpef e Ires e dell'indice di redditività del 67% previsto dalla normativa sui forfetari.

(milioni di euro)

	Dal lato dell'offerta (50% dei pagamenti in contanti che diventano <i>cashless</i>)				Dal lato della domanda (50% pagamenti in contanti che non diventano <i>cashless</i>)		Totale		
	Base imponibile non dichiarata	IVA evasa	Imposte Dirette evase	Recupero Evazione (50%)	Base imponibile non dichiarata	Effetto finanziario minori deduzioni IRES e IRAP (50%) (75% delle spese x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP)	Recupero di gettito potenziale	% Spese di rappresentanza micro e piccole imprese	Recupero di gettito effettivo
Alloggio e ristorazione	2.362	0	0	0	1.772	359	359	53,6%	192
Taxi e NCC	376		20	20	376	76	96	53,6%	52
TOTALE	2.738	0	20	20	2.148	435	455		244

Effetti di gettito

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di cassa stimati in termini di recupero di gettito evaso.

(milioni di euro)

Recupero di gettito	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	0	309	176	176	176	176
IRPEF/Sostitutiva forfettari	0	32	19	19	19	19
IRAP	0	91	49	49	49	49
Totale	0	432	244	244	244	244

La disposizione di cui al comma 84 prevede, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la riduzione a duemilacinquecento euro del limite di importo previsto dall'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, i soggetti di cui allo stesso articolo 48-*bis* del DPR n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per i titoli anzidetti, di importi superiori a duemilacinquecento euro, avranno l'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.

Il comma 85 stabilisce che le disposizioni del comma 84 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026. Ciò, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnici da apportare ai sistemi gestionali dei sostituti d'imposta e alla piattaforma di verifica.

La disposizione di cui al comma 84, allorché con riferimento alle su richiamate fattispecie stabilisce nuovi limiti di importo per le verifiche di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento dall'articolo 48-*bis* del DPR n. 602 del 1973, determina effetti positivi di gettito.

Ai fini della stima sono stati considerati i seguenti elementi (sulla base anche dei dati dell'Osservatorio sui lavoratori pubblici):

- numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro, stimato in circa 250 mila, prendendo a riferimento: a) il numero dei contribuenti con debiti superiori a 5.000 euro, che, dalle risultanze dell'accesso all'Anagrafe Tributaria, presentano un rapporto di lavoro dipendente; b) il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti pubblici e il numero complessivo dei dipendenti in generale;

- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito in ciascuna mensilità, pari a 30 mila; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 3.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del settimo, previsto dall'articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973;
- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito solo in occasione dell'erogazione della c.d. "tredicesima", pari a 150 mila; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 1.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del decimo, previsto dall'articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973.

Considerando che solo una parte dei dipendenti pubblici (stimata forfettariamente nel 20%, ovvero 2 dipendenti su 10) non ottempererà al pagamento in via spontanea o per il tramite di rateizzazioni o a seguito dell'ordinaria attività di riscossione coattiva, il gettito mensile derivante dall'introduzione della disposizione risulta stimato in circa 3 milioni di euro (30 mila x 3.500 euro x 1/7 x 20%) il primo anno di applicazione della disposizione a cui si aggiungono ulteriori 4,5 milioni di euro (150 mila x 1.500 euro x 1/10 x 20%) a partire dal secondo anno, dopo l'applicazione della disposizione all'erogazione delle tredicesime.

L'effetto positivo sul gettito della misura risulta, pertanto, stimato in 36 milioni di euro per l'anno 2026 e a regime in circa 90 milioni di euro all'anno.

Dati in milioni di euro

	2026	Anni successivi (a regime)
Gettito atteso	36,00	90,00
di cui:		
Erario	18,00	45,00
Enti previdenziali	1,80	4,50
Altri enti	16,20	40,50

Il comma 86 introduce la procedura di sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto dal contribuente, attestando la conformità della copia informatica del documento sottoscritto eventualmente in forma analogica.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, va premesso sui commi 81-83 che le disposizioni limitano la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo e dell'IRAP, delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e di rappresentanza ai soli pagamenti tracciabili per quanto riguarda

le spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente, nonché quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggino con conducente). I commi 84 e 85 dispongono per i lavoratori del pubblico impiego, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, la riduzione del limite di importo previsto dall'articolo 48-*bis*, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 (da cinquemila) a duemilacinquecento euro. Pertanto, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, per i titoli anzidetti, di importi superiori a duemilacinquecento euro, avranno l'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.

Per i profili di quantificazione dei commi 81-83, si prende atto della coerenza della previsione con i dati e parametri considerati nella stima; andrebbero comunque forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate.

In relazione alla stima delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del limite minimo di importo di cui ai commi 84 e 85, posto che la RT non fornisce i dati della ripartizione del gettito tra erario, enti di previdenza e altri enti ma solo gli importi da ascrivere a ciascuna amministrazione, sarebbe opportuno fornire informazioni sui criteri utilizzati per la stima dei riflessi per ciascuno degli enti richiamati.

Sul comma 86, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si segnala che la disposizione che limita la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza è evidenziata per il biennio 2026-2027 in conto minori spese correnti in termini di competenza finanziaria e in conto maggiori entrate tributarie correnti in termini di impatto su fabbisogno e indebitamento netto.

Commi 87-88

(Versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

Il comma 87 dispone che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*ter*, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2012. Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Il comma 88 prevede che per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*ter*, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, calcolata per ciascun anno fino al 2024, sia versato per una quota pari al 50% entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10% entro il 30 giugno 2028. Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l'ammontare

corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

La RT ricorda che la legislazione vigente prevede l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari.

Tali comunicazioni sono assoggettate a tassazione in misura proporzionale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di deposito, ferma restando l'applicazione dell'imposta in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche e a soggetti diversi, pari, rispettivamente, a 34,20 e a 100 euro.

Per quanto riguarda i prodotti finanziari, è prevista l'applicazione dell'imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo, calcolato sul valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari al termine del periodo rendicontato. L'imposta è dovuta, in ogni caso, nella misura minima di 34,20 euro annui. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del relativo versamento, la comunicazione relativa a prodotti finanziari si considera inviata, in ogni caso, almeno una volta all'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

L'articolo 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, prevede invece che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione di cui ai rami III e V, l'imposta di bollo, sebbene determinata dall'ente gestore al 31 dicembre di ogni anno, debba essere versata solo al momento del rimborso o del riscatto. Per tali prodotti, quindi, l'imposta viene calcolata anno per anno sul valore della polizza e versata dall'ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente.

La disposizione in esame supera tale disparità di trattamento, prevedendo il versamento dell'imposta ogni anno anche per le polizze di assicurazione di cui ai rami III e V.

La norma, inoltre, prevede il versamento dell'imposta di bollo dovuta negli anni passati (bollo accantonato annualmente) e non ancora versata in 4 anni con diverse percentuali (50% nel 2025, 20% per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 10% per il 2028).

Inoltre, viene previsto che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Ai fini della stima sono stati considerati i dati di fonte IVASS relativi alle riserve dei Rami III e V al 31 dicembre 2023 (circa 257 miliardi di euro), ipotizzando in un'ottica di prudenza che restino costanti nel tempo, nonostante se ne osservi nei dati il *trend* crescente.

Relativamente all'ammontare dell'imposta di bollo accantonata, si stima un importo di 1.883 milioni di euro, calcolato riproporzionando all'intero settore i dati relativi ad alcuni operatori. Sempre in base alle informazioni reperite dal settore di interesse, è stato considerato un periodo medio di durata dei prodotti di circa 8 anni.

Sulla base della metodologia sopradescritta, i nuovi flussi di imposta di bollo, versata ogni anno a decorrere dal 2025, comportano i seguenti effetti finanziari differenziali

rispetto ai versamenti previsti, a legislazione vigente, al momento del riscatto o del rimborso:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Legislazione vigente (B)	444,1	493,7	505,6	517,6	529,5	541,5	553,5	565,4	518,3	514,1
Legislazione proposta (A)	1.414,5	890,7	890,7	702,4	514,1	514,1	514,1	514,1	514,1	514,1
DIFFERENZA (A)-(B)	970,4	397,0	385,1	184,8	-15,4	-27,4	-39,4	-51,3	-4,2	0,0

Al riguardo, atteso che la RT non esplicita tutti i dati rilevanti per la stima, non è possibile procedere a un riscontro della quantificazione.

Commi 89-93

(Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e di bingo)

Le disposizioni apportano modifiche e integrazioni alle norme vigenti in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo. Si introduce una norma di interpretazione autentica con cui si specifica che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25 per cento oltre che ai giochi di abilità a distanza anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Si modificano le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. Infine, si introduce, a decorrere dall'anno 2025, il limite massimo del 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del Bingo (resta fermo il limite minimo pari al 70 per cento).

In particolare, il comma 89 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge, 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale prevede che ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del Bingo a distanza si applichi l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo, 23 dicembre 1998, n. 504 nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Specificamente, viene chiarito che, al fine di garantire la parità di trattamento tributario tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l'importo del prelievo di cui sopra si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

Il comma 90 novella l'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge, 27 dicembre 2013, n. 147, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. Nello specifico, l'intervento normativo, riguardante le condizioni legittimanti la deroga al predetto divieto, prevede che questa si applichi ai concessionari che versino in una situazione di impossibilità di mantenimento della disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario medesimo. Ai fini del trasferimento è richiesta la disponibilità da parte dei concessionari di un altro immobile presso cui trasferirsi, sito nello stesso comune a una distanza minima stradale di un chilometro dalla sala Bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30 chilometri dalla sala Bingo più vicina, ferma restando, comunque, la previa favorevole valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 91 modifica l'articolo 10, comma 9-septies, del decreto legge, 2 marzo 2012, n. 16 recante disposizioni volte al potenziamento dell'accertamento in materia di giochi. In particolare, si introduce la disposizione in forza della quale, a decorrere dall'anno 2025, il montepremi del gioco del Bingo è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Rispetto alla vigente formulazione resta fermo l'attuale limite minimo del 70 per cento, ma viene aggiunto il limite massimo del 75 per cento.

Il comma 92, inserito in prima lettura, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita: a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché per i giochi di sorte a quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

Il comma 93 inserito dalla Camera dei deputati prevede che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicata sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell'articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge n. 205 del 2017.

La RT evidenzia che la norma prevede, al comma 89, l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l'applicabilità dell'aliquota di imposta del 25% (in luogo di quella del 20% prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai "giochi di abilità a distanza" anche ai "giochi di sorte a quota fissa" e ai "giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo", ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. L'interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l'eventuale contenzioso che l'indeterminatezza interpretativa potrebbe generare.

Sotto il profilo strettamente finanziario, evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all'interpretazione accolta dalla previsione in disamina.

Al comma 90 si prevede la modifica dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), intervenendo sul divieto di trasferimento dei locali dove sono ubicate le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.

In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto, la quale viene ora prevista nel caso di impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario estesa all'ipotesi di comprovate diseconomie di scala. Ai fini del trasferimento i concessionari dovranno avere la disponibilità di un altro immobile nel quale trasferirsi, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina, ferma, comunque, la previa favorevole valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli. L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari.

Il comma 91 stabilisce, in luogo dell'attuale limite minimo (almeno il 70%), un limite massimo (75%) e minimo (70%) per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco.

Rileva che le norme di cui ai commi 92 e 93 sono finalizzate all'ottimizzazione della rete fisica di raccolta delle scommesse e alla promozione di una raccolta integrata che favorisca il rilancio delle scommesse ippiche. Di seguito ne descrive gli effetti finanziari.

L'aumento dello 0,5 per cento dell'aliquota dell'imposta unica su scommesse sportive a quota fissa (su rete fisica e a distanza) e sui giochi di abilità a distanza produce gli effetti finanziari riassunti nella tabella che segue:

	PROIEZIONE ERARIO 2024 IN EURO	IMPOS TA ATTUA LE	VALORE DI 1 PUNTO PERCENT UALE IN EURO	AUME NTO IMPOS TA	MAGGIOR GETTITO IN EURO
SCOMMESSE ON LINE	390.634.000,00	24,0	16.276.416	0,5	8.138.208,33
SCOMMESSE FISICHE	191.700.000,00	20,0	9.585.000	0,5	4.792.500,00
GIOCHI DI ABILITÀ A Distanza	744.500.000,00	25,0	29.780.000	0,5	14.890.000,00
					27.820.708,33

Come emerge dalla Tabella, l'aumento dello 0,5 per cento genera un gettito annuo, a decorrere dal 2025, pari a circa 28 milioni di euro.

Pur agendo su una tassazione già elevata, si stima che la portata minima dell'aumento e la sua modulazione su tutti i giochi non dovrebbe produrre riduzione della raccolta (e del conseguente gettito), in quanto si ritiene che l'aumento si tramuti, in parte, in una seppur minima possibile riduzione della restituzione in vincita e, in parte, dei margini dei concessionari, senza produrre un allontanamento dei giocatori dal gioco legale.

L'aumento di 2,5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta unica per le scommesse a quota fissa su simulazioni di eventi di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, riguarda un settore in forte aumento, essendo cresciuto solo fra il 2022 e il 2023 del 23 per cento e, addirittura del 115 per cento rispetto al 2021 e generando un introito erariale pari a 123 milioni di euro.

Anche per il 2024, la raccolta è stimata in aumento di un ulteriore 19 per cento, con uno stimato gettito erariale pari a circa 146 milioni di euro. Per tali scommesse a quota fissa su eventi simulati, l'imposta è fissata nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

L'aumento del 2,5 per cento dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse virtuali genera, dunque, un gettito annuo, a decorrere dal 2025, pari a 16,5 milioni di euro.

Sul comma 93 evidenzia che la norma riduce, inoltre, il prelievo sui prodotti di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all'art. 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; tale misura ha l'obiettivo di equiparare il prelievo sulle scommesse ippiche a quota fissa (attualmente pari al 43 per cento della spesa dei giocatori per il canale fisico e 47 per cento della stessa per il canale a distanza) a quello sulle scommesse sportive (sulla base della presente norma fissate al 20,5 per cento della spesa dei giocatori per il canale fisico e al 24,5 per cento della stessa per il canale a distanza), al fine di assicurare maggiore equilibrio e sostenibilità dei diversi giochi pubblici evitando sperequazioni nonché di rilanciare il settore dell'ippica le cui risorse sono collegate all'andamento del gioco. raccolta (sia su rete fisica che a distanza) per il 2024 per le scommesse ippiche a quota fissa è stimata in circa 528 milioni di euro, mentre il margine netto, su cui viene calcolato il prelievo è stimato in 76,2 milioni di euro. Applicando le aliquote attualmente vigenti e considerando che per il 2025 la raccolta rimanga allo stesso livello (anche come ripartizione fra raccolta fisica e a distanza), si otterrebbe una imposta unica pari a 11,2 milioni di euro (il prelievo totale sarebbe, invece, pari a 34 milioni di euro).

Applicando alle aliquote previste dalla presente proposta normativa, l'imposta unica sarebbe pari a 5,45 milioni di euro (il prelievo totale, invece, 16,4 milioni di euro), pertanto, vi sarebbe, considerando prudenzialmente una raccolta invariata, una differenza negativa per il bilancio dello stato di circa 5,7 milioni di euro, cui si farà fronte mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 92.

Complessivamente, pertanto, si determina un maggiore gettito complessivo stimabile in circa 38,8 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2025. Una quota di tale maggior gettito, pari a 7,7 milioni di euro è destinata al finanziamento della filiera ippica e, per il solo anno 2025, una quota pari a 30 milioni di euro è destinata ad alimentare il "Fondo Dote Famiglia".

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le disposizioni recano una norma di interpretazione dell'articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge di bilancio per il 2019, che ha fissato l'aliquota dell'imposta unica sui giochi al 25%, per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del Bingo a distanza, stabilendo che la

norma si interpreta nel senso che l'importo riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo (per i quali un'altra disposizione aveva consentito di fissare un'aliquota del 20%). Il comma 90 attenua il generalizzato divieto di trasferimento dei locali che incombe sui titolari di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, concessioni prorogate nelle more dello svolgimento di una gara. Il comma 91 interviene sul montepremi del Bingo (cosiddetto "*payout*") prevedendo che, a decorrere dall'anno 2025, la misura minima resti fissata al 70% (come già previsto a legislazione vigente) mentre viene introdotta una misura massima pari al 75% del prezzo di vendita delle cartelle.

Per i profili di quantificazione del comma 89, la RT - evidenziando che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all'interpretazione fornita - non ascrive effetti alla disposizione. Considerato che l'applicabilità, anche in via retroattiva, di un'aliquota pari o maggiore di quella attualmente praticata non è suscettibile di minori entrate tributarie, non ci sono osservazioni.

Quanto al comma 90, considerato che la RT assicura che la finalità della norma è di consentire, in determinate circostanze, il trasferimento di sede di concessionari che attualmente versano un canone mensile per tutta la durata della proroga della concessione, non ci sono particolari osservazioni.

Sul comma 91, la RT assicura la neutralità della norma tenendo conto che rimane impregiudicato il prelievo erariale¹⁵ che resta determinato nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco. Si osserva che l'introduzione sperimentale di un montepremi minimo del 70% doveva concorrere, insieme ad altre misure in materia di giochi, ad assicurare maggiori entrate da ritenersi già scontate dai tendenziali a legislazione vigente¹⁶ e che la RT riferita alla sua introduzione su base definitiva aveva associato l'incremento del *payout* minimo a una maggiore raccolta del gioco, che prima di tale intervento stava mostrando una perdita di raccolta in quanto i livelli bassi del montepremi lo avevano reso poco attrattiva¹⁷. Andrebbero pertanto fornite

¹⁵ Ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012.

¹⁶ Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009.

¹⁷ A tale proposito la RT annessa al comma 9-*septies* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012 riferisce che la norma "pone a regime, a far data dal 1° gennaio 2013, le misure sperimentali introdotte nel 2009, dall'articolo 12, comma 1, lettera p)-*bis*, del "decreto legge Abruzzo", relativamente al gioco del Bingo, all'epoca caratterizzato da un crescente decremento in termini di raccolta, dovuto ad una serie di concause tra cui primeggiava la "poca competitività" del gioco in termini di livelli di *pay-out*; ed infatti, a fronte di una raccolta conseguita nel 2006 di 1.755 milioni di euro, è seguita nel tempo una progressiva e costante "disaffezione dei giocatori" che ha comportato una raccolta decrescente pari a 1.725 milioni di euro nel 2007 (-1,7% rispetto al 2006), 1.636 milioni di euro nel 2008 (-5,2%, rispetto al 2007), 1.512 milioni di euro nel 2009 (-7,6%, rispetto al 2008). Gli effetti, della sperimentazione, hanno sottolineato un incremento rilevante della raccolta, che si è attestata nel 2011 a circa 1,9 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2009 di quasi il 30 per cento. In relazione a quanto precede, si evidenzia che il sensibile aumento della raccolta derivante dalle misure descritte ha reso possibile una notevole ripresa del mercato del Bingo, con conseguenti positivi riflessi sul consolidamento delle società concessionarie e sull'incremento dell'occupazione nel settore. Inoltre, il nuovo *pay-out* ha reso anche i parametri del Bingo *on line* più adeguati ed in linea con quelli degli altri giochi virtuali, incentivandone così l'avvio e il raggiungimento già nei primi mesi di una importante e proficua quota di mercato. La norma, quindi pone a sistema la vigente sperimentazione applicandola all'intero gioco del Bingo, tanto con raccolta fisica che a distanza. Per quanto riguarda gli effetti finanziari della norma,

rassicurazioni sui possibili riflessi sulla raccolta del gioco del Bingo che potrebbero scaturire dalla fissazione di un limite “massimo”.

Sui commi 92 e 93, tenuto conto degli elementi forniti dalla RT recante la quantificazione degli effetti di maggiore gettito attesi dal 2025, completa dell'illustrazione delle ipotesi, dei dati e dei parametri considerati, non ci sono osservazioni. Andrebbero comunque fornite conferme in merito alla prudenzialità degli elementi considerati.

Commi 94-95

(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

Le disposizioni stabilizzano, a decorrere dall'anno 2025, l'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto nella giornata del venerdì. Con la medesima disposizione si provvede al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

In particolare, il comma 94 prevede che, a decorrere dall'anno 2025, si tenga nella giornata del venerdì l'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Tuttavia, qualora tale estrazione ricorra in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, essa viene posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.

Il comma 95 stabilisce conseguentemente che il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La RT riferisce che la norma di cui al comma 94 stabilizza a decorrere dal 2025 l'effettuazione di una quarta estrazione settimanale nel giorno di venerdì, attualmente in via temporanea, del gioco del Lotto e del Super Enalotto. La disposizione, infatti, era già stata introdotta nel 2023 con l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nel secondo semestre 2023 e successivamente prorogata per l'anno 2024 dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

Per la valutazione degli effetti finanziari può dunque farsi riferimento al dato delle entrate conseguite nel secondo semestre del 2023 e nell'annualità 2024 (con proiezione al 31 dicembre 2024 del dato della raccolta di gioco fino al 31 agosto 2024).

Nel secondo semestre del 2023, con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola e senza considerare l'effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 14.243.475,88.

Nel medesimo periodo, con riferimento, invece, al gioco del Super Enalotto e del suo gioco complementare e opzionale Super Star, le maggiori entrate erariali conseguite, nel medesimo periodo di riferimento, a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva di

la stessa è neutra essendo il regime sperimentale, già a tutt'oggi in corso”. Cfr. la RT annessa all' A.S. 3184-B, XVI legislatura, pagina 26.

entrambi i giochi, e sempre senza considerare l'effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 3.834.000,00.

Nel 2024 (fino al 31 agosto 2024), con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, l'utile erariale connesso all'estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 72.005.545,14, mentre, con riferimento al gioco del Super Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale Super Star, l'utile erariale connesso all'estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 68.421.578,00.

Quindi, l'utile erariale rilevato fino al 31 agosto 2024, ivi incluso quello relativo ai giochi complementari e opzionali per le giornate del venerdì è stato pari a euro 140.427.123,14.

La proiezione di tale dato al 31 dicembre 2024 - quindi per 12 mesi - può dunque condurre a ritenere un plausibile importo per il Lotto pari a euro 108.008.318, per il SuperEnalotto pari a euro 102.632.367, per un totale di euro 210.640.685.

Al fine di isolare l'incremento del gettito erariale connesso alla quarta estrazione, occorre tener conto dell'effetto di traslazione del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del giovedì e del sabato generato dall'introduzione dell'estrazione aggiuntiva.

Se si raffronta la raccolta del gioco attuale con quella di un periodo precedente l'introduzione della quarta estrazione, si nota che l'aumento della raccolta media settimanale è di circa 4,5 milioni di euro per il Lotto e di circa 3,1 milioni di euro per il Super Enalotto.

All'attualità, la raccolta totale media su base settimanale ammonta rispettivamente a circa 50 milioni di euro per il Lotto e a circa 33,7 milioni di euro per il SuperEnalotto, mentre la raccolta per l'estrazione del venerdì è pari rispettivamente a circa 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro, con un'incidenza di 1/5 sulla raccolta complessiva.

Rapportando l'incremento della raccolta della quarta estrazione, pari a 4,5 milioni di euro e 3,1 milioni di euro rispettivamente su 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro settimanali, si può ipotizzare realisticamente che l'importo incrementale destinato all'erario connesso all'estrazione aggiuntiva sia pari a circa la metà dell'utile proiettato in base ai dati effettivi dell'estrazione del venerdì fino al 31.12.2024 che si rammenta corrispondono a circa 108 milioni di euro e 102 milioni di euro.

Di conseguenza, si può ipotizzare un utile erariale incrementale annuale nei termini di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il Super Enalotto, che conferma, tenuto conto anche dell'utile connesso ai giochi complementari, la valutazione degli effetti finanziari positivi ipotizzati per l'anno 2024, che, tenuto conto del periodo di osservazione più breve, erano stati prudenzialmente abbattuti del 50% ai fini della stima e della destinazione al FEN. Restando confermata, pertanto, la stabilità del maggior gettito già stimato, è possibile cogliere interamente detto effetto finanziario positivo, e destinare stabilmente al FEN, a decorrere, maggiori entrate per ulteriori 50 milioni di euro annui rispetto all'importo già considerato nelle previsioni a legislazione vigente.

Al riguardo, la disposizione di cui al comma 94 rende permanente, a decorrere dal 2025, la quarta estrazione del Lotto e del Superenalotto, svolta il venerdì, già prevista in via transitoria e sperimentale dal secondo semestre 2023 e poi per l'intero anno 2024. Nel contempo, il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

La RT si sofferma sull'illustrazione dei dati impiegati nella quantificazione, fondati sugli esiti della sperimentazione già svolta a partire dal secondo semestre 2023, sulla cui base il maggior gettito erariale ascrivibile alla stabilizzazione della quarta estrazione risulta più che capiente per assicurare la possibilità di stanziare 50 milioni di euro annui quale rifinanziamento del Fondo. In considerazione della prudenzialità dei dati considerati, nulla da osservare. Peraltro, trattandosi di un limite massimo di spesa in presenza di un onere chiaramente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si segnala che il prospetto riepilogativo ascrive alle norme maggiori entrate extratributarie per 50 milioni annui dal 2025 e maggiori spese in conto capitale in pari misura. Tali effetti sono simmetrici a quelli previsti in termini di competenza finanziaria, in ciò contravvenendo ad una prassi che vede l'imputazione degli effetti di spesa in conto capitale articolati in più annualità per le procedure correlate ai tempi di perfezionamento degli impegni di spesa.

Sul comma 95, non ci sono osservazioni.

Comma 96

(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

La disposizione prevede la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 delle seguenti concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024: concessioni relative al Bingo; concessioni in materia di scommesse; concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento. In particolare:

- alla lettera a) si dispone la proroga a titolo oneroso delle concessioni relative al Bingo. Ne consegue la corresponsione da parte di ciascun concessionario dell'importo pari a 108 mila euro per ogni concessione e per ogni anno di proroga. Tale versamento è effettuato, in rate di pari ammontare, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026.;
- alla lettera b) si proroga a titolo oneroso le concessioni in materia di scommesse. Si prevede il versamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti, in due rate per ciascun anno di proroga, entro il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026. Tali oneri ammontano a 9.500 euro annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a 5.700 euro annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Le garanzie economiche dovute dai concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e idonee alla salvaguardia dell'effettivo versamento degli oneri concessori dovuti, sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- alla lettera c) si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 a titolo oneroso delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi

da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773. Pertanto, si dispone il versamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026. L'importo di tali oneri è pari a: 120 euro per ciascun apparecchio con riferimento a quelli di cui alla lettera a) del predetto articolo 110, comma 6; 4 mila euro per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023, con riguardo agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6.

La RT evidenzia che la norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni del gioco pubblico. La lettera a) è finalizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2026 le attuali concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, rideterminando l'importo del corrispettivo *una tantum* dovuto per il periodo di proroga (da 8.650,00 a 9.000,00 euro mensili).

Il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro).

Tale importo è la risultanza del corrispettivo *una tantum* richiesto per ciascun anno di proroga (9.000 euro mensili; 108.000 euro annuali) moltiplicato per il numero di concessioni del Bingo oggi attive (n. 183); l'importo risulta superiore di 823.500 euro, per ciascuno dei due anni di proroga, rispetto a quanto l'art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 ha stabilito che i concessionari versassero nel corso dell'anno 2024 (8.625,00 euro mensili).

Tale incremento risulta giustificabile alla luce dei dati di raccolta del gioco del Bingo che, nella comparazione tra i primi 6 mesi dell'anno 2023 e i primi sei mesi dell'anno 2024, rilevano un *trend* di crescita complessivamente positivo, come risulta dal prospetto seguente:

MESE	Giocato					
	2021	2022	2023	2024	Differenza % Mese Prec.	2023-2024 (Variazione %)
GENNAIO	31.473.459	122.153.154	145.352.027	160.140.623	-	10,17%
FEBBRAIO	25.357.604	113.458.424	129.599.930	149.215.073	-6,82%	15,14%
MARZO	27.785.560	149.378.084	160.437.826	144.166.453	-3,38%	-10,14%
APRILE	26.386.979	132.756.589	134.159.547	151.959.335	5,41%	13,27%
MAGGIO	24.854.688	133.381.854	150.688.123	140.620.118	-7,46%	-6,68%
GIUGNO	63.868.484	129.752.191	131.098.572	121.976.977	-13,26%	-6,96%
LUGLIO	125.007.451	123.843.455	125.419.080	140.405.005	15,11%	11,95%

Per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, la cui proroga è disposta dalla lettera b), sono previsti oneri maggiorati rispetto alla precedente proroga. Ipotizzando un incremento nel 2024 di circa il 25% rispetto al 2022 della raccolta delle scommesse su rete fisica si è reputato congruo un incremento degli oneri di proroga del 10% (con arrotondamento al centinaio di euro superiore) ulteriore rispetto a quello del 15% previsto dalla legge 29

dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 124, lett. c). Ciò, anche in considerazione della durata del periodo di proroga e della natura particolarmente redditizia dei diritti in disamina. Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica - composta di n. 5703 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di n. 4243 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco - e applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 149 milioni di euro (74,5 milioni di euro per singola annualità).

Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:

Totale attività principale scommesse: 5703
Totale attività accessoria scommesse: 4243
Riduzione 5%: - attività principale 5418
- attività accessoria 4031
Gettito annuo
€9.500 *5418=51.471.000,00 euro
€5.700*4031=22.976.700,00 euro
Totale entrate proroga 2025: 74,5 milioni di euro
Totale entrate proroga 2026: 74,5 milioni di euro

Per quanto riguarda le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la proroga al 31 dicembre 2026, disposta dalla lettera c), comporta per i concessionari l'obbligo del versamento di un corrispettivo rapportato all'importo previsto per i diritti all'installazione degli apparecchi VLT e a quello previsto per il rilascio dei nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Tale numero costituisce, per ogni concessionario, la base indefettibile di calcolo, non riducibile rinunciando in parte, per il periodo di proroga, ai diritti posseduti.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della norma bisogna considerare che le autorizzazioni all'installazione degli apparecchi VLT sono state rilasciate ai concessionari all'inizio della concessione previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro e conferiscono il diritto all'installazione degli stessi per l'intera durata della concessione. Occorrerà, quindi, moltiplicare il numero di diritti (i.e. autorizzazioni all'installazione) VLT rilasciati alla data stabilita (31 dicembre 2023) per il corrispettivo previsto dalla legge, pari a 4.000 euro. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP,

invece, è il titolo autorizzatorio rilasciato per l'installazione di ciascun apparecchio AWP previo versamento di un corrispettivo pari a 120 euro ed è strettamente collegato al singolo apparecchio. Il corrispettivo per la proroga sarà quindi determinato dall'importo unitario (120 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma (31 dicembre 2023).

Ciò posto, considerato che le attuali concessioni scadrebbero il 31 dicembre 2024, si prevede che la norma produca introiti per il 2025 e il 2026 derivante dal corrispettivo da versare in occasione della proroga, quantificabili come segue.

-Diritti VLT: moltiplicando il numero di diritti rilasciati al 31 dicembre 2023 (61.737) per l'importo unitario di 4.000 euro previsto dalla norma, si ottiene una stima degli introiti che risultano pari a 246,95 milioni di euro (4.000 euro x 61.737). Tale importo è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto in ciascun anno, in tre rate di pari importo entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. Ne deriva che sia per il 2025 che per il 2026 saranno versate tre rate da 41,16 milioni di euro, per un totale annuo di 123,47 milioni di euro;

-apparecchi AWP: considerando il numero di nulla osta di esercizio rilasciati al 31 dicembre 2023, che è pari a 250.673 e il corrispettivo unitario di 120 euro, previsto dalla norma, ne deriva che per gli apparecchi AWP i concessionari dovranno versare complessivamente un corrispettivo pari a 30,08 milioni di euro (250.673x120 euro) da suddividere nei 2 anni di proroga e versarsi in ciascun anno in tre rate di importo pari a 5,01 milioni di euro.

Pertanto, dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).

Conclusivamente, si rappresenta che:

- Per le concessioni Bingo il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro);
- prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica ed applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 74,5 milioni di euro per singola annualità;
- dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).

	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Concessioni Bingo	19,76	19,76	39,52
Concessioni scommesse	74,5	74,5	149
Concessioni apparecchi da divertimento e intrattenimento	138,5	138,5	277

Le entrate stimate complessivamente risultano, quindi, pari a circa 232,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per totali 465,52 milioni di euro.

Al riguardo, le disposizioni recano la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, della durata delle concessioni relative al Bingo, in materia di scommesse e per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento del tipo “*slot machine*”¹⁸. A fronte di tale proroga vengono fissati i canoni dovuti dai concessionari prorogati.

Per i profili di quantificazione il prospetto riepilogativo quantifica maggiori entrate extratributarie per complessivi 232,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. La RT fornisce i dati e gli elementi sulla cui base il gettito è riscontrabile, applicando un metodo di stima coerente con quello applicato in occasione di precedenti analoghe proroghe. Pertanto, non si formulano particolari osservazioni.

Relativamente alla proroga delle concessioni di scommesse (lettera b)), per cui la RT quantifica un gettito pari a 74,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, poiché tale gettito sviluppando i calcoli sui dati della medesima RT risulterebbe pari a 74.447.700 euro, andrebbe piuttosto approssimato al valore di 74,4 milioni di euro¹⁹.

Considerato che in talune gare pubbliche i concorrenti o gli aggiudicatari sono tenuti a versare importi *una tantum* comunque denominati all'erario o all'amministrazione concedente, andrebbe confermato che il posticipo delle gare per i nuovi affidamenti non comporti il rinvio di entrate iscritte in bilancio; analogamente, andrebbe confermato che – come avvenuto in occasione di precedenti analoghe proroghe – il posticipo delle gare non incida su eventuali incrementi di gettito attesi quale risultato delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, essendo contabilizzate maggiori entrate extratributarie per il 2025 e 2026, non ci sono osservazioni.

Commi 97-101 **(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)**

Il comma 97, nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, dispone che i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo, compresi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 del medesimo Accordo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello

¹⁸ Di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

¹⁹ Infatti, applicando la riduzione del 5% prudenzialmente calcolata dalla RT, si avrebbe: per i diritti di attività principale: 5.418 diritti x 9.500 euro = 51.471.000 euro di gettito annuo e per i diritti di attività accessoria: 4.031 diritti x 5.700 euro = 22.976.700 euro di gettito annuo. La somma dei due gettiti annui restituisce, appunto, un totale di 74.447.700 che, approssimato alla prima cifra decimale dopo il milione, corrisponde a 74,4 milioni di euro piuttosto che a 74,5 milioni di euro.

status di lavoratore frontaliere. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.

Il comma 98 interpreta le disposizioni dell'articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986 (retribuzioni convenzionali), nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

Il comma 99 stabilisce che, a seguito dell'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2025 (che presenta una dotazione di 89 milioni di euro annui), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023, una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 (a valere sul predetto fondo) compete anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 113 del 2024. La quota del contributo statale di cui al primo periodo è calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 5, della citata legge n. 83 del 2023. Non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023.

Il comma 100, integrando il primo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, prevede che la quota di compartecipazione al SSN stabilita dalle regioni a carico dei soggetti di cui al comma 237 della medesima legge (pari ad un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato da parte dei frontalieri o dei lavoratori residenti in Svizzera che comunque fruiscono del SSN), secondo i criteri ivi previsti, possa essere raddoppiata in caso di omesso pagamento o dichiarazione da parte degli interessati.

Il comma 101, modificando la legge n. 83 del 2023 (con la quale è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri), dispone quanto segue:

la lettera a), modificando il comma 5 dell'articolo 10, eleva dal 3 al 4% il livello massimo del rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1 (89 milioni euro annui, destinati ai comuni di frontiera) e inoltre, integrando il comma 6, dispone che l'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui al primo periodo (nell'ambito delle risorse di cui sopra) è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza;

la lettera b), integrando l'articolo 11, comma 2 (relativo al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al finanziamento, tra l'altro, dei progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui al suddetto articolo 10), prevede che il decreto attuativo del fondo in questione definisca altresì le specifiche finalità da perseguire.

La RT afferma che il comma 97 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non sussistendo alcuna modificazione del trattamento fiscale previsto dal Protocollo di modifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, né una variazione della platea potenziale, restando quindi valide ed immutate, anche ai fini della presente disposizione, le quantificazioni effettuate in sede di legge di ratifica dell'Accordo (legge n. 83 del 2023), senza determinare effetti finanziari differenziali rispetto a quelli scontati nelle previsioni di bilancio.

Il comma 98 chiarisce, in via interpretativa (e quindi con efficacia retroattiva), che le disposizioni che prevedono la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base

delle retribuzioni convenzionali si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, dai dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. All'intervento non si ascrivono effetti dato il tenore interpretativo dello stesso in linea con la prassi consolidata dell'Amministrazione finanziaria.

Il comma 99 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, intervenendo unicamente sul riparto del fondo di cui all'articolo 10 della legge n. 83 del 2023, lasciandone inalterata la relativa dotazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La RT esclude oneri per la novella di cui al comma 100. Anche alle disposizioni di cui al comma 101 non sono ascritti effetti, in quanto le amministrazioni competenti provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si premette che la materia del telelavoro nell'ambito dei rapporti frontalieri è stata di recente disciplinata - sia pur con talune differenze rispetto al caso della Svizzera ora in esame - anche con riferimento al Principato di Monaco (legge n. 35 del 2024 avente ad oggetto l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982). La ratifica di detto Accordo è stata considerata finanziariamente neutra. La neutralità era dovuta principalmente all'esiguità del numero dei lavoratori potenzialmente coinvolti, anche in considerazione della cessazione dell'emergenza da COVID-19 (RT dell'A.C. 1259 della XIX legislatura) e al fatto che gli eventuali flussi di gettito contributivo verso l'Italia generati da lavoratori italiani per effetto del lavoro svolto a distanza sul territorio italiano in favore di datori di lavoro monegaschi non sono stati in passato oggetto di quantificazione e non sono stati, pertanto, considerati ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica (dichiarazioni del rappresentante del Governo presso la Commissione Bilancio della Camera, seduta del 13 settembre 2023).

In proposito, andrebbe dunque chiarito se anche in questo caso sussistano i presupposti dell'esiguità del numero dei lavoratori interessati e della mancata iscrizione in bilancio di effetti finanziari riferibili ai lavoratori italiani operanti in telelavoro.

Con riferimento al comma 98, non si formulano osservazioni alla luce di quanto esplicitato dalla RT, secondo cui lo stesso è in linea con la prassi consolidata dell'Amministrazione finanziaria, come infatti risulta dalla risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 783/2021²⁰. Si segnala comunque che la norma, considerata la sua formulazione, sembra applicarsi alla generalità dei lavoratori che prestano lavoro all'estero e non solamente ai lavoratori frontalieri di cui all'Accordo Italia-Svizzera.

²⁰ https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930262/Risposta_783_17.11.2021.pdf/9aff8b6-339f-ff6f-1e9e-d5b1b27a14f7

Non si formulano osservazioni sul comma 99, che aumenta i comuni destinatari di somme che restano invariate nella loro entità complessiva, nonché sui commi 100 e 101.

Commi 102-106

(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità)

Il comma 102 norma incrementa il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti²¹ di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 103 incrementa la dotazione del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro di 500 milioni di euro per l'anno 2025 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto interministeriale sono ripartite le risorse del fondo e individuati i termini e le modalità di erogazione.

Per tali finalità, il comma 104 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-*bis*, della legge n. 197 del 2022 di 2,3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del sopra citato fondo destinato all'acquisto di beni alimentari. L'articolo 1, comma 451-*bis*, della legge n. 197 del 2022 prevede che per l'erogazione del contributo ai beneficiari il Ministero dell'agricoltura possa stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici che risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.

I commi 105-106, aggiunti durante l'esame in prima lettura, prevedono l'istituzione nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola». Il fondo ha una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2027. Con decreto ministeriale sono stabilite le modalità e i criteri di riparto del medesimo fondo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200. della legge 23 dicembre 2014. n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

La RT afferma che il comma 102 incrementa, in via permanente a decorrere dal 2025, nella misura di 50 milioni di euro annui, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Le misure finanziate col medesimo Fondo, le cui risorse sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura (MASAF), sono gestite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il comma 103 incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2025. Si stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze,

²¹ Di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012.

siano ripartite le suddette risorse economiche, nonché individuati i termini e le modalità di erogazione.

Il comma 104 prevede il rifinanziamento, nella misura di 2,3 milioni di euro per il 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sulla base di tale disposizione, il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo.

Per effetto del rifinanziamento del fondo anche per l'anno 2025 deriva, nel medesimo anno, una corrispondente maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro.

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027
500	0	0

Sui commi 105-106, si limita a descrivere le norme.

Al riguardo, in relazione alla norma che incrementa il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto.

Riguardo all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-*bis*, della legge n. 197 del 2022 (2,3 milioni di euro per l'anno 2025), relativa alla facoltà per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo, non si formulano osservazioni dal momento che tale incremento è a valere sul Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, configurandosi pertanto come una mera finalizzazione delle risorse disponibili.

Non ci sono osservazioni anche sull'istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, posto che gli oneri sono limitati allo stanziamento.

Commi 107-111 **(Buono elettrodomestici)**

Il comma 107, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale, dei relativi livelli occupazionali, nonché di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico e la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile, nonché di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, concede, per l'anno 2025, agli utenti finali un contributo per l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe B, prodotti in Europa, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Il comma 108 permette che il suddetto contributo sia concesso nella misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se l'ISEE del nucleo familiare dell'acquirente è inferiore a 25.000 euro. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

Il comma 109 istituisce, per le finalità di cui al comma 107, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con la dotazione 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.

Il comma 110 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione del suddetto contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Il comma 111 provvede alla copertura degli oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Commi 112-116 ***(Mutui per la prima casa)***

Il comma 112 differisce dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2027 i termini per accedere al regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021. Tale regime riconosce una copertura in garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, elevata fino all'80% della quota capitale:

- alle giovani coppie;
- ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
- ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- ai giovani di età inferiore a 36 (cd. categorie prioritarie), qualora essi siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, comprensivo di oneri accessori.

Il comma 113 proroga sino al 31 dicembre 2027 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 9 a 13, della legge n. 213 del 2023, prorogando fino a tale data il supporto nell'accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose. Le risorse disponibili a valere sulla riserva di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 213 del 2023 possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al sopra esposto comma 112. L'articolo 1, comma 11 della legge n. 213 del 2023 prevede che per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13, sia accantonato a titolo di coefficiente di rischio un determinato importo e predisposta una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.

Il comma 114 prevede infine l'incremento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, in ragione di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Con il comma 115, aggiunto durante l'esame in prima lettura, si prevede che l'accesso al Fondo sia limitato a giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età mentre a legislazione vigente tali categorie avevano la priorità ma non era esclusa la concessione ad altri soggetti.

Un'ulteriore norma aggiunta durante l'esame in prima lettura (comma 116), modificando l'articolo 1, nota II-*bis*), comma 4-*bis*, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, dispone l'estensione dell'aliquota ridotta al 2% dell'imposta di registro alle ipotesi in cui l'acquirente sia

proprietario di altre abitazioni per le quali abbia già fruito delle agevolazioni per la prima casa (requisito richiesto dalla lettera c) del richiamato articolo 1) purché quest'ultima sia ceduta non più entro un anno ma entro due anni dalla data dell'atto notarile (in caso di mancata alienazione, si applica l'aliquota ordinaria dell'imposta di registro).

La RT afferma che il comma 112 proroga, fino al 31 dicembre 2027, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto-legge Sostegni-*bis*), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell'80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.

Il comma 113 proroga, fino al 31 dicembre 2027, il regime speciale introdotto con la legge di bilancio per l'anno 2024 e volto a rafforzare il sostegno pubblico all'acquisto della casa di abitazione da parte dei nuclei familiari che includono tre o più figli con età inferiore a 21 anni.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo si prevede, al medesimo comma, che le risorse disponibili della riserva dedicata alle famiglie numerose possano essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 1.

Il comma 114 prevede un rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga del comma 1, nonché per la prosecuzione per l'intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50 per cento. Trattandosi di garanzia c.d. standardizzata ai fini dei conti nazionali, l'effetto si registra in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento.

Il comma 115 limita l'utilizzo del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esclusivamente per l'accesso al credito per le giovani coppie o per i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, per i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché per i giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il comma 116 novella il comma 4-*bis* della nota II-*bis*) dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, prolungando da uno a due anni il periodo di tempo entro cui è possibile procedere all'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione senza perdere l'aliquota agevolata sull'acquisto della prima casa. In particolare, secondo il comma 4-*bis* citato, l'aliquota agevolata del 2% dell'imposta di registro si applica anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui alla medesima nota II-*bis* e che l'immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato. La proposta emendativa prolunga tale

periodo da uno a due anni. Sotto il profilo finanziario, evidenzia che esistono nell'ordinamento disposizioni di analogo tenore, introdotte in particolare durante il periodo di emergenza pandemica da COVID-19 (cfr. art. 24 del DL n. 23 del 2020, modificato dall'art. 3, comma 11-quinques del DL n. 183 del 2020 e, in seguito, dall'art. 3, comma 5-*septies* del DL n. 228 del 2021). A tali precedenti, che sospendevano i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa", non sono stati ascritti effetti, considerata la natura procedurale dell'intervento normativo. La condizione posta dal comma 4-*bis*, infatti, è volta esclusivamente a rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione, senza impattare sulla platea dei beneficiari. In tal senso è stata espressa la valutazione in sede di legge n. 208 del 2015 che, all'art. 1, comma 55, ha introdotto il comma 4-*bis*, senza ascrivere anche in tal caso effetti.

Pertanto, l'allungamento di un ulteriore anno del periodo di tempo entro cui deve avvenire l'alienazione dell'immobile, ai fini della conservazione dell'agevolazione fruita, non appare foriero di produrre effetti finanziari.

Al riguardo, per quanto riguarda l'incremento del fondo di garanzia prima casa, pur prendendo atto che l'onere si configura limitato allo stanziamento previsto, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità del rifinanziamento alla luce dell'aumento delle domande di accesso stimate.

In relazione ai commi aggiunti durante l'esame in prima lettura, pur prendendo atto che in sede di introduzione del beneficio dell'aliquota ridotta al 2% dell'imposta di registro (legge di stabilità 2016) non sono stati quantificati effetti finanziari, si segnala che la disposizione, introducendo una ulteriore dilazione temporale per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, potrebbe determinare effetti negativi di gettito. Infatti, nell'ipotesi in cui, trascorsi due anni, non sia ceduto il primo immobile rispetto al quale è stata fruita l'agevolazione fiscale, il recupero della maggiore imposta dovuta richiederebbe una fase di accertamento da parte degli uffici e determinerebbe, in ogni caso, uno slittamento degli effetti di cassa. Nella diversa ipotesi in cui il primo immobile sia effettivamente ceduto dopo un anno ma entro due anni, l'imposta pagata sulla vendita risulterebbe inferiore rispetto a quella prevista in base alla vigente normativa. Peraltro i relativi effetti di gettito complessivi dipendono dalle ipotesi che possono formularsi in merito al numero e al valore degli immobili oggetto di tali compravendite rispetto al *trend* in atto. In ordine a quanto indicato, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Commi 117-119 **(Fondo inquilini morosi incolpevoli)**

Le disposizioni prevedono il rifinanziamento nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto ministeriale si provvede ad un aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016, al fine di individuare criteri e modalità di utilizzo delle risorse che permettano, pena il definanziamento, l'erogazione delle

stesse entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna delle annualità a soggetti per i quali, fermi i requisiti già previsti nel citato decreto del 30 marzo 2016, al momento della presentazione dell'istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione, deve essere altresì stabilito il numero massimo di annualità consecutive per le quali l'inquilino moroso incolpevole può accedere al fondo, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario. La copertura è prevista mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT si limita a descrivere le norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 120

(Fondo per il rimborso dell'affitto agli studenti universitari fuori sede)

La disposizione prevede l'incremento nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo per il rimborso dell'affitto agli studenti universitari fuori sede di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare il fondo citato è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. La copertura è tramite riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014.

La RT descrive le norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 121-127

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

Il comma 121 prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore.

Il comma 122 destina 55,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'incremento del finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, precisando che si tratta di una quota del fondo di cui al comma precedente, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la

Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per il Corpo della guardia di finanza e 4,56 milioni di euro per il Corpo della polizia penitenziaria.

Il comma 123 incrementa di 93,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)²², al fine di finanziare l'incremento dei trattamenti accessori del personale docente, in coerenza con quanto disposto dagli altri commi per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono stati inseriti i seguenti commi.

Il comma 124 prevede che, ai fini del rispetto del limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale concorrono anche le risorse destinate - nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico - a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

Il comma 125 prevede che le risorse stanziare con la legge 8 agosto 2024, n. 118 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024) sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento (tale disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge).

Il comma 126 alla lettera a) prevede che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (finora tali cessazioni erano esplicitamente escluse dal calcolo), prevedendo inoltre alla lettera b) che agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei richiamati processi di mobilità si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni.

Il comma 127 prevede infine che le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT assicura sui commi 121-123 che si dispone, al fine di dare attuazione al dettato dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possano essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

La disposizione prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori di competenza di ciascun anno a partire dal 2025 possano essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024 (intendendosi per tali quelle di competenza del medesimo anno determinate nel rispetto del limite di spesa di cui al citato articolo 23,

²² Si ricorda che il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) è disciplinato dall'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2016/2018. Da ultimo, il medesimo fondo, in base all'articolo 78 Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019/2021, è inoltre alimentato dalle risorse richiamate dal medesimo articolo, che ne ha altresì modificato, in parte, la disciplina

comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017), con le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinarsi, per le amministrazioni statali nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per le restanti amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incremento, operato a valere sui bilanci delle stesse, è attuato con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi di rispettivi Comitati di settore.

L'incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2021 delle amministrazioni statali (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2021 desunte dal conto annuale 2021) per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 112,1 milioni di euro annui (tenendo conto anche degli effetti indotti su altre categorie di personale) è pari a 0,22%. Poiché tale percentuale deve applicarsi anche ai fini della determinazione dell'incremento massimo consentito per le restanti pubbliche amministrazioni, gli oneri complessivi derivanti dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali sono stimati in 169,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 considerando il corrispondente monte salari dell'anno 2021.

La norma, prevedendo la possibilità di incrementare i trattamenti accessori di un importo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2021, anche in virtù dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, operando, di fatto, un innalzamento del limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 di un importo pari alla predetta misura. Tale incremento si aggiunge a quello previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge 234 del 2001.

Il comma 122 è finalizzato a dare attuazione per i Corpi di polizia e per le Forze armate alle previsioni del comma precedente, rendendo disponibile, attraverso l'individuazione delle modalità di impiego, la quota parte dell'importo corrispondente allo 0,22% del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di polizia e delle Forze armate, pari complessivamente a 55,3 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella che segue.

	(milioni di euro)
FORZE ARMATE	16,67
POLIZIA DI STATO	12,34
ARMA DEI CARABINIERI	13,91
GUARDIA DI FINANZA	7,82
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,56

Il comma 123 prevede l'incremento, per il personale docente, del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa costituito ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 di 93,7 milioni annui a decorrere dal 2025 corrispondente allo 0,22 per cento del monte salari 2021 riferito al predetto personale.

Sul comma 124 rileva che la disposizione, al fine di evitare interpretazioni suscettibili di determinare effetti onerosi, è volta a chiarire che ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono anche le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi fondi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo.

Quanto al comma 125 evidenzia che la disposizione prevede che le risorse stanziare con la legge 8 agosto 2024, n. 118 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024) sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. Si prevede che la presente disposizione entri in vigore alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto si tratta di risorse già stanziare sui capitoli sopra indicati e per le quali la norma si limita a stabilire che possono essere destinate alle suddette finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento.

Sui commi 126-127 sottolinea che le disposizioni modificano l'attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, variando i vigenti criteri di imputazione dell'onere derivante dalla procedura di mobilità al fine di preservare il risparmio da cessazione per l'amministrazione cedente. Conseguentemente il predetto onere grava, per effetto delle modifiche apportate al comma 7, dell'articolo 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, sull'amministrazione ricevente.

Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, va evidenziato preliminarmente che mentre per il personale delle amministrazioni statali è autorizzata una spesa nel limite di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, istituendo, a tal fine, un apposito fondo con una dotazione annua corrispondente al medesimo importo, con riguardo alle altre amministrazioni pubbliche, la norma dispone che si provveda a valere sui rispettivi bilanci, nell'ambito della medesima percentuale prevista per il personale delle amministrazioni dello Stato, senza fissare, però, il relativo limite di spesa. Per quanto riguarda le amministrazioni non statali, pertanto andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare in norma l'importo stimato dalla RT (169,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025) configurandolo come limite di spesa²³. Inoltre, sempre per le amministrazioni non statali andrebbe valutata l'opportunità di riportare distintamente nel prospetto riepilogativo l'effetto finanziario riferito all'aggregato, coerentemente all'importo stimato dalla RT. La richiesta appare

²³ Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativo alla legge n. 234 del 2021, con riguardo al comma 604, scontava sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto effetti di maggior spesa corrente lorda pari a 160 mln di euro a decorrere dal 2022, nonché effetti di maggiori entrate fiscali e contributive pari ad euro 77,6 mln a decorrere dal medesimo esercizio.

opportuna anche alla luce di quanto in tal senso disposto con riferimento ad una norma di analogo contenuto (articolo 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021).

Inoltre, andrebbero forniti ulteriori elementi che consentano di verificare i suddetti importi, posto che questi non sembrerebbero coerenti con i parametri e i dati forniti dalla medesima RT che porterebbero a stimare un onere superiore a quanto indicato in norma per il personale statale e inferiore per il restante personale²⁴.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.

Sui commi 124-127, in considerazione dei chiarimenti forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Commi 128-134

(Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, assunzioni regione Calabria e rinnovo contratti a t.d. dei Ministeri della Giustizia, della Cultura e dell'Istruzione e del merito)

Il comma 128 determina gli oneri posti a carico del bilancio statale per il triennio 2025-2027, per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico complessivamente in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

A valere su tali risorse, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027 (in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia), è disposta l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, ossia di una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale (di cui all'art. 47-*bis* del D.Lgs. 165/200113) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico. La misura percentuale di detta indennità rispetto agli stipendi tabellari, è pari, allo 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025 (primo e secondo periodo). Gli importi di cui sopra (comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (secondo quanto prescritto dall'art. 21, c. 1-*ter*, lett. e), della L. 196/2009) (ultimo periodo).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, gli

²⁴ In particolare, la relazione tecnica indica, con riguardo al successivo comma 128 sulla base dei dati del Conto Annuale 2021, in 1,9 milioni le unità di personale del settore statale e in euro 37.880 la relativa retribuzione media annua pro-capite. L'importo complessivo riferito a tale aggregato risulterebbe pari, pertanto, ad euro 71.972.000.000 con riferimento al quale l'applicazione della percentuale dello 0,22 % determinerebbe un onere di euro 158.338.400, superiore a quello indicato in norma e stimato dalla RT (euro 112.000.000). La medesima relazione tecnica, in merito al settore non statale, indica in 1,39 milioni le unità di personale e in euro 42.547 la corrispondente retribuzione annua pro-capite media. Sulla base di tali dati, pertanto, l'importo complessivo relativo a tale aggregato risulterebbe pari, ad euro 59.140.330.000 con riferimento al quale l'applicazione della percentuale dello 0,22 % determinerebbe un onere di euro 130.108.726 inferiore a quello stimato dalla relazione tecnica (euro 169.200.000).

oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri suesposti, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di diritto pubblico, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Il comma 131 stabilisce la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030 in 1.954 milioni di euro per il 2028, 4.027 milioni di euro per il 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 (al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP).

Il comma 132, aggiunto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di impiego e assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche della regione Calabria. In particolare, i soggetti coinvolti sono: tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga; soggetti beneficiari di appositi progetti deliberati dalla medesima regione; lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese. A tal fine, si recano alcune novelle all'articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023. Si prevede che le amministrazioni possano procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti menzionati anche in deroga fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovranumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse stanziato dal comma 3-*quiquies* che già prevedeva 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Si precisa inoltre che con decreto ministeriale le risorse non utilizzate sono riassegnate per gli anni 2024, 2025 e 2026 alla regione Calabria per essere destinate alle medesime finalità e soggetti. La regione Calabria è autorizzata a incrementare le risorse con risorse proprie a carico della finanza regionale.

Il comma 133 prevede poi che i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese (ex leggi della regione Calabria n. 40 del 2013 e n. 31 del 2016), fino al 31 dicembre 2026, possano essere assunti a tempo indeterminato, nel numero massimo di 70 unità e in qualità di lavoratori sovranumerari, dalle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nel territorio regionale, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e anche in deroga al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulle risorse stanziato dalla regione Calabria a carico della finanza regionale..

Il comma 134 stabilisce che i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito possano essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti di spesa previsti per il personale a tempo determinato nel pubblico impiego dalla normativa vigente (ex art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2021), per l'anno 2025. Si tratta dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 50-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021 della durata di diciotto mesi e con orario di lavoro pari a diciotto ore settimanali a cui sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso i suddetti Ministeri.

La RT evidenzia che la disposizione di cui al primo periodo del comma 128 determina in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Le risorse di cui al primo periodo consentono di riconoscere al personale del settore statale incrementi retributivi dell'1,8% per l'anno 2025, del 3,6% per l'anno 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 comprensivo dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (indennità di vacanza contrattuale) e degli analoghi trattamenti previsti dai

provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico da erogare a regime da luglio 2025 in applicazione del secondo periodo del stesso comma. Tali incrementi sono determinati sulla base di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 37.880 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi ai trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024.

In coerenza con quanto sopra, il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027 e a valere sulle predette risorse, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione della richiamata anticipazione (indennità di vacanza contrattuale) determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell'IPCA per l'anno 2025 stimato dall'ISTAT a giugno 2024, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.

L'ultimo periodo precisa che gli stanziamenti previsti comprendono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.

La disposizione di cui al comma 129 prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono determinati sulla base degli stessi criteri di cui al comma 1 e sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È previsto anche per tale settore il riconoscimento, nell'ambito dei predetti oneri e nelle more della definizione della contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al citato triennio, dell'indennità di vacanza contrattuale, da determinarsi anche in questo caso, in coerenza con quanto previsto per il settore statale, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.

Anche per il settore non statale sono riconosciuti incrementi retributivi del 1,8% per l'anno 2025, del 3,6% per l'anno 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 (anch'esso comprensivo della predetta indennità di vacanza contrattuale da erogare a regime da luglio 2025), determinati sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 42.547 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi ai trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024.

Il comma 130 stabilisce che quanto disposto al comma precedente si applica anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

La disposizione di cui al comma 131 autorizza la spesa per la copertura degli oneri a carico del bilancio statale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativi alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2028-2030 e per i miglioramenti economici, rispettivamente, del personale statale contrattualizzato e di quello statale in regime di diritto pubblico. Le risorse sono quantificate, secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per gli stanziamenti di cui al comma 1, sulla base del deflatore consumi, pari a 1,9% per il 2028 e a 2,0% per il 2029 e 2030, in 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorre dal 2030 al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, ai sensi dall'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2028-2030, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da determinarsi sulla base dei predetti criteri, saranno posti a carico dei rispettivi bilanci.

Quanto al comma 131 segnala che la disposizione autorizza la spesa per la copertura degli oneri a carico del bilancio statale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativi alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2028-2030 e per i miglioramenti economici, rispettivamente, del personale statale contrattualizzato e di quello statale in regime di diritto pubblico. Le risorse sono quantificate, secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per gli stanziamenti di cui al comma 128, sulla base del deflatore consumi, pari a 1,9% per il 2028 e a 2,0% per il 2029 e 2030, in 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorre dal 2030 al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, ai sensi dall'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2028-2030, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da determinarsi sulla base dei predetti criteri, saranno posti a carico dei rispettivi bilanci.

Sul comma 132, segnala che la norma novella l'articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023. In particolare: lett. a) con riferimento all'inquadramento dei tirocinanti della regione Calabria di cui al comma 3-*bis* presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aventi sede nel territorio regionale, fa venir meno il requisito di essere già utilizzati dalle amministrazioni comunali della medesima regione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; lett. b) modifica il comma 3-*ter*.1, estendendo a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 l'autorizzazione prevista per i soli enti locali aventi sede nella regione Calabria, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e

all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, destinate prioritariamente ai tirocinanti che rientrano nei percorsi di inclusione sociale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; lett. c) introduce il comma *3-quater.1*, che autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aventi sede nella regione Calabria, ad assumere a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, i tirocinanti che rientrano nei percorsi di inclusione sociale di cui all'accordo quadro sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, e che siano in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, in qualità di lavoratori sovranumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del comma *3-quinquies*. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; lett. d) allinea il testo normativo alle innovazioni introdotte apportando le seguenti modifiche al comma *3-quinquies* del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023: 1) prevede che le risorse ivi indicate possono essere utilizzate anche per le assunzioni di cui al nuovo comma *3-quater.1*; 2) proroga dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2026 il termine entro il quale le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi *3-bis*, *3-ter*, *3-ter.1* e al nuovo comma *3-quater.1*; 3) prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse non utilizzate di cui al medesimo comma *3-quinquies* sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria per essere destinate alle stesse finalità e ai medesimi soggetti di cui al comma *3.ter.1* e autorizza la regione a incrementare le risorse di cui al comma 1 già finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato per i tirocini rientranti nei processi di inclusione sociale di cui al comma *3-quater.1* con risorse proprie, a carico della finanza regionale.

Quanto al comma 133, ribadisce che ivi si prevede che i lavoratori di cui alla legge della regione Calabria n. 40 del 2013, nonché quelli di cui alla legge della regione Calabria n. 31 del 2016, nel limite massimo di 70 unità, possono essere assunti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aventi sede nel territorio regionale, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovranumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.

In merito al comma 134 afferma che la norma prevede che i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, possano essere rinnovati per l'anno 2025 per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e nei limiti delle risorse attualmente disponibili per tali finalità.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 128-131, posto che la RT riferisce che le risorse consentono di riconoscere al personale del settore statale incrementi retributivi (comprensivi dell'IVC in godimento a regime da luglio 2025), dell'1,8% per il 2025, del 3,6% per il 2026 e del 5,4% a regime a decorrere dal 2027, stimato in considerazione di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 37.880 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi ai trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024, si prende atto dei dati e dei parametri di quantificazione, anche se l'applicazione dei parametri indicati dalla RT determinerebbe importi complessivi inferiori rispetto a quanto previsto in norma, per cui sarebbe utile l'acquisizione di ulteriori informazioni in merito all'incremento di risorse previsto e ai fattori che concorrono a determinare i suddetti importi²⁵.

Per quanto riguarda il settore non statale, si rileva che la RT non fornisce la stima degli oneri, indicando soltanto alcuni parametri, e inoltre andrebbero fornite conferme in merito all'effettiva sostenibilità di detti oneri a carico dei rispettivi bilanci per ciascun comparto delle amministrazioni decentrate²⁶.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali riferiti al triennio 2028-2030, posto che la RT precisa che le risorse sono state quantificate secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per il triennio 2025-2027, valgono analoghe considerazioni circa l'esigenza di ulteriori elementi a supporto della quantificazione e conferme circa la sostenibilità degli oneri per il personale non statale sui bilanci delle rispettive amministrazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.

²⁵ In particolare considerando la platea indicata, la retribuzione media annua e applicando gli aumenti del triennio 2019-2021 del 1,95% e del triennio 2022-2024 del 5,78%, si avrebbero oneri complessivi per il 2025 pari a 1.397 milioni, per il 2026 pari a 2.794 milioni, per il 2027 pari a 4.191 milioni. Anche tenendo conto degli aumenti per anticipazione previsti dal secondo periodo pari a 0,6% per i mesi aprile-giugno 2025 e 1% da luglio 2025, gli importi sarebbero pari a 1.406 milioni per il 2025, 2.821 milioni per il 2026, 4.233 milioni per il 2027.

²⁶ A tale proposito, l'UPB ha stimato oneri per il personale dipendente della Sanità per 701 milioni nel 2025, 1.433 milioni nel 2026, 2.268 milioni nel 2027 e per il personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale per 103 milioni nel 2025, 265 milioni nel 2026, 431 milioni nel 2027. Cfr. Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito delle audizioni preliminari all'esame del disegno di legge di bilancio per il 2025 (C.2112-bis)

Sui commi 132-133, considerando che le disposizioni autorizzano, rispettivamente, la facoltà di rinnovo dei contratti nei limiti delle risorse già stanziare (ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*quinquies* del DL n. 44 del 2023), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e le assunzioni nei limiti delle risorse disponibili a valere sulle risorse stanziare dalla regione Calabria a carico della finanza regionale, nulla da osservare, anche se andrebbe chiarito quale quota di risorse è ancora disponibile posto che si utilizza una autorizzazione di spesa con decorrenza dall'anno 2024.

Quanto al comma 134, circa il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale impiegato presso i Ministeri, considerando che lo stesso avviene entro i limiti finanziari previsti per il personale a tempo determinato del pubblico impiego dalla normativa vigente (articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2021), nulla da osservare.

Commi 135-148

(Disposizioni in materia di personale della giustizia)

Il comma 135 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato, inquadrato all'interno della struttura operativa denominata Ufficio per il processo, in qualità di addetto all'ufficio per il processo, nonché del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui, rispettivamente, agli artt. 11, co. 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021. La stabilizzazione opera in deroga all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 nei confronti dei dipendenti interessati che abbiano maturato determinati requisiti: aver lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta; risultare in servizio alla data del 30 giugno 2026. La procedura di stabilizzazione si svolgerà previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti. Le stabilizzazioni sono autorizzate nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'Area dei Funzionari e di 400 unità nell'Area degli Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. Si autorizza quindi la spesa di euro 68.176.819 per l'anno 2026 (a decorrere dal 1° luglio) e di euro 136.353.638 a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 136 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Ministero della Giustizia a conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego che ammette il conferimento nel limite dell'8 % della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del corrispondente ruolo. Gli incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il comma 137, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, n. 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 138 dispone che i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione conclusi per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente che consente l'attivazione dei suddetti contratti entro precisi limiti numerici correlati al numero di lavoratori assunti. A tal fine, integra il comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il comma 139 prevede che in relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale, n. 46 del 7 giugno 2024, nel rispetto delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari autorizzate per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il Ministro dell'economia e delle finanze possa chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

di assegnare ai concorrenti comunque dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

Il comma 140, alle lettere a) – c), aggiorna la legge 31 agosto 2022, n. 130 (*Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari*), a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) incrementa da 204 unità a 350 unità le facoltà assunzionali di magistrati tributari nel 2026; proroga altresì al 2026 le previsioni concernenti le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali dei magistrati tributari;
- b) introduce una norma di coordinamento, conseguente all'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria, estendendo l'ambito soggettivo dei beneficiari del fondo risorse decentrate del personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione del risultato dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) dispone il differimento dal 1° gennaio 2028 al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell'incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni. Conseguentemente, modifica il regime transitorio per le annualità fino al 2029 fissando i seguenti limiti di età:
 - a. 73 anni nel 2026
 - b. 72 anni nel 2027
 - c. 71 anni nel 2028

Il comma 141 abroga il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante la disciplina di proroga del regime transitorio.

Il comma 142 aggiorna il comma 8 dell'articolo 4-*quater* (*Commissione di concorso*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ed estende le disposizioni contenute nell'articolo 7 del R.D. 1860/1925, in ordine alle prescrizioni di condotta alle quali i candidati devono attenersi.

Il comma 143 introduce norme di coordinamento nel Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), in materia di cessazione dell'incarico dei giudici tributari, conseguenti alle modifiche apportate dal presente articolo.

Il comma 144 determina il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2025, non collocati in quiescenza:

- a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari a euro 72.000 lordi annui (importo previsto all'articolo 13, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);
- b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari a euro 81.416,65 annui lordi aumentato del cinquanta per cento per il Presidente (corrispondente all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-*bis* allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545).

A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 100.913 per l'anno 2025 (comma 145).

Infine, la disposizione assegna al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ulteriori risorse, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per lo sviluppo del sistema informatico (comma 146).

Il comma 147 stabilisce che al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 (Ufficio centrale della Corte di Cassazione) della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2023, n. 189 si applicano anche per l'anno 2025.

Il comma 148 prevede che per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2025.

La RT annessa la ddl iniziale rileva sui commi 135-136 che la disposizione autorizza, con le modalità e alle condizioni ivi previste, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare nei propri ruoli un contingente massimo di 2.600 Funzionari

e di 400 Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, precedentemente reclutato con contratti di lavoro subordinati a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di euro 68.176.819 per l'anno 2026 e di euro 136.353.638 a decorrere dall'anno 2027. I predetti importi sono stati quantificati sulla base dei vigenti parametri retributivi fissati dal suddetto CCNL per le Aree dei Funzionari e degli Assistenti, così come illustrato nel dettaglio nella tabella sottostante. In considerazione dei necessari tempi tecnici di conclusione delle procedure di stabilizzazione le immissioni nei ruoli dell'Amministrazione giudiziari avverranno non prima del 1° luglio 2026.

Prospetto quantificazione oneri assunzionali											
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2026 (rateo dal 1°luglio)	Onere complessivo (a regime dal 2027)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	5.097,60	1.341,91	12.166,97	44.066,90	2.547,07	46.613,97	2.600	60.598.161,00	121.196.322,00
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.635,76	1.341,91	9.880,43	35.822,73	2.070,55	37.893,29	400	7.578.658,00	15.157.316,00
									TOTALE	68.176.819,00	136.353.638,00

Inoltre si consente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il conferimento da parte del Ministero della giustizia di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 per un numero di 10 posizioni dirigenziali di livello non generale ulteriori rispetto a quanto previsto in applicazione dei limiti percentuali disciplinati dal medesimo articolo 19, comma 6.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che i predetti incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Sul comma 137 afferma che la disposizione, autorizzando il Ministero della Giustizia ad assumere nell'anno 2025 il previsto contingente di 200 magistrati ordinari a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 138 evidenzia che la misura precisa che i lavoratori a tempo determinato e in somministrazione da impiegare per l'attuazione del PNRR, ovvero per l'attuazione dei programmi pluriennali cofinanziati dall'UE, debbano intendersi esclusi dai limiti percentuali di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 81 del 2015 che fissa il numero massimo di tali lavoratori al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il comma 139 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che è volto a consentire l'assegnazione di ulteriori posti ai concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'assunzione di 146 magistrati tributari bandito nel 2024, nel

rispetto delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari già autorizzate per l'anno 2026 dall'art. 1, comma 10, della legge n. 130/2022.

Il comma 140 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che: la lettera a), numeri 1 e 2, posticipa al 2026 le facoltà assunzionali di 350 unità di magistrati tributari, precedentemente autorizzate nel 2024 per 146 unità e 204 unità già autorizzate per il 2026; la modifica operata consente di conseguire un risparmio di spesa per il biennio 2024 e 2025 con riguardo alle 146 unità di magistrati tributari.

Di seguito la nuova Tabella relativa alla proiezione ventennale degli oneri assunzionali con l'evidenza dei maggiori risparmi per gli anni 2024 e 2025 rispetto agli oneri previsti dal decreto-legge n. 75 del 2023, derivanti dal predetto differimento delle assunzioni di 146 magistrati tributari al 1° gennaio 2026.

Tabella relativa alla proiezione ventennale degli oneri assunzionali

Anno	Oneri DL 75/2023	Unità Giudici Unità cumulate	Assunzioni	Assunzioni	Assunzioni	Assunzioni	Totale nuovi	Oneri differenziali	
			2023	2024	2026	2029	costi		
			22	0	350		204	576	
2023	3,37	22	2,18					2,18	-1,19
2024	16,65	22	2,18	0,00				2,18	-14,47
2025	16,78	22	2,26	0,00				2,26	-14,52
2026	37,48	372	2,26	0,00	34,69			36,95	-0,53
2027	38,2	372	2,72	0,00	34,69			37,42	-0,78
2028	41,78	372	2,72	0,00	35,96			38,68	-3,10
2029	62,17	576	2,83	0,00	35,96	20,22		59,01	-3,16
2030	67,17	576	2,83	0,00	43,37	20,22		66,43	-0,74
2031	68,08	576	2,95	0,00	43,37	20,96		67,28	-0,80
2032	69,78	576	2,95	0,00	45,14	20,96		69,05	-0,73
2033	74,28	576	3,06	0,00	45,14	25,28		73,48	-0,80
2034	75,97	576	3,06	0,00	46,89	25,28		75,23	-0,74
2035	77,17	576	3,17	0,00	46,89	26,31		76,37	-0,80
2036	79,88	576	3,82	0,00	48,66	26,31		78,79	-1,09
2037	85,01	576	3,89	0,00	48,66	27,33		79,88	-5,13
2038	86,62	576	4,02	0,00	50,42	27,33		81,77	-4,85
2039	94,52	576	4,02	0,00	60,86	28,36		93,23	-1,29
2040	95,24	576	4,10	0,00	61,87	28,36		94,32	-0,92
2041	97,95	576	4,10	0,00	63,94	29,39		97,43	-0,52
2042	104,84	576	4,62	0,00	63,94	35,47		104,03	-0,81
2043	109,35	576	4,62	0,00	65,21	36,06		105,89	-3,46
2044	110,55	576	4,62	0,00	65,21	37,27		107,10	-3,45
2045	115,39	576	4,62	0,00	73,50	37,27		115,39	0,00
2046	116,13	576	4,62	0,00	73,50	38,01		116,13	0,00
2047	116,13	576	4,62	0,00	73,50	38,01		116,13	0,00
2048	120,96	576	4,62	0,00	73,50	42,84		120,96	0,00
2049	120,96	576	4,62	0,00	73,50	42,84		120,96	0,00

Sulla lett. a), numeri 2.1 e 2.2, introduce disposizioni che intervengono esclusivamente nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assunzione dei magistrati tributari.

Sulla lettera b) del comma 140 attua il necessario coordinamento in materia di disciplina del fondo risorse decentrate del personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione del risultato dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria prevista dall'articolo 20, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge n. 44 del 2023. Detta modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto,

fermo restando l'invarianza delle somme individuate nell'articolo 4, comma 3, lett. d), della legge n. 130 del 2022, amplia l'ambito soggettivo dei beneficiari.

La lettera c) modifica la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prevedendo:

- l'applicazione dal 1° gennaio 2029 del limite massimo di età di 70 anni per la cessazione dall'incarico di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 545/1992;
- fino al 31 dicembre 2028, la graduale cessazione dalle funzioni di giudice tributario, ovvero: a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026; b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027; c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.”;

Nella successiva tabella è riportata la stima dei maggiori oneri di spesa dall'anno 2025 all'anno 2029 derivanti dalla disposizione; tale quantificazione è stata effettuata considerando:

- l'andamento dell'organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino all'anno 2029 a legislazione vigente;
- la stima dell'andamento dell'organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino alla stessa annualità 2029, in base alla norma ora in esame;
- la stima del costo medio sostenuto annualmente dal MEF per il pagamento dei compensi ai giudici tributari, pari a circa 22.400 euro *pro capite* al lordo di ogni onere a carico dell'amministrazione.

Per determinare il suddetto costo unitario medio di 22.400 euro, è stato considerato l'organico medio dei giudici in servizio nell'anno 2024 (n. 2.162) e i costi sostenuti nella stessa annualità 2024 per la liquidazione dei compensi fissi e variabili ad essi corrisposti (48,4 milioni di euro), trattandosi dei dati più recenti a disposizione, nonché considerando – in via prudenziale – che i costi registrati in tale periodo sono quelli più elevati dell'ultimo triennio.

I maggiori oneri derivanti dalla norma sono pari a 1.993.600 euro per il solo anno 2025, i quali sono riportati nell'ultima colonna della successiva tabella. Tali importi sono stati calcolati applicando il costo medio *pro capite* di 22.400 euro sia alla proiezione dell'organico dei giudici a legislazione vigente, sia alla proiezione dell'organico considerando l'applicazione della nuova norma, in modo da ottenere gli importi differenziali ivi indicati.

Anno	Organico giudici trib. a legislazione vigente	Cessazioni annue giudici trib. a legislazione vigente	Organico giudici trib. rideterminato	Cessazioni annue giudici trib. rideterminate	Costo totale giudici trib. a legislazione vigente	Costo totale giudici trib. rideterminato	Maggiori oneri
2025	2.014	223	2.103	134	45.113.600,00	47.107.200,00	1.993.600,00
2026	1.804	210	1.796	307	40.409.600,00	40.230.400,00	-179.200,00
2027	1.609	195	1.602	194	36.041.600,00	35.884.800,00	-156.800,00
2028	1.425	184	1.418	184	31.920.000,00	31.763.200,00	-156.800,00
2029	1.231	194	1.224	194	27.574.400,00	27.417.600,00	-156.800,00

Il comma 141 non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che attua il necessario coordinamento con la disposizione di cui al comma 2, prevedendo l'abrogazione del comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023. Tale norma, infatti, aveva disposto la proroga della disciplina originariamente prevista dall'art. 8, comma 1, della legge n. 130/2022, per la cessazione dalle funzioni di giudice tributario.

Il comma 142 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che modifica la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento dei magistrati tributari di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 545/1992, estendendo alla stessa le disposizioni contenute nell'art. 7 del R.D. n. 1860/1925, n. 1860, in ordine alle prescrizioni di condotta alle quali i candidati devono attenersi.

Le disposizioni contenute nel comma 143, lettere a) e b) non comportano nuovi o maggiori oneri poiché si configurano come norme di mero coordinamento alla luce dell'entrata in vigore del Testo Unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, trattandosi di norme il cui contenuto è già disciplinato nei commi 140 e 141 della presente legge.

Il comma 144, lett. a), determina il compenso da attribuire per l'anno 2025 agli 11 componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria eletti dai giudici tributari, se non collocati in quiescenza, in misura pari all'importo massimo del trattamento economico spettante ad un giudice tributario ai sensi dell'art. 13, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 545/1992, ossia 72.000 euro. Resta fermo che tale importo dovrà essere oggetto della decurtazione del 10% ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 78/2010, in materia di riduzione dei compensi erogati agli organi di autogoverno delle diverse magistrature.

Fa presente che nell'ultimo biennio 2023-2024, i compensi liquidati autogoverno della magistratura tributaria ai propri componenti hanno già suddetto importo massimo di 72.000 euro, decurtati del 10% ai sensi del citato 3, del D.L. n. 78/2010. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. compenso annuo dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia ragguagliato, quanto alla parte variabile, al compenso variabile più elevato Presidente di Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza atteso che anche per l'anno 2025 si può ritenere, tenuto conto del numero delle verranno

presumibilmente depositate presso le Corti di giustizia tributaria dimensioni, che i relativi Presidenti matureranno un ammontare di compensi consentire il raggiungimento della misura massima prevista dall'art. 13, comma medesimo D.Lgs. n. 545/1992, ossia 72.000 euro.

Il comma 144, lett. b), determina il compenso da attribuire per l'anno 2025 del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, se quiescenza, in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario. Al fine di determinare il maggior costo derivante dalla disposizione, rileva che lo stipendio annuo spettante ad un magistrato tributario dopo 28 anni è di 86.863,42 euro e che applicando l'incremento del 50% previsto per il Presidente l'importo è di euro 122.124,98.

Il maggior onere è riportato nell'ultima colonna della tabella di seguito riportata, 100.912,49 euro, ed è stato calcolato tenendo conto degli importi di cui sopra, decurtazione del 10% prevista dall'art. 5, comma 3, del D.L. n. 78/2010 e del 8,5% a carico del MEF.

A. Componenti eletti dal Parlamento	B. Compensi parametrati allo stipendio del magistrato tributario	C. Compensi parametrati all'art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 545/1992	D. Compensi parametrati allo stipendio del magistrato tributario, con decurtazioni e del 10%	E. Compensi parametrati all'art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 545/1992, con decurtazioni e del 10%	Importi differenziali (D-E)	Importi differenziali con Irap 8,5%
n. 1 Presidente	130.295,13	72.000,00			52.465,62	56.925,20
n. 3 Componenti	86.836,42 x 3 = 260.509,26	72.000,00 x 3 = 216.000,00	234.458,33	194.400,00	40.458,33	43.897,29
Totale						100.912,49

Il comma 145 per le finalità del comma 144 autorizza per l'anno 2025 la spesa di euro 100.913.

Il comma 146 incrementa il finanziamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella misura di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da imputare sul capitolo 1262 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 51, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Quanto al comma 147 riferisce che la disposizione prevede che al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, si applicano per l'anno 2025 le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, volte a potenziare con adeguate risorse umane l'Ufficio centrale per il Referendum istituito presso la Corte di cassazione per coadiuvare le operazioni di verifica, nonché per assicurare il compimento di mansioni esecutive quale, in particolare, l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, per affrontare in maniera più efficace ed efficiente gli accresciuti impegni in materia referendaria. Dalla disposizione derivano oneri pari a euro 312.048 per l'anno 2025, coerenti con l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144 e determinati dall'avvalimento da parte dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte

di Cassazione per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità appartenenti all'Area Assistenti (ex comparto Ministeri seconda area – fascia economica da F4 a F6), e di un contingente di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 appartenenti alla Area Assistenti seconda area professionale (ex comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F4 a F6) e 60 appartenenti all'Area Assistenti (ex comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F1 a F3). L'onorario giornaliero corrisposto al suddetto personale è stabilito nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, al lordo delle ritenute di legge, pari alla misura di euro 41,32 e alla misura di euro 33,06 (ridotta di un quinto per il personale con mansioni esecutive di supporto). Si ipotizza, in via prudenziale, che per assicurare il rispetto della tempistica e smaltire i carichi di lavoro relativi alle attività che si proporranno, potranno essere impiegate in totale 68 unità di personale (28 unità reperibili all'interno della Cassazione e 40 unità tramite distacco) con funzioni di verifica e conteggio e 60 con mansioni esecutive di supporto con funzioni di inserimento dei dati nei sistemi informatici. L'onere derivante dalla spesa per l'onorario giornaliero da corrispondere al personale richiesto per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale è stato quantificato nella medesima misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 144 del 2023, in euro 312.048 (cifra arrotondata), comprensivo di IRAP, così come riportato nel prospetto seguente:

ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 352/1970 IN MATERIA DI REFERENDUM										
					Unità di personale richieste	Totale parziale	IRAP (8,5%)	Totale complessivo	Totale oneri complessivi	
Onorario giornaliero ai sensi art. 3, c. 1 legge 70/1980	importo giornaliero	41,32	giorni assegnazione personale	60	Area Funzionari e Assistenti (con funzioni di verifica e conteggio)	68	168.585,60	14.329,78	182.915,38	312.047,74
	importo giornaliero ridotto di 1/5	33,06			Area Assistenti ex Area II - F1 (con mansioni esecutive di supporto)	60	119.016,00	10.116,36	129.132,36	
	TOTALI				128	287.601,60	24.446,14	312.047,74		

Il comma 148 prevede che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 147 è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2025.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 135-136, alla luce della puntuale esposizione in RT dei dati e parametri considerati per la quantificazione degli oneri assunzionali previsti dal 2026, di cui è verificata la piena prudenzialità rispetto ai

criteri previsti dalla normativa vigente²⁷, al netto degli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2022-2024, non ci sono particolari osservazioni.

Sull'autorizzazione al conferimento degli incarichi dirigenziali, posto che è espressamente effettuata a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il comma 135, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate come stabilito, dalla circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.

Sul comma 137, aggiunto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, tenuto conto che l'autorizzazione all'assunzione di n. 200 magistrati ordinari nell'anno 2025 troverà attuazione nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e in ogni caso nei limiti delle vacanze nella dotazione organica già prevista a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Quanto al comma 138, non ci sono osservazioni

Sui commi 139-145 va preliminarmente evidenziato che l'articolo reca svariati aggiornamenti alla normativa vigente concernente la magistratura tributaria.

Sul comma 139, posto che la norma non incide sulle facoltà assunzionali vigenti, alla luce degli elementi forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Parimenti, quanto al comma 140, lettera a), considerato che le disposizioni posticipano al 2026 le facoltà assunzionali di 146 unità di magistrati tributari, precedentemente autorizzate nel 2024, consentendo il conseguimento di un risparmio di spesa per il biennio 2024 e 2025, non ci sono osservazioni.

Sul comma 140, lettera b), che prevede il coordinamento della disciplina del fondo risorse decentrate del personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione del risultato dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria, fermo restando l'invarianza delle somme individuate nell'articolo 4, comma 3, lett. d), della legge n. 130/2022, in considerazione della neutralità assicurata dalla RT, non ci sono osservazioni.

Sul comma 140, lettera c), concernente la proroga di un anno del limite massimo di età dei giudici tributari, si ricorda che la disposizione è già stata oggetto di due proroghe. Mentre alla prima proroga (disposta dall'art. 3, co. 6 del D.L. 198/2022) non erano stati ascritti effetti onerosi in quanto alla luce delle cessazioni già intervenute nel 2022 l'organico sarebbe stato comunque inferiore a quanto stimato dalla RT allegata alla legge 130/2022, alla seconda proroga (disposta dall'art.3 co. 4 del D.L. 215/2023) erano invece stati ascritti oneri, con conseguente copertura. Ciò detto, la RT fornisce elementi

²⁷ In particolare il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2022, relativamente ai funzionari del Ministero della giustizia indica una retribuzione media annua di 32.682 euro annui lordi (Lordo stato), di cui 25.857 euro di componenti retributive fondamentali (Tabellare, I.I.S. e R.I.A) e 6.825 medi annui i componenti accessorie. A tali elementi vanno aggiunti i contributi a carico del dipendente (9,1%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale del personale al 2022, sul sito *internet* del Dipartimento.

di quantificazione da cui deriverebbero maggiori oneri per il 2025 e, per contro, minori oneri per le annualità 2026-2029 sulla base dell'andamento dell'organico e delle cessazioni. Si osserva che la stima fornita dalla RT implica che soltanto nel 2025 vi sarebbe un forte effetto di posticipo dei pensionamenti mentre negli anni successivi l'innalzamento di un anno del limite di età non avrebbe effetti in termini di ampliamento di organico che anzi sarebbe ridotto.

La riduzione dell'organico per effetto della norma che consente il posticipo del pensionamento sarebbe opportuno venisse motivata, potendosi di per sé al massimo ipotizzare un'irrelevanza di tale disposizione, con conseguente equivalenza dei contingenti in organico da un certo anno in poi.

Si osserva inoltre che i dati delle cessazioni indicati nella tabella della RT sono lievemente divergenti, indicando uno stock di cessazioni di magistrati a legislazione vigente pari a 1006 e di cessazioni rideterminate pari a 1013. Infine, si osserva che non sono stati calcolati gli oneri correlati ai più elevati trattamenti pensionistici e di fine servizio conseguenti al posticipo del pensionamento.

In merito ai commi 141-143, dal momento che la RT assicura la neutralità delle disposizioni ivi previste, nulla da osservare.

Sul comma 144, laddove si ridetermina il compenso da attribuire per l'anno 2025 ai componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, alla luce della RT che reca la puntuale quantificazione del maggior onere derivante dalla disposizione, per cui il comma 145 autorizza per l'anno 2025 la spesa di euro 100.913, non ci sono osservazioni.

Sul comma 146, posto che la disposizione assegna al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria un incremento di 400.000 euro, dal momento che l'entità della spesa è chiaramente limitata all'autorizzazione prevista, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di quantificazione dei commi 147-148, dal momento che la RT reca l'illustrazione dei dati ed elementi considerati ai fini della stima della spesa prevista, al fine di adeguare le risorse umane dell'Ufficio centrale per il Referendum istituito presso la Corte di cassazione consentendo le operazioni di verifica e l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, in relazione agli accresciuti impegni in materia referendaria, considerato peraltro che la stessa è chiaramente predisposta come limite massimo, fornendo la dimostrazione della quantificazione degli oneri di spesa in relazione ai tempi di impiego del personale e dei costi unitari riferiti alle qualifiche di inquadramento, nulla da osservare.

Commi 149-155 e 157

(Norme in materia di personale dell'INPS, dell'AIFA e norme sull'indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'AIFA e dell'INAIL)

Il comma 149 reca norme in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS. Si dispone l'istituzione presso l'INPS di tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano

finanziario, già assegnate all'Istituto e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili ai sensi della legislazione vigente. La disposizione precisa che dall'attuazione di tale comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 150 prevede che con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata la misura percentuale delle maggiori somme effettivamente riscosse in via definitiva e correlabili alle attività di controllo ispettivo e amministrativo, da destinare, a decorrere dall'anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS. Per effetto di una integrazione approvata in prima lettura, si prevede che a valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.

Il comma 151 istituisce il ruolo unico della dirigenza sanitaria dell'AIFA, includendo in esso anche i dirigenti delle professionalità sanitarie diversi da quelli che attualmente rientrano nella dirigenza di prima e seconda fascia dell'Agenzia. Per i dirigenti sanitari che, alla data dal 1° gennaio 2025, sono inquadrati nella suddetta seconda fascia, viene posto un principio di salvaguardia delle relative posizioni giuridiche ed economiche, anche al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali, conferimento che sarà invece solo eventuale per i dirigenti sanitari che attualmente non sono inquadrati nelle fasce suddette (nonché per i futuri dirigenti sanitari a regime).

I successivi commi 152 e 153 estendono ai dirigenti sanitari dell'AIFA le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute e l'indennità di esclusività prevista per quest'ultima.

Il comma 154 abroga i divieti per l'AIFA di stipulazione di contratti di collaborazione con esperti e di ricorso a contatti di lavoro dipendente a termine e ad altre forme di lavoro flessibile; all'abrogazione consegue l'applicazione dei summenzionati istituti secondo la disciplina vigente per le pubbliche amministrazioni.

Il comma 155 specifica che le disposizioni di cui ai commi da 151 a 154 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025

Il comma 157 ridetermina per il personale medico INAIL con rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'indennità di esclusività in godimento sulla base di quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute (art. 21-bis, co. 1, D.L. n. 4/2022). Conseguentemente è autorizzata la spesa di 960 mila euro annui a decorrere dal 2025.

La RT evidenzia sui commi 149-150 che si prevede l'incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale dell'INPS di n. 3 unità (da n.43 a n. 46), compensata finanziariamente mediante la soppressione di quattro posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo istituto, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. La dotazione organica della dirigenza di livello non generale è conseguentemente ridotta da n. 446 a n. 442 posizioni.

Nella seguente tabella sono illustrati i valori retributivi di entrambe le qualifiche ed è evidenziata la compensazione del maggiore onere.

Importi medi liquidati nel rispetto del livello remunerato massimo onnicomprensivo annuo (ex art.23-ter, DL n.201/2011 convertito in L. n. 214/2011).

INPS	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi 40,26%	Retribuzione fondamentale procapite totale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione di risultato (32,70)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO	IVC 2022-2024 già ulteriore incremento o DDL bilancio 2024 per 13 mensilità (lordo stato)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78% al netto dell'IVC 2022-2024	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO con incremento contrattuale 5,78 e IVC 2022-2024	Unità	Onere totale a regime
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	78.135,30	178.041,37	71.679,46	249.720,83	61.611,94	20.147,10	331.479,87	3.245,98	15.913,56	350.639,41	3	1.051.918,24
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	32.096,16	92.457,04	37.223,20	129.680,24	91.073,04	29.780,88	250.534,16	2.538,51	11.942,37	265.015,04	-4	-1.060.060,18
													RISPARMIO	-8.141,93

Il comma 150 non comporta oneri, limitandosi a demandare ad un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura percentuale delle somme riscosse effettivamente conseguite a titolo di sanzioni applicate sulla base delle disposizioni ivi elencate, da destinare al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS. Le predette risorse non sono destinate alle spese di personale, di cui una quota, in misura non eccedente l'importo di 1,5 milioni di euro, destinata a misure di welfare aziendale.

Sul comma 151 evidenzia che la disposizione prevede misure per il potenziamento delle attività dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

Tabella 1

Dirigenti II fascia (struttura complessa)	Unità
Medici	11
Altre professionalità sanitarie	19
	30

Dirigenti sanitari	Unità
Medici	48
Altre professionalità sanitarie	220
	268

Il totale degli oneri annui, stimati sulla base della tipologia di incarico e dell'anzianità di servizio presso la PA prudenzialmente, comunque, superiore a 5 anni e considerando le unità presenti e le assunzioni già programmate (PIAO 2024/2026) evidenziate in tabella 1, è riepilogato come segue:

Tabella 2

		Indennità di esclusività	Contributi	IRAP	Totale oneri unitari annui	Unità	Totale oneri
Medico	Incarico di struttura complessa	18.473,29	5.519,82	1.570,23	25.563,34	11	281.196,73
	Incarico > 15 anni	13.857,58	4.140,64	1.177,89	19.176,12	8	153.408,95
	5 anni < Incarico < 15 anni	10.167,99	3.038,20	864,28	14.070,46	40	562.818,58
	Incarico < 5 anni	2.519,19	752,73	214,13	3.486,06		-
Altre professionalità sanitarie	Incarico di struttura complessa	18.473,29	5.519,82	1.570,23	25.563,34	19	485.703,44
	Incarico > 15 anni	13.461,36	4.022,25	1.144,22	18.627,83	50	931.391,50
	5 anni < Incarico < 15 anni	5.784,38	1.728,37	491,67	8.004,43	170	1.360.752,26
	Incarico < 5 anni	1.708,05	510,37	145,18	2.363,60		-
						298	3.775.271,45

L'onere annuo complessivo dell'indennità di esclusività è pari ad euro 3.775.271,45. Relativamente alla contribuzione conto Ente viene utilizzata l'aliquota del 38,38%.

L'onere riferibile all'applicazione dell'indennità di struttura complessa ai sensi dell'art. 65 del CCNL e alla maggiorazione dell'indennità di specificità medica ai sensi dell'art. 62 CCNL spettanti ai dirigenti sanitari che attualmente appartengono alla seconda fascia, è riportato nella tabella che segue:

INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 38,38% compreso IRAP per l'indennità di struttura complessa e al 38,38% compreso Irap per l'indennità di specificità medica	TOTALE CON ONERI
Indennità di struttura complessa ex art. 65 CCNL	10.218,00	30	306.540,00	117.650,05	424.190,05
Maggiorazione Indennità di specificità medica ex art. 62 CCNL	729,49	11	8.024,39	3.079,76	11.104,15
					435.294,20

Occorre considerare un importo annuo aggiuntivo pari ad euro 435.294,20 riferibile all'indennità di struttura complessa e alla maggiorazione dell'indennità di specificità medica.

Pertanto, gli oneri annui complessivi derivanti dai commi da 1 a 3 sono valutati in euro 4.210.566 - (euro 3.775.271,45 + euro 435.294,20).

Il comma 154 prevede l'abrogazione del comma 432 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 155 prevede, al fine di evitare dubbi interpretativi e applicazioni retroattive tenuto conto degli effetti della norma anche su disposizioni contrattuali, che le disposizioni di cui ai commi 151, 152, 153 e 154 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Al riguardo, sul comma 149, alla luce di quanto riferito dalla RT in merito alla compensazione dei maggiori oneri relativi alla attivazione di n. 3 posizioni dirigenziali di livello generale presso l'INPS a valere sulla soppressione di n. 4 posizioni dirigenziali di livello non generale presso il medesimo ente, si verifica la sostanziale prudenzialità dei dati esposti dalla RT - comprensivi degli incrementi retributivi previsti per il triennio 2022/2024 (+5,78%) - a conferma dell'equivalenza finanziaria di tale rimodulazione organica²⁸. A riprova della piena neutralità finanziaria della norma, andrebbe tuttavia confermato che la soppressione delle posizioni dirigenziali di livello non generale

²⁸ Il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2022, evidenzia in relazione alle posizioni dirigenziali di livello generale dell'INPS una retribuzione media annua di 224.619 euro (lordo Stato), di cui 64.811 euro di componenti fondamentali (Tabellare, I.I.S. e R.I.A.) e 159.809 euro per componenti retributive accessorie (Retr. di posizione per parte fissa e "variabile" e retribuzione di risultato), mentre per i dirigenti di II fascia 160.315 euro medi annui, di cui 48.382 euro di componenti "fondamentali" e 111.933 di componenti retributive "accessorie". I suddetti dati vanno integrati con l'onere dei contributi posti a carico del dipendente (9,1%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, sul sito internet del Dipartimento.

interessi posizioni organiche ad oggi effettivamente occupate e che l'attivazione delle posizioni dirigenziali di livello generale dovrà aver luogo in un'ottica di contestualità con la soppressione delle posizioni non generali.

Sul comma 150, si prende atto della conferma riportata dalla RT che le risorse previste sono destinate *pro quota* a spese di *welfare* aziendale e non a spese di personale. Pertanto, nulla da osservare.

Sui commi 151-155, dal momento che si istituisce il ruolo unico della dirigenza sanitaria dell'AIFA, alla luce degli elementi forniti dalla RT in merito ai contingenti organici previsti in dotazione dell'ente e agli oneri connessi ai relativi reclutamenti nei prossimi 5 anni, comprensivi della perequazione dell'indennità di esclusività ai dirigenti di ruolo del Ministero della salute, non ci sono osservazioni.

Sul comma 157 si prende atto dei dati esposti nella relazione illustrativa dei nuovi e maggiori oneri inerenti alla rideterminazione dell'indennità di esclusività rispetto ai trattamenti previsti ad oggi per il personale medico dell'INAIL.

Quanto ai profili di copertura, si evidenzia che un meccanismo di limite massimo potrebbe non essere compatibile in presenza di oneri giuridicamente inderogabili e di parametri già prefissati in norma quale quello in esame, che fa riferimento all'indennità prevista per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e pertanto ad oneri inderogabili ai sensi del comma 5, lettera a), dell'articolo 21, della legge di contabilità.

Comma 156

(Potenziamento dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

Il comma 156 – inserito dalla Camera dei deputati – reca l'autorizzazione per ulteriori assunzioni (a tempo indeterminato) di 250 unità di personale da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), unità da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a

3.172.580 euro per l'anno 2025 e a 12.690.318 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 290.000 euro per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a 737.000 euro per l'anno 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884.

La RT rileva la disposizione incrementa di 250 unità il contingente di Funzionari del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali dell'Ispettorato Nazionale del lavoro da reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 (convertito dalla legge n. 56 del 2024). Tenuto conto che le predette assunzioni avverranno non prima del 1° ottobre 2025, in considerazione dei necessari tempi tecnici di conclusione delle procedure concorsuali da avviare nel corso dell'anno 2025, i relativi oneri sono stati quantificati come illustrato nel dettaglio nella tabella seguente.

ISPELITORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL)	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rateo 3/12)	Oneri complessivo (a regime dal 2026)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.529,48	3.036,17	12.502,95	45.529,02	2.631,58	2.600,67	50.761,27	250	3.172.579,38	12.690.317,50
Spese concorsuali											290.000,00	-
Oneri "ura tantum" di diretta imputazione											396.000,00	-
Oneri di diretta imputazione all'attività di vigilanza											231.000,00	924.000,00
Oneri comuni											110.000,00	440.000,00
Totale Spese indotte											1.027.000,00	1.364.000,00
Totale generale											4.199.579,38	14.054.317,50
Totale generale (con arrotondamento)											4.199.580,00	14.054.318,00

Ai fini della quantificazione degli oneri relativi alle spese concorsuali e di quelli di funzionamento correlati (vigilanza, oneri comuni) è stato fatto riferimento ad analoghe procedure assunzionali già espletate.

La disposizione determina oneri pari a 3.172.580 euro per l'anno 2025 e a 12.690.318 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, ad 290.000 euro per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a 737.000 euro per l'anno 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, la RT reca la puntuale l'illustrazione dei dati, dei parametri e delle ipotesi considerati in relazione all'incremento del personale dell'INL nei termini indicati, nonché la stima degli oneri corrispondenti all'autorizzazione di spesa predisposta per il 2025 e dal 2026. Pertanto, non ci sono osservazioni.

Comma 158 **(Indennità di esclusività ai fini del TFS/TFR)**

Il comma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data, gli importi dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 (corrisposta ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro), sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 343.021 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La RT ribadisce che il comma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data, la citata indennità di esclusività, in riferimento alla quale per i Dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute è ora applicata la contribuzione del 32,70%, viene considerata utile ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, in coerenza con quanto previsto per i Dirigenti medici e sanitari non medici del SSN.

Il relativo maggior onere è dettagliatamente quantificato nella seguente tabella:

		Indennità di esclusività	Differenziale 5,68%	Unità	Totale oneri
Medico	incarico di struttura complessa	18.473,29	1.049,28	46	48.267,01
	incarico >15 anni	13.857,58	787,11	281	221.178,06
	5 anni < incarico < 15 anni	10.167,99	577,54	39	22.524,13
	incarico <5 anni	2.519,19	143,09	31	4.435,79
Altre professionalità sanitarie					
Altre professionalità sanitarie	incarico di struttura complessa	18.473,29	1.049,28	7	7.344,98
	incarico >15 anni	13.461,36	764,61	39	29.819,60
	5 anni < incarico < 15 anni	5.784,38	328,55	14	4.599,74
	incarico <5 anni	1.708,05	97,02	50	4.850,86
				507	343.020,18

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 159 ***(Indennità di servizio per le zone disagiate)***

Il comma 159 reca disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero, per quanto riguarda i rimborsi delle spese di viaggio per congedi e per trasferimento. A tal fine, si aggiorna il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. In particolare:

- alla lettera *a*) l'articolo 181 è sostituito, ivi prevedendosi ai commi 1-4 nella riformulazione che il rimborso spettante al personale in servizio all'estero per i viaggi di congedo sia erogato non più in relazione ai viaggi effettuati, ma in misura forfettaria. Tale beneficio è corrisposto come maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero, commisurata all'indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console. La maggiorazione spetta una volta l'anno al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza maggiore di chilometri 3.500 da Roma. Nel caso di sedi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima (art.144, co.1 secondo periodo del citato d.P.R. 18/1967) il beneficio spetta due volte l'anno, per una permanenza nella sede estera di almeno 93 giorni (cioè la metà di 185) nell'anno solare. Per il personale in servizio in sedi normali o disagiate, il contributo forfettario è ridotto di un terzo. La percentuale della maggiorazione è definita per ciascuna sede con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore all'economica. Il beneficio è riconosciuto al personale con qualifica pari o superiore a consigliere d'ambasciata, per sedi situate in località raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a cinque ore. La maggiorazione è riconosciuta per ciascuno dei familiari a carico del dipendente per almeno 185 giorni nello stesso

anno solare. Per il coniuge, o per la parte di unione civile, spetta nella medesima misura del titolare, mentre per i figli spetta in misura corrispondente alla classe economica²⁹.

- alla lettera *b*) si modifica l'articolo 193 e si prevede che, per quanto riguarda in questo caso i viaggi di trasferimento, ai capi delle rappresentanze diplomatiche spetti il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica anche nel caso di viaggi di durata inferiore alle 5 ore. Per il resto del personale rimane il vincolo della durata del viaggio superiore alle 5 ore. Per i capi delle rappresentanze diplomatiche il beneficio spetta all'intero nucleo familiare.

La RT ribadisce che si modifica l'articolo 181 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. Dalla disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica concerne unicamente la modalità di corresponsione del beneficio economico di cui trattasi, per le sole sedi estere nelle quali è ancora previsto, a seguito della riforma contenuta nella legge di bilancio 2019.

Si sostituisce il rimborso del prezzo del biglietto dietro presentazione della documentazione con l'erogazione di una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero, che viene comunque commisurata all'entità del rimborso riconosciuto attualmente.

Restano fermi sia i termini per la maturazione del diritto a tale beneficio, sia le condizioni di viaggio alle quali esso viene commisurato, tenuto conto che la riduzione a due terzi della maggiorazione, prevista dalla presente disposizione con riferimento alle sedi normali e disagiate, corrisponde matematicamente al riconoscimento del diritto al rimborso di un viaggio di congedo ogni 18 mesi, anziché ogni 12 mesi, come invece resta stabilito per le sedi particolarmente disagiate.

Il diritto alla maggiorazione in una misura che verrà parametrata al prezzo di un biglietto in classe superiore all'economica sarà riconosciuto solo per il personale con qualifica superiore a consigliere d'ambasciata e per i viaggi la cui durata superi le 5 ore, nonché al coniuge a carico, come già accade.

L'invarianza di spesa è dimostrata dalla tabella seguente:

	Indennità per viaggio spettante al dipendente	Indennità per viaggio spettante al coniuge	Indennità per viaggio spettante ai figli	Rimborso attuale spettante al dipendente	Rimborso attuale spettante al coniuge	Rimborso attuale spettante ai figli
TOTALI RUOLO/ESPERTI	1.074.000	1.074.000	533.430	1.074.000	1.074.000	533.430
TOTALI CARABINIERI	134.050	86.433	144.733	134.050	86.433	144.733
TOTALE ONERE TEORICO ATTUALE					3.046.646	
TOTALE ONERE TEORICO PREVISTO DALLA NORMA					3.046.646	

Gli oneri indicati in tabella sono calcolati sulla base del diritto al rimborso maturato annualmente, con riferimento sia all'onere attuale, rilevato a consuntivo con riferimento alla spesa sostenuta con riferimento all'intero anno 2023, sia a quello futuro che sarà

²⁹ La norma vigente prevede un rimborso parziale delle spese di viaggio effettuate, con una frequenza che va dai 6 ai 18 mesi, a seconda della condizione di disagio della sede, e dopo un certo periodo di permanenza nella sede.

determinato in misura del tutto analoga all'importo attualmente spettante a titolo di rimborso.

Gli oneri complessivamente indicati nella tabella possono non coincidere di anno in anno con l'ammontare dei pagamenti effettuati, alla luce dei termini attualmente previsti per richiedere ed ottenere il rimborso del biglietto: infatti, ciascun dipendente matura il relativo diritto in tempi diversi, anche a cavallo di anno e può chiedere il pagamento fino ad un anno dopo la data del viaggio di rientro in sede. L'andamento attuale della spesa risulta, pertanto, altalenante, risentendo dei comportamenti dei dipendenti nel richiedere i rimborsi, nonché delle capacità operative dell'ufficio liquidatore rispetto alle richieste ricevute, come dimostra l'ingente volume di residui che si forma costantemente sul capitolo e che verrebbero pressoché cancellati con la nuova modalità di liquidazione. L'ammontare dei residui deriva, quindi, in parte dalla complessità dell'attuale normativa di riferimento, a causa del tempo che intercorre tra la data del viaggio e quella della richiesta di rimborso, nonché dalla minuziosità dell'attuale regolamentazione, che, risalendo al 1967, prevede ancora il riconoscimento dei viaggi effettuati per ferrovia, per mare o con altri mezzi.

Di seguito la tabella riassuntiva degli impegni assunti in conto residui ed in conto competenza negli ultimi cinque anni (dati rendiconto generale dello Stato):

SPESA PER VIAGGI DI CONGEDO			
ANNO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2019	1.211.498	23.526	1.235.024
2020	1.561.926	466.826	2.028.752
2021	880.260	1.066.054	1.946.314
2022	676.415	1.635.651	2.312.066
2023	329.895	1.973.588	2.303.483

Di seguito la tabella di dettaglio della spesa riferita al 2023 per le singole sedi, con indicazione del relativo costo medio unitario, precisando che si tratta di una media ponderata dei biglietti rimborsati lo scorso anno in classe *economy* e *business*. La nuova maggiorazione sarà determinata in misura tale da rispettare il medesimo costo medio.

Sede (ordinata alfabeticamente)	Importo totale sede x anno di liquidazione	Numero tratte dei viaggi della sede	Costo medio persona della sede in anno
AFGHANISTAN KABUL AMBASCIATA D'ITALIA	8.973,27	8	1.121,66
ALGERIA ALGERI AMBASCIATA D'ITALIA	9.951,72	26	382,76
ALGERIA ALGERI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	803,44	2	401,72
ANGOLA LUANDA AMBASCIATA D'ITALIA	28.118,97	15	1.874,60
ARABIA SAUDITA GEDDA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.602,14	10	1.060,21
ARABIA SAUDITA RIAD AMBASCIATA D'ITALIA	12.790,62	15	852,71
ARGENTINA BAHIA BLANCA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.619,41	5	2.323,88
ARGENTINA BUENOS AIRES AMBASCIATA D'ITALIA	65.028,66	27	2.408,47
ARGENTINA BUENOS AIRES CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	46.143,92	24	1.922,66
ARGENTINA CORDOBA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	16.829,11	7	2.404,16
ARGENTINA CORDOBA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.030,55	1	2.030,55
ARGENTINA LA PLATA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	12.156,68	5	2.431,34
ARGENTINA LOMAS DE ZAMORA AGENZIA CONSOLARE D'ITALIA	5.169,69	3	1.723,23
ARGENTINA MAR DEL PLATA CONSOLATO D'ITALIA	15.584,86	7	2.226,41
ARGENTINA MENDOZA CONSOLATO DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	23.617,30	10	2.361,73
ARGENTINA ROSARIO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.788,19	7	1.541,17
ARMENIA JEREVAN AMBASCIATA D'ITALIA	5.211,65	13	400,9
AUSTRALIA ADELAIDE CONSOLATO D'ITALIA	4.976,74	3	1.658,91
AUSTRALIA BRISBANE CONSOLATO D'ITALIA	1.932,02	1	1.932,02
AUSTRALIA CANBERRA AMBASCIATA D'ITALIA	50.349,58	14	3.596,40
AUSTRALIA MELBOURNE ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.199,71	1	2.199,71
AUSTRALIA SYDNEY C ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.352,37	1	2.352,37
AUSTRALIA SYDNEY CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	16.314,41	7	2.330,63
AZERBAIGIAN BAKU AMBASCIATA D'ITALIA	2.384,29	3	794,76
BAHREIN MANAMA AMBASCIATA D'ITALIA	8.616,46	6	1.436,08
BANGLADESH DHAKA AMBASCIATA D'ITALIA	13.580,52	9	1.508,95
BIELORUSSIA MINSK AMBASCIATA D'ITALIA	4.297,80	8	537,23
BOLIVIA LA PAZ AMBASCIATA D'ITALIA	18.058,52	7	2.579,79
BOSNIA-ERZEGOVINA SARAJEVO AMBASCIATA D'ITALIA	1.562,40	3	520,8
BRASILE BRASILIA AMBASCIATA D'ITALIA	39.301,02	20	1.965,05
BRASILE CURITIBA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	2.861,86	2	1.430,93
BRASILE PORTO ALEGRE CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.304,55	3	1.434,85
BRASILE RECIFE CONSOLATO D'ITALIA	9.458,17	6	1.576,36
BRASILE RIO DE JANEIRO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.031,59	7	1.575,94
BRASILE SAN PAOLO CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	14.523,01	11	1.320,27
BRASILE SAN PAOLO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.053,60	2	1.026,80
BURKINA FASO OUAGADOUGOU AMBASCIATA D'ITALIA	13.507,36	8	1.688,42
CAMERUN YAOUNDE' AMBASCIATA D'ITALIA	20.510,06	12	1.709,17
CANADA MONTREAL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.242,05	7	1.463,15
CANADA OTTAWA AMBASCIATA D'ITALIA	34.609,36	19	1.821,55
CANADA TORONTO CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	22.317,00	19	1.174,58

CANADA TORONTO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.833,29	1	1.833,29
CANADA VANCOUVER CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	17.089,61	11	1.553,60
CILE SANTIAGO AMBASCIATA D'ITALIA	11.059,57	7	1.579,94
COLOMBIA BOGOTA' AMBASCIATA D'ITALIA	11.930,11	8	1.491,26
COLOMBIA BOGOTA' ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.495,46	1	1.495,46
CONGO BRAZZAVILLE AMBASCIATA D'ITALIA	12.915,01	8	1.614,38
COSTA D'AVORIO ABIDJAN AMBASCIATA D'ITALIA	21.349,56	12	1.779,13
COSTA RICA SAN JOSE' DE COSTARICA AMBASCIATA D'ITALIA	1.295,82	1	1.295,82
CUBA L'AVANA AMBASCIATA D'ITALIA	31.402,18	18	1.744,57
ECUADOR QUITO AMBASCIATA D'ITALIA	15.981,36	6	2.663,56
EGITTO IL CAIRO AMBASCIATA D'ITALIA	36.062,67	68	530,33
EGITTO IL CAIRO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.312,01	10	431,2
EL SALVADOR SAN SALVADOR AMBASCIATA D'ITALIA	16.609,70	9	1.845,52
EMIRATI ARABI UNITI ABU DHABI AMBASCIATA D'ITALIA	5.905,37	5	1.181,07
EMIRATI ARABI UNITI ABU DHABI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	6.316,89	1	6.316,89
EMIRATI ARABI UNITI DUBAI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.116,59	5	2.623,32
ERITREA ASMARA AMBASCIATA D'ITALIA	21.973,78	13	1.690,29
ETIOPIA ADDIS ABEBA AMBASCIATA D'ITALIA	48.226,09	43	1.121,54
ETIOPIA ADDIS ABEBA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.771,91	1	1.771,91
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA AMBASCIATA D'ITALIA	68.967,82	36	1.915,77
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	37.535,22	29	1.294,32
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	5.124,87	6	854,15
FEDERAZIONE RUSSA SAN PIETROBURGO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	5.858,00	5	1.171,60
FILIPPINE MANILA AMBASCIATA D'ITALIA	19.085,83	12	1.590,49
GABON LIBREVILLE AMBASCIATA D'ITALIA	13.063,67	6	2.177,28
GEORGIA TBILISI AMBASCIATA D'ITALIA	6.857,27	7	979,61
GERUSALEMME CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	9.732,37	17	572,49
GHANA ACCRA AMBASCIATA D'ITALIA	23.822,06	18	1.323,45
GIAPPONE OSAKA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.153,91	3	4.384,64
GIAPPONE OSAKA SEZ. DISTACCATA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	3.363,01	2	1.681,50
GIAPPONE TOKYO AMBASCIATA D'ITALIA	51.975,47	19	2.735,55
GIORDANIA AMMAN AMBASCIATA D'ITALIA	11.109,53	13	854,58
GUATEMALA CITTA' DI GUATEMALA AMBASCIATA D'ITALIA	23.491,92	10	2.349,19
GUINEA CONAKRY AMBASCIATA D'ITALIA	23.098,81	18	1.283,27
INDIA BANGALORE CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	2.713,68	2	1.356,84
INDIA CALCUTTA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.816,45	9	1.201,83
INDIA MUMBAI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.691,62	7	1.670,23
INDIA NEW DELHI AMBASCIATA D'ITALIA	67.362,81	57	1.181,80
INDIA NEW DELHI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	858,95	1	858,95
INDONESIA JAKARTA AMBASCIATA D'ITALIA	39.390,78	22	1.790,49
INDONESIA JAKARTA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.780,15	5	956,03
IRAN TEHERAN AMBASCIATA D'ITALIA	32.911,01	31	1.061,65
IRAQ BAGHDAD AMBASCIATA D'ITALIA	37.889,71	29	1.306,54
IRAQ ERBIL CONSOLATO D'ITALIA	24.202,26	24	1.008,43
ISRAELE TEL AVIV AMBASCIATA D'ITALIA	17.669,36	28	631,05

ISRAELE TEL AVIV ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	908,76	2	454,38
KAZAKHSTAN ASTANA AMBASCIATA D'ITALIA	30.065,01	21	1.431,67
KENIA NAIROBI AMBASCIATA D'ITALIA	33.555,74	29	1.157,09
KENIA NAIROBI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.506,20	3	835,4
KOSOVO PRISTINA AMBASCIATA D'ITALIA	4.853,63	16	303,35
KUWAIT AL KUWAIT AMBASCIATA D'ITALIA	6.151,99	4	1.538,00
LIBANO BEIRUT AMBASCIATA D'ITALIA	17.587,54	24	732,81
LIBANO BEIRUT ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.873,11	5	574,62
LIBIA BENGASI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	1.727,00	3	575,67
LIBIA TRIPOLI AMBASCIATA D'ITALIA	16.459,76	28	587,85
MALAYSIA KUALA LUMPUR AMBASCIATA D'ITALIA	13.059,58	11	1.187,23
MALI BAMAKO AMBASCIATA D'ITALIA	6.229,37	2	3.114,69
MESSICO CITTA' DEL MESSICO AMBASCIATA D'ITALIA	13.537,01	10	1.353,70
MESSICO CITTA' DEL MESSICO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.506,16	1	1.506,16
MOLDOVA CHISINAU AMBASCIATA D'ITALIA	2.052,75	7	293,25
MONGOLIA ULAN BATOR AMBASCIATA D'ITALIA	1.236,52	1	1.236,52
MOZAMBICO MAPUTO AMBASCIATA D'ITALIA	20.145,59	18	1.119,20
MYANMAR YANGON AMBASCIATA D'ITALIA	21.024,57	13	1.617,27
NICARAGUA MANAGUA AMBASCIATA D'ITALIA	31.587,34	12	2.632,28
NIGER NIAMEY AMBASCIATA D'ITALIA	16.003,09	6	2.667,18
NIGERIA ABUJA AMBASCIATA D'ITALIA	51.088,80	45	1.135,31
NIGERIA LAGOS CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.187,29	10	1.318,73
NUOVA ZELANDA WELLINGTON AMBASCIATA D'ITALIA	7.533,69	3	2.511,23
OMAN MASCATE AMBASCIATA D'ITALIA	8.434,81	6	1.405,80
PAKISTAN ISLAMABAD AMBASCIATA D'ITALIA	15.828,53	14	1.130,61
PAKISTAN KARACHI CONSOLATO D'ITALIA	6.281,71	6	1.046,95
PANAMA AMBASCIATA D'ITALIA	25.099,60	14	1.792,83
PARAGUAY ASSUNZIONE AMBASCIATA D'ITALIA	13.060,00	6	2.176,67
PERU' LIMA AMBASCIATA D'ITALIA	20.428,45	14	1.459,18
QATAR DOHA AMBASCIATA D'ITALIA	4.704,71	5	940,94
RAPPRESENTANZA PERMANENTE PRESSO LE NAZIONI UNITE - ONU - NEW YORK	87.762,75	51	1.720,84
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO KINSHASA AMBASCIATA D'ITALIA	12.247,41	7	1.749,63
REPUBBLICA DI COREA SEOUL AMBASCIATA D'ITALIA	15.893,51	6	2.648,92
REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD SKOPJE AMBASCIATA D'ITALIA	1.385,94	6	230,99
REPUBBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO AMBASCIATA D'ITALIA	20.546,80	13	1.580,52
REPUBBLICA POPOLARE CINESE CANTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	33.463,97	16	2.091,50
REPUBBLICA POPOLARE CINESE CHONGQING CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	18.318,15	9	2.035,35
REPUBBLICA POPOLARE CINESE HONG KONG CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.302,79	3	1.434,26
REPUBBLICA POPOLARE CINESE HONG KONG SEZ. DISTACCATA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	3.724,52	3	1.241,51
REPUBBLICA POPOLARE CINESE PECHINO AMBASCIATA D'ITALIA	202.775,86	77	2.633,45
REPUBBLICA POPOLARE CINESE PECHINO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.600,92	1	1.600,92

REPUBBLICA POPOLARE CINESE SHANGHAI CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	59.354,69	22	2.697,94
REPUBBLICA POPOLARE CINESE SHANGHAI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.836,58	1	2.836,58
SENEGAL DAKAR AMBASCIATA D'ITALIA	8.258,23	11	750,75
SENEGAL DAKAR ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.253,34	2	1.126,67
SINGAPORE AMBASCIATA D'ITALIA	12.003,98	10	1.200,40
SIRIA DAMASCO AMBASCIATA D'ITALIA	518,36	1	518,36
SOMALIA MOGADISCIO AMBASCIATA D'ITALIA	5.697,05	4	1.424,26
SRI LANKA COLOMBO AMBASCIATA D'ITALIA	21.558,82	7	3.079,83
STATI UNITI D'AMERICA BOSTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.427,81	3	1.475,94
STATI UNITI D'AMERICA CHICAGO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.388,32	8	1.298,54
STATI UNITI D'AMERICA DETROIT CONSOLATO DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	12.038,52	8	1.504,81
STATI UNITI D'AMERICA FILADELFIA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.043,28	5	2.608,66
STATI UNITI D'AMERICA HOUSTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	26.384,47	15	1.758,96
STATI UNITI D'AMERICA LOS ANGELES CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	14.417,47	10	1.441,75
STATI UNITI D'AMERICA MIAMI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	22.504,40	15	1.500,29
STATI UNITI D'AMERICA NEW YORK CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	39.980,80	30	1.332,69
STATI UNITI D'AMERICA NEW YORK ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	8.643,10	3	2.881,03
STATI UNITI D'AMERICA SAN FRANCISCO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	6.582,25	4	1.645,56
STATI UNITI D'AMERICA SAN FRANCISCO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.167,12	2	2.083,56
STATI UNITI D'AMERICA WASHINGTON AMBASCIATA D'ITALIA	137.488,72	75	1.833,18
SUD AFRICA CAPETOWN CONSOLATO D'ITALIA	16.942,27	13	1.303,25
SUD AFRICA JOHANNESBURG CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	22.232,89	21	1.058,71
SUD AFRICA PRETORIA AMBASCIATA D'ITALIA	36.702,21	31	1.183,94
SUDAN KHARTOUM AMBASCIATA D'ITALIA	8.309,73	9	923,3
TANZANIA DAR-ES-SALAAM AMBASCIATA D'ITALIA	26.435,96	27	979,11
THAILANDIA BANGKOK AMBASCIATA D'ITALIA	7.371,26	9	819,03
TUNISIA TUNISI AMBASCIATA D'ITALIA	5.679,13	19	298,9
TURCHIA ANKARA AMBASCIATA D'ITALIA	16.545,83	32	517,06
TURCHIA ISTANBUL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	8.071,49	19	424,82
TURCHIA ISTANBUL ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	773,45	2	386,72
TURCHIA IZMIR CONSOLATO D'ITALIA	5.675,46	11	515,95
TURKMENISTAN ASHGABAT AMBASCIATA D'ITALIA	7.465,33	6	1.244,22
UCRAINA KIEV AMBASCIATA D'ITALIA	5.461,56	12	455,13
UGANDA KAMPALA AMBASCIATA D'ITALIA	24.530,02	23	1.066,52
URUGUAY MONTEVIDEO AMBASCIATA D'ITALIA	36.421,57	13	2.801,66
URUGUAY MONTEVIDEO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.669,91	1	1.669,91
UZBEKISTAN TASHKENT AMBASCIATA D'ITALIA	18.579,61	15	1.238,64
VENEZUELA CARACAS AMBASCIATA D'ITALIA	40.181,41	21	1.913,40
VENEZUELA CARACAS CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	26.676,64	15	1.778,44

VENEZUELA MARACAIBO CONSOLATO D'ITALIA	14.698,50	7	2.099,79
VIETNAM HANOI AMBASCIATA D'ITALIA	11.213,05	6	1.868,84
VIETNAM HO CHI MINH CITY CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.363,07	2	2.181,53
ZAMBIA LUSAKA AMBASCIATA D'ITALIA	25.003,78	20	1.250,19
ZIMBABWE HARARE AMBASCIATA D'ITALIA	8.415,48	6	1.402,58
Totali/Media complessiva	3.046.646,00	2.115	1.538,27

Sulla lettera b) evidenzia che riconosce al personale in trasferimento all'estero con la funzione di capo della rappresentanza diplomatica la classe superiore a quella economica per tutti i viaggi in aereo, a prescindere dalla durata degli stessi.

Rileva che per quantificare l'onere sono calcolati il costo dei viaggi aerei di durata pari o inferiore alle 5 ore, attualmente rimborsati in classe economica, e il costo degli stessi viaggi in classe business: la differenza di importo rappresenta l'incremento della spesa.

Assicura che la modifica ha impatto su 39 sedi all'estero, che distano da Roma meno di 5 ore di viaggio aereo e che a fini di quantificazione dei costi si è preso come riferimento il nucleo familiare 'tipo' composto da: capo missione, coniuge e n. 1 figlio a carico.

Segnala che il beneficio, infatti, si estende anche al nucleo familiare del titolare, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. Trattandosi di un viaggio di andata/ritorno, si è suddiviso il costo complessivo dei due biglietti aerei di andata/ritorno per 4 anni (quale durata dell'incarico) al fine di quantificare la spesa per ogni singolo anno finanziario.

Conseguentemente è stato calcolato il costo attuale, in classe *economy*, per il nucleo familiare come sopra descritto, per le 39 sedi che distano da Roma 5 ore o meno di 5 ore di volo (prima colonna), il costo dei medesimi biglietti nella classe business (seconda colonna) e sono stati divisi entrambi gli importi per 4 (numero di anni di mandato di Capo della rappresentanza diplomatica) per ottenere il costo complessivo per il singolo esercizio finanziario (terza e quarta colonna). L'ultima colonna riporta la differenza dell'ammontare del costo, tra classe economica, per un anno.

CLASSE ECONOMY Biglietti andata/ritorno per nucleo familiare - 4 anni	CLASSE BUSINESS Biglietti andata/ritorno per nucleo familiare - 4 anni	CLASSE ECONOMY Costo biglietti a/r nucleo familiare – 1 anno	CLASSE BUSINESS Costo biglietti a/r nucleo familiare – 1 anno	Incremento della spesa in 1 anno
52.170,00	103.980,00	13.042,50	25.995,00	12.952,50

Segnala che quanto disposto dalla disposizione sarà garantito nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, U.d.V. 1.9 "Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese", azione 2 "Risorse connesse all'impiego di personale all'estero" - capitolo 1292 p.g. 3 "Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti", attraverso opportune riprogrammazioni della spesa.

Al riguardo, posto che la norma demanda ad un decreto ministeriale la determinazione della maggiorazione forfetaria dell'indennità di servizio all'estero, fissando solo alcuni parametri, si osserva preliminarmente che gli oneri possono essere contenuti nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente che prevedono la corresponsione di un rimborso parziale delle spese di viaggio.

Si osserva in ogni caso che rispetto alla normativa vigente si determina una riduzione della platea avente diritto, posto che il beneficio varrà solo per sedi disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza maggiore di 3.500 chilometri da Roma mentre invece finora tale limitazione in base alla distanza valeva soltanto per le sedi non aventi la predetta classificazione di disagio.

Posto che la RT fornisce i dati della spesa riferita al 2023, andrebbero forniti ulteriori elementi che consentano di ricostruire i passaggi logico-matematici con cui si determinerà la maggiorazione in sede di decreto ministeriale.

Sulla lettera b), posto che la RT fornisce una stima degli oneri derivanti dalla disposizione, precisando che agli stessi si farà fronte nell'ambito delle risorse iscritte su specifico capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo 1292 p.g. 3) attraverso opportune riprogrammazioni della spesa, è necessaria l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alle specifiche voci di spesa che saranno oggetto di riprogrammazione ai fini dell'assorbimento del maggior onere.

Comma 160

(Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana)

Il comma 160, allo scopo di consentire le assunzioni a t.i. dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili della regione Sicilia, autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026. Conseguentemente, provvede alla copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato dal presente disegno di legge di bilancio.

La RT ribadisce che la disposizione autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026 al fine di semplificare le assunzioni a tempo indeterminato della regione Siciliana, relative ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione di spesa predisposta come limite massimo per il 2025 e a decorrere dal 2026, al fine di consentire il reclutamento a t.i. degli L.S.U da parte della Regione Sicilia, andrebbero richieste informazioni in merito alla platea interessata ed ai previsti profili di inquadramento, nonché ai parametri e le ipotesi considerate nella stima degli

oneri al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziare per ciascuna annualità del triennio e a decorrere.

Sui profili di copertura, dal momento che si provvede a tal fine a carico del Fondo per le esigenze indifferibili come rideterminato dal provvedimento in esame, nulla da osservare.

Commi 161-166 ***(Misure in materia di trattenimento in servizio)***

Il comma 161, sostituendo il comma 286 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, dispone che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (cd. "quota 103") e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera *i-bis*, del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986 (per cui la somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore è esclusa dall'imponibile fiscale). Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019).

Il comma 162, modificando l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza dal 1° gennaio 2025 si intendano elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Il comma 163 abroga il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 2013 (ai sensi del quale, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione).

Il comma 164 abroga il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 (che consente alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, di risolvere il rapporto di lavoro).

Il comma 165 autorizza le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, a trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello

Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del 70° anno di età.

Il comma 166, aggiunto dalla Camera dei deputati, modificando il comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, estende a tutti i professionisti sanitari del SSN la norma che consente ai dirigenti medici e agli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti e aziende del SSN e agli infermieri dipendenti dai medesimi enti e aziende la presentazione della domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni.

La RT afferma che la disposizione, rispetto all'articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), innova la misura in due aspetti:

- a) amplia la portata includendo oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31/12/2025 anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025;
- b) prevede l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2024 ha trovato un'adesione limitata nel 2024 (ad esempio nel settore privato nei primi otto mesi del 2024 risulterebbero registrate minori entrate contributive per 2 milioni di euro). La disposizione in esame amplia, quindi, la portata della misura e aumenta l'intensità del beneficio.

Sulla base della stima di adesione di circa 7.000 soggetti, che si ritiene prudenziale, anche in considerazione delle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 e della circostanza che alta risulta la propensione per l'accesso al pensionamento di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, una volta maturati i requisiti minimi, derivano i seguenti effetti finanziari, parimenti valutati prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

(valori in milioni di euro)
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive	Minore spesa pensionistica	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica	Effetto complessivo
	al lordo effetti fiscali	al lordo fisco		netto fisco	
2025	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
2026	-30,6	0,0	0,0	0,0	-30,6
2027	-31,2	0,0	0,0	0,0	-31,2
2028	-31,8	0,0	0,0	0,0	-31,8
2029	-32,4	0,0	0,0	0,0	-32,4
2030	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0
2031	-16,8	5,6	-2,0	3,6	-13,2
2032	0,0	11,3	-4,0	7,3	7,3
2033	0,0	11,4	-4,0	7,4	7,4
2034	0,0	11,5	-4,0	7,5	7,5

I commi 162-164 sono diretti, in relazione al mutato contesto, anche sul piano dell'evoluzione demografica della relativa base assicurativa, con riferimento al pubblico impiego a:

- a) adeguare i limiti ordinamentali di età al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (67 anni nel 2025, successivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita);
- b) consentire comunque il permanere in servizio anche dopo aver maturato i requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne nel 2025, successivamente adeguati agli incrementi della speranza di vita).

L'effetto combinato delle misure è suscettibile, anche se in modo limitato, in quanto su base volontaria e connesso, in particolare, a determinate figure professionali, di dar luogo a un posticipo del pensionamento per periodi variabili e che peraltro possono essere anche contenuti. Nel breve periodo (fino al 2026/2027) l'impatto è peraltro ulteriormente limitato in quanto risultano già vigenti nell'ordinamento diverse misure di deroghe ai limiti ordinamentali previsti dalla legislazione vigente, per garantire la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Sulla base di quanto sopra rappresentato sono valutati derivanti dalle misure in esame gli effetti finanziari di seguito rappresentati:

Anno	Differenza numero pensioni vigenti (mgl)	Onere (-) / Risparmio (+) rate di pensione (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) TFS/TFR lordo (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) TFS/TFR netto (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) Complessivo (mln di euro)
2025	-1,3	20	0	0	20
2026	-1,8	51	23	18	69
2027	-3,0	82	-7	-5	77
2028	-6,3	156	7	5	161
2029	-7,6	221	135	108	329
2030	-9,6	285	84	67	352
2031	-10,4	298	71	57	355
2032	-12,0	337	23	18	355
2033	-11,9	353	38	30	383
2034	-12,4	342	-35	-28	314

La disposizione di cui al comma 165, non intervenendo sull'ampliamento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti per il personale dell'amministrazione a legislazione vigente.

Anche dal comma 166 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, si evidenzia che gli effetti in termini di minor gettito contributivo correlati al comma 161 non risultano direttamente riscontrabili, in quanto la RT non fornisce elementi di valutazione quali l'importo retributivo medio considerato, l'aliquota contributiva media scontata e quella fiscale utilizzata per la quantificazione degli effetti indotti. Tuttavia, in base alle minori entrate contributive indicate nella tabella allegata alla RT e ipotizzando l'aliquota contributiva utilizzata al 9,19%, l'importo retributivo medio preso in considerazione dovrebbe attestarsi oltre i 45.000 euro annui. Tale valore appare prudenziale, per cui la stima può considerarsi comunque riscontrata nel presupposto che sia corretta l'entità della platea considerata.

Per quanto attiene ai commi 162-164, la RT non fornisce alcun elemento volto alla verifica degli effetti stimati per la finanza pubblica, se non il differenziale in termini di pensioni vigenti al termine di ogni anno, che a sua volta non risulta comunque supportato da alcun elemento di analisi. In proposito, appare pertanto necessario acquisire i dati utilizzati per la valutazione di detti effetti, anche se va rilevato che i risparmi stimati appaiono prudenziali e comunque plausibili rispetto al parametro testé citato.

Si evidenzia poi che il trattenimento in servizio del personale può incidere sia sull'importo, più elevato, di pensioni e trattamenti di fine servizio sia sul complesso degli oneri retributivi per il personale, posto che al personale che si trattiene in servizio dovrebbe spettare un trattamento superiore a quello del nuovo personale il cui ingresso in servizio viene conseguentemente differito.

Tali effetti non sembrano essere stati chiariti ai fini della quantificazione degli oneri e non risultano incorporati nel prospetto degli oneri.

Infine, per quanto attiene al comma 165, preso atto che la RT esclude l'insorgenza di effetti negativi per la finanza pubblica in quanto non si interviene sull'ampliamento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione, si fa presente che il trattenimento in servizio appare suscettibile di incidere sull'importo, più elevato, di pensioni e trattamenti di fine servizio, da corrispondere al momento dell'effettivo pensionamento, mentre effetti complessivi di risparmio sono correlabili al periodo aggiuntivo di permanenza in servizio dei lavoratori in questione (per i quali si erogano retribuzioni più elevate di quelle che sarebbero spettate ai neoassunti, ma tale *gap* è compensato dalla momentanea mancata erogazione del trattamento pensionistico). La natura permanente della norma determinerà ovviamente una stratificazione degli effetti finanziari, che andrebbero puntualmente valutati. Su tali aspetti appaiono necessari chiarimenti.

Per quanto attiene al comma 166, al netto delle considerazioni appena svolte sulle facoltà assunzionali, alle quali il comma non fa riferimento, e premesso che alla norma originaria di cui ora si dispone l'estensione non erano ascritti effetti, si ribadiscono le osservazioni appena formulate sul comma 165 in ordine all'opportunità di chiarimenti.

Comma 167

(Visite revisione soggetti con patologie oncologiche)

La norma, inserendo il comma 3-*bis* nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024, dispone che, fino al 31 dicembre 2025, la revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche avviene ai sensi dell'articolo 29-*ter* del decreto-legge n. 76 del 2020 ovvero in modalità semplificata, ricorrendo ai soli atti e documenti prodotti dall'interessato, ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere la visita diretta.

La RT afferma che resta comunque ferma la possibilità di convocare l'interessato a visita diretta, nei casi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva. Esclude infine la sussistenza di effetti finanziari.

Al riguardo, premesso che l'asserita possibilità di convocare l'interessato a visita diretta, nei casi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, non trova in realtà riscontro nel dispositivo che prevede la facoltà dell'istante di richiedere la visita diretta, si ritiene comunque poco plausibile che la visita diretta possa escludere la sussistenza di patologie oncologiche attestate in documentazione clinica, per cui non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 168

(Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità)

La norma inserisce nel decreto legislativo n. 62 del 2024 l'articolo 33-*bis* (*Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità*), il quale dispone che, in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992, e della legge n. 68 del 1999, nonché di inabilità e invalidità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge n. 222 del 1984, e all'articolo 1, comma 8, decreto legislativo n. 503 del 1992, a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro la data del 31 dicembre 2025,

l'INPS è tenuto ad effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la commissione medica. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

La RT afferma che la norma mira a semplificare, in relazione ai tempi, alle risorse strumentali e ai costi di gestione, le procedure relative all'accertamento sanitario di invalidità, prevedendo l'accorpamento, in un'unica visita, della verifica sia dell'invalidità civile che dell'inabilità lavorativa (previdenziale). La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 169-170 ***(Disposizioni in materia di montante contributivo)***

Il comma 169 consente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 (diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata), ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del predetto articolo 24. I contributi versati dal lavoratore ai sensi della maggiorazione di aliquota contributiva di cui ai primi due periodi sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986, dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato.

Il comma 170 demanda ad apposito decreto interministeriale la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma precedente, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui al medesimo comma.

La RT afferma che la disposizione disciplina una facoltà di versamento di una maggiorazione contributiva alla previdenza obbligatoria per incrementare il montante pensionistico con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 2025. Trattandosi di facoltà con esercizio eventuale non vengono ascritti effetti positivi per la finanza pubblica derivanti dalle possibili maggiori entrate contributive. Corrispondentemente non sono considerate le eventuali minori entrate fiscali conseguenti alle maggiori entrate contributive, che in ogni caso risulterebbero di importo superiore. Circa gli effetti negativi in termini di maggiore spesa pensionistica gli stessi, comunque in presenza anche di eventuali versamenti contributivi di soggetti aderenti, non potranno che manifestarsi gradualmente nel lungo periodo a partire presumibilmente attorno al 2060. In ogni caso dalla disposizione non derivano effetti di

anticipo del pensionamento mantenendo quindi i profili occupazionali e di crescita potenziale previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che la misura in esame – prima di registrare un progressivo riequilibrio finanziario per effetto dell'erogazione dei relativi, maggiori trattamenti pensionistici, che comunque si presenteranno soltanto nel lungo periodo – appare foriera di maggiori entrate per la P.A. nel suo complesso (maggiori entrate contributive per l'INPS e minori – ma più contenute – entrate fiscali).

Comma 171

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015)

La disposizione, inserendo la lettera *c-bis* nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, riconosce la NASPI ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino, oltre ai requisiti già previsti, anche, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 (ai sensi del quale la NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966) e di dimissioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (dimissioni delle lavoratrici madri). Attualmente sono richieste 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Tale requisito si applica a condizione che l'evento di dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

La RT afferma che la disposizione intende limitare un fenomeno elusivo emerso negli ultimi anni posto in essere sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. In particolare, in fase di liquidazione della NASpI, sono state rilevate delle cessazioni involontarie a seguito di rioccupazioni, molto spesso di breve durata o di natura intermittente, di lavoratori già dimissionari, anche a seguito di accordi di esodo individuali, da contratti di lavoro a tempo indeterminato. L'elevata incidenza del fenomeno evidenzia che tali rioccupazioni sono finalizzate ad ottenere l'indennità di disoccupazione che non spetterebbe a seguito delle precedenti dimissioni, per le quali il datore di lavoro non ha pagato il c.d. ticket licenziamento. Si rende, pertanto, necessario limitare il fenomeno al fine di indurre i datori di lavoro a procedere a risoluzioni del rapporto di lavoro tramite il licenziamento, ove ne ricorrano effettivamente i presupposti, versando il relativo ticket, nonché di permettere ai lavoratori di accedere alla NASpI legittimamente senza dover ricorrere a sottoscrizioni successive di rapporti di lavoro brevi solo al fine di accedere alla NASpI, valorizzando l'intero periodo contributivo del rapporto cessato volontariamente sia per dimissioni volontarie che a seguito di risoluzione consensuale.

La RT riporta le stime dei maggiori introiti dovuti al pagamento del ticket licenziamento da parte delle aziende, a seguito dell'introduzione della proposta normativa riportata in allegato, la quale prevede una limitazione della possibilità di

beneficiare della NASpI, per coloro che hanno avuto, nei tre mesi precedenti la richiesta, un evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La norma intende cioè limitare la possibilità a coloro che a seguito di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche tramite forme individuali di incentivi all'esodo, si rioccupano con un impiego temporaneo di breve durata e, quindi, possono accedere alla NASpI, valorizzando anche il periodo di lavoro rispetto al quale, diversamente, non avrebbero avuto diritto, vista la volontarietà della cessazione del rapporto di lavoro precedente. Tali comportamenti determinano il mancato pagamento del ticket licenziamento e l'impropria percezione della NASpI: introducendo la norma in esame e imponendo, quindi, il rispetto di un lasso di tempo maggiore tra le dimissioni e la cessazione involontaria del contratto temporaneo successivo per poter fruire della NASpI, si intende limitare il verificarsi di tale prassi elusiva e conseguentemente incassare maggiori somme dai datori di lavoro che necessitano di ridurre il personale, costringendole al licenziamento in luogo delle dimissioni volontarie.

Per la stima del risparmio è stata selezionata una platea di 53.000 lavoratori che hanno avuto accesso alla NASpI nel 2023 sulla base di un ultimo contratto di lavoro a tempo determinato ma che nei tre mesi precedenti avevano avuto un evento di dimissioni volontarie. Ipotizzando che per effetto dell'introduzione della norma solo un quinto della platea di riferimento cesserà il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un licenziamento anziché con le dimissioni e che l'importo medio del *ticket* licenziamento sia pari a 1.600 euro, la stima del maggior introito annuo è evidenziata nel prospetto che segue, sulla base del quadro macroeconomico tendenziale contenuto nel Piano Strutturale di Bilancio.

anno	Maggiori entrate per ticket licenziamento	
	(al lordo fisco)	(al netto fisco)
	<i>milioni di euro</i>	
2025	17,1	17,1
2026	17,4	10,7
2027	17,8	13,7
2028	18,1	13,9
2029	18,4	14,2
2030	18,8	14,5
2031	19,2	14,8
2032	19,5	15,0
2033	19,9	15,4
2034	20,3	15,7

Il nuovo requisito aggiunto dalla disposizione produce inoltre minori oneri dovuti al respingimento di richieste che si riferiscono a reali rapporti di lavoro di breve durata. Per ragioni di prudenza non si ascrivono tuttavia effetti finanziari.

Al riguardo, la quantificazione, sulla base delle ipotesi formulate, risulta corretta. In ordine a dette ipotesi, mentre si ritiene molto prudentiale quella inerente alla platea dei soggetti coinvolti, non sembra assumere il medesimo carattere, pur non potendosi considerare implausibile, il valore medio del ticket licenziamento, indicato in 1.600 euro, atteso che il suo importo massimo, attinto per rapporti di lavoro di almeno 3 anni di durata, ammonta a poco più di 1.900 euro nel 2024. Tuttavia, nel complesso, un'eventuale sovrastima del ticket medio dovrebbe risultare compensata dalla probabile sottostima della platea di riferimento.

Gli effetti fiscali indotti appaiono correttamente valutati.

Comma 172

(Abrogazione di disposizione sul cambio titolo pensionistico)

La disposizione abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974 (che consente l'utilizzo dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

La RT rappresenta che l'articolo che si intende abrogare consente la ri-liquidazione di una nuova pensione con applicazione delle disposizioni vigenti nel FPLD a seguito dell'incremento del coefficiente di trasformazione, se non addirittura un mutamento del sistema di calcolo da contributivo a misto.

Ciò premesso, la disposizione abrogativa dell'articolo di cui trattasi intende superare l'unica ipotesi residuale (oltre alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia) di possibile cambio titolo della pensione, con la finalità di evitare l'uso strumentale della norma che è stato rilevato anche a seguito dell'introduzione nel panorama previdenziale delle pensioni anticipate (già di anzianità) c.d. opzione donna. Si rilevano infatti casi di assicurati, in generale, che, dopo aver conseguito la pensione anticipata a carico di una Gestione speciale dei lavoratori autonomi richiedono il cambio di titolo della pensione beneficiando di un ricalcolo della pensione sulla base delle regole di calcolo di maggior favore previste per i lavoratori dipendenti. Oltre a tale collettivo si è rilevato un'altra tipologia di "cambio titolo" riguardante assicurate liquidate con il regime sperimentale "opzione donna" che, accettando l'opzione per il calcolo contributivo disciplinato dal DM n. 180 del 1997, chiedono ai sensi dell'articolo 2-ter in questione, al compimento dell'età pensionabile e avendo il requisito contributivo di 20 anni, la pensione di vecchiaia a carico del FPLD per beneficiare, stante il calcolo di maggior favore, del sistema di calcolo misto. Alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario procedere all'abrogazione dell'articolo 2-ter per evitare ulteriori distorsioni nell'applicazione delle norme previdenziali e garantire una maggiore coerenza, equità e chiarezza nell'ambito del sistema pensionistico italiano.

Si rileva, dunque, che l'abrogazione della norma comporterebbe - per i pensionati potenzialmente interessati al cambio di titolo della pensione - la permanenza nella Gestione previdenziale di liquidazione della pensione e, conseguentemente, la cristallizzazione:

- 1) del sistema di calcolo applicato al momento del pensionamento;
- 2) dei parametri adottati in sede di liquidazione in quanto a retribuzioni e, per la quota contributiva, al coefficiente di trasformazione alla base del calcolo della pensione.

La norma avrebbe effetti di razionalizzazione e diretti in particolare a evitare onerosità rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.

La disposizione ha effetti di riordino sistematico dell'ordinamento.

Ciò rilevato, ai fini della determinazione degli effetti finanziari sono state estratte le pensioni che nel biennio 2023-2024 hanno subito un cambio titolo. La rilevazione ha evidenziato un numero medio annuo di circa 550 soggetti a cui è stata riliquidata la pensione con cambio titolo e un differenziale di pensione mensile di circa 320 euro.

Si è proceduto ad una proiezione di tali platee annue ipotizzando un decremento delle liquidazioni del 4% annuo.

Con riferimento agli effetti fiscali si è utilizzata un'aliquota del 32% tenuto conto che gli importi medi delle pensioni riliquidate risulta di circa 31.000 euro.

Di seguito si riportano i risparmi che deriverebbero dall'attuazione della disposizione in esame.

+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica

Anno	Numero di pensioni vigenti (in migliaia)	Minore spesa pensionistica lordo fisco (in milioni di euro)	Minore spesa pensionistica netto fisco (in milioni di euro)
2025	0,6	2,3	1,6
2026	1,1	4,5	3,1
2027	1,5	6,7	4,6
2028	2,0	8,6	5,8
2029	2,3	10,3	7,0
2030	2,5	11,6	7,9
2031	2,7	12,7	8,6
2032	2,8	13,5	9,2
2033	2,9	14,0	9,5
2034	2,9	14,3	9,7

Al riguardo, nulla da osservare, sulla base della platea e del risparmio mensile medio indicati, che sembrano desunti da dati amministrativi e pertanto caratterizzati da elevata attendibilità.

Commi 173-176 ***(Misure di flessibilità in uscita)***

Il comma 173, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, estende il beneficio di "opzione donna" (accesso al trattamento pensionistico, con il vincolo di un calcolo interamente contributivo) anche alle lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023 attualmente previsto) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si

trovano in una delle specifiche condizioni richieste dalla norma³⁰. Viene altresì prorogato dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025 il termine entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Il comma 174, novellando l'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, proroga al 2025 la vigenza dell'istituto cd "quota 103"³¹ e reca la medesima proroga di cui al comma precedente per il comparto scuola e AFAM.

Il comma 175 estende fino al 31 dicembre 2025 l'applicazione delle disposizioni dei commi da 179 a 186 (cd. ape sociale) dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)³² del citato comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi (requisito anagrafico confermato). Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 165 (che semplifica la procedura per l'accesso all'APE sociale)³³ dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2025. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 114 milioni di euro per l'anno 2025, di 240 milioni di euro per l'anno 2026, di 208

³⁰ Ovvero che, alternativamente:

- a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente o un affine con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli.

³¹ Si ricorda che esso permette il conseguimento della pensione anticipata in presenza di età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. In particolare:

- prevede che il trattamento di pensione anticipata sia determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997. In ogni caso il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;
- prevede che la decorrenza del trattamento pensionistico abbia luogo trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati negli anni 2024 e 2025;
- prevede per i dipendenti pubblici che la decorrenza del trattamento pensionistico abbia luogo trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati negli anni 2024 e 2025.

³² Si tratta dei lavoratori che:

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

³³ Il richiamato comma 165 stabilisce per i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell'istituto nel corso dell'anno 2018 un termine di presentazione della domanda entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l'accesso all'istituto e l'eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.

milioni di euro per l'anno 2027, di 151 milioni di euro per l'anno 2028, di 90 milioni di euro per l'anno 2029 e di 35 milioni di euro per l'anno 2030.

Il comma 176 esclude la cumulabilità del beneficio di cui al comma 175 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto del **comma 173**, ricorda che è confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe. Nella tabella seguente riporta la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo. Il numero delle lavoratrici aderenti è stato stimato, prudenzialmente, anche tenendo conto dei dati di monitoraggio che a tutto settembre 2024 registrano 4.535 domande ai sensi del comma 292 della legge n. 197 del 2022, considerando l'anno 2023 e i primi nove mesi del 2024, e evidenziano nei primi nove mesi del 2024 un numero di 3.834 domande relative al 2024, di cui 1.484 relative al citato comma 292. Il tasso di accoglimento delle domande è in media attorno all'82/83%. Si è tenuto conto anche dell'evoluzione della base assicurativa.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
2025	2,6	20,1	0	0	20,1
2026	3,6	56,1	0	0	56,1
2027	4,8	74,8	20,9	17,3	92,1
2028	3,6	74,9	25,5	21,2	96,1
2029	2,4	58,5	17,1	14,2	72,7
2030	1,7	41,6	6,2	5,2	46,8
2031	0,0	6,5	-0,9	-0,6	5,9

La RT ricorda poi, in relazione alla cd. Quota 103 (**comma 174**) che, analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021) e 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022), per 62-41 (c.d. Quota 103) dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (articolo 67, comma 1, lettera l, TUIR).

La RT ricorda altresì che si applicano per i pubblici dipendenti le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100 e la c.d. Quota 102, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

Come previsto per la c.d. Quota 103 del 2024, anche per la c.d. Quota 103 del 2025 è previsto un abbattimento permanente della pensione derivante dall'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo cui si aggiunge la soglia transitoria per l'importo in liquidazione del trattamento anticipato pari a 4 volte il trattamento minimo.

Le percentuali di riduzione del trattamento pensionistico derivanti dall'applicazione integrale del sistema contributivo incidono ovviamente in misura significativamente inferiore sul trattamento pensionistico complessivo essendo la quota retributiva corrispondente ad un numero di anzianità contributive inferiore e progressivamente in misura inferiore rispetto alla generazione di soggetti che ha maturato i requisiti nel 2024. Tuttavia, va considerato che il canale di pensionamento in esame consente un anticipo del pensionamento significativamente ridotto rispetto alla distanza temporale tra il requisito anagrafico minimo, pur tenendo conto del regime delle decorrenze, e l'età di 67 anni. Infatti, la misura dell'anticipo va soprattutto parametrata alla distanza tra il requisito contributivo di 41 anni e i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, aumentati di tre mesi dal 2027). Quindi è di evidenza che di fronte a anticipi massimi contenuti, la presenza di una penalizzazione permanente del trattamento pensionistico, ancorché ridotta e comunque di fatto calcolabile a partire dall'età di 63 anni, anche per l'operare del citato regime delle decorrenze, ed inferiore a quella registrabile per la generazione che ha maturato i requisiti nel 2024, può condizionare le scelte comportamentali. Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, delle considerazioni sopra esposte, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri, che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi
	(migliaia di unità)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2025	6,0	67,0	23,0	17,0	84,0
2026	16,0	476,0	32,0	24,0	500,0
2027	8,0	380,0	-23,0	-17,0	363,0
2028	0,0	32,0	-32,0	-23,0	9,0
2029	0,0	-44,0	0,0	0,0	-44,0

Le valutazioni tengono anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili che risultano essere consolidati per la c.d. Quota 103 del 2023 e molto parziali per la c.d. Quota 103 del 2024, atteso il regime delle decorrenze che posticipa gli accessi e diluisce maggiormente i tempi di presentazione delle relative domande.

A tutto settembre 2024 per tali due c.d. Quote 103 sono state registrate 43.641 domande, di cui 1.541 per la c.d. Quota 103 del 2024, peraltro attiva solo nella seconda metà dell'anno, mentre quella dell'anno precedente è pressoché consolidata.

Si è tenuto altresì conto dell'evoluzione della base assicurativa (le generazioni annue che maturano i relativi requisiti sono in crescita e in crescita risulta la generazione dei soggetti che matura i requisiti nel 2025 rispetto al 2024), del progressivo ridursi delle

penalizzazioni sull'importo del trattamento pensionistico e del maggiore beneficio relativo dell'anticipo del pensionamento per la c.d. Quota 103 del 2025 rispetto a quella del 2024, per effetto del previsto incremento di tre mesi dei requisiti ordinari nel 2027 derivante dall'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Complessivamente, per tutte le Quote adottate nei vari anni (Quota 100, Quota 102, Quota 103) con riferimento alle domande pervenute a tutto settembre 2024 si può stimare un numero di pensioni accolte di circa 490.000, aggiuntive agli accessi al pensionamento derivanti dai requisiti ordinari e anche ad altre agevolazioni, come, ad esempio, il regime "Opzione donna". Di seguito è riportato l'ammontare degli oneri 2019-2023 derivanti dagli schemi agevolativi nell'accesso al pensionamento progressivamente deliberati, pari complessivamente a circa 32,3 miliardi di euro.

Articoli 14 (62/38;64/38) 14.1 (62/41) e 15 DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019					Articolo 16 DL n. 4/2019 e successive proroghe			Totale art. 14 (62/38;64/38), 14.1 (62/41), 15 e 16 DL n. 4/2019	
	articolo 14 (62/38;64/38) e 14.1 (62/41) - pensioni	articolo 15 pensioni	articolo 14 (62/38;64/38) 14,1 (62/41) e 15 prestazioni fondo TFR	articolo 15 TFS	Totale art. 14 (62/38;64/38), 14,1 (62/41) e art. 15	articolo 16 pensioni (*)	articolo 16 TFS	totale art. 16	
2019	1.780.315.270	387.822.695	574.661.071	0	2.742.799.036	113.590.682	0	113.590.682	2.856.389.718
2020	5.044.924.121	953.688.521	442.392.085	0	6.441.004.727	368.057.761	0	368.057.761	6.809.062.488
2021	5.591.803.512	802.050.964	357.091.970	306.089.690	7.057.036.137	557.228.241	85.004.898	642.233.139	7.699.269.276
2022	5.941.569.822	759.111.084	370.986.839	82.761.631	7.154.429.376	826.377.271	145.933.163	972.310.434	8.126.739.810
2023	4.785.845.718	603.194.355	146.929.607	88.834.517	5.624.804.197	1.024.217.666	124.183.353	1.148.401.019	6.773.205.216
Cumulato 2019-2023	23.144.458.444	3.505.867.619	1.892.061.572	477.685.839	29.020.073.473	2.889.471.621	355.121.414	3.244.593.035	32.264.666.508

(*) Tiene conto solo degli oneri dell'articolo 16 e successive proroghe non degli oneri derivanti dalle misure precedentemente adottate in materia

Bilanci consuntivi vari anni (2019-2023)

valori in euro

In relazione ai **commi 175 e 176** (cd. "ape sociale") la RT afferma di aver tenuto conto degli elementi di monitoraggio e di previsione aggiornata disponibili per l'applicazione della misura in esame per il 2024, che evidenziano una generazione di beneficiari presumibilmente non inferiore a circa 15.000, nonché dell'evoluzione attesa per l'anno 2025. Ne deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2025, stimati in circa 18.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri – limite di spesa (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
114	240	208	151	90	35	0

Al riguardo, in relazione a **opzione donna** si osserva che la RT non esplicita i dati necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali l'importo medio pensionistico e quello del TFS, con distinta evidenziazione dei dati riferiti ai soggetti per i quali l'erogazione del trattamento, in anticipo rispetto ai presumibili tempi di fruizione, comporta oneri per la finanza pubblica

(dipendenti presso aziende con oltre 50 dipendenti e dipendenti pubblici), la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati e la distribuzione delle decorrenze pensionistiche (scaglionamento delle uscite) distinta per le tre platee di soggetti interessati dalla norma (lavoratrici dipendenti del settore privato, del settore pubblico e le lavoratrici autonome).

Con riferimento alla numerosità della platea, si prende atto della stima fornita dalla RT che tiene conto dei dati di monitoraggio rilevati fino al settembre 2024. Ciò premesso, si segnala che detta platea risulta più numerosa di quella riportata in sede di legge di bilancio 2024 (2.228 domande registrate fino al settembre 2023), nonostante l'innalzamento intervenuto nell'anno in corso del requisito anagrafico (da 60 a 61 anni), introdotto con l'articolo 1, comma 138, della legge n. 213 del 2023. Su tali aspetti appare pertanto opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione, anche se nel complesso tale dato appare comprensibile considerando il progressivo affievolirsi del disincentivo correlato al calcolo interamente integrale della pensione (nei trattamenti *pro rata* alternativi la quota retributiva riguarderebbe ormai poche unità di anni).

Infine, con riferimento agli oneri connessi all'erogazione del trattamento di fine rapporto, si osserva che in base alla decorrenza degli effetti (a partire dal 2027) sembra che siano stati considerati soltanto quelli connessi all'uscita delle lavoratrici del settore pubblico, per le quali il pagamento avviene almeno 24 mesi dopo il pensionamento. Sembrano quindi non essere stati inclusi i possibili effetti derivanti dall'uscita delle lavoratrici del settore privato, dipendenti di aziende con almeno 50 addetti che hanno conferito il TFR al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS, per le quali l'erogazione del TFR dovrebbe già aver luogo nel 2025³⁴. Anche in merito a tale profilo appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Anche per quanto riguarda **quota 103** si osserva che la RT non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati, o il dato riferito all'anticipo medio di pensionamento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Comunque si segnala che il dato relativo alle domande per la cd quota 103 del 2023, pari a circa 42.000, risulta quasi coincidente con quello stimato nella relativa RT per le nuove pensioni vigenti al termine del primo anno di applicazione (41.000), il che certamente attesta l'attendibilità delle stime proposte. Tuttavia, si evidenzia, da un lato, il significativo decremento delle nuove pensioni nel primo anno di applicazione della norma (da una stima di 41.000 per il 2023 si scende a 6.000 per il 2025) e, dall'altro, l'andamento divergente nell'anno successivo (si scendeva a circa 29.000, mentre nel caso in esame le nuove pensioni al termine del secondo anno aumenteranno fino a circa 16.000). Tali dinamiche andrebbero motivate, anche se ovviamente rilevante è l'impatto derivante dall'adesione alla quota 103 del 2024, che manifesterà cospicui effetti di trascinamento nel 2025, a causa del regime delle decorrenze.

³⁴ Si confronti ad esempio la RT riferita al decreto-legge n. 4 del 2019.

Inoltre, non viene esplicitamente fornito il dato relativo all'importo medio annuo del rateo che appare lievemente inferiore a quanto desumibile dalla RT riferita alla legge n. 213 del 2023 (oneri per il secondo anno di applicazione stimati in 804 milioni di euro a fronte di 25.000 maggiori pensioni, mentre la RT in esame stima maggiori oneri per 476 milioni di euro a fronte di 16.000 maggiori pensioni; il decremento appare ancora più marcato rispetto al 2023, con importi medi calcolati sul secondo anno che passano da circa 40.000 a circa 30.000 euro). Infine, non sono riportati gli elementi informativi in ordine agli effetti correlati al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS per l'erogazione del TFR dei dipendenti da aziende con almeno 50 addetti e al TFS, quali le platee interessate e gli importi medi percepiti e il numero di soggetti che hanno già richiesto l'anticipazione del TFR/TFS.

In relazione all'**APE sociale** si segnala che la RT si limita a stimare la platea potenzialmente interessata (pari a circa 18.000 unità nel 2025), senza fornire elementi di dettaglio. Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi di informazione, anche alla luce del rifinanziamento dell'istituto dell'APE sociale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 155 del 2024, che incrementa la relativa autorizzazione di spesa in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028. Detto incremento, ai sensi della RT, è finalizzato a riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024.

La RT inoltre non fornisce l'importo medio mensile dell'indennità in esame, utilizzata ai fini della stima. Tuttavia, considerando che l'importo medio riportato nella RT riferita al 2021 risultava di 1.140 euro mensili e assumendo tale parametro, la quantificazione degli oneri risulta sostanzialmente in linea con quanto esposto nella precedente proroga.

Tenuto conto comunque che, ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, è previsto un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei limiti di spesa, non vi sono osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, ferma restando l'opportunità di acquisire i predetti elementi di valutazione al fine di valutare la congruità dello stanziamento rispetto alla platea interessata.

Commi 177-178 **(Pensioni minime)**

Il comma 177, a completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022:

- la lettera a), novellando il primo periodo, proroga dal dicembre 2024 al dicembre 2026 gli incrementi transitori di cui alla medesima disposizione (riconoscendo anche per gli anni 2025 e 2026, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio

2025 a dicembre 2026, un incremento percentuale), stabilendoli nella misura di 2,2 punti percentuali per il 2025 e di 1,3 punti percentuali per il 2026 (erano 2,7 punti percentuali per il 2024);

- le lettere b) e c) recano norme di coordinamento.

Il comma 178 incrementa rispettivamente di 8 euro per l'anno 2025 l'importo mensile delle maggiorazioni sociali previste per i trattamenti minimi, le pensioni e gli assegni sociali (di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001). Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

La RT sul comma 177 afferma che si è tenuto conto dei seguenti elementi aggiornati relativi all'applicazione degli incrementi transitori per gli anni 2023-2024:

- **Anno 2023:** 465 milioni di euro;
- **Anno 2024** (previsione aggiornata sulla base dei dati di monitoraggio a tutto ottobre, integrati per la gestione degli ultimi mesi dell'anno): circa 350 milioni di euro;
- **Soggetti interessati:** in media circa 1,8 milioni di pensionati.

Sulla base dei suddetti elementi derivano i seguenti maggiori oneri in termini di spesa pensionistica:

<i>valori in milioni di euro</i>		
2025	2026	2027
290	175	0

La RT aggiunge poi che il comma 178 interessa i pensionati beneficiari di maggiorazioni sociali. Trattasi di pensionati previdenziali e assistenziali (pensioni e assegni sociali), invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti titolari di pensione che si trovano nelle condizioni reddituali per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

La RT rammenta che:

a) i requisiti soggettivi sono i seguenti:

- a) pensionati previdenziali - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per i pensionati previdenziali (il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia è di 20 anni) la maggiorazione sociale è riconosciuta con la pensione di vecchiaia (oltre agli altri casi che rispettano i requisiti anagrafici sopra indicati), in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
- b) pensionati assistenziali (assegni sociali) - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per tali pensionati l'età massima di accesso è 70 anni ma invero, in presenza di anni di contribuzione, è inferiore fino ad arrivare al requisito anagrafico minimo per l'accesso all'assegno sociale (67 anni adeguato agli incrementi della speranza di vita), la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);

- c) invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità – età superiore a 18 anni, la maggiorazione sociale è riconosciuta con l’assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge).
- b) i requisiti reddituali sono i seguenti con riferimento all’anno 2024:
- a) requisito reddituale individuale: 9.555,65 euro (trattamento minimo o assegno sociale o pensione di invalidità + maggiorazione sociale);
- b) requisito reddituale cumulato con quello del coniuge: 16.502,98 euro (pari al requisito reddituale individuale più l’importo dell’assegno sociale).

Tenuto conto del numero di beneficiari di maggiorazioni sociali in esame, pari a 1,1 milioni di soggetti, e tenuto anche conto di un comunque limitato effetto di ampliamento della platea, dalla disposizione derivano i seguenti effetti finanziari:

	<i>+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in mln di euro</i>	
	2025	Dal 2026
Maggiore spesa pensionistica	118	0

Al riguardo, si osserva che la quantificazione operata dalla RT al comma 177 risulta riscontrabile, nel presupposto che siano corretti gli importi riportati conseguenti all’applicazione degli incrementi transitori per gli anni 2023 e 2024³⁵.

Anche la quantificazione relativa al comma 178 appare corretta.

Comma 179

(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)

La disposizione, modificando l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995, incrementa per le donne il beneficio della riduzione, in ragione del numero di figli, del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione (di vecchiaia) nel sistema contributivo in presenza di 4 o più figli, portando tale beneficio da 12 a 16 mesi.

La RT afferma che dalla disposizione derivano maggiori oneri pensionistici anche se limitati, in virtù della contenuta consistenza numerica delle beneficiarie.

La RT ha considerato il seguente percorso valutativo:

- a) sulla base delle rilevazioni ISTAT le donne con figli per generazione evidenziano tale andamento:
- nate nel 1960: 86,5%;
 - nate nel 1970: 79,1%;
 - nate nel 1980: 75%;

³⁵ Assumendo che per il 2024 l’incremento transitorio previsto dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022 è del 2,7 per cento e che il conseguente onere viene indicato in circa 350 milioni di euro, il monte pensionistico interessato risulterebbe di circa 12,963 miliardi. Applicando a tale monte pensioni un incremento del 2,2 per cento, si ottiene per il 2025 un onere di circa 285 milioni di euro.

- b) sulla base delle rilevazioni relative all'assegno unico e universale la quota dei richiedenti con 4 o più figli rispetto al totale con figli risulta pari a circa l'1,5%;
- c) è stato considerato il profilo del numero, crescente nel tempo, e dell'importo medio delle pensioni decorrenti nel sistema contributivo con accesso al pensionamento subordinato al requisito anagrafico;
- d) è stata applicata prudenzialmente, stante anche l'interazione con il mercato del lavoro, una percentuale di donne interessate nell'ambito dei flussi di pensionamento che va dall'1,3% il primo anno all'1,2% alla fine del decennio;
- e) il periodo di anticipo è di 4 mesi.

Sulla base di quanto esposto sono stati valutati i seguenti oneri:

Maggiori oneri (valori in milioni di euro; + maggiori oneri)

	maggiore spesa pensionistica	maggiore spesa TFS/TFR lordo fisco	maggiore spesa TFS/TFR netto fisco	Effetto complessivo
2025	0,5	0,2	0,2	0,7
2026	0,8	0,1	0	0,8
2027	0,9	0,3	0,2	1,1
2028	1,4	0,2	0,2	1,6
2029	1,6	0,3	0,3	1,9
2030	2,3	0,5	0,4	2,7
2031	2,6	0,4	0,3	2,9
2032	3,6	0,8	0,6	4,2
2033	4,2	0,4	0,3	4,5
2034	5,4	1,1	0,9	6,3

Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente, ma comunque di entità contenuta, che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alla novella in esame, quale l'importo pensionistico medio utilizzato, né gli elementi posti a base della stima relativa all'onere conseguente all'erogazione anticipata del TFR/TFS (evidentemente riguardante le lavoratrici pubbliche).

Si premette comunque che, anche ipotizzando trattamenti pensionistici contenuti, pari a 1.000 euro al mese (con conseguente onere unitario, per 4 mesi di anticipo, pari a 4.000 euro), evidentemente la RT stima una platea di 200-250 beneficiarie annue che anticiperebbero di 4 mesi nel 2025-2027.

Considerando il numero complessivo delle occupate (circa 9,5 milioni) e assumendo – basandosi sulla stessa RT - che circa il 75% di queste ha figli e ipotizzando che fra loro la percentuale di donne con almeno 4 figli sia quella riscontrabile assumendo i dati dell'AUU, ci sarebbero circa 105.000 lavoratrici nella condizione prevista dalla norma.

Atteso che nel 2023 si sono registrati fra le lavoratrici circa 115.000 nuovi trattamenti di vecchiaia³⁶, appare ragionevole ipotizzare che di questi circa 1.200 abbiano riguardato lavoratrici con 4 o più figli. Considerando che la disposizione è applicabile soltanto a soggetti in regime contributivo puro la platea implicitamente ipotizzata appare realistica, anche perché si può ragionevolmente ipotizzare che il beneficio sia fruito in modo non generalizzato al fine di accrescere l'importo dei trattamenti pensionistici.

La successiva crescita dell'onere sembra coerente, oltre che ai parametri espressamente considerati dalla RT, al progressivo aumentare dei trattamenti calcolati con il metodo contributivo puro.

Comunque, al fine di verificare gli effetti finanziari della norma, si ribadisce che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi volti a consentire un riscontro della stima degli oneri connessi alle disposizioni in esame.

Riguardo alle annualità successive al 2034, la RT afferma che gli oneri continueranno ad avere un profilo crescente ma comunque di entità contenuta che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione circa l'importo delle cifre considerate e le disposizioni del provvedimento in esame chiamate a compensare l'ulteriore incremento degli oneri.

Comma 180

(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025)

La disposizione non riconosce, in via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La RT, dopo aver illustrato la norma, riporta una tavola statistica dei soggetti con pensioni erogate dall'INPS e residenti all'estero.

³⁶ V. https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/dati-analisi-bilanci/osservatori-statistici/flussi-pensionamento/Pensioni_decorrenti_nel_2023_e_nei_primi_nove_mesi_del_2024-Rilevazione_al_2_ottobre_2024.pdf

Numero pensioni erogate dall'Inps a residenti all'estero per classi di importo. Dati al 31.12.2023

Classi di importo mensile		Numero pensioni	Importo medio mensile
Fino a 1 volta il minimo	Fino a 567,94	292.750	132,29
Da 1 a 2 volte il minimo	Da 567,95 a 1135,88	31.179	745,31
Da 2 a 3 volte il minimo	Da 1135,89 a 1703,82	10.861	1.407,73
Da 3 a 4 volte il minimo	Da 1703,83 a 2271,76	6.155	1.984,28
Da 4 a 5 volte il minimo	Da 2271,77 a 2839,70	4.197	2.560,12
Oltre 5 volte il minimo	2839,71 e più	8.372	4.832,89
Totale		353.514	397,93

Sulla base dei dati riportati nella tabella sono stimati gli effetti finanziari della disposizione, sotto riportati.

(valori in milioni di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; -effetti negativi per la finanza pubblica)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	13,3	13,3	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,6	12,4	12,1
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2	8,0	7,8

Al riguardo, si osserva che la quantificazione indicata risulta sostanzialmente corretta³⁷, sulla base dei dati riportati, della normativa applicabile in generale (e di cui si esclude l'applicazione ai soggetti in esame) e di una perequazione piena per il 2025 pari all'1,6% (valore su cui sembrano orientarsi le previsioni prevalenti circa la stima dell'Istat sull'inflazione del 2024)³⁸.

Relativamente alla quantificazione degli effetti fiscali, si osserva che è stata utilizzata un'aliquota di circa il 35%, che appare sufficientemente prudentiale.

Commi 181-185

(Misure in materia di previdenza complementare)

Il comma 181, inserendo il comma 7-bis nell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11 (valori ragguagliati all'importo dell'assegno sociale rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL) necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia, unitamente alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni di età, adeguato agli incrementi della speranza di vita, e del requisito contributivo minimo di 20 anni, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005 ovvero in misura non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo), ferma restando la misura minima ivi

³⁷ La verifica si ottiene calcolando la differenza tra la spesa per pensioni rivalutata a legislazione invariata e quella proposta dalle disposizioni in esame. Prudenzialmente, è stata considerata la rivalutazione anche delle pensioni fino a 2 volte il minimo, per tenere conto del meccanismo di garanzia previsto per tale fascia. Il monte pensioni per la platea di riferimento superiore a 2 volte il minimo nel 2024 è pari a circa 990 milioni. Lo stesso monte pensioni rivalutato in base alla legislazione vigente nel 2025 ammonterebbe a 1.003 milioni. La differenza tra i due importi (1.003 milioni e 990 milioni) corrisponde ai circa 13,3 milioni di euro stimati dalla relazione tecnica.

³⁸ <https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/1140-la-rivalutazione-delle-pensioni-2025.html>

stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.

Il comma 182 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione dei criteri di computo e delle modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dal comma precedente, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare.

Il comma 183 modifica, per l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato, che deve essere pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale; inoltre, per i lavoratori che esercitano la facoltà prevista al comma 181, prevede che, ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva sia incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e che la pensione anticipata non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il comma 184 prevede che, qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle nuove richiamate disposizioni di previdenza complementare ivi introdotte, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato vengano riscontrati maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto interministeriale si provveda, ai fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata della pensione di base ai fini del conseguimento degli importi soglia nonché ad elevare ulteriormente gli importi soglia ovvero a prevedere ulteriori periodi di posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato. L'ente previdenziale provvede a tale attività di monitoraggio fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 182.

Il comma 185 riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007 (volta a concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti) di 12,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 (attuativo della predetta disposizione, recando la copertura finanziaria). L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (volta a garantire il beneficio dell'anticipo del pensionamento per talune categorie di lavoratori, come disoccupati, *caregivers*, invalidi, esercenti determinate professioni ecc, comunque nei limiti dei tetti di spesa stabiliti), è ridotta di 16 milioni di euro per l'anno 2027, di 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 50,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 36,6 milioni di euro per l'anno 2030, di 19,7 milioni di euro per l'anno 2031, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2033, di 11,5 milioni di euro per l'anno 2034, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2035, di 21,4 milioni di euro per l'anno 2036, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2037, di 30,2 milioni di euro per l'anno 2038, di 38,3 milioni di euro per l'anno 2039, di 52,7 milioni di euro per l'anno 2040, di 59,3 milioni di euro per

l'anno 2041, di 74,4 milioni di euro per l'anno 2042, di 87,6 milioni di euro per l'anno 2043, di 88,8 milioni di euro per l'anno 2044 e di 91,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045.

La RT specifica che già attualmente le forme di previdenza complementare rilasciano annualmente una nota informativa che contiene le proiezioni delle diverse tipologie di prestazioni richiedibili dagli assicurati, ivi incluse le rendite; nel caso di specie (richiesta di una pensione contributiva con opzione di rendita), la norma introduce l'obbligo di mettere a disposizione una proiezione certificata che consenta di avere una rappresentazione affidabile dell'importo della futura rendita in modo da comprendere l'ulteriore reddito a disposizione unitamente alla pensione erogata dall'ente previdenziale pubblico. Per effetto della disposizione in esame si potrà verificare un anticipo del pensionamento per la maturazione anticipata dell'importo soglia per accedere al pensionamento di vecchiaia, a seguito dell'aggiunta alla pensione pubblica maturata della rendita derivante dalla previdenza complementare. Tenuto conto della specificità dei soggetti in esame, della concomitanza per i soggetti a basso reddito della maturazione al diritto dei trattamenti pensionistici di natura assistenziale e delle relative integrazioni e del contenuto importo del valore soglia, viene valutata in termini contenuti la numerosità di soggetti interessati, dell'ordine di un centinaio circa all'inizio del periodo per crescere gradualmente a circa 600 annui alla fine del decennio considerato, per un anticipo medio di circa un anno.

Tenuto poi conto che per l'attuazione della disposizione sarà necessario un decreto attuativo, si valuta che dalla disposizione non derivino oneri per l'anno 2025.

Per l'adozione di tale decreto, infatti, al fine di valutarne la neutralità sui saldi di finanza pubblica, occorrerà avere la certezza che l'autorità statistica europea non ritenga di dover modificare la classificazione contabile della rendita da previdenza complementare considerando in un unico trattamento pensionistico la suddetta rendita unitariamente alla prestazione della previdenza pubblica obbligatoria.

Pertanto, sulla base delle valutazioni e delle ipotesi sopra rappresentate, derivano i seguenti oneri:

Maggiore spesa pensionistica (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	0,5	0,9	1,2	1,5	2,1	3,1	4,1	4,8	5,3

Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente ma comunque di entità contenuta che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

Il comma 183, fermo restando quanto previsto dal comma 182, estende quanto già previsto dal comma 181 prevedendo la possibilità di computare una quota della rendita derivante dalla previdenza complementare anche ai fini del conseguimento degli importi soglia per il pensionamento anticipato (a normativa vigente: 3 volte l'assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli: nel 2024: rispettivamente pari a 1.603,23 euro, 1.496,35 euro, 1.389,36 euro).

Per tale pensionamento vengono in ogni caso previste alcune limitazioni:

a) i lavoratori che usufruiscono di tale possibilità devono aver maturato almeno 25 anni di contributi effettivi dal 1° gennaio 2025, requisito incrementato di ulteriori 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2030. Tale requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita;

b) nel caso di esercizio di tale possibilità è previsto il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Per effetto della disposizione in esame si potrà verificare un anticipo del pensionamento per la maturazione anticipata degli importi soglia per accedere al pensionamento anticipato, a seguito dell'aggiunta alla pensione pubblica maturata della quota corrispondente alla rendita derivante dalla previdenza complementare per il conseguimento degli importi soglia. Pertanto, dall'estensione in esame derivano maggiori oneri pensionistici crescenti e strutturali che necessitano di adeguata compensazione nell'ambito del sistema pensionistico al fine di non peggiorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico. In tali termini, è previsto dal 2030 l'elevazione dell'importo soglia da 3 a 3,2 volte l'assegno sociale per l'accesso al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, unitamente alla riduzione di autorizzazioni di spesa a copertura, che è resa possibile a seguito dalla attività di monitoraggio espletata ai fini delle specifiche Conferenze dei servizi e dal contesto previsto a normativa vigente.

Pertanto, dalla complessiva disposizione, come evidenziato dal sotto riportato prospetto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso è prevista specifica clausola di monitoraggio.

(valori in mln di euro)
 (+ maggiore spesa pensionistica;- minore spesa pensionistica)

	Effetto anticipo accesso al pensionamento per computo rendita integrativa per valori soglia pensionamento anticipato art. 24, comma 11, DL 201/2011 - requisito contributivo 25 anni elevato di ulteriori 5 anni da 2030 (a)	Effetto incremento soglia da 3 a 3,2 (b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (c)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (d)	(e) = (a+b+c+d)
2025	0,0	0,0			0,0
2026	12,6	0,0	-12,6		0,0
2027	36,0	0,0	-20,0	-16,0	0,0
2028	51,7	0,0	-20,0	-31,7	0,0
2029	70,8	0,0	-20,0	-50,8	0,0
2030	71,9	-15,3	-20,0	-36,6	0,0
2031	74,8	-35,1	-20,0	-19,7	0,0
2032	85,3	-56,0	-20,0	-9,3	0,0
2033	101,6	-73,1	-20,0	-8,5	0,0
2034	119,2	-87,7	-20,0	-11,5	0,0
2035	130,8	-96,7	-20,0	-14,1	0,0
2036	160,8	-119,4	-20,0	-21,4	0,0
2037	189,1	-149,6	-20,0	-19,5	0,0
2038	215,4	-165,2	-20,0	-30,2	0,0
2039	256,6	-198,3	-20,0	-38,3	0,0
2040	294,5	-221,8	-20,0	-52,7	0,0
2041	332,1	-252,8	-20,0	-59,3	0,0
2042	365,3	-270,9	-20,0	-74,4	0,0
2043	406,4	-298,8	-20,0	-87,6	0,0
2044	399,6	-290,8	-20,0	-88,8	0,0
2045	397,8	-286,5	-20,0	-91,3	0,0

Al riguardo, sulla base delle platee sommariamente stimate dalla RT gli oneri relativi ai commi 181-182 risultano sostanzialmente appropriati. Tuttavia i dati e le ipotesi alla base dell'individuazione dei beneficiari non risultano esplicitati e pertanto le platee non possono essere riscontrate, pur essendo certamente congrue in termini di ordine di grandezza – anche considerando che soggetti con trattamenti pensionistici maturati così esigui probabilmente non aderiscono alla previdenza complementare e comunque hanno l'interesse a proseguire l'attività lavorativa.

Riguardo alle annualità successive al 2034, la RT afferma che gli oneri continueranno ad avere un profilo crescente ma comunque di entità contenuta che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento. Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione circa l'importo delle cifre considerate e le disposizioni del provvedimento in esame chiamate a compensare l'ulteriore incremento degli oneri, in effetti desumibile dal profilo degli stessi assunto nella tabella proposta dalla RT. Tuttavia, sotto tale aspetto, considerando che l'anticipo medio viene assunto dalla stessa RT pari a un solo anno, si osserva che l'andamento crescente dell'onere potrebbe essere compensato dallo stratificarsi di trattamenti (anticipati rispetto alla legislazione vigente) inferiori a quelli che sarebbero erogati in assenza della norma in esame.

Per quanto attiene ai commi 183-185 la RT, che riporta soltanto gli effetti finali correlati all'anticipo pensionistico nonché all'innalzamento del requisito contributivo e della soglia di accesso, oltre che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa normativamente disposte, non può essere riscontrata in assenza di elementi quantitativi a supporto. Tuttavia la previsione di apposito monitoraggio degli oneri e, in caso di scostamenti rispetto alle stime, di conseguenti meccanismi compensativi (comma 184) da adottare con decreto interministeriale, induce a ritenere sufficientemente garantito il rispetto dei valori iscritti nel prospetto riepilogativo dei saldi.

Comma 186

(Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti)

Il comma dispone che i lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge n. 233 del 1990, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge n. 335 del 1995 (in materia di minimali pensionistici ed eventuale riduzione proporzionale dei mesi di assicurazione). L'agevolazione di cui ai primi due periodi è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*. I soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'INPS.

La RT afferma che, sulla base delle rilevazioni delle nuove iscrizioni nelle due gestioni interessate, si è proceduto a stimare in 19.000 artigiani e in 25.000 commercianti la platea dei soggetti nuovi iscritti nel corso del 2025 per la prima volta alle due gestioni.

Per procedere alla valutazione degli effetti finanziari, si è ipotizzato che:

- dei nuovi iscritti dell'anno 2025, il 20% avrebbe comunque aderito al regime a *forfait* (riduzione del 35% della contribuzione) e, con la normativa proposta, opti per beneficiare della riduzione del 50% da cui consegue una ulteriore riduzione del 15% sulla contribuzione,
- circa il 40% opti per la disposizione in esame, beneficiando di una riduzione del 50% della contribuzione, nel mentre il restante circa 40% mantenga il regime ordinario senza riduzione dei contributi (tenuto anche conto dell'esperienza riscontrata nelle adesioni al regime forfettario);
- le iscrizioni siano distribuite uniformemente nel corso del 2025;
- il reddito individuale alla base della valutazione sia pari al minimale di reddito vigente tempo per tempo nelle gestioni previdenziali di cui trattasi (18.415 euro per il 2024);

- i parametri macroeconomici siano quelli delineati nel Piano di Bilancio Strutturale presentato nel settembre 2024;

Posto ciò, si ottiene la seguente successione di minore entrate:

Proposta normativa riguardante la riduzione contributiva per nuovi iscritti 2025 alle Gestioni Artigiani e Commercianti			
Effetti finanziari per la finanza pubblica (in milioni di euro) (+) effetti positivi per f.p./ (-) effetti negativi per f.p.			
Anno	Artigiani	Commercianti	Totale
2025	-5,8	-7,9	-13,7
2026	-17,8	-23,8	-41,6
2027	-19,2	-25,8	-45,0
2028	-13,2	-17,5	-30,7

Al riguardo, si osserva che la quantificazione proposta, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi assunte, che tuttavia non si possono considerare prudenziali relativamente ai tassi di adesione al beneficio in esame, appare sostanzialmente corretta.

Comma 187

(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)

La norma esclude l'applicazione della legge n. 402 del 1975 alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025 (il contenuto di tale legge viene sinteticamente illustrato dalla RT, alla quale si rimanda).

La RT ricorda che, sulla base della legge n. 402 del 1975, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati è una misura di sostegno del reddito sotto forma di prestazione economica per i cittadini italiani lavoratori rimpatriati che, dopo aver lavorato all'estero ed essere rimasti disoccupati involontariamente a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto da parte del datore di lavoro estero, siano rimpatriati dopo il 1° novembre 1974.

I requisiti per percepire l'indennità sono:

- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluenza ai fini del diritto mentre, per le domande successive, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

L'importo dell'indennità in parola, erogabile per un massimo di 180 giorni, è calcolato annualmente sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali³⁹.

I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione rimpatriati possono richiedere l'Assegno al Nucleo Familiare, qualora ne abbiano i requisiti. Per la presentazione della domanda non sono previsti termini di decadenza.

Dagli archivi INPS emergono le seguenti informazioni relative all'anno 2023.

1° domande DS rimpatriati:

- n° beneficiari 2023: 8.300;
- n° medie giornate lavorate: 30;
- importo annuo complessivo 2023 indennità DS rimpatriati (comprensiva di ANF): 16,8 milioni di euro;
- importo annuo complessivo 2023 per copertura figurativa: 18,5 milioni di euro;

La stima riportata nella tabella è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- invarianza della platea dei beneficiari, sua uniforme distribuzione nell'anno, mancanza dei requisiti per il diritto alla NASPI;
- durata della prestazione a normativa vigente pari a 180 giorni;
- abrogazione della normativa vigente per gli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025.

2° domande DS rimpatriati:

- n° beneficiari 2023: 1.000;
- n° medie giornate lavorate (di cui 7 mesi all'estero): 360;
- n° giornate DS rimpatriati teoriche: 180;
- n° giornate DS rimpatriati effettive: 120;
- n° giornate NASPI teoriche: 180;
- n° giornate NASPI effettive: 120;
- n° minime giornate rimborsate ai sensi dei regolamenti comunitari: 90;
- n° maggiori giornate differenziali con NASPI: 30;
- Retribuzione mensile 2023: 2.100 euro;
- Importo mensile Naspi: 1.201,1 euro;
- Maggior onere per importo NASPI 2023: 1,2 milioni di euro;
- Maggior onere per copertura figurativa 2023: 0,7 milioni di euro.

Il riconoscimento di 1 mese di prestazione differenziale NASPI comporta quindi maggiori oneri pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023.

³⁹ L'importo viene calcolato nella misura del 30% della retribuzione convenzionale fissata con un decreto del Ministero del Lavoro pubblicato ogni anno.

La stima degli effetti finanziari della disposizione in esame è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- invarianza delle platee sopra riportate, desunta dall'analisi della serie storica delle 1° e 2° domande di DS rimpatriati estrapolata dagli archivi gestionali INPS per il periodo 2016-2023;
- uniforme distribuzione nell'anno delle platee sopra riportate;
- decorrenza della norma dal 1° gennaio 2025 per gli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025. Nel primo anno si è tenuto conto dei tempi procedurali per ottenere la prestazione.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari complessivi derivanti dal provvedimento normativo di abrogazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati (legge n. 402 del 1975).

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) (Importi in milioni di euro)

Anno	1• domande			2• domande			Effetti complessivi del provvedimento di abrogazione		
	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale
2025	8,6	9,4	18,0	-0,6	-0,4	-1,0	8,0	9,0	17,0
2026	18,3	20,0	38,3	-0,6	-0,4	-1,0	17,7	19,6	37,3
2027	18,7	20,5	39,2	-0,6	-0,4	-1,0	18,1	20,1	38,2
2028	19,1	20,9	40,0	-0,6	-0,4	-1,0	18,5	20,5	39,0
2029	19,5	21,3	40,8	-0,6	-0,4	-1,0	18,9	20,9	39,8
2030	19,9	21,7	41,6	-0,6	-0,4	-1,0	19,3	21,3	40,6
2031	20,3	22,1	42,4	-0,6	-0,4	-1,0	19,7	21,7	41,4
2032	20,7	22,5	43,2	-0,6	-0,4	-1,0	20,1	22,1	42,2
2033	21,1	23,0	44,1	-0,6	-0,4	-1,0	20,5	22,6	43,1
2034	21,5	23,5	45,0	-0,6	-0,4	-1,0	20,9	23,1	44,0

Al riguardo, si evidenzia che dalla tabella riportata dalla RT si evincono due differenti tipologie di effetti finanziari derivanti dalla disapplicazione in esame.

La prima consiste in risparmi connessi alla mancata corresponsione di indennità di disoccupazione, in relazione ai soggetti che hanno inoltrato la prima domanda per il sussidio e che non rientrano nei requisiti per la percezione della NASPI, anche se i dati riportati in relazione alle prime domande non vengono motivati e non risultano verificabili, né facilmente correlabili l'uno con l'altro. Inoltre, preso atto che la RT si basa sui dati registrati nell'esercizio 2023, ipotizzando l'invarianza della platea, si osserva che la quota di contribuzione figurativa risulta maggiore di quella relativa alle prestazioni, il che andrebbe giustificato.

La seconda consiste in effetti negativi che sembrerebbero connessi alla corresponsione di 30 giorni di NASPI aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (differenza tra le 120 giornate di Disoccupazione/NASPI effettive e le 90 giornate che sembrerebbero erogate ai sensi dei regolamenti comunitari), anche se tale differenza di durata non è di agevole comprensione, sulla base della normativa citata e

dei dati riportati. Si osserva poi che detti oneri, quali risultanti dalla tabella riepilogativa riportata dalla RT, oltre a risultare identici, anziché crescenti, per ogni annualità del decennio considerato, ammontano soltanto alla metà circa di quelli quantificati dalla medesima RT sulla base dei dati 2023 (1 milione di euro a fronte di 1,9 milioni di euro), potendosi soltanto ipotizzare che tale decremento scaturisca dal fatto che anche per gli attuali sussidi la RT sconta una durata di erogazione di 120 giornate. Pertanto all'onere dei 30 giorni aggiuntivi di NASPI (1,9 milioni di euro) va detratto l'onere per gli attuali 30 giorni aggiuntivi di DS rimpatriati (evidentemente pari a 0,9 milioni di euro).

Appaiono comunque necessari chiarimenti che esplicitino i dati, le procedure e i calcoli effettuati per pervenire alla quantificazione.

Commi 188-197

(Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori»)

Il comma 188 provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

Il comma 189, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, stanziando ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni con decreto interministeriale. Le regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017 ((Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

Il comma 190, modificando l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, include fra le disposizioni derogate dal medesimo articolo 44, comma 1, anche l'articolo 20, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (ai sensi del quale per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti).

Il comma 191 proroga per il 2025 il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 (ai sensi del quale le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva possono accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, a un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 192 proroga per il 2025 l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016 (per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA), nel

limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 193 proroga ulteriormente per il 2025-2027 l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 (prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà), nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni. Ai corrispondenti oneri si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 194, novellando l'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 195 provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2025, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il comma 196 prevede che, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al secondo periodo del presente comma, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Il comma 197, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei *target* del programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), consente che le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma, siano destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma 1.1 – Politiche attive del lavoro e formazione della missione 5 – Inclusione e coesione, componente 1 – Politiche per il lavoro del PNRR (riforma M5C1 R1.1.)⁴⁰, in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

La RT premette che l'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, prevista dal comma 1, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico e al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si

⁴⁰ Si tratta di riforme inerenti alle politiche attive del lavoro e alla formazione. Per maggiori informazioni si rinvia all'apposito link presso il sito internet del Ministero del lavoro: <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Attuazione-Interventi-PNRR/Pagine/M5C1-rif-1-1>

provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione. La liquidazione delle istanze prevede, entro il mese di settembre, la trasmissione del decreto direttoriale di autorizzazione, corredato degli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse, ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione.

Lo stanziamento complessivo di 30 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, riferito sia al fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, previsto dall'articolo 1, comma 326, della legge n. 197 del 2022, ha permesso di non operare alcuna decurtazione dell'indennità, garantendo ai lavoratori il sostegno al reddito nella misura non superiore a 30 euro giornalieri. Quest'anno, infatti, l'onere di spesa autorizzato dal decreto direttoriale n.1733 del 12 luglio 2024 è stato di 26.402.518,20 euro. Si propone anche per il 2025 la richiesta di finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

La disposizione di cui al comma 189 intende prorogare e rifinanziare i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa con appositi decreti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017 e, da ultimo, per il 2024, dall'articolo 1, comma 170, della legge n. 213 del 2023.

La quantificazione dell'onere di spesa conferma lo stanziamento dell'anno precedente che, sulla scorta delle evidenze del monitoraggio della spesa, risulta congruo alle esigenze dei territori. Anche in tal caso l'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

La RT sottolinea poi che i commi 190-191 recano la proroga, per il 2025, dell'efficacia della disposizione normativa di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, la quale contempla la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, a un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 172, della legge n. 213 del 2023, viene ora ulteriormente prorogato. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del succitato decreto-legge n. 109 e del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016. Con la disposizione in esame si prevede, per l'anno 2025, un finanziamento dell'intervento pari a 100 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, per specifiche situazioni di crisi aziendali nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 e dalla crisi energetica. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2025, sono a

valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

La RT ricorda poi che la disposizione originaria, di cui si proroga il finanziamento al comma 192, prevista per l'anno 2017 dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. L'intervento è stato prorogato nel corso dei successivi anni, per effetto di apposite disposizioni normative, sino all'ultima proroga prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 213 del 2023.

La suddetta integrazione del sostegno al reddito ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore. I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono complessivamente 2131 lavoratori, di cui 1808 dipendenti da Ilva, 311 dipendenti da Sanac e 12 dipendenti da Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione Ilva si prevede una sospensione media rispettivamente di 1.786, 311 e 12 lavoratori, per un totale di 2.109 unità lavorative. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, che presenta anche in tal caso le necessarie disponibilità.

In ordine al comma 193, la RT ribadisce che esso proroga l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015, la cui efficacia è già stata prorogata una prima volta dalla legge n. 178 del 2020, per gli anni 2021 e 2022 e una seconda volta dalla legge n. 234 del 2021, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Esso reca la disciplina delle condizioni per l'accesso alla prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Con la disposizione in esame, in ragione dei continui interventi normativi volti a procrastinarne l'efficacia e delle numerose richieste di intervento registrate negli anni di vigenza della norma stessa, si prevede un'ulteriore proroga triennale in conformità con le proroghe precedenti, lasciando invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina. La quantificazione della spesa è effettuata sulla base degli accordi stipulati in sede ministeriale per gli anni precedenti e dei successivi decreti di autorizzazione degli interventi ed è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Il relativo onere è a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 194 ha a oggetto la proroga delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000. L'onere viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa (già Anpal Servizi Spa), riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per maggior completezza, si fornisce l'onere complessivo per l'anno 2024, determinato in 3.711.740,62 euro, con decreti direttoriali n. 645 del 18 marzo 2024, n. 742 del 22 marzo 2024, n. 1813 del 23 luglio 2024 e n. 1860 del 25 luglio 2024.

Per espressa previsione normativa, la proposta di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'indennità di cui al comma 195, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015, appartenenti alle aziende del settore dei *call center*, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge n. 296 del 2006. La disposizione di proroga dell'intervento per l'anno 2025 prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro dimensionato anche sulla base dell'esperienza delle autorizzazioni relative al 2024. Al corrispondente onere, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

La disposizione di cui al comma 196 conferma il rifinanziamento effettuato nel 2024 (CIGS per i lavoratori presso imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi) per consentire la gestione dell'anno 2025 in relazione alle esigenze prevedibili. La proroga è effettuata nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Infine, la RT assicura che dalla disposizione di cui al comma 197 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo tutti gli oneri formulati come tetti di spesa e spesso determinati sulla base di dati e ipotesi che appaiono fondati o comunque coerenti con quelli forniti in occasione di analoghi precedenti provvedimenti.

Per quanto riguarda il comma 192, si rileva comunque che sulla base dei dati forniti dalla RT di un trattamento medio di 9.500 euro annui a fronte di 2.109 lavoratori, l'onere complessivo sarebbe di 20 milioni e dunque lievemente superiore allo stanziamento di 19 milioni previsto. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti.

Per quanto attiene ai profili di copertura, si segnala che tutti gli oneri, pari a complessivi 402,3 milioni per il 2025 e a 100 milioni di euro sia per il 2026 che per il 2027, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tale Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, oltre a perseguire finalità compatibili con le misure ora finanziate, presenta per il 2025 risorse indicate come disponibili in misura pari a quasi 1,6 miliardi di euro e per ciascuno dei

due anni successivi in misura pari a quasi 1,5 miliardi di euro. Non si hanno pertanto rilievi da formulare.

Commi 198-199

(Modifica requisiti per la fruizione dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro e stanziamento di risorse per il Sistema duale)

Il comma 198 apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 48 del 2023:

le lettere a) e b) in relazione all'assegno di inclusione (AdI):

- elevano da 9.360 a 10.140 euro il valore massimo dell'ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e da 6.000 a 6.500 euro la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo. Tale soglia reddituale è altresì elevata da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- incrementano in ogni caso la suddetta soglia reddituale a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
- elevano da 6.000 a 6.500 euro annui l'importo massimo della parte dell'Assegno costituita da un'integrazione al reddito familiare. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- elevano da 3.360 a 3.640 euro annui l'importo massimo della parte dell'Assegno costituita da un'integrazione, per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione. Il medesimo importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

La lettera c) in relazione al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL):

- eleva da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell'ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo;
- incrementa da 350 a 500 euro mensili l'importo del beneficio;
- dispone che la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

La lettera d) riduce le autorizzazioni di spesa per l'erogazione dell'Assegno e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10. In particolare, è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 mln di euro per il 2024, 5.880,9 mln di euro per il 2025 (in luogo di 5.882,5), 5.760 mln di euro per il 2026 (in luogo di 5.761,5), 5.929,3 mln di euro per il 2027 (in luogo di 5.930,9), 5.979,6 mln di euro per il 2028 (in luogo di 5.981,2), 6.042,5 mln di euro per il 2029 (in luogo di 6.044,1), 6.097,9 mln di euro per il 2030 (in luogo di 6.099,5), 6.164,9 mln di euro per il 2031 (in luogo di 6.166,5), 6.234,8 mln di euro per il 2032 (in luogo di 6.236,5) e 6.307 mln di euro annui a decorrere dal 2033 (in luogo di 6.308,7).

Conseguentemente vengono ridotti anche taluni limiti di spesa in cui è ripartita la suddetta autorizzazione di spesa complessiva (numero 1.2 della medesima lettera d): per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione e per il solo incentivo di cui al comma 6 dell'articolo 10 (si tratta del beneficio addizionale in unica soluzione pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili, in favore dei beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio) è autorizzata la spesa di 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8

milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Inoltre la medesima lettera d) (numero 2), ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10, autorizza la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno 2025 (in luogo di 1.300,8), 627,9 milioni di euro per l'anno 2026 (in luogo di 981,7), 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 (in luogo di 603,8), 602,6 milioni di euro per l'anno 2028 (in luogo di 604,2), 603,1 milioni di euro per l'anno 2029 (in luogo di 604,7), 603,6 milioni di euro per l'anno 2030 (in luogo di 605,2), 604,1 milioni di euro per l'anno 2031 (in luogo di 605,7), 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 (in luogo di 606,2) e 605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 (in luogo di 606,6).

Conseguentemente vengono ridotti anche taluni limiti di spesa in cui è ripartita la suddetta autorizzazione di spesa complessiva. In particolare (numero 2.2), per il solo beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 555,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 199 incrementa, nella misura di 100 milioni di euro per il 2025, 170 milioni di euro per il 2026 e 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (percorsi inerenti all'istituto originariamente denominato alternanza scuola-lavoro). Agli oneri del presente comma si provvede:

- quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- quanto a 70 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.

La RT, oltre a sintetizzare le disposizioni, afferma che, sulla base delle più recenti evidenze per l'Assegno d'Inclusione, è stata riformulata la relativa previsione a legislazione vigente. Inoltre si assume che ai fini della determinazione del beneficio spettante, il quadro a normativa vigente tenga conto amministrativamente in via automatica – senza quindi l'attuale necessità di esplicita indicazione al momento di compilazione della domanda – degli eventuali carichi di cura con riferimento alla presenza di minori fino a 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti. In tale quadro di partenza, ai 627 mila nuclei stimati come media annua 2024, si aggiungono ulteriori 15 mila nuclei in media annua, provenienti dal recupero di domande respinte. Da stime sulle più recenti evidenze dell'archivio amministrativo delle DSU dell'anno 2023, l'innalzamento della soglia ISEE da 9.360 a 10.140 euro e della soglia del reddito familiare da 6.000 a 6.500 euro, comporterebbe un onere aggiuntivo, dovuto sia agli attuali nuclei vigenti, che percepirebbero l'intero differenziale della nuova soglia rispetto all'attuale, per la scala di equivalenza, sia all'ingresso di circa 85 mila nuovi nuclei in media annua. Nel prospetto successivo si riporta la valutazione degli effetti finanziari per ADI dal 1°

gennaio 2025, su un orizzonte di 10 anni. Si ricorda che la prestazione è riconosciuta nell'ambito dei limiti di spesa previsti.

ANNO	ASSEGNO D'INCLUSIONE					
	Previsioni della relazione tecnica DL 48/2023		Revisione delle previsioni a normativa vigente sulla base delle evidenze empiriche		Previsioni a normativa variata	
	N. nuclei	Spesa	N. nuclei	Spesa	N. nuclei	Spesa
		(milioni €)		(milioni €)		(milioni €)
2025	758.500	5.691,70	660.000	5.166,70	747.000	5.690,10
2026	741.300	5.567,90	645.000	5.054,30	730.000	5.566,40
2027	764.500	5.735,90	665.000	5.206,80	753.000	5.734,30
2028	770.400	5.784,50	670.000	5.250,90	759.000	5.782,90
2029	779.400	5.846,00	678.000	5.306,80	768.000	5.844,40
2030	785.400	5.899,80	683.000	5.355,60	774.000	5.898,20
2031	795.400	5.965,00	692.000	5.414,80	784.000	5.963,40
2032	803.400	6.033,40	699.000	5.476,90	792.000	6.031,70
2033	812.400	6.104,10	707.000	5.541,10	801.000	6.102,40
2034	812.400	6.104,10	707.000	5.541,10	801.000	6.102,40

Sulla base delle più recenti evidenze per il Supporto Formazione Lavoro è stata riformulata la previsione a legislazione vigente. Da stime sull'archivio amministrativo delle DSU dell'anno 2023, tenendo conto delle caratteristiche dei percettori SFL, si stima in un 7% aggiuntivo la platea dei soggetti che potrebbero accedere alla misura in ragione dell'innalzamento della soglia ISEE a 10.140 euro. La possibilità di un numero di 12 mensilità ulteriori rispetto alle 12 già previste a normativa vigente, collegata alla partecipazione dell'interessato ad un corso di formazione non ancora concluso e nel limite massimo della durata del corso, è valutata ipotizzando che possa riguardare il 20% dei beneficiari e per una durata di ulteriori 6 mensilità. Nel prospetto successivo si riporta la valutazione degli effetti finanziari per SFL dal 1° gennaio 2025, su un orizzonte di 10 anni, tenendo conto dell'ipotizzato aumento della rata mensile a 500 euro. Si ricorda che anche per questo istituto la prestazione è riconosciuta nell'ambito dei limiti di spesa previsti.

ANNO	SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO					
	Previsioni della relazione tecnica DL 48/2023		Revisione delle previsioni a normativa vigente sulla base delle evidenze empiriche		Previsioni a normativa variata	
	N. persone	Spesa (milioni €)	N. persone	Spesa (milioni €)	N. persone	Spesa (milioni €)
2025	284.000	1195,1	85.600	513,6	110.200	606
2026	223.000	935,6	82.180	493,1	105.800	581,8
2027	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2028	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2029	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2030	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2031	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2032	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2033	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2034	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6

Occorre, tuttavia, evidenziare che l'autorizzazione di spesa per SFL è stata ridotta per l'anno 2025 per 29,98 milioni di euro dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2024, e che pertanto di tale riduzione occorre tener conto per valutare gli effetti sulla finanza pubblica a seguito della rideterminazione dei relativi limiti di spesa.

Pertanto, gli effetti complessivi sulla finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame sono di seguito indicati:

REVISIONE ADI E SRL

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica, - effetti negativi per la finanza pubblica)

	Economie				Utilizzi			Saldo
	Economie da ADI rideterminato a L.v. (a)	Economie da SFL rideterminato a L.v. (b)	riduzione autorizzazione spesa SRL art. 9, comma 2, DL 113/2024 (c)	totale IN (d)=(a+b+c)	revisione SRL (e)	revisione ADI (f)	totale IN (g)=(e+f)	totale IN (h)=(d+g)
2025	525,00	681,50	-29,98	1.176,52	-92,40	-523,40	-615,80	560,72
2026	513,60	442,50		956,10	-88,70	-512,10	-600,80	355,30
2027	529,10	86,50		615,60	-84,90	-527,50	-612,40	3,20
2028	533,60	86,50		620,10	-84,90	-532,00	-616,90	3,20
2029	539,20	86,50		625,70	-84,90	-537,60	-622,50	3,20
2030	544,20	86,50		630,70	-84,90	-542,60	-627,50	3,20
2031	550,20	86,50		636,70	-84,90	-548,60	-633,50	3,20
2032	556,50	86,50		643,00	-84,90	-554,80	-639,70	3,30
2033	563,00	86,50		649,50	-84,90	-561,30	-646,20	3,30
2034	563,00	86,50		649,50	-84,90	-561,30	-646,20	3,30

Il comma 199 mira ad incrementare e stabilizzare, nel corso del triennio 2025-2027, le risorse integrative per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato di primo livello e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo n. 77 del 2005. Il provvedimento nasce dalla necessità di mantenere il livello minimo di finanziamento aggiuntivo del sistema duale assicurato nelle leggi di bilancio delle ultime annualità e dall'investimento PNRR Sistema duale, sia in considerazione della crescita di tale sistema conseguente all'attuazione dell'Investimento PNRR in materia, sia al fine di favorire la realizzazione dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Attualmente l'Investimento "Sistema Duale" garantisce un finanziamento annuale pari a 240 milioni, da cui scaturisce la stima minimale finanziaria della proposta di stabilizzazione delle risorse a decorrere dal 2027. La disposizione è dunque finalizzata ad assicurare il rifinanziamento degli interventi sopra descritti oltre l'orizzonte temporale a chiusura del quadro finanziario coperto dalle risorse PNRR. Al riguardo è necessario prevedere una programmazione stabile da parte delle amministrazioni regionali in ragione del fatto che la durata triennale e quadriennale dei percorsi di studio oggetto di finanziamento, interventi soggiacenti peraltro ai livelli essenziali delle prestazioni per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, richiede alle predette amministrazioni una programmazione pluriennale sia dei percorsi di studio che delle relative risorse disponibili. Atteso ciò si rende necessario un incremento di 100 milioni di euro per il 2025, di 170 milioni di euro per il 2026 e di 240 milioni annui di euro a decorrere dal 2027.

La disposizione prevede la copertura finanziaria a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e mediante riduzione di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 mediante riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva.

Tali fondi presentano le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, per quanto attiene all'AdI, si premette che, circa l'entità dell'incremento per il 2025 (+87.000 nuclei) della platea dei beneficiari, per effetto dell'allentamento delle soglie reddituali e di ISEE, non si dispone di elementi di riscontro, anche se appare comunque plausibile. Ciò detto, la quantificazione risulta sostanzialmente appropriata, pur non essendo forniti valori medi unitari dei nuovi trattamenti, rispetto all'incremento di platea che viene ipotizzato rispetto a quanto atteso per il 2025, anche sulla base della revisione e del conseguente accoglimento di circa 15.000 domande per il 2024, già incorporate nei dati riferibili alle evidenze empiriche emerse.

Per quanto riguarda il Supporto per la formazione e il lavoro andrebbero innanzitutto fornite assicurazioni circa l'appropriata individuazione dell'incremento della platea del 7% per l'innalzamento della soglia ISEE, considerato che per il SFL l'incremento risulta

molto più pronunciato rispetto a quanto previsto per l'AdI. Anche con riferimento alla stima di +20% per la prosecuzione della partecipazione a un corso di formazione non concluso, la stima non appare particolarmente prudentiale.

Circa i valori esposti dalla RT per il SFL, si osserva che si prevedono a legislazione vigente importi per nucleo familiare pari a 6000 euro annui a fronte di un massimale stabilito dalle norme vigenti in 4200 euro annui, per cui andrebbe chiarita innanzitutto tale quantificazione. Inoltre, la RT prevede un decremento del valore medio unitario dei trattamenti complessivi di SFL da 6.000 a circa 5.500 euro annui che pure andrebbe approfondito posto che la norma prevede invece un incremento da 350 a 500 euro al mese del beneficio. Si può ipotizzare che l'importo medio sia influenzato da quel 20% di platea che percepirà il beneficio solo per 6 mesi, ma sarebbe utile una delucidazione.

Nel complesso, per il SFL la congruità delle stime fornite appare molto più incerta di quella riferibile alle stime per l'AdI.

In ogni caso, come ricordato dalla stessa RT, entrambi i benefici sono erogati nel rispetto dei previsti limiti di spesa.

In relazione al comma 199, nulla da osservare per i profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, e per quelli di copertura, considerando che i Fondi incisi presentano abbondantemente le occorrenti risorse e perseguono finalità comunque riconducibili a quelle indicate dal comma 199.

In particolare, per il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva si rappresenta che esso – iscritto sul capitolo 3552 dello stato di previsione del Ministero del lavoro - presenta circa 360 milioni, interamente disponibili, per il 2026 e oltre 532 milioni, anche essi interamente disponibili, per il 2027.

Comma 200 ***(Fondo famiglie vittime sul lavoro)***

La disposizione incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, posto che il Fondo opera nel limite delle risorse a esso assegnate.

Commi 201-205

(Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in a.s.)

Il comma 201 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo, denominato «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA», con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Il comma 202 destina le risorse del fondo alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A.

Il comma 203 stabilisce che il fondo prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*.

Il comma 204 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Il comma 205 provvede alla copertura dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 206-208

(Bonus per le nuove nascite)

La norma riconosce per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 un importo una tantum pari a 1.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Il bonus è corrisposto:

- per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- per i figli di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- residenti in Italia;
- a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione ISEE utile ai fini del trattamento non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Il bonus è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 206).

L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa,

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo e il valore dell'ISEE (comma 207).

L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 208).

La RT annessa al DDL iniziale dopo aver ribadito il contenuto delle norme afferma che l'onere derivante dal riconoscimento dell'importo in esame è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La valutazione dell'onere è coerente e trova riscontro nel numero complessivo di nati e adottati del 2023 pari a circa 380.000 cui applicare la selezione derivante dal livello di ISEE per l'accesso al beneficio (40.000 euro) pur non considerando la rilevanza a tali fini dell'assegno unico e universale. Infatti, l'incidenza della selezione ISEE fino a 40.000 euro nell'ambito dell'insieme costituito dagli ISEE evidenzia un valore pari a circa il 95%, valutato considerando sia la base dati generale delle DSU sia quella specifica relativa alla prestazione assegno unico e universale (in relazione agli ISEE fino a 40.000 euro rispetto al complesso delle dichiarazioni ISEE presentate). Prudenzialmente si è considerata un'ipotesi minima di soggetti che non presentino la dichiarazione ISEE (2% circa), la quale però numericamente risulta sostanzialmente compensata dalla valutazione degli effetti di deroga nel computo ISEE della prestazione corrispondente all'assegno unico e universale (che si valuti comporti la riconsiderazione di circa 5.000/6.000 soggetti). Tale ipotesi prudenziale circa la numerosità dei soggetti interessati che non presentino la dichiarazione ISEE (circa 2%) trova anche giustificazione nella circostanza che in assenza di dichiarazione la prestazione non è riconosciuta mentre, ad esempio, al caso dell'assegno unico e universale, per il quale comunque la prestazione è riconosciuta (anche se per un importo minimo) anche in assenza di dichiarazione ISEE, la quota di assenza di dichiarazione è significativamente più rilevante (circa il 12%). L'importo *una tantum* da riconoscere è pari a 1.000 euro, non rivalutato.

La valutazione risulta altresì coerente anche in relazione alla dinamica di medio periodo del numero di nascite previste nell'ambito dello scenario mediano Istat (previsioni demografiche - base 2023), tenuto anche conto che il limite ISEE di 40.000 euro non è rivalutato nel tempo.

Pertanto, dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

Maggiore spesa (valori in milioni di euro)

2025	Dal 2026
330	360

In ogni caso, trattandosi di onere valutato, è esplicitamente prevista, a salvaguardia, apposita clausola connessa all'attività di monitoraggio. L'INPS provvede alla relativa attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che la RT cita le previsioni demografiche Istat⁴¹ nello scenario mediano: consultando tale documento si legge che esse contemplano una crescita della fecondità da 1,20 figli per donna nel 2023 a 1,28 nel 2030, senza però indicare l'ammontare di nascite atteso per ciascun anno, per cui non disponendo del dato sul contingente medio di donne in età feconda, non è possibile trarre da esse un dato preciso.

Si rileva che sulla base della percentuale di beneficiari stimata dalla RT pari al 95%, considerando l'ultimo dato Istat relativo alle nascite nel 2023, pari a circa 380 mila, si avrebbe un onere pari a circa 360 milioni di euro, dunque superiore allo stanziamento per il 2025. Va però considerato che in assenza di dichiarazione ISEE il beneficio non è riconosciuto. A tale proposito la RT considera solamente un 2% di dichiarazioni non presentate che si compenserebbe con l'elevazione dell'ISEE dovuta al non computo dell'assegno unico. Tuttavia, segnala che per l'assegno unico la quota di beneficiari in assenza di dichiarazione è pari al 12%. Ove si considerasse tale percentuale di mancate dichiarazioni, l'onere per il 2025 rientrerebbe nello stanziamento. Tale ricostruzione andrebbe confermata, atteso che la RT non esplicita la procedura adottata per pervenire alla stima, pur fornendo dati che possono appunto risultare compatibili con la quantificazione relativa al 2025. In ogni caso, va sottolineato che è previsto un tetto di spesa e che qualora si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa si ridurrà l'ammontare del bonus o la platea.

Atteso poi che l'aumento previsto del tasso di fecondità per donna – anche assumendo l'invarianza della platea di donne fertili - dovrebbe attestarsi sullo 0,8% annuo, l'incremento dell'onere a 360 milioni di euro già a partire dal 2026 (+9%) risulterebbe sovrastimato.

Comma 209

(Esclusione del computo dell'assegno unico e universale ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido)

La norma prevede che, nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini dell'attribuzione del buono finalizzato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto Bonus asili nido), non rilevino le erogazioni relative all'Assegno unico e universale⁴². Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La RT valuta gli effetti del maggior onere determinato dallo scorporo dell'Assegno Unico Universale dalla componente dell'ISR specificatamente per il Bonus Asilo Nido.

La platea di riferimento è stata determinata, calcolando il differenziale di importo prima e dopo la modifica normativa relativa all'indicatore ISEE per l'anno 2023. I minori ai quali è stato erogato il Bonus Asilo Nido nel 2023, al netto di coloro che non

⁴¹ Cfr. [ISTAT](#) Previsioni della popolazione residente e delle famiglie – Base 1/1/2023, pag.21.

⁴² Di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021.

hanno presentato la DSU, e che hanno percepito contestualmente l'Assegno Unico Universale sono risultati circa 411mila e quelli per i quali con il nuovo livello dell'indicatore ISEE vi sarebbe il passaggio ad una classe ISEE inferiore, cioè dalla terza alla seconda o alla prima oppure dalla seconda alla prima, sono risultati 13.400, con un rimborso medio aggiuntivo di circa 53 euro al mese con riferimento ad un numero medio di mensilità pari a 7. Conseguentemente per l'anno 2025 l'onere aggiuntivo risulterebbe pari a 5 milioni di euro ($13.400 * 53 * 7$) e si manterrebbe nel tempo della medesima misura ipotizzando che gli individui interessati nei prossimi anni si mantengano costanti.

Dalla disposizione pertanto derivano maggiori oneri pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per effetto del conseguente adeguamento del relativo limite di spesa.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i dati e gli elementi forniti dalla RT. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Commi 210-211

(Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

Il comma 210 nel novellare l'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativo al buono per il pagamento delle rette degli asili nido, sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione a euro 3.600 su base annua del buono prevista per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Per effetto di quanto disposto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 97 milioni di euro per l'anno 2025, 131 milioni di euro per l'anno 2026, 194 milioni di euro per l'anno 2027, 197 milioni di euro per l'anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 (comma 211).

La RT afferma che la disposizione interviene estendendo quanto previsto dall'articolo 1, commi 177-178 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. In particolare, si prevede che l'incremento del buono per i nuclei con ISEE fino a 40.000 con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 al valore di 3.600 euro si applichi a prescindere dalla presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni, eliminando, quindi, tale condizione.

Sulla base delle basi tecniche e ipotesi prudenziali adottate in sede di legge di bilancio 2024, dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri (in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	Dal 2029
97	131	194	197	200

Al riguardo, precisa che sulla base del monitoraggio relativo all'anno 2024 la spesa complessiva dell'istituto in esame, che conferma il *trend* in crescita di utilizzo dello stesso, risulta comunque per tale anno ricompresa nel limite di spesa programmato

(limite di spesa programmato: 815,8 milioni di euro; spesa contabilizzata a tutto settembre 2024: 551 milioni di euro) anche considerando un'accelerazione delle erogazioni nella seconda parte dell'anno per effetto dell'implementazione della riforma della misura in corso d'anno. Di seguito gli elementi di monitoraggio relativi alle erogazioni per la prestazione in esame.

Valori in mln di euro

	2023	2024	var in %
a tutto aprile	213	136	-36,1%
a tutto maggio	296	243	-18,0%
a tutto agosto	474	497	4,9%
a tutto settembre	515	551	7,1%
(periodo giugno-settembre)	(219)	(309)	41,0%
(contabilizzazioni solo settembre)	(40)	(54)	33,0%
fine anno	654	750,0	14,7%
	consuntivo	previsione	

A tale ultimo riguardo, rispetto alle valutazioni originarie contenute in sede di relazione tecnica della legge di bilancio 2024, gli effetti di onerosità dell'innovazione normativa con riferimento ai nati nel 2024 e in anni successivi, risultano più distribuiti nel tempo sia in quanto nel primo anno di vita risulta prevalente il ricorso ad altri istituti di tutela sia in quanto la prestazione economica in esame è riconosciuta successivamente alla rendicontazione delle relative spese. Pertanto, si è reso possibile, nell'ambito del rifinanziamento programmato del limite di spesa sopra riportato, ricomprendere, nell'estensione del beneficio dal 2025, i nati del 2024. In via di sintesi il complessivo limite di spesa programmato, a seguito della disposizione in esame risulta essere il seguente:

(milioni di euro)

	A) Limite spesa a normativa vigente	stima maggiore onere disposizione in esame	B) Totale complessivo limite spesa a seguito della disposizione in esame
2025	840,8	97,0	937,8
2026	897,8	131,0	1.028,8
2027	911,8	194,0	1.105,8
2028	925,8	197,0	1.122,8
dal 2029	939,8	200,0	1.139,8

Per completezza di informazione di seguito si rappresenta il complessivo limite di spesa rideterminato anche per effetto di quanto disposto dal comma 209 (incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025):

(milioni di euro)

	Totale complessivo limite spesa a seguito della disposizione in esame e dell'articolo 32
2025	942,8
2026	1.033,8
2027	1.110,8
2028	1.127,8
dal 2029	1.144,8

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la misura su cui si interviene è configurata come limite di spesa, assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e sospensione dei benefici da parte dell'INPS, sicché l'onere aggiuntivo è limitato all'entità dello stanziamento.

Per i profili di quantificazione la relazione tecnica fornisce dati ed elementi intesi a confermare la congruità del rifinanziamento rispetto all'ampliamento della misura, e pertanto non si formulano osservazioni.

Si ricorda tuttavia che la RT all'articolo 1, comma 178, della legge di bilancio 2024, che ha introdotto la maggiorazione in commento, stimava un effetto attrattivo del 10% in conseguenza dell'applicazione della norma.

Ciò posto, sarebbe quindi opportuno chiarire se, nella quantificazione della norma in esame, siano stati considerati gli effetti attrattivi della maggiorazione coerentemente con quanto fatto nella precedente relazione tecnica. Tali effetti potrebbero essere infatti ancora più rilevanti in questa sede, considerato il venir meno del requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione, che viene estesa a tutti i nuovi nati dopo il 1° gennaio 2024 con ISEE inferiore a 40.000 euro.

Comma 212

(Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

La norma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'INPS acquisisce e verifica in interoperabilità le informazioni, disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate e relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è stata concessa la prestazione economica.

La RT afferma che la disposizione ha carattere di efficientamento e semplificazione che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, perché alla sua attuazione le amministrazioni possono prevedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La semplificazione inoltre consentirebbe di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni determinando anche

una riduzione dei costi di gestione legati alle comunicazioni verso l'utenza e ai successivi controlli documentali sulle fatture che ad oggi sono direttamente prodotte.

Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare, anche se si ricorda che la dimostrazione della sostenibilità a valere delle risorse già disponibili a legislazione vigente andrebbe sempre supportata da dati specifici.

Commi 213-216

(Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali)

Il comma 213 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti.

Il comma 214 chiarisce che le iniziative di cui al comma precedente possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Il comma 215 statuisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettate le complessive modalità attuative dell'articolo in commento, anche al fine di rispettare il limite di spesa.

Il comma 216 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.

La RT evidenzia che a disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa massimo.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa per le annualità del triennio 2025/2027, con riferimento ad un onere che si presenta chiaramente rimodulabile nel limite delle risorse stanziato, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura, dal momento si provvede mediante il definanziamento del fondo per le esigenze indifferibili, nulla da osservare.

Commi 217-218 ***(Misure in materia di congedi parentali)***

Il comma 217 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001:

- la lettera *a*) rende strutturale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dal 2025, l'elevazione all'80% (finora prevista per il solo 2024) della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell'elevazione al 60% prevista finora a regime;
- la lettera *b*) eleva dal 30 all'80% il terzo mese di congedo di maternità o paternità per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti entro il sesto anno di vita del bambino.

Il comma 218 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del citato testo unico, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

La RT ricostruisce inizialmente il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio 2023 e 2024.

Tale processo ha preso avvio con disposto dall'articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 all'80% della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 2023, che ha previsto, dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 al 60% della misura del congedo parentale per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, fissando per tale ulteriore mese un ulteriore incremento, solo per il 2024, della percentuale dal 60 all'80%.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, stante il susseguirsi di interventi che necessariamente non hanno esplicitato gli effetti consolidati e a regime, si è proceduto in coerenza con le basi tecniche già adottate in sede di legge di bilancio 2023 e 2024, opportunamente rivalutate, tenendo conto anche degli ultimi elementi di consuntivo/monitoraggio che in sostanza non evidenziano particolari scostamenti, né eccessi di spesa rispetto a quanto previsto con le metodologie sopra citate, confermandone l'attendibilità. In particolare:

Incremento dal 30% all'80% per il primo mese (legge n. 197 del 2022):

- a) consuntivo 2023: 79 milioni di euro (essendo una registrazione di contabilità finanziaria mediante conguaglio delle prestazioni con i versamenti contributivi riguarda solo le mensilità al massimo fino a novembre, in quanto il conguaglio

delle prestazioni di dicembre slitta all'anno successivo. Inoltre, nel primo anno di applicazione la rilevazione risente sia dei tempi di avvio amministrativo della operatività della prestazione sia dei tempi per il progressivo accesso alla prestazione medesima);

b) rilevazione provvisoria di monitoraggio relativa ai primi 8 mesi 2024: 127 milioni di euro.

Incremento dal 30% all'80% solo per il 2024 (in quanto per gli anni successivi a legislazione vigente l'indennità è fissata al 60%) per il secondo mese:

a) rilevazione provvisoria di monitoraggio relativa ai primi 8 mesi 2024: 40 milioni di euro (nel primo anno di applicazione la rilevazione risente sia dei tempi di avvio amministrativo della operatività della prestazione sia dei tempi per il progressivo accesso alla prestazione medesima).

In tali termini, a fronte di una previsione complessiva dei due interventi per il 2024 per circa 300 milioni di euro, la proiezione lineare dei dati di monitoraggio evidenzerebbe oneri per circa 250 milioni di euro, e pertanto non distante dalla previsione complessiva, anche in considerazione di quanto sopra rappresentato.

Ne consegue che sulla base dei parametri, delle ipotesi e delle valutazioni sopra esposte con riferimento alla disposizione in esame sono valutati i seguenti oneri:

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024
Maggiore spesa per prestazioni	164	246	333	375	380	388	396	404	412	420
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	19	39	65	70	69	70	71	72	73	74
Totale	183	285	398	445	449	458	467	476	485	494

Nella valutazione si è tenuto conto sia del diverso profilo delle generazioni interessate dalla misura sia della circostanza che aumentando il numero di mesi di fruizione del beneficio dell'incremento dell'indennità il relativo utilizzo può essere maggiormente distribuito nel tempo.

Rimane confermato che con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici e ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

Al riguardo, chiarito che la norma conferma a regime l'elevazione dal 60% all'80% (prevista finora per il solo 2024) della retribuzione dell'indennità prevista per il secondo mese di congedo fruito, in alternativa dai genitori, entro il sesto anno di vita del bambino e che per il terzo mese si provvede all'innalzamento della percentuale dall'attuale 30% all'80%, si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'innalzamento del beneficio all'80% della retribuzione per il primo mese si ricorda che l'onere era stato quantificato in 102 milioni di euro nel primo anno di applicazione per poi attestarsi intorno ai 180 milioni a regime. I dati di consuntivo riportati dalla RT indicano valori corrispondenti pari a circa 87 milioni e 190 milioni rispettivamente, quindi sostanzialmente in linea con le stime.

Per quanto attiene all'innalzamento del beneficio dal 30 all'80% della retribuzione anche per il secondo mese, previsto in via provvisoria per il solo 2024, si ricorda che la relativa RT ne quantificava l'onere in 122 milioni. I dati di consuntivo riportati dalla RT suggeriscono un onere per il 2024 (ovviamente primo – e per ora – unico anno di applicazione della norma) che dovrebbe attestarsi sui 60 milioni di euro.

Dal complesso delle stime e dei dati riportati si evince: i) che il primo anno di applicazione presenta oneri significativamente minori di quelli presumibili a regime e ii) che l'utilizzo dei congedi è più elevato per il primo mese garantito che per il secondo, sulla base di una tendenza decrescente all'utilizzo dei diversi mesi di congedo.

Tanto premesso, assumendo che le tendenze sopra descritte si confermino valide per le nuove disposizioni, si ritengono riscontrabili le quantificazioni relative al 2025 e al 2026, considerando che per il secondo mese l'innalzamento in sostanza è dal 60 all'80%. La quantificazione per il 2027, invece, appare sovrastimata, anche se si può presumere che sia ispirata all'ipotesi prudenziale che, con il passare del tempo, l'utilizzo del secondo e terzo mese di congedo si attesti su livelli sovrapponibili a quelli registrati in relazione al primo mese (con oneri annui sui 190 milioni di euro).

Per quanto attiene alla mancata imputazione di effetti per il personale scolastico, appare utile acquisire chiarimenti circa la prudenzialità dell'assunzione di invarianza degli oneri adottata dalla RT, atteso che l'utilizzo del congedo parentale potrebbe essere esercitato per un periodo eccedente i 10 giorni di assenza, limite sotto il quale possono essere effettuate le sostituzioni dei docenti assenti con personale in servizio.

Commi 219-220

(Disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri)

Il comma 219 riconosce alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, a decorrere dall'anno 2025, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023 (ai sensi del quale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più

piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma successivo. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Il comma 220, aggiunto durante l'esame in prima lettura, dispone che per le lavoratrici autonome di cui al comma precedente, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, il parziale esonero contributivo di cui al medesimo comma è parametrato al valore del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990. L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*.

La RT ribadisce che dalla disposizione conseguono maggiori oneri per 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, i cui effetti sui saldi di finanza pubblica sono stimati nei seguenti termini.

	(valori in mln di euro)		
	2025	2026	2027
minori entrate contributive (lordo fisco)	-300	-300	-300
effetto fiscale indotto	62	88	76
Effetto complessivo	-238	-212	-224

In ordine al comma 220 afferma che esso mira a meglio garantire l'operatività della procedura di verifica dei requisiti previsti dal medesimo articolo e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere risulta limitato allo stanziamento previsto e che con decreto interministeriale saranno definiti l'importo dell'esonero e le procedure per il rispetto del limite di spesa. L'aliquota fiscale marginale media applicata (poco più del 25%) non appare prudentiale, ma è certamente plausibile.

Comma 221 **(Formazione delle donne vittime di violenza)**

Il comma, al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006.

La RT nulla aggiunge al contenuto del dispositivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 222

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006)

La disposizione, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza, incrementa di 1 milione di euro annui dall'anno 2025 il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 ("Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità"). Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 223–228

(Misure in materia di cani di assistenza)

La norma interviene in materia di cani di assistenza riconoscendo il diritto di farsi accompagnare sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l'animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico di cui alla legge n. 37 del 1974, a favore delle seguenti categorie:

- a) persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali individuate ai sensi del decreto attuativo;
- b) persone con patologie individuate ai sensi del decreto attuativo, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità.

Per cani di assistenza si intendono i cani addestrati per il supporto delle persone, ivi compresi i cani guida per le persone cieche e ipovedenti.

Si demanda a un decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, sentite le associazioni di categoria, la definizione:

- a) delle compromissioni e delle patologie per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati per supportare la persona;
- b) delle procedure per il riconoscimento e la istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza;
- c) dei percorsi di addestramento dei cani di assistenza e le misure atte a garantirne la salute e il benessere;
- d) del formato del tesserino identificativo dei cani di assistenza che i soggetti abilitati alla formazione sono tenuti a rilasciare, con oneri non a carico della finanza pubblica, nelle more e al termine del percorso formativo e le modalità operative per la registrazione del cane di assistenza nell'ambito del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia;
- e) gli enti con funzioni di controllo e monitoraggio deputati al riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione, alla tenuta del relativo registro e alla valutazione periodica del loro operato, nonché le misure da attuare in caso di valutazione negativa o riscontrata non conformità del servizio offerto;
- f) le disposizioni finali e transitorie.

Per i cani guida delle persone cieche formati prima della data di entrata in vigore del decreto attuativo in esame, le disposizioni di cui alla citata legge 14 febbraio 1974, n. 37, continuano ad applicarsi indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, si applicano anche alle figure coinvolte nell'addestramento del cane di assistenza,

operanti presso i soggetti abilitati alla formazione, nell'espletamento delle attività funzionali all'addestramento.

A tal fine, il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Per lo svolgimento delle attività di controllo è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Tali risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio di ministri.

La RT afferma che la disposizione comporta una riduzione delle entrate per le aziende del Trasporto pubblico locale, da compensare attraverso un corrispondente incremento dei trasferimenti operati alle Regioni, stimata come segue.

Il numero dei cani di assistenza presenti sul territorio nazionale non è, attualmente, censito. Tuttavia, in base alle stime disponibili, le scuole operanti sul territorio addestrano circa 80 cani guida all'anno mentre per quanto riguarda le altre categorie di cani d'assistenza si ipotizza una produzione annua da parte di tutte le realtà operanti sul territorio di circa 60-70 esemplari sulla base di informazioni raccolte informalmente attraverso i contatti con gli operatori di settore e le associazioni professionali.

Ipotizzando una aspettativa di vita di 16 anni, se ne ricava un numero complessivo sino a 1.120 cani di assistenza attivi ogni dato anno = (16×70) , in aggiunta ai cani guida per le persone cieche. Ipotizzando 2 viaggi al giorno sul trasporto pubblico locale per 220 giorni all'anno e un costo del biglietto pari a 2 euro a viaggio, si ricava una riduzione di entrate, per i soggetti del Trasporto pubblico locale, pari a 1 milione di euro all'anno ($= 1.120 \times 2 \times 220 \text{gg} \times 2 \text{ eur}$), da coprire mediante l'incremento dei corrispondenti trasferimenti alle Regioni.

La RT chiarisce poi che la definizione di cane di assistenza non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le definizioni recate dal decreto attuativo non determinano oneri considerato che le spese di produzione del tesserino identificativo sono a carico dei richiedenti.

Inoltre, per la RT l'individuazione, in concreto, degli enti deputati al riconoscimento, al controllo e al monitoraggio dei soggetti abilitati all'addestramento dei cani di assistenza, interessando anche competenze regionali, sarà effettuata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale di attuazione.

Al riguardo, in merito alla quantificazione degli oneri per il trasporto pubblico locale che determina un incremento di 1 milione annui del Fondo per il trasporto pubblico locale, tenuto conto delle informazioni fornite dalla RT, non si formulano osservazioni.

Con riferimento alle maggiori spese che dovranno sostenere gli enti con funzioni di controllo e monitoraggio per l'istruttoria delle procedure di riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza, considerato che la RT non effettua alcuna quantificazione dell'onere stabilito in 400.000 euro annui, appare opportuno che siano forniti dei chiarimenti relativi al procedimento di quantificazione delle risorse stanziare a tali fini.

Commi 229-230

(Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, sostituendo il comma 1-*quater* all'articolo 15 del TUIR dispone che dall'imposta lorda si detrae la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida nella misura forfetaria di 1.100 euro (anziché quella attualmente vigente di 1.000 euro nel limite di spesa annua di 290.000 euro a decorrere dal 2021).

Ai relativi oneri, valutati in 390.000 euro per l'anno 2026 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, legge n. 190/2014), come rifinanziato dal comma 884 del presente provvedimento.

La RT afferma che sulla base di elaborazioni effettuate sui dati dichiarativi relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per le ultime 3 annualità disponibili il numero di soggetti che indicano la spettanza della detrazione forfetaria dei 1.000 euro è pari a 1.601, 2.335 e 2.165 rispettivamente per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022.

Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno d'imposta 2022, si stima che l'incremento della detrazione in oggetto determina una variazione di gettito Irpef di circa -0,22 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2025, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0,0	-0,39	-0,22	-0,22

in milioni in euro

Al riguardo, si rileva che la modifica al comma 1-*quater* dell'articolo 15 del TUIR, oltre ad incrementare l'attuale detrazione per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, portandola dal vigente valore di 1.000 euro a 1.100 euro, elimina il limite di spesa a regime di 290.000 euro. Per effetto di tali modifiche gli oneri sono valutati in 390.000 euro per l'anno 2026 (per effetto del meccanismo del saldo/acconto) e poi a regime in 220.000 euro l'anno. Pur prendendo atto che la quantificazione operata appare in linea con il numero delle persone cui spetta la detrazione, si rileva che la RT così come l'onere recato dalla norma non tengono conto della variabilità nel tempo del numero dei soggetti cui spetta la detrazione in esame. A tal fine apparirebbe utile che la RT fornisca anche l'andamento temporale del numero dei soggetti cui spetta la detrazione e possibilmente una sua proiezione futura. Tale eventuale rappresentazione appare ancora più opportuna considerato che è stato eliminato il limite di spesa e che la detrazione per il mantenimento del cane guida spetta senza che sia indispensabile documentare l'effettivo sostenimento dell'onere, trattandosi di una detrazione di tipo forfetario.

Commi 231-233

(Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma in materia di disabilità)

Il comma 231, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma in materia di disabilità prevista dal PNRR e dalla legge n. 227 del 2021, al fine di realizzare le attività

concernenti la sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024⁴³, in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2024, autorizza l'INPS a conferire incarichi per prestazioni professionali, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 232, per le finalità di cui al comma precedente, incrementa l'autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento di cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024, di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 233 riduce di 20 milioni di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024 (finalizzata alle sole assunzioni e pari a circa 71,6 milioni per il 2025).

La RT premette che le procedure assunzionali previste al comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2024 non potranno concludersi prima della metà dell'anno 2024 e che pertanto si prevede il conferimento di incarichi a tempo. Di seguito la stima dei maggiori oneri per il reperimento delle figure professionali pari a:

costo specialisti	512.000
medici	12.583.030
operatori sociali	2.151.479
personale amministrativo	753.018
TOTALE	15.999.527

La disposizione autorizza poi la spesa di 4 milioni di euro per le spese di funzionamento necessarie per sostenere un investimento di risorse economiche iniziale per adeguare i locali e consentire l'acquisto della strumentazione propedeutica all'avvio della riforma su tutto il territorio nazionale, avendo accertato difficoltà nell'individuazione nel breve di strutture immobiliari idonee allo scopo.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, essendo gli oneri configurati come tetti di spesa, anche se sarebbero utili elementi di dettaglio circa la numerosità delle singole platee di professionisti e gli oneri unitari attesi.

Comma 234

(Semplificazione dell'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

La disposizione, modificando l'articolo 1, comma 214, della legge n. 213 del 2023, stabilisce che con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sono definiti i criteri generali per l'utilizzo del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo. Inoltre prevede che l'utilizzo del Fondo sia disposto,

⁴³ Si tratta delle seguenti province: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

in coerenza ai criteri determinati coi decreti di cui al primo periodo, con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a semplificare l'iter di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 213 del 2023, a invarianza di risorse in esso iscritte. Inoltre, la proposta in esame non determina alcun impatto sui flussi di cassa negli esercizi, considerato che anche a legislazione vigente i decreti di riparto concludono il proprio iter nell'esercizio finanziario.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di norma procedurale sull'utilizzo del Fondo in questione, che ne sostituisce un'altra con analoga finalità.

Comma 235

(Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)

Il comma, integrando l'articolo 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020, dispone che le risorse del fondo di cui al primo periodo (destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare), fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006 (Fondo nazionale per la non autosufficienza), per essere destinate all'erogazione dei servizi socioassistenziali afferenti alle aree di cui all'articolo 1, comma 162, lettere *a*, *b* e *c*), della legge n. 234 del 2021 (per le persone anziane non autosufficienti). Per l'attuazione della previsione di cui al secondo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

La RT, dopo averla illustrata, afferma che la disposizione è volta a disciplinare meri profili contabili senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 236-237

(Fondo per le persone con disabilità)

Il comma 236 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

Il comma 237 provvede alla copertura dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

La RT illustra le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 238

(Contributo per la Federazione italiana per il superamento dell'handicap)

La disposizione incrementa di 500.000 euro per l'anno 2025 il contributo riconosciuto in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 239

(Uffici antidroga)

La norma estende al personale degli uffici della Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA) del Ministero dell'interno operanti fuori del territorio nazionale⁴⁴ il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. A tal fine, aggiorna l'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Quantifica in 810.000 euro annui a decorrere dal 2025 i nuovi oneri derivanti dall'estensione al personale citato del trattamento economico già riconosciuto a favore degli esperti per la sicurezza, di cui 725.000 euro annui per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento.

La RT evidenzia che la disposizione, per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:

1. modifica l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 11, del d.P.R. n. 309 del 1990 prevedendo che al personale inviato presso gli uffici della Direzione centrale per i servizi antidroga, appositamente costituiti e operanti fuori dal territorio nazionale spetta il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 del citato articolo 11 (a cui si applica quello indicato dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18 del 1967);
2. sostituisce integralmente il comma 5 al fine di destinare, a decorrere dall'anno 2025, alla sopraindicata finalità, risorse pari a 810.000 euro di cui 725.000 euro annui per le spese connesse all'invio all'estero di personale della citata Direzione e ad euro 85.000 per le spese di funzionamento.

⁴⁴ Si tratta di personale, nominato con decreto del Ministro dell'interno, in servizio negli uffici che la Direzione centrale per i servizi antidroga, può costituire all'estero, nel quadro di specifici di cooperazione stipulati con i Governi interessati, per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'istituzione di Uffici antidroga di cui al comma 3 non incide sul contingente di 50 unità di Esperti per la Sicurezza attualmente fissato dal combinato disposto dell'art. 11 del d.P.R. n. 309 del 1990 e dal D.M. n. 104 del 2016. L'art. 11 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede due tipologie di Uffici antidroga all'estero:

- la prima, disciplinata dai commi 1 e 2, include il personale "Ufficiali/Funzionari" della DCSA che opera presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani in qualità di "Esperto per la sicurezza", nel limite di 20 unità complessive, quota parte delle 50 previste dall'art. 3 del citato decreto n. 104 del 2016.
- la seconda, mai divenuta operativa, prevista dai commi 3 e 4 del citato art. 11 del d.P.R. n. 309 del 1990, opera, invece, presso altra struttura (organismi/centri antidroga esteri, nazionali, regionali o internazionali, quali DEA, NCA, INTERPOL, ecc.) nel quadro di specifici accordi di cooperazione.

Attesa la necessità della DCSA di disporre di un dispositivo estero flessibile, le risorse sopra indicate finanziano l'operatività di tale seconda tipologia di uffici consentendo l'invio all'estero di un contingente di tre unità di personale in servizio presso tre diverse sedi, composto da Ufficiali/Funzionari di livello dirigenziale ovvero da Colonnelli dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e Primi Dirigenti della Polizia di Stato. L'onere annuale complessivo di tali Uffici viene individuato utilizzando in via prudenziale le voci di costo, fornite dal MAECI, relative alla sede per l'esperto per la sicurezza in Ottawa (Canada) con funzione da "Consigliere", pari a € 241.554,15 quantificate secondo i parametri utilizzati nell'anno 2024 per il calcolo delle indennità di servizio all'estero.

La stima considera i seguenti elementi ai fini del trattamento economico all'estero previsto dal comma 3 del predetto articolo 168 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18:

- a) ISE per la sede di Ottawa per un posto di consigliere più la maggiorazione per rischio e disagio ed un coniuge ed un figlio a carico
- b) Maggiorazione spese abitazione
- c) Indennità di prima sistemazione
- d) Provvidenze scolastiche
- e) Trasporto effetti
- f) Spese di viaggio di trasferimento
- g) Spese di viaggio di congedo
- h) Si considera che i viaggi in aereo vengano effettuati in classe economica;
- i) Prudenzialmente non si considera la possibilità di inviare ufficiali su posti di funzione equiparabili a quello di primo segretario.
- j) Oneri previdenziali e assistenziali

Nella tabella di seguito riportata sono indicate le stime degli oneri annui con i seguenti criteri:

-ISE (con carichi di famiglia standard);

-indennità prima sistemazione (IPS), corrisposta una tantum solamente all'inizio del biennio di servizio, varia in relazione alla sede ed è calcolata in ragione delle previsioni di cui all'art. 175 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;

-Viaggio trasferimento (valori singoli reali con carichi di famiglia standard, calcolati sia all'inizio che alla fine del servizio);

-Viaggi di congedo (valori singoli reali con carichi di famiglia, rapportati alla sede di Ottawa considerando il diritto riconosciuto di un viaggio di congedo ogni 18 mesi);

-Trasporto effetti (valori singoli reali del trasloco sia alla partenza che al ritorno, ossia all'inizio e alla fine del servizio);

-Contributo provvidenze scolastiche: somme effettivamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 179, comma 1 del DPR 18/1967 nella sede presa a base di riferimento per l'individuazione dei parametri.

Tipologia spesa	Importo
ISE netta/ritenute fiscali/ritenute previdenziali lavoratore	398.200
Imposte sulle retribuzioni	34.500
Indennità alloggio	112.300
Provvidenze scolastiche	47.300
Indennità prima sistemazione e viaggi	78.200
Contributo trasporto effetti	54.500
TOTALE	725.000

Per le spese di funzionamento l'onere è pari ad euro 85.000 a decorrere dal 2025. Pertanto, alla disposizione si ascrivono oneri complessivi pari a euro 810.000 a decorrere dall'anno 2025. Tale importo è da considerarsi un limite di spesa.

Al riguardo, pur considerando che RT assicura che l'onere opera nell'ambito di un limite massimo di spesa, andrebbero innanzitutto forniti elementi di chiarificazione in merito alla platea dei potenziali beneficiari destinatari delle provvidenze. Ciò detto, in particolare, dal momento che non risulta evidente l'entità complessiva del personale ad oggi inviato presso gli uffici della Direzione centrale per i servizi antidroga operanti fuori dal territorio nazionale che, stante la portata generale della disposizione, risulterebbe potenzialmente beneficiario delle spettanze economiche previste.

Sul punto, la RT si limita alla affermazione che l'ammontare delle risorse è stato quantificato al fine di consentire l'invio all'estero di un contingente di n. 3 unità di personale in servizio presso tre diverse sedi, senza che ciò risulti dalla norma.

Inoltre, appare opportuno che vengano evidenziati i criteri utilizzati ai fini della stima delle spese di funzionamento, atteso che la RT non fornisce elementi in merito.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.

Comma 240

(Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La RT evidenzia che la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni. La dotazione del fondo è di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

Al riguardo, ritenuto che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa e che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, nulla da osservare.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che il prospetto riepilogativo espone coerentemente maggiori spese correnti dal 2025, non ci sono osservazioni.

Commi 241-242

(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

Le norme inseriscono i commi 10-*bis* e 10-*ter* all'articolo 75 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al fine di istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, le cui modalità di utilizzo sono demandate all'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che l'articolo 75, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 prevede che gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi siano effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

Viene inoltre soppressa la previsione di trasmettere al Ministero della sanità il verbale delle operazioni di distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate, per le quali l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale, e incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni, di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

La RT afferma che la disposizione introduce all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 il comma 10-*bis*, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il

Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e il comma 10-ter il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo del Fondo di cui al citato comma 10-bis.

La quantificazione delle esigenze finanziarie necessarie a sostenere i costi degli accertamenti analitici sulle sostanze stupefacenti sequestrate nei confronti dei consumatori nell'ambito del procedimento amministrativo di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 90 si basa sull'utilizzo di dati certificati.

Il primo fattore è rappresentato dal numero dei sequestri di droga effettuato annualmente dalle Forze di Polizia ai sensi del citato art. 75.

Il dato, raccolto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione Centrale per l'amministrazione generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Ufficio V: Studi, Ricerche e Documentazione Generale, è tratto dalle annuali Relazioni al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, edite dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel prospetto che segue è riportato il numero delle segnalazioni per violazione dell'art. 75⁴⁵ in relazione al possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, con riferimento agli anni 2021 – 2023 e il relativo valore medio triennale.

Anno	Numero segnalazioni Anni 2021 – 2023 <i>(tratto da Relazione Annuale al Parlamento DPA Anno 2023 - pag. 446)</i>	Valore medio (totale: 3)
2021	36.336	34.534
2022	32.588	
2023	34.679	
Totale	103.603	

Anche l'altro fattore, il costo unitario degli accertamenti analitici, ha una provenienza verificabile, essendo desunto dal D.M. 30 maggio 2002, recante *“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”*.

Tale provvedimento stabilisce, nell'ultimo aggiornamento disponibile, la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione riconosciuti a periti, consulenti tecnici,

⁴⁵ Art. 75 - Condotte integranti illeciti amministrativi 1. *Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.*

interpreti, e traduttori. In particolare, nella Tabella (art. 27) relativa alla “*perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici*, inclusa nell’Allegato⁴⁶ al citato decreto, è previsto che “*spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da € 67,66 a € 193,67 a campione per la ricerca quantitativa*”⁴⁷.

Nel sottostante prospetto è riportato il costo minimo unitario degli accertamenti analitici che, per quanto di interesse con riferimento alla tipologia di analisi da svolgere sui reperti ex art. 75, devono necessariamente includere sia la valutazione qualitativa (“*quale*” sostanza stupefacente è presente nel reperto) sia quantitativa (“*quanta*” sostanza stupefacente è presente nel reperto) per le esigenze di prosecuzione del procedimento amministrativo prefettizio.

Analisi	Onorario (tratto da Tab. art. 27 allegata al D.M. 30 maggio 2002)	Costo minimo unitario
Qualitativa	da € 48,03 a € 145,12	€ 48,03
Quantitativa	da € 67,66 a € 193,67	€ 67,66
Costo unitario di un’analisi tossicologica quali-quantitativa		€ 115,69

Moltiplicando i due fattori, il numero medio di segnalazioni annue ex art. 75 e il costo minimo unitario si ottiene l’importo (stimato) complessivo annuo relativo alle analisi tossicologiche quali-quantitative sui reperti sequestrati nell’ambito del procedimento amministrativo.

Numero medio di segnalazioni annue	Costo minimo unitario	Importo complessivo annuo minimo
34.534	€ 115,69	3.995.238

L’importo di 3,99 mln, arrotondato a 4 milioni, in ragione d’anno, ottenuto utilizzando il moltiplicatore rappresentato dal costo minimo unitario, dovrà trovare copertura attraverso la costituzione (comma 10-*bis*) nello stato di previsione del Ministero dell’interno del “Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui all’articolo 75 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”, le cui modalità di utilizzo saranno definite (comma 10-*ter*) con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

Afferma che la disposizione di cui al comma 242 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁴⁶ Recante “*Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319*”.

⁴⁷ Nella medesima tabella è riportato che “*Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l’onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà*”.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi.

Si rileva che la RT fornisce nel dettaglio l'analisi dei costi unitari e la previsione dei quantitativi annui richiesti per lo svolgimento degli accertamenti. Preso atto dei dati forniti, sulla stima riportata dalla RT non vi sono osservazioni da formulare. Peraltro, l'importo stanziato sul fondo (4 milioni di euro a decorrere dal 2025) corrisponde alla quantificazione degli oneri risultante dalla RT (3.995.238 euro). Tuttavia, poiché la suddetta relazione fa riferimento al costo minimo, appare utile acquisire conferma circa la prudenzialità degli stanziamenti previsti.

Commi 243-244

(Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe – NEWS-D)

La norma introduce l'articolo 14-*bis* al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, concernente "Sistema nazionale di allerta rapida NEWS-D". In particolare, con il nuovo articolo 14-*bis*, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, il Sistema nazionale di allerta rapida (NEWS-D), strumento di coordinamento operativo delle informazioni finalizzato a individuare e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate⁴⁸. Per il proprio funzionamento si avvale dei seguenti centri collaborativi di primo livello: Istituto superiore di sanità; centri antiveleno, pubblici o privati; Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza. Possono, altresì, essere centri collaborativi di secondo livello: istituti di medicina legale; laboratori universitari di tossicologia forense; amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga; strutture di emergenza; laboratori delle Forze di polizia; strutture pubbliche di base⁴⁹; enti, agenzie e associazioni scientifiche ovvero soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, da individuare sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga.

Si dispone, inoltre, che il Dipartimento per le politiche antidroga, è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici⁵⁰, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso di specifici requisiti.

All'attuazione di quanto disposto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁴⁸ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti compiti e organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida.

⁴⁹ Di cui all'articolo 75, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

⁵⁰ Di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

La RT afferma che la disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, del Sistema nazionale di allerta rapida. Lo strumento NEWS-D non determina riflessi sull'organizzazione della PCM in quanto non è prevista la costituzione di una ulteriore struttura amministrativa. Lo stesso è da considerarsi un mero strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.

Dall'avvalimento delle diverse amministrazioni pubbliche quali centri collaborativi di primo e secondo livello non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con particolare riguardo alle spese di personale in quanto le singole amministrazioni pubbliche coinvolte svolgono la propria attività a favore del NEWS-D nell'ambito delle loro ordinarie competenze istituzionali. Le risorse finanziarie necessarie a sostenere i costi del Sistema nazionale di allerta rapida sono quelle, già individuate, presenti nel capitolo 771 del CDR 14 del DPA denominato “*Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione, diffusione delle informazioni e attività di monitoraggio*”.

Ribadisce che è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, con riferimento all'implementazione di NEWS-D, al fine di verificare la neutralità della disposizione, considerato che la relazione tecnica afferma che il nuovo strumento opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato sarebbe opportuno acquisire una stima, sia pur di massima, dei relativi oneri di avvio e di gestione, nonché informazioni più specifiche circa le effettive dotazioni disponibili nel capitolo indicato ai fini della copertura dei medesimi oneri.

Non si hanno osservare da formulare, invece, per quanto concerne i centri collaborativi che prevedono il coinvolgimento di determinate amministrazioni ed enti, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la riconducibilità della relativa attività nelle rispettive ordinarie competenze istituzionali.

Comma 245

(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

La norma novella il comma 632 della legge n. 145 del 2018 recante la disciplina del finanziamento del sistema sportivo nazionale. In particolare la norma sostituisce con un nuovo testo il comma 632 della suddetta disposizione che nell'assetto vigente consente mediante un DPCM la rimodulazione annuale degli importi di cui al comma 630, primo periodo (relativi al solo 2025) in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi della medesima norma e accertate in sede di assestamento o di bilancio. La nuova disposizione prevede che con decreto annuale del Ministro dell'economia sono accertate le entrate di cui ai precedenti commi 630 (relativo al 2025) e 630-*bis* (riferito agli esercizi a decorrere dal 2026). Qualora le suddette entrate siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con DPCM al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento

per lo sport, al CONI, al Comitato paralimpico internazionale, nonché a Sport e Salute S.p.A. per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

La RT afferma che la disposizione modifica il testo iniziale del disegno di legge di bilancio prevedendo interventi di carattere procedurale sul meccanismo di finanziamento del settore sportivo come già definito a legislazione vigente. In particolare, si prevede che non sia più necessario attendere il disegno di legge di assestamento per procedere all'assegnazione delle risorse di cui al comma 630-*bis* dell'articolo 1 della legge n.145 del 2018, ma possa procedersi, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una volta accertate le suddette entrate possano essere rimodulati annualmente gli importi di cui sopra in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento di bilancio.

Con la modifica in esame, viene, quindi, previsto che, qualora le entrate siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

La norma, limitandosi, quindi, a intervenire sulla destinazione di quota parte di entrate tributarie, che non subiscono variazioni, a favore del settore dello sport, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che si stabiliscono criteri di riparto di risorse eventualmente eccedenti l'importo di 410 milioni, fissato come minimo a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Comma 246

(Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi su strutture sportive pubbliche)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone la proroga fino al 2025 della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. La proroga è disposta limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa e nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

La RT afferma che l'applicazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione

di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. Di seguito mostra gli effetti finanziari (in milioni di euro):

2025	2026	2027	2028
-3,3	-3,3	-3,3	0,0
2025			
10.000.000			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che relativamente alle disposizioni in esame gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti ivi previsti, nulla da osservare.

Commi 247-250 **(Eventi sportivi internazionali)**

Il comma 247 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni per l'anno 2026 per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree delle Olimpiadi invernali 2026. A quota parte degli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, relativo agli interventi per gli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali.

Il comma 248, al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle medesime regioni e province. Con decreto ministeriale sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo sulla base delle esigenze di mobilità connesse agli eventi sportivi.

Il comma 249 autorizza la spesa di 10 milioni di euro nell'anno 2028 a titolo contributo per la realizzazione dell'evento Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti-Valtellina 2028.

Il comma 250 riduce il FISPE di 20 milioni di euro per il 2025, 62,8 milioni per il 2026 e 10 milioni per il 2028.

La RT dopo aver descritto le norme, per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri pari a 50 milioni per l'anno 2025, 82,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro per l'anno 2028 afferma che essi, al netto della copertura parziale di cui al comma 247 trovano compensazione mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica per 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 62,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Concorre, altresì, a complemento della copertura la riduzione disposta in sezione II dell'autorizzazione di

cui all'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 iscritta sul capitolo MIT numero 7574 per 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026.

Al riguardo, per quanto riguarda la copertura sul fondo destinato a interventi per immobili, disposta dal comma 247, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi al completamento degli interventi previsti.

In relazione alla copertura sulla sezione II, rilevato che il capitolo indicato dalla RT è destinato a contributi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, andrebbe confermata anche in questo caso l'assenza di pregiudizi per il completamento degli interventi previsti⁵¹.

Relativamente agli effetti sui saldi, si osserva che il comma 247 prevede una spesa in conto capitale e il prospetto riepilogativo mostra effetti identici sui tre saldi, con ciò implicando il completamento anche dei pagamenti entro lo stesso anno di impegno contrariamente a quanto accade nella maggior parte degli interventi infrastrutturali, ma trattandosi di interventi connessi ad evento che si svolgerà nel 2026, non ci sono osservazioni.

Commi 251-253

(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

Il comma 251 incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017. Con una modifica approvata nel corso della prima lettura, è stato previsto al comma 252 un ulteriore incremento di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni per l'anno 2026 e 3,2 milioni per l'anno 2027 destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Provvede alla copertura tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014.

Inoltre, il comma 253 incrementa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 il fondo destinato alle attività del progetto Filippide (istituito al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport dal comma 333 della legge di bilancio 2020). Provvede alla copertura dell'onere mediante riduzione del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (rifiinanziato dal comma precedente).

La RT descrive le norme.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.

⁵¹ Il cap.7574/MIT recava nel testo iniziale una previsione di spesa di circa 306 milioni per il 2025 e di circa 305 milioni per il 2026.

Commi 254-260

(Iniziativa volte al sostegno dell'attività sportiva agonistica svolta dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado)

I commi da 254 a 260, introdotti durante l'esame alla Camera dei deputati, disciplinano le modalità di realizzazione del Progetto studenti atleti di alto livello, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 marzo 2023, n. 43.

In particolare, ai commi 254-257 si prevede che tale progetto è realizzato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia; si disciplina la procedura di ammissione; si prevede la possibilità di riconoscere le esperienze acquisite anche nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; si dispone l'adeguamento del percorso formativo scolastico al calendario agonistico.

Il comma 258 riconosce il diritto alla borsa di studio allo studente che partecipa al Progetto in esame e che sia membro di un gruppo sportivo delle forze armate o delle forze dell'ordine o sia riconosciuto come "atleta di interesse nazionale". La borsa di studio è erogata dalla società Sport e salute Spa nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, secondo criteri che saranno stabiliti con una convenzione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo (comma 259).

Il comma 260 specifica che le attività previste dai commi precedenti sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT sui commi 254-257 specifica che tale attività è regolata sia sulla base della sperimentazione già avviata a decorrere dall'a.s. 2015/2016 (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 dicembre 2015, n. 935) e, da ultimo, riconfermata anche per il quinquennio 2023-2028 (decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 marzo 2023, n. 43) - e finalizzata allo sviluppo di una didattica innovativa anche supportata dalle tecnologie digitali, dedicata agli studenti-atleti iscritti nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado - sia dallo schema di DPCM, di prossima adozione, recante Linee guida per la doppia carriera degli studenti – atleti, che, a sua volta, ricalca le Linee guida europee del 28 settembre 2012.

La sperimentazione prevede l'individuazione di uno o più docenti referenti per ogni istituzione scolastica aderente all'iniziativa, i quali hanno il compito di curare il coordinamento con gli Organismi sportivi interessati, e di definire, con i Consigli di classe competenti, il Percorso Formativo Personalizzato (PFP) per ogni studente-atleta.

Nell'ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato dello studente-atleta può essere fruito online sia attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma *elearning* predisposta a livello nazionale sia attraverso videoconferenze, web-conference, o altri strumenti individuati dalle scuole, che permettano di usufruire di lezioni o materiale didattico predisposto dal competente Consiglio di classe.

Il PFP può prevedere l'individuazione di modalità di verifica personalizzate ai fini della valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline. Tutte le attività rientranti nel PFP devono essere certificate dal Consiglio di classe, anche ai fini dell'ammissione all'anno scolastico successivo, ovvero all'esame di Stato conclusivo del corso di studio. Le federazioni, invece, individuano un tutor esterno, che collabora e co-costruisce il PFP dello studente con il tutor scolastico.

Sono previste le seguenti misure metodologiche/didattiche personalizzate, svolte all'interno dell'orario scolastico:

- attività di apprendimento a distanza fornita dalla scuola su piattaforma;
- programmazione condivisa dei tempi di consegna dei compiti assegnati;
- utilizzo di dispense e materiali didattici di supporto;
- attività di recupero in itinere;
- attività di tutoraggio;
- videolezioni, predisponendo un adeguato ambiente virtuale d'aula.

La personalizzazione delle verifiche consente di programmare insieme le verifiche in itinere con lo studente e il tutor sportivo esterno. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le specifiche misure con riferimento a diversi aspetti, quali l'orario di apertura dei plessi scolastici e l'organizzazione delle verifiche di apprendimento, ma in ogni caso nell'ambito del plafond di ore a disposizione dei docenti.

Sui restanti commi si limita a descrivere le norme.

Al riguardo, posto che per l'erogazione delle borse di studio si prevede un limite di spesa, non essendo fissato l'importo delle borse esso si presenta come modulabile e quindi compatibile con il tetto di spesa. Ad ogni modo al fine di valutare la congruità delle risorse stanziare, sarebbero utili dati inerenti la platea individuata dalla norma.

Comma 261 ***(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)***

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Al relativo riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte.

La RT afferma che la disposizione stabilisce l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano – Cortina 2026. Una quota della predetta dotazione è destinata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Alla ripartizione fondo si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito della spesa autorizzata.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

Commi 262-265

(Risorse a favore dei progetti di integrazione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport, nonché delle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025)

Il comma 262 inserito alla Camera, esonera dalle ritenute alla fonte ordinariamente previste sui premi e sulle vincite i premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, specificando altresì che le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente. A copertura degli oneri derivanti da tale disposizione sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2026.

Il comma 263 autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'incremento del contributo in favore del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche «*Special Olympics Italia*» per la realizzazione dei progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport e lo sviluppo dei medesimi in tutto il territorio nazionale. La disposizione stabilisce che ai relativi oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo di cui al comma 369, della legge di bilancio 2017.

Il comma 264 incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali *Special Olympics* Torino 2025, al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento *Special Olympics World Winter Games* Torino 2025.

Il comma 265 prevede che agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a un milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT evidenzia sul comma 262 che che la disposizione prevede che sui premi erogati agli atleti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, non si applichino le ritenute alla fonte di cui all'articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Si precisa, inoltre, che le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente.

La misura intende equiparare il trattamento fiscale dei premi corrisposti agli atleti residenti in Italia dal Comitato Olimpico e Paralimpico con quello riservato ai premi corrisposti gli atleti olimpici non residenti in Italia, che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.

Dal punto di vista finanziario, tenuto conto che i predetti premi saranno erogati a seguito di eventi futuri e non definibili a priori nel numero, in via prudenziale, tenuto conto dei premi che vengono erogati in relazione alle manifestazioni sportive, sono stati stimati effetti negativi, in termini di minor gettito IRPEF valutabili in 1,5 milioni di euro

nel 2026. poiché. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Rileva che il comma 263 autorizza una spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, destinata all'incremento del contributo previsto per la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità e allo sviluppo degli stessi progetti su scala nazionale. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 264 prevede un incremento di 1 milione di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato alla Fondazione "Comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali *Special Olympics Torino 2025*" per l'organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento.

Conferma che ai relativi oneri si provvede, ai sensi del comma 265, mediante la corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al riguardo, circa l'esenzione fiscale prevista dal comma 262, la RT afferma che i premi non sono definibili *a priori* nel numero e che nella stima si è tenuto conto dei premi che vengono erogati in relazione alle manifestazioni sportive, senza tuttavia fornire dati storici: sarebbe utile pertanto acquisire una integrazione recante l'illustrazione dei dati considerati nella quantificazione degli oneri.

In relazione alle autorizzazioni di spesa previste dai commi 263-264, non ci sono osservazioni.

Relativamente ai profili di copertura, nulla da osservare sulla riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo, mentre andrebbero forniti ulteriori elementi di conferma in ordine all'adeguatezza delle risorse previste dal 2025 a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, a fronte degli interventi di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente su tale stanziamento.

Comma 266

(Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale)

La norma incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo speciale istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui. A tal fine, novella l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

La RT conferma che la disposizione prevede il rifinanziamento del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

Al riguardo, in considerazione che la disposizione si configura come una mera integrazione di un fondo già previsto a legislazione vigente e che i relativi oneri sono configurati come limiti di spesa, non ci sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che il prospetto riepilogativo espone maggiori spese per il 2026 e il 2027, nulla da osservare.

Commi 267-268

(Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale)

La norma attribuisce alla Lega del ciclismo professionistico un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinato al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla medesima Lega.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La RT evidenzia sul comma 267 che la disposizione, al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano e le singole regioni attraverso il ciclismo professionistico, attribuisce alla Lega del ciclismo professionistico un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinato, entro il limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, all'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale.

Quanto al comma 268 conferma che agli oneri di cui al comma 267, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa e di onere chiaramente rimodulabile nei limiti delle risorse previste, non ci sono osservazioni.

Comma 269

(Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia)

Il comma 269 prevede che al fine di valorizzare e promuovere i territori delle regioni del Sud d'Italia, attraverso un circuito di gare di ciclismo professionistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare a favore delle Regioni del Sud d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe denominato «*Grand Tour della Magna Grecia*» promosso dalla Lega Ciclismo professionistico. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in conferenza stato regioni, sono definite le modalità di erogazione del

contributo da destinare al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei beneficiari delle risorse erogate per le finalità di cui al precedente comma.

Conseguentemente il fondo esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 è ridotto di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

La RT rileva che la disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare alla Lega ciclismo professionistico per le regioni del Mezzogiorno d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe denominato «*Grand Tour della Magna Grecia*» promosso dalla Lega del ciclismo professionistico, al fine di valorizzare e promuovere i territori delle regioni del Mezzogiorno d'Italia attraverso un circuito di gare di ciclismo professionistico. La disposizione prevede, inoltre, che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalità di erogazione del contributo, da destinare al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei beneficiari.

Ai relativi oneri, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa per le annualità del triennio 2025/2027, in presenza di un onere chiaramente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Commi 270-272 **(Fondo Dote Famiglia)**

Il comma 270 prevede che al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote Famiglia» con uno stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa, per la concessione in favore delle Associazione e Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD) di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e degli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271.

Il comma 271 stabilisce che il predetto contributo, la cui entità è stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo, per ciascuno figlio a carico, con un'età compresa tra i 6 e i 14 anni, sia riconosciuto ai soggetti di cui al comma 270 a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative

erogate in favore delle famiglie con un reddito con ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a 15.000 euro. Il contributo è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per tali prestazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 270. Per l'attuazione della presente disposizione il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 272 prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere su quota parte di cui alle maggiori entrate del comma 92.

La RT evidenzia sui commi 270 e 2071 che la disposizione prevede l'istituzione del «Fondo Dote Famiglia», con uno stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di concedere un contributo in favore delle Associazione e Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD) di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e degli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che erogano attività sportiva in favore minori con età compresa tra i 6 anni e i 14 anni.

Il contributo è riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, garantendo un parziale ristoro alle spese per la pratica sportiva.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per l'anno 2025 pari all'importo di 30 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

Il comma 272 reca la copertura finanziaria dei commi 270 e 271, posta a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 92.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la spesa autorizzata è limitata all'entità dello stanziamento predisposto in bilancio per il 2025 e tenuto conto che gli oneri ad esso sottesi sono chiaramente rimodulabili e compatibili con tale limite, non ci sono osservazioni.

Commi 273-276 ***(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)***

Il comma 273 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.015,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.840,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 (per effetto di modifiche approvate durante l'esame in prima lettura, rispetto al disegno di legge originario, gli importi sono diminuiti con differenze pari a 62,6 milioni nel 2026, 45,6 milioni nel 2027, 57,3 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, e 57,3 milioni a decorrere dal 2030) anche per le finalità di cui ai commi (che non hanno subito variazioni):

- da 121 a 123 (incremento del trattamento accessorio del personale),
- da 128 a 131 (rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico) Per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la

contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027),

- da 300 a 302 (finanziamento per l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie e dei LEA),
- 308 (piano pandemico nazionale 2025-2029),
- 312 e 313 (misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto),
- 323 (incremento dell'indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso),
- 326 (quota aggiuntiva sul prezzo dei farmaci a favore delle aziende farmaceutiche),
- 332 (incremento delle risorse per le cure palliative),
- 336 e 337 (disposizioni per i medici in formazione specialistica),
- da 350 a 353 (incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza medica e veterinaria, per la dirigenza sanitaria non medica, incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute),
- 358 e 359 (premierità per le liste di attesa),
- 365 e 366 (disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale).

Il comma 274 accantona una quota delle risorse incrementali di cui al comma precedente, pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.

Il comma 275 destina una quota delle risorse incrementali di cui al comma 273, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026 (928 milioni nel testo iniziale), a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 (478 milioni nel testo iniziale) e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 (528 milioni nel testo iniziale), all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Il comma 276, modificando l'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 68 del 2011, prevede che le 5 regioni⁵² di riferimento (c.d. regioni *benchmark*) per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali sono anche per il 2025 quelle indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 27, comma 5, del citato decreto legislativo.

La RT nulla aggiunge al dispositivo.

Al riguardo, si ritiene opportuno presentare una tabella riepilogativa del complesso degli oneri inerenti ad attività e funzioni del SSN che la norma in esame si propone di coprire attraverso il previsto incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

⁵² Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto.

Commi	2025	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
COPERTURA						
273	1.302	5.015,4	5.734,4	6.605,7	7.667,7	8.840,7
ONERI						
121-123	Quota di 112,1	Quota di 112,1	Quota di 112,1	Quota di 112,1	Quota di 112,1	Quota di 112,1
128-131	Quota di 1.755	Quota di 3.550	Quota di 5.550	Quota di 5.550	Quota di 5.550	Quota di 5.550
300-301	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
302	50	50	50	50	50	50
308	50	150	300	300	300	300
312-313	10	10	10	10	10	10
323	50	100	100	100	100	100
326		50	50			
332	10	10	10	10	10	10
336-337		120	120	120	120	120
350	50	327	327	327	327	327
351	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
352-353	50	435	435	435	435	435
358-359	50	100	100	100	100	100
365-366	15	15	15	15	15	15
274				883	1.945	3.117
275		773,9	340,9	379,2	5379,2	379,2
TOT. ONERI senza commi 121-123 e 128-131	417,5	3.146,4	2.863,4	3.734,7	4.796,7	5.968,7

Si rappresenta che nel corso delle audizioni preliminari al presente ddl bilancio, l'UPB ha fornito una stima dell'onere relativo al trattamento accessorio ascrivibile al FSN, indicato pari a 80 milioni di euro annui e di quello per i rinnovi contrattuali nel SSN per il triennio 2025-2027, quantificato in 805 milioni per il 2025, 1.698 milioni per il 2026 e 2.700 milioni dal 2027, che corrispondono alla differenza fra gli stanziamenti aggiuntivi e la somma delle spese puntualmente definite.

Considerando che non vanno ascritti oneri correlati ai commi 128-131 per i rinnovi contrattuali a decorrere dal 2028, per i quali sono dedicate risorse *ad hoc* ai sensi del comma 274, e che le predette stime ipotizzate dalla RT sembrano ampiamente prudenziali rispetto al totale delle risorse coinvolte, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al livello di finanziamento del FSN cui concorre lo Stato (fabbisogno nazionale standard), considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Quanto appena asserito resta sostanzialmente valido anche attenendosi all'analoga ricostruzione operata dalla Corte dei conti, anch'essa consegnata al legislatore in sede di audizione preliminare al presente ddl, che aumenta di 13 milioni l'onere annuo ascritto ai commi 121-123, ma diminuisce quello riferibile ai commi 128-131 di 40 milioni per il 2025, di 169 milioni per il 2026 e di 406 milioni annui a decorrere dal 2027.

Commi 277-280

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

Il comma 277 incrementa di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026 il limite di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023.

Il comma 278 stabilisce che le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al comma precedente sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

Il comma 279, aggiunto durante l'esame in prima lettura, incrementa ulteriormente di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 2026 il limite di spesa di cui al comma 277, nelle more della completa implementazione delle reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 del PNRR e del Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 e al fine della riduzione del fenomeno del *boarding* di pronto soccorso (fenomeno che consiste nel tenere i pazienti talvolta su barelle in Pronto Soccorso, in attesa di un posto letto, comportando un notevole utilizzo di risorse operative), nonché di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di lungodegenti, dando priorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso.

Il comma 280 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 277, pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge n. 213 del 2023 (destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale).

La RT ricorda che il volume della spesa per acquisti da privato accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale da prendere come riferimento è quello registrato nell'anno 2011, ammontante a complessivi 12,3 miliardi di euro. Null'altro viene aggiunto al contenuto del dispositivo.

La RT relativa al comma 279, oltre a ribadire il contenuto e a puntualizzare i codici relativi alle prestazioni ivi citate, afferma che la norma comporta oneri aggiuntivi pari a 61,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, la cui copertura è disposta a valere sulle risorse di cui al comma 275.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che la ricomposizione della restante, maggioritaria spesa sanitaria dei SSR consenta il permanente rispetto dei complessivi equilibri economico-finanziari, tenendo presente per tale valutazione che l'analoga misura disposta dal comma 233 dell'ultima legge di bilancio recava percentuali di incremento pari a 3 p.p. per il 2025 e a 4 p.p. a regime.

Commi 281-292

(Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multi-resistenti e farmaci a innovatività condizionata)

Il comma 281 stabilisce che l'innovatività di un farmaco è valutata sulla base della tecnologia di produzione del suo principio attivo, del suo meccanismo d'azione, della modalità della sua

somministrazione al paziente, della sua efficacia clinica e sicurezza, dei suoi effetti sulla qualità della vita nonché delle sue implicazioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

Il comma 282, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 281 a 292, considera innovativo un farmaco in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all'interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.

Il comma 283 finalizza le risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 401, della legge n. 232 del 2016 (Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi), a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico.

Il comma 284 dispone che le risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi non impiegate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016. Ferme restando le risorse stanziare annualmente, l'eventuale eccedenza della spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti ai sensi dell'articolo 1, comma 406, della legge n. 232 del 2016 (il quale prevede che la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorra al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo del Fondo di cui al comma 401). In caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 584, della legge n. 145 del 2018 (ai sensi del quale l'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge n. 232 del 2016, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato).

Il comma 285 prevede che l'AIFA, all'esito della valutazione condotta dalla sua Commissione scientifica ed economica, entro il 31 marzo 2025, definisca i criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del SSN con le risorse del Fondo citato dalle norme precedenti.

Il comma 286 attribuisce il requisito dell'innovatività terapeutica a una specifica indicazione terapeutica nella quale il farmaco abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione della malattia, oppure quando l'effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e di cura della persona. Nell'ambito di malattie rare e ultra-rare, il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative. Il requisito dell'innovatività terapeutica ha una durata massima di 36 mesi. Il presente comma non si applica agli antibiotici “*reserve*” e “*listed*” di cui al comma 289.

Il comma 287 prevede l'assoggettamento del farmaco, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, a monitoraggio tramite registro AIFA. L'indicazione terapeutica innovativa coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilità applicati tramite il registro di monitoraggio AIFA. Ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata all'AIFA perviene oltre il decimo anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento. L'AIFA non valuta la sussistenza del requisito dell'innovatività in relazione alle indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, che hanno perso la copertura brevettuale, o non hanno mai goduto di tale copertura. Il presente comma non si applica agli antibiotici “*reserve*” e “*listed*” di cui al comma 289.

Il comma 288 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente accedono al Fondo citato per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA ovvero qualora la Commissione scientifica ed economica dell'AIFA valuti motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio. Per tali medicinali, il periodo di innovatività di 36 mesi decorre dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata.

Il comma 289 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse del Fondo di cui al comma 283, per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui, possono essere utilizzate anche in relazione agli agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti già iscritti o inseriti successivamente a tale data nel prontuario farmaceutico nazionale e classificati come « *reserve* » secondo la nomenclatura « *Access, Watch, Reserve (AWaRe)* » dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'elenco « *Bacterial Priority Pathogens List* » dell'OMS, cosiddetti « *listed* ». I farmaci di cui al primo periodo sono soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio dell'AIFA e sono rimborsati dal Fondo di cui al comma 283 nel limite dell'importo previsto dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro annui, fino alla scadenza della copertura brevettuale o del periodo di protezione normativa dei dati.

Il comma 290 dispone che, per effetto di quanto disposto dai commi 288 e 289, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i farmaci innovativi accedono al Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.

Il comma 291 prevede che, in seno all'AIFA, sia la Commissione scientifica ed economica e non più la Commissione consultiva tecnico-scientifica, l'organo deputato a verificare il requisito della innovatività terapeutica di determinati medicinali a carico del SSN.

Il comma 292, modificando i commi 577, 578 e 584 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, adegua il quadro normativo al previsto superamento della distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici e alla conseguente unificazione dei due separati fondi ad essi finora dedicati.

La RT ribadisce che la disposizione reca misure concernenti la definizione di innovatività dei farmaci e misure di coordinamento in materia. Si prevede, inoltre, una diversa destinazione di quota parte delle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 401, della legge n. 232 del 2016, che, a legislazione vigente, ha una dotazione di 1.300 milioni di euro annui.

In particolare, il comma 289 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse del Fondo di cui al comma 283, per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui, possono essere utilizzate anche in relazione agli agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti già iscritti o inseriti successivamente a tale data nel prontuario farmaceutico nazionale e classificati come «*reserve*» secondo la nomenclatura «*Access, Watch, Reserve (AWaRe)*» dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'elenco «*Bacterial Priority Pathogens List*» dell'OMS, cosiddetti «*listed*». I suddetti farmaci sono soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio dell'AIFA e sono rimborsati dal Fondo di cui al comma 283 nel limite dell'importo previsto dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro annui, fino alla scadenza della copertura brevettuale o del periodo di protezione normativa dei dati. Trattandosi, quindi, di una riallocazione delle risorse del Fondo dalla disposizione non derivano nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, ai farmaci innovativi è destinata una quota non superiore a 900 milioni di euro annui.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che le norme dispongono una diversa allocazione del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, senza aumentare il limite di spesa complessivo rispetto alle risorse disponibili e che, per tale Fondo, sono previsti meccanismi per l'eventuale ripiano della spesa eccedente, prima a valere sulle risorse destinate alla spesa farmaceutica per acquisti diretti e, in ultima istanza, attraverso le procedure di *payback* a carico delle aziende farmaceutiche, che ricalcano quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Commi 293-297

(Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute)

Il comma 293, al fine di valorizzare, nell'interesse pubblico, il contributo, le competenze e la capacità di impatto delle associazioni di pazienti, dei gruppi di associazioni di pazienti e delle loro federazioni, dispone che il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) definiscono, con propri regolamenti, i criteri per la partecipazione delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma seguente ai principali processi decisionali in materia di salute, individuati dal medesimo Ministero della salute, e alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle aree di coinvolgimento individuate dalla medesima AIFA. L'amministrazione destinataria dei pareri e delle osservazioni delle associazioni di cui al comma seguente è tenuta, all'esito del processo decisionale, a motivare in maniera esplicita l'eventuale scostamento dalle proposte contenute nei contributi resi in sede consultiva dalle associazioni medesime. I regolamenti di cui al presente comma sono adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 e con delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA.

Il comma 294 istituisce, per l'attuazione del comma precedente, il Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), gestito dal Ministero della salute, consultabile in uno specifico sito internet, raggiungibile anche dal sito internet istituzionale del Ministero medesimo, in cui sono iscritte le associazioni per le finalità di cui al presente articolo. Il RUAS è suddiviso in aree tematiche. Possono essere iscritte al RUAS, su richiesta da presentare al Ministero della salute, le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:

- sono costituite da almeno 10 anni;
- sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, o in un altro albo ufficialmente riconosciuto;
- adottano l'approccio secondo le dimensioni di qualità previste dalla scheda 14 del Patto per la salute, di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 209/CSR);
- applicano i criteri di trasparenza e di rendicontazione previsti per l'attività di interesse pubblico;
- rappresentano e promuovono, nell'ambito della propria attività, le istanze di cittadini, pazienti e *caregiver* in ambito sanitario.

Il comma 295 obbliga il Ministero della salute a inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al RUAS all'interno degli organismi costituiti presso il Ministero medesimo, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro, in base all'oggetto specifico e ai percorsi istituzionali specificamente attivi, e individuati dal Ministero medesimo. Il coinvolgimento del rappresentante riguarda i provvedimenti, i piani e i programmi individuati dal Ministero della salute e tutte le varie fasi che vanno dall'istruttoria

all'adozione finale dell'atto, del provvedimento o della decisione, nonché i percorsi decisionali sui farmaci individuati dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco. Il rappresentante è nominato dalle associazioni iscritte al RUAS che siano rilevanti e significative rispetto all'oggetto in discussione, con riferimento alla specifica patologia. Il rappresentante nominato sottoscrive una dichiarazione con la quale esclude l'esistenza di conflitti di interessi personali. Della nomina del rappresentante è data notizia mediante pubblicazione nello specifico sito internet di cui al comma precedente. Il rappresentante non ha diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 296 autorizza per la realizzazione del Registro unico delle associazioni della salute (RUAS) la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025.

Il comma 297 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT afferma che la disposizione riveste notevole importanza ai fini dell'attuazione del principio di partecipazione delle associazioni ai processi decisionali in materia di salute, in linea con il costante orientamento del legislatore sull'apertura ai cittadini del procedimento amministrativo, avviato fin dagli anni Novanta e oggi sempre più consolidato. L'obiettivo della norma, ai sensi del comma 293, è volto a valorizzare le competenze e le capacità di impatto delle associazioni dei pazienti che costituiscono fondamentali *stakeholder* del Ministero della salute attraverso la propria conoscenza dei bisogni di assistiti, famiglie e *caregiver*. La norma in questione contribuisce alla definizione dei processi partecipativi mediante la costituzione dell'apposito Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), suddiviso per aree tematiche, ai sensi del comma 294. La previsione normativa di specifici requisiti per l'iscrizione al RUAS garantisce l'interesse pubblico alla partecipazione delle associazioni coniugandolo con l'esigenza di assicurare l'effettiva capacità di rappresentanza delle associazioni medesime. La disposizione che prevede la presenza dei rappresentanti delle associazioni all'interno degli organismi costituiti presso il Ministero rafforza l'effettività della partecipazione ai processi decisionali molto rilevanti. La consultabilità del RUAS su un apposito sito internet raggiungibile dal portale istituzionale del Ministero della salute assicura il rispetto del principio di trasparenza della pubblica amministrazione, coerentemente con la normativa vigente in materia di pubblicità degli atti amministrativi. In particolare, con riferimento agli effetti finanziari si osserva che l'onere di 50.000 euro per il 2025, riferito al *service* per la realizzazione del sito web e per la relativa manutenzione, si basa sulla evidenza empirica dei prezzi di mercato di operatori del settore in grado di garantire tutto quanto previsto per la realizzazione dell'*hardware*, del *software* e della messa in sicurezza, per siti web complessi con centinaia di pagine, integrazioni avanzate, funzionalità personalizzate e contenuti multimediali di alto livello. Più nel dettaglio, per la fase di realizzazione del RUAS, il costo è necessario per l'implementazione del modulo su portale del Ministero della salute per l'acquisizione delle richieste utili all'iscrizione agli elenchi nelle modalità previste dalle linee guida Agid e per l'implementazione delle funzionalità di ricerca, lavorazione, pubblicazione e consultazione delle richieste di inserimento che rispettino le indicazioni in materia di sicurezza e privacy by design. Con le risorse disponibili a

legislazione vigente è possibile garantire il corretto funzionamento, la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla necessità di un costante aggiornamento applicativo nel tempo, la conduzione sistemistica, le idonee risorse computazionali minime necessarie per garantire la erogazione e la resilienza del sistema informativo che gestisce il RSUA, inclusi i servizi di assistenza resi in aiuto agli utenti del citato registro. Il comma 295 prevede l'inserimento dei rappresentanti delle associazioni iscritte al RUAS all'interno degli organismi costituiti presso il Ministero della salute, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro, in base all'oggetto specifico e ai percorsi istituzionali specificamente attivi, e individuati dal Ministero medesimo. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che si prevede l'esclusione, per i predetti rappresentanti, della corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 296 prevede che per la realizzazione del RUAS è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal comma 296 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce delle assicurazioni fornite in merito alla possibilità di gestire a regime l'istituendo Registro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, posto che la norma prevede uno stanziamento aggiuntivo solo per il 2025.

Commi 298-299 **(Registro unico nazionale delle Breast Unit)**

Il comma 298 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle *Breast Unit*, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle *Breast Unit* sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al *follow-up* del carcinoma mammario.

Il comma 299 dispone che le attività connesse all'istituzione, all'attivazione e al funzionamento del suddetto Registro unico nazionale sono svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle Reti delle Breast Unit, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari con deliberazione del direttore generale n. 290 del 29 maggio 2024.

La RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste possono essere svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero forniti elementi che supportino la sostenibilità della clausola d'invarianza di cui al comma 298.

Commi 300-301

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

Il comma 300, al fine di garantire al SSN le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in *post acuzie* e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno in attuazione dell'articolo 1, comma 280, della legge n. 234 del 2021, autorizza la spesa di 77 milioni di euro per l'anno 2025, destinata ai *Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie* e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG *post acuzie* e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti.

Il comma 301 stabilisce che le risorse di cui al comma 300 costituiscono una assegnazione vincolata e sono, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate nel medesimo comma 300.

La RT puntualizza che la disposizione è diretta a vincolare una quota dell'incremento del fabbisogno sanitario disposta con i commi 273-276, che presenta le necessarie disponibilità, all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie.

Al riguardo, si rinvia ai commi 273-276.

Commi 302-304

(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e importi tariffari)

Il comma 302 vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, in attuazione dell'articolo 1, commi 558 e 559, della legge n. 208 del 2015.

Il comma 303, al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle *performance* dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano considerando il finanziamento regionale, integra il sistema di garanzia di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 2000 (finalizzato al monitoraggio dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata in ogni regione e a garantire l'erogazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale), con indicatori relativi al monitoraggio e alla valutazione delle *performance* regionali e delle province autonome con riferimento ad aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.

Il comma 304 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione di un sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari regionali, al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria disciplinato dal decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019.

La RT aggiunge che l'onere di cui al comma 302 trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui ai commi 273-276.

Le disposizioni di cui ai commi 303 e 304 sono dirette a potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, integrando il vigente sistema di

garanzia previsto dal decreto ministeriale del 12 marzo 2019. Esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione ai commi 273-276.

Commi 305-306

(Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità)

Il comma 305, inserendo il comma 3-ter nell'articolo 104 del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementa la dotazione del Fondo sanitario nazionale di 1 milione di euro per ciascuno gli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità.

Il comma 306 provvede alla copertura dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni e ne puntualizza le finalità.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 307

(Diagnosi malattie rare)

Il comma stanziava anche per il 2025 la somma di 1 milione di euro da destinare al Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi della presente legge.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 308

(Piano pandemico nazionale 2025-2029)

Il comma autorizza, per l'attuazione delle misure del piano pandemico nazionale per il periodo 2025-2029, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

La RT aggiunge che le risorse saranno assegnate alle regioni a valere sul fabbisogno sanitario standard, che presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni relative ai commi 273-276.

Commi 309-310 ***(Risorse per il registro tumori)***

Il comma 309 incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge n. 160 del 2019, relativa al registro sui tumori.

Il comma 310 provvede alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT ribadisce il contenuto del dispositivo.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 311 ***(Disposizioni in materia di destinazione allo sviluppo del poliambulatorio «Montezemolo» di quota parte delle risorse finanziarie assegnate alla Corte dei conti)***

La norma, al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio «Montezemolo», ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, autorizza la Corte dei conti a incrementare le prestazioni rese al SSN, fino all'importo massimo di 5 milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 20, comma 32, della legge n. 213 del 2023 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (ai sensi di tale ultima disposizione le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell'istituto, sono determinate in misura pari complessivamente allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026 delle spese finali previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNRR. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie non possono comunque essere inferiori a 325 milioni di euro annui).

La RT chiarisce che la norma tende a garantire la persistente massima efficienza di un presidio sanitario pubblico di eccellenza - il Poliambulatorio Montezemolo - implementato circa due anni fa presso la Corte dei conti, quale strumento di prevenzione medico sanitaria in attuazione del Piano nazionale di prevenzione 2020/2025 che prevede il coinvolgimento dei datori di lavoro nel perseguimento della tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. La struttura, riconosciuta come ente sanitario della Difesa presso la Corte dei conti, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e con autonomia finanziaria, tecnico-gestionale e amministrativo-contabile, in origine forniva prestazioni sanitarie al personale della Corte dei conti e delle altre Magistrature di ogni ordine e grado, dell'Avvocatura dello Stato e a tutto il personale civile e militare della Difesa, oggi, invece, svolge la propria attività in favore dell'intera cittadinanza, che può usufruire delle prestazioni pagando il solo ticket sanitario, grazie all'accreditamento istituzionale al SSN. Tale struttura contribuisce, quindi, in modo significativo all'abbattimento delle liste di attesa, mettendo a disposizione della Sanità pubblica le

proprie avanzate apparecchiature. L'investimento iniziale per la creazione del poliambulatorio è gravato interamente sul bilancio autonomo della Corte dei conti mentre il suo funzionamento avviene completamente in regime di autofinanziamento. La norma, pertanto, garantisce al Poliambulatorio le risorse, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, necessarie alla futura gestione del tasso di obsolescenza dei macchinari e il potenziamento dell'offerta diagnostica, mediante il ricorso a quelle in conto capitale annualmente disponibili nel citato bilancio autonomo.

Al riguardo, si osserva che la norma pone in carico al bilancio della Corte dei conti un onere fino a 5 milioni di euro annui a partire dal 2025. Posto che la norma è formulata in termini facoltizzanti, non vi sono osservazioni per quanto riguarda la disponibilità di adeguate risorse sul bilancio della Corte dei conti, anche se sarebbero utili informazioni al fine di comprendere il grado di attuabilità della norma. Si osserva tuttavia che, in assenza della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 20, comma 32 della legge 213/2023, anche i 5 milioni annui, ove corrispondenti a quota libera dell'avanzo del bilancio della Corte dei conti sarebbero stati versati all'entrata del bilancio dello Stato, con conseguente miglioramento dei saldi posto che tale norma prevede che in sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Si chiede pertanto un chiarimento.

Commi 312-313

(Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)

Il comma 312, al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai finanziamenti concessi per le finalità di cui al primo periodo accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 313 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di utilizzo e di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 312.

La RT ribadisce il contenuto del dispositivo e ricorda che l'autorizzazione in questione è a valere sull'incremento del livello del finanziamento del FSN previsto dalla presente legge.

Al riguardo, si rinvia ai commi 273-276.

Commi 314-316

(Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica)

Le disposizioni, al fine di incentivare e sostenere attività di assistenza e di ricerca clinica, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi, con particolare riferimento

all'acquisizione e all'utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di imprese. Un apposito decreto interministeriale stabilirà le modalità di attuazione delle presenti disposizioni. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 317-318

(Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile e dei cittadini)

Il comma 317, al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), dispone che tutte le prescrizioni a carico del SSN, dei servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN) e dei cittadini sono effettuate nel formato elettronico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011, e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2021.

Il comma 318 prevede che le regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurino, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l'attuazione del comma precedente.

La RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di norma diretta a favorire la tempestiva attuazione di quanto già previsto nel vigente ordinamento.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto che le regioni possano effettivamente assicurare l'attuazione degli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Commi 319-322

(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

Il comma 319, per il conseguimento del livello di appropriatezza nell'erogazione e nell'organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, obbliga ciascuna regione e ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano a sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni e province autonome con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Il comma 320 dispone che il Ministero della salute, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza Stato-regioni, stabilisce, entro il 28 febbraio 2025, il modello da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori di cui al comma precedente. Le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare i fenomeni della mobilità apparente e di confine,

sottoscrivono in ogni caso gli accordi. Le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute, sono obbligate a sottoscrivere accordi tra loro. Le regioni e le province autonome che complessivamente registrano una mobilità passiva pari almeno al 20% del fabbisogno sanitario *standard* annualmente assegnato sottoscrivono accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva; le regioni in mobilità, ai fini dell'adempimento, sono obbligate a sottoscrivere tali accordi. Per l'anno 2025, gli accordi sono sottoscritti entro il 30 aprile 2025. Gli accordi hanno una validità di almeno due anni e, a regime, devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell'accordo precedente.

Il comma 321, modificando l'articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020, vi elimina il richiamo alla vigente normativa di riferimento per la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale (ovvero all'articolo 1, comma 576, della legge n. 208 del 2015), specificando comunque che, ai fini della verifica degli adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del SSN di cui al predetto articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020, gli accordi bilaterali cui tale comma fa riferimento sono quelli di cui al comma 319.

Il comma 322, modificando l'articolo 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure e l'equità nell'accesso alle stesse, dispone che qualora le regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo periodo (incremento delle tariffe oltre il massimo), le medesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, nella quale è data evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR. Per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della n. 311 del 2004, la valutazione è effettuata nell'ambito delle modalità attuative previste dall'accordo stesso. Le regioni che si sono avvalse della deroga di cui al secondo periodo sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti, anche nell'ambito dell'esame dell'equilibrio di gestione del SSR, la rendicontazione annuale che dia evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo. Nel caso in cui, nell'ambito delle singole annualità, siano state applicate tariffe maggiorate rispetto al valore massimo nazionale e non si verifichi l'equilibrio di bilancio del SSR, le regioni, nell'esercizio finanziario successivo, pongono in essere i necessari interventi di recupero. Alle medesime regioni è preclusa la facoltà di avvalersi della deroga di cui al secondo periodo nell'esercizio successivo a quello in cui è stato verificato il mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, tengono conto di tali circostanze.

La RT, afferma che i primi 3 commi mirano a regolare i fenomeni distorsivi, sia sul piano finanziario che assistenziale, derivanti da rilevanti flussi di mobilità sanitaria tra regioni. Introducono, pertanto, disposizioni dirette a fissare l'obbligatorietà della sottoscrizione di accordi bilaterali di mobilità che regolino tale fenomeno. In tali termini, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 322 la RT afferma che esso è diretto a rafforzare gli strumenti di programmazione regionale di controllo della spesa.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 323

(Disposizioni in ordine al personale del servizio sanitario nazionale)

La norma è diretta ad incrementare le risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 – come aumentate con la legge di bilancio 2023 – alla definizione di una specifica indennità accessoria prevista per i

dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso. A tal fine, stabilisce che i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), per la definizione della specifica indennità ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), siano incrementati di complessivi 50 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e di ulteriori 50 milioni di euro, ripartiti come sopra, con decorrenza 1 gennaio 2026.

La RT rileva che la disposizione incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di complessivi 50 milioni di euro i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come già incrementati dall'articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di destinare maggiori risorse per la specifica indennità prevista per i dirigenti medici e il personale del comparto sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale ed operanti nei servizi di pronto soccorso, nel limite, rispettivamente, di 15 e 35 milioni di euro e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, nel limite di 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità. Dal 2026, quindi, i predetti limiti di spesa sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro annui lordi. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dalla presente legge.

Al riguardo, premesso che la norma, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, pone un onere permanente e di natura obbligatoria (costo del personale) a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, va considerato, da un lato, che l'ammontare dell'indennità, ai sensi della disposizione che ne ha previsto l'istituzione (articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021) è definita nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti degli importi stanziati, dall'altro, che la relazione tecnica afferma la capienza del Fondo sanitario nazionale ai fini della copertura del rinnovo dei contratti del personale del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi con il personale convenzionato, nonché ai fini della copertura della disposizione in commento. Pertanto, non si formulano osservazioni.

Commi 324-327

(Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)

Il comma 324, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, fissa a decorrere dall'anno 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge n. 537 del 1993 (classe A, a carico del SSN), per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66% (dal 66,65%) e del 3,65% (dal 3%).

Il comma 325 chiarisce che la maggiorazione dello 0,65% spettante ai grossisti ai sensi del comma precedente, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco.

Il comma 326 attribuisce, per gli anni 2026 e 2027, a favore delle aziende farmaceutiche una quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alla classe A, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 327 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei termini, delle condizioni e delle modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 326.

La RT puntualizza che i commi 324 e 325 prevedono il trasferimento della quota percentuale dello 0,65% sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) dalle aziende farmaceutiche ai grossisti. Detto trasferimento, essendo “intrafiliera”, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimanendo invariato il complesso delle risorse pubbliche destinate al rimborso dei farmaci di cui trattasi.

I commi 326 e 327 prevedono che per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alle aziende farmaceutiche sia riconosciuto un importo pari a 0,05 euro per ogni medicinale di classe A), distribuito alle farmacie territoriali. Sulla base del numero delle confezioni annue di medicinali complessivamente distribuite, pari a circa 1 miliardo (i dati relativi al 2023 espongono una dispensazione di 947.825.429 confezioni di medicinali di classe a) con prezzo al pubblico fino a 10 euro, distribuiti alle farmacie territoriali), l'onere è stimato in 50 milioni di euro annui, che costituisce comunque limite di spesa. La copertura è disposta a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario disposto dalla presente legge.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che il trasferimento delle quote di spettanza avviene tra soggetti esterni al perimetro delle PP.AA., senza quindi determinare un maggiore ricorso a risorse pubbliche per il rimborso dei farmaci, come confermato dalla RT, e che il valore di circa 1 miliardo di confezioni distribuite per i farmaci di classe A sembra compatibile con i dati complessivi riscontrati⁵³. Inoltre, il correlato onere è configurato come tetto di spesa.

Per i profili di copertura si rinvia ai commi 273-276.

Comma 328

(Estensione delle attività della farmacia dei servizi)

La disposizione, modificando i commi 406-bis e 406-ter dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, proroga al 2025 la sperimentazione relativa all'erogazione di nuovi servizi da parte delle farmacie nell'ambito del SSN. Entro e non oltre il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti della complessiva attività sperimentale ai fini della rendicontazione

⁵³ V. https://www.gimbe.org/osservatorio/Report_Osservatorio_GIMBE_2023.04_Ruolo_filiera_healthcare_nel_SSN.pdf, pagina 12.

delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009. Infine autorizza anche per il 2025 la spesa di 25,3 milioni di euro per la citata proroga della sperimentazione, sempre a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis* della legge n. 662 del 1996.

La RT ribadisce che la proroga è disposta a valere sulle risorse destinate al finanziamento di obiettivi di Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, che presenta le necessarie disponibilità. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di specifica finalizzazione di somme del SSN destinate a obiettivi individuati annualmente dal Ministero della salute.

Al riguardo, mentre non si hanno osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, andrebbe assicurato che anche per il 2025 l'utilizzo a fini di copertura delle quote vincolate del FSN destinate al finanziamento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per il SSN (che restano invariate nel loro ammontare complessivo), non pregiudichi il conseguimento di tutti gli obiettivi eventualmente già previsti a normativa vigente, a valere sulle medesime risorse.

Commi 329-331 **(Governo del settore dei dispositivi medici)**

Il comma 329, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è progressivamente attuato un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici.

Il comma 330 stabilisce che, al fine di perseguire l'uso efficiente e appropriato della tecnologia dei dispositivi medici nell'ambito delle attività assistenziali del SSN e ai fini della riconduzione della spesa nei limiti del tetto stabilito dall'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2015⁵⁴:

a) il Ministero della salute, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 137 del 2022, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 2022 (che appunto richiamano il seguente Programma nazionale di *Health technology assessment*), adotta il Programma nazionale di *Health technology assessment* (HTA) entro il 30 giugno 2025 ai fini della sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e ne cura l'aggiornamento triennale. L'attuazione del Programma nazionale di HTA da parte delle singole regioni costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota

⁵⁴ Ai sensi del quale la è fissato il tetto di spesa nazionale al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard. Introduce, altresì, uno specifico limite regionale che rinvia a un accordo da concludersi (in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) entro il 15 settembre 2015, con successivo aggiornamento ogni due anni, fermo restando il suddetto limite nazionale. Si rammenta che con gli Accordi n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e n. 182/CSR del 7 novembre 2019, in attuazione del suddetto art. 9-*ter*, comma 1, lett. b), sono stati definiti i dati di riferimento e il metodo di calcolo del tetto di spesa regionale, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2015-2018 per l'anno 2019. Si segnala, inoltre, che il decreto del Ministro della salute - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - del 6 luglio 2022, reca la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018".

premiare del finanziamento del SSN, da verificare da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA e dell'Osservatorio di cui alla lettera d) del presente comma;

b) la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici, elabora la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, in sostituzione di quella prevista dal decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, e la relativa trascodifica rispetto al citato decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007 e ai suoi successivi aggiornamenti. Nella nuova classificazione dei dispositivi medici il Ministero della salute persegue, in particolare, le seguenti finalità: analicità dell'individuazione e della descrizione del dispositivo medico, univocità dell'individuazione del dispositivo medico, previsione di aggiornamento annuale della classificazione;

c) il Ministro della salute, con proprio decreto, previo accordo in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, adotta entro il 30 giugno 2025 la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026;

d) l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2015, è ridenominato Osservatorio nazionale sui dispositivi medici e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche con il supporto della Cabina di regia per l'HTA, verifica la coerenza dei prezzi posti a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e rispetto ai prezzi unitari disponibili nel flusso dei consumi del nuovo sistema informativo sanitario e ne pubblica mensilmente le risultanze in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute dedicata ai dispositivi medici. A decorrere dalla medesima data, l'Osservatorio effettua altresì il monitoraggio dei prezzi effettivi di acquisizione dei dispositivi medici da parte delle stazioni appaltanti, sulla base delle informazioni fornite dall'ANAC, e le pubblica mensilmente nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute dedicata ai dispositivi medici. L'Osservatorio cura e monitora la progressiva attuazione del Programma nazionale di HTA, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA.

Il comma 331 prevede che il Ministero della salute trasmetta annualmente a ciascuna regione le risultanze relative al monitoraggio svolto dall'Osservatorio nazionale sui dispositivi medici elaborando un indicatore sintetico dello stato di attuazione del Programma nazionale di HTA e impartendo prescrizioni, ove necessario. Le regioni, anche ai fini della verifica dell'adempimento, elaborano annualmente una relazione relativa al proprio sistema di governo del settore dei dispositivi medici e assegnano il budget aziendale per i dispositivi medici agli enti del SSR ai fini del rispetto del relativo tetto di spesa regionale. Il rispetto del budget aziendale per i dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei direttori generali degli enti del SSR e dei direttori di strutture aziendali.

La RT, oltre a illustrare analiticamente le disposizioni, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, mentre non si hanno rilievi per i profili generali delle norme, che mirano – senza peraltro introdurre disposizioni direttamente applicabili al settore – a un processo di efficientamento nel rispetto del limite di spesa complessivo già previsto per i dispositivi medici, si chiede di assicurare che il già istituito Osservatorio nazionale sui dispositivi medici possa espletare i nuovi compiti assegnatigli dalla lettera d) del comma 330 a valere sulle risorse ordinariamente disponibili per il suo funzionamento.

Comma 332 ***(Incremento delle risorse per le cure palliative)***

Il comma, integrando l'articolo 12, comma 2, della legge n. 38 del 2010, incrementa ulteriormente di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di cui al primo periodo (ovvero le risorse vincolate all'attuazione della legge n. 38 del 2010, in materia di cure palliative e pari a 110 milioni euro annui a decorrere dal 2024).

La RT rappresenta che alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario, come incrementato dalla presente legge.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato in relazione ai commi 273-276, concernenti il rifinanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Commi 333-335 ***(Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone)***

Il comma 333, al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, volte ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, rifinanzia di 0,2 milioni di euro per il 2025, 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge n. 73 del 2021, finalizzata appunto alla prevenzione e al monitoraggio del tumore al polmone.

Il comma 334 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per il riparto delle suddette risorse, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Il comma 335 provvede alla copertura dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT puntualizza le finalità delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 336-338 ***(Disposizioni per i medici in formazione specialistica)***

Le norme novellano l'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, aggiungendovi il comma 3-*bis* in materia di trattamento economico dei medici specializzandi in formazione. La novella dispone, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, un doppio incremento del trattamento economico pari: al 5 per cento della parte fissa del trattamento economico per tutte le specializzazioni; al 50 per cento della parte variabile del medesimo trattamento per le seguenti specializzazioni: Anatomia patologica; Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore; Audiologia e foniatria; Chirurgia Generale; Chirurgia Toracica; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Genetica medica; Geriatria; Igiene e medicina preventiva; Malattie Infettive e Tropicali; Medicina di comunità e delle cure primarie; Medicina d'emergenza-urgenza; Medicina e Cure Palliative; Medicina interna; Medicina nucleare; Microbiologia e virologia; Nefrologia; Patologia Clinica e Biochimica Clinica; Radioterapia; Statistica sanitaria; Biometria. Autorizza a tal fine un onere di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 338, introdotto durante l'esame alla Camera, interviene su una speciale disciplina transitoria in virtù del quale i medici in formazione specialistica possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali. In base alle innovazioni introdotte dal comma in esame, l'applicabilità di tale disciplina è estesa fino al 31 dicembre 2026 e gli incarichi in questione sono assumibili anche presso i servizi delle strutture sanitarie private o libero professionali, fermo rimanendo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale. Viene specificato che la retribuzione integrativa spettante agli specializzandi in relazione agli incarichi in questione, nella misura già prevista dalla disposizione novellata, è da corrispondere solo per l'attività svolta presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

La RT afferma sui commi 336-337 che la disposizione integra l'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, introducendo un nuovo comma 3-*bis*, il quale prevede che a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 la parte fissa del trattamento economico per i medici in formazione specialistica è aumentata per tutte le specializzazioni di una percentuale pari al 5 per cento e la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d'emergenza-urgenza, Medicina e Cure Palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria.

Rileva che la disposizione comporta oneri pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che gli attuali contratti di formazione specialistica per il I e II anno di corso passano da 25.000 euro annui a 26.135 euro ovvero a 27.285 euro per le specializzazioni sopra indicate e i contratti per il III, IV e V anno di corso passano da 26.000 euro annui a 27.135 ovvero a 28.785 per le specializzazioni sopra indicate.

Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario, come incrementato dal disegno di legge di bilancio.

Sul comma 338 rileva che la disposizione apporta modifiche ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. La modifica al predetto comma 2 è diretta a prorogare al 31 dicembre 2026 la possibilità per i medici specializzandi di assumere su base volontaria incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale per un massimo di 8 ore settimanali e a prevedere che le predette attività possano essere svolte anche presso le strutture sanitarie private.

La modifica al citato comma 3 è diretta a limitare la corresponsione del compenso orario di 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico,

ai soli medici che svolgono la predetta attività presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

Assicura che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto le previsioni devono essere attuate dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto della disciplina vigente in materia di limiti di spesa di personale.

Al riguardo, dal momento che la RT illustra le variazioni degli importi alla base della quantificazione e che il dato di spesa annua complessiva dal 2026 riportato nella RT può essere sostanzialmente verificato utilizzando altre fonti⁵⁵, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, si rinvia alla norma di rifinanziamento del servizio sanitario nazionale del presente disegno di legge.

Sul comma 338, non ci sono osservazioni.

Commi 339-341 ***(Borse di studio specializzandi medici)***

Le disposizioni, inserite in prima lettura, recano novelle in materia di scuole di specializzazione medica.

Il comma 339 dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi medici è corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso pari a 4.773 euro lordi annui, su base mensile da parte delle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 340 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame si provvede a valere sull'incremento del finanziamento sanitario corrente per il 2025, pari a 30 milioni di euro, vincolando l'importo ai predetti fini nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 341 prevede infine che a quota parte degli oneri derivanti dal comma 340 pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economico, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.

La RT rileva sul comma 339 che l'articolo 8 comma 1 della legge n. 401/2000 attualmente prevede: “Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste”.

Con la presente disposizione si intende prevedere, a decorrere dall'anno accademico

⁵⁵ Nella tabella riepilogativa dei posti disponibili per tipologia di scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici - a.a. 2023-2024 allegata al D.M. n.1589 del 18 settembre-2024, è fornito il dato di un totale di 15.557 borse di specializzazione, di cui 7.359 afferenti alle specializzazioni per cui è previsto l'aumento sia della parte fissa sia della parte variabile.

2024/2025, l'erogazione di una borsa di studio agli specializzandi non medici.

Risultano allo stato iscritti, secondo i dati forniti dal MUR, complessivamente 6.285 specializzandi nei vari anni di corso nelle varie scuole di specializzazione non mediche.

Pertanto, considerando la corresponsione di una borsa di studio 4.773 euro lordi annui, l'onere complessivo è pari a circa 30 milioni di euro annui, ipotizzando un numero di iscrizioni nel futuro non superiore a quello attualmente rilevato. In tali termini la disposizione ne determina la relativa copertura incrementando di 30 milioni di euro il livello del finanziamento del SSN per l'anno 2025 e vincolando la somma di 30 milioni di euro sul finanziamento del SSN dall'anno 2026.

A quota parte degli oneri derivanti dal comma 340 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo, si rammenta che l'erogazione delle borse di studio agli specializzandi non medici prefigura un onere inderogabile che è di per sé incompatibile con un meccanismo di limite di spesa. Ciò premesso, per i profili di quantificazione, posto che la RT reca l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a fornire evidenza della maggiore spesa prevista dal 2025 (a.a. 2024/2025) e dal 2026, in relazione all'ammontare mensile unitario espressamente indicato dalla disposizione in esame, alla luce di dati inerenti alla platea dei posti previsti presso le scuole di specializzazione, e per l'intera durata dei corsi, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura, posto che ai fini in esame è stabilito che si provveda a valere della dotazione del livello del fabbisogno sanitario nazionale mediante rideterminazione della quota dell'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere "prioritario" e di rilievo nazionale, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla riducibilità delle predette risorse in considerazione del perseguimento dell'obiettivo di assicurare la copertura dei fabbisogni connessi agli specifici obiettivi richiamati con la dotazione del fondo sanitario nazionale.

Sul comma 341, non ci sono osservazioni.

Comma 342

***(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 –
Liste di attesa)***

La disposizione, modificando il comma 548-bis dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine finale per l'esercizio della facoltà per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, di procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Inoltre prevede che

le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non sono appartenenti alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possano procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative a normativa vigente, rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con apposito provvedimento del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. Entro i successivi 30 giorni il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture.

La RT afferma che la disposizione prevede una procedura semplificata al fine di consentire alle aziende, agli enti del SSN e alle strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non siano appartenenti alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, di assumere coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547 della legge n. 145 del 2018, previa certificazione rilasciata con provvedimento del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, che attesti il possesso dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture che fanno parte delle reti formative. Al fine di garantire che il medico in formazione specialistica non esca dalla rete formativa e di compromettere, di conseguenza, il percorso formativo, si stabilisce che entro i trenta giorni successivi il MUR adotterà il provvedimento di inserimento della struttura nella rete formativa. La disposizione mira a garantire in questo modo che la struttura (azienda o enti SSN o strutture private accreditate), la cui unità operativa allo stato non faccia parte della rete formativa per la disciplina oggetto della procedura di concorso, che intende assumere i medici in formazione specialistica, sia in possesso di adeguati e certificati requisiti di qualità ai fini dell'accreditamento alla rete formativa. Parimenti, si intende assicurare la prosecuzione del percorso di formazione del medico specializzando all'interno della rete stessa. Dalle disposizioni non derivano oneri in quanto la predetta possibilità viene attuata dalle aziende, enti e strutture nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 343

(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)

Il comma, al fine di garantire e implementare la presenza, negli istituti penitenziari, di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 344 ***(Incremento risorse bonus psicologico)***

La disposizione eleva da 8 a 9,5 milioni di euro per il 2025, da 8 a 8,5 milioni per il 2026 e da 8 a 9 milioni per il 2027 lo stanziamento previsto per il bonus per prestazioni di psicoterapia (di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228). Si ricorda che il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro⁵⁶.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT ribadisce il contenuto del dispositivo.

Al riguardo, nulla da osservare considerato che il contributo opera nell'ambito di un limite massimo di spesa ed è erogato dall'INPS solo dopo accettazione preventiva della domanda.

Commi 345-347 ***(Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti)***

Il comma 345 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa.

Il comma 346 demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione delle modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nonché l'assenza di oneri a carico del SSN per le attività di cui alle presenti disposizioni. Il decreto individua, inoltre, i criteri di utilizzo del Fondo anche al fine del rispetto del limite di spesa, finalizzati all'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita e per il riconoscimento dell'attività prestata dagli esperti psicologi.

Il comma 347 provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

⁵⁶ Il D.M. 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 gennaio 2024, n. 7, ha parametrato il beneficio alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:

- a) ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- b) ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- c) ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

La RT aggiunge che tale intervento si pone in continuità con l’iniziativa di sostegno psicologico agli studenti già prevista dall’articolo 4-*bis* della legge n. 71 del 2017 - recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” – nonché con le finalità del protocollo d’intesa che, in data 19 marzo 2024, è stato sottoscritto dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi. Come è chiarito espressamente dalla norma, l’attivazione di presidi di esperti psicologi sul territorio avverrà, inizialmente, in via sperimentale e, pertanto, sarà in un primo momento rivolta solo a un numero limitato di scuole, da individuarsi, in ogni caso, entro i limiti di spesa determinati dalla capienza del fondo. A tali fini, la scelta delle istituzioni scolastiche sarà effettuata in considerazione delle situazioni di maggiore criticità e disagio giovanile che emergono dalle rilevazioni periodiche condotte dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Sulla base di tali rilevazioni, il decreto interministeriale previsto dal comma 346 avrà, tra l’altro, proprio il compito di indicare i parametri di criticità e di disagio sulla base dei quali individuare le scuole che necessitano di un servizio di supporto psicologico. Il comma 346 rimette a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito - che sarà adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, e previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata – anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa indicato al comma 345 nonché l’assenza di oneri a carico del SSN, la determinazione delle modalità con le quali sarà erogato il servizio di sostegno psicologico in raccordo con i servizi sociosanitari erogati a livello territoriale. Inoltre, il medesimo decreto dovrà individuare i criteri in base ai quali saranno impiegate le risorse del Fondo.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l’onere configurato come tetto di spesa.

Commi 348-349

(Implementazione della presenza di psicologi nei reparti di onco-ematologia pediatrica degli ospedali pubblici)

Il comma 348, al fine di garantire il supporto professionale di almeno uno psicologo esperto strutturato dal Sistema sanitario nazionale presso i reparti di onco-ematologia pediatrica degli ospedali pubblici, autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 349 demanda ad apposito decreto interministeriale la ripartizione dell’importo complessivo di cui al comma 348 tra le regioni, in base ai criteri individuati con il medesimo decreto, tenendo conto anche dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna regione. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

La RT ribadisce il contenuto dei commi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 350

(Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza medica e veterinaria)

La norma reca disposizioni volte a valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, incrementando i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La RT evidenzia che la disposizione, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, dispone che la contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità incrementi i valori dell'indennità di specificità medica e veterinaria prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021 stipulato il 23 gennaio 2024 nei limiti di spesa complessiva lorda di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 327 milioni di euro annui dall'anno 2026.

Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dal presente disegno di legge.

Al riguardo, premesso che alla disposizione non sono ascritti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque fornite più puntuali indicazioni sulla platea dei beneficiari⁵⁷ e sull'ammontare dell'incremento unitario ipotizzato della indennità di specificità, al fine di consentire una valutazione consapevole circa l'adeguatezza delle risorse stanziare.

Considerato che la RT assicura che il relativo onere trova copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato⁵⁸, nel presupposto che la destinazione di quota parte delle risorse destinate alle finalità in esame non pregiudichi il raggiungimento di altri impieghi già preordinati ai sensi della legislazione vigente, non ci sono particolari osservazioni.

Comma 351

(Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica)

La norma dispone l'incremento del vigente valore dell'indennità di specificità "sanitaria" allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

⁵⁷ I medici ed i veterinari del S.S.N. erano al 2022 circa 106.000 unità. Cfr. Ministero della Salute, Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario – Ufficio di Statistica, Personale delle ASL e degli istituti di ricovero pubblici ed equiparati, tabella n. 3.

⁵⁸ Sul punto, va considerato quanto asseverato dalla RT relativamente alla norma di rifinanziamento circa la capienza del Fondo sanitario nazionale ai fini della copertura delle varie disposizioni presenti nel disegno di legge.

La RT sottolinea che la disposizione, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, dispone che la contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità incrementi i valori dell'indennità di specificità sanitaria prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021 stipulato il 23 gennaio 2024 nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dal presente disegno di legge.

Al riguardo, premesso che alla disposizione non sono ascritti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque fornite più puntuali indicazioni in merito alla platea dei beneficiari e all'ammontare dell'incremento unitario ipotizzato della indennità di specificità, al fine di consentire una valutazione consapevole circa l'adeguatezza delle risorse stanziare.

Poiché l'incremento è disposto a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nel presupposto che la destinazione di quota parte delle risorse stanziare ai fini in esame non pregiudichi il raggiungimento di altri impieghi cui le risorse erano preordinate a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Commi 352-355

(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)

I commi 352-353 incrementano gli importi dell'indennità di specificità infermieristica, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e incrementa gli importi della "indennità tutela del malato e promozione della salute", nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, in favore del personale del S.S.N. appartenente al ruolo delle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, della professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute.

I commi 354 e 355, aggiunti in prima lettura, introducono un'aliquota agevolata al 5% sui compensi per il lavoro straordinario degli infermieri.

In particolare, il comma 354 stabilisce che i compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN, sono assoggettati a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025, fatto salvo quando previsto dall'art. 51, co. 1, secondo periodo, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986). Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il comma 355 stabilisce che per gli oneri di cui al precedente comma sono valutati in 53 milioni di euro per il 2025, 57,6 milioni per l'anno 2026 e 57,3 milioni a decorrere dal 2027.

La RT evidenzia che la disposizione, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle

aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, dispone, che la contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità incrementi gli importi dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'articolo 104 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021 nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Dispone, inoltre, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, che la contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità incrementi gli importi della specifica indennità di cui all'articolo 105 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021 nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dal presente disegno di legge.

In relazione ai commi 354-355 afferma che la disposizione introduce, a partire dall'anno 2025, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti delle Aziende e enti del Servizio sanitario nazionale.

Applicando un'aliquota marginale media Irpef del 35 per cento, considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 5%, su un ammontare di compensi interessati dalla norma, al netto della quota contributiva, di circa 176,5 milioni di euro, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa 61,8 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 3,1 e 1,2 milioni di euro. L'imposta sostitutiva è stimata pari a 8,8 milioni di euro.

Considerando la decorrenza stabilita dalla norma, di seguito l'andamento finanziario:

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	-61,8	-61,8	-61,8
Addizionale regionale	0,0	-3,1	-3,1
Addizionale comunale	0,0	-1,5	-1,2
Imposta sostitutiva	8,8	8,8	8,8
Totale	-53,0	-57,6	-57,3

Importi in milioni di euro

Data la natura degli oneri si procede ad una riduzione del Fondo sanitario nazionale.

Al riguardo, premesso che ai commi 352-353 cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, si osserva che la norma pone oneri permanenti e di natura obbligatoria (costo del personale) a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario

nazionale standard cui concorre lo Stato⁵⁹, per cui andrebbe richiesta una integrazione della RT da cui si possibile trarre elementi di valutazione in merito al grado di congruità delle risorse stanziare per il 2025 e dal 2026, a partire dai dati relativi alle platee del personale specialistico ivi indicato nell'ambito delle professionalità sanitarie.

Sui commi 354 e 355, in cui si prevedono interventi di minori entrate per un importo "valutato" alla cui copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario, come incrementato dal disegno di legge in esame, si osserva che la RT fornisce una stima complessiva dei compensi per lavoro straordinario interessati dalla norma senza tuttavia indicare il procedimento utilizzato per la loro quantificazione, per cui sarebbero necessari maggiori dettagli come le ore di straordinario ipotizzate e il compenso orario applicato, fornendosi altresì dati storici a riferimento. Ciò posto, i calcoli forniti dalla RT risultano corretti.

Per i profili di copertura, nel presupposto che la destinazione di quota parte delle risorse iscritte nel citato fondo non pregiudichi il raggiungimento di altri impieghi cui le risorse erano preordinate a legislazione vigente, su cui andrebbero richieste conferme, nulla da osservare.

Commi 356-357

(Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, introduce modifiche all'articolo 8 del decreto -legge n. 63 del 2024:

- aggiungendo il comma 6-bis che destina all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS Teramo), in qualità di Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi (CRNB), per lo svolgimento di indagini epidemiologiche e processi diagnostici aggiuntivi rispetto a quelli svolti ordinariamente, la somma di euro 750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede per gli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027. Nell'ambito della predetta somma è prevista la corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario pari a euro 70.000 annui comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione;
- sopprimendo al comma 5 la previsione che al commissario straordinario per la brucellosi bovina non spettino compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

Inoltre, si modifica l'art. 2, comma 8, del decreto-legge n 9 del 2022:

- escludendo che l'incarico di Commissario straordinario della PSA sia svolto a titolo gratuito;
- aggiungendo un compenso pari a euro 30.000 annui, comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027.

La RT, In considerazione dell'impegno e delle responsabilità attualmente connesse alle attività sia del Commissario straordinario alla Brucellosi che del Commissario straordinario alla Peste suina africana, è stata introdotta per ciascuna delle due figure la

⁵⁹ Sul punto, va considerato che la relazione tecnica alla norma recante il rifinanziamento afferma la capienza del Fondo sanitario nazionale ai fini della copertura delle varie disposizioni recate dal provvedimento in esame.

previsione di compensi, individuati in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

La norma modifica sia l'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 2024 n.63 (Commissario straordinario per la brucellosi) sia l'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n.9 (Commissario straordinario per la peste suina africana), attribuendo, per gli anni 2025 e 2026, rispettivamente un compenso annuo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione di euro 70.000 ed euro 30.000, calcolati in funzione delle attività e dei compiti assegnati dalla normativa di riferimento.

Il compenso del Commissario straordinario per la brucellosi è composto da una parte fissa pari a 50.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione e una parte variabile correlata al raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico commissariale pari ad euro 20.000 annui comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione.

Il compenso del Commissario straordinario per la peste suina africana è composto da una parte fissa pari a 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione e una parte variabile correlata al raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico commissariale pari ad euro 10.000 annui comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione.

Pertanto, nella tabella seguente sono indicati i costi che annualmente dovrebbero essere complessivamente finanziati distinti tra voci di spesa relative alla norma per il Commissario brucellosi e quelle relative alla norma per il Commissario PSA.

Voci di spesa Commissario brucellosi	Importo
Attività diagnostica	300 000.00 €
Materiali di consumo	50 000.00 €
Formazione / Comunicazione del rischio	10 000.00 €
Rimborso spese di missione Commissario e Sub-commissario	47.600.00 €
Personale IZS Teramo	272.400.00 €
Indennità lorda:	
Commissario	70 000.00 €
Totale	750 000.00 €
Voci di spesa Commissario PSA	30.000,00 €
Totale	780.000,00 €

Indagini diagnostiche per brucellosi

Re gio ne	Zo na	Alle vam enti infe tti da inda gare	C a pi pre sen ti	Esami laboratorio				di Costi laboratorio (euro)				T ot al e
				Sie rol ogi ci	Batt eriol ogici	P C R	Tipi C zzaz ioni	Sie rol ogi ci	Batt eriol ogici	P C R	Tipi C zzaz ione	
Ca mp ani a	Cl us te r C as er ta	35	10 50 0	105 00	3000	7 0 0	750	505 00	3950 0	7 7 0 0	3150 0	1 9 8 5 0 0
Pu gli a	Cl us te r G ar ga no	25	20 00	200 0	250	5 0 0	60	100 00	3250 0	5 5 0 0	1750	2 0 5 0 0
Sic ilia	Cl us te r Ne br od i	30	24 00	240 0	400	8 0 0	100	115 00	5250 0	8 5 0 0	1750	2 7 0 0 0
								720 00	4800 0	9 1	3500 0	2 4 6 0 0 0

Indagini diagnostiche per tubercolosi

Re gio ne	Zo na	Alle vam enti infe tti da inda gare	C a pi pre sen ti	Esami laboratorio				di Costi laboratorio (euro)				T ot al e
				Ga m ma - inte rfe ron	Batt eriol ogici	P C R	Tipi C zzaz ioni	Ga m ma - inte rfe ron	Batt eriol ogici	P C R	Tipi C zzaz ione	
Sic ilia	Cl us te r Ne br od i	30	24 00	240 0	500	5 0 0	150	100 00	1500 0	9 5 0 0	1950	5 4 0 0 0
												3 0 0 0 0

COSTO PERSONALE IZS TERAMO**Personale****N. unità Costo unitario (euro)**

Veterinario	2	62.400,00
Biologo	2	62.400,00
Tecnico di laboratorio	1	22.800,00
Totale		272.400,00

Compenso Commissario Straordinario o Brucellosi	Indennità lorda annua	Oneri c/amministrazioni	IRAP	Totale Compenso Lordo comprensivo Oneri c/amministrazione
Parte Fissa	36.132,39	10.796,36	3.071,25	50.000,00
Parte Variabile	15.071,59	3.647,32	1.281,09	20.000,00
TOTALE	51.203,98	14.443,68	4.352,34	70.000,00

Parte Fissa	14.452,95	4.318,55	1.228,50	20.000,00
Parte Variabile	7.535,80	1.823,66	640,54	10.000,00
TOTALE	21.988,75	6.142,21	1.869,04	30.000,00

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 358-359
(Premialità per le liste di attesa)

Il comma 358 vincola, in favore delle regioni che risultino adempienti con riferimento alla voce «Liste di attesa (H)» del documento per la raccolta della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti predisposto dal Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-regioni 23 marzo 2005, in attuazione dell'articolo 12 della medesima intesa, denominato «questionario LEA», una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 359 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri per l'attribuzione delle somme di cui al comma precedente.

La RT aggiunge che le somme in questione sono vincolate a valere sul fabbisogno sanitario, come incrementato dalla presente legge.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione ai commi 273-276.

Commi 360-364

(Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure)

Il comma 360, per migliorare l'efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, obbliga le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del SSN o da esso accreditate, ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.

Il comma 361 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992:

- la lettera a), integrando il comma 2, inserisce il rispetto della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato fra i principi ispiratori nella erogazione dei LEA da parte del SSN.
- la lettera b), integrando il comma 10, lettera h), stabilisce che il Piano sanitario nazionale indica anche i modelli organizzativi e gestionali, oltre che le linee guida, allo scopo di favorire il già contemplato sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza, puntualizzando che ciò debba avvenire secondo i principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana.

Il comma 362 demanda ad apposito decreto interministeriale la determinazione dei criteri organizzativi e qualitativi, delle linee guida e dei protocolli ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i principi di cui ai precedenti commi nell'erogazione dei LEA.

Il comma 363 prevede che, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma precedente e per i successivi due anni, gli enti di cui al comma 360 interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi ivi previsti diano avvio ad una fase sperimentale previa comunicazione al Ministero della Salute. Il Ministero della Salute provvede al monitoraggio dei risultati dovuti all'applicazione dei protocolli. All'esito della fase biennale di sperimentazione, il Ministro della Salute, con proprio decreto, stabilisce le norme necessarie per l'applicazione generalizzata dei modelli organizzativi di cui al presente articolo.

Il comma 364 stabilisce che all'adempimento delle norme in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione dei modelli organizzativi di cui alle presenti disposizioni sono acquisiti alla disponibilità degli enti di cui al comma 360.

La RT, dopo averle illustrate, afferma che dalle disposizioni non derivano oneri per la finanza pubblica in quanto le relative attività sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che andrebbero fornite delucidazioni circa i modelli gestionali e operativi che potrebbero essere elaborati e implementati per le finalità in esame, onde poter valutare, perlomeno in linea di massima, l'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria.

Commi 365-366

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

Il comma 365, al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, alla remunerazione delle citate prestazioni.

Il comma 366 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione del comma precedente e di assegnazione delle relative risorse.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni relative ai commi 273-276.

Commi 367-375

(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

Il comma 367, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'OMS, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per le dipendenze patologiche (di seguito FDP). Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo, al netto delle risorse di cui al comma 369, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente Stato – regioni. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano efficaci.

Il comma 368, in deroga all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, autorizza l'impiego del 30% delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze.

Il comma 369 dispone il trasferimento annuale, a decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute, dell'1,5% del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente.

Il comma 370 destina, nell'ambito del FDP, il 34,25% annuo alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25% annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 367, è disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.

Il comma 371 sopprime l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019, e i compiti di coordinamento vengono trasferiti all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 372 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 7, del DPR n. 309 del 1990, recante il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- sostituisce il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con il Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze;
- dispone che il già previsto Osservatorio permanente – incardinato nel suddetto dipartimento – verifichi l’andamento non solo del fenomeno della tossicodipendenza ma anche delle altre dipendenze patologiche.

Il comma 373 abroga il comma 133 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (che, tra l’altro, destinava - nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN - 50 milioni a decorrere dall’anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo).

Il comma 374 abroga il comma 946 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (ai sensi del quale è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP), con una dotazione del Fondo a l.v pari a 44 milioni di euro annui⁶⁰ a decorrere dall’anno 2016).

Il comma 375 riduce, per effetto di quanto previsto dal comma 367, il livello del finanziamento del SSN di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

La RT, dopo aver sintetizzato le disposizioni, afferma che esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che sia assicurato che l’Osservatorio richiamato dal comma 372 possa monitorare anche l’andamento delle dipendenze diverse dalla tossicodipendenza a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Comma 376

(Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede l’applicazione degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni oltre che agli edifici scolastici e agli ospedali, anche alle strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che gli incentivi in esame (di cui all’articolo 28 del D.Lgs. n. 28 del 2011) trovano compensazione all’interno delle componenti tariffarie delle bollette, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 377

(Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità)

La disposizione, al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell’obesità, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 1,2 milioni per l’anno 2025, 1,3 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 mln di euro per l’anno 2025, 0,3 milioni di euro per

⁶⁰ V. capitolo 4386 dello stato di previsione del Ministero della salute: In relazione alla versione originaria della disposizione in esame nel ddl bilancio era già stato disposto l’azzeramento di detto stanziamento.

l'anno 2026 e 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge (i restanti oneri sono stati coperti mediante riduzione della tabella A).

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 378 ***(Test di riserva ovarica)***

La disposizione, al fine di realizzare, in accordo con le regioni, su tutto il territorio nazionale campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica, autorizza a favore del Ministero della salute la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 379 ***(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)***

La disposizione assegna un contributo di 500.000 euro al Ministero della salute destinato al finanziamento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 380 ***(Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale)***

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il finanziamento di future iniziative normative volte a implementare interventi per la prevenzione e la lotta contro il *virus dell'immunodeficienza umana (HIV)*, la *sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)*, il *papilloma virus umano (HPV)* e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Con appositi provvedimenti

normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

La RT ribadisce il contenuto del comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 381-384 *(Misure per il servizio sanitario della regione Molise)*

Il comma 381, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione Molise e della rilevante dimensione delle perdite pregresse del Servizio sanitario regionale, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, autorizza per ciascuno degli anni 2025 e 2026 una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della regione stessa quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del SSR al 31 dicembre 2023, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.

Il comma 382 dispone che, in considerazione della perdita complessiva non coperta del servizio sanitario della regione Molise rilevata al 31 dicembre 2023, la Regione Molise è tenuta a predisporre entro il 31 gennaio 2025 un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma precedente, con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.

Il comma 383 subordina l'assegnazione delle somme citate alla predisposizione e attuazione da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della Regione Molise del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e dei Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005. Tale Programma Operativo 2025-2027 deve riportare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario della regione Molise, anche avvalendosi della previsione dell'incremento (delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRAP) previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009, nonché l'adozione del piano di copertura del disavanzo pregresso. In sede di verifica del Piano di rientro i predetti Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato valutando l'erogabilità delle risorse previste.

Il comma 384 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti riservando in favore delle medesime regioni una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.

La RT ricorda che la regione Molise risulta presentare un disavanzo sanitario non coperto fino al 31 dicembre del 2023 pari a 121,206 milioni di euro, dopo aver utilizzato tutte le coperture previste dalla legislazione vigente a valere sulla fiscalità regionale e le sanzioni previste dalla legislazione vigente relative all'ulteriore maggiorazione delle aliquote fiscali ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009. Con tale intervento si prevede un nuovo contributo statale pari complessivamente a 90 milioni di euro per il biennio 2025 - 2026 che viene subordinato all'adozione, entro il 31 gennaio 2025, da parte della Regione della residua copertura delle perdite pregresse al netto del contributo statale e all'adozione e corretta attuazione del Programma operativo 2025-

2027 di prosecuzione del piano di rientro sanitario che contenga tutte le azioni necessarie al riequilibrio strutturale del SSR, anche avvalendosi della previsione dell'incremento delle aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'Irap, previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191. In sede di verifica del Piano di rientro i Tavoli tecnici competenti verificano il rispetto di quanto programmato valutando l'erogabilità delle risorse statali previste. Il suddetto contributo non ha effetti in termini indebitamento, trattandosi di concorso al ripiano di costi degli anni pregressi. Infine, al comma 384, si prevede che a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard, si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando in favore delle medesime regioni una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro. Pertanto, la disposizione di cui al comma 384, diretta esclusivamente a stabilire una diversa ripartizione tra le regioni di una quota del fabbisogno sanitario, non comporta nuovi o maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto della P.A..

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Comma 385 ***(Interventi in materia di premi di produttività)***

Il comma riduce al 5%, per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015.

La RT ribadisce che la norma in esame dispone, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la proroga della riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

La legislazione vigente prevede, per tali anni, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

Sulla base dei dati dei versamenti F24 di competenza per l'anno d'imposta 2023, nel quale l'aliquota era pari al 5%, l'ammontare di premi a tassazione agevolata è stato pari a circa 2.963,4 milioni di euro. Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi di circa il 10% (296,3 milioni di euro), per un totale di base imponibile di circa 3.259,7 milioni di euro.

Applicando il differenziale di aliquota fra il 10% e il 5% si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di circa 163 milioni di euro.

Considerando la vigenza della disposizione per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028
Irpef (sostitutiva)	-163,0	-163,0	-163,0	0

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che l'ammontare di premi a tassazione separata sia quello riportato dalla RT.

Commi 386-391 *(Misure fiscali per il welfare aziendale)*

Il comma 386 dispone che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Il comma 387 prevede che le disposizioni di cui al comma precedente si applichino ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.

Il comma 388 stabilisce che le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 386 rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il comma 389 prevede che, ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il lavoratore rilasci al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Il comma 390 stabilisce che, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte, del terzo periodo, del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato DPR n. 917 del 1986 (ovvero a carico del genitore lavoratore, in quanto percipienti redditi inferiori a determinati importi). I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il comma 391 prevede l'applicazione del limite di cui al comma 390, secondo periodo, se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

La RT afferma che la misura di cui al comma 386, seguendo la metodologia solitamente adottata per disposizioni che agiscono introducendo ovvero incrementando l'ambito di esenzione di somme erogate dal datore di lavoro a favore dei propri lavoratori, determina effetti negativi, considerando ai fini prudenziali che le somme corrisposte siano assoggettate alle ritenute IRPEF.

Ai fini della determinazione dei nuovi assunti a tempo indeterminato, con i limiti di reddito sopracitati, sono state effettuate elaborazioni sulla base dei dati delle

dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2023. È stata considerata la percentuale dell'11% (stimata sui dati ISTAT considerando alcune informazioni fornite da Confindustria) al fine di individuare la quota di soggetti che trasferiscono la propria residenza in un raggio di oltre 100 Km dal precedente luogo di residenza alla nuova sede di lavoro contrattuale. Ai fini della stima è stata considerata solo una quota del 25% della platea, in considerazione del fatto che non tutti i sostituti d'imposta erogheranno tali somme agevolate (o solo parzialmente). Sulla base delle ipotesi sopra riportate, si ipotizza la seguente ripartizione della platea per gli anni interessati:

	2025	2026	2027
Beneficiari	30.277	55.896	25.619

Assumendo che ai suddetti soggetti venga rimborsato l'ammontare massimo di 5.000 euro ed applicando l'aliquota marginale media IRPEF del 30%, si stimano le seguenti variazioni di gettito di competenza annua:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027
Minore base imponibile	151,4	279,5	128,1
IRPEF	-45,4	-83,8	-38,4
Addizionale Regionale	-2,6	-4,9	-2,2
Addizionale Comunale	-0,01	-0,02	-0,01
Totale Imposte	-48,0	-88,7	-40,6

Di seguito gli effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-45,4	-83,8	-38,4	0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0	-2,6	-4,9	-2,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,0
Totale	-45,40	-86,41	-43,32	-2,21	0,01	0,0

In relazione ai commi 390 e 391 la RT, dopo averne illustrato il contenuto, ricorda che la legislazione vigente prevede come limite delle erogazioni considerate che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore di 258 euro (che quindi viene elevato a 1.000 euro). Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2023, risulta che l'ammontare del valore in esame risulta complessivamente pari a circa 617,3 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare è incrementato del 50%, per un totale di 926 milioni di euro. Considerando un'aliquota marginale media del 30%, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa -277,8 milioni di euro per l'IRPEF e, rispettivamente, di -16,2 e -6,2 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale.

Considerando la validità della norma per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stima il seguente andamento finanziario:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-277,8	-277,8	-277,8	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-16,2	-16,2	-16,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-8,0	-6,2	-6,2	1,8	0,0
Totale	-277,8	-302,0	-300,2	-22,4	1,8	0,0

Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dalla norma, a fronte dell'importo stimato di 926 milioni di euro, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40%, si determinano minori entrate contributive per 370,4 milioni di euro per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Al riguardo, si ritiene appropriata la quantificazione relativa al comma 386, sulla base delle premesse metodologiche formulate e dei dati forniti con riguardo alla platea dei beneficiari, anche se quest'ultima non sembrerebbe ispirata a criteri di prudenzialità.

Con riferimento al disposto di cui al comma 390, sebbene l'andamento finanziario per gli anni considerati appaia corretto applicando l'aliquota IRPEF marginale adottata dalla RT per determinare gli effetti finanziari della misura di cui al comma 1, nonché le addizionali regionale e comunale nella misura rispettivamente del 1,75% e dello 0,67% sull'ammontare del valore interessato, al fine di verificare la congruità della stima proposta sarebbe opportuno acquisire informazioni circa la platea di beneficiari presa a riferimento per la stima della perdita di gettito derivante dalla misura fiscale in argomento, elemento peraltro evidenziato dalla medesima RT per illustrare la metodologia che ha condotto alla determinazione degli effetti finanziari della misura di cui al comma 386.

Andrebbe poi chiarito se sia stata considerata anche la previsione che contempla l'innalzamento del limite di cui al comma 390 in presenza di figli a carico.

Analogamente, per verificare la congruità della stima delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo comma 390, effettuata dalla RT applicando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40%, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi in merito alla base imponibile.

Commi 392-394

(Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro)

Il comma 392, al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di *screening* e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro, ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).

Il comma 393 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse del fondo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Il comma 394 provvede alla copertura dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1. comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT illustra le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 395-398

(Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

Il comma 395, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2003, effettuate nei giorni festivi.

Il comma 396 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000 euro.

Il comma 397 prevede che il sostituto d'imposta riconosca il trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998.

Il comma 398 stabilisce che il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale in esame mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

La RT, sulla base di elaborazioni effettuate sui dati INPS relativi ai lavoratori dipendenti con almeno un giorno di lavoro retribuito da gennaio a settembre 2024 del settore turismo e stabilimenti termali, stima un ammontare di retribuzioni per il periodo in esame di circa 16,9 miliardi di euro. Ipotizzando prudenzialmente che le somme agevolate siano pari al 6% delle suddette retribuzioni (percentuale superiore a quella contenuta nei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori del settore da fonte ISTAT) si stima una base imponibile agevolata di circa 1.014 milioni di euro.

Applicando l'aliquota del trattamento integrativo del 15%, si stima una variazione di trattamento integrativo di competenza annua di -152,1 milioni di euro.

	2025	2026
Trattamento integrativo	-152,1	0

Al riguardo, alla luce dei dati forniti nella RT e considerato il carattere prudenziale dell'ipotesi adottata per la stima dell'onere, non si formulano osservazioni.

Commi 399-400

(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

Il comma 399 prevede l'applicazione, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 (ovvero la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato), nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.

Il comma 400 stabilisce che nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:

- a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023;
- b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 399.

La RT chiarisce che, al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, viene prorogata, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

In particolare, per ciascuno dei tre periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 è agevolabile l'incremento occupazionale rispetto all'anno antecedente.

Inoltre, per favorire l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione laddove questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Tale coefficiente è stato assunto nelle stime nella misura massima prevista, pari al 10% del costo del lavoro complessivo riferibile a dette categorie.

Ambito soggettivo delle disposizioni

La maggiorazione del costo del lavoro in presenza di incrementi occupazionali è riconosciuta ai seguenti soggetti:

- società ed enti residenti in Italia di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR nonché stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate nel territorio dello Stato;
- enti non commerciali e altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa;
- imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, titolari di reddito di lavoro autonomo;

che abbiano esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.

La maggiorazione non si applica ai forfetari e alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Fonti dei dati utilizzate per la stima

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono state utilizzate le seguenti fonti informative:

- modello redditi 2023 (anno di imposta 2022);
- dichiarazioni UNIAMENS annualizzate del periodo 2016-2022, ovvero le denunce obbligatorie inviate all'INPS dai datori di lavoro che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta, contenenti dati relativi al numero di occupati e la retribuzione media annuale pagata da ciascuna impresa;
- archivio Istat Asia-Imprese relativo ai lavoratori dipendenti beneficiari di sgravi contributivi (ultimi dati disponibili relativi all'anno 2017).

Metodologia di stima

Al fine di beneficiare della misura agevolativa, i soggetti IRES e IRPEF devono effettuare nuove assunzioni. In particolare, il numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 deve risultare superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta antecedente a quello di applicazione della maggiorazione.

Per stimare gli incrementi occupazionali sono stati utilizzati i dati INPS relativi alle dichiarazioni UNIAMENS annualizzate.

In particolare, l'incremento occupazionale è stato stimato, per ciascun soggetto, confrontando il numero di dipendenti occupati nel 2022 con quelli occupati nel 2021, in quanto rappresenta l'anno più recente e quello in cui, nell'ambito del periodo 2016-2022, si è verificato l'incremento occupazionale complessivo più elevato.

Al verificarsi del requisito oggettivo (variazione positiva del numero di occupati) l'importo su cui calcolare la maggiorazione della deducibilità viene definito in termini del minore importo tra il costo del lavoro effettivo dei neoassunti e l'incremento del costo del personale riportato nel conto economico.

Prudenzialmente, nella stima degli effetti finanziari, è stato preso in considerazione il costo effettivo dei neoassunti e non la variazione del costo del personale, se inferiore, risultante dal conto economico.

Ai fini della quantificazione del costo del lavoro, sono state utilizzate le dichiarazioni UNIAMENS annualizzate e, in particolare, è stata applicata la seguente metodologia:

- il totale delle retribuzioni pagate da ogni impresa è stato calcolato moltiplicando la retribuzione media dichiarata dall'impresa per il numero di dipendenti occupati;
- il costo del lavoro è stato calcolato aggiungendo al totale delle retribuzioni gli oneri contributivi e il trattamento di fine rapporto;
- il costo totale del lavoro così stimato è stato proiettato all'anno 2025 in base all'indice di variazione delle retribuzioni lorde dei dipendenti del settore privato (intera economia) riportato nei documenti di economia e finanza.

Al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 10% nei casi in cui questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra le quali vi sono i lavoratori svantaggiati o con disabilità; le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile; i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75 e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; già beneficiari del reddito di cittadinanza.

A tal fine la maggiorazione del 10% è stata applicata al costo del lavoro incrementale moltiplicato per la quota dei lavoratori che beneficiano di sgravi contributivi, in quanto appartenenti a fasce deboli, disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali (circa l'1%), sul totale dei lavoratori dipendenti (Fonte ISTAT).

Effetti finanziari

Mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione reddito di impresa e del modello di microsimulazione IRES, aggiornati con i dati dichiarativi dell'anno di imposta 2022 (dati provvisori), è stato calcolato il minor gettito IRPEF o IRES determinato dal risparmio d'imposta derivante dalla maggiorazione del costo del lavoro.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della misura, per cassa, in considerazione della previsione secondo cui, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta di applicazione delle nuove disposizioni, non si tiene conto delle medesime (ovvero che i beneficiari tengano conto della maggiorazione del costo del lavoro incrementale solo in sede di versamento del saldo).

	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	0,0	-1048,1	-1048,1	-1048,1	
IRPEF	0,0	-259,0	-259,0	-259,0	
Addizionale regionale IRPEF	0,0	-14,6	-14,6	-14,6	
Addizionale comunale IRPEF	0,0	-8,0	-6,2	-6,2	1,8
Totale	0,0	-1329,7	-1327,9	-1327,9	1,8

Al riguardo, premesso che la stima degli effetti deriva dall'uso di un modello di microsimulazione, che – da un lato – non consente una verifica diretta, ma – dall'altro – risulta tipicamente molto attendibile, si osserva che gli effetti sono coerenti con quelli a suo tempo ascritti alla disposizione originaria, ora prorogata, e che, in sede di esame parlamentare della disposizione originaria, la rappresentante del Governo⁶¹ ha fornito ulteriori dati ed elementi, in risposta alle richieste di chiarimenti, idonei a suffragare la correttezza delle stime. Non si formulano pertanto osservazioni.

⁶¹ V. Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, 28 novembre 2023, p. 16.

Commi 401-403 **(Piano casa Italia)**

La norma modifica l'articolo 1, commi 282 e 283, della legge di bilancio per il 2024, inerente le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, estendendo all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di contrastare il disagio abitativo.

Al medesimo fine, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento dell'utilizzo di suolo, è altresì prevista l'adozione, mediante DPCM, di un piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica (Piano Casa Italia), il cui oggetto è la definizione delle strategie di medio e lungo termine volte ad una complessiva riorganizzazione del sistema casa, nell'ottica di soddisfare nuovi fabbisogni abitativi, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di *governance* e di finanziamento dei progetti e razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stato introdotto il comma 403 che dispone per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia una autorizzazione di spesa complessiva di 560 milioni di euro (150 milioni di euro per il 2028, 180 milioni di euro per il 2029 e 230 milioni di euro nel 2030). Al riparto delle predette risorse si provvede con decreto del MIT, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.

La RT afferma che la disposizione è volta a prevedere una revisione complessiva delle misure finalizzate alla promozione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale per il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia.

Secondo la RT, l'applicazione delle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica anche all'edilizia sociale verrà perseguita nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 213 del 2023 e, pertanto, dall'applicazione della disposizione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, chiarisce che dall'adozione di un piano con finalità di mera programmazione, volto alla definizione delle strategie di medio e lungo termine finalizzate ad una complessiva riorganizzazione delle misure per l'edilizia residenziale pubblica e sociale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, la RT ribadisce il contenuto del comma 403.

Al riguardo, tenuto conto dell'estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 1, commi 282-284 della legge di bilancio per il 2024, andrebbero esclusi possibili effetti, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, differenti rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, derivanti da una accelerazione dell'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per il contrasto al disagio abitativo e della conseguente spesa.

Non si formulano osservazioni circa il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Commi 404-426 ***(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)***

Il comma 404 dispone che, a seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 *final*, del 25 giugno 2024, l'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167 (cd decontribuzione SUD), della legge n. 178 del 2020 trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Il comma 405 modifica come segue, per effetto di quanto previsto al comma 404, i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge n. 60 del 2024:

- a) il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo (bonus giovani), è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2027;
- b) il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo (bonus donne), è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l'anno 2027;
- c) il limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo (bonus ZES), è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 28,7 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 406, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, riconosce a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, limitatamente alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*».

Il comma 407 include nella nozione di micro, piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.

Il comma 408, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, riconosce e modula l'esonero nei seguenti termini:

- a) per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- b) per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- c) per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- d) per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- e) per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

Il comma 409 esclude l'applicazione dell'esonero di cui al presente articolo:

- a) ai rapporti di apprendistato;
- b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

l) agli enti ecclesiastici

Il comma 410, fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (per la fruizione degli incentivi, nds), subordina il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 (ai sensi del quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 (assunzioni obbligatorie, con quote riservate, di soggetti disabili).

Il comma 411 esclude la cumulabilità dell'esonero di cui al comma 406 con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024.

Il comma 412 individua, ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente nell'INPS, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

Il comma 413, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, riconosce a favore dei datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Il comma 414 prevede che l'esonero di cui al comma 413 si applichi ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.

Il comma 415 riconosce l'esonero a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 416, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, riconosce e modula l'esonero come segue:

a) per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

Il comma 417 esclude l'applicazione dell'esonero di cui al comma 413:

a) ai rapporti di apprendistato;

b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

l) agli enti ecclesiastici.

Il comma 418, fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, subordina il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999.

Il comma 419 esclude la cumulabilità dell'esonero di cui al comma 413 con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024.

Il comma 420 subordina l'efficacia della disposizione di cui al comma 413, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea e la sospende fino alla data di adozione della decisione.

Il comma 421 individua, ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente nell'INPS, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

Il comma 422 valuta gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 406-421 in complessivi 1.632 milioni di euro per l'anno 2025, 1.517 milioni di euro per l'anno 2026, 1.513 milioni di euro per l'anno 2027, 1.371 milioni di euro per il 2028, 1.007 milioni di euro per il 2029 e in 81 milioni di euro per l'anno 2030. L'INPS effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei suddetti commi comunicando trimestralmente le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 423 incrementa di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2017 e di 310 milioni di euro nel 2028 il Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

Il comma 424 stabilisce che le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 167, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, concorrono alla copertura finanziaria degli oneri previsti dai commi 406-422 e 485-491 (proroga al 2025 del credito d'imposta ZES).

Il comma 425 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 405, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 426 stabilisce che le disposizioni dei commi 405 e 425 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

La RT afferma che l'agevolazione denominata decontribuzione SUD non sarà più fruibile a partire dal 1° gennaio 2025, per cui si determineranno minori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto a normativa vigente.

Di seguito si riporta l'effetto finanziario complessivo, rispetto a quanto originariamente valutato per l'articolo 1, comma 167, della legge n. 178 del 2020, derivante dalla disapplicazione della misura agevolativa in esame dal 1° gennaio 2025, tenuto conto dei riflessi sul versante contributivo e fiscale delle code derivanti dagli oneri di competenza dell'anno 2024 per effetto delle scadenze dei versamenti da parte dei datori di lavoro.

Effetti finanziari complessivi derivanti dal termine dell'autorizzazione comunitaria per la misura Decontribuzione SUD dal 1° gennaio 2025 (Indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Minori spese SNF	Maggiori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Fabbisogno settore pubblico	Maggiori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Indebitamento netto	Effetti fiscali indotti	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su Indebitamento netto
2025	5.489,1	5.489,1	5.902,3	0	5.489,1	5.902,3
2026	4.239,2	4.239,2	3.993,9	-948,2	3.291,0	3.045,7
2027	4.047,1	4.047,1	4.053,8	-605,5	3.441,6	3.448,3
2028	2.313,3	2.313,3	2.057,3	-704,3	1.609,0	1.353,0
2029	2.084,8	2.084,8	2.088,2	-197,9	1.886,9	1.890,3
2030	267,2	267,2	0,0	-346,5	-79,3	-346,5
2031	0,0	0,0	0,0	180,9	180,9	180,9
2032	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7	33,7

Il comma 405 dà conto, con riferimento ai limiti di spesa di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, del venir meno dell'effetto riduttivo degli oneri ascritto alla decontribuzione sud, che viene computato nella determinazione dei predetti limiti di spesa, non essendo la predetta misura prorogata per le assunzioni effettuate successivamente al 30 giugno 2024 (la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024).

Infatti, coerentemente a tale decisione, i decreti attuativi disciplinano il monitoraggio degli specifici limiti di spesa non considerando, nella determinazione degli oneri prospettici connessi alle domande da acquisire da confrontare con i limiti di spesa sanciti per via legislativa, l'effetto riduttivo della decontribuzione sud e pertanto con la eventuale criticità che nell'attività di riscontro i medesimi limiti di spesa si rilevino non capienti. Pertanto, la disposizione provvede ai relativi incrementi dei limiti di spesa in maniera corrispondente all'effetto riduttivo considerato in sede di decreto-legge n. 60 del 2024 e non più attuale. Sulla base delle medesime basi tecniche contenute nelle RT specifiche del decreto-legge n. 60 del 2024, i maggiori oneri che derivano dalla disposizione sono pertanto di seguito indicati:

(valori in milioni di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	(minori entrate contributive lordo fisco) - rifinanziamento relativi limiti di spesa di spesa				(effetti fiscali indotti)				Effetti complessivi			
	articolo	articolo	articolo	Totale	articolo	articolo	articolo	Totale	articolo	articolo	articolo	Totale
	22	23	24		22	23	24		22	23	24	
2024	-0,7	-0,4	-2,1	-3,2	0	0	0	0	-0,7	-0,4	-2,1	-3,2
2025	-16,3	-14,4	-68,9	-99,6	0,3	0,2	0,8	1,3	-16	-14,2	-68,1	-98,3
2026	-15,9	-17,5	-73,5	-106,9	6,3	5,6	43	54,9	-9,6	-11,9	-30,5	-52
2027	-5,6	-9,1	-28,7	-43,4	1	1,7	5,8	8,5	-4,6	-7,4	-22,9	-34,9
2028	0	0	0	0	1,3	2,1	6,6	10	1,3	2,1	6,6	10
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La RT relativa ai commi 406-422 afferma che, sulla base dei dati dei singoli rapporti di lavoro sono state effettuate stime selezionando per l'anno 2023 solo i rapporti di lavoro di lavoratori assunti a tempo indeterminato presenti nell'anno precedente derivando i dati sulla dimensione aziendale tenendo conto per le piccole e medie imprese del regime «*de minimis*» per gli aiuti di stato e per le grandi imprese del requisito di crescita occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le stime sono opportunamente rivalutate per tener conto dell'effetto di crescita delle retribuzioni nel tempo.

La base dati delle stime è rappresentata dai dati amministrativi rilevati sulla base delle denunce mensili contributive Uniemens dei datori di lavoro privati nel periodo 2020-2023 per l'esonero previsto all'articolo 1, comma 161, della legge n. 178 del 2020, noto come decontribuzione sud, che riguarda un perimetro e una misura di decontribuzione comparabile con quella proposta.

Dalle disposizioni in esame derivano i seguenti effetti finanziari.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno	Maggiori spese (SNF)	Minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) fabbisogno settore pubblico	Minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Indebitamento netto	Effetti fiscali	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su indebitamento netto
2025	-1.632	-1.632	-1.780	0	-1.632	-1.780
2026	-1.517	-1.517	-1.493	545	-972	-948
2027	-1.513	-1.513	-1.515	233	-1.281	-1.282
2028	-1.371	-1.371	-1.357	276	-1.095	-1.082
2029	-1.007	-1.007	-976	225	-783	-751
2030	-81	-81		128	46	128
2031				-123	-123	-123
2032						
2033						
2034						

Si riportano distintamente gli effetti finanziari per piccole e medie imprese

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) - (Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori spese (SNF)	Minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) fabbisogno settore pubblico	Minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Indebitamento netto	Effetti fiscali	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su indebitamento netto
2025	-1.466	-1.466	-1.598	0	-1.466	-1.598
2026	-1.352	-1.352	-1.330	489	-863	-841
2027	-1.348	-1.348	-1.349	206	-1.142	-1.143
2028	-1.223	-1.223	-1.211	246	-977	-965
2029	-899	-899	-872	201	-698	-671
2030	-72	-72		114	42	114
2031				-110	-110	-110
2032						
2033						
2034						

E per le grandi imprese

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) - (Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori spese (SNF)	Minori entrate contributive e (al lordo degli effetti fiscali) fabbisogno settore pubblico	Minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Indebitament o netto	Effetti fiscali	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su indebitament o netto
2025	-166	-166	-182	0	-166	-182
2026	-165	-165	-163	56	-109	-107
2027	-165	-165	-166	27	-138	-139
2028	-148	-148	-146	30	-118	-116
2029	-108	-108	-104	24	-84	-80
2030	-9	-9		14	5	14
2031				-13	-13	-13
2032						
2033						
2034						

Dopo aver ribadito il contenuto del comma 423, la RT, nell'illustrare il comma 424, afferma che le risorse di cui all'articolo 1, comma 167, della legge n. 178 del 2020, che si rendono disponibili a decorrere dall'anno 2025, per effetto del comma 404, sono destinate alla copertura finanziaria, oltre che dei commi 406-422 e della proroga al 2025 del credito d'imposta ZES, anche dell'incremento in sezione II della capacità di spesa del Fondo sviluppo e coesione.

Nulla aggiunge infine sui commi 425 e 426.

Al riguardo, in relazione all'effetto finanziario complessivo derivante dalla disapplicazione della decontribuzione Sud a partire dal 1° gennaio 2025, le previsioni degli effetti per la finanza pubblica stimati dalla RT per gli anni dal 2028 al 2032, risultano identici, ma di segno opposto, stante l'effetto disapplicativo dello sgravio contributivo, rispetto a quelli recati dalla RT alla disposizione contenuta nella legge di bilancio per il 2021. Con riferimento agli anni precedenti (2025, 2026 e 2027), invece, si rileva che gli scostamenti sui saldi risultanti dal confronto tra le due RT sono interamente ascrivibili all'ammontare degli effetti fiscali indotti (derivanti dalla disapplicazione dello sgravio contributivo che si determinano per effetto della diminuzione del reddito imponibile conseguente all'aumento delle poste ammesse in deduzione). In proposito appare necessario che il Governo chiarisca a quale fattore sia riconducibile tale differenza.

Inoltre, atteso che la cd. decontribuzione Sud è operativa da alcuni anni, andrebbe assicurato che l'utilizzo dei dati riportati nella RT alla legge di bilancio per il 2021

scaturisce dal riscontro della correttezza delle previsioni formulate rispetto alle evidenze finora registrate.

In relazione ai commi 406-422 la RT osserva che i benefici previsti possono in effetti essere confrontati con quelli correlati alla cd decontribuzione Sud. A questi ultimi, in presenza di uno sconto contributivo del 30% per il 2025, era stato ascritto un onere pari a circa 5,9 miliardi in termini di minori entrate contributive. La norma in esame riduce per il 2025 il beneficio al 25% (ridotto ulteriormente negli anni successivi), introduce un tetto mensile di 145 euro (il che significa che per i redditi lordi pari o superiori a circa 22.500 euro il beneficio si “ferma” comunque a 145 euro al mese, con un apprezzabile effetto di contenimento dell’onere complessivo – anche tale soglia si riduce con il passare degli anni) e, per le imprese con più di 250 lavoratori (che a livello nazionale assorbono circa il 30% dell’occupazione da lavoro dipendente privato), concede il beneficio soltanto per le nuove assunzioni incrementali dell’occupazione rispetto all’anno precedente. Inoltre esclude la cumulabilità del beneficio con quelli di cui agli articoli 21-24 del decreto-legge n. 60 del 2024 e la sua applicazione ai contratti di apprendistato.

Ciò detto, si osserva che la RT non fornisce dati sulla platea, gli importi medi delle retribuzioni e ipotesi sull’impatto delle soglie massime di sconto contributivo, possibilmente distinti tra PMI e grandi imprese.

Dovrebbero poi essere esplicitati gli effetti dell’esclusione degli apprendisti e della non cumulabilità con il bonus per le assunzioni di giovani e di donne, nonché con quello previsto per la ZES unica nel Sud.

In ogni caso, si può escludere che le stime siano significativamente incoerenti rispetto a quelle relative alla cd. decontribuzione Sud, pur non potendo essere puntualmente verificate a causa della mancanza degli elementi informativi appena indicati.

Si osserva, infine, che integralmente per il 2025 (in cui rileva la forza lavoro del 2024) e, con l’eccezione della componente incrementale dell’occupazione che non si sarebbe aggiunta senza il beneficio (e pertanto, innanzitutto, in relazione allo stock esistente della forza lavoro inerente alle PMI - fino a 250 addetti), la decontribuzione in esame si configura come un tipico provvedimento ad effetto “peso-morto”, finendo per fornire un vantaggio economico principalmente in relazione a rapporti di lavoro che sarebbero stati comunque vigenti o costituiti.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

Commi 427-429

(Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0)

Le disposizioni introducono alcune modifiche e integrazioni all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (che riconosce un credito d’imposta alle imprese residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici).

In particolare, il comma 427 prevede:

- una modifica dell’ambito soggettivo del credito di imposta, stabilendo che detta misura agevolativa sia riconosciuta, in alternativa alle imprese, alle *Energy Service Company* certificate

da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente (integrazione al comma 2);

- la ridefinizione della base di calcolo considerata per taluni investimenti agevolabili, che passa da un importo pari, rispettivamente, al 120 e 140% del loro costo ad un importo pari, a seconda della tipologia di modulo fotovoltaico oggetto dell'investimento, al 130, 140 e 150% del loro costo [modifica al comma 5, lettera a);
- la rimodulazione dell'ammontare del credito d'imposta, riconosciuto ora nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Nella vigente formulazione del testo, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro, con il medesimo importo come limite massimo di costi ammissibili (modifica al comma 7, primo periodo);
- la rimodulazione delle percentuali di incremento del credito di imposta per ciascuna quota di investimento nel caso lo stesso afferisca a fattispecie di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva che soddisfano particolari condizioni (modifiche al comma 8);
- la precisazione che, con riguardo alle società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, oppure, in alternativa, del locatario (integrazione al comma 9);
- l'estensione delle fattispecie di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale agli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, purché aventi specifici requisiti (introduzione del comma 9-bis);
- la definizione delle condizioni di conseguimento della riduzione dei consumi energetici, che si verificano nel caso in cui siano realizzati progetti di innovazione per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (*Energy Performance Contract*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5% (introduzione del comma 9-ter);
- la possibilità di cumulare il credito di imposta con la medesima misura agevolativa per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 (credito d'imposta per investimenti nella ZES unica) e 16-bis (credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura) del decreto-legge n. 124 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, con il credito d'imposta per investimenti nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 (disposizioni in materia di zone logistiche semplificate) del decreto-legge n. 60 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione; infine, la stessa possibilità di cumulo sussiste con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (modifiche al comma 18).

Precisa infine che le predette modifiche e integrazioni alla disciplina del credito d'imposta non determinano il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

Il comma 428 prevede che tali modifiche intervenute incidano sulle corrispondenti disposizioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione del citato articolo 38 e si applichino a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

Il comma 429 dispone che la fruizione del credito d'imposta con l'applicazione delle nuove aliquote, come ridefinite dalle disposizioni in esame, per i progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino all'entrata in vigore della presente legge, è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.

La RT, oltre a ribadire analiticamente il contenuto delle disposizioni, assicura l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica ascrivibili alle stesse, affermando che rimane fermo il limite complessivo delle risorse disponibili per l'agevolazione di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge n. 19 del 2024. In proposito rammenta che il citato comma 21 dispone che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, pari a 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a 63 milioni per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia, avente una dotazione finanziaria di 6,3 miliardi.

Al riguardo, nulla da osservare, giacché le modifiche intervenute lasciano invariati gli oneri e le coperture individuate a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia, ai sensi del comma 21 del citato articolo 38.

Commi 430-433

(Misure in favore dell'editoria e Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari)

Il comma 430 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 431 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse siano ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dal Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

Il comma 432 prevede che il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.

Il comma 433 autorizza per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari la spesa di 8.000.000 di euro per il 2025.

La RT evidenzia sul comma 430 che l'articolo 72-*quinquies* prevede il rifinanziamento della quota di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione ammontano a 50 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 432 stabilisce che le risorse di cui al comma precedente sono ripartite mediante decreto della presidenza del Consiglio. Il comma 3 stabilisce che il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione spa è prorogato fino al 2025.

Il comma 433 autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2025 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 430-431 e 433, dal momento che le disposizioni prevedono autorizzazioni chiaramente configurate come limite massimo di spesa, non ci sono particolari osservazioni.

Sul comma 432, andrebbero chiariti gli effetti finanziari della disposizione di proroga al 2025 ivi prevista rispetto alla norma vigente che recava una autorizzazione di spesa per le annualità del triennio 2020/2022 pari a 8 milioni di euro annui.

Commi 434-435

(Misure per gli investimenti nel settore della distribuzione)

La norma, inserita in prima lettura, reca la modifica del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1995, estendendo la facoltà di esonero, esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*.1 (consumo di prodotti che contengono nicotina) e 62-*quater*.2 (prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco) sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise. La medesima facoltà di esonero è, altresì, estesa anche alle cauzioni da prestare sul prodotto in giacenza nei depositi. Si prevede che l'esercizio della facoltà di esonero, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia subordinato alla preventiva acquisizione di idonee referenze da parte degli istituti di credito dei soggetti richiedenti, nonché alla verifica del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti fondata su di una valutazione storica, prospettica e comparata.

La RT evidenzia che la norma di cui al comma 434 modifica l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo la facoltà di esonerare i soggetti richiedenti che abbiano idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito, valutandone il rischio di insolvenza, dalla prestazione della garanzia relativa ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati, dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo - cd. "*Nicotine Pouches*" (articolo 62-*quater*.1) nonché dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco (articolo 62-*quater*.2). La disposizione prevede, altresì, che per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (articolo 62-*quater*) e per i prodotti di cui agli articoli 62-*quater*.1 e 62-*quater*.2, la facoltà di esonero di cui al quinto periodo è estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti in giacenza nei depositi.

Sotto il profilo strettamente finanziario, evidenzia che, dai dati disponibili agli atti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si è fatto ricorso all'incameramento della cauzione nel solo anno 2022 per un importo di 150.000 euro, a fronte di un debito a titolo di accisa gravante sui tabacchi spediti in regime sospensivo.

Pertanto, tenuto conto che norma prevede una facoltà di esonero in capo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la cui concessione è valutata in base alla solvibilità del soggetto, la previsione può ritenersi sostanzialmente neutrale sotto il profilo finanziario.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Commi 436-444

(Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)

La disposizione reca la riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che effettuino investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati a decorrere dal 2025.

In particolare, il comma 436 prevede che in attesa dell'attuazione dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73 (*Soggetti passivi*), comma 1, lettere a), b) e d) del testo unico delle imposte sui redditi ovvero le società di capitali e cooperative aventi sede nel territorio nazionale, potrà essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico (24%) ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- a) una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonato ad apposita riserva;

- b) un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.

Il comma 437, alle lettere a) e b) dispone che la riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 spetti a condizione che:

- alla lettera a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: 1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; 2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- alla lettera b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il comma 438 stabilisce che le imprese beneficiarie decadano dall'agevolazione con conseguente recupero della stessa nei seguenti casi:

-alla lettera a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 436, lettera a), venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

-alla lettera b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 436, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Il comma 439 prevede che la riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Il comma 440 dispone che per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipino al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

Il comma 441 stabilisce che in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi della presente disposizione è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Il comma 442 prevede che gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.

Il comma 443 dispone che nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 444 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

La RT evidenzia che le previsioni contenute nei commi 436-444 concernono una misura di fiscalità premiale, prevedendo, per il solo periodo di imposta 2025, che l'intero reddito di impresa delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del T.U.I.R., con esclusione di quelle che si trovano nella condizione di non normale svolgimento delle attività, possa essere assoggettato ad un'aliquota IRES ridotta pari al 20%. L'applicazione dell'IRES premiale è subordinata al verificarsi di tre condizioni:

a) che sia accantonato a riserva disponibile almeno l'80% degli utili realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e che tali utili restino iscritti a patrimonio netto per almeno tre anni;

b) che una quota non inferiore al 30% dell'80% di utili non distribuiti del 2024, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia stata destinata a investimenti in beni strumentali nuovi, ricompresi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), effettuati entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000;

c) che, in relazione al personale con contratto a tempo indeterminato, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1) siano effettuate nuove assunzioni in misura tale da garantire un incremento occupazionale pari ad almeno l'1% rispetto all'anno precedente con minimo una nuova assunzione;

2) il numero di occupati non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente e che l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni negli esercizi in corso al 31 dicembre 2024 e 2025, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Le stime che seguono sono state elaborate, tenuto conto che gli investimenti degli enti non commerciali sono trascurabili, sulla platea delle società di capitali con esclusione di quelle che si trovano nella condizione di non normale svolgimento delle attività e che hanno fatto ricorso, nel 2024, alla cassa integrazione guadagni, salvo che l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.

Ai fini della stima degli effetti finanziari è stato utilizzato il Modello Redditi 2023 (anno d'imposta 2022) e le Dichiarazioni UNIEMENS annualizzate del periodo 2019-2022, ovvero le denunce obbligatorie inviate all'INPS dai datori di lavoro che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta, contenenti dati relativi al numero di occupati e la retribuzione media annuale pagata da ciascuna impresa. L'esclusione delle imprese che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni è stata effettuata, in base a dati puntuali forniti dall'INPS, in riferimento al solo anno 2024 per ragioni di prudenza. Sempre per ragioni di prudenza, non essendo disponibili informazioni che consentano di distinguere le imprese che abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione a causa di eventi transitori e non imputabili all'impresa, sono state incluse nella platea dei potenziali beneficiari della manovra, anche nell'ipotesi di ricorso alla cassa integrazione, le imprese per le quali almeno una quota del valore della produzione risultante dalle dichiarazioni IRAP sia stato prodotto nelle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Sono state identificate come potenziali beneficiarie della misura le imprese che, nell'anno d'imposta 2022 (per il quale si dispone dei dati più recenti), rispettavano i requisiti di accesso all'IRES premiale, nonché le imprese che, avendo effettuato investimenti, per beneficiare della riduzione di aliquota, potrebbero decidere di accantonare l'80% degli utili e assumere nuove unità a tempo indeterminato senza modificare significativamente la consistenza del personale. Ai fini della verifica della condizione sulla distribuzione degli utili, è stata effettuata una distinzione tra società quotate e non quotate.

La distribuzione dei dividendi per le società quotate è, infatti, uno degli strumenti principali per segnalare al mercato la capacità dell'impresa di generare risultati positivi anche in futuro, al fine di favorire l'attrazione di nuovi investitori. Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene plausibile che la proposta normativa induca le società quotate a ridurre la quota degli utili distribuita per beneficiare dell'aliquota premiale. Conseguentemente, sono state considerate potenziali beneficiarie della norma le società quotate che, nel 2022, hanno accantonato l'80% degli utili.

Al contrario, si assume che le imprese non quotate che, nel 2022, hanno accantonato a riserva una quota degli utili inferiore all'80%, potendo mettere in atto politiche di distribuzione dei dividendi più flessibili, modificano tale scelta, per il solo 2025, per usufruire dell'aliquota agevolata.

Ai fini della verifica della condizione sul reinvestimento degli utili, sono stati presi in considerazione gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarativi del Modello Redditi 2023 per l'anno di imposta 2022) in quanto tra questi sono inclusi anche gli investimenti, più stringenti in termini di riduzione dei consumi energetici, ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0.

Non sono stati considerati ulteriori investimenti rispetto ai livelli risultanti dalle dichiarazioni, in quanto la proposta normativa interviene in un periodo in cui è ancora in vigore il credito d'imposta Transizione 4.0, già caratterizzato da investimenti molto elevati.

Per stimare l'incremento occupazionale, sono stati utilizzati i dati INPS relativi alle dichiarazioni UNIFORMI annualizzate. In particolare, l'incremento occupazionale è stato stimato, per ciascun soggetto, confrontando il numero di dipendenti occupati nel 2022 con quelli occupati nel 2021 e con la media del periodo 2019-2021.

Sono state considerate potenziali beneficiarie della norma le imprese che hanno effettuato nuove assunzioni in misura tale da garantire un incremento occupazionale pari ad almeno l'1% rispetto all'anno precedente, con minimo una nuova assunzione, e il cui numero di lavoratori non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. In un'ottica di prudenza, sono state incluse nella platea dei potenziali beneficiari anche le imprese che, al fine di rispettare i requisiti per l'accesso alla riduzione di aliquota, possono incrementare le assunzioni senza variare in misura superiore al 10% la consistenza del proprio personale. Sono state identificate 824 mila società di capitali, che trattengono, in aggregato, 195 miliardi di euro a fronte di utili civilistici pari a 301 miliardi (il 65% degli utili è stato accantonato). Nell'ambito di questa platea, rispettano

tutte le condizioni (sugli utili, sugli investimenti e sull'occupazione), circa 18 mila imprese, che hanno complessivamente accantonato utili in misura pari a 8 miliardi di euro a fronte di utili civilistici complessivi pari a 11 miliardi (si stima che l'80% degli utili sia accantonato).

Si stima che la platea di imprese che beneficeranno dell'agevolazione effettuino investimenti nel biennio 2025-2026 in misura pari a 11 miliardi di euro, su un totale degli investimenti Transizione 4.0 di 27 miliardi di euro (42%), e che tali imprese effettueranno 109 mila nuove assunzioni.

Di seguito sono riportati gli effetti finanziari, che tengono conto della circostanza che la norma prevede che non si tenga conto dell'IRES premiale nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta 2026 con il metodo storico.

Descrizione			2025	2026	2027
			IRES		-349,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, la norma in esame reca una disposizione agevolativa che prevede la riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota ordinaria IRES a decorrere dal 2025, sia pure nel rispetto di determinate condizioni. Andrebbero pertanto evidenziati i relativi effetti diminutivi del gettito IRES, alla luce di una puntuale illustrazione delle ipotesi, dei dati e dei parametri considerati per la stima. In tal senso si prende atto della stima effettuata dalla RT.

Commi 445-448 **(Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)**

Il comma 445 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge n. 178 del 2020:

la lettera a), modificando il comma 1051, elimina il comma 1058-ter fra i riferimenti normativi per la concessione del credito d'imposta Transizione 4.0 (tale comma prevede la concessione del beneficio alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza), atteso che tale comma, appena descritto, è abrogato dalla lettera f) del presente comma.

La lettera b), modificando il comma 1057-bis, elimina la possibilità di fruire del credito d'imposta come ivi definito per il 2025 e, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2026, per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016.

La lettera c), modificando il comma 1059, elimina il riferimento al comma 1058-ter (v. *supra*) in relazione alle indicazioni su modalità e procedure per la fruizione del credito d'imposta.

La lettera d), modificando il comma 1062, elimina il riferimento al comma 1058-ter (v. *supra*) in relazione alle indicazioni su verifiche, controlli, nonché relative perizie e documentazioni.

La lettera e), modificando il comma 1063, prevede che il monitoraggio della fruizione del credito d'imposta da parte del MEF non riguardi più il comma 1058-ter (abrogato), estendendosi invece agli investimenti indicati dai commi 1054 e 1055.

Il comma 446 riconosce il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis⁶², della legge n. 178 del 2020, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 447 stabilisce che, ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del *made in Italy* adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

Il comma 448 dispone che, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge n. 178 del 2020, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

La RT chiarisce che i commi da 445 a 448 introducono modifiche ai crediti d'imposta del piano Transizione 4.0. A normativa vigente i crediti d'imposta Transizione 4.0 sono di tipo "automatico", riconosciuti a tutti i soggetti che sostengono la spesa agevolabile, senza limite di spesa. Per evitare che la natura automatica dell'agevolazione possa determinare per le spese interessate dalla misura oneri superiori a quanto atteso e, quindi, al fine di garantire un adeguato controllo degli effetti finanziari derivanti dalla misura:

il comma 445, lettera b), modifica i termini di ultimazione degli investimenti in beni materiali (Allegato A della Legge n. 232 del 2016 - ex Iper ammortamento) ai fini dei

⁶² Ai sensi del quale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge n. 178 del 2020, anticipandoli al 31 dicembre 2024;

il comma 445, lettera c), abroga il comma 1058-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 178, relativo al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, relativo agli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali compresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016 (ex Super ammortamento), sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

il comma 446 introduce un limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per i crediti d'imposta sugli investimenti in beni materiali (Allegato A della legge n. 232 del 2016 - ex Iper ammortamento) in relazione alle spese sostenute dal 1° dicembre al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tale limite non si applica ai crediti maturati sulle spese di investimento il cui ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro la data di pubblicazione della presente legge.

Relativamente al suddetto limite di spesa evidenzia che lo stesso è già incluso nelle previsioni tendenziali e pertanto non comporta ulteriori oneri, anche tenendo conto del risparmio di spesa di seguito indicato.

Il calcolo dei risparmi di spesa derivanti dalla modifica normativa tiene conto della circostanza che il credito d'imposta che si prevede maturi nell'anno di imposta 2025 incorpora una quota di spesa associabile agli investimenti prenotati nell'anno precedente (entro la data di pubblicazione della presente legge) per la quale l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Su tale quota non operano gli effetti dell'abrogazione di cui al comma 445, lettera f) e del limite di spesa di cui al comma 446. La predetta quota è stimata sulle percentuali storiche, prudenzialmente incrementate, della quota degli investimenti prenotati nell'anno precedente e realizzati nel successivo, quali emergono dalle dichiarazioni disponibili per gli anni di consuntivo 2020-2022.

Con riferimento alla restante quota della spesa è stato stimato un risparmio di spesa complessivo derivante dalle modifiche normative valutato in 1.800 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2026. Considerando le modalità di utilizzo del credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal primo anno di avvenuta interconnessione dei beni, gli effetti positivi di cassa associati ai minori tiraggi dei crediti sono stimati in 600 milioni di euro annui dal 2025 al 2027. Si ricorda che, in linea con la decisione Eurostat del 21 giugno 2021 sulle modalità di registrazione dei crediti d'imposta Transizione 4.0, le previsioni di finanza pubblica scontano gli effetti sull'indebitamento delle agevolazioni Transizione 4.0 nell'anno in cui il soggetto beneficiario trasmette la dichiarazione in cui è indicato l'importo del credito maturato, quindi l'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Gli effetti di cassa associati sono invece registrati al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione del relativo credito.

Al riguardo, andrebbero forniti i dati ed esplicitate le ipotesi alla base dei risparmi ipotizzati, pari a 1,8 miliardi di euro, anche se si conviene che la normativa proposta risulta restrittiva rispetto a quella vigente. Sulla base del suddetto risparmio gli effetti nel triennio risultano correttamente contabilizzati sui saldi di finanza pubblica.

Comma 449

(Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

Il comma apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017:

- la lettera *a*), novellando il comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati (riguardante le correlate spese di consulenza), ne estende l'applicazione fino al 31 dicembre 2027 (attualmente il termine è fissato al 31 dicembre 2024);
- la lettera *b*), novellando il comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, conferma lo stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La RT nulla aggiunge al contenuto del dispositivo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 450

(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

Il comma 450 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023:

- la lettera *a*) proroga l'operatività del Fondo di garanzia come delineata per il 2024 con il richiamato articolo 15-*bis* (vedasi la RT per il contenuto delle norme) fino al 31 dicembre 2025;
- la lettera *b*), intervenendo sulla lettera *b*), riduce dal 55 al 50% la misura massima della garanzia per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, di seguito denominate "PMI", eliminando tuttavia il requisito dell'appartenenza alle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, ed escludendo l'innalzamento della predetta misura massima al 60% per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
- la lettera *c*), modificando la lettera *c*), eleva da 80.000 a 100.000 euro l'importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di "importo ridotto" nei casi in cui la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati;
- la lettera *d*), modificando la lettera *e*), elimina il requisito di un numero di dipendenti non inferiore a 250 nella definizione di PMI *small mid cap* ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo anche su singole operazioni (modalità cosiddetta del *loan by loan*) oltre che su portafogli di finanziamenti.

La RT ricorda che il decreto-legge n.145 del 2023, all'articolo 15-*bis*, comma 1, ha dettato la disciplina transitoria dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, applicabile fino al 31 dicembre 2024. Tale decreto ha, in particolare, previsto l'innalzamento dell'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale (a 5 milioni di euro), la rimodulazione delle percentuali di copertura in funzione della finalità dell'operazione finanziaria garantita, della fascia di appartenenza nell'ambito del modello di valutazione del Fondo e della dimensione d'impresa, l'esclusione dei soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, le condizioni di ammissibilità delle imprese c.d. "*small mid cap*" e degli enti del Terzo settore, la gratuità dell'intervento in favore delle microimprese. In tale prospettiva, sono, dunque, confermate e prorogate fino al 31 dicembre 2025 tutte le misure transitorie previste dall'articolo 15-*bis*, fatta eccezione per la percentuale di garanzia sulle operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità delle PMI, che viene ridotta al 50% senza alcuna differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del Fondo. Resta ferma invece la copertura all'80% su tutte le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento e per le start up. Infine, la norma interviene per superare una criticità presente nella definizione di impresa c.d. "*small mid cap*". Al riguardo, l'articolo 15-*bis* ha, infatti, previsto la possibilità di accesso alla garanzia del Fondo, anche su singole operazioni (modalità cosiddetta del *loan by loan*) oltre che su portafogli di finanziamenti ai sensi di quanto già stabilito dall'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, per "le imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499". Tuttavia, così disponendo, implicitamente la norma del 2023 esclude dalla garanzia del Fondo quelle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti inferiore a 250, non rientrano nella definizione di PMI, superando uno o entrambi i parametri finanziari (fatturato annuo e attivo di bilancio) previsti per le PMI dalle norme dell'Unione europea.

A tal fine, la norma elimina, dunque, l'errato riferimento contenuto nell'articolo 15-*bis* al limite dei 250 dipendenti includendo, pertanto – e a maggior ragione – nell'alveo delle cosiddette "*small mid cap*" le imprese, non rientranti nella definizione di PMI, che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 250. Si precisa che il predetto, necessario intervento di correzione della definizione di cd. imprese "*small mid cap*" non incide sul limite massimo di risorse del Fondo destinabili a dette imprese previsto dalla stessa lettera e) dell'articolo 15-*bis*, comma 1, che resta, dunque, invariato.

Al fine di assicurare l'operatività del Fondo di garanzia per l'annualità 2025, tenendo conto della proroga al 2025 della disciplina recata dall'articolo 15-*bis*, sulla base delle previsioni elaborate dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, in collaborazione con il gestore del fondo, è stimato un fabbisogno finanziario di circa 2,3 miliardi di euro, a fronte di un valore a legislazione vigente che si attesta a 2,1 miliardi. La copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2025 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nella disponibilità del Fondo, sulla base di quanto di seguito rappresentato:

- a) risorse residue stimate, a fine 2024, in circa 1,7 miliardi di euro, a valere su stanziamenti pregressi già effettuati a valere sul Fondo;
- b) risorse, per un importo di circa 440 milioni di euro, rivenienti da svincoli di accantonamenti su garanzie rilasciate dalla Riserva speciale del Fondo di garanzia alimentata con risorse del PON FESR Ricerca e competitività 2007-2013, riutilizzabili nell'ambito del Fondo di garanzia per il rilascio di nuove garanzie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- c) minori accantonamenti pari a circa 160 milioni di euro.

Non risulta pertanto necessaria l'assegnazione di risorse aggiuntive per il 2025. Ai fini dell'indebitamento netto, la proposta comporta oneri commisurati al maggior fabbisogno finanziario del fondo, pari a 200 milioni di euro per il 2025.

Al riguardo, premesso che la disciplina recata dall'articolo 15-*bis* e prevista per il 2024, per espressa previsione normativa, operava (e ovviamente opererà anche per il 2025) “fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio”, non si hanno osservazioni sulla disposizione di cui alla lettera a), anche alla luce del fatto che la RT procede a una valutazione complessiva del fabbisogno finanziario del fondo di garanzia PMI per il 2025. Nulla da osservare sulla lettera b), che riduce la misura massima della garanzia fornita a determinate condizioni, e sulle lettere c) e d), che, pur ampliando rispettivamente l'importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di “importo ridotto” in alcuni casi e la platea delle imprese beneficiarie della garanzia, operano comunque nei limiti delle risorse del Fondo, in generale o destinabili a misure o imprese specifiche. Si ritiene in generale condivisibile l'impostazione della RT che procede a definire il fabbisogno complessivo per il 2025 del Fondo di garanzia PMI, mentre per i profili strettamente quantitativi di tale processo, con la quantificazione di esigenze finanziarie eccedenti di circa 200 milioni di euro le previsioni a l.v. e l'indicazione delle relative somme a copertura, si prende atto dei dati forniti, non disponendo di autonomi elementi di riscontro.

Commi 451-454

(Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI)

Il comma 451 dispone che, per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (a valere quindi sul fondo di garanzia PMI), versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione.

Il comma 452 dispone che i soggetti finanziatori di cui al comma 451 versano al Fondo di garanzia PMI il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 454 entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.

Il comma 453 stabilisce che l'applicazione delle disposizioni dei commi da 451 a 454 non determina nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 454 demanda a un decreto interministeriale l'individuazione di ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

La RT, dopo aver sintetizzato le disposizioni, afferma che la misura in esame lascia inalterate le attuali condizioni, in termini di commissioni, applicate sulle singole operazioni di prestito, la cui entità, che in alcuni casi è pari a zero, non supera comunque l'1% dell'importo della garanzia rilasciata dal Fondo PMI sul finanziamento concesso.

Dalle presenti disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'introduzione del meccanismo del premio a carico dei soggetti finanziatori delle PMI consente di far affluire al Fondo di garanzia per le PMI maggiori risorse contenendo anzi, pertanto, l'assorbimento di risorse pubbliche.

Al riguardo, nulla da osservare, anche se sarebbe auspicabile, sulla base delle evidenze finora emerse in relazione ai finanziamenti erogati e alle relative garanzie concesse, l'acquisizione di elementi informativi circa l'entità complessiva attesa dei premi aggiuntivi che si intende riscuotere.

Commi 455-456 ***(Disposizioni in materia portuale)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'art. 199, comma 1, lettera b), quarto periodo del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilendo che le Autorità di sistema portuale, in considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, possono erogare eventuali risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, anche per l'anno 2025.

Alla copertura degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 2 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante riduzione di 2 milioni di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 505, della legge di bilancio 2023.

Inoltre, si modifica l'allegato A, punto 4), della legge n. 84 del 1994 sul riordino della legislazione in materia portuale, inserendo tra i porti rientranti nell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale il Porto canale di Rio Martino con il fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa del Lazio.

La RT afferma che le modifiche apportate dal comma 455 sono motivate dalla circostanza che, in molti scali portuali nazionali, il conflitto in Ucraina e la crisi in Medioriente e nel Mar Rosso ha comportato una flessione dei traffici e soprattutto una diminuzione dei turni lavorati da parte delle imprese fornitrici di manodopera ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e delle imprese autorizzate al ciclo delle operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge.

Il citato articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, ha introdotto misure di sostegno in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi. In particolare, il citato articolo 199, al comma 1, lettera b) prevede che le Autorità di sistema portuale

e l'Autorità portuale di Gioia Tauro “sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale. Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di sistema portuale o l'Autorità portuale può altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19”.

Successivamente, l'articolo 10, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, ha stabilito che le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti sopra illustrati.

Infine, l'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, in considerazione della recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso, ha consentito, anche per l'anno 2024, alle singole Autorità di sistema portuale, di erogare, nel limite di 2 milioni di euro, alle imprese di cui agli articoli 16 e 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali residui disponibili in bilancio.

La perdurante crisi internazionale in Medioriente è causa di rallentamenti nel passaggio delle navi commerciali nel Mar Rosso attraverso il canale di Suez (da cui transita il 40% dell'import-export italiano), con un conseguente forte impatto per tutto il comparto imprenditoriale e lavorativo nei porti italiani. Invero, molte imprese portuali autorizzate a svolgere operazioni e servizi portuali, nonché i soggetti fornitori di lavoro temporaneo, continuano a registrare un calo di giornate ovvero avviamenti lavorativi rispetto al periodo precedente al dicembre 2023, quando, secondo le associazioni di categoria, si è avuto un calo generalizzato di circa il 20 %, con punte del 35%.

Alla luce della necessità di assicurare la stabilità dei traffici e l'operatività nei porti italiani, la norma in esame è volta ad estendere anche per l'anno 2025 il meccanismo sopra illustrato.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalla disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n.197. Tale ultima disposizione prevede uno stanziamento di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 destinato a compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla riduzione del 70% dell'indennità dovuta per la maggiore usura delle strade conseguente al passaggio di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate.

Le relative risorse, appostate sul capitolo 1736 "Misura compensativa agli enti proprietari delle strade, a causa della riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura delle stesse dovuta alla circolazione di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate" (M/P/A 14/11/2) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non saranno utilizzate negli anni 2025, 2026 e 2027, in quanto la materia relativa all'indennizzo di usura sarà oggetto di una più complessiva e organica revisione in sede di attuazione della delega prevista dal disegno di legge "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" (AS 1086, ex AC 1435), approvato definitivamente in data 20 novembre 2024.

L'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022, non compromette, pertanto, la realizzazione di progetti e attività già pianificate in quanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, tali risorse non saranno utilizzate per l'anno 2025.

Infine, la RT evidenzia che la disposizione al comma 456 in esame apporta modifiche al punto 4) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo che nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, di cui fanno parte i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, sia inserito anche il Porto canale di Rio Martino. La citata Autorità di sistema portuale opererà con le risorse strumentali e umane vigenti, in analogia a quanto già avvenuto nel caso di provvedimenti di analogo tenore. La disposizione in esame non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si fa presente che agli oneri per l'anno 2025 derivanti dalla norma in esame e pari a 2 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato risorse in misura pari a 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 al fine di compensare gli enti proprietari delle strade a causa della riduzione del 70 per cento dell'indennizzo per

la maggiore usura delle stesse dovuta alla circolazione di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate.

Si ricorda che analoga riduzione della stessa autorizzazione di spesa è stata effettuata per il 2023 dall'articolo 10-*quater* del DL 145/2023 e per il 2024 dall'articolo 8 del DL 215/2023.

Alla luce delle suesposte considerazioni e di quanto affermato dalla RT si rileva che in sostanza nel 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, gli enti proprietari delle strade non percepiscono compensazioni per effetto della riduzione del 70 % dell'indennità dovuta per la maggiore usura delle strade, in attesa di disposizioni rivenienti dalla revisione del codice della strada (legge 177/2024).

Andrebbero dunque forniti maggiori chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari a carico dei bilanci degli enti proprietari per la mancata compensazione della riduzione dell'indennità per usura strade.

Comma 457

(Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa)

Il comma, ai fini dell'attuazione di disposizioni anche di carattere fiscale in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, istituisce, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro nell'anno 2025 e di 2 milioni di euro nell'anno 2026.

La RT ribadisce il contenuto del comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 458-460

(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

Il comma 458 riconosce ai soggetti che hanno fruito (indebitamente, nds.) del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 5, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 146 del 2021, un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui al comma 460.

Il comma 459 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di erogazione, della misura percentuale e della rateizzazione del contributo.

Il comma 460 istituisce per le finalità di cui al comma 458 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 461
(Nuova Sabatini)

Il comma, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2012 (finanziamenti agevolati e contributi per investimenti, cd. Nuova Sabatini), integra l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 (relativa a tale strumento di incentivazione) di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 462
(Valorizzazione filiera fibre tessili naturali e riciclate)

Il comma, al fine di assicurare continuità alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, attuate ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 206 del 2023, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 463-473
(Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

Il comma 463 prevede che le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd Fondo 394) possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America centrale o meridionale, oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in America centrale o meridionale, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e in formazione. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 464 stabilisce che la suddetta misura si applica nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo su indicato da destinare alla misura di cui al comma 463.

Il comma 465 consente l'accesso alla misura alle imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

- a) presentano un piano di investimenti in America centrale o meridionale secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464;
- b) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 464 e che:
 - 1) sono stabilmente presenti sul mercato in America centrale o meridionale, oppure
 - 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati in America centrale o meridionale o importazioni dai mercati in America centrale o meridionale in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 464;
- c) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 464, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:
 - 1) sono stabilmente presenti sul mercato in America centrale o meridionale, oppure
 - 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati in America centrale o meridionale ovvero importazioni dai mercati in America centrale o meridionale, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 464.

Il comma 466 stabilisce che le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura in esame, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, che riguardano l'America centrale o meridionale presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia.

Il comma 467 prevede che per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, riguardanti l'America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, siano concessi fino al limite del 20%.

Il comma 468, modificando l'articolo 10, del decreto-legge n. 89 del 2024, include anche le imprese che intendono effettuare investimenti in Africa e che presentano il relativo piano attuativo nel novero di quelle (sempre nell'ambito del cd piano Mattei) alle quali possono essere concessi finanziamenti agevolati (con i correlati cofinanziamenti a fondo perduto) a valere sulle disponibilità del fondo 394/81

Il comma 469 stabilisce che alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale — Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 131 del 2023, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina:

- a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;
- b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 nella misura fino al 20% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981.

Il comma 470 esclude che le risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, incluse le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, possano essere sottoposte a sequestro o a pignoramento. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende, ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile, una dichiarazione di terzo negativa.

Il comma 471 incrementa il fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 5 milioni di euro per

l'anno 2027. La relativa copertura è in parte al comma 473 che riduce il FISPE di 5 milioni per l'anno 2027 e per gli anni 2025 e 2026 tramite riduzione corrispondente della Tabella A.

Il comma 472 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 7, lettera a), pari complessivamente a 5.062.500 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 (sezione per cofinanziamenti a fondo perduto del Fondo per la promozione integrata).

Il comma 473 dispone la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) per un importo di 5 milioni di euro nel 2027.

La RT premette che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse finanziarie da destinare all'intervento di cui al comma 463 per i finanziamenti agevolati vengono determinate dal Comitato interministeriale (cd. "Comitato agevolazioni"), nel limite massimo di 200 milioni di euro delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd. "Fondo 394"), che deve pertanto essere considerato come un tetto di spesa. Inoltre il Fondo 394 e la quota di risorse del Fondo per la promozione integrata destinata ai cofinanziamenti a fondo perduto risultano già strutturalmente dotati di adeguate risorse finanziarie. Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3,8 miliardi di euro. Al 30 settembre 2024 risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 200 milioni di euro a valere sul Fondo 394. L'assorbimento effettivo delle risorse disponibili potrà essere definito solo a seguito del completamento dell'istruttoria dei singoli finanziamenti a valere sulle domande pervenute. Si evidenzia, inoltre, che la misura introdotta dai commi 463, 464 e 465 è indirizzata esclusivamente a imprese italiane, dunque, non esposte in via diretta sui rischi geopolitici e di instabilità macro-economica dell'area dell'America centrale o meridionale. Inoltre, per la misura viene applicato l'ordinario *framework* di presidio dei rischi previsto per il Fondo 394 e utilizzato dal gestore SIMEST S.p.A.: utilizzo del modello di rating Mediocredito Centrale, valutazione del rischio di credito, processi di monitoraggio e *reporting*, presidi e controlli a fronte dei rischi di *liance*, frode, antiriciclaggio, reputazionali e sanzioni.

Pertanto, la misura non è suscettibile di incrementare la rischiosità delle esposizioni del Fondo 394, già finalizzato al sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in tutte le aree geografiche. In conclusione, non introducendo i commi in esame, come sopra dimostrato, uno strumento con profilo di rischio o tempistica di rientro dei finanziamenti concessi diverso da quello derivante dall'applicazione degli strumenti previsti a legislazione vigente, non sono ascrivibili variazioni né quanto al profilo temporale della spesa sia sul Fondo 394 che sul Fondo per la promozione integrata per la componente di cofinanziamento a fondo perduto, né quanto all'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, si rinvia alla descrizione relativa al comma 467.

La disposizione di cui al comma 466 prevede che le domande di finanziamento agevolato presentate in relazione al nuovo specifico strumento, introdotto dal comma 463, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Latina, oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in America Latina, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, che riguardano l'America Latina presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia.

Al riguardo, in primo luogo, si evidenzia che, in termini di rischiosità delle esposizioni del Fondo 394 dovuta alla esenzione dalla prestazione della garanzia prevista per le fattispecie di cui alla presente disposizione, tale esposizione risulta essere limitata, da un lato, dal limite massimo di risorse destinate al nuovo strumento finanziario introdotto (*i.e.* 200 milioni di euro) e, dall'altro, dal limite temporale del 31 dicembre 2026 previsto per la presentazione delle domande di finanziamento relative agli strumenti ordinari del Fondo 394 che riguardano l'America Latina, deliberato dal Comitato agevolazioni. Nel dettaglio, l'esenzione dalla prestazione delle garanzie determina un maggior rischio di credito con differenziali, in termini di perdita attesa, relativamente marginali, a cui corrisponde un più elevato contenuto agevolativo in favore delle imprese finanziate. Al riguardo, per gli ambiti di rischio, derivanti dalla possibilità concessa nelle suddette fattispecie di non presentare le garanzie, è stata condotta un'analisi volta a comparare le stime di perdita attesa, calcolate a partire dalle probabilità di default del modello di rating di Mediocredito Centrale ("MCC") e relativi tassi di recupero attesi, nelle ipotesi alternative di:

- (i) regime ordinario: per il quale sono state utilizzate le percentuali e tipologie di garanzie previste;
- (ii) in assenza di garanzie.

Rating MCC	Probabilità di default annuale media di classe	Regime ordinario		Regime in assenza di garanzie	
		Quota garantita (delibera Comage 12 luglio '23)	Perdita attesa media annuale	Quota garantita	Perdita attesa media annuale
1	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%
2	0,33%	0,00%	0,18%	0,00%	0,18%
3	0,67%	10,00%	0,35%	0,00%	0,37%
4	1,02%	10,00%	0,53%	0,00%	0,56%
5	1,61%	10,00%	0,83%	0,00%	0,89%
6	2,87%	20,00%	1,38%	0,00%	1,58%
7	3,62%	20,00%	1,74%	0,00%	1,99%
8	5,18%	30,00%	2,31%	0,00%	2,85%
9	8,45%	40,00%	3,46%	0,00%	4,65%
10	9,43%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
11	16,30%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
12	22,98%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible

Come si evince dalla tabella, i valori percentuali di perdita attesa annuale evidenziati nei due scenari risultano:

1. uguali sulle classi di *rating* 1 e 2 in quanto esenti da garanzia anche nel regime ordinario;

2. per le classi centrali di *rating* (da 3 a 7), le differenze in termini di perdita attesa risultano marginali e quantificabili in un range variabile tra lo 0,02% della classe 3 e lo 0,25% della classe 7;

3. per le classi di *rating* a più elevato rischio, il differenziale di perdita attesa è pari allo 0,54% per la classe 8 e all'1,19% per la classe 9.

Ipotizzando una distribuzione dei *rating* attribuibili alle imprese richiedenti i finanziamenti analoga all'attuale distribuzione dei *rating* delle imprese che hanno finanziamenti in essere con il Fondo 394, il differenziale di perdita attesa, per effetto dell'esenzione dalla prestazione delle garanzie, è stimato, a livello di portafoglio, pari allo 0,10%, con potenziale maggior perdita attesa annuale di circa 250.000 euro su un'esposizione complessiva di 250 milioni di euro, e con un impatto, pertanto, marginale. Lo scenario sopra descritto (scenario base) ipotizza una distribuzione dei *rating* analoga a quella storicamente osservata sull'intero portafoglio del Fondo 394, in larga parte riferita a misure emergenziali (tra cui l'operatività dei periodi caratterizzati dalla normativa eccezionale a seguito della pandemia da Covid-19, in cui l'articolo 48, comma 2, lettera d) del decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2021, aveva previsto l'esenzione dalla prestazione delle garanzie e, per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto, il regime di c.d. Temporary Framework) e conseguentemente in gran parte *unsecured* (per cui la quota assistita da garanzia è inferiore al 5%). Al fine di valutare eventuali effetti di *adverse selection* che, in ragione dell'assenza di garanzia, potrebbero determinare, per l'esposizione in oggetto, una distribuzione dei *rating* mediamente più rischiosa rispetto a quella storicamente osservata, sono stati ipotizzati due ulteriori scenari in condizione di "stress", con distribuzioni che pesano maggiormente le classi di *rating* a più elevato rischio di *default*.

Nel primo scenario (scenario a media severità), il 45% dell'esposizione (rispetto al 30% dello scenario base) è allocato sulle classi di *rating* a maggior rischio (*rating* \geq classe 5), con un differenziale di perdita attesa annuale pari a 0,15% (in aumento del 50% rispetto allo scenario base dello 0,10%).

Nel secondo scenario (scenario ad elevata severità), il 60% dell'esposizione risulta allocato nelle classi di *rating* a maggior rischio (*rating* \geq classe 5), con un differenziale di perdita attesa annuale di 0,25% (in aumento del 150% rispetto allo scenario base). L'applicazione di tali scenari di stress all'esposizione complessiva di 250 milioni di euro porta a stimare un differenziale di perdita attesa annuale variabile tra 375.000 euro (scenario a media severità) e 625.000 euro (scenario ad elevata severità).

Tale stima è determinata (i) considerando il limite massimo di risorse destinate al nuovo strumento finanziario, pari a euro 200 milioni, nonché (ii) stimando una ulteriore

esposizione di 50 milioni di euro (in via prudenziale) per le nuove domande di finanziamento presentate entro il 30 giugno 2026 relative agli strumenti ordinari del Fondo 394 che riguardano l'America Latina.

Considerato che i finanziamenti del Fondo 394 in oggetto presentano una durata media di sei anni (inclusi due anni di c.d. preammortamento), la perdita complessiva stimata sull'intera durata dell'operazione sarebbe pari a 2.812.500 euro nello scenario a elevata severità (corrispondente a 1.687.500 euro nello scenario a media severità e a 1.125.000 euro nello scenario base). In caso di esenzione della garanzia, non sono previste specifiche variazioni delle condizioni applicabili ai finanziamenti, e sui relativi costi, in considerazione del contenuto agevolativo della misura (il finanziamento esente da garanzia tuttavia determinerà per l'impresa richiedente un aumento dell'equivalente sovvenzione lorda, ossia un aumento della componente di aiuto di Stato in regime c.d. *de minimis*, con conseguente riduzione dell'importo massimo di aiuti in regime *de minimis* ricevibili dall'impresa nel triennio). Al fine di tenere in adeguata considerazione la possibilità che l'esenzione dalla prestazione delle garanzie comporti un incremento delle domande di finanziamento agevolato da parte delle imprese che maggiormente beneficerebbero della norma in commento, ricadenti nelle classi di *rating* associate ai profili di rischio più elevati, determinando maggiore probabilità di selezione avversa dei beneficiari del Fondo 394, l'onere complessivo è determinato prudenzialmente, sulla base dello scenario ad elevata severità sopra illustrato, in 2.812.500 euro per l'anno 2025.

Con riferimento al comma 467, si rappresenta che il Fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 ("Fondo per la promozione integrata") risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il Fondo per la promozione integrata per le finalità di cui alla lettera d) sopra citata. Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto, disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 526 milioni di euro, e al 30 settembre 2024 sono in istruttoria operazioni per circa 15 milioni di euro.

Si evidenzia la necessaria correlazione, disposta dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 (come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021), dei cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394. Ai sensi della normativa di riferimento, detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili:

(i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al 10% dei finanziamenti agevolati del Fondo 394;

(ii) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore "*de minimis*" (Regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti del *plafond* disponibile dell'impresa richiedente (pari a 300.000 euro nell'arco di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento UE);

(iii) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024, esclusivamente per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud-Italia e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al 20% dei finanziamenti agevolati del Fondo 394.

Poiché i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori, o aree geografiche, ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni, e nei limiti del citato *plafond* “*de minimis*” disponibile dell'impresa richiedente, le imprese che presentano domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 non sempre hanno diritto di ricevere il cofinanziamento a fondo perduto, o di riceverlo nella misura massima del 10% previsto dal citato articolo 72, comma 1, lettera d). Attualmente, infatti, si registra un rapporto di circa il 6% tra la quota relativa ai cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394. Tale rapporto tiene anche conto della misura di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024, ed è mantenuto inalterato anche considerando l'avvio della misura di cui al comma 463, anche con il fondo perduto nei limiti fino al 20% per le ipotesi di cui al presente comma 467 in esame, e considerando la previsione in materia di cofinanziamento a fondo perduto prevista dal comma 469, lettera b). Pertanto, le risorse disponibili a legislazione vigente risultano capienti anche rispetto all'introduzione del nuovo intervento agevolativo di cui al comma 463 a valere sulle risorse del Fondo 394 con connesso cofinanziamento a fondo perduto a valere sulle risorse del Fondo per la promozione integrata.

Anche il comma 468 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le modifiche recate operano comunque nel limite di risorse previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2024.

Il comma 469, alla lettera a), prevede l'esenzione, su domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia per le domande di finanziamento agevolato a valere sulle risorse del “Fondo 394” a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese esportatrici a forte consumo di energia elettrica, come definite dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 131 del 2023, o delle imprese che abbiano intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico (congiuntamente, nel seguito, “Imprese energivore”). Nel dettaglio, l'esenzione dalla prestazione delle garanzie determina un maggior rischio di credito con differenziali, in termini di perdita attesa, relativamente marginali, anche in considerazione del limite temporale della misura, a cui corrisponde un più elevato contenuto agevolativo in favore delle imprese finanziate. Al riguardo, per gli ambiti di rischio, derivanti dalla possibilità concessa nelle suddette fattispecie di non presentare le garanzie a domanda dell'impresa richiedente, è stata condotta un'analisi volta a comparare le stime di perdita attesa, calcolate a partire dalle probabilità di default del modello di rating di Mediocredito Centrale (“MCC”) e relativi tassi di recupero

attesi, nelle ipotesi alternative di: (i) regime ordinario: per il quale sono state utilizzate le percentuali e tipologie di garanzie previste; (ii) in assenza di garanzie.

Rating MCC	Probabilità di default annuale media di classe	Regime ordinario		Regime in assenza di garanzie	
		Quota garantita (delibera Comage 12 luglio '23)	Perdita attesa media annuale	Quota garantita	Perdita attesa media annuale
1	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%
2	0,33%	0,00%	0,18%	0,00%	0,18%
3	0,67%	10,00%	0,35%	0,00%	0,37%
4	1,02%	10,00%	0,53%	0,00%	0,56%
5	1,61%	10,00%	0,83%	0,00%	0,89%
6	2,87%	20,00%	1,38%	0,00%	1,58%
7	3,62%	20,00%	1,74%	0,00%	1,99%
8	5,18%	30,00%	2,31%	0,00%	2,85%
9	8,45%	40,00%	3,46%	0,00%	4,65%
10	9,43%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
11	16,30%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
12	22,98%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible

Come si evince dalla tabella, i valori percentuali di perdita attesa annuale evidenziati nei due scenari risultano:

1. uguali sulle classi di rating 1 e 2 in quanto esenti da garanzia anche nel regime ordinario;

2. per le classi centrali di rating (da 3 a 7), le differenze in termini di perdita attesa risultano marginali e quantificabili in un range variabile tra lo 0,02% della classe 3 e lo 0,25% della classe 7;

3. per le classi di rating a più elevato rischio, il differenziale di perdita attesa è pari allo 0,54% per la classe 8 e all'1,19% per la classe 9.

Ipotizzando una distribuzione dei rating attribuibili alle imprese richiedenti i finanziamenti analoga all'attuale distribuzione dei rating delle imprese che hanno finanziamenti in essere con il Fondo 394, il differenziale di perdita attesa annuale, per effetto dell'esenzione dalla prestazione delle garanzie, è stimato, a livello di portafoglio, pari allo 0,10%. Ipotizzando prudenzialmente, anche sulla base dello storico delle domande, un ammontare erogato pari a 200 milioni di euro, la potenziale maggior perdita attesa annuale è stimata in 200.000 euro, con un impatto, pertanto, marginale. Lo scenario sopra descritto (scenario base) ipotizza una distribuzione dei rating analoga a quella storicamente osservata sull'intero portafoglio del Fondo 394, in larga parte riferita a misure emergenziali (tra cui l'operatività dei periodi caratterizzati dalla normativa eccezionale a seguito della pandemia da Covid-19, in cui l'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2021, aveva previsto l'esenzione dalla prestazione delle garanzie, e per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto, il regime di c.d. Temporary Framework), e conseguentemente in gran parte *unsecured* (la quota assistita da garanzia

è inferiore al 5%). Al fine di valutare eventuali effetti di *adverse selection* che, in ragione dell'assenza di garanzia, potrebbero determinare, per l'esposizione in oggetto, una distribuzione dei rating mediamente più rischiosa rispetto a quella storicamente osservata, sono stati ipotizzati ulteriori due scenari in condizioni di "stress" con distribuzioni che pesano maggiormente le classi di rating a più elevato rischio di default. Nel primo scenario (scenario a media severità), il 45% dell'esposizione (rispetto al 30% dello scenario base) è allocato sulle classi di rating a maggior rischio (rating \geq classe 5), con un differenziale di perdita attesa annuale pari a 0,15% (in aumento del 50% rispetto allo scenario base dello 0,10%). Nel secondo scenario (scenario ad elevata severità), il 60% dell'esposizione risulta allocato nelle classi di rating a maggior rischio (rating \geq classe 5), con un differenziale di perdita attesa annuale di 0,25% (in aumento del 150% rispetto allo scenario base). L'applicazione di tali scenari di stress all'esposizione complessiva di 200 milioni di euro porta a stimare, in valore assoluto, un differenziale di perdita attesa annuale variabile tra 300.000 euro (scenario a media severità) e 500.000 euro (scenario ad elevata severità). Considerato che i finanziamenti in oggetto presentano una durata media di sei anni (inclusi due anni di preammortamento), la perdita complessiva stimata sull'intera durata dell'operazione sarebbe pari a 2.250.000 euro nello scenario ad elevata severità (corrispondente a 1.350.000 euro nello scenario a media severità e a 900.000 euro nello scenario base). In caso di esenzione della garanzia, non sono previste specifiche variazioni delle condizioni applicabili ai finanziamenti, e sui relativi costi, in considerazione del contenuto agevolativo della misura (il finanziamento esente da garanzia tuttavia determinerà per l'impresa richiedente un aumento dell'equivalente sovvenzione lordo, ossia un aumento della componente di aiuto di Stato in regime c.d. *de minimis*, con conseguente riduzione dell'importo massimo di aiuti in regime *de minimis* ricevibili dall'impresa nel triennio). Al fine di tenere in adeguata considerazione la possibilità che l'esenzione dalla prestazione delle garanzie comporti un incremento delle domande di finanziamento agevolato da parte delle imprese che maggiormente beneficerebbe della proposta in commento, ricadenti nelle classi di rating associate ai profili di rischio più elevati, determinando maggiore probabilità di selezione avversa dei beneficiari del Fondo 394, l'onere complessivo è determinato prudenzialmente sulla base dello scenario ad elevata severità in 2.250.000 euro per l'anno 2025.

Con riferimento al comma 469, lettera b), si rinvia a quanto evidenziato per il comma 467.

La disposizione di cui al comma 470 non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT illustra poi i commi 471 e 473, e assicura che il Fondo per la promozione integrata utilizzato a copertura (comma 472) degli oneri derivanti dai commi 466 e 469, lettera a), pari complessivamente a 5.062.500 euro per l'anno 2025, reca le necessarie disponibilità

Al riguardo, preso atto degli analitici chiarimenti forniti dalla RT, sui quali non si hanno rilievi da formulare, si osserva che gli oneri in questione, come complessivamente quantificati e coperti al comma 472, e riferiti alla possibile esenzione dalla prestazione della garanzia da parte delle imprese, dovrebbero riguardare anche il 2026, atteso che entrambe le disposizioni di riferimento (commi 466 e 469, lettera a)) consentono tale esenzione anche per le domande presentate nel corso del 2026. Sul punto, andrebbe confermato che ciò scaturisce dal fatto che l'importo massimo previsto è stato considerato comunque interamente assorbito già nel 2025.

Commi 474-481

(Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

Il comma 474 istituisce, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd Fondo 394/81, istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia), le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite da Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:

- a) "Sezione Crescita", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;
- b) "Sezione Investimenti Infrastrutture", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;
- c) "Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi", per le finalità di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2019 (operazioni di venture capital a livello internazionale).

Il comma 475 dispone che il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017, definisce con proprie deliberazioni termini, modalità e condizioni, degli interventi di cui alla Sezione Crescita e alla Sezione Investimenti Infrastrutture, nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.

Il comma 476 esclude l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 112 del 2008 (che individua le iniziative ammesse ai benefici di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e stabilisce le quote da destinare alle pmi) agli interventi di cui alle presenti disposizioni.

Il comma 477 stabilisce che la sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006 (fondo rotativo Simest). Il predetto fondo e il comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 13 aprile 2022 sono soppressi. Restano salvi e continuano a trovare applicazione gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2019, nonché le delibere adottate dal comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 13 aprile 2022 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 478 sostituisce nell'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, il riferimento al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006 con quello alla sezione "Venture Capital e Investimenti Partecipativi", del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981. L'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006 è abrogato. Modificando l'articolo 1, comma 270, primo periodo, della legge n. 205 del 2017, incrementa da 1 a 2 i rappresentanti del MEF nel Comitato agevolazioni.

Il comma 479 autorizza, per le finalità di cui alle presenti disposizioni, Simest S.p.A. ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021, nonché, con riferimento alla "Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi", attingendo alle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 480 incrementa, per l'attuazione di quanto disposto, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 481 provvede alla copertura degli oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021.

La RT ribadisce che le disposizioni introducono misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Inoltre afferma che all'alimentazione delle sezioni di cui alle lettere a) e b), per un importo complessivo pari a 200 milioni per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro, mediante incremento del Fondo 394 e corrispondente riduzione del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021;
- b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la promozione integrata, già presenti sul conto corrente di tesoreria utilizzato per la gestione del Fondo 394, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021 (che ha disposto il rifinanziamento del Fondo per la promozione integrata).

La RT rileva che la disposizione determina il trasferimento delle somme da un fondo deputato alla concessione di contributi a fondo perduto, il Fondo per la promozione integrata, in favore di due sezioni del Fondo 394 destinate ad operazioni finanziarie. Tale circostanza determina un miglioramento in termini di indebitamento netto pari a 200 milioni di euro nel 2025, in quanto le operazioni finanziarie, a differenza dei contributi, non hanno effetti su tale saldo. La classificazione quali operazioni finanziarie degli

interventi delle due sezioni è supportata dalle seguenti valutazioni sulla redditività attesa degli impieghi.

Relativamente alla sezione Crescita, il rendimento medio annuo a livello di portafoglio, inteso quale saldo netto degli utili e delle perdite conseguiti in un orizzonte di medio/lungo termine, è stimato in misura non inferiore al 7%, in linea con il rendimento atteso del co-investitore privato e con i rendimenti medi del mercato del private equity, soggetti a livelli di volatilità tipici degli investimenti azionari.

Relativamente alla sezione Investimenti Infrastrutture, il rendimento medio annuo a livello di portafoglio, inteso quale saldo netto degli utili e delle perdite conseguiti in un orizzonte di medio/lungo termine, è stimato in misura non inferiore al 7%, in linea con i rendimenti medi dei settori infrastrutturali di riferimento, tenuto conto del profilo di rischio tipico degli investimenti azionari in paesi esteri, delle caratteristiche della concessione, della durata della partecipazione della Sezione Investimenti Infrastrutture, nonché del valore dei tassi di interesse. Al fine di mitigare i possibili fattori di rischio e in linea con la migliore prassi di mercato, lo strumento, oltre a beneficiare della natura *Asset Based* dell'investimento, prevederà (i) forme di *risk sharing* con operatori di mercato e istituzionali, (ii) processi di valutazione *ex ante*, *due diligence* e monitoraggio e (iii) adeguati *standard* contrattuali e di *governance*.

All'alimentazione della sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi, si provvede mediante trasferimento delle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046, attualmente utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006 (Fondo di *venture capital*). Dal trasferimento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non si modifica la modalità di utilizzo delle risorse attuata a legislazione vigente.

In merito all'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione integrata, lo stesso risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021, che ha rifinanziato il Fondo per le finalità connesse alla concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata destinate ai cofinanziamenti a fondo perduto connessi ai finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 526 milioni di euro, e a tale data erano in istruttoria operazioni per circa 15 milioni di euro. La previsione delle disponibilità alla fine del 2024 è dunque pari a 511 milioni di euro. La RT evidenzia poi la necessaria correlazione, disposta dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, dei cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

In particolare, detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi: (i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al 10% dei finanziamenti agevolati del Fondo 394; ii) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore "*de minimis*" (Regolamento (UE)

2023/2831), e quindi sempre nei limiti del *plafond* disponibile dell'impresa richiedente (pari a 300.000 euro nell'arco di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento UE); e (iii) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024, esclusivamente per le imprese localizzate nelle regioni del sud e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al 20% dei finanziamenti agevolati del Fondo 394.

Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3,8 miliardi di euro. A tale data risultavano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 200 milioni di euro a valere su tale Fondo.

Tenuto conto della correlazione sopra evidenziata, nonché degli illustrati criteri di selettività per l'ammissibilità dei cofinanziamenti a fondo perduto, le disponibilità del Fondo per la promozione integrata previste a fine 2024, al netto della riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e dell'utilizzo per pari importo delle somme già presenti sul conto, risultano pienamente congrue e sufficienti a garantirne l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto, anche a fronte della stima delle disponibilità del Fondo 394. Ciò in quanto attualmente si registra un rapporto di circa il 6% tra la quota relativa ai cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

Al riguardo, preso atto della ricostruzione proposta e dei dati forniti dalla RT, che sembrano derivare da riscontri diretti delle risorse disponibili, impegnate o accantonate in corso di istruttoria, non si hanno osservazioni, al netto della necessità di puntualizzare nel primo periodo del comma 479 l'ammontare dell'importo di 100 milioni di euro richiamato soltanto dalla RT.

Commi 482-484 ***(Interventi in materia di banda ultra larga)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche del territorio nazionale, prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* possano essere concessi contributi al soggetto attuatore, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 210 milioni di euro per il 2029. Le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.

Inoltre, vista la rimodulazione del *target* del Piano Italia a 1 Giga, approvata con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si recano misure per allineare il numero di civici da collegare, previsto nelle convenzioni esistenti, al nuovo target PNRR, che risulta essere di numero inferiore (circa 149mila civici in meno rispetto le convenzioni). In particolare, si autorizza il soggetto attuatore - fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano Italia a 1 Giga, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari – ad aggiornare il numero dei civici da collegare attraverso la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle convenzioni in essere, applicando l'aggiornamento in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento. L'adeguamento sarà effettuato dal soggetto

attuatore per ciascun lotto di competenza per ciascun beneficiario, in proporzione al numero totale di civici da collegare in ogni lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si specifica che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Italia ad 1 Giga, il soggetto attuatore è autorizzato ad erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun Comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione è volta a consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio nazionale, a seguito di eventi, imprevisti e imprevedibili, che hanno significativamente inciso sul valore attuale netto degli investimenti, nonché dei costi e dei ricavi del progetto originario.

Con riferimento all'aggiornamento dei numeri civici da collegare, la RT evidenzia che relativamente alle convenzioni relative al Piano Italia a 1 Giga, finanziato con fondi del PNRR, per la realizzazione di reti a banda ultra-larga nelle aree grigie del territorio nazionale, in ragione della rimodulazione del target approvato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e fissato in 3,4 milioni di civici, è emersa la necessità di allineare il numero dei civici da collegare previsto nelle convenzioni esistenti al nuovo target PNRR.

Il Piano Italia a 1 Giga si compone di 15 lotti di cui 8 sono stati aggiudicati ad Open Fiber S.p.A. (Puglia, Toscana, Lazio, Sicilia, Emilia-Romagna, Campania, Veneto - Friuli-Venezia Giulia, Lombardia) e 7 sono stati aggiudicati al RTI TIM/FiberCop – ora solo FiberCop in esito alla recente operazione societaria (Sardegna, Umbria-Marche-Abruzzo-Molise, Piemonte-Valle D'Aosta-Liguria, Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano - Provincia Autonoma di Trento, Calabria- 2 lotti).

All'esito dell'attività di verifica in campo (c.d. *walk-in*), prevista nelle predette convenzioni, il numero complessivo dei civici da collegare nei 15 lotti è risultato pari a 3.544.966, con una differenza in eccesso rispetto al target PNRR di 144.966 civici.

La norma in esame autorizza il soggetto attuatore - fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano Italia a 1 Giga, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari - ad emendare conseguentemente le convenzioni sottoscritte con questi ultimi, mediante la sottoscrizione con gli stessi di appositi atti aggiuntivi, applicando la riduzione di 144.966 civici in misura proporzionale tra i beneficiari.

La riduzione applicata a ciascun beneficiario verrà ripartita dal soggetto attuatore tra i lotti di spettanza di ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare alla data di entrata in vigore della disposizione. La norma permette, quindi, che i civici da collegare nei 15 lotti di cui si compone il Piano Italia a 1 Giga corrispondano esattamente al target dei 3,4 milioni di civici previsto nel PNRR all'esito della richiamata decisione del Consiglio ECOFIN.

In relazione al comma 484, la RT sottolinea che la disposizione consente al soggetto attuatore Infratel Italia di erogare in favore dei beneficiari le quote di contributo di spettanza al raggiungimento di una soglia pari al 80% dei civici abilitati al servizio per ciascun Comune incluso nel Piano Italia 1 Giga. Le spese residue relative al restante 20% dei civici da collegare possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune.

Allo stato attuale il soggetto attuatore, sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 delle convenzioni in essere con i beneficiari, è autorizzato ad erogare il contributo su base semestrale e solo relativamente ai Comuni completati, vale a dire ai Comuni nei quali tutti i civici ricompresi nel Piano siano stati abilitati ai servizi. Tale previsione convenzionale, elaborata con l'intento di favorire una spedita abilitazione ai servizi in ciascun Comune investito dal Piano, si è dimostrata nel corso dell'esecuzione del Piano un vincolo troppo rigido che non consente ai beneficiari di finanziare l'intervento anche quando la mancata chiusura del Comune di riferimento sia dovuta a circostanze non addebitabili all'operatore beneficiario, quale ad esempio la mancanza di un permesso o un'autorizzazione necessaria per il completamento. Con l'approvazione della norma i beneficiari potranno incassare i rimborsi relativi ai contributi, alimentando il circuito finanziario anche relativo all'indotto. Secondo le stime di Infratel Italia, tale previsione consentirebbe da subito ai beneficiari di rendicontare complessivi 450 milioni di euro per lavori già eseguiti, con effetti positivi in termini di spesa delle risorse, nonché di finanziamento della filiera delle telecomunicazioni impegnata nella realizzazione del Piano.

Al riguardo, pur considerato che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, al fine di verificare la congruità dello stanziamento, sarebbe opportuno fornire elementi e informazioni in merito alle effettive esigenze di riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni concernenti l'infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche.

In merito all'aggiornamento dei numeri civici da collegare, previsto nelle convenzioni esistenti, al nuovo *target* PNRR, tenuto conto che l'aggiornamento avviene fermi restando il termine finale di esecuzione del Piano Italia a 1 Giga, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla previsione che il soggetto attuatore è autorizzato ad erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun Comune e che le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune, considerato i chiarimenti forniti dalla RT, andrebbe escluso che tali disposizioni possano determinare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Commi 485-491
(Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il
Mezzogiorno – ZES unica)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, introduce modifiche all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023⁶³, prorogando dal 2024 al 2025 il credito d'imposta alle imprese operanti nelle regioni rientranti nella ZES unica per l'acquisizione dei beni strumentali, autorizzando a tal fine la spesa di 2,2 miliardi di euro per l'anno 2025. Gli investimenti devono essere realizzati entro il 15 novembre 2025.

Sono altresì stabilite le modalità applicative della misura agevolativa, fissando in particolare termini decadenziali per le comunicazioni degli investimenti effettuati o programmati mentre sono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei modelli attuativi e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica nonché ulteriori contenuti attuativi.

Inoltre, viene definito il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. In particolare, detto ammontare è pari all'importo del credito d'imposta individuale moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative e resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Nell'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto al beneficiario sia inferiore a quello massimo riconoscibile, viene stabilito che – fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 124 del 2023 in tema di cumulabilità del credito di imposta con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio – il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni della ZES unica rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura.

La RT afferma che la disposizione prevede il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nel limite di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025 per interventi realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica per 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, pari al limite di spesa.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, che la norma espressamente prevede un'apposita procedura per il rispetto di tale limite e considerato che l'eventuale ricorso a risorse ulteriori non è configurato come obbligatorio ma ha natura facoltativa, non si hanno osservazioni da formulare.

⁶³ L'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha previsto un credito d'imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle aree rientranti nelle zone economiche speciale unica (ZES unica), per l'anno 2024. L'onere derivante dall'attuazione della norma, configurato come limite di spesa, è pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Le modalità di accesso, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta e dei relativi controlli sono stati definiti con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

Commi 492-495

(Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, consente al Comitato di coordinamento per il rilancio delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 di operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia. Le attività del Comitato, sia in relazione al territorio di Brindisi che a quello di Civitavecchia, possono confluire in un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un apposito accordo di programma.

Per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche è nominato un commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026 cui spetta un compenso annuo pari ad 80 mila euro, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Agli oneri si provvede mediante riduzione di 80 mila euro per il 2025 e per il 2026 del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili.

La RT afferma che la norma prevede che il comitato di coordinamento convocato presso il MIMIT ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, con la finalità di individuare soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, possa operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia. Per la RT la norma, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione che prevede che le attività del Comitato possano dare origine ad un accordo di programma avente ad oggetto un programma di sviluppo territoriale per ciascuna delle due aree di Brindisi e Civitavecchia, per la RT si tratta di una norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che ha l'obiettivo di introdurre un elemento facilitatore del processo di sviluppo industriale dei predetti territori.

Infine la RT descrive i commi 494 e 495.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 496-500

(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

Il comma 496 autorizza la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l'anno 2025 così suddivisa:

- a) 37 milioni di euro per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo Spa;
- b) 16,5 milioni di euro connessi all'organizzazione e all'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;
- c) 34,5 milioni di euro per la Regione Lazio per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza dell'ente.

Il comma 497, al fine di permettere il completamento degli interventi di conto capitale connessi allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2025. Alla ripartizione delle risorse si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono stati inseriti i commi da 498 a 500 che, in considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista anche in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, in via straordinaria e temporanea, attribuiscono un contributo a favore della città metropoli di Roma Capitale pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile ed aumentino la flessibilità organizzativa necessaria. Inoltre, si autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di video sorveglianza ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.

Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili in corso di gestione come rifinanziato ai sensi del comma 884.

La RT afferma che dello stanziamento di parte corrente di complessivi 88 milioni di euro per il 2025 per le esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica, 37 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a. In particolare, il calendario prevede un Grande Evento (Giubileo dei Giovani) nell'area di Tor Vergata e alcuni Medi Eventi (tra i quali: Giubileo dei malati e della sanità, Giubileo degli adolescenti, Giubileo dei disabili, Giubileo dei lavoratori, Giubileo delle confraternite, Giubileo dei movimenti), nell'area di San Pietro. Sulla base di un'analisi dettagliata dei fabbisogni organizzativi e dei relativi costi, è emerso un fabbisogno finanziario complessivo di 37 milioni di euro nel 2025, ulteriori rispetto ai 29 milioni di euro già assegnati con il D.P.C.M. 10 aprile 2024.

L'assegnazione di 16,5 milioni di euro è volta all'organizzazione e all'allestimento di circa 32 piccoli eventi, a cura di Roma Capitale mentre l'assegnazione alla Regione Lazio di complessivi 34,5 milioni di euro sono da destinare alle esigenze connesse con l'emergenza, l'assistenza e soccorso ai pellegrini.

Per l'incremento di 7 milioni di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 488, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, la RT specifica che alla ripartizione delle risorse si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito della pianificazione complessiva attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, al fine di valutare le diverse esigenze in modo coordinato con i circa 330 interventi già inclusi nel Programma dettagliato degli interventi.

La RT, infine, ribadisce il contenuto dei commi da 498 a 500.

Al riguardo, tenuto conto che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 501 ***(Salvaguardia di Venezia)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stanziava ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 502-508 ***(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro del turismo sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

Per le predette finalità, al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, si escludono dai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e province autonome i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari qualora gli stessi siano inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici.

Con il citato decreto sono definite:

- a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
- b) le modalità di accesso alle agevolazioni;
- c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all'investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

Le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dell'intervento, possono essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che può avvalersi dell'Agenzia nazionale per il turismo (ENIT S.p.A.). Per tali finalità è autorizzata, a valere sulle risorse sopra indicate, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025. Il

Ministero del turismo vigila sull'esercizio di dette funzioni e può definire con apposite direttive gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'intervento normativo si propone di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la previsione di interventi in grado di favorire la digitalizzazione dell'ecosistema turistico e il turismo sostenibile.

Per l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA regionale dei villaggi turistici con determinate caratteristiche, la RT evidenzia che tale esclusione è già prevista al punto 8, lettera a), dell'Allegato IV del d.lgs. n. 152 del 2006 per i progetti di infrastrutture turistiche che ricadono nei centri abitati; la norma in esame intende così estendere tale esclusione anche agli interventi previsti in lotti interclusi aventi le caratteristiche ivi indicate.

La disposizione esclude dalla verifica di assoggettabilità a VIA, cui provvedono i competenti uffici regionali, una specifica casistica relativa ad interventi che a legislazione vigente sono assoggettati a tale verifica. Tali modifiche non danno luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 la RT chiarisce che si prevede di riconoscere nella forma di contributo a fondo perduto una quota fino a 60 milioni di euro, con conseguente impatto di pare ammontare in termini di indebitamento netto.

Al riguardo, in merito alla rappresentazione sui saldi di finanza pubblica dell'onere recato dalla disposizione per 110 milioni sul saldo netto da finanziare e per 60 milioni su quelli di indebitamento e fabbisogno, tenuto conto di quanto affermato dalla RT che prevede di riconoscere nella forma di contributo a fondo perduto una quota fino a 60 milioni di euro, con conseguente impatto di pari ammontare in termini di indebitamento netto, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa la destinazione della restante quota di 50 milioni di euro. Infatti, preso atto dell'assenza di effetti di tale quota sui saldi di finanza pubblica, andrebbe chiarita la tipologia di operazione cui sono sottese tali risorse⁶⁴.

Non si hanno osservazioni da formulare, relativamente alla facoltà di affidare le funzioni relative alla gestione dell'intervento, con modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.–Invitalia, che può avvalersi dell'Agenzia nazionale per il turismo (ENIT S.p.A.), considerato che detto affidamento, a carattere facoltativo, avviene nell'ambito di un limite di spesa.

⁶⁴ Qualora si tratti di "operazioni finanziarie" ai sensi del SEC 2010, sarebbe giustificata l'assenza di effetti sul saldo di indebitamento netto. Invece, per quanto riguarda il saldo di fabbisogno, detta assenza sarebbe consentita solo nel caso in cui gli importi ritornino nella disponibilità della finanza pubblica entro il medesimo anno di erogazione.

Infine, attesi i chiarimenti della RT, non si formulano osservazioni, circa la previsione di escludere dalla verifica di assoggettabilità a VIA regionale gli interventi previsti in lotti interclusi aventi le caratteristiche ivi indicate.

Commi 509-512

(Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede la facoltà per ciascuna Autorità di sistema portuale di attribuire un contributo di importo massimo pari a 1 milione di euro in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dalla medesima Autorità. Tale facoltà è esercitabile fino al 31 dicembre 2026 e le somme devono essere corrisposte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Il contributo è finalizzato a promuovere il traffico ferroviario delle merci in abito portuale.

Inoltre, si stabilisce l'obbligo dei beneficiari del contributo di destinarne una quota pari al 50 per cento in favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria.

Con decreto del MIT da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, vengono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei suddetti contributi e le modalità di conferimento della quota di contributo ai clienti.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni coinvolte vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che al fine di non compromettere la competitività del trasporto ferroviario nelle aree portuali, gli aumenti del costo del lavoro e del costo del gasolio sono stati sostenuti dagli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, con gravi perdite nei bilanci.

La RT prevede che il rinnovo dei CCNL determinerà nei prossimi anni un ulteriore incremento del costo del lavoro, mentre l'utilizzo di locomotive alimentate a gasolio dipende dalle caratteristiche delle linee (nella fattispecie, quelle non elettrificate) o dal rispetto di previsioni in tema di prevenzione e protezione (mancanza di catenaria nei piazzali di carico e scarico). A tale ultimo riguardo, evidenzia come non esistano, peraltro, locomotive ad idrogeno autorizzate da ANSFISA.

La misura, pertanto, tutela la competitività dei servizi di manovra ferroviaria ed è in linea con gli obiettivi di trasferimento modale stabiliti dalla Commissione Europea.

In analogia con quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che consente a ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, di riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile, si prevede pertanto la possibilità di riconoscere contributi alle

imprese di manovra ferroviaria che a loro volta riconosceranno uno sconto ai propri clienti.

La RT precisa che, analogamente, l'articolo 199, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, ha previsto che le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

La disposizione, infine, specifica che l'erogazione dei contributi avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nel limite di 1 milione di euro, senza peraltro utilizzare l'avanzo di amministrazione, al fine di garantire anche la compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Al riguardo, nulla da osservare considerato che si tratta di una facoltà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che le autorità non possono utilizzare l'avanzo di amministrazione e pertanto dovranno compensare la nuova spesa attraverso la riduzione di altre spese.

Commi 513-519

(Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel capitolo REPowerEU del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione all'Investimento 17 "Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)" della Missione 7, prevede che un decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, individui:

- a) la tipologia di investimenti agevolabili;
- b) la tipologia di sostegno finanziario concedibile;
- c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;
- d) il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. come soggetto attuatore;
- e) le società SACE S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a. come partner finanziari, con l'attribuzione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 della Missione 7 del PNRR;
- f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati nella lettera i);
- g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;
- h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento, nonché gli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;
- i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 519;

l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari, nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo;

m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per il riconoscimento del finanziamento;

n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Si stabilisce che non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

Si prevede che le misure di sostegno finanziario in esame non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominate, a valere su risorse dell'Unione europea. In caso di cumulo delle misure di sostegno finanziario previsto dal presente articolo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e finanziate con risorse diverse da quelle a valere dell'Unione europea, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.

Il soggetto attuatore e i partner finanziari sottoscrittori dell'atto convenzionale di cui alla precedente lettera f), svolgono tutte le attività e adempiono a tutti gli obblighi in esso indicati, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 519, nel limite complessivo massimo dell'1 per cento.

Sulla base della documentazione tecnica nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il soggetto attuatore, effettua altresì i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per il riconoscimento del sostegno finanziario.

Le banche commerciali convenzionate con Cassa depositi e prestiti S.p.a. effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari occorrenti per il riconoscimento della prevista misura di sostegno finanziario.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificate in complessivi 1.381 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sulla Misura PNRR M7- Investimento 17 "Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)", finanziata dal Fondo Next Generation EUItalia.».

La RT afferma che la norma reca disposizioni finalizzate ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 7 – Investimento 17, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica, cui è collegato uno stanziamento complessivo di 1.381 milioni di euro.

La RT dopo aver descritto la disposizione evidenzia che sotto il profilo finanziario, la copertura per le risorse necessarie agli adempimenti discendenti dalla norma sia a valere sulla dotazione finanziaria di cui alla missione 7, investimento 17, “Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, complessivamente pari ad euro 1.381.000.000. Con specifico riguardo alla quantificazione degli oneri relativi allo svolgimento da parte del soggetto attuatore (G.S.E. S.p.A.) e dei partner finanziari (SACE S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), delle attività previste dalla disposizione in commento e posti a carico

della dotazione finanziaria del predetto Investimento, la RT prevede che questi siano fissati nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del PNRR assegnate alla misura.

Ai fini della quantificazione del limite di spesa relative agli oneri derivanti dalle attività del soggetto attuatore e dei partner finanziari, la RT ha tenuto conto degli importi riconosciuti ai soggetti attuatori di investimenti PNRR aventi le medesime finalità o finalità equivalenti (cfr. Convenzione MASE ex DGIE - Invitalia n. 20 del 26-03-2024 Filiera Idrogeno - Misura M2C2-I.5.2, linea C, PNRR), nonché, con specifico riguardo ai partner finanziari, della circostanza che si tratta di attività rientranti tra quelle statutariamente previste e dei limiti previsti dall'articolo 68, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Al riguardo, al fine di consentire una valutazione degli effetti derivanti dalla presente disposizione, appare necessario che siano fornite maggiori informazioni non solo circa l'entità delle risorse presenti sulla Misura PNRR M7 - Investimento 17 "Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)", ma anche quelle già oggetto di destinazione vincolata e quelle libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e destinabili alle finalità previste dalla presente disposizione.

Inoltre, andrebbe confermato che l'utilizzo delle predette risorse sia in linea con quanto già scontato sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Comma 520

(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

La disposizione, modificando i commi 58 e 62 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, eleva dal 25 al 30% del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro fornite dai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite fino al quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Inoltre eleva da 50.000 a 75.000 euro il limite complessivo di redditi da lavoro dipendente per i quali si applica la predetta disposizione.

La RT ricorda che i commi 58 e 62 della legge n. 197 del 2022 qualificano come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo. Attualmente, il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

- a) entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- b) ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno precedente a 50.000 euro (comma 62);

c) salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

La disposizione in commento eleva il limite del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni, al 30%, in luogo del 25%, attualmente previsto. Inoltre, prevede che la disposizione sia applicabile ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno precedente a 75.000 euro, in luogo dei 50.000 euro, attualmente previsti.

In tal modo viene aumentata la base imponibile assoggettata all'imposta sostitutiva del 5%. Si stima che l'intervento non determina effetti considerando che nelle previsioni di bilancio non sono ascritti effetti relativi alla fattispecie interessata (mance) per la parte eccedente l'attuale limite (25% del reddito percepito) e con riferimento ai soggetti attualmente esclusi dalla misura e che rientrerebbero nella disciplina con la norma in esame (titolari di redditi da 50.000 a 75.000 euro).

Al riguardo, come per la norma originaria, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi 521–523

(Convenzione con la Società ANAS Spa e disposizioni relative al patrimonio destinato alle attività di bancoposta della Società Poste Italiane Spa)

La disposizione, modificata dalla Camera dei deputati, reca norme finalizzate alla sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l'ANAS. In particolare, si autorizza la sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra MIT e ANAS, da approvarsi con decreto ministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene inoltre stabilito che, in occasione della sottoscrizione della nuova convenzione, la durata della concessione relativa è adeguata al termine massimo di 50 anni. Si dispone altresì che l'efficacia della misura in esame è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Inoltre, si dispone l'abrogazione del comma 6 dell'art. 36 del D.L. 98/2011, il cui testo vigente ha previsto la sottoscrizione entro il 30 giugno 2013, da parte del MIT e ANAS, di una nuova convenzione.

Infine, si integrano le attività di bancoposta svolte da Poste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 144 del 2001, con le seguenti:

- raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica per l'emissione di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento;
- si inserisce tra le disposizioni del TUB applicabili, in quanto compatibili, a bancoposta anche quelle contenute nell'articolo 114-octiesdecies riguardante l'apertura ed il mantenimento di conti di pagamento che le banche devono assicurare agli istituti di pagamento.

La RT in merito alla nuova convenzione unica tra MIT e ANAS, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente alle integrazioni delle attività di bancoposta svolte da Poste, la RT segnala che il patrimonio di cui all'articolo 2, comma 17-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010 è un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta ed è costituito ai soli fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta. Costituisce, quindi,

un patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste italiane e da altri eventuali patrimoni destinati. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è finalizzata all'adeguamento della disciplina del Testo unico bancario.

Al riguardo, al fine di valutare gli effetti finanziari discendenti dalla nuova convenzione tra il MIT e l'ANAS, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa gli elementi oggetto della convenzione, assicurando che la sua sottoscrizione avvenga senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito all'integrazione delle attività di bancoposta svolte da Poste, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 524

(Compensazioni per l'inutilizzabilità dello svincolo autostradale «Villafranca Tirrena» della A18)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza la sottoscrizione di un accordo tra Stretto di Messina S.p.A. e Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, pur se l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, andrebbe assicurato che il FISPE, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, rechi le necessarie disponibilità.

Comma 525

(Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, fa rientrare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il procedimento semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC di cui all'articolo 53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Conseguentemente, per tali interventi non trovano applicazione le autorizzazioni e le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La RT afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 526
(Rinnovo del parco autobus)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità per ciascuna regione o città metropolitana di utilizzare fino al 25 per cento delle risorse loro attribuite per il quinquennio 2024-2028 dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), anche per l'acquisto autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della classe più recente. Fermo restando il suddetto limite, i predetti enti possono utilizzare le risorse stanziare nel rispettivo programma di investimento per l'acquisto di autobus ad uso extra-urbano ad alimentazione diesel o ibrida, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur trattandosi di una ulteriore finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, andrebbe assicurato che il loro utilizzo per le nuove finalità avvenga in linea con gli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica.

Comma 527
(Finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa la dotazione del fondo finalizzato ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La RT, oltre a descrivere la norma, fornisce il capitolo (7574 P.G. 1) sul quale insistono le risorse utilizzate per la copertura dell'onere in esame.

Al riguardo, andrebbero fornite rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Commi 528-540

(Finanziamento di infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca disposizioni finanziarie relative ad una serie di infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Ponte sullo Stretto di Messina

Il comma 528 modifica la disciplina (prevista dai commi 272 e 273 della legge di bilancio 2024 – legge n. 213 del 2023) finalizzata a consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), entro il 2024, del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. In particolare le modifiche al comma 272 – che reca un'autorizzazione di spesa, per il periodo 2024-2032, destinata alla predetta finalità – prevedono una riduzione complessiva di 2,35 miliardi di euro. La seguente tabella illustra le modifiche, rispetto al testo vigente, delle autorizzazioni di spesa relative alle varie annualità:

Annualità	Autorizzazione di spesa vigente	Nuova autorizzazione di spesa prevista dal comma in esame
2024	607	607
2025	885	485
2026	1.150	918
2027	440	-
2028	1.380	930
2029	1.700	1.400
2030	1.430	902
2031	1.460	1.460
2032	260	260
Totale	9.312	6.962

Inoltre, si integra il comma 273 della legge di bilancio 2024 – che prevede un'autorizzazione di spesa complessiva di 2,318 miliardi di euro per le medesime finalità del comma 272, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027– prevedendo un incremento delle risorse a valere sul FSC di 3,882 miliardi di euro. L'effetto combinato delle due predette misure è un incremento netto di 1,532 miliardi di euro delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina. Complessivamente, quindi, le risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina dai commi 272 e 273 della legge di bilancio 2024, per effetto delle modifiche in esame, ammontano a 13,162 miliardi di euro.

Vengono inseriti, nella legge di bilancio 2024, i commi 273-*bis* e 273-*ter* che attribuiscono ad una apposita delibera del CIPESS;

- l'assegnazione delle risorse aggiuntive previste a carico del FSC, e la distribuzione delle stesse nelle varie annualità in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario;
- la previsione delle modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse in questione.

A seguito della predetta deliberazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno sino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa.

L'accordo per la coesione (da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR) dà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.

Ancora, si dispone che per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal MIT, è autorizzata la spesa complessiva di 500 milioni di euro (90 milioni per l'anno 2027, 180 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 70 milioni per il 2030).

Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica

Il comma 529 reca modifiche all'art. 1 della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), sostituendo il comma 511 e aggiungendo il comma 511-*bis*, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica. In particolare, il nuovo comma 511 autorizza la spesa complessiva di 2.150 milioni per il periodo 2023-2037 (di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037). Il comma 511-*bis* autorizza inoltre per le finalità previste dal comma 511, la spesa complessiva di 1.120,05 milioni per il periodo 2025-2030, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Con delibera CIPESS da assumere entro il 31 marzo 2025, sono assegnate le risorse, sulla base di determinate condizioni. A seguito della deliberazione, il MITE informa il CIPESS entro il 31 marzo di ogni anno fino all'entrata in esercizio dell'opera sul monitoraggio procedurale e finanziario, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'accordo per la coesione da definirsi tra MITE e il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione da evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.

Autorizzazioni di spesa in favore di RFI

Si prevedono le seguenti autorizzazioni di spesa in favore di RFI:

- 482 milioni di euro per il 2025, e 614 per il 2026, per un totale di 1.096 milioni di euro per il biennio, al fine di finanziare i fabbisogni residui e i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari previsti dal PNRR di competenza del MIT. Tali risorse sono inserite nel contratto di programma, parte investimenti, tra RFI e il MIT, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate (comma 530);

- 1.158 milioni di euro per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti tra RFI e il MIT, a copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso, così ripartiti: 89,09 milioni di euro per il 2027; 117,55 milioni di euro per il 2028; 6,6 milioni di euro per il 2029; 8,29 milioni di euro per il 2030; 83,57 milioni di euro per il 2031; 108,15 milioni di euro per il 2032; 174,75 milioni di euro per il 2033; 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036 (comma 534);

- 1.334 milioni di euro complessivi per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi tra RFI e il MIT, ripartiti come segue: 248 milioni di euro per il 2027; 36 milioni di euro per il 2028; 10 milioni di euro per il 2029; 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031; 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034; 90 milioni di euro per il 2035 e 200 milioni di euro per il 2036 (comma 536).

Diga di Campolattaro

Il comma 531 autorizza la spesa complessiva di 36 milioni di euro (18 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026) per il finanziamento dell'intervento relativo alla Diga di Campolattaro, inserita nel PNRR di competenza del MIT (M2C4I4.1).

Appalti di lavori

Il comma 532 apporta una serie di modifiche all'art. 26 del D.L. 50/2022, c.d. decreto aiuti. In particolare, la lettera a) modifica in più punti il comma 6-*bis*. Una prima modifica è volta a prorogare al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-*ter* del d.lgs. 50/2016, con la precisazione, introdotta dalla novella esaminata, che le variazioni da considerarsi sono quelle in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, applicando i prezzi di cui al comma 2 dell'art. 26 aggiornati annualmente ai sensi dell'art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016. Si introduce poi un nuovo terzo periodo al comma 6-*bis*, disponendo che gli eventuali minori importi derivanti

dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento.

Il nuovo quarto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire l'utilizzabilità da parte delle stazioni appaltanti, ai fini del presente comma, delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale. Il nuovo quinto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire anche per l'anno 2025 la possibilità, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il nuovo ultimo periodo del comma 6-bis, alla luce della possibilità di avvalersi anche per il 2025 del predetto Fondo, dispone che le modalità di accesso allo stesso e i criteri di assegnazione delle risorse per gli aventi diritto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025.

La lettera b) modifica il comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022 al fine di estendere l'applicabilità delle disposizioni del comma 6-bis anche alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024.

Il comma 6-quater è modificato al fine di incrementare le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, in luogo dei precedenti 100 milioni già stanziati per l'anno 2025.

Il comma 8 è modificato per prorogare l'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del medesimo comma al 31 dicembre 2025 in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024.

Il terzo periodo del comma 8 è invece modificato per estendere l'applicabilità delle disposizioni che reca alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024), relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore decreto-legge, cioè il 18 maggio 2022.

Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico

Il comma 533 autorizza la spesa complessiva di 708 milioni di euro (120 milioni per l'anno 2028, 160 milioni nel 2029 e 428 milioni nel 2030) per la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI).

Collegamento ferroviario Torino-Lione- sezione internazionale

Il comma 535 autorizza la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro dal 2027 al 2033 per gli interventi relativi al collegamento ferroviario Torino-Lione - sezione internazionale, così suddivisi: 158,91 milioni di euro per il 2027; 82,45 milioni per il 2028; 173,40 milioni per il 2029; 281,71 milioni per il 2030; 206,43 milioni per il 2031; 81,85 milioni per il 2032; 15,25 milioni per il 2033.

Contratto di programma ANAS 2021-2025

Il comma 537 incrementa le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025, complessivamente di 2,022 miliardi di euro (428 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, 170 milioni di euro per l'anno 2034, 270 milioni di euro per l'anno 2035 e 160 milioni di euro per l'anno 2036). Tali risorse sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma:

- agli interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete;
- e alla copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso di realizzazione.

Inoltre, al comma 538 viene ridotta l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 392, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), che finanzia il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, per 114,8 milioni per l'anno 2029.

Al comma 539 viene ridotta l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 405 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, per 170 milioni nell'anno 2030, 180 milioni nell'anno 2031, 70 milioni nell'anno 2033, 70,3 milioni nell'anno 2034, 102 milioni nell'anno 2035 e 50 milioni nell'anno 2036.

Al comma 540 viene ridotta l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 1076 della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di 275 milioni per l'anno 2029, di 93,5 milioni per l'anno 2030, di 202,1 milioni per l'anno 2031, di 98,5 milioni per l'anno 2033 e di 79 milioni per l'anno 2034.

La RT afferma che i commi 528 e 529 sono finalizzati a rimodulare le coperture finanziarie previste a legislazione vigente per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (di seguito: "Ponte") e della Strada Statale 106 "Jonica" (di seguito: "SS 106") al fine di:

- a) valorizzare l'apporto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 (di seguito: "FSC") di competenza delle Amministrazioni centrali al finanziamento delle due opere, strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- b) utilizzare parte delle risorse già previste a legislazione vigente per la realizzazione delle medesime opere per interventi urgenti e di sicuro impatto per l'economia e per il sistema infrastrutturale del Paese.

Nell'ambito di tali rimodulazioni vengono individuate, altresì, le risorse necessarie a finanziare gli ulteriori fabbisogni delle due opere, nella misura di 1.532 milioni di euro per il Ponte e 270,05 milioni di euro per la SS 106, prevedendo, altresì, uno stanziamento complessivo di 500 milioni di euro per il finanziamento delle opere connesse alla realizzazione del Ponte.

In particolare il comma 528, con riferimento al finanziamento del Ponte, opera una riduzione di 2.350 milioni di euro, da 9.312 a 6.962 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, contestualmente, integra il comma 273 (lettera *a-bis*) prevedendo un ulteriore apporto al finanziamento dell'opera per l'importo di 3.882 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo sviluppo e coesione periodo di programmazione 2021-2027 da assegnare con delibera del CIPESS, nell'ambito dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera ai sensi della normativa vigente, anche al fine dell'integrale copertura finanziaria della stessa, che stabilisce l'articolazione temporale del finanziamento in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario dell'opera, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. Viene inoltre disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informi al CIPESS, entro il 31 marzo di ciascun anno sino all'entrata in esercizio dell'opera, sul monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con

aggiornamento delle previsioni di spesa, e che l'accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dia evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.

Restano invariate le risorse autorizzate dal comma 273, lettera b), pari a complessivi 1.600 milioni di euro, con copertura mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata alle risorse attribuite programmaticamente alla Regione Calabria e alla Regione Siciliana dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023 ed indicate le relative annualità nell'ambito degli accordi per la coesione delle medesime regioni ai sensi del comma 274.

Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, la disposizione prevede quindi un finanziamento aggiuntivo per la realizzazione del Ponte pari a 1.532 milioni di euro e un'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle relative opere connesse pari a complessivi 500 milioni di euro (mediante l'inserimento del comma aggiuntivo *273-ter*).

Analogamente, il comma 529, relativo alla SS Jonica, opera una riduzione di 850 milioni di euro da 3.000 a 2.150 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 511 della legge n.197 del 2022 e contestualmente, con l'introduzione del comma *511-bis*, prevede un finanziamento pari a 1.120,05 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027, anche al fine di coprire i maggiori fabbisogni dell'opera, pari a 270,05 milioni di euro. Dette risorse sono assegnate con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 marzo 2025, che stabilisce l'articolazione temporale del finanziamento in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario dell'opera, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. Viene inoltre disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informi al CIPESS, entro il 31 marzo di ciascun anno sino all'entrata in esercizio dell'opera, sul monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa, e che l'accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dia evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.

Le risorse liberate a fronte delle rimodulazioni operate ai commi 528 - 529, e la riprogrammazione disposta in sezione II sul capitolo 7122/MEF garantiscono il finanziamento di interventi urgenti per il sistema infrastrutturale del Paese. In particolare:

- a) le opere connesse al Ponte sullo Stretto di Messina, per complessivi 500 milioni di euro (comma 1, capoverso *273-ter*);
- b) la copertura dei maggiori oneri degli interventi ferroviari del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo di 1.096 milioni di euro (comma 530);

- c) la copertura dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri dell'intervento relativo alla Diga di Campolattaro, per un importo complessivo di 36 milioni di euro (comma 531);
- d) il rifinanziamento, per complessivi 300 milioni di euro, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con conseguente estensione dell'operatività delle disposizioni che disciplinano l'accesso al Fondo da parte dei soggetti beneficiari (comma 532);
- e) il finanziamento, per complessivi 708 milioni di euro, degli interventi previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (comma 533);
- f) il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia, per 560 milioni di euro (comma 403).

Infine, i commi 534, 535, 536 e 537 recano autorizzazioni di spesa per:

- il contratto di programma RFI parte investimenti per complessivi 1.158 milioni di euro;
- il finanziamento degli interventi relativi al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione – sezione internazionale per complessivi 1.000 milioni di euro;
- il contratto di programma RFI – parte servizi per complessivi 1.334 milioni di euro da destinare alla manutenzione straordinaria della rete;
- il contratto di programma ANAS per complessivi 2.022 milioni di euro.

La copertura delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 534, 535, 536 e 537 è assicurata mediante l'integrale utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 120 del testo iniziale attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'allegato V del testo iniziale (per complessivi 5.514 milioni di euro per il periodo 2027-2036).

Nella tabella che segue la ripartizione delle risorse operata dai commi 534, 535, 536 e 537.

descrizione /anni	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	tot.
all. V - quota MIT	924,00	536,00	200,00	551,00	551,00	551,00	551,00	550,00	550,00	550,00	5.514,00
<u>utilizzi</u>											
CDP RFI INVESTIMENTI	89,09	117,55	6,60	8,29	83,57	108,15	174,75	190,00	190,00	190,00	1.158,00
AV/AC TORINO LIONE	158,91	82,45	173,40	281,71	206,43	81,85	15,25				1.000,00
CDP RFI SERVIZI	248,00	36,00	10,00	90,00	90,00	190,00	190,00	190,00	90,00	200,00	1.334,00
CDP ANAS	428,00	300,00	10,00	171,00	171,00	171,00	171,00	170,00	270,00	160,00	2.022,00
tot.	924,00	536,00	200,00	551,00	551,00	551,00	551,00	550,00	550,00	550,00	5.514,00

La RT poi fornisce elementi informativi sulle singole opere finanziate, con particolare riguardo ai maggiori fabbisogni che hanno determinato la necessità dei finanziamenti previsti dalla norma.

Relativamente al Ponte sullo Stretto di Messina, il maggior fabbisogno rispetto alla previsione iniziale, pari a 1.532 milioni di euro, è essenzialmente riconducibile:

- ai maggiori oneri, stimati in 800 milioni di euro, derivanti dall'aggiornamento del progetto definitivo a seguito della Relazione del Progettista;
- ai maggiori oneri derivanti da fattore legislativo, connessi in particolare ai costi di sicurezza derivanti dalle nuove norme di settore, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2023.

Evidenzia, al riguardo, che le cause di incremento del costo dell'opera sono diverse dai casi per i quali l'articolo 2 comma 8-bis del decreto-legge n. 35 del 2023 esclude la possibilità di rideterminazione del predetto costo complessivo.

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2023, il Commissario straordinario per la SS 106 (già nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021) è stato individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione dei lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della SS 106 da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con il medesimo decreto interministeriale sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse citate.

Si è inoltre provveduto ad individuare:

- il Quadro riepilogativo interventi tronco Sibari - Crotona – Catanzaro;
- il Quadro riepilogativo allocazione risorse su interventi prioritari tronco Sibari - Crotona – Catanzaro;
- I Cronoprogrammi interventi prioritari tronco Sibari - Crotona – Catanzaro.

Di seguito la RT illustra la ripartizione delle risorse definita con il sopra indicato decreto ministeriale.

STRADA STATALE 106 "JONICA"											
ALLEGATO 2 - QUADRO RIEPILOGATIVO ALLOCAZIONE RISORSE SU INTERVENTI PRIORITARI TRONCO SIBARI - CROTONE - CATANZARO											
INTERVENTI COMMISSARIATI DPCM 16 aprile 2021				SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI				RISORSE PER COPERTURA FINANZIARIA			
N. intervento	CUP da DPCM	Cod Prog	Intervento	N. Lotto funz.	CUP Lotti funzionali	Cod Prog Lotti funzionali	Lotti funzionali	COSTO INTERVENTI	FINANZIAMENTI DISPONIBILI	QUOTA FINANZIAMENTO DA LR 2023	
1	F77H1700230001	C2388	SS 106 Radf - Nuovo asse di collegamento in variante allo SS106 Radf tra il viadotto Conarie (Rossano) e la SS34 (Sibari)	1	F11823000030001	C2389	Lotto 1 da Conarie (km 0+000) a Ss. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa)	556.241.717,05	151.000.000,00	15C 2014/2020	405.241.717,05
				2	F11823000040001	C2400	Lotto 2 da Ss. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS34 verso mare)	419.314.539,11		419.314.539,11	
12	F71820000050001	C2391	Rinnovo in variante su trasse Sibari-Catanzaro - Crotona dallo svincolo di Sibari (CA/8 IC2) al km 17+000 della SS106 VM A allo svincolo di Pannocchia (KR) al km 250+000 della SS106 1° Stralcio Crotona-Catanzaro 2° Stralcio Catanzaro	1.1	F11823000060001	C2393	1° Stralcio Lotto 1 da Catanzaro (km 0+000) a Pannocchia (km 9+000 ca. circa)	410.018.494,39	39.994.292,01	CDF 2016-2020	370.028.202,38
				1.2	F11823000070001	C2395	1° Stralcio Lotto 2 da Pannocchia (km 9+000 - ca. compresa) a Crotona (fine intervento)	346.457.336,79	315.317.545,06	15C 2021/2027	31.139.791,13
				2.1	F11823000080001	C2394	2° Stralcio Lotto 1 da Catanzaro (km 0+000) a Ss. Uva compreso (km 2+500 circa)	571.579.405,17		571.579.405,17	
				2.2	F11823000090001	C2396	2° Stralcio Lotto 2 da Ss. Uva escluso (km 7+500 ca) a Ss. Cropani incluso (km 15+000 ca)	398.835.407,16		398.835.407,16	
				2.3	F11823000100001	C2397	2° Stralcio Lotto 3 da Ss. Cropani escluso (km 15+000 ca) a Ss. Marconha incluso (km 25+000 ca)	396.295.054,25		396.295.054,25	
				2.4	F11823000110001	C2398	2° Stralcio Lotto 4 da Ss. Marconha escluso (km 25+000 ca) a Ss. Pelleno incluso (km 35+000 ca)	407.573.883,75		407.573.883,75	
TOTALE INTERVENTI PRIORITARI (C2388 - C2391)								3.506.315.837,67	506.315.837,67		3.000.000.000,00

In particolare, nell'Allegato 2 al citato decreto interministeriale del 12 ottobre 2023 sono individuati gli interventi, caratterizzati da immediata cantierabilità, da finanziare con le risorse complessivamente disponibili, ovvero: 3.000 milioni di euro ex articolo 1, comma 511 della citata legge n. 197 del 2022, cui si aggiungono ulteriori

506.315.837,67 derivanti dal Fondo di sviluppo e coesione, programmazioni 2014-2020 e 2021-2027, nonché dal c.d. “Fondo Unico Anas”. Tali interventi sono:

- 1) “SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari)”;
- 2) “Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106: 1^ Stralcio Crotona Cutro; 2^ Stralcio Cutro Catanzaro”.

Per quanto concerne l'intervento n. 2), Catanzaro-Crotona, il 23 agosto 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'intero itinerario, per un valore complessivo al netto d'IVA di 1.832.261.800 euro.

Per quanto riguarda, invece, la tratta Sibari Rossano della SS106, essa è stata suddivisa nei 2 lotti funzionali di seguito richiamati:

- i. CZ399 – CUP F31B23000030001 - Lotto 1 da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa);
- ii. CZ400 – CUP F31B23000040001 - Lotto 2 - da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare).

Entrambi i suddetti lotti funzionali vedono ad oggi espletate le attività autorizzative sui PFTE con la conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Regione Calabria e la chiusura della Conferenza di Servizi decisoria a giugno 2024. Dopo la conclusione della suddetta Conferenza di Servizi, il Soggetto Attuatore ANAS ha proceduto ad aggiornare il progetto di fattibilità tecnico-economica per recepire le richieste/prescrizioni emerse in fase autorizzativa così da permettere la validazione del progetto da parte del responsabile unico del procedimento.

In esito al completamento dell'aggiornamento del progetto, ANAS ha reso noto che a fronte degli adeguamenti progettuali introdotti venivano a determinarsi maggiori esigenze economiche e pertanto il costo dell'investimento di entrambi i lotti funzionali risultava incrementato rispetto a quanto preventivato.

Tali incrementi, al netto degli approfondimenti tecnico-progettuali finalizzati all'appalto dell'opera, sono dovuti alle seguenti cause:

1. recepimento delle prescrizioni/osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Affare n. 131/2022) demandate alla fase di verifica ex articolo 26 del codice degli appalti e riscontrate dalla società di verifica incaricata;
2. richieste avanzate in sede di Conferenza di Servizi dalle amministrazioni locali nonché dagli enti gestori delle reti interferenti (maggiori oneri per la differente risoluzione delle interferenze indicata dagli Enti gestori; incremento di una corsia per senso di marcia del tratto di SS534 tra il costruendo Svincolo di Sibari del Megalotto 3 e lo svincolo esistente soggetto ad adeguamento; nuove opere di sostegno per limitare l'ingombro e ridurre le superfici da espropriare; affinamento della cantierizzazione della galleria artificiale così da limitare il periodo di

deviazione del torrente interferente; inserimento delle opere del collegamento con la SS534 lato mare; inserimento delle opere di completamento nel Comune di Corigliano Rossano; maggiori saggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza nell'area di Sibari).

A fronte di quanto sopra, ANAS ha comunicato che:

- a) il costo aggiornato del CZ399 (CUP F31B23000030001 - Lotto 1 - da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa) è di euro 736.558.836,78, a fronte di un costo di euro 574.102.689,62 come risultante nel Contratto di Programma MIT-ANAS 2021-2025;
- b) il costo aggiornato del lotto CZ400 (CUP F31B23000040001 - Lotto 2 - da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare) è di 545.056.982,36, a fronte di un costo di euro 432.778.767,43 come risultante nel Contratto di Programma MIT-ANAS 2021-2025;

Ne discende, pertanto, un maggiore fabbisogno residuo di euro 270.049.218,33, al netto delle risorse non utilizzate per la tratta Crotone-Catanzaro (CZ391) pari a euro 4.685.143,76 (cfr. nota del Commissario del 26 settembre 2024). Detto fabbisogno viene finanziario con le risorse derivanti dalla rimodulazione disposta dal comma 2.

I commi 530, 531, 532, 533 e il comma 403 recano stanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti e di sicuro impatto per l'economia e per il sistema infrastrutturale del Paese, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse "liberate" per effetto delle rimodulazioni di cui ai commi 528 e 529 e dalla rimodulazione disposta sul capitolo 7122 dello stato di previsione del MEF.

Si riporta di seguito il prospetto recante le risorse rese disponibili per ciascuna annualità:

RIEPILOGO RISORSE DISPONIBILI					
Anno	Comma 1	Comm	TOTALE	Variazione	TOTALE
		a 2	PARZIALE	Cap, 7122 MEF	COMPLESSIVO
2025	400	100	500	200	700
2026	232	100	332	400	732
2027	440	50	490	-400	90
2028	450	200	650	-200	450
2029	300	200	500		500
2030	528	200	728		728
	2.350	850	3.200	0	3.200

Con le sopraindicate risorse vengono finanziati i seguenti interventi:

	Risorse disponibili	DESTINAZIONI						Totale destinazioni
		Caro materiali	Opere ferroviarie PNRR	Diga di Campolattaro (PNRR)	Piano idrico	Piano Casa Italia (art.71, 2-bis)	Opere connesse al Ponte	
2025	700	200	482	18				700
2026	732	100	614	18				732
2027	90						90	90
2028	450				120	150	180	450
2029	500				160	180	160	500
2030	728				428	230	70	728
Totale	3.200	300	1.096	36	708	560	500	3.200

Il comma 530 è volto a finanziare i maggiori oneri connessi alla realizzazione di taluni interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, con competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), dovuti agli aumenti dei costi legati ai materiali da costruzione e alle materie prime, alle varianti in corso d'opera ovvero all'esigenza di realizzare opere coesistenti alla messa in esercizio delle infrastrutture stesse, ossia opere strettamente legate al corretto funzionamento delle stesse (per esempio, opere complementari di sicurezza, di raccordo o di collegamento). Per far fronte a questi maggiori oneri viene autorizzata una spesa complessiva di 1.096 milioni di euro in ragione di 482 milioni di euro per il 2025 e 614 milioni di euro per il 2026.

Di seguito sono indicati, per ciascuna opera, i fattori che hanno determinato gli incrementi di costo:

1. Valico del Giovi:

a. Aggiornamento dell'adeguamento monetario a vita intera dell'opera a valle dell'eccezionale incremento degli indici inflattivi registrati dal 2021;

b. Circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante inerenti al ritrovamento di amianto durante le operazioni di scavo in galleria;

c. Varianti di adeguamento agli Standard Tecnici Infrastrutturali in località Cravasco e Castagnola, nonché lavorazioni addizionali sul Nodo di Genova.

2. Palermo – Catania – lotti 4-bis e 5:

Maggior valore delle opere emerso ad esito della conclusione della progettazione esecutiva, con conseguente aggiornamento dell'incidenza percentuale dei costi indiretti.

3. Av/AC – Brescia - Verona - Vicenza:

a. Aggiornamento dell'adeguamento monetario a vita intera dell'opera a valle dell'eccezionale incremento degli indici inflattivi registrati dal 2021;

b. Inserimento di varianti quali:

i. implementazione del sistema ERTMS/ETCS Livello 2 Baseline 3 sulla tratta Brescia Verona,

ii. interfacciamento del sistema ERTMS tra la linea AV e la Linea Storica su tutta la tratta,

iii. modifica del sistema di alimentazione sulla Brescia Verona a seguito della richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

iv. gestione in apparato dei deviatori di cantiere sulla Verona Vicenza,

v. pozzi di disconnessione sulla tratta Brescia Verona;

c. Aggiornamento dell'incidenza percentuale dei costi indiretti, quali ad esempio i servizi di ingegneria e spese generali, proporzionali all'incremento del valore delle opere

4. Raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo Montello:

Maggior valore delle opere emerso ad esito della conclusione della progettazione esecutiva, con conseguente aggiornamento dell'incidenza percentuale dei costi indiretti.

5. Metro ferrovia Salerno Arechi Pontecagnano aeroporto:

Maggior valore delle opere necessarie alla realizzazione della fermata ASI Salerno, prevista dalla misura M5C3 (inclusione territoriale) con conseguente aggiornamento dell'incidenza percentuale dei costi indiretti.

6. Upgrading direttissima Roma - Firenze:

Maggior valore delle opere emerso da ulteriori lavorazioni necessarie per la revisione delle fasi di attivazione e per rispondere a esigenze relative ai nuovi sistemi di comando e controllo.

7. Nodo di Milano:

Maggior valore delle opere emerso da ulteriori lavorazioni necessarie per la realizzazione del revamping del Posto Centrale – Sistema di Comando e Controllo Multistazione (PC – PCCM) propedeutico alla gestione delle tratte del Nodo di Milano attrezzate con sistema ERTMS.

8. Velocizzazione Battipaglia - Potenza:

Maggior valore delle opere derivante dalla presenza di interferenze relative ai sottoservizi non censite in fase progettuale ed emerse in fase realizzativa che necessita di attività realizzative inizialmente non previste.

10. Foggia – Brindisi - interventi:

Maggior valore delle opere derivante dall'avanzamento dell'iter progettuale, con conseguente aggiornamento dell'incidenza percentuale dei costi indiretti.

11. Elettrificazione Venafro - Termoli:

Maggior valore delle opere derivante dalle lavorazioni di rifacimento delle gallerie nella tratta Vinchiaturò-Campobasso, resasi necessaria anche a causa del crollo della galleria Barone, occorsa per evento eccezionale. Tale avvenimento, non prevedibile in sede di progettazione, ha portato, oltre ai lavori necessari per il ripristino, ad una rivisitazione generale dello stato delle gallerie nel tratto indicato.

La RT riporta poi un prospetto riepilogativo dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri delle opere summenzionate:

INTERVENTO	CUP	FABBISOGNO (mln €)
Terzo Valico dei Giovi	F81H9200000000 8	652,00
Palermo - Catania lotto 5	J11H0300018000 1	50,00
Palermo - Catania lotto 4b	J11H0300018000 1	53,00
Sub-tratta Brescia-Verona Alta Velocità	F81H9100000000 8	1,00
Sub-tratta Verona-Vicenza Alta Velocità	J41E9100000000 9	54,00
Raddoppio Ponte San Pietro - Bergamo-Montello	J64H1700014000 1	8,00
Metro Salerno Arechi Pontecagnano Aeroporto	J44G1900001000 1	5,00
Upgrading linea direttissima Firenze Roma	J44H1400009000 5	20,00
Sistemi distanziamento nodo Milano	J94H1400023000 1	3,00
Velocizzazione Battipaglia - Potenza	J64H1700023000 1	60,00
Interventi Foggia - Brindisi	J36I18000060001	90,00
Elettrificazione Venafro -Termoli	J14E2200002000	100,00
	1	
TOTALE		1.096,00

L'intervento (comma 531) di realizzazione delle opere di derivazione della diga di Campolattaro (BN) è un intervento soggetto a procedura speciale PNRR e rientra tra le dieci opere pubbliche strategiche di particolare complessità o di rilevante impatto incluse nell'allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Per l'attuazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2022 è stato nominato un Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 4, co. 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Stazione appaltante di cui si avvale il Commissario straordinario è la Regione Campania.

Per quanto attiene ai costi di realizzazione, l'importo complessivo dell'intervento era stato determinato nell'ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica in euro 705.094.967,91, con completa copertura finanziaria a valere su fondi PNRR, FSC 2021-2027, Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023, Fondi regionali.

Nell'ambito dell'avanzamento dell'iter progettuale, autorizzatorio e procedurale dell'opera, in particolare nel corso della progettazione esecutiva e dei relativi processi di verifica, è emersa, come illustrato dal Commissario straordinario del Governo sulla base di apposita istruttoria della Stazione appaltante, un maggiore costo dell'intervento derivante principalmente, oltre che dalle ingegnerizzazioni derivanti dal passaggio da un livello progettuale di fattibilità tecnica ed economica a quello di livello esecutivo ed a quanto occorrente per ottemperare alle condizioni del già citato decreto VIA n. 141/2023, da opere aggiuntive per la realizzazione dell'area impianti e delle condotte di adduzione, dal potenziamento delle misure di sicurezza, e dalla necessità di maggiori indennità per l'espropriazione dei terreni.

La stima dei maggiori fabbisogni tiene comunque conto delle risorse rese disponibili dai ribassi di gara ottenuti in sede di procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle lavorazioni. Per far fronte al maggior onere si prevede un'autorizzazione di spesa pari a 36 milioni di euro, nella misura di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il comma 532 è volto a prorogare il meccanismo dell'articolo 26, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del decreto-legge n. 50 del 2022 e applicarlo ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure nel corso dell'anno 2025. Viene, altresì, prorogata l'operatività del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e rifinanziata la sua dotazione per le annualità 2025 e 2026.

La RT riporta i dati relativi alle richieste di accesso ai Fondi destinati ai contratti in corso di realizzazione, presentate dalle stazioni appaltanti nel 2022 e nel 2023:

- a) 1.207 milioni di euro richiesti per le lavorazioni effettuate nell'anno 2022;
- b) 1.915 milioni per le lavorazioni effettuate nel 2023.

Per il 2024, sono disponibili solo prime informazioni sulle istanze di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche finora presentate per il primo semestre: circa 740 milioni di euro (+7% rispetto ai 693 milioni di euro del primo semestre 2023). Per il 2024, è ragionevole attendersi richieste di importo leggermente superiore a quello dell'anno precedente, pari a 2 miliardi di euro.

Oltre alla predetta proroga, si precisa che delle variazioni dei prezzi dei materiali si tiene conto in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta (lettera a) punto n.2);

In conseguenza della proroga, anche per il 2025, del meccanismo dell'articolo 26, commi 6-*bis* e 6-*ter*, sono apportate modifiche al comma 6-*quater*, al fine di incrementare di 200 milioni per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (dagli attuali 100 milioni di euro a 300 milioni) e di stanziare risorse incrementalmente pari a 100 milioni di euro anche per l'anno 2026.

Dal punto di vista finanziario la RT evidenzia che le risorse in conto residui 2022-2023 risultano interamente destinate per le prime tre finestre 2024. Le risorse in conto competenza 2024, pari a circa 700 milioni, saranno destinate, per quota parte, alla IV finestra 2024 (in scadenza a gennaio). L'integrazione si rende necessaria per compensare l'estensione dell'operatività del fondo al 2025, tenendo anche conto della revisione dei meccanismi di compensazione sui quadri economici delle opere pubbliche.

Inoltre, la lettera *d*) dispone la proroga, al 31 dicembre 2025, del termine previsto all'articolo 26, comma 12, secondo periodo, del predetto decreto-legge, relativo ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Infine, alla lettera *e*) si interviene sul comma 8 al fine di prorogare sino, al 31 dicembre 2025, la previsione relativa agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021.

La risorsa idrica è utilizzata per oltre il 50% per uso agricolo, per il 20% per uso potabile, e per quasi il 30% per uso industriale; per non disperdere le risorse finanziarie disponibili è necessario un sempre maggior coordinamento fra i vari attori, sia nella progettazione di nuove opere sia per l'implementazione di un sistema di uso e manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente.

A tal fine, ed in attuazione della riforma PNRR di settore, è stato predisposto ed adottato il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (di seguito PNISSI, o Piano). Gli obiettivi trasversali che l'adozione di questo fondamentale elemento di pianificazione si pone sono, da una parte, *attuare un governo unitario della risorsa idrica, regolando i trasferimenti finanziari sulla base degli effettivi fabbisogni, dall'altra, garantire l'approvvigionamento idrico tramite l'ottimizzazione nell'uso della risorsa, premiando interventi effettivamente necessari e colmando il gap infrastrutturale tra le diverse regioni ed ambiti del Paese, anche in relazione alle mutate esigenze derivanti dall'attuale crisi idrica.*

Per la predisposizione di tale Piano, il MIT ha pubblicato un avviso per recepire tutte le proposte di intervento, in ordine di priorità e di maturità progettuale, ed analizzato le 562 proposte, per un valore economico stimato in oltre 13,5 miliardi di euro, tenendo in conto, oltre alla validità tecnica della norma, l'analisi economico-finanziaria, ambientale e sociale.

Il Piano, adottato con d.P.C.M., riporta 418 nuovi interventi, per un fabbisogno di 12 miliardi di euro; nel dettaglio:

- a) 227 progetti, del valore di circa 5,9 mld €, rispondono ad un fabbisogno prevalentemente potabile;

- b) 90 progetti, del valore di circa 2,0 mld €, rispondono ad un fabbisogno di tipo prevalentemente irriguo;
- c) 101 interventi, del valore di circa 4,1 mld €, rispondono ad un fabbisogno di tipo misto, prevalentemente potabile ed irriguo.

Sono tutti interventi inseriti per le ricadute positive nei territori, con impatti rilevanti sul tessuto economico e sociale dei comuni e delle città metropolitane; sono state comunque individuate, come previsto dal citato decreto-legge, tre classi di merito degli interventi inseriti, come di seguito riportato.

Classe di Merito	SETTORE DI INTERVENTO - importi in mln € -				
	Acquedotti	Adduzioni	Derivazioni	Invasi	Totale
A	661	744	161	1.120	2.688
B	2.149	1.811	696	978	5.633
C	926	791	808	1.158	3.683
TOTALE	3.736	3.346	1.666	3.256	12.004

Con la recente adozione del Piano, il MIT può dare seguito ad un Piano Stralcio attuativo, del valore di circa 950 milioni di euro a valere su risorse assegnate dalla precedente legge di bilancio e su residui individuati nell'ambito dei lavori della Cabina di Regia per la crisi idrica, dei quali circa 50 destinati allo sviluppo della progettazione di opere ed interventi positivamente valutati, ma per i quali non è, ad oggi, reperibile la necessaria copertura finanziaria. Gli interventi oggetto di prossimo finanziamento saranno principalmente individuati tra le classi A e B, con progettazioni mature, tenuto conto della domanda idrica alla quale rispondono e della maturità progettuale raggiunta, oltre che ad un bilanciamento territoriale, in particolare rispettando le vigenti norme in materia di finanziamento delle regioni del mezzogiorno.

Le seguenti tabelle descrivono gli interventi oggetto di prossimo finanziamento, così come presentate nei lavori della Cabina di Regia.

ISTALCIO PNRSI	ACQUEDOTTI		ADDUZIONI		DERIVAZIONI		INVASI		TOTALE	
	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento
Progettazione	2	3.000	7	22.300	1	1.500	2	11.000	12	37.800
Realizzazione Lotti e Progettazione	1	25.720							1	25.720
Realizzazione Lotti	2	36.000	2	57.045	3	65.382			7	158.427
Realizzazione	9	130.495	16	178.258	13	161.149	15	254.800	53	724.702
Totale complessivo	14	185.215	25	257.603	17	228.031	17	265.800	75	946.650

Figura 1 Individuazione degli interventi per la realizzazione e per la sola progettazione

Per quanto attiene le progettazioni e le realizzazioni per lotti, si prevede che buona parte delle progettazioni saranno mature nell'anno 2027, mentre dal 2028 sarà possibile finanziare ulteriori stralci delle realizzazioni in lotti.

Pertanto, la tabella seguente stima i fabbisogni relativi a tali interventi.

STIMA MAGGIORNERI TIPOLOGIA INTERVENTI	ACQUEDOTTI		ADDUZIONI		DERIVAZIONI		INVASI		TOTALE	
	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento
Progettazione	2	65,000	4	150,000	1	20,000	1	55,000	8	290,000
Realizzazione Lotti e Progettazione	1	38,000						-	1	38,000
Realizzazione Lotti	2	60,000	2	65,000	2	75,000			6	200,000
Totale complessivo	5	163,000	6	215,000	3	95,000	1	55,000	15	528,000

Figura 2 Individuazione dei settori di intervento per gli interventi in realizzazione

Si tratta di opere ed interventi relativi a nuovi invasi o alla ristrutturazione con potenziamento dei volumi invasabili di sbarramenti e dighe esistenti, nonché di lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento della funzionalità idraulica di grandi canali adduttori, o interventi di rivisitazione profonda di grandi schemi idrici esistenti, che necessitano di circa 528 milioni di euro.

Le stime sopra riportate derivano dalle proposte PNISSI presentate dai soggetti proponenti ed attuatori sulla base di un DOCFAP, e positivamente valutati dalle strutture tecniche del MIT in sede di formazione del PNISSI.

Tali investimenti si sommano ai finanziamenti già erogati su linee di azione nazionali, quali il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ed europei, quali il PNRR ed il ReACT – EU. Si prevede, pertanto, che le strutture del MIT gestiranno, dall’anno 2025, oltre 600 progetti (dei quali circa 350 a valere su risorse nazionali), per un importo stimato in circa 5 mld € (dei quali 1,5 a valere su progetti finanziati con risorse nazionali).

In particolare, sono presenti 21 interventi finanziati con il fondo progettazione alle Autorità di Bacino, per un importo di 18 mln €; tali progetti necessiteranno di almeno 180 milioni di euro.

Nel contempo, come previsto dalla riforma PNRR, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, nel corso dell’anno 2025, ad aggiornare il Piano, riaprendo la ricezione di proposte e programmi da parte dei soggetti istituzionalmente deputati, e valutando quanto proposto secondo criteri definiti. Sulla base delle evidenze emerse nella prima fase di ricezione e valutazione delle proposte, si prevede che molti progetti presentati ma non inseriti nella prima versione di piano, essenzialmente per scarsa maturità progettuale, saranno riproposti con maggior dettaglio, mentre progetti inseriti con bassa valutazione saranno aggiornati e perfezionati, anche tenendo in conto delle indicazioni derivanti dalla fase di valutazione.

L’erogazione dei fondi avverrà, pertanto, sulla base di informazioni aggiornate a sistema.

Per quanto sopra descritto, la RT prevede necessità finanziarie per:

1. Programmare gli interventi oggetto di finanziamenti per la progettazione per:
 - a. 290 milioni di euro relativamente a interventi finanziati per la progettazione I stralcio PNISSI;
 - b. 180 milioni di euro relativamente a finanziamenti erogati tramite il fondo progettazione;
2. Programmare ulteriori lotti funzionali per opere positivamente valutate nel PNISSI e già parzialmente finanziate (lotti funzionali) dall’approvando I stralcio PNISSI, per almeno 238 milioni di euro .

Per tali finalità al comma 533 si prevede un'autorizzazione di spesa per un totale di 708 milioni di euro, nella misura di 120 milioni di euro nel 2028, 160 milioni di euro nel 2029 e 428 milioni di euro nel 2030.

Per compensare gli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno delle autorizzazioni di spesa recate dai commi precedenti nelle annualità dal 2029 al 2034, i commi 538, 539 e 540 dispongono la riduzione di altre autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle medesime annualità.

Al riguardo, in merito alla rimodulazione con decrementi e incrementi di risorse in favore dell'opera del Ponte sullo stretto di Messina, si osserva che se pur l'effetto complessivo delle modifiche determina un incremento delle risorse in favore dell'opera, non risultano specificate, per le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, i singoli stanziamenti annuali, cosicché non risulta verificabile l'andamento annuale della spesa e delle relative risorse messe a copertura.

Relativamente alla quantificazione degli oneri, si osserva che la RT non fornisce un'analisi di dettaglio riferita alle componenti della spesa complessiva tale da consentire una valutazione – se pur di massima - circa la congruità delle risorse stanziare. Sul punto si osserva che l'allegato al DEF 2023 ha previsto una stima del costo complessivo per la realizzazione per il collegamento stabile sullo Stretto di Messina pari a 13,5 miliardi di euro. Tale ammontare riguarda il valore complessivo del progetto, così come risulta dal quadro economico e non è riferito, pertanto, esclusivamente al contratto con il contraente generale e con gli altri affidatari. Si può notare che aggiungendo all'importo di 13,162 miliardi (risultante dal rifinanziamento operato dal comma in esame) i 370 milioni di euro costituiti dall'apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF, si ottiene un totale complessivo di risorse pari a 13,532 miliardi di euro, pertanto nulla da osservare.

Nel medesimo documento, era indicata la previsione di ulteriori 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie che ora nel presente provvedimento sono finanziate con 500 milioni di euro per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del Ponte. Andrebbero quindi forniti chiarimenti rispetto alla differenza con l'importo indicato nel DEF 2023.

La RT poi riconduce il maggior fabbisogno rispetto alla previsione iniziale, pari a 1.532 milioni di euro:

- ai maggiori oneri, stimati in 800 milioni di euro, derivanti dall'aggiornamento del progetto definitivo a seguito della Relazione del Progettista, senza però indicare i dati e gli elementi di dettaglio posti alla base della quantificazione;

- ai maggiori oneri derivanti da fattore legislativo, connessi in particolare ai costi di sicurezza derivanti dalle nuove norme di settore, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2023, senza però indicarne gli importi.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse del FSC nelle varie disposizioni, andrebbe assicurato che l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di

programmazione 2021-2027, non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

In generale, in relazione all'impatto delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti delle stesse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, non solo nel triennio considerato dal presente provvedimento ma anche oltre il prossimo triennio. In particolare si osserva che dall'utilizzo aggiuntivo delle risorse a valere del Fondo per lo sviluppo e la coesione non derivano effetti sui saldi, il che presuppone una corrispondenza con gli effetti già scontati a legislazione vigente. Inoltre, si osserva che per tutti gli interventi infrastrutturali previsti dai commi in esame il prospetto presenta l'usuale impatto attenuato nel primo anno sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, tranne che per la realizzazione della diga di Campolattaro che invece mostra effetti identici sui tre saldi per ciascuna annualità. Andrebbe quindi fornito un supplemento di informazioni circa l'impatto dell'intervento sulla diga citata.

In merito all'incremento delle risorse in favore delle altre infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si osserva che l'onere appare limitato all'entità dello stanziamento e la RT fornisce informazioni circa i fattori che hanno determinato gli incrementi di costo, pur non quantificandoli specificamente (tranne che per la strada statale 106).

Per ciò che concerne le riduzioni di autorizzazioni di spesa (commi 538, 539 e 540), andrebbe assicurato che le predette autorizzazioni rechino le disponibilità necessarie, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Commi 541-543

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

La norma autorizza il Ministero dell'agricoltura ad adempiere agli obblighi di registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in relazione al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ("bonus Sud", di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), per gli anni dal 2018 al 2022. Dopo la registrazione del regime di aiuti, l'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione della concessione degli aiuti individuali al fine di consentire i controlli sugli aiuti.

Conclusi detti adempimenti, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, è esclusa l'adozione di ogni atto di recupero.

La RT afferma che la disposizione è volta a completare la disciplina dell'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni dal 2018 al 2022, autorizzando, senza effetti per la finanza pubblica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad adempiere ai relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017,

n. 115. Viene inoltre previsto che successivamente alla predetta registrazione, l'Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2007, n. 115, conclusi i quali, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, è esclusa l'adozione di ogni atto di recupero ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Al riguardo, tenuto conto del carattere procedurale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 544-546

(Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende il credito d'imposta in oggetto, previsto all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, anche all'anno 2025 nel limite massimo di spesa di 50 milioni stabilendo che sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Si disciplinano le modalità e i tempi di comunicazione da parte dei soggetti interessati per la fruizione del credito d'imposta.

Inoltre si dispone che, ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

La norma, infine, elenca la disciplina dell'Unione europea che occorre rispettare per rendere il predetto credito d'imposta usufruibile.

La RT afferma che le disposizioni di cui ai commi da 544 a 546 apportano modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2023 estendendo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro, per l'anno 2025, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. In tal ambito, sono agevolabili gli investimenti, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di

investimento di importo inferiore a 50.000 euro. La disposizione determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, pari a 50 milioni di euro per il 2025.

Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La stessa è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che la norma prevede espressamente un meccanismo per il rispetto del limite di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 547 e 549-550

(Disposizioni in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)

La norma concede al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di *editing* genomico.

Inoltre, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto *LEO Livestock Environment Opendata* nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ).

Infine, viene modificato il comma 426 all'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo che il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Phoma tracheiphila*, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sia finalizzato anche a supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica in agricoltura e il *modeling* dei sistemi agroalimentari.

La RT in merito al comma 547, afferma che attraverso il contributo di conto di capitale nella misura di 3 milioni di euro annui dal 2025 al 2027, la disposizione è volta a sostenere l'attività di ricerca di CREA finalizzata alle sperimentazioni per la realizzazione di nuove opportunità progettuali.

Il comma 549 autorizza la spesa di conto capitale nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto *LEO Livestock Environment Opendata*, le cui attività si concluderanno a dicembre 2024. È essenziale il prolungamento del progetto e la sua implementazione con ulteriori informazioni e aggiornamento evolutivo finalizzati anche ad agevolare gli operatori del comparto nell'assolvimento degli obblighi introdotti dalla nuova PAC, con una programmazione sviluppata su ulteriori 3 anni.

Per quanto riguarda il comma 550, la necessità di allocare risorse economiche per lo svolgimento di attività a supporto della ricerca attraverso lo sviluppo di tecnologie

digitali per la meccatronica in agricoltura e il *modeling* dei sistemi agroalimentari, risponde all'esigenza di interesse pubblico di accrescere la competitività dell'agricoltura italiana a livello nazionale ed internazionale. La RT ritiene, pertanto, strategico utilizzare la quota prevista nel 2025 per Agrivita anche per la realizzazione di attività di ricerca al fine di rendere l'agricoltura italiana più efficiente, sostenibile e resiliente.

Al riguardo, considerato che le norme configurano oneri limitati all'entità dello stanziamento o introducono ulteriori finalizzazioni relativamente a risorse già previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 548

(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, concede al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria un contributo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

La RT, oltre a descrivere la norma, chiarisce che il contributo non è destinato a spese di personale.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 551

(Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di periodi dell'attività venatoria)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina vigente in materia di periodi dell'attività venatoria. In particolare:

- è stabilito che l'esercizio venatorio è autorizzato per ciascuna intera annata venatoria;
- è precisato che nel calendario regionale venatorio sia inserito anche l'orario giornaliero in cui si svolge l'attività venatoria;
- è previsto che, nelle ipotesi di variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, sia acquisito il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
- nei casi di impugnazione del calendario venatorio è fissato in 30 giorni il termine di impugnazione dello stesso (decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione). Si prevede, altresì, che le associazioni venatorie sono parti necessarie del giudizio. È inoltre sancito che, in caso di accoglimento della domanda cautelare (e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito), l'attività venatoria è consentita e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione.

La RT afferma che la disposizione, modificando l'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, prevede la possibilità di esercizio dell'attività di caccia durante l'annata venatoria, quindi la sostenibile continuità della medesima.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della disposizione afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 552-553

(Disciplina fiscale e contributiva controllori corse ippiche)

Il comma 552 apporta le seguenti modificazioni al TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986:

- la lettera a), integrando con la lettera *1-bis*) l'articolo 50, comma 1, assimila ai redditi di lavoro dipendente i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante;
- la lettera b), aggiungendo la lettera *d-ter*) nell'articolo 52, comma 1, stabilisce che i compensi di cui alla lettera *1-bis*) del comma 1 dell'articolo 50 (i compensi di cui sopra) costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta 15.000 euro.

Il comma 553 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 2 della legge n. 335 del 1995:

- la lettera a), integrando il comma 26, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano tenuti all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante;
- la lettera b), aggiungendo il comma *29-bis*, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025 siano tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata di cui all'articolo 2 della legge n. 335 del 1995 gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante. Per i soggetti di cui al periodo precedente, il contributo alla Gestione separata per invalidità, vecchiaia e superstiti è dovuto nella misura del 25% ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annuo dei compensi a tale titolo percepiti. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Sul medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche. Per quanto non disciplinano nel presente articolo sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni.

La RT sottolinea che il comma 552 interviene sugli articoli 50 - relativo alla qualificazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - e 52 - concernente le disposizioni necessarie per la determinazione dei medesimi redditi - del TUIR, al fine di modificare la disciplina del trattamento giuridico ed economico degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro. Al riguardo viene stabilito che i compensi loro corrisposti per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo, siano da considerarsi ricompresi nella categoria "Redditi da lavoro dipendente e assimilati", anziché nella categoria "Redditi diversi". Sulla base dei dati del MASAF, il numero di funzionari in

esame interessato dall'agevolazione è pari a 187 unità. Considerando, ai fini prudenziali, solo l'ammontare di reddito medio agevolato pari a 15.000 euro, si stima un ammontare di reddito esente ai fini Irpef di circa 2,8 milioni di euro (15.000 x 187). Considerando un'aliquota marginale media del 30% si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -0,84 milioni di euro e di circa -0,05 e -0,02 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e addizionale comunale. Di seguito l'andamento finanziario, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2025:

	2025	2026	2027
Irpef	-0,84	-0,84	-0,84
Addizionale regionale	0	-0,05	-0,05
Addizionale comunale	0	-0,02	-0,02
Totale (milioni di euro)	-0,84	-0,91	-0,91

Di seguito si riportano gli effetti contributivi derivanti dalla disposizione, che prevede altresì che, dal 1° gennaio 2025, i medesimi addetti iscritti al registro siano tenuti a iscriversi alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che il relativo contributo alla Gestione sia applicato con modalità agevolate:

Proiezione decennale dei contributi dovuti per iscrizione alla Gestione Separata Inps a decorrere dal 1° gennaio 2025 - addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche

Anno	Reddito medio annuo imponibile	Contributi a legislazione vigente	Contributi a legislazione variata	Differenziale contributi
	<i>(euro)</i>	<i>(+) effetti positivi per f.p./(-) effetti negativi per f.p. (milioni di euro)</i>		
		<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(b)-(a)</i>
2025	15.000	+0,98	+0,25	-0,73
2026	15.330	+1,00	+0,26	-0,74
2027	15.580	+1,02	+0,27	-0,75
2028	15.840	+1,04	+0,55	-0,49
2029	16.090	+1,05	+0,56	-0,49
2030	16.350	+1,07	+0,57	-0,50
2031	16.610	+1,09	+0,59	-0,50
2032	16.880	+1,11	+0,60	-0,51
2033	17.150	+1,12	+0,61	-0,51
2034	17.420	+1,14	+0,63	-0,51

In milioni di euro

A partire dagli effetti contributivi e fiscali, di seguito è data evidenza della quantificazione totale degli oneri e della copertura prevista. È altresì evidenziata la quota parte dell'onere contributivo a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

milioni di euro

anno	Contributi a legislazione vigente (a)	Contributi a legislazione e variata (b)	Differenziali contributivi c=(b-a)	Minori entrate fiscali (d)	Oneri complessivi e=(c+d)	Copertura a valere su Tabella A MASAF (f)	Contributi a carico del MASAF (*) g=2/3*(b)
2025	0,98	0,25	-0,73	-0,84	-1,57	1,57	0,17
2026	1	0,26	-0,74	-0,91	-1,65	1,65	0,17
2027	1,02	0,27	-0,75	-0,91	-1,66	1,66	0,18
2028	1,04	0,55	-0,49	-0,91	-1,4	1,66	0,37
2029	1,05	0,56	-0,49	-0,91	-1,4	1,66	0,37
2030	1,07	0,57	-0,5	-0,91	-1,41	1,66	0,38
2031	1,09	0,59	-0,5	-0,91	-1,41	1,66	0,39
2032	1,11	0,60	-0,51	-0,91	-1,42	1,66	0,40
2033	1,12	0,61	-0,51	-0,91	-1,42	1,66	0,41
2034	1,14	0,63	-0,51	-0,91	-1,42	1,66	0,42

(*) i contributi sociali a legislazione variata sono posti per 1/3 a carico dell'iscritto e per 2/3 a carico del MASAF

Parte del differenziale contributivo è quindi coperto da trasferimenti dal MASAF all'INPS.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili fiscali, nel presupposto che sia stata correttamente individuata la platea dei soggetti interessati. Si osserva che il reddito imponibile medio indicato (15.000 euro nel 2025 e poi progressivamente crescente) suggerisce che l'esenzione fiscale prevista coprirebbe almeno nel primo anno l'intero reddito mediamente percepito da tali lavoratori, risolvendosi in sostanza – perlomeno per una parte di tali soggetti, quelli con valori dei compensi pari o inferiori a 15.000 euro – in una esenzione totale dall'IRPEF.

Per quanto riguarda i profili contributivi, la quantificazione risulta corretta sulla base dei dati riportati, ovvero, oltre all'anzidetta platea, il reddito medio annuo imponibile.

Comma 554

(Modifiche al decreto legislativo 13 giugno 2023, n. 69)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, introduce l'articolo 10-ter al decreto-legge n. 69 del 2023 che istituisce l'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

In particolare, al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere, garantendo, altresì, l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, viene istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un organismo collegiale, composto da tre componenti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente e che restano in carica per la durata di tre anni.

L'organismo ha il potere di transigere, nei limiti e con le modalità di cui alla presente disposizione, le posizioni debitorie pendenti e inerenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. L'organismo verifica i requisiti di ammissibilità dell'istanza e formula, avvalendosi dei competenti uffici dell'AGEA, una proposta transattiva e non novativa, secondo le seguenti modalità:

- a) applicazione dei criteri di compensazione e rideterminazione del prelievo di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3;
- b) applicazione di una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3% per ogni anno a partire da quello successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito, elevabile fino allo 0,5% per i produttori in attività al momento della presentazione dell'istanza;
- c) applicazione di una riduzione degli interessi dovuti nella misura massima del 50 per cento.

L'organismo, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi pendenti, in ogni stato e grado, dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, inerenti ai debiti oggetto della proposta, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora decorsi i termini di impugnazione. L'istante, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta transattiva, può comunicare l'accettazione della proposta, domandare di essere auditato dall'organismo oppure comunicare la non accettazione della proposta.

In caso di accettazione, l'organismo redige un verbale, sottoscritto dall'istante che provvede al pagamento della somma quantificata in sede transattiva.

In sede di audizione, l'istante può rappresentare all'organismo elementi ulteriori di valutazione e in ragione degli elementi forniti dall'istante, l'organismo può formulare una nuova proposta transattiva recante una riduzione nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente. Nei successivi 10 giorni l'istante può accettare la nuova proposta.

L'inutile spirare del termine di 30 giorni dalla proposta transattiva equivale alla non accettazione della proposta da parte dell'istante che, conseguentemente, decade dalla possibilità di accedere alla transazione e ai benefici concessi dalla presente disposizione e restano, pertanto, dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Dalla data di presentazione dell'istanza e fino al decorso del termine di 120 giorni per il pagamento della somma quantificata in sede transattiva, sono sospese la riscossione e le procedure di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti europolitani. In caso di mancata conclusione della transazione, le procedure di riscossione e recupero sono riattivate a fare data dalla ricezione del verbale di esito negativo della transazione. L'AGEA trasmette, tempestivamente in via telematica, all'agente della riscossione i necessari provvedimenti di sospensione della riscossione e, eventualmente, di revoca della stessa sospensione.

Il compenso in favore dei componenti l'organismo, è costituito da una parte fissa annua, onnicomprensiva e al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a 20.000 euro per il Presidente e a 10.000 euro per ciascun componente, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e da una parte variabile determinata nella percentuale dello 0,5 per cento del valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per tutti i componenti. Nel verbale di transazione è indicato l'ammontare delle somme dovute dall'istante destinate al compenso dei componenti dell'organismo. Le somme così individuate sono accantonate ad opera del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e

liquidate trimestralmente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il compenso, comprensivo della parte fissa e di quella variabile, non può essere superiore a 120.000 euro annui per il presidente e a 100.000 euro annui per i componenti.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che il valore complessivo delle procedure che potrebbero essere ipoteticamente avviate è pari a 1.348,16 milioni; considerato che una stima approssimativa induce a ritenere che i produttori potrebbero chiedere di accedere alle transazioni per almeno la metà degli introiti, e quindi per 674 milioni, se si ipotizza che si chiudano transazioni per almeno la metà di tale somma, la base percentuale sulla quale calcolare la parte variabile del compenso sarebbe pari a 337 milioni. Ne segue che la parte variabile del compenso dei componenti del collegio sarebbe pari a poco più di 1,5 milioni complessivamente per i tre anni, vale a dire 500.000 per anno da erogare nel rispetto dei limiti previsti dal comma 10, quarto periodo dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge n. 69 del 2023.

La RT chiarisce che l'avvalimento degli uffici dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) avviene nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che la disposizione comporta oneri, pari a 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Al riguardo, al fine di valutare gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica, andrebbero preliminarmente fornite informazioni circa l'ammontare delle situazioni debitorie in essere e le modalità con cui le stesse sono state considerate sui predetti saldi.

Si osserva che se da un lato la norma appare finalizzata a recuperare somme di problematica esazione per la presenza di procedimenti giudiziari in corso, il cui esito appare non prevedibile, dall'altro mira a realizzare importi inferiori rispetto alle situazioni debitorie in essere. In particolare, per qualificare la disposizione neutrale da un punto di vista finanziario, andrebbe confermato che non sono stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto delle norme in esame.

Circa gli importi da corrispondere ai tre membri dell'Organismo, si osserva che mentre le norme fissano un massimale di 120.000 euro annui per il presidente e di 100.000 euro annui per gli altri componenti, di cui 100.000 per la parte variabile da attribuire al presidente e 90.000 per la parte variabile da attribuire agli altri componenti, le previsioni della RT sul valore delle procedure che potrebbero chiudersi con transazioni porterebbero a valori della parte variabile di 561.000 euro annui, quindi circa il doppio del massimale previsto. Pur non avendosi osservazioni dal punto di vista finanziario dato che la norma prevede un chiaro limite di spesa, sarebbe utile una conferma circa l'assenza di pregiudizi all'efficienza dell'Organismo per l'operare del predetto limite su circa metà delle procedure.

Infine, non si formulano osservazioni per quanto riguarda il compenso variabile ai componenti dell'organismo, atteso che lo stesso risulta a carico degli istanti.

Commi 555-557

(Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della lingua blu)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, concede per l'anno 2025 un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata "lingua blu".

È demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse del predetto fondo.

Agli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'art. 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito al fatto che la riduzione per l'anno 2025 del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 213, del 2023 non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle ulteriori misure eventualmente già programmate a valere sulle risorse dello stesso.

Comma 558

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa il Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (art. 15, comma 2, d.lgs. 102 del 2004) di 15 milioni di euro per l'anno 2025, per sostenere le aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 559-562

(Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale. In particolare, si prevede che le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possano ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del FEASR. È stabilito che le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento, restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea delle rispettive decisioni di modifica dei medesimi programmi.

È inoltre previsto che le risorse nazionali aggiuntive, non ancora erogate al termine del periodo 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso della suddetta programmazione. È altresì sancito che le suddette risorse che, ai sensi dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 2021/2115, risultano ammissibili al periodo della programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della PAC 2023-2027, previa adozione da

parte della Commissione europea della decisione di modifica del piano strategico. Alle medesime finalità sono destinati anche i residui dello stanziamento di cui all'articolo 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le risorse finanziarie coinvolte sono già state attribuite alla programmazione dello sviluppo rurale con precedenti provvedimenti.

Al riguardo, atteso che la norma nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale procede ad autorizzare riduzioni, nuove destinazioni e riallocazioni di risorse, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli effetti che tale disposizione reca sui saldi di finanza pubblica. Anche sull'utilizzo di residui di stanziamento derivanti dall'articolo 68-ter del DL 73/2021, ricordato che erano state stanziare risorse pari a 92,7 milioni di euro per il periodo 2021-2022, andrebbe indicato l'importo ancora non speso e chiarita la loro disponibilità considerato che secondo la normativa contabile i residui di stanziamento diventano economie alla chiusura dell'esercizio successivo al loro stanziamento qualora non vengano impegnati (art. 36 del regio decreto 2440/1923).

Comma 563

(Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, rfinanzia il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura da adottarsi entro il 30 gennaio 2025, con 250.000 euro per il 2025 e con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Ai suddetti oneri pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 564

(Centri recupero animali selvatici)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa il Fondo per il recupero della fauna selvatica (art. 1, comma 757, L. n. 178 del 2020) di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Agli oneri, pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione come rfinanziato dal comma 884 del presente provvedimento.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 565-569

(Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico e proroga degli incarichi per funzioni ispettive e Dotazione dell'organico dell'autonomia)

Il comma 565 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 566 inserito in prima lettura, interviene alle lettere a) e b), sul Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, incrementandone la dotazione di 15 milioni per il 2026 e prevedendo che le risorse del citato Fondo siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche a fornire un contributo all'avvio della realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, le candidature devono prevedere la partecipazione degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni AFAM, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i medesimi interventi. Statuisce, infine, che la valutazione delle candidature sia effettuata da parte di una commissione paritetica costituita dal Ministero dell'istruzione e del merito ai cui componenti non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità.

Il comma 567, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incrementa la dotazione dell'organico dell'autonomia di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. La copertura è individuata quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 565 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame e quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

I commi 568 e 569, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizzano il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli Uffici scolastici regionali. Alla copertura si provvede, quanto a euro 1.860.208 per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019; quanto a euro 4.832.194 per l'anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica; e quanto ad euro 3.148.419 a decorrere dall'anno 2028, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997.

La RT annessa al ddl iniziale rileva che la disposizione di cui al comma 565 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito rivolto ad interventi finalizzati alla valorizzazione del sistema scolastico.

La dotazione del fondo è di 122 milioni di euro nel 2025, 189 milioni di euro nel 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Quanto al comma 566 rileva che ivi si prevede la modifica l'articolo 4 (Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale) della legge 8 agosto 2024, n. 121, con riguardo: a) alla finalità di utilizzo e alla consistenza della dotazione economica del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale. In relazione al primo profilo, le risorse economiche del Fondo potranno essere impiegate non solo per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica necessaria alla realizzazione degli interventi infrastrutturali dei campus, ma anche per fornire un contributo statale all'avvio della implementazione dei medesimi interventi. Per quanto concerne la dotazione del Fondo, si prevede che la capienza prevista a legislazione vigente sia incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2026; b) sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 2024, n. 121 prevedendo anche l'istituzione di una Commissione paritetica.

L'istituzione della Commissione paritetica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per i componenti della stessa è esclusa la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altre utilità, comunque denominate.

Sul comma 567 rileva che la disposizione incrementa l'organico di diritto dell'organico dell'autonomia di complessive 2.000 unità posti su sostegno, di cui 1.866 a decorrere dall'a.s. 2025/2026 e 134 unità a decorrere dall'a.s. 2026/2027. Ai fini del calcolo dell'onere si è tenuto conto della incidenza del numero dei supplenti sul sostegno fino al termine delle attività didattiche per grado di istruzione e assunto che il personale da immettere in ruolo avesse un servizio pre-ruolo di 8 anni, collocandosi quindi, al momento della ricostruzione di carriera al termine dell'anno di prova, nella fascia di anzianità 9-14 anni.

	Infanzia	Primaria	Sec. I grado	Sec. II grado	
Incidenza supplenti sostegno fino al 30 giugno (%)	11	39	25	25	100
Stipendio mensile classe di anzianità 0-8 anni (Lordo Stato)	3.226,95	3.226,95	3.469,14	3.469,14	
Onere unitario settembre-dicembre 2025 (per le 1.866 unità) ed e.f. 2026 (per le 134 unità)	12.907,78	12.907,78	13.876,55	13.876,55	
Onere unitario e.f. 2026 (per le 1.866 unità) ed e.f. 2027 (per le 134 unità) con ricostruzione di carriera	43.698,83	43.698,83	47.423,40	48.880,32	
Onere unitario e.f. intero 2027 (per le 1.866 unità) ed e.f. 2028 (per le 134 unità)	42.454,96	42.454,96	45.974,96	47.067,65	
Unità di personale da immettere in ruolo	220	780	500	500	2.000

Il personale delle prime citate 1.866 unità maturerà quindi la successiva progressione stipendiale della classe di anzianità 15-20 anni all'inizio dell'a.s. 2032/2033 mentre il personale delle restanti sopra indicate 134 unità maturerà la successiva progressione stipendiale della classe di anzianità 15-20 anni all'inizio dell'a.s. 2033/2034.

Lo sviluppo decennale degli oneri per anno finanziario, arrotondati per eccesso nella norma, è riportato nella seguente tabella riepilogativa degli oneri annui:

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
24.989.782	87.491.241	89.168.850	88.976.264	88.976.264	88.976.264	88.976.264	91.717.739	92.967.640	93.043.259

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 1 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per euro 24,99 milioni nel 2025 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 per euro 12,5 milioni per l'anno 2026, per euro 14,17 milioni per l'anno 2027, per euro 13,98 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, per euro 16,72 milioni per l'anno 2032, per euro 17,97 milioni per l'anno 2033 e per euro 18,05 milioni annui a decorrere dal 2034.

Al riguardo, sul comma 565, pur considerano che il suddetto onere risulta configurato come limite massimo di spesa, appare opportuno che siano fornite informazioni più puntuali in merito alle finalità cui sarà destinato il Fondo in esame, fornendo conferme in merito alla quota parte di risorse effettivamente classificabili in conto spese di personale di cui si deduce la destinazione soltanto alla luce del prospetto riepilogativo che contabilizza effetti riflessi di maggiori entrate.

In tal senso, venendo allo scrutinio degli eventuali effetti d'impatto indotti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate come stabilito dalla circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S

Per i profili di copertura, posto che ai relativi oneri si provvede a carico della dotazione del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse previste nella dotazione di tale strumento, a fronte degli interventi di spesa per esso previsti ai sensi della legislazione vigente, per le annualità 2025/2027.

In merito al comma 566, dal momento che la disposizione incrementa la dotazione del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, per un importo di 15 milioni per il 2026, ampliandone le finalità anche all'avvio della realizzazione degli interventi e non più solo alla loro progettazione, trattandosi di limite massimo di spesa e di oneri rimodulabili, andrebbero comunque richieste ulteriori elementi informativi in merito alle ragioni dell'adeguamento ivi disposto per il solo 2026.

Quanto al comma 567, laddove si dispone l'incremento dotazione dell'organico dell'autonomia di n. 1.866 posti di "sostegno" a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 e di n. 134 posti di "sostegno" a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, dal momento che si prevede a tal fine una autorizzazione di spesa per il 2025 e dal 2026, si rende indispensabile l'acquisizione di una RT recante l'illustrazione dei dati e dei parametri, nonché delle ipotesi considerate nella stima degli oneri. Ciò detto, in particolare, considerato che trattasi di oneri inderogabili.

Per i profili inerenti poi la copertura, posto che la disposizione, per quota parte degli oneri – pari a 24,99 milioni di euro per l’anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 -, pone gli stessi a carico di una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 565, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla sostenibilità del definanziamento dello strumento citato, fornendosi assicurazioni in merito all’adeguatezza delle rimanenti risorse, relativamente ai fabbisogni di spesa previsti per il 2025 e dal 2026 per tale strumento ai sensi della normativa vigente. Analoghe conferme andrebbero poi richieste anche sull’altra componente del dispositivo di copertura, per gli anni 2026-2034 e a decorrere, che viene invece posta a carico del FISPE.

Sui commi 568 a 569, laddove si prevede poi una autorizzazione in favore del Ministero dell’istruzione e del merito al reclutamento di n.101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli Uffici scolastici regionali, posto che alla disposizione è associata una specifica autorizzazione di spesa per il 2025, il 2026, il 2027 e dal 2028, andrebbe richiesta una RT recante l’illustrazione dei dati e dei parametri, nonché delle ipotesi, considerati nella quantificazione degli oneri di spesa previsti per ciascuna delle annualità.

A tale proposito, venendo anche ai profili di copertura, dal momento che si provvede, in parte, per le annualità 2025-2027, mediante utilizzo delle risorse del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica e, per altra parte, a decorrere dall’anno 2028, mediante riduzione della dotazione del “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, andrebbero richieste conferme in merito all’adeguatezza delle rimanenti risorse a valere dei due Fondi richiamati, a fronte dell’esigenza di assicurare comunque i fabbisogni per essi specificamente previsti dalla normativa vigente.

Commi 570-571 ***(Contributo in favore delle scuole paritarie)***

Le norme sono state introdotte nel corso dell’esame alla Camera dei deputati.

Il comma 570 prevede che il contributo di cui all’articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 42 del 2016, assegnato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Il comma 571 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

La RT riferisce che sul comma 570 che la disposizione ivi prevista è volta ad incrementare di 50 milioni di euro per il 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 il contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità di cui all’articolo 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Il suddetto articolo 1-*quinquies* prevede che, a decorrere dall’anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie

di cui alla L. 62/2000 che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui. Con successive disposizioni finanziarie il limite di spesa originario è stato incrementato di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 1, co. 335, della l. n. 160/2019) e di 70 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, co. 514, della l. n. 178/2020). Tale contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. Tale decreto ministeriale è emanato con cadenza annuale, e dispone che gli Uffici scolastici regionali provvedono a erogare le risorse da destinare alle scuole paritarie, gravanti sul capitolo 1477 – piano gestionale 2 (“Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità”), seguendo il seguente criterio:

- a) 50% sulla base del numero di allievi con disabilità presenti in ciascuna scuola;
- b) 50% tenendo conto della percentuale di allievi con disabilità sul numero di allievi frequentanti ciascuna scuola.

Alla copertura degli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo, dal momento che la spesa è limitata allo stanziamento predisposto e che gli oneri ad essa sottesi appaiono chiaramente rimodulabili, non ci sono osservazioni.

Quanto alla copertura individuata premesso che a tal fine si provvede a valere del definanziamento della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, non ci sono osservazioni.

Commi 572-574

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)

Il comma 572 dispone l'estensione in via permanente, non più per il solo 2023 - come stabilito dalla legislazione vigente - della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ridetermina l'importo stabilendo d'ora innanzi che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.

Il comma 573 dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015 sia pertanto incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 574 inserisce all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il comma 122-*bis* attraverso cui si stabilisce che, al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sul monitoraggio dell'utilizzo della Carta del docente.

La RT afferma che la norma modifica il comma 121 della legge n. 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) al fine di prevedere, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, l'estensione della Carta del docente anche al personale docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. La disposizione è introdotta all'esito della Ordinanza 18 maggio 2022 emessa nella causa C-450/21 con cui la Corte di Giustizia Europea si è espressa sull'interpretazione della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE) che deve essere interpretata nel senso che essa “osta a una normativa nazionale che riservi al solo personale docente a tempo indeterminato (...) e non al personale docente a tempo determinato (...) il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione (...)”.

Viene, inoltre, previsto che con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze siano definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo della stessa, in misura non superiore a 500 euro, sulla base del numero dei docenti di cui al citato comma 121, come modificato per effetto della disposizione in esame, e nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 123. Il comma 573 prevede che a tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 123 della predetta legge viene incrementata di euro 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Al riguardo, pur considerando che l'incremento dell'autorizzazione di spesa in riferimento è configurabile come limite massimo, si osserva che la RT non fornisce alcun elemento in merito ai criteri e parametri considerati nella quantificazione della spesa in ragione annua. A tale proposito, si evidenzia che l'articolo 15 del decreto-legge n. 69 del 2023, per le medesime finalità ma per il solo 2023, ha autorizzato una spesa significativamente più contenuta di quella prevista dalla disposizione⁶⁵. Pertanto, appare necessaria l'acquisizione dei dati e dei parametri utilizzati per la quantificazione dell'onere, a partire dalla platea dei docenti con incarico annuale interessati per i prossimi anni scolastici e per quello in corso.

Commi 575-576

(Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche)

I commi inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incrementano di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di realizzare le iniziative previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM). La copertura dei relativi oneri, pari a un importo

⁶⁵ In particolare, il citato articolo 15, fornito di dettagliata RT, a fronte di una platea analoga di beneficiari (solo docenti a t. d. a valere dell'organico di diritto con incarico annuale), ha però stimato l'onere annuo dell'estensione della Carta del docente su posto vacante e disponibile in circa 11 milioni di euro a fronte dei 60 milioni di euro autorizzati dalla norma in esame. Cfr. RT di passaggio annessa all'A.C.1322 pagine 196-197.

di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, è rinvenuta a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.

La RT riferisce sul comma 575 che ivi si incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per le finalità e attività previste dalla Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Sul comma 576 conferma che ivi si prevede che agli oneri derivanti dal comma 575 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, va evidenziato che la disposizione reca una autorizzazione di spesa pari a un importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con riferimento ad oneri che appaiono pienamente rimodulabili e pertanto compatibili con tale meccanismo normativo. Pertanto, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, premesso che i relativi nuovi oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dalla presente legge, non ci sono osservazioni.

Comma 577

(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

La norma inserita nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, incrementa incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 l'autorizzazione di spesa dei fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento e degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del disegno di legge in esame.

La RT ribadisce che la disposizione prevede un incremento di 500.000 euro annui dei fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

Alla copertura degli oneri pari ad euro 500.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa prevista a decorrere dal 2025 è predisposta come tetto massimo di spesa e che gli oneri ad essa sottesi si presentano compatibili con tale meccanismo, non ci sono osservazioni.

Comma 578

(Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva)

Il comma incrementa di 500.000 euro per l'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ai fini di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (Ptof) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.

La RT illustra il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 579-582

(Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

Le norme di cui ai commi 579-582 prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027). Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da una serie di indicatori chiave di prestazione. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, la definizione degli indicatori chiave di prestazione nonché delle modalità per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e per la rendicontazione delle spese sostenute. Si istituisce quindi un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Si demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l'individuazione dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 579, ammessi al riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 581.

La RT ribadisce che la disposizione prevede il sostegno e la promozione, tramite il cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute, delle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, finanziati con risorse a valere sul PNRR, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC) al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria, anche

nelle fasi successive al completamento del PNRR (31 dicembre 2026). Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da indicatori chiave di prestazione, dettagliatamente delineati al comma 1 della proposta, tra cui, in particolare, la capacità da parte dei soggetti attuatori di sostenersi autonomamente nel tempo, anche mediante la possibilità di attrarre risorse dall'esterno e di innestare nuove forme organizzative, coinvolgendo ulteriori attori pubblici e privati.

Precisa che il fondo di cui si prevede l'istituzione ha natura di conto capitale.

Al riguardo, dal momento che l'onere derivante dalla disposizione in esame si configura chiaramente come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che il prospetto riepilogativo espone maggiori spese in conto capitale per il 2027, va segnalato che il relativo impegno su fabbisogno e indebitamento netto si presenta analogo a quello indicato in termini di competenza finanziaria, contravvenendo ad una pressa consolidata che vede per tali spese gli effetti distribuiti su più annualità per motivi legati al perfezionamento degli impegni contabili per tale tipologia di spesa.

Comma 583 **(Fondazione Biotecnopolo di Siena)**

Il comma è stato introdotto durante l'esame alla Camera, e modifica la disciplina concernente la Fondazione Biotecnopolo di Siena. La norma, in forza della lettera a) sopprime il riferimento specifico alla Fondazione Toscana *Life Sciences* nella parte che riguarda i soggetti rilevanti per le collaborazioni o le partecipazioni alla Fondazione Biotecnopolo di enti pubblici e privati, nonché per il sostegno economico e finanziario. La lettera b) consente alla medesima Fondazione di avvalersi della concessione di beni immobili del patrimonio disponibile e del demanio, ancorché con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a suo carico. A tal fine, si interviene sull'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, in particolare sui commi 947 e 948.

La RT rileva che la disposizione prevede alcune modifiche ai commi 947 (lett. a) e 948 (lett. b) dell'art. 1 della legge n. 231/2021 (legge di bilancio 2022) che recano disposizioni riguardanti la Fondazione Biotecnopolo di Siena, istituita ai sensi del comma 945 della medesima legge di bilancio.

Alla lettera a) è prevista la soppressione, al comma 947 dell'articolo 1 della Legge n. 234/2021, delle parole "tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana *Life Sciences* (TLS) "si pone in continuità con il percorso che, avendo già dato impulso alla modifica dello Statuto della Fondazione BTS, poi culminato nella sua approvazione, avvenuta con DPCM del 20 maggio 2024, ambisce a proseguire ponendo le basi indispensabili ad un'opera di generale rivisitazione dell'assetto dei rapporti tra BTS e TLS, nella prospettiva di una maggiore indipendenza della Fondazione Biotecnopolo di Siena da Toscana *Life Sciences*.

In particolare, la lettera b) prevede l'inserimento di un periodo aggiuntivo alla fine del comma 948 ai sensi del quale alla predetta Fondazione possono essere concessi in uso a titolo gratuito, e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della

stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministero per i beni culturali.

Al riguardo, le disposizioni in merito alla copertura finanziaria e alla neutralità fiscale delle previsioni riguardanti la Fondazione in questione sono contenute nei commi 949 e 950 dell'articolo 1, della citata legge n. 231/2021.

Dalla disposizione non derivano impatti negativi sulla finanza pubblica considerato che il comodato – come previsto nella formulazione originaria – è essenzialmente gratuito (art. 1803 cc) con riconoscimento del diritto al rimborso al comodatario di alcune spese straordinarie (art. 1808 cc). Pertanto, la precisazione in merito all'accollo degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'utilizzatore è suscettibile di produrre effetti finanziari positivi, anche se di difficile quantificazione visto che al momento non risultano utilizzi in corso di immobili dello Stato da parte della predetta Fondazione.

Peraltro, l'esplicita imputazione dei suddetti oneri si pone in linea con i principi contenuti in analoghe disposizioni normative che riconoscono il beneficio della gratuità dell'uso di immobili statali (cfr. DPR n. 296/2005, art. 10; Legge n. 244/2007, art. 2, comma 398; Legge n. 178/2020, art. 1, comma 586).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del tenore ordinamentale delle modifiche previste, non ci sono osservazioni.

Comma 584

(Piano nazionale per gli investimenti complementari)

Il comma incrementa di 90.475.000 euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021 afferente al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e riferita a iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 585-587

(Misure urgenti in materia di collegi di merito)

Le norme sono state introdotte durante l'esame alla Camera dei deputati.

Il comma 585 stabilisce che lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025.

Il comma 586 prevede che possono accedere al contributo di cui al comma precedente solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento.

In sede di verifica dei requisiti di accredito, il Ministero dell'università verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

Il comma 587 dispone che agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT evidenzia che la norma prevede un incremento, pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68.

Rappresenta che i collegi universitari di merito possono essere accreditati, come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, a condizione del possesso requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, individuati e verificati dal Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto ministeriale 8 settembre 2016, n. 673.

Si fa presente l'accREDITAMENTO del collegio universitario di merito è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale (ex articolo 5 del citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68).

La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 300, legge 30 dicembre 2021, n. 234), prevedeva un contributo di 2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 da destinare ai collegi universitari di merito. In ultimo, con il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, all'articolo 13 è stata ulteriormente autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati.

In virtù dell'aumento numerico registrato nell'ultimo periodo e della previsionale crescita nel medio periodo delle strutture che riceveranno lo status di "Collegi universitari di merito accreditati" – con conseguente accesso al contributo ministeriale, la norma si rende necessaria in quanto tale crescita, pertanto, se non opportunamente accompagnata da un contestuale incremento delle risorse finanziarie a loro destinato, porterà inevitabilmente ad una importante riduzione dei contributi previsti per gli attuali Collegi universitari di merito.

Tali strutture apportano un contributo sostanziale allo sviluppo di una elevata qualificazione formativa e culturale, perseguendo la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione degli studenti di atenei italiani o stranieri e sostenendo gli studenti più meritevoli, anche se privi di mezzi.

Alla luce delle predette considerazioni, la norma intende incrementare di 2 milioni di euro annui lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2025, in favore dei collegi di merito accreditati, che risultano attualmente essere nel complesso pari a quindici, come di seguito elencati:

- Almo Collegio Borromeo;

- Fondazione CEUR;
- Associazione CUIR;
- Collegio Universitario Don Nicola Mazza;
- Collegio Universitario “Renato Einaudi”;
- Fondazione RUI;
- Fondazione Ghislieri;
- IPE;
- Fondazione Sandra e Enea Mattei;
- Fondazione Collegio San Carlo di Modena;
- Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena;
- Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus;
- Fondazione Collegio Università Milanese;
- Associazione ARCES;
- Fondazione Collegio Universitario di Brescia.

Ad integrazione di quanto sopra riportato, si specifica, altresì, che in base ai dati forniti dalla

Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM), la platea di studenti interessati, nell’anno 2024, sono pari a circa 3560, di cui un terzo sono beneficiari di borse di studio.

Si precisa infine, al comma 586, che a tale contributo potranno accedere solo i collegi di merito che erogano un numero di borse di studio e/o agevolazioni (come, ad esempio, riduzioni di retta) a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento.

Il comma 587 prevede la relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la disposizione reca una autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e che gli oneri a questa sottesi presentano carattere di rimodulabilità non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, posto che ai relativi maggiori oneri si provvede mediante il defianziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione con rifinanziato dal provvedimento in esame, nulla da osservare.

Commi 588-590 ***(Progetto Campus del Mediterraneo)***

Il comma 588 stanziava la somma di 1 milione di euro per l’anno 2025, 2 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro per l’anno 2027 in favore della menzionata Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Il comma 589 demanda ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo. Il decreto dovrà essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e dovrà indicare il termine di realizzazione degli interventi e le modalità di revoca per i casi in cui tali termini non siano rispettati, prevedendo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme revocate.

Il comma 590 precisa che agli oneri finanziari derivanti dall'articolo in esame, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT rileva che la norma prevede lo stanziamento di risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2005, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027 in favore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, destinati alla realizzazione del Progetto "*Campus Universitario del Mediterraneo*", con annesso *student housing* destinato agli studenti meritevoli e bisognosi, provenienti dall'Italia e dai paesi del bacino del Mediterraneo.

Le somme stanziare sono finalizzate, nel dettaglio, all'acquisizione nonché alla ristrutturazione di immobili che saranno utilizzati per tale finalità.

In particolare, la proposta progettuale prevede articolati e differenziati investimenti in termini infrastrutturali e tecnologici, che si declinano in tre tipologie di interventi che, per la complessità e per l'importanza e l'ubicazione strategica che rivestono in un territorio come quello di Reggio Calabria, prevedono un cronoprogramma diversificato per intervento. Proprio per le ragioni sopra esposte, gli stessi interventi possono essere compartimentalizzati in lotti autonomi sulla base delle relative disponibilità finanziarie.

In primis si colloca un primo intervento di ristrutturazione e riconversione di un complesso edilizio in dismissione. Esso è composto da tre fabbricati principali per una superficie complessiva di 3.300 mq, circondati da ampi cortili e spazi all'aperto per oltre 4.700 mq; in tale scenario si innesta la realizzazione di un moderno campus con annesso *student housing* destinato agli studenti meritevoli e bisognosi.

Un'altra linea di intervento prevede la realizzazione di uno studentato, già in corso di costruzione, basato sul recupero di un immobile di proprietà dell'Ateneo, composto da sei piani fuori terra per una superficie complessiva di 2.400 mq ed oltre 900 mq di spazi esterni. Infine, l'ultimo intervento progettuale si basa sulla ristrutturazione di diversi edifici esistenti nonché sul completamento di due fabbricati, rispettivamente della consistenza di 2.500 mq su quattro livelli e di 1.800 mq su tre livelli, da destinare a foresteria e ad uffici dedicati agli spin-off universitari per l'innovazione imprenditoriale.

Il costo stimato per la realizzazione degli interventi descritti si attesta sui 1 milione di euro per l'anno 2005, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027 milioni di euro.

Si rappresenta, infine, che alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 591
(Piano di sostegno alla ricerca)

La disposizione, introdotta durante l'esame in prima lettura, attribuisce al CNR una contribuzione finalizzata all'assunzione di personale (ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni).

In dettaglio al CNR è attribuito un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per il 2026 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

La RT evidenzia che al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, prevede un contributo a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) pari a 9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, al fine di procedere all'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che si prevede una autorizzazione di spesa per il triennio 2025/2027 al fine di consentire reclutamenti di personale del CNR, nulla da osservare dal momento che il predetto ente provvederà nel limite dalle risorse stanziare.

Sulla copertura, nulla da osservare.

Commi 592-598
(Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico)

Le norme ai commi 592-594 prevedono l'incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, dell'autorizzazione di spesa destinata alla realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali. In particolare, si dispone poi un rifinanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico a valere del quale è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili. Si innalza a 200.000 euro l'importo massimo del credito d'imposta concedibile a valere sulle risorse del Fondo, si abroga la previsione che consente la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti e si dispone l'accessibilità al pubblico degli immobili, costituenti beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a valere sulle risorse del Fondo. Si incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, l'importo massimo di risorse entro il quale le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario.

Il comma 595 autorizza la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni euro per l'anno 2026, per interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, compresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria.

Il comma 596 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati gli interventi da finanziare ai sensi del comma 595, nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e di realizzazione.

Il comma 597 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 595, pari a 600.000 euro per l'anno 2025, e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

Il comma 598 interviene in materia di Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», sopprimendo la cadenza annuale della sua adozione, introducendovi il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, e consentendo che le risorse del Piano (allocate nello stato di previsione del Ministero della cultura), possano essere utilizzate anche in forma di contributi ad altre amministrazioni pubbliche, per interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

La RT rileva sui commi 592- 594 che l'incremento di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è finalizzato a sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

Circa il rifinanziamento nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 del credito d'imposta di cui all'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ricorda che esso è riconosciuto attualmente per le spese sostenute per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l'utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, fissato a 100.000 euro per il 2021 e 2022 viene innalzato a 200.000 euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l'effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. Viene inoltre abrogato il comma 5 inerente la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Viene, infine, introdotta una disposizione per rendere maggiormente accessibili al pubblico gli immobili aventi particolare pregio o

rilievo storico artistico e architettonico, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Rileva che l'incremento del limite di spesa previsto dal comma 316, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissato a 5 milioni di euro annui, per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, nasce dall'analisi e valutazione positiva sull'andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura fino ad arrivare nel 2023 all'utilizzo delle risorse all'uopo stanziato per la quasi totalità (95%). La proposta normativa prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall'anno 2025.

Evidenzia che si dispone che le risorse relative alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sul capitolo 8098, possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, la soppressione della cadenza temporale prevista per l'adozione del piano strategico in questione permetterebbe di effettuare anche programmazioni triennali. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sui commi 595-597 rileva che la norma autorizza la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade e immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, compresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria. Il comma 596 prevede che con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono individuati gli interventi da realizzare nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti. Il comma 597 prevede che agli oneri derivanti dal comma 595 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, si rileva sul comma 592 che l'onere sotteso alla autorizzazione di spesa prevista appare rimodulabile e che la stessa è chiaramente configurata come limite massimo di spesa. Pertanto, nulla da osservare.

Quanto al comma 593, lettera a), laddove si prevede il rifinanziamento del Fondo per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, trattandosi di limite massimo di spesa, nulla da osservare. Sulla lettera b) del medesimo comma, laddove si modifica l'articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, riconoscendo il credito d'imposta anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, dal momento che si precisa che ciò avverrà comunque nei limiti del Fondo per il restauro e per altri

interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (di cui al comma 1 del medesimo articolo 65-bis) andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle risorse stanziare a tal fine dal 2025 a fronte dei fabbisogni ipotizzabili per la misura. Quanto alla lettera c) e alla lettera d), ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, nulla da osservare.

Nulla da osservare sull'incremento per 2 milioni di euro annui delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale.

Inoltre, relativamente alle modifiche in materia di Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, non vi sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica dei commi 592 e 593, poiché alle disposizioni ivi previste sono associate maggiori spese in conto capitale, si evidenzia che l'Allegato espone effetti d'impatto simmetrici a quelli indicati in termini di competenza finanziaria, contravvenendo alla prassi che vede la registrazione degli effetti relativi a tali tipologie di spese di norma articolati in più annualità per ragioni connesse alle procedure di perfezionamento degli impegni di spesa.

Sui commi 595 e 596, aggiunti dalla Camera dei deputati, che recano una autorizzazione di spesa per l'anno 2025 e per l'anno 2026, disciplinandone le modalità di riparto, destinata agli interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, compresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria, andrebbero forniti elementi informativi in merito all'adeguatezza delle risorse in questione rispetto ai fini richiamati. Trattandosi comunque di limite massimo di spesa per il 2025 e il 2026, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura del comma 597, dal momento che stabilisce che ai relativi oneri pari a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili, nulla da osservare.

Sul comma 598, ritenuto il tenore ordinamentale delle modifiche previste, non ci sono osservazioni.

Commi 599-603

(Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne, della Costituzione, oltreché per la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti)

Il comma 599, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne, della Costituzione, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 600 prevede, che il fondo di cui al precedente comma, per le medesime finalità ivi enunciate, è destinato altresì a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

Sul comma 601 prevede una dotazione di 300.000 euro annui dal 2025 da destinarsi alla Casa di Matteotti.

Il comma 602 prevede che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma precedente, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Il comma 603 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi da 599 a 602, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato dal provvedimento in esame.

La RT evidenzia che le disposizioni prevedono l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione. Tale fondo è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il «Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo», con una dotazione di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La disposizione stabilisce che, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Indica che alla copertura degli oneri derivanti dai commi dai commi 599 a 602, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (FEI).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le norme recano autorizzazioni di spesa di prevede interventi pari a un importo complessivo di 1 milione di euro a decorrere dal 2025, chiaramente configurate come limiti massimi, in relazione ad oneri chiaramente compatibili con tale meccanismo normativo, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura dei relativi oneri si provvede a valere del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, nulla da osservare.

Commi 604-610

(Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo)

Il comma 604 dispone che, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. I criteri e le modalità di accesso al predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 605 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 202, fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. I criteri e le modalità di accesso al predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 606 dispone che, al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità al medesimo settore, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, a decorrere dal 2025 una quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge n. 163 del 1985, individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari ad 8 milioni di euro, è destinata: a) per 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale; b) per 7.250.000 euro in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024..

Il comma 607 stabilisce che la restante quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nel 2025 a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Si prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviino al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024..

I commi 608 - 611 sono stati inseriti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura.

Il comma 608 incrementa il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 609 stabilisce che con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 608, destinate al finanziamento di misure volte al sostegno, nel limite di spesa autorizzato, di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Il comma 610 dispone la copertura degli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dal provvedimento in esame.

La RT ribadisce sui commi 604-607 che ivi è ribadito il contenuto delle norme e specifica che il comma 606 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 8 evidenzia che la disposizione incrementa il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027

Segnala sul comma 9 che ivi la disposizione stabilisce che, con decreto del Ministero della cultura, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 4-*bis*, destinate al finanziamento di misure volte al sostegno, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 4-*bis*, di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro

urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Quanto al comma 610 conferma che la disposizione indica che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, sui commi 604-605, dal momento che la determinazione delle previste autorizzazioni è destinata ad operare nella forma di limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Parimenti, venendo ai commi 606 e 607, per quanto concerne il vincolo di destinazione ivi previsto sulle risorse del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, dal momento che trattasi di spese già previste ai sensi della legislazione e nel presupposto, su cui appare necessaria una conferma da parte del Governo, che quanto disposto non pregiudichi altri impieghi già previsti a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Sui commi 608 - 610, ivi trattandosi di mero adeguamento della dotazione del Fondo per lo spettacolo dal vivo per le annualità del triennio 2025/2027, in considerazione della circostanza che trattasi di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, per cui si provvede a valere della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili, nulla da osservare.

Comma 611

(Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo)

La disposizione apporta le seguenti modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al decreto legislativo n. 175 del 2023, in materia di ammortizzatori e indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo:

- la lettera a), novellando il comma 1 dell'articolo 2, aumenta il tetto IRPEF al di sotto del quale i lavoratori possono presentare domanda (da 25.000 a 30.000 euro) per l'indennità di discontinuità e riduce da 60 a 51 il numero minimo di giornate richieste di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- la lettera b), intervenendo sull'articolo 3, ai fini della durata, computa anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione ed estende il periodo valido per la presentazione della domanda (dal 30 marzo al 30 aprile);
- la lettera c) sopprime le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori (abrogando l'articolo 5).

La RT riferita al testo iniziale ribadisce il contenuto delle norme e assicura che esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che l'indennità in questione viene riconosciuta nell'ambito di un limite massimo di spesa, si osserva tuttavia che le modifiche apportate appaiono suscettibili di determinare un apprezzabile aumento delle prestazioni teoricamente erogabili. Pertanto andrebbero forniti chiarimenti circa la sussistenza di adeguati margini di risparmio sulla base delle risultanze finora emerse, onde escludere l'insorgere di tensioni su tale linea di finanziamento, che potrebbero di fatto rendere necessari adeguamenti incrementativi degli stanziamenti.

Commi 612-614

(Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

Il comma 612, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

Il comma 613 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione e di ripartizione del Fondo, anche al fine del rispetto del limite di spesa.

Il comma 614 stabilisce che agli oneri pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dal provvedimento in esame.

La RT rileva sul 612 che la disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.

Quanto al comma 613 evidenzia che la disposizione prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del Fondo di cui al comma 612 anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 612.

In merito al comma 614 ribadisce che gli oneri derivanti dai commi 612 e 613, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, posto che la norma prevede interventi di spesa pari a un importo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 configurabili con un meccanismo normativo di tetto massimo di spesa in presenza di oneri chiaramente rimodulabili, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, premesso che si provvede ai fini in questione mediante una riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dal provvedimento in esame, nulla di particolare da osservare.

Comma 615

(Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia)

La norma autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, considerato che gli oneri recati dalla disposizione sono chiaramente configurati come limiti massimi di spesa, nulla da osservare.

Quanto allo scrutinio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, si osserva che pur trattandosi di maggiori spese classificate come in conto capitale, il relativo effetto d'impatto sui saldi riportato nel prospetto riepilogativo risulta simmetrico all'effetto contabilizzato in termini di competenza finanziaria, contravvenendo ad una prassi che vede spesso gli effetti per tali tipologie di spesa articolati in più annualità, per ragioni procedurali correlate al perfezionamento degli impegni di spesa.

Commi 616-624

(Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)

Le norme stabiliscono ai commi 616-624 la celebrazione della figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027.

Il comma 616-617 prevedono l'istituzione a tal fine del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato «Comitato nazionale», con un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno ed in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale.

Il comma 618 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, è definita la composizione del Comitato, nonché stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso. E' previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri potrà integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente e può, altresì, ammettere integrazioni del contributo annuale da parte di soggetti pubblici e privati e che per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvalga della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali già istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata, in materia di anniversari di interesse nazionale nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 619 prevede che con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, nomina i membri del Comitato nazionale. E' stabilito che ai componenti del

Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 620 afferma che il Comitato nazionale è assoggettato alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilendo che a tale fine, il Comitato elabori e trasmette alla struttura di missione della Presidenza del Consiglio in materia di innovazione tecnologica, con cadenza annuale, i rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.

Il comma 621 prevede che il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica. La medesima struttura assicura la coerenza del programma culturale, con le attività della struttura di Missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 622 dispone che il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2030.

Il comma 623 stabilisce che il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera e dell'eredità della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.

Il comma 624 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La RT evidenzia che gli oneri derivanti dalle attività svolte dal Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta sono pari a complessivi 6 milioni di euro di cui 2 milioni per il 2025, 2 milioni per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Non sono previste spese di personale atteso che ai componenti del predetto Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ed il Comitato si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo innovazione di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che si prevedono le celebrazioni della figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027, per cui si autorizza un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e in considerazione della circostanza che le

iniziative da adottarsi a tal fine, dovranno comunque aver luogo nei limiti delle sole risorse autorizzate per ciascun anno, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, va segnalato che si stabilisce espressamente che il Comitato resti in carica sino alla data del 31 dicembre 2030, per cui andrebbero richiesti elementi di chiarificazione atteso che le celebrazioni avverranno nel 2027 e l'autorizzazione di spesa è limitata alle annualità del triennio 2025-2027.

Va evidenziato che le norme prevedono espressamente che ai componenti del Comitato nazionale non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Ad ogni modo, dal momento che la norma prevede che il Comitato si avvalga della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali già esistente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nazionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, andrebbero richiesti dati ed elementi informativi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali di tale struttura, come peraltro espressamente stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità ogni qualvolta nuove norme risultino accompagnarsi a siffatte clausole di invarianza.

Per i profili di copertura, posto che ivi si prevede che agli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze⁶⁶, nulla di particolare da osservare.

Ad ogni modo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla compatibilità della riduzione della dotazione annua del predetto fondo alla luce dei fabbisogni correlativa agli interventi di spesa previsti per le annualità del triennio⁶⁷.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, richiamando il comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si osserva che il comma in esame dispone la formale copertura di un onere di parte corrente a valere su una riduzione di risorse classificate ai sensi della legislazione vigente di conto capitale, con una dequalificazione delle risorse. Si osserva inoltre che di norma a tale tipologia di spese vengono associati effetti d'impatto articolati in più annualità, per le note procedure amministrative che condizionano il perfezionamento degli impegni di spesa che, nel caso in esame, sarebbero da ritenersi già scontati dai tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente. A tale proposito, andrebbe valutata l'eventualità di un ricorso all'apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della attualizzazione dei contributi pluriennali in relazione al definanziamento delle risorse in questione per le annualità del triennio 2025/2027.

⁶⁶ Capitolo 7032 che reca una previsione di spesa di 43,8 milioni di euro per il 2025 e di 43,4 milioni di euro per le annualità 2026 e 2027.

⁶⁷ Il comma 2 del comma 239 del decreto legge n. 34/2020 on uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Commi 625-629

(Concorso delle Forze armate e delle Forze di Polizia nel controllo del territorio per gli anni 2025, 2026 e 2027)

La norma dispone la proroga fino al 2027 dell'impiego di un contingente di 6000 unità di personale delle Forze armate nell'operazione "Strade sicure", per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili.

Autorizza a tal fine la spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di euro 193.502.811 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, rispettivamente per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.

Sempre fino al 2027 è anche prorogato l'impiego di un ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (operazione "Stazioni sicure").

Autorizza a tal fine la spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con specifica destinazione di euro 37.970.985 per il personale delle Forze armate e per il funzionamento, e di euro 2.518.500 per il personale delle Forze di polizia.

Conferma che le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui alle presenti norme si intendono in deroga ai limiti orari individuali previsti dalla normativa vigente.

La RT evidenzia che gli oneri complessivi per quanto concerne il comma 1 sono pari a euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

La spesa destinata al personale di cui al comma 74, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è pari a euro 193.502.811. La spesa per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del predetto decreto-legge, è pari a euro 4.890.088.

Per la quantificazione degli oneri – pari a euro 193.502.811 – relativi all'impiego del personale delle Forze armate, sono stati considerati i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata considerata l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986) ed euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran

parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 18^[1] per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 45^[2] per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di energia elettrica/acqua ecc. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia in sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora)^[3] e i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*^[4], a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, dell'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
- *in merito alle seguenti una tantum:*
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In

[1] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per la consumazione del vitto presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 15€ a 18€ (+3€ *pro capite* giornaliero).

[2] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per l'alloggiamento presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 35€ a 45€ (+10€ *pro capite* giornaliero).

[3] In tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.

[4] Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 825.077 circa per 5.200 militari impiegati per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 103.134,6 circa. A tal proposito si è provveduto ad adeguare il corrispettivo tabellare dell'indennità di marcia aumentato a seguito di specifica attività di concertazione di cui al d.P.R. n. 56 del 2022;

- b) acquisto dotazioni individuali straordinarie per il contingente in sede per un onere complessivo di circa € 24.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- c) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per il contingente "fuori sede" per un onere complessivo di circa € 266.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- d) acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 104.400 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2025				
800 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
TOTALE ONERI			€ 1.368.040	€ 16.514.980
ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
TOTALE GENERALE			€ 1.392.040	€ 16.538.980

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI
ANNO 2025

5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuorisede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 55.877.120
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.050.760	€ 60.609.120
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.149.520
Vitto strutture civili	1.690	€ 18,00	€ 912.600	€ 11.103.300
Alloggio strutture civili	1.690	€ 45,00	€ 2.281.500	€ 27.758.250
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.007.188
Equipaggiamento/vestiario	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.752.100
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.190.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.321.756
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 825.077
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro) e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				€ 266.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 104.400
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
TOTALE ONERI			€ 14.515.903	€ 175.768.354
ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477
TOTALE GENERALE			€ 15.711.380	€ 176.963.831

RIEPILOGO ONERI	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	€ 16.538.980
SUB TOTALE ONERI FUORISEDE	€ 176.963.831
TOTALE PER L'ANNO 2025	€ 193.502.811

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2026				
800 MILITARI <u>IN SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
TOTALE ONERI			€ 1.368.040	€ 16.514.980
ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
TOTALE GENERALE			€ 1.392.040	€ 16.538.980

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'

MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

ANNO 2026

5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE**ONERI DI PERSONALE**

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuorisede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 55.877.120
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.050.760	€ 60.609.120
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240

ONERI DI FUNZIONAMENTO

Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.149.520
Vitto strutture civili	1.690	€ 18,00	€ 912.600	€ 11.103.300
Alloggio strutture civili	1.690	€ 45,00	€ 2.281.500	€ 27.758.250
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.007.188
Equipaggiamento/vestiario	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.752.100
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.190.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.321.756
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114

ONERI UNA TANTUM

Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 825.077
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro) e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				€ 266.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 104.400
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477

RIEPILOGO

	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 4.872.503	€ 59.282.114
TOTALE ONERI	€ 14.515.903	€ 175.768.354
ONERI UNA TANTUM		€ 1.195.477
TOTALE GENERALE	€ 15.711.380	€ 176.963.831

RIEPILOGO ONERI	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	€ 16.538.980
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	€ 176.963.831
TOTALE PER L'ANNO 2026	€ 193.502.811

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2027				
800 MILITARI <u>IN SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
TOTALE ONERI			€ 1.368.040	€ 16.514.980
ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
TOTALE GENERALE			€ 1.392.040	€ 16.538.980

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2027				
5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 55.877.120
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.050.760	€ 60.609.120
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.149.520
Vitto strutture civili	1.690	€ 18,00	€ 912.600	€ 11.103.300
Alloggio strutture civili	1.690	€ 45,00	€ 2.281.500	€ 27.758.250
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.007.188
Equipaggiamento/vestuario	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.752.100
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.190.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.321.756
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 825.077
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro) e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				€ 266.000
Materiali e d attrezzature varie, pe daggi autostradali				€ 104.400
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
TOTALE ONERI			€ 14.515.903	€ 175.768.354
ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477
TOTALE GENERALE			€ 15.711.380	€ 176.963.831

RIEPILOGO ONERI	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	€ 16.538.980
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	€ 176.963.831
TOTALE PER L'ANNO 2027	€ 193.502.811

Per il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 600 unità, di cui 350 in sede e 250 fuori sede, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

L'onere, pari a euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25, comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e ad euro 29,44, comprensivo dei contributi a carico dello Stato, per quelli fuori sede.

“CONTINGENTE INTEGRATIVO 800 UNITA’ – STAZIONI SICURE”

Ai fini dell'attuazione del comma 3 – concernente la proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 del contingente di 800 unità di personale delle Forze Armate, denominato “Stazioni Sicure” – il successivo comma 4 prevede un onere complessivo pari a euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

La spesa destinata al personale di cui al comma 74, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è pari a euro 37.970.985. La spesa per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del predetto decreto-legge, è pari a euro 2.518.500. Per la quantificazione degli oneri – pari a **euro** 37.970.985 – relativi all'impiego del personale delle Forze armate, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986). A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 18^[5] per la consumazione del vitto presso strutture civili;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 45^[6] per l'alloggiamento presso strutture civili;
- equipaggiamento/vestiario: è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*^[7], a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, l'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, le elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
- *in merito alle seguenti una tantum:*
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 126.910 circa per 800 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 15.863,7 circa. A tal proposito si è provveduto ad adeguare il corrispettivo tabellare dell'indennità di marcia aumentato a seguito di specifica attività di concertazione di cui al d.P.R. n. 56 del 2022;
 - b) acquisto dotazioni individuali straordinarie per un onere complessivo di circa € 24.000;
 - c) acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 22.310.

In sintesi, nell'ambito delle spese connesse con il:

^[5] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per la consumazione del vitto presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 15€ a 18€ (+3€ *pro capite* giornaliero).

^[6] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per l'alloggiamento presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 35€ a 45€ (+10€ *pro capite* giornaliero)

^[7] Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

- personale abbiamo gli oneri per indennità onnicomprensiva/ordine pubblico e compensi per lavoro straordinario per un totale di € 17.920.960 a cui si aggiungono gli oneri una tantum per indennità di marcia, missione e ricognizioni pari a € 126.910, per un totale di € 18.047.870;
- funzionamento abbiamo gli oneri per le spese di vitto, alloggio, automezzi, equipaggiamento, etc., per € 19.876.805 a cui si aggiungono gli oneri una tantum (dotazioni individuali straordinarie, attrezzature varie, pedaggi autostradali, etc.) per € 46.310, per un totale di € 19.923.115.

La spesa complessiva è, pertanto, pari a € 37.970.985 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"				
ANNO 2025				
800 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.596.480
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000	€ 5.256.000
Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000	€ 13.140.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.057.405
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 126.910
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
Materiali e attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 22.310
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
TOTALE ONERI			€ 3.117.310	€ 37.797.765
ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
TOTALE GENERALE			€ 3.290.530	€ 37.970.985

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'

MISSIONE: STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"

ANNO 2026

800 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.596.480
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000	€ 5.256.000
Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000	€ 13.140.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.057.405
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni			€	126.910
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)			€	24.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali			€	22.310
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
TOTALE ONERI			€ 3.117.310	€ 37.797.765
ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
TOTALE GENERALE			€ 3.290.530	€ 37.970.985

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"				
ANNO 2027				
800 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.596.480
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000	€ 5.256.000
Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000	€ 13.140.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.057.405
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 126.910
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 22.310
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
TOTALE ONERI			€ 3.117.310	€ 37.797.765
ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
TOTALE GENERALE			€ 3.290.530	€ 37.970.985

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 400 unità di personale, tutti in sede, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'onere, pari a euro 2.518.500 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25, comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede.

Al riguardo, in considerazione della circostanza che i maggiori oneri recati dalle disposizioni sono limitati alle autorizzazioni di spesa disposte e dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT che si presentano coerenti con quelli evidenziati nelle RT riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nelle Operazioni Strade e Stazioni Sicure, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire un pieno e consapevole scrutinio circa l'effettiva adeguatezza delle risorse stanziare ai fini previsti dalle norme in esame, sembrerebbe utile l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in merito ai fabbisogni indicati a titolo di spese *Una Tantum*, fornendosi i criteri e parametri considerati ai fini della loro quantificazione.

Peraltro, con riguardo al contingente delle Forze di polizia impiegate nelle due operazioni oggetto di proroga si osserva che la RT riferisce le consistenze dei relativi contingenti (600 unità, di cui 350 in sede e 250 fuori sede per Strade Sicure e 400 unità di personale, tutti in sede, per Stazioni Sicure) chiarendo che i relativi oneri concernono il pagamento della relativa indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, fornendo altresì i relativi criteri di computo.

Venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, dal momento che i dispositivi di impegno prevedono chiaramente quota parte degli oneri di spesa correlati ad ogni di personale, puntualmente quantificati dalla RT sulla base dei relativi costi unitari in ragione giornaliera e mensile al lordo, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/201\0 del Dipartimento della R.G.S.

Comma 630

(Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, incrementa il Fondo per la gestione della cybersicurezza al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale.

In particolare, la disposizione incrementa il Fondo per la gestione della cybersicurezza istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197), di 0,2 milioni di euro per anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Tale fondo è destinato al finanziamento delle attività di gestione operativa dei progetti finalizzati al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali in attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione così come istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190) e rifinanziato dal provvedimento in esame.

La RT evidenzia che la disposizione normativa prevede che la dotazione finanziaria del Fondo per la gestione della cybersicurezza di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione si limita a prevedere un incremento del Fondo per la gestione della cybersicurezza per un importo pari a 0,2 milioni di euro per il 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, non ci sono particolari osservazioni dal momento che gli oneri appaiono pienamente rimodulabili.

Sulla copertura prevista, che provvede mediante la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dal provvedimento in esame, nulla da osservare.

Comma 631 **(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)**

La norma rifinanzia la partecipazione italiana al NATO *Innovation Fund*, che è un fondo di *venture capital*, il primo istituito da un'organizzazione internazionale, avente lo scopo di sostenere *start-up* innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza. A tal fine, prevede che per far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund* di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di euro 7.726.500 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

La RT rileva che per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel Limite Partnership Agreement (LPA), l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 M€ per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l'80% della contribuzione totale.

L'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023.

Successivamente, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), è stato autorizzato il finanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2024, a cui è seguito l'ulteriore finanziamento per la parte restante pari a 6.650.000 euro ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.

Al fine di provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità viene autorizzata la spesa di euro 7.726.500,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si rende, inoltre, necessaria la copertura delle spese per eventuali compensi da riconoscere ad operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione, individuati nel rispetto della normativa vigente, che prestino la propria opera di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Tale compenso non potrà comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale al Fondo NATO per l'Innovazione e include la partecipazione alle riunioni

del comitato tecnico nazionale e alle riunioni del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Gli stanziamenti indicati dalla disposizione, pari a euro 7.726.500,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, saranno attestati sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per un importo pari a:

- euro 7.650.000,00 sul capitolo 7103/01;
- euro 76.500,00 sul capitolo 1274/10, per le eventuali esigenze di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori da parte di operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione su temi legali e finanziari.

Al riguardo, va evidenziato che la disposizione reca una autorizzazione di spesa di importo pari a 7.726.500 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per far fronte agli impegni assunti dall'Italia mediante l'adesione al *NATO Innovation Fund* attraverso la sottoscrizione nel 2022 del relativo *Limited Partnership Agreement (LPA)*. Essendo relativa ad impegni pluriennali assunti dalla Repubblica Italiana, si osserva che la spesa dovrebbe essere autorizzata per l'intero periodo a cui tali impegni si riferiscono, e non solo per una parte di esso, come invece accadrebbe limitando la citata autorizzazione al triennio 2025-2027. A tal fine, la stessa RT segnala che l'Italia si è impegnata al versamento di quote annue pari a 7,65 milioni di euro per i primi 8 anni di operatività del citato Fondo, allo scopo di coprire l'80% della contribuzione totale a suo carico.

Nulla da osservare con riguardo agli effetti finanziari ascritti alla norma dal prospetto riepilogativo, dal momento che l'onere derivante dalla disposizione non è registrato sull'indebitamento netto, in quanto, come confermato anche dal Governo nel corso dell'esame parlamentare di una disposizione di contenuto analogo⁶⁸, le operazioni di finanziamento cui si fa fronte con il *NATO Innovation Fund* non incidono sul deficit poiché, ai sensi del SEC 2010, queste possiedono natura di "finanziaria".

Commi 632-633 **(Fondo missioni internazionali)**

La norma introdotta dalla Camera dei deputati prevede l'incremento del finanziamento del fondo missioni internazionali per l'annualità 2025 per un importo pari a 120 milioni di euro.

Agli oneri previsti si provvede per una quota pari a 70 milioni mediante utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del MAECI ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della l. 178/2020, che stabilisce il contributo per la partecipazione italiana alla *European Peace Facility* (92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025).

La RT conferma che al comma 632 la disposizione autorizza la spesa di euro 120 milioni per l'anno 2025 per il finanziamento del fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

⁶⁸ Articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2024.

Sul comma 633, rileva che la norma dispone che a quota parte degli oneri di cui al comma 632, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si tratta del contributo per la partecipazione all'European Peace Facility.

Tale riduzione è possibile, in quanto, conformemente all'articolo 29, paragrafo 11, della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio è stato anticipato all'anno 2024 il pagamento di circa 115,3 milioni di euro del contributo dovuto dall'Italia per l'anno 2025. Il massimale del contributo italiano alla *European Peace Facility* è pari a euro 576.372.788,60 per l'anno 2025 (pari al 13,123242% del massimale di spesa approvato di 4,392 miliardi di euro).

Detratti i 115,3 milioni di euro di cui è già stato effettuato il pagamento nel 2024, l'importo massimo che deve essere corrisposto per l'anno 2025 è pari a euro 461.072.788,60. Tenuto conto che lo stanziamento del capitolo 3429 dello stato di previsione del MAECI è determinato in euro 531.097.604 per l'anno 2025, la riduzione di euro 70 milioni dell'autorizzazione di spesa non è suscettibile di generare debiti fuori bilancio.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la norma si limita a incrementare una autorizzazione di spesa per l'anno 2025 da intendersi come limite massimo, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura, provvedendosi per il medesimo anno, in parte (70 milioni di euro) mediante utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del MAECI ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della l. 178/2020, relativamente al contributo per la partecipazione italiana alla *European Peace Facility*, considerando che la relativa dotazione è espressamente stabilita in virtù della partecipazione ad accordi internazionali⁶⁹ e tenuto conto delle spiegazioni fornite dalla RT in merito alla riducibilità di tale stanziamento, non ci sono osservazioni.

Quanto alla restante parte degli oneri, posto che l'emendamento approvato⁷⁰ provvedeva a valere delle riduzioni di stanziamenti degli stati di previsione, andrebbero comunque fornite rassicurazioni in merito alle disponibilità previste dagli stanziamenti ridotti. Si segnala, ad ogni modo che, ai fini di maggiore trasparenza, sarebbe utile indicare le autorizzazioni legislative di spesa corrispondentemente ridotte ovvero, in alternativa, i capitoli di bilancio.

⁶⁹ Il capitolo interessato è il 3429 dello stato di previsione del MAE, che reca una dotazione di 531 milioni di euro per il 2025, di 537 milioni di euro per il 2026 e di 544 milioni di euro per il 2027.

⁷⁰ Cfr. emendamento 2.62 pubblicato in allegato al resoconto della Commissione bilancio del 14 dicembre 2024, Camera dei deputati.

Comma 634
(Celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza, in favore del MAECI, la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di valorizzare i profili internazionali della celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli.

La RT afferma che la disposizione comporta oneri per euro 6 milioni per l'anno 2025 ed è formulata come un limite di spesa.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 635
(Misure per il completamento degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che il commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022, per l'intervento relativo alla "Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto - CUP D51B21004330001, possa avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. I compensi per il supporto tecnico prestato dai predetti soggetti sono definiti con provvedimento del commissario straordinario, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o completare nel limite massimo dello 0,7 per cento. Restano fermi i limiti stabiliti per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche previsti dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3 (cd. Quota 100), e 14.1, comma 3 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

La RT afferma che la misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse relative ai compensi riconosciuti al contingente massimo di cinque esperti o consulenti, pari a complessivi 250.000 euro all'anno comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, sono poste a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o completare nel limite massimo dello 0,7 per cento.

Al riguardo, posto che l'onere per i cinque esperti di cui si può avvalere il Commissario straordinario in esame è a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o da completare, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 636-641

(Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis)

Il comma 636 prevede che i Comuni possano assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana – presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 legge n. 91/1992 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11, 12 legge n. 555/1912 (disposizioni, queste ultime, abrogate dalla legge n. 91/1992 medesima) – al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne.

Secondo le richiamate disposizioni di cui alla legge n. 91/1992, è previsto che sia cittadino:

- (per nascita) il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero chi non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- il figlio riconosciuto, o dichiarato giudizialmente, durante la minore età; il figlio maggiorenne riconosciuto, o dichiarato giudizialmente, che dichiara, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione;
- il minore straniero adottato da cittadino italiano;
- i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso.

Per quanto attiene alle disposizioni della legge n. 555/1912, esse sono relative alla disciplina previgente rispetto alla legge n. 91/1992 attualmente in vigore.

La norma precisa che le domande presentate per il tramite degli uffici consolari sono assoggettate esclusivamente ai diritti consolari previsti dal decreto legislativo n. 71/2011 (di cui si darà conto nel prosieguo).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 2, della legge n. 91/1992 “le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo pari a 250 euro”. Si ricorda, altresì, che, per effetto dell'articolo 106 del presente disegno di legge di bilancio, è incrementata la misura del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana (pari a euro 600).

Il comma 637 prevede che i Comuni possano assoggettare a un contributo massimo di euro 300, per ciascun atto, le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente. Il contributo può essere ridotto per le richieste corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce. Le richieste delle pubbliche amministrazioni non sono assoggettate al contributo.

Il comma 638 sancisce l'improcedibilità delle domande di cui ai precedenti commi 1 e 2 in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal Comune. È previsto che i contributi siano acquisiti integralmente al bilancio del Comune e restano ferme le disposizioni vigenti materia di imposta di bollo.

Il comma 639 incrementa il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne (da euro 300 a euro 600) indicato all'articolo 7-*bis* della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo n. 71/2011.

Il comma 640 dispone che i proventi derivanti dal contributo di cui all'appena richiamato articolo 7-*bis* (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011) siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del cinquanta per cento, a decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, così da essere ripartiti nei seguenti termini: a) cinquanta per cento agli uffici consolari in maniera proporzionale ai contributi riscossi. Tali somme sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero. Si prevede, in particolare, la priorità per la stabilizzazione del personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a termine da adibire,

sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari, nonché all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani; b) cinquanta per cento al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese di conto capitale.

Il comma 641 abroga la disciplina attualmente in vigore (articolo 1, comma 429, legge n. 232/2016) in materia di riassegnazione dei proventi di cui al già richiamato art. 7-bis (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011). Tale disciplina prevede: riassegnazione nella misura del 30 per cento allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; trasferimento di tali risorse agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento in proporzione ai versamenti ricevuti; le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari. Il comma precisa che la disposizione appena richiamata si applica alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.

La RT di cui al comma 636 consente ai comuni di imporre il pagamento di un diritto per la trattazione di domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presentate direttamente agli ufficiali di stato civile comunali senza il tramite del consolato competente, nei casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente. Il contributo è fissato dal comune secondo il proprio ordinamento e non può superare gli euro 600, importo al quale, ai sensi del comma 4, è assoggettata la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presentata presso gli uffici consolari e al quale è parametrato il contributo unificato per le controversie giurisdizionali in materia di accertamento della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 106 del presente disegno di legge. Al pagamento del diritto sono assoggettati esclusivamente i richiedenti maggiorenni, come già previsto per il pagamento dell'analogo diritto pagato per la trattazione della pratica da parte degli uffici consolari. Le domande presentate presso gli uffici consolari non possono essere assoggettate a diritti a favore degli uffici comunali, in quanto i richiedenti già versano un contributo al consolato. La disposizione comporta maggiori entrate per la finanza pubblica. L'importo dell'entrata dipende dal numero delle domande presentate, a sua volta dipendente da comportamenti individuali. L'effetto della disposizione, sicuramente positivo per la finanza pubblica, sarà pertanto quantificato a consuntivo. Si precisa che i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza di cui trattasi non sono assoggettati, a legislazione vigente, al contributo di 250 euro di cui all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992. Infatti, nei casi contemplati dal comma 1 in esame, l'acquisto della cittadinanza italiana non si produce per effetto di una dichiarazione o istanza, ma è un effetto legale (che, a legge vigente, si produce prescindere da qualsiasi attività dell'interessato e dipende dal fatto naturalistico della nascita e della discendenza da cittadino italiano o da atti giuridici quali l'adozione o, fino al 1983, dal matrimonio di cittadina straniera con cittadino italiano.

Sul comma 637 afferma che la norma prevede che le ricerche di atti di stato civile formati da più di un secolo possano essere assoggettate al pagamento in favore del comune di un diritto nell'importo massimo di 300 euro. Il comune ha la facoltà di ridurre

l'importo dovuto quando la ricerca è facilitata in quanto corredata dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce. Le domande di atti di stato civile presentate da pubbliche amministrazioni sono esenti dal pagamento del diritto. L'importo dell'entrata dipende dal Numero delle domande presentate, a sua volta dipendente da comportamenti individuali. Non sono disponibili, allo stato, indici statistici affidabili sull'effettiva entità delle ricerche genealogiche presentate agli uffici di stato civile comunali, in particolare ai fini della ricostruzione della cittadinanza iure sanguinis. E' inoltre presumibile che l'introduzione del contributo comporti una riduzione nel numero delle domande, disincentivando in maniera sensibile le ricerche "a tappeto" su tutti i comuni di un'area geografica. L'effetto della disposizione, sicuramente positivo per la finanza pubblica, sarà pertanto quantificato a consuntivo.

Quanto al comma 638 evidenzia che la disposizione precisa che restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, per mantenere la neutralità finanziaria della disposizione. Si precisa inoltre che l'importo è dovuto per il fatto della presentazione della domanda, la quale è improcedibile in caso di omesso o inesatto pagamento. I contributi riscossi restano integralmente acquisiti al bilancio comunale.

In merito al comma 639 rileva che la disposizione porta da 300 a 600 euro l'importo dovuto per la trattazione di domande di riconoscimento di cittadinanza presentate da maggiorenni presso gli uffici consolari. L'importo è allineato con quello previsto al 636 per le domande presentate direttamente agli uffici comunali. Nel corso degli anni 2022 e 2023 il gettito di tale diritto è stato pari a circa 18 milioni annui. Considerato che la domanda di ricostruzione di cittadinanza si manifesta tuttora in termini quantitativamente molto significativi (come si può desumere dal numero di domande di appuntamento presso i consolati e di domande giudiziali), si può ipotizzare che il raddoppio dell'importo unitario del diritto dovuto non faccia diminuire il volume delle domande.

Sul comma 640 afferma che la disposizione interviene sulla riassegnazione del contributo agli uffici consolari, a decorrere dall'anno 2025. Attualmente, in base all'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio 2017, si procede alla riassegnazione in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 30 per cento dei diritti consolari per cittadinanza percepiti dalle sedi consolari e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con la disposizione in esame si aumenta la predetta percentuale dal 30 per cento al 50 per cento a seguito della rideterminazione del diritto consolare per cittadinanza da 300 euro a 600 euro, ai sensi del comma 639. Nel presupposto che l'incremento del contributo presumibilmente non comporterà una diminuzione significativa nel numero di domande ricevute (in considerazione del fatto che la platea di soggetti tenuti alla corresponsione del contributo non varia e che vi è un ingente mole di richieste soprattutto in America latina), la presente disposizione determinerà un aumento delle somme che potranno essere riassegnate in favore Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contestualmente all'aumento delle somme che saranno acquisite all'erario. Ad esempio, a legislazione

vigente, per ogni 300 euro riscossi, 210 sono versati all'erario e 90 sono riassegnati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A seguito dell'incremento del contributo a 600 euro, la disposizione prevede, per ciascuna domanda presentata da maggiorenne, il versamento all'erario di 300 euro, nella misura del 50%, ovvero 90 euro in più rispetto a quanto attualmente previsto. Dalla disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma stabilisce, inoltre, che le somme riassegnate in favore dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono destinate, nella misura del 50% agli uffici consolari, in proporzione ai contributi riscossi, finalizzati al rafforzamento dei servizi alle collettività italiane all'estero e il restante 50% per le spese di funzionamento e di investimenti degli uffici all'estero.

Sul comma 641 evidenzia che la norma abroga l'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio 2017, in conseguenza della rideterminazione delle modalità di riassegnazione del diritto consolare per la trattazione delle domande di cittadinanza disposta dal comma 5. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio 2017 per i contributi riscossi fino al 31 dicembre 2024. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 636, posto che per effetto delle disposizioni in esame dovrebbero prodursi effetti di maggiore gettito di entrate extratributarie, andrebbe fornita una RT recante una stima, sia pure di massima, del maggiore gettito previsto, indicando i dati e parametri considerati, nonché la platea dei soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che potrebbero potenzialmente produrre istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Sulle restanti disposizioni, si prede atto degli elementi di quantificazione forniti dalla RT.

Comma 642

(Organizzazione conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina)

La norma è stata inserita durante la prima lettura e autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 per l'organizzazione in Italia di una Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.

La RT sottolinea che la disposizione normativa comporta oneri per 6 milioni di euro per l'anno 2025. quantificazione finanziaria relativa all'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista si basa su una stima prudenziale che prende a riferimento l'ultima Conferenza svoltasi a Berlino l'11-12 giugno 2024, alla quale hanno partecipato 80 delegazioni, la maggior parte della quali a livello Capi di Stato o di Governo e di Ministeri degli Esteri, le principali istituzioni internazionali, società private, rappresentanti della società civile, dell'accademia e delle autonomie locali, un totale di circa 3.500 persone. Le due co-presidenze erano presenti a livello di capi di Governo. I lavori si sono svolti nell'arco di due giorni, con un evento di networking serale, offerto Governo tedesco. La Conferenza del 2024 ha avuto luogo presso la Fiera di Berlino,

interamente a disposizione, mentre i delegati sono stati alloggiati in alberghi (l'ospitalità è stata a carico partecipanti, ad eccezione dei partecipanti ucraini). Il costo sostenuto dal governo tedesco stato di 12 milioni di euro. Considerato i più elevati costi della locazione dei locali prevalenti Germania, si perviene alla stima di 6.000.000 di euro per il 2025, che possono essere suddivisi nelle seguenti voci:

Locazione sede evento	800.000
Adattamento sede evento	300.000
Allestimenti per l'evento (mobilio, assicurazione)	800.000
Catering (6 coffee break x 3.500 persone x costo unitario 30 euro; 1 colazione e 1 cena x 3.500 persone x costo unitario di 70 euro)	875.000
Servizi di accoglienza	1.000.000
Servizi di accredito	600.000
Ospitalità delegazione ucraina (2 notti x 350 persone x 250 euro)	175.000
Viaggi delegazione ucraina (1 viaggio AR x 350 persone x 1.000 euro)	350.000
Noleggio autoveicoli	100.000
Sito web e comunicazione	300.000
2 eventi preparatori (150.000 euro ad evento)	300.000
Servizi di consulenza think tank	150.000
Imprevisti	250.000
TOTALE	6.000.000

In ragione dell'elevata incertezza del quadro militare e politico che caratterizza, in questa fase, la crisi ucraina, è necessario riservare una quota per imprevisti, derivante dall'esigenza organizzare riunioni con breve preavviso o altre attività nell'ambito del coordinamento tra Paesi che sostengono l'Ucraina.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la norma si limita a predisporre una autorizzazione di spesa per l'anno 2025 da intendersi come limite massimo, nulla da osservare.

Comma 643 **(Comitato Italiani all'estero)**

La norma autorizza la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero (COMITES). Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.

La RT rileva che la disposizione prevede uno stanziamento aggiuntivo di 600.000 euro per l'anno 2025 a favore dei Comitati degli italiani all'estero. L'autorizzazione di spesa è formulata come un tetto di spesa e non può pertanto comportare oneri superiori a quelli espressamente autorizzati dalla norma. Ai relativi oneri pari a 600.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa per il 2025 limitata all'entità dello stanziamento previsto, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, dal momento che a tal fine si provvede mediante di definanziamento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dal provvedimento in esame, nulla da osservare.

Commi 644-646

(Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Le risorse del fondo saranno ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del dipartimento Casa Italia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del fabbisogno e dei relativi cronoprogrammi di spesa. La ripartizione terrà poi conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che il fondo contribuisce al raggiungimento e al successivo mantenimento del livello di investimenti coerente con il sentiero di crescita della spesa netta in attuazione della nuova *governance* economica europea.

Al riguardo, tenuto conto che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari configura l'onere come di natura corrente e che la RT afferma che il fondo è finalizzato al mantenimento del livello di investimenti coerente con il sentiero di crescita della spesa netta in attuazione della nuova *governance* economica europea, andrebbero forniti chiarimenti circa tale qualificazione dell'onere.

Commi 647-648

(Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza ISMEA, in deroga alla disciplina vigente e fino al 30 aprile 2025, a rilasciare le garanzie (di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 102/2004) per finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine a favore delle imprese sementiere danneggiate dagli eventi alluvionali di maggio 2023, purché iscritte al Registro ufficiale degli operatori professionali e con sede o attività nei territori alluvionati (indicati nell'Allegato 1 del D.L. n. 6/2023).

In relazione a tali garanzie, ISMEA, inoltre, è autorizzata a erogare contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nel rispetto dei limiti previsti dalla UE.

ISMEA, infine, rilascia le garanzie e i contributi di cui sopra nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che il rilascio della garanzia ISMEA in favore delle predette imprese sementiere avrebbe luogo a valere sulle risorse, delle quali è titolare lo stesso Istituto,

già a disposizione dell'Ente per le attività di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Per quanto attiene ai contributi da utilizzare per l'abbattimento dei costi della garanzia, l'Istituto già dispone di un fondo finalizzato in tal senso, costituito sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e successivamente modificato dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Sono esclusi pertanto rifinanziamenti dell'Ente dovuti alla nuova operatività verso le citate imprese sementiere,

Per la RT, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto che la norma estende la platea delle imprese alle quali può essere concesso il rilascio di garanzie e contributi nei limiti delle disponibilità previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 649-650

(Esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 2012 in Emilia-Romagna)

Il comma 649 proroga, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Il comma 650 autorizza la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

La RT, oltre a descrivere la norma, specifica che l'autorizzazione di spesa di euro 8.600.000 per l'anno 2025, per oneri di parte corrente relativi a funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonoma sistemazione, assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012, è suddivisa in:

- funzionamento: 3,3 milioni di euro;
- assistenza tecnica 3: milioni di euro;
- CAS, assistenza alla popolazione, interventi sostitutivi: 2,3 milioni di euro.

Al riguardo, in merito alla proroga per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa le attuali disponibilità presenti sulla contabilità speciale del Commissario relativa a tale stato di emergenza e la loro idoneità a far fronte alla ulteriore proroga in esame.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa per l'attività di assistenza tecnica, pur se la stessa si configura come un onere limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero

fornite delucidazioni circa la sua quantificazione, considerato che nella precedente proroga tali spese erano state quantificate in 12,2 milioni di euro.

Infine, relativamente alla rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica andrebbero forniti chiarimenti circa le ragioni per cui le spese di assistenza tecnica sono state considerate di natura capitale in termini di saldo netto da finanziare e di natura corrente in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Commi 651-656

(Disposizioni in tema di personale per le esigenze connesse alla ricostruzione)

Il comma 651 prevede per la regione Emilia-Romagna l'applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, delle disposizioni dell'art. 3-*bis*, comma 2, del D.L. 113/2016, che autorizzano, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 2012 all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione diretta al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 652 inserito dalla Camera dei deputati prevede che per la regione Lombardia le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, in tema autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente da parte dei commissari delegati per il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.

Il comma 653 proroga al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria interessati dagli eventi sismici. La proroga del suddetto termine include anche quanto previsto in tema di assunzioni di personale dagli articoli 3, 50 e 50-*bis* del D.L. n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 654 prevede che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni di personale a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, previste dai commi precedenti, sono rese indisponibili in misura corrispondente alle risorse utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali, prevista dal comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020. Tali risorse restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità, per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

Il comma 655 autorizza la spesa di 470.000 euro per l'anno 2025, per le unità di personale previste dall'articolo 50, comma 3, del D.L. 189/2016 (un dirigente generale, tre dirigenti non generali, cinque esperti)⁷¹.

⁷¹ La norma prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga di un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando un'ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche e fino a cinque esperti incaricati per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. Inoltre precisa i criteri di

Il comma 656 consente al Commissario straordinario per gli eventi sismici del 2016, con propri provvedimenti, di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni previste all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 189/2016 nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT riferisce che la disposizione di cui comma 651 prevede per la Regione Emilia-Romagna la proroga per l'anno 2025 delle disposizioni dell'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, già prorogate fino al 2024 dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 213 del 2023, al fine di garantire il necessario fabbisogno di risorse umane.

Riferisce che il relativo onere, di parte corrente, è quantificato per l'anno 2025 in 4 milioni di euro.

Evidenzia che la disposizione di cui al comma 653, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di spesa complessivo, pari a 71,8 milioni di euro per l'anno 2025, che rappresenta onere di parte corrente, così determinato:

			2025
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Commissariale	Struttura	18.500.000
Art. 50- <i>bis</i> , comma 1- <i>ter</i> , D.L. 189/16	200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato		8.300.000
Art. 50- <i>bis</i> , comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni		29.000.000
Art. 3, D.L. 189/16	Personale USR – comandi e distacchi presso USR		13.000.000
Art 1- <i>ter</i> , D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile – USR, Regioni, province, comuni.		3.000.000

La disposizione di cui comma 654, al fine di assicurare il completamento dei percorsi di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze correlate alla ricostruzione, prevede che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari e destinate ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dei commi 655 e 656, sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale precario, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, fermo restando che le stesse restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

La disposizione prevede la proroga all'anno 2025 delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del D.L. 189 del 2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura

individuazione di duecentoventicinque unità di personale destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui la struttura può avvalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 50.

del Commissario straordinario, in relazione alla proroga di contratti nel medesimo limite di spesa previsto per l'anno 2024.

Il comma 655 ascrive alla norma oneri, di parte corrente, pari a 470.000 euro per l'anno 2025.

La disposizione di cui comma 656 prevede la proroga all'anno 2025 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2022, 2023 e 2024, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che configurano oneri di parte corrente.

Sul comma 652 evidenzia che la disposizione consente alla regione Lombardia di continuare ad avvalersi di personale con contratto di lavoro flessibile, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. di **RT**.

Al riguardo, sul comma 651, trattandosi di autorizzazione di spesa per 4 milioni di euro per il 2025 predisposta nella forma di limite massimo, andrebbe garantita l'adeguatezza delle risorse stanziare, posto che per il 2024 erano stati autorizzati per le medesime finalità 8,1 milioni di euro. Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi, andrebbero forniti chiarimenti in merito ai criteri di classificazione degli oneri indicati nel prospetto riepilogativo. Infatti, relativamente al saldo netto da finanziare, la spesa viene classificata di conto capitale, mentre in termini di fabbisogno e indebitamento come di parte corrente. Sul punto, si osserva che nel prospetto riepilogativo degli oneri allegato al disegno di legge di bilancio 2024, alla disposizione che prorogava la facoltà per le amministrazioni interessate di assumere personale con contratti di lavoro flessibile erano ascritte anche maggiori entrate fiscali e contributive, mentre nel prospetto riepilogativo in esame tali effetti non sono indicati.

In merito al comma 652, per i profili di quantificazione e copertura, trattandosi di autorizzazione predisposta nella forma di limite massimo di spesa a carico del Fondo per le esigenze indifferibili, non ci sono osservazioni.

Sul comma 653, trattandosi di oneri assunzionali entro un limite massimo di spesa pari a 71,8 milioni di euro per il 2025, per cui peraltro la RT fornisce il quadro dettagliato dei fabbisogni previsti per ciascuna autorizzazione di spesa, non si formulano osservazioni.

Sul comma 654 andrebbero forniti elementi informativi in merito alle somme che sono rese indisponibili in corrispondenza delle stabilizzazioni effettuate e ai relativi impieghi per la ricostruzione, confermando altresì che non si determinano alterazioni rispetto all'imputazione sui saldi dell'anno 2025 della relativa spesa.

Sui restanti commi non ci sono osservazioni, posto che si prorogano le autorizzazioni di spesa nei medesimi importi previsti per gli anni precedenti.

Per gli oneri di personale su cui sono contabilizzati effetti riflessi nel prospetto riepilogativo andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Commi 657-666, 668 e 670-673

(Esigenze connesse alla ricostruzione a seguito di eventi sismici nel Centro Italia)

I commi 657 e 658 prorogano fino al 31 dicembre 2025 le esenzioni tariffarie nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, assicurativo e della telefonia, previste a favore delle utenze localizzate nelle cosiddette "zone rosse", istituite mediante apposite ordinanze sindacali nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi del 2016 e 2017 e quelle disposte a favore dei titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico, rispettivamente dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

La RT, oltre a descrivere la disposizione afferma che dalla stessa non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Al riguardo, tenuto conto che le agevolazioni trovano copertura in apposite componenti tariffarie, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 659 differisce le rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai comuni e alle province colpite dal sisma in scadenza nel 2025 all'ottavo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Al riguardo, pur se gli effetti finanziari ascritti alla norma sono i medesimi attribuiti nell'ultima proroga dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 213 del 2023, appare comunque opportuno che siano forniti i dati ed i parametri sulla base dei quali l'onere recato dalla norma è stato determinato in 0,8 milioni di euro.

Il comma 660 proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere sottoscritti dalle attività economiche e produttive site nei comuni del cratere Centro Italia, dei mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, sottoscritti da soggetti privati, nonché dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni mobili strumentali ad un'attività produttiva o professionale.

Il comma 661 allinea conseguentemente i termini temporali indicati nella disposizione che disciplina, in particolare, i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario non informa il beneficiario circa la

possibilità di chiedere la sospensione delle rate, i costi e i tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Il comma 662 prevede il concorso dello Stato, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalla sospensione delle rate e dei canoni dei mutui e dei finanziamenti di cui sopra nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle norme, specifica che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati e che lo Stato concorre, in tutto o in parte, ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2025.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 663, apporta una serie di modifiche all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo:

- la conferma per il 2025, dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione, a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'esclusione anche per l'anno di imposta 2024 dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
- l'esenzione dall'IMU, anche per il 2025, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

La RT afferma che la disposizione al comma 663, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 l'esenzione per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalla pubblica amministrazione a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In linea con la precedente proroga disposta con il decreto-legge n. 183 del 2020, art 17-ter, comma 3, lett. b), la norma configura una rinuncia a maggior gettito, senza oneri per la finanza pubblica.

In merito alla lettera b), n. 1) e alla proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, la RT sottolinea che l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2023, stima i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2025	2026	2027	2028
IRPEF/IRES	-3,5	1,5	0,00	0,00
Addizionale regionale	-0,1	0,0	0,00	0,00
Addizionale comunale	-0,04	0,0	0,00	0,00
Totale	-3,64	1,5	0,00	0,00

Pertanto alla predetta disposizione vengono ascritti oneri pari a 3,64 milioni di euro per l'anno 2025.

Con riferimento alla lettera b), n. 2) con cui si proroga al 2025 l'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016, la RT evidenzia che sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2024, si stima una perdita IMU per l'anno 2025 pari a 15 milioni di euro, di cui 14,4 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato.

Pertanto, gli oneri derivanti dalle predette norme risultano complessivamente pari a 18,64 milioni di euro per l'anno 2025.

Al riguardo, in merito alla proroga dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro si prende atto di quanto affermato dalla RT che la norma configura una rinuncia a maggior gettito, così come già verificatosi nell'ultima proroga, e non formulano osservazioni.

Relativamente all'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, nonché all'esenzione IMU, tenuto conto che la quantificazione operata dalla RT appare in linea con le precedenti, non si formulano osservazioni, se non di confermare che la leggera riduzione della stima sia da attribuire all'acquisita agibilità di immobili precedentemente inagibili.

Il comma 664 proroga fino al 31 dicembre 2025, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e del 2017 in Centro Italia.

Il comma 665 proroga fino al 31 dicembre 2025 la derogabilità attualmente prevista ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, per le attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017.

La RT, oltre a descrive le disposizioni e ad evidenziare che, al comma 665, l'aumento dei limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017, è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione, afferma che **dalle disposizioni non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.**

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica,

andrebbe soltanto assicurata la compatibilità delle proroghe con la normativa europea in argomento.

Il comma 666 prevede, anche per il 2025, l'esenzione dal pagamento dei canoni di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuti agli enti locali, a favore delle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, è disposto un incremento di 5 milioni di euro per il 2025 del fondo a tal fine istituito dall'articolo 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che sulla base dei dati acquisiti per il ristoro dell'esenzione riferita alle precedenti annualità, ritiene congruo l'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2025 relativo al ristoro delle minori entrate da assicurare agli enti locali interessati.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dalla RT che sulla base dei dati acquisiti per il ristoro dell'esenzione riferita alle precedenti annualità ritiene congruo l'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2025, non si formulano osservazioni.

Il comma 668 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

La RT, afferma che la norma autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario. La disposizione determina quindi un onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero unicamente esplicitate le ragioni per cui la spesa in esame è classificata di natura in conto capitale, in termini di saldo netto da finanziare, e di natura corrente in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 670 proroga fino al 31 dicembre 2025 l'erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione previsto dall'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024 a favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi

per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. A tal fine, si autorizza la spesa di 92 milioni di euro, per l'anno 2025.

La RT ribadisce il contenuto della norma evidenziando la natura corrente dell'autorizzazione di spesa.

Al riguardo, anche se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, appare opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito alla idoneità delle risorse stanziare rispetto alla concessione del contributo in parola. Sul punto si evidenzia che l'Ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 ha previsto una misura minima di 400 euro e una massima di 1.100 euro del contributo a seconda del verificarsi di determinate condizioni. In particolare, andrebbe evidenziato che la concessione del contributo in base ai parametri stabiliti dalla predetta ordinanza possa essere ricompresa entro il predetto stanziamento.

Infine, andrebbero fornite le ragioni per cui la spesa in esame è classificata di natura in conto capitale, in termini di saldo netto da finanziare, e di natura corrente in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Tra l'altro la RT dichiara esplicitamente tale spesa come di natura corrente.

Il comma 671 stanziava un milione di euro per l'anno 2025 al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione comporta un onere di parte corrente pari a 1 milione di euro per l'anno 2025.

Al riguardo, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero forniti chiarimenti circa la discordanza della natura della spesa in esame tra quanto dichiarato dalla RT (spesa corrente) e quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (spesa in conto capitale).

Il comma 672 reca alcune modifiche all'articolo 13-ter del decreto-legge n. 228 del 2021 volte ad assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. In particolare, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, il termine fino al quale il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione:

- è autorizzato ad avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito;
- può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA.

A tal fine, eleva il limite massimo di spesa previsto per l'affidamento di incarichi a otto esperti da 2,5 a 3,4 milioni di euro e autorizza, anche per il 2025, la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per il ricorso al supporto tecnico-operativo di INVITALIA.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che l'intera disposizione comporta oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, di cui 900.000 euro per l'autorizzazione ad avvalersi degli 8 esperti e 2,5 milioni di euro per l'autorizzazione ad avvalersi del supporto di INVITALIA.

Al riguardo, pur tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e considerato che il prospetto riepilogativo espone effetti di maggiori oneri correnti solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, andrebbero forniti le ragioni per cui dalla proroga in esame non risultano effetti in termini di saldo netto da finanziare.

Il comma 673 proroga fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. Ciò allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

La RT ribadisce che la disposizione proroga fino al 31 dicembre 2025, lo stato di emergenza di cui all'art.1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e afferma che alla disposizione non sono ascritti oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76.

Al riguardo, considerato i chiarimenti forniti dalla RT che evidenzia la cessazione del contributo di autonoma sistemazione a decorrere dal 1° settembre 2024, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 667

(Esigenze connesse alla ricostruzione – esclusione dall'ISEE degli immobili colpiti da calamità naturali)

Il comma 667, nel modificare l'articolo 1, comma 986, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019), prevede, anche per il 2025, l'esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), dal cui importo dipende l'accesso e l'intensità di talune agevolazioni previste a normativa vigente.

La RT afferma che l'esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini della determinazione dell'ISEE avviene nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno

2025, e determina oneri **pari a 2 milioni per l'anno 2025** in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Al riguardo, pur se la proroga in esame conferma il limite di spesa di 2 milioni di euro, analogamente a quanto previsto nei precedenti anni oggetto di proroga, appare necessario che siano forniti maggiori chiarimenti circa i profili applicativi delle disposizioni e gli effetti finanziari ad esse ascritti. In particolare, andrebbero illustrati il valore degli immobili in questione che sono esclusi dal calcolo dell'ISEE, la platea interessata e i conseguenti benefici legati all'ISEE che determineranno l'onere, chiarendo quali ipotesi sono state assunte in ordine all'accesso a tali benefici. Posto che si tratta di una proroga, sarebbe utile acquisire i dati di consuntivo per gli anni precedenti delle maggiori spese derivanti dalla norma in esame. Inoltre, andrebbero acquisite indicazioni circa le modalità con le quali sarà garantito il rispetto del limite di spesa indicato.

Infine, posto che alla norma non sono stati associati effetti di maggiore spesa corrente in termini di saldo netto da finanziare, andrebbe confermato che i relativi effetti si esplicheranno a carico di amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

Comma 669

(Disposizioni in tema di personale per le esigenze connesse alla ricostruzione)

Il comma 669 reca disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle convenzioni (previste dall'art. 50, comma 3, lettere b) e c) del D.L. 189/2016) stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con Fintecna S.p.A. o società da queste interamente controllate. In relazione a tali contratti, il comma in esame dispone che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 165/2001, contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015).

La RT evidenzia che la norma prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non si formulano particolari osservazioni.

Commi 674-676

(Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di consentire interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro

annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. È specificato che la norma si applica limitatamente alle chiese fuori cratere finanziate con delibera CIPE n. 77/2015, purché con progetti esecutivi già affidati, a cui sono subentrate ulteriori criticità accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva, le quali determinano un incremento dei costi di completamento di restauro e consolidamento. La definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse stanziato è demandata ad un successivo decreto del Ministro della cultura.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 677-681 ***(Sisma Marche e Umbria 2022-2023)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni per l'anno 2026 per le attività di progettazione al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate a cura del Commissario straordinario. Il Commissario straordinario provvede alle suddette attività di progettazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo commissario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Si dispone che al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità previste ai commi da 644 a 646 del presente disegno di legge (Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione).

Viene inserito il comma 560-*bis* all'articolo 1 della legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023), che introduce l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore fino all'intervenuta ricostruzione o agibilità, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Il limite massimo per il ristoro del minor gettito derivante dall'esenzione è stabilito in 110.000 euro per la regione Umbria e 86.400 euro per la regione Marche. I criteri per il ristoro sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile 2025. Ai relativi oneri, pari a euro 196.400 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, che si manifestano nel corso di gestione, come incrementato dal comma 884 del presente provvedimento.

Infine, si dispone che i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL relativamente al completamento del programma che definisce le iniziative di elevata utilità sociale di cui al DPCM 23 dicembre 2015 sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 mln di euro annui dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione a decorrere dal 2025 (a legislazione vigente sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019). Conseguentemente, viene abrogata la disposizione che prevede la corresponsione all'INAIL dei canoni di locazione relativi al completamento del programma di costruzione di scuole innovative, in quanto ricompresi nella portata applicativa della norma in commento. Ai relativi oneri pari a 1,5 mln di euro annui dal 2019 al 2024 e a 1 milione a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/2006).

La RT, oltre a descrive la norma, con riferimento ai profili di natura finanziaria, in relazione alla perdita di gettito dell'imposta municipale unica (IMU) da ristorare ai comuni della Regione Umbria conferma la stima di 110.000 euro per l'anno 2025 indicata nella relazione tecnica dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 181 del 2023 predisposta sulla base degli elementi informativi forniti dal Dipartimento della Protezione civile.

Per quanto concerne gli effetti finanziari negativi riferiti all'esenzione per i territori della Regione Marche, in considerazione dei dati forniti dal Dipartimento della protezione civile si perviene ad una stima di minor gettito dell'imposta municipale unica per l'anno 2025 pari a 86.400 euro; tale valutazione si basa sui dati delle segnalazioni pervenute alla Struttura Commissariale relativamente ai fabbricati inagibili escludendo le abitazioni principali.

Nel complesso quindi il ristoro da assicurare ai comuni interessati, previa emanazione entro il 30 aprile 2025 di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, risulta pari a complessivi 196.400 euro evidenziando altresì che la predetta perdita di gettito IMU non riguarda la riserva erariale poiché l'esenzione riguarda unicamente fabbricati abitativi, per i quali il gettito IMU è di spettanza dei comuni.

In merito al comma 681, la RT evidenzia che la disposizione mira a riutilizzare le risorse originariamente destinate dal Ministero dell'istruzione e del merito all'iniziativa "Scuole innovative" nelle aree interne, destinandole a favore delle "Opere di elevata utilità sociale", di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015. Ciò in quanto l'INAIL e gli Enti locali hanno manifestato la difficoltà a far fronte all'iniziativa "Scuole innovative", sottolineando altresì la disparità creatasi in riferimento alle altre iniziative in essere che prevedono il pagamento dei canoni di locazione delle nuove scuole innovative da parte del Ministero dell'istruzione e del merito (Scuole innovative ai sensi dell'articolo 1, commi 153 – 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107) o la costruzione di nuove scuole che resteranno di proprietà dell'ente locale. Ciò in quanto l'INAIL ha comunicato di aver eliminato dal proprio bilancio le risorse stanziare per la realizzazione del programma di investimenti "Scuole innovative", stralciando le iniziative dai propri piani di investimento. Per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che le risorse sono già

iscritte per gli importi indicati sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, in merito allo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni per l'anno 2026 per le attività di progettazione al fine di avviare i processi di ricostruzione, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) fino al 31 dicembre 2025 per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici, al fine di verificare la congruità dello stanziamento, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la platea dei beneficiari e quindi dei fabbricati inagibili con relative rendite e, conseguentemente circa la riduzione del gettito IMU interessato dall'esenzione.

Con riferimento ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, tenuto conto della riduzione da 1,5 milioni a 1 milione dell'onere posto a carico dello Stato e al fine di valutarne la congruità, andrebbero esplicitati i motivi della riduzione di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

Commi 682, 684-686, 688

(Esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici e alluvionali del 2017 e del 2022 nell'Isola di Ischia)

La norma proroga di un anno, al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nel 2017.

Per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, la norma autorizza la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Inoltre, si stabilisce che i criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo citato, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione, sono disciplinati con apposite ordinanze emanate dal Commissario straordinario del Governo.

Si dispone, alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022 (31 dicembre 2024), stabilito in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a Casamicciola, il trasferimento del coordinamento degli interventi non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione, conseguenti agli eventi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e le relative risorse finanziarie al Commissario straordinario per il sisma del 2017.

Conseguentemente, viene previsto il subentro del Commissario straordinario nella titolarità della contabilità speciale istituita, per l'emergenza alluvionale, con ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022.

Per le attività di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi alluvionali del 2022, è inoltre autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, da erogare nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza commissariale. Compete al Commissario straordinario anche l'attuazione degli interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022, previsti dal Piano commissariale di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022 nell'isola di Ischia. Fino al 31 dicembre 2025, con ordinanza del Commissario straordinario sono individuati, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, gli interventi di ricostruzione privata e le opere

pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri commissariali di ordinanza sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, purché nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive in materia di appalti pubblici. Viene inoltre disposto che l'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.

Viene riconosciuto un indennizzo per i mancati ricavi ai titolari di attività economiche che, in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nell'Isola di Ischia dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio e abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo di almeno il 20% rispetto al triennio precedente agli eventi calamitosi. A tal fine, si autorizza la spesa massima di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e si rinvia ad una successiva ordinanza commissariale le modalità attuative.

Infine, si autorizza, per l'anno 2025:

- la spesa di 1,8 milioni di euro per assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
- la spesa di 1 milione di euro per assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022.

La RT, in merito al comma 682, evidenzia che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2025, prorogando di un anno la precedente scadenza.

Sono conseguentemente prorogate le attività di assistenza alla popolazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Specifica altresì che i criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze. La disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, corrispondente al limite di spesa previsto.

Con riferimento al comma 684 che prevede, alla scadenza dello stato di emergenza stabilito in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell'isola di Ischia nel novembre del 2022, il trasferimento al Commissario straordinario per il sisma del 2017 delle competenze necessarie all'ultimazione degli interventi previsti e delle relative risorse, la RT afferma che dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto dei commi 685 e 686 e sottolinea che le autorizzazioni di spesa ivi previste, pari complessivamente a 2,8 milioni di euro, sono volte a coprire i maggiori costi sostenuti per il servizio di smaltimento di rifiuti e le minori entrate a titolo di TARI dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017 e dagli eventi meteorologici del 2022.

Infine, la RT in merito alle misure previste dai commi da 684 a 688 sottolinea il carattere di onere corrente delle autorizzazioni di spesa.

Al riguardo, pur se l'onere delle disposizioni appare limitato all'entità degli stanziamenti, andrebbero fornite le ragioni per cui le spese in esame sono classificate di natura in conto capitale, in termini di saldo netto da finanziare, e di natura corrente in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Tra l'altro la RT dichiara esplicitamente tali spese come di natura corrente.

Comma 683 **(Autorizzazioni di spesa varie)**

Il comma 683 autorizza per l'anno 2025, la spesa di 5,05 milioni di euro da destinare:

- a) per 1.409.000 euro alle spese di funzionamento e di personale derivanti dalla proroga della gestione commissariale relativa all'isola di Ischia, con particolare riguardo: agli oneri riferibili all'attività della struttura commissariale di cui all'articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 prevista per l'emergenza sismica del 2017,
- b) per 641.000 euro al rafforzamento della capacità amministrativa della struttura commissariale prevista per gli eventi verificatisi a Ischia dal 26 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 186 del 2022,
- c) per 2 milioni di euro per la facoltà per il Commissario di avvalersi di apposite convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A,
- d) per 1 milione di euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 30-*ter* del decreto-legge 41/2021.

La RT evidenzia che la norma, conseguentemente alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria, conferma, anche per l'anno 2025, i limiti di spesa già previsti per l'anno 2024 per il funzionamento della struttura commissariale – alle lettere a) e b) – pari ad euro 2.050.000, per la proroga delle convenzioni con Invitalia – alla lettera c) -pari ad euro 2.000.000 per garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, lacco ameno e Casamicciola terme – alla lettera d), pari ad euro 1.000.000.

Tabella dettaglio spese lett. a) e b)

		Previsione di spesa
Personale ed esperti art. 31 D.L. 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale	12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti	1.409.000
Personale ed esperti art. 5- <i>septies</i> D.L. 186/2022	5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti	641.000
Totale		2.050.000

La disposizione determina un onere, di parte corrente, complessivamente pari a euro 5.050.000 per l'anno 2025.

Al riguardo, considerato che trattasi di rinnovo delle autorizzazioni già previste per il 2024 da intendersi come limiti massimi di spesa, non ci sono osservazioni.

Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si segnala che la proroga della gestione commissariale in parola, sia pur relativamente agli oneri di personale, è classificata in termini di competenza finanziaria come spesa in conto capitale, mentre gli effetti d’impatto attesi in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono classificati in conto maggiori spese correnti.

In relazione ai maggiori oneri di personale, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.⁷².

Comma 687

(Istituzione del Sub Commissario gestione commissariale Citta di Genova 2017)

Il comma 687, oltre a prevedere la figura del sub-Commissario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio, incrementa la dotazione organica della struttura commissariale per il sisma del 2017 di cinque unità di personale non dirigenziale e di una figura di esperto, con una spesa di 409.368 euro.

La RT evidenzia che la norma prevede il potenziamento della struttura del Commissario straordinario di cui all’articolo 31, comma 2, del D.L. 109 del 2018 alla quale si aggiungono cinque unità di personale non dirigenziale, nei limiti complessivi di spesa di euro 228.668 per l’anno 2025, e di una figura di esperto cui spetta un compenso onnicomprensivo di importo lordo per l’anno 2025 non superiore a euro 48.000.

È prevista inoltre la possibilità che il Commissario straordinario possa nominare un sub-commissario cui spetta un compenso determinato in misura non superiore ai limiti di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari ad euro 132.700 per l’anno 2025, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 409.368 per l’anno 2025, che configura onere di parte corrente.

Di seguito si riproducono gli elementi della quantificazione riportati dalla RT:

⁷² Paragrafo 4.

Trattamento accessorio lordo Stato							
	FUP	Ind. Pres.	Tot pro-capite	N. unità	TOT		
Cat. A-F1	26.349,00	10.630,41	36.979,41	5	184.897,03		
Straordinari							
	Tariffa	N. ore	N. mesi	Tot pro-capite	N. unità	TOT lordo dip.	TOT lordo Stato
Cat. A-F1	18,62	30	11	6.144,60	5	30.723,00	40.769,42
Spese di missione							
Costo pro-capite	N. unità	TOT					
500,00	6	3.000,00					
compenso sub-commissario							
compenso lordo dip.	compenso lordo Stato						
100.000,00	132.700,00						
Voce di spesa				€			
1 Esperto				48.000			
Trattam econ access. 5 funzionari				184.898			
Spese missione aggiuntive				3.000			
Compenso per lavoro straordinario				40.770			
Compenso Sub Commissario				132.700			
Totale				409.368			

Al riguardo, considerati i criteri e parametri illustrati dalla RT nella stima degli oneri di spesa, nulla da osservare. Andrebbe peraltro valutata l'opportunità di una formulazione che preveda un incremento "fino" a n. 5 unità, al fine di rendere la previsione compatibile con un meccanismo di tetto massimo di spesa.

Quanto alla possibilità che il Commissario straordinario possa nominare un sub-commissario, per cui la RT fornisce il quadro dettagliato degli oneri su cui è calibrata l'autorizzazione di spesa di euro per l'anno 2025, nulla da osservare. Andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.

Per quanto riguarda la classificazione degli effetti indotti sui saldi, un chiarimento sarebbe opportuno circa il differente criterio di imputazione (maggiori spese in conto capitale in termini di competenza finanziaria e maggiori spese correnti in termini di fabbisogno e indebitamento netto).

Commi 689-692

(Esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2018 in Molise e nell'Area etnea)

La norma proroga di un anno, al 31 dicembre 2025, la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018. A tal fine viene previsto che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 18 e 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019 disciplinanti, rispettivamente, le pertinenti strutture commissariali, nonché le assunzioni di personale a tempo determinato a supporto

dei comuni interessati ed è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2025. Tale autorizzazione di spesa è destinata:

- a) per 1.820.000 euro, a copertura degli oneri per le assunzioni a tempo determinato consentite (dall'art. 14-*bis* del D.L. 32/2019, c.d. sblocca cantieri), in deroga alla legislazione ordinaria, per i comuni della città metropolitana di Catania;
- b) per 736.500 euro, a copertura degli oneri (previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019) per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;
- c) per 263.500 euro, a copertura degli oneri (previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019), per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.

Si prevede che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 del personale assunto a tempo determinato per fornire supporto ai comuni interessati dai sismi del 2018 possa aver luogo in deroga alla normativa generale (decreto legislativo n. 81 del 2015), alla normativa in materia di impiego pubblico (decreto legislativo n. 165 del 2001) e alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego.

Inoltre, si dispone la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS), di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al 31 dicembre 2024, ossia al termine dello stato di emergenza stabilito in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito la provincia di Catania (delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018) e la contestuale istituzione di un "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", in favore dei nuclei familiari già percettori del CAS, la cui abitazione sia stata distrutta, gravemente danneggiata o sgomberata in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione. Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione. La norma autorizza a tal fine la spesa di 1,7 milioni di euro per il 2025, che costituisce limite di spesa e rinvia a successivi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalità attuative.

La RT, in merito al comma 689, oltre a ribadire il contenuto della norma afferma che la disposizione prevede maggiori oneri, di parte corrente, a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, così come evidenziato nella seguente tabella

Commissario straordinario ricostruzione area Etnea – sisma 2018	Anno 2025
Struttura commissariale	646.500 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni personale	1.860.000 euro
TOTALE area etnea	2.566.500 euro
Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	Anno 2024
Struttura commissariale	233.500 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
TOTALE area molisana	263.500 euro

In relazione al comma 690 che prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore, la RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre con riferimento ai commi 691 e 692 che dispongono la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione e introducono il contributo per il disagio abitativo, la RT evidenzia che ai fini dell'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, pertanto la disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2025.

Al riguardo, pur se l'onere delle disposizioni appare limitato all'entità degli stanziamenti, andrebbero fornite le ragioni per cui le spese in esame sono classificate di natura in conto capitale, in termini di saldo netto da finanziare, e di natura corrente in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Tra l'altro la RT dichiara esplicitamente tali spese come di natura corrente.

Comma 693

(Esigenze connesse alla ricostruzione post alluvioni del 2023 in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana)

La norma proroga di un anno, al 31 dicembre 2025, il termine fino al quale il Commissario straordinario alla ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana resta in carica, autorizzando la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2025 per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto e la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025 per le attività per le quali si avvale di convenzioni con amministrazioni centrali dello Stato, organismi *in house* delle medesime amministrazioni, la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e società da questa controllate

La RT, in merito all'autorizzazione di spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025, per il compenso al Commissario straordinario e il funzionamento della struttura, evidenzia la seguente quantificazione:

	Onere
missioni	300.000 €
esperti	150.000 €
Spese generali	1.825.300 €
Compenso commissario	132.700 €
accessorio	2.592.000 €
Totale	5.000.000 €

La RT per le sottoscrizioni delle convenzioni tra il Commissario e le strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni, ribadisce che viene autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Infine, sottolinea che la disposizione comporta oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Al riguardo, tenuto conto che gli oneri recati dalla disposizione sono limitati all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 694-703

(Finanziamento degli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, provvede al finanziamento degli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei.

In particolare, viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, ubicato nella zona di intervento. Le predette risorse sono destinate al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata a maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti delle analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata e in applicazione dei criteri definiti con il decreto di riparto delle risorse assegnate.

Si individuano i criteri per la determinazione e l'assegnazione del contributo, che è concesso per metro quadro di superficie complessiva dell'edificio, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenersi e qualora ritenuto ammissibile.

Si esclude il contributo concesso dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.

Si definiscono i requisiti della domanda di contributo, presentata dal soggetto legittimato al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o atto di notorietà in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

- a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;
- b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo;
- c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinati, mediante le tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016;
- d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-*bis* del DPR 380/2001.

Si consente il riconoscimento del contributo anche nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari purché, unitamente alla domanda, sia presentato un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

Si individua in 60 giorni dalla presentazione della domanda di contributo il termine per la conclusione del procedimento da parte dei comuni, mentre il termine decadenziale per l'ultimazione degli interventi

e redazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo è stabilito con il decreto di riparto delle risorse assegnate.

Si limita il riconoscimento del contributo al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi. Inoltre, si limita la concessione del contributo ai soli immobili dotati e conformi al titolo abilitativo.

Si prescrive l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per la definizione:

- a) dei criteri di riparto tra i comuni interessati delle risorse e delle modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
- b) delle procedure e dei criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi inclusi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica da conseguire all'esito dell'intervento per poter ottenere il contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo sul singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;
- c) delle modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
- d) dei termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi;
- e) dei tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, si modifica l'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 76 del 2024, relativo all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento, per autorizzare la spesa di 3,8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, in merito alla previsione che il contributo concesso non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'IRPEF precisa che si configura una fattispecie di rinuncia a maggior gettito, non comportando pertanto maggiori effetti finanziari negativi.

Al riguardo, pur se l'onere sembra limitato all'entità dello stanziamento, in assenza della RT, appare opportuno che siano fornite ulteriori informazioni, al fine di valutare la idoneità delle risorse stanziare rispetto alle finalità perseguite dalla norma. Infatti,

alcuni criteri di assegnazione delle risorse non sembrano essere pienamente compatibili con l'apposizione di un limite di spesa, quale l'attribuzione del contributo in base ai metri quadri di superficie complessiva dell'edificio e, non sembra sia stata esplicitata la previsione che nel decreto di riparto delle risorse si introduca un meccanismo che limiti l'assegnazione delle risorse fino all'esaurimento delle stesse o che l'assegnazione delle risorse sia rimodulata in base agli aventi diritto.

Per i profili di copertura finanziaria, si ricorda che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito un Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente elencati dalla norma istitutiva. Si rammenta, altresì, che, per effetto della ripartizione del citato Fondo disposta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze è stato attribuito, per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico, l'importo complessivo di circa 2,95 miliardi di euro per gli anni dal 2017 al 2032 e che quota parte di tali risorse, cui attinge il provvedimento in esame, sono iscritte sul citato capitolo 7458 del medesimo Ministero, denominato "Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia". Al riguardo, si rappresenta che detto capitolo, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, reca una dotazione iniziale pari a 100.000.000 euro per l'anno 2025, 131.098.000 euro per l'anno 2026 e 176.778.000 euro per l'anno 2027. Tanto premesso, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e confermare che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate.

Comma 704

(Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, rfinanzia per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa della legge di bilancio 2023 che assegna al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1: 50.000 (CARG). Agli oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili come rfinanziato dal comma 884 del presente provvedimento.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 705

(Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni delle gestioni commissariali connesse alle emergenze sismiche)

La norma – introdotta dalla Camera – reca una norma di interpretazione autentica su alcune disposizioni recate dal decreto-legge n. 104/2020 (commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 57) riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato - da parte degli enti territoriali - di personale, previste al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione dei territori ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016.

Si precisa al riguardo che tali assunzioni - di personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del richiamato articolo 57 del decreto-legge n. 104/2020, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse - avvengono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti per gli enti territoriali (secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e, in caso di finanziamento parziale, per la sola quota finanziata dal fondo istituito a tal fine dal comma 3-*bis* del decreto-legge n. 104/2020. Tale comma ha previsto un fondo di 83 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per il concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3.

La RT dopo aver descritto la norma, afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, posto che si esclude dai vincoli di contenimento della spesa la quota già finanziata dal comma 3-*bis* dell'articolo 57 citato e che tale spesa era già stata contabilizzata sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Commi 706-707

(Crisi idrica)

Il comma 706 prevede che una quota del Fondo di garanzia delle opere idriche fino a 144 milioni di euro per il 2025 possa essere destinata ad un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'ARERA. Con un'aggiunta approvata dalla Camera dei deputati, si stabilisce il versamento di una quota di tali risorse all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026 per essere destinata alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Il comma 707 modifica il comma 1-*quater* dell'articolo 51 del decreto-legge n. 13 del 2023 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevedendo l'estensione della possibilità di finanziamento da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali anche ad investimenti effettuati per potenziare le infrastrutture idriche.

La RT, in merito al comma 706, oltre a descrivere la norma, afferma che il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato già prevista a legislazione vigente e pertanto dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, per la realizzazione del progetto di messa

in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera non ascrive effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una diversa destinazione di somme la cui spesa era già scontata nei saldi tendenziali.

Con riferimento al comma 707, la RT afferma che la disposizione modifica il comma 1-*quater* dell'articolo 51 del decreto-legge n. 13 del 2023 che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 25-*ter* del Regolamento (UE) 1303/2013, introdotto dal Regolamento (UE) n. 435 del 2023, Regolamento Repower EU, che disciplinano misure eccezionali a sostegno delle PMI e delle famiglie vulnerabili colpite dal caro energia conseguente alla guerra in Ucraina nell'ambito della politica di coesione 2014-2020.

In particolare, l'articolo 25-*ter* del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede la possibilità di rendicontare spese effettuate a decorrere dal primo febbraio 2022, imputandole alle disponibilità residue dei Fondi europei FESR e FSE relativi alla Programmazione 2014-2020, con l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% e con un tetto massimo del 10% del totale delle risorse, comprese quelle derivanti dalla misura REACT-EU. Le operazioni possono essere finanziate indifferentemente dal FERS o dal FSE.

Al fine di dare attuazione al Regolamento UE i programmi nazionali e regionali stanno provvedendo a rendicontare, tra l'altro, la misura “*bonus* sociale energia elettrica” di cui art. 1, comma 17, legge n. 197 del 2022 ed i suoi precedenti nella decretazione d'urgenza adottata nel corso del 2022.

In merito alla destinazione dei rimborsi UE relativi alla misura in esame, la disposizione vigente ne prevede il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183 che si rendano disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento; tali risorse potranno essere destinate al finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni analoghe al *bonus* sociale previsto dal dall'articolo 1, comma 18, legge n. 197 del 2022

Per effetto di tale disposizione, tenuto conto delle riprogrammazioni effettuate dai Programmi nazionali, la RT stima che saranno trasferite a CSEA, nell'arco di un periodo che va dai prossimi mesi fino al 2026, risorse complessive per circa 880 milioni di euro, di cui circa 700 milioni di euro provenienti da rimborsi UE.

Al riguardo, la proposta normativa integra le finalità e le procedure di utilizzo delle risorse, prevedendo che le stesse possano essere destinate anche ad investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuate con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

In tale formulazione, le risorse derivanti dalla rendicontazione nei programmi europei della misura *bonus* sociale energia elettrica andranno ad integrare delle risorse già destinate dal comma 1 dell'articolo 94 del disegno di legge di bilancio per il 2025, per la predisposizione di un piano stralcio relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, piano da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentita l'ARERA.

Al riguardo, pur se la norma si limita ad introdurre finalizzazioni aggiuntive all'utilizzo delle risorse del Fondo di garanzia delle opere idriche, appare opportuno fornire ulteriori elementi di chiarimenti circa le effettive disponibilità del Fondo, anche alla luce della circostanza che gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

Circa l'estensione delle possibilità di finanziamento da parte della Cassa per i servizi energetici anche ad investimenti effettuati per potenziare le infrastrutture idriche, tenuto conto che i finanziamenti avvengono nei limiti delle risorse disponibili, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 708 ***(Fondo opere idrauliche)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, finanzia il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri si provvede mediante riduzione di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo esigenze indifferibili, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 709 ***(Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d'Aosta)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani, assegna alla regione Valle d'Aosta un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dal presente provvedimento

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 710-724 **(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)**

La norma stabilisce che in applicazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, la Regione Friuli-Venezia Giulia:

- come sistema integrato degli enti territoriali, concorre alla finanza pubblica con un contributo annuo di euro 432.700.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033;
- versa al bilancio dello Stato l'importo di euro 422.689.368 entro il 31 marzo 2025, quantificato in via definitiva, a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021⁷³;
- anche in attuazione della nuova *governance* economica europea, accantona, per conto del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, un importo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l'anno 2029.

In applicazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024, la regione Sardegna:

- concorre alla finanza pubblica con un contributo, confermato, di 306,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
- versa al bilancio dello Stato euro 92.568.134, entro il 31 marzo 2025, a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021⁷⁴;
- anche in attuazione della nuova *governance* economica europea, accantona nel bilancio di previsione un importo pari a euro 27 milioni per l'anno 2025, euro 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e euro 134 milioni per l'anno 2029.

In applicazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024, la regione Valle d'Aosta:

- concorre alla finanza pubblica con un contributo, confermato, di 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
- versa al bilancio dello Stato euro 8.081.183, entro il 31 marzo 2025, quantificati in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021⁷⁵;
- anche in attuazione della nuova *governance* economica europea, accantona, anche per conto degli enti locali del proprio territorio, nel bilancio di previsione un importo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l'anno 2029.

In applicazione del punto 2 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, la regione Sicilia:

- concorre alla finanza pubblica con un contributo, confermato, di 800,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

⁷³ In mancanza del versamento previsto entro i termini stabiliti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.

⁷⁴ In mancanza del versamento previsto entro i termini stabiliti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

⁷⁵ In mancanza del versamento previsto entro i termini stabiliti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

- versa al bilancio dello Stato l'importo di euro 451.363.715 entro il 31 marzo 2025 a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021⁷⁶;
- anche in attuazione della nuova *governance* economica europea, accantona nel bilancio di previsione un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 179 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 288 milioni di euro per l'anno 2029.

Con riferimento alla Regione Trentino Alto Adige, in attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, si prevede che le Province autonome di Trento e Bolzano versano al bilancio dello Stato (capitolo 3465, articolo 1, capo X) rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 entro il 31 marzo 2025, a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021⁷⁷. È, altresì, inserito il comma 4-*nonies* all'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. La disposizione prevede, in attuazione della nuova *governance* economica europea, un accantonamento, determinato considerando anche gli enti locali di rispettiva competenza, in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 4 milioni di euro per l'anno 2029 per la Regione Trentino Alto Adige, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 73 milioni di euro per l'anno 2029 per la Provincia autonoma di Trento, e pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 85 milioni di euro per l'anno 2029 per la Provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, sul quale non è possibile disporre impegni, con stanziamento pari agli importi di cui sopra e costituito attraverso le risorse di parte corrente. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo ovvero è vincolato agli investimenti, a seconda che l'amministrazione sia rispettivamente in disavanzo o in avanzo.

Nel caso di mancato accantonamento del fondo o mancato rispetto, da parte della Regione o delle Province autonome, dell'equilibrio di bilancio⁷⁸, nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente; mentre è incrementato l'accantonamento del 10% qualora la Regione o le Province autonome non inviino i dati di consuntivo o preconsuntivo alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

La RT afferma che i commi da 710 a 712 recepiscono l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto il 19 ottobre 2024, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche in riferimento agli anni 2025 e successivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019 n.154 che disciplina il metodo dell'accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Regione.

⁷⁶ In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.

⁷⁷ In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle Province autonome anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

⁷⁸ Di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018.

Il comma 710 determina in 432,700 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione per gli anni dal 2027 al 2033, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito per l'anno 2026 nell'ambito del precedente accordo bilaterale del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022). La RT ricorda che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, al comma 554 dell'articolo 1, ha codificato il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della Regione fino all'anno 2026.

La disposizione determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per euro 432,700 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2033.

Il comma 711 prevede il versamento da parte della regione Friuli-Venezia Giulia dell'importo di euro 422.689.368 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 422.689.368 per l'anno 2025.

Il comma 712 è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti che la Regione deve effettuare nell'ambito del proprio bilancio, per conto del sistema integrato dei propri enti territoriali, in attuazione della nuova *governance* economica europea di cui al comma 787. Gli accantonamenti sono determinati considerando anche gli enti locali situati sul relativo territorio. La RT ricorda che il comma 787 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, gli accantonamenti che la Regione effettua, per conto del sistema integrato dei propri enti territoriali, sono stabiliti in misura pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l'anno 2029, determinati considerando anche i comuni situati sul relativo territorio.

La RT chiarisce che la disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 787.

I commi da 713 a 715 recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Sardegna sottoscritto il 20 ottobre 2024.

In particolare, il comma 713 determina in 306,400 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione a decorrere dal 2026. La RT ricorda che il precedente accordo bilaterale in materia di finanza pubblica del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio in attuazione dell'accordo 2021, la disposizione non determina alcuna variazione del concorso della Regione a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 714 prevede il versamento da parte della regione Sardegna dell'importo di euro 92.568.134 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 92.568.134 per l'anno 2025.

Il comma 715 è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti in bilancio che la Regione deve effettuare per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea di cui al comma 787. La RT ricorda che il comma 787 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, gli accantonamenti della Regione sono determinati in misura pari a euro 27 milioni per l'anno 2025, euro 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 ed euro 134 milioni per l'anno 2029.

La RT chiarisce che la disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 787.

I commi da 716 a 718 recepiscono l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il 19 ottobre 2024, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche in riferimento agli anni 2025 e successivi, nel rispetto della procedura concordata di cui all'articolo 104 del DPR n. 670 del 1972 recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Il comma 716 prevede il versamento da parte delle province autonome di Trento e Bolzano al bilancio dello Stato rispettivamente dell'importo di euro 154.943.007 e di euro 103.687.794 per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a complessivi euro 258.630.801 per l'anno 2025.

Il comma 717 è finalizzato a definire, attraverso l'inserimento di un comma 4-*novies* all'articolo 79 dello Statuto di cui al DPR n. 670 del 1972, da approvare con la procedura di cui all'articolo 104 del medesimo DPR n. 670 del 1972, gli accantonamenti in bilancio della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per conto del sistema territoriale regionale integrato, per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea di cui al comma 787. La RT ricorda che il comma 787 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Specularmente il citato comma 4-*septies* dell'articolo 79 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che lo Stato possa modificare per un periodo di tempo definito i contributi previsti dalla legislazione vigente d'intesa con la Regione e le Province autonome.

Nello specifico, il predetto accantonamento è determinato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 4 milioni di euro per l'anno 2029 per la Regione Trentino Alto Adige, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 73 milioni di euro per l'anno 2029 per la Provincia autonoma di Trento e pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 85 milioni di euro per l'anno 2029 per la Provincia autonoma di Bolzano. Il contributo delle Province autonome è determinato considerando anche gli enti locali di rispettiva competenza.

La RT chiarisce che la disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 787.

Il comma 718 non determina effetti finanziari.

I commi da 719 a 721 recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta sottoscritto il 20 ottobre 2024.

In particolare, il comma 719 determina in 82,246 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione a decorrere dal 2026, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito dal comma 559 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 in recepimento dell'accordo bilaterale di finanza pubblica sottoscritto il 30 ottobre 2021, precisando che tale contributo è determinato con riferimento alla Regione, ai relativi enti locali e ai rispettivi enti strumentali. La RT ricorda che il suddetto accordo bilaterale in materia di finanza pubblica del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio in attuazione dell'accordo 2021, la norma non determina effetti di natura finanziaria.

Il comma 720 prevede il versamento da parte della regione Valle d'Aosta dell'importo di euro 8.081.183 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica in misura pari a euro 8.081.183 per l'anno 2025.

Il comma 721 è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti che la Regione deve effettuare nell'ambito del proprio bilancio, anche per conto dei propri enti locali, in attuazione della nuova *governance* economica europea di cui al comma 787. La RT ricorda che il comma 787 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi

di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica della Regione, anche per conto dei propri enti locali, è determinato in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029.

La RT chiarisce che la disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 787.

I commi da 722 a 724 recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana sottoscritto il 19 ottobre 2024.

Il comma 722 determina in 800,8 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione a decorrere dal 2026, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito dal comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 in recepimento dell'accordo bilaterale di finanza pubblica sottoscritto il 16 dicembre 2021. La RT ricorda che il suddetto accordo bilaterale del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, l'accordo non determina effetti finanziari.

Il comma 723 prevede il versamento da parte della Regione siciliana dell'importo di euro 451.363.715 in favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 451.363.715 per l'anno 2025.

Il comma 724 è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti in bilancio che la Regione deve effettuare per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea di cui al comma 787. La RT ricorda che il comma 787 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, l'accantonamento in bilancio della Regione è determinato in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 179 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 288 milioni di euro per l'anno 2029.

La RT chiarisce che i corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica sono già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 787.

Al riguardo, considerato che le norme, dalle quali discendono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, recepiscono accordi sottoscritti tra il Ministro dell'economia e delle

finanze e le regioni a statuto speciale e le province autonome, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 725
(Fondo per l'economia del mare)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e con particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 726-729
(Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

La norma differisce dal 31 dicembre 2024 al 15 aprile 2025 il termine in base al quale le regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2025, con la finalità di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF prevista dalla legge in esame, che modifica l'articolo 11, comma 1, del TUIR.

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino all'entrata in vigore della legge in esame.

Qualora le Regioni e le Province autonome non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Entro il termine del 15 maggio 2025 le Regioni e le Province autonome trasmettono i dati rilevanti alla determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2025, affinché venga effettuata la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze.

La RT afferma che la disposizione in esame prevede che al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, il termine per la modifica delle aliquote applicabili

nell'anno 2025 è differito al 15 aprile 2025. Contestualmente, si prevede la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i predetti anni d'imposta, quindi, le Regioni e le Province hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. Analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in conseguenza delle modifiche alla disciplina dell'IRPEF per il medesimo anno 2024 apportate dal citato decreto legislativo.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, la RT rileva che, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2011, per le Regioni a statuto ordinario l'aliquota dell'addizionale regionale riferita ai redditi imponibili ricadenti nel primo scaglione IRPEF non può superare il valore di 1,73% mentre il limite massimo dell'aliquota complessiva applicabile sui redditi imponibili degli altri scaglioni risulta pari a 3,33%.

Per effetto della proposta in esame per gli anni dal 2025 al 2027 non si registrano effetti in termini di gettito a titolo di addizionale stante la facoltà per Regioni e Province Autonome di confermare le aliquote riferite agli scaglioni attualmente in vigore. Pertanto, per la RT, la disposizione non determina effetti finanziari.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione indica la procedura attraverso la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale sull'IRPEF per gli anni 2025-2027, fermo restando che in caso di modificazioni suscettibili di comportare minor gettito tributario le relative quantificazioni e coperture dovranno essere individuate dall'atto normativo che vi provvede. Ciò premesso e considerato che una norma di contenuto analogo⁷⁹, riferita all'anno 2024, è stata considerata priva di effetti sui saldi di finanza pubblica, e che la norma in esame tiene comunque fermo, in caso di mancato esercizio delle predette opzioni facoltative, quanto previsto a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 730-731 ***(Finanziamento del trasporto pubblico locale)***

La norma incrementa il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di 120 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse aggiuntive saranno ripartite proporzionalmente tra le Regioni che, in virtù della sola applicazione del criterio dei costi standard, come definito dalla lett. a) dell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.

Inoltre, si estende al 2025 la disposizione già prevista per gli anni 2023 e 2024, in base alla quale al riparto del Fondo si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, secondo le percentuali

⁷⁹ Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

utilizzate per l'anno 2020 e che alla determinazione delle quote del 50% del Fondo da ripartire secondo i criteri dei costi standard e di efficientamento (previsti dall'art. 27, comma 2, lettere a) e b) del D.L. n. 50/2017), si provveda a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate della quota suddetta. Si differisce poi, dal 31 luglio 2023 al 30 giugno 2025, il termine per l'emanazione del decreto del MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo, specificando altresì che tali criteri si applicheranno a decorrere dal 2026.

La RT afferma che la disposizione, prevedendo un incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, comporta oneri pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025. Si prevede, poi, un criterio di riparto dell'importo incrementale complessivo di 120 milioni di euro per l'anno 2025, stabilendo che tale quota vada a quelle Regioni che, in virtù dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, avrebbero assegnazioni potenzialmente maggiori rispetto alle quote del fondo assegnate nel 2020. Tali modifiche non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

In merito al comma 731, la RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto proroga all'anno 2025 i criteri di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, che attualmente prevedono per gli anni 2023 e 2024 che una quota pari a euro 4.873.335.361,50 sia ripartita tenendo conto delle percentuali utilizzate per l'anno 2020, mentre la quota residua dovrà essere ripartita in base ai costi standard e ai livelli adeguati di servizio. Inoltre, fissa al 30 giugno 2025 il termine per la determinazione dei livelli adeguati di servizio, attraverso un decreto ministeriale che sarà adottato sentita la Conferenza unificata. I livelli adeguati di servizio saranno applicati a decorrere dal 2026, per cui nel 2025 si applicheranno i soli costi standard.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Non si formulano, altresì, osservazioni, in merito all'estensione al 2025 dei criteri di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Comma 732

(Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede l'assegnazione a favore del comune di Brescia di un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinate ad interventi infrastrutturali. Agli oneri si provvede mediante la riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo esigenze indifferibili, come rifinanziato dal presente provvedimento.

La RT describe la norma.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 733

(Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a utilizzare dispositivi atti all'analisi e l'inibizione delle frequenze al fine di garantire la regolarità e lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento ed il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi. A tale fine, si autorizza la spesa di euro 4.965.000 per il 2025. La definizione delle modalità di erogazione di tali risorse è demandata ad un decreto del MIT, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Agli oneri per la manutenzione di tali apparecchiature si provvede, a decorrere dal 2026, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.

La RT afferma che la norma è finalizzata a finanziare un progetto destinato a fronteggiare gli episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente mediante l'installazione di dispositivi per l'inibizione delle frequenze (jammer). Ciò, al fine di evitare la comunicazione con l'esterno da parte dei candidati che siano muniti di apparecchiature ricetrasmittenti, attraverso una soluzione di oscuramento dei segnali radio nelle aule.

Si prevede che le modalità di erogazione delle risorse siano definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La soluzione che si prevede è quella di analizzare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula sede dello svolgimento dell'esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento. Ciò garantirebbe che l'uso dei sistemi di oscuramento sia attivo solo in caso di necessità, riducendo al minimo l'uso dei sistemi di *jamming*, per questioni di salvaguardia della salute e riduzione di potenziali interferenze su altri sistemi.

Dovrà essere previsto l'utilizzo, a seconda della dimensione dell'aula di esame, di uno o più dispositivi posti all'interno dell'aula, in grado di rilevare le comunicazioni radio. Attraverso questo strumento sarà possibile fare una scansione dello spettro radio comparando i risultati a dei livelli radio di riferimento. Quando i livelli si discosteranno da un range predefinito, verrà segnalata l'inusuale attività rilevando le frequenze coinvolte ed attivando il *jammer*.

Sotto il profilo finanziario, l'intera soluzione richiede:

- una fase di test per le verifiche di copertura e configurazione nonché la progettazione e lo sviluppo del software/algoritmo per la gestione delle rilevazioni e dell'attivazione automatica dell'oscuramento radio;
- un sistema centralizzato di monitoraggio degli apparati e delle funzioni/anomalie.

Le aule che sono sede di esame per il conseguimento della patente di guida sono 130 distribuite sugli Uffici della Motorizzazione Civile del territorio nazionale.

L'intervento, che prevede un cronoprogramma di 12 mesi, dovrà prevedere almeno quattro fasi:

1. fase di progettazione di alto livello

o in questa fase si procede con:

- *Governance*
- Verifica e analisi di aspetti normativi
- Supporto alla gestione dei rapporti con le istituzioni (MIMIT)

2. fase di *assessment*

o in questa fase si rileva la geometria dell'aula e la conseguente copertura di rilevazione e oscuramento

3. fase di analisi del segnale radio in assenza di esame (punto zero)

o In questa fase si effettueranno le analisi radio per stabilire una baseline di rumore in assenza di attività.

4. fase di installazione della soluzione su tutto il territorio

o fase di esecuzione e di realizzazione del sistema su tutte le aule.

Per l'attuazione dell'intervento è stato stimato un costo complessivo pari ad euro 4.965.000,00, cui si provvede a valere sui fondi stanziati in Tabella B di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT riporta quindi la tabella relativa al cronoprogramma e la tabella relativa ai costi:

Cronoprogramma

Fasi del progetto	mese	mese	mese	mese	mese	mese	mese	mese	mese	mese	mese	mese
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase di Progettazione/Governance												
Fase di assessment												
Fase di analisi del segnale radio in assenza di esame (punto zero)												
Fase di installazione della soluzione su tutto il territorio												
Test e collaudo												
Fase di esercizio (12 mesi)												

Costi

Attività progettuali	Qty	Costo unitario	Costo complessivo (IVA inclusa)	Costo totale (IVA inclusa)
Fase di Governance				480.000,00 €
Fase di assessment				65.000,00 €
Sopralluoghi	130	300,00 €	39.000,00 €	
Documento di analisi	130	300,00 €	39.000,00 €	
Fase di analisi del segnale radio in assenza di esame (punto zero)	130			1.371.500,00 €
Installazione sistemi di rilevazione	130	9.500,00 €	1.235.000,00 €	
Rilevamento	130	750,00 €	97.500,00 €	
Documento di analisi	130	300,00 €	39.000,00 €	
Fase di installazione della soluzione su tutto il territorio	130			2.805.500,00 €
Installazione sistemi di jamming	130	18.500,00 €	2.405.000,00 €	
Sviluppo dell'applicazione	130	1.700,00 €	221.000,00 €	
Realizzazione del sistema di monitoraggio	130	1.300,00 €	169.000,00 €	
Test e collaudo	130	600,00 €	78.000,00 €	
Documentazione	130	300,00 €	39.000,00 €	
Fase di esercizio (12 mesi)				403.000,00 €
Monitoraggio	130	2.500,00 €	325.000,00 €	
Assistenza	130	600,00 €	78.000,00 €	
Totale				4.965.000,00 €

La norma, pertanto, reca un onere complessivo pari a 4,965 milioni per l'anno 2025 che garantiscono la fornitura, l'installazione e la gestione per il primo anno di attività del sistema.

A partire dal secondo anno, con oneri a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sarà garantita una manutenzione e gestione delle infrastrutture il cui costo è stimato in circa 400.000 euro annuo (come da voci monitoraggio e assistenza nella tabella). Tali oneri graveranno pertanto sul capitolo di spesa 1276 della competente Direzione generale del Ministero.

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che alla manutenzione delle apparecchiature si provvede a valere sulle risorse previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 734

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende agli anni 2025 e 2026 i criteri per la determinazione del parametro di "virtuosità" delle regioni, in termini di contenimento delle spese e di rispetto degli obblighi derivanti dal concorso alla finanza pubblica, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo", stabilita dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010.

La norma, inoltre, istituisce un tavolo tecnico, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con il compito di adeguare la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità alle nuove regole della *governance* europea.

La RT afferma che l'estensione agli anni 2025 e 2026 dei criteri di premialità di cui al comma 1-ter, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, non determina effetti finanziari.

La RT ribadisce poi che l'istituzione del predetto tavolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai relativi componenti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, atteso il contenuto ordinamentale della norma e considerato che il tavolo tecnico è istituito senza oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 735

(Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 finalizzata alle esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle, per favorire la mobilità dei cittadini siciliani. Conseguentemente, riduce di pari importo il Fondo per le esigenze indifferibili.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 736

(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle Regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione finanziaria di 45 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo è ripartito, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento entro il 31 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 737-741

(Disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

La norma dispone che per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

Di conseguenza, per i suddetti anni:

- la Regione Abruzzo ristora i comuni interessati della quota del gettito addizionale che sarebbe loro spettata;
- la Regione Abruzzo versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro;
- all'INPS è trasferita la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della destinazione alle gestioni interessate;
- alle restanti finalità di spesa, diverse da quelle dei comuni e dell'INPS, è destinato l'importo complessivo di 1.100.000 euro annui.

Qualora la regione Abruzzo non disponga i versamenti entro i termini previsti, si applica l'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di provvedere al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

La RT afferma che la disposizione prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel territorio della regione Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, per i Comuni della regione non sono dovuti i trasferimenti derivanti da parte dell'incasso dell'addizionale e, parallelamente la Regione Abruzzo

provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. A tal fine, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la Regione Abruzzo versa con oneri a carico della finanza regionale entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 4.763.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato, di cui l'importo di euro 3.663.000 annui è trasferito all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), per essere destinato alle gestioni interessate. La RT specifica che l'INPS è destinatario del 77 per cento delle addizionali comunali oggetto di disapplicazione, pari a 5 euro (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) a passeggero della quota (che complessivamente è di 6,5 euro – come si evince dallo schema riportato di seguito), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5-bis, del DL 134/2008, nonché dall'articolo 4, comma 75, della legge 92/2012.

Invece, l'importo residuo di 1.100.000 euro annui (pari al 23 per cento) è destinato alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), al netto della quota a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti della Regione, al cui ristoro provvede la medesima regione, e b) (ossia il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie), della legge 21 dicembre 2003, n. 350, oltre che alle finalità di cui all'articolo 1 comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti).

Come nel caso della Regione Calabria, qualora la Regione Abruzzo non disponga il versamento entro i termini previsti, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ovvero, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

L'effetto complessivo delle norme è quindi quello di spostare l'onere dell'addizionale d'imbarco dai passeggeri alla Regione che provvederà a versarla allo Stato. Conseguentemente, per dare copertura certa all'onere finanziario previsto dalla disposizione, si prevede espressamente che si possa procedere in ultima istanza anche al recupero a valere su risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

In merito ai profili di quantificazione, la RT precisa che i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Pescara nell'anno 2023 risultano essere circa 872.701, generando un importo complessivo per il gettito dello Stato pari a 2.890.414,00 euro.

Ad ogni modo, si ritiene che i versamenti complessivi a partire dall'anno 2025 dovrebbe essere incrementati fino a 4.763.000 euro, per un totale stimato di transiti di 1.465.200 pax in considerazione della dinamica di aumento del traffico passeggeri.

La somma sarà versata al bilancio dello Stato dalla Regione Abruzzo per la successiva riassegnazione per le finalità previste dalla normativa vigente.

	Fonte normativa	Entità della misura	Destinazione del gettito	Quota regione Abruzzo 2023 (€)
1)	Articolo 2, comma 11, legge 24 dicembre 2003, n. 350	1 €	30 milioni di euro → apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa	444.679
	Quota eccedente 30 milioni di euro → fondo istituito presso il Ministero dell'interno da destinare ai comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti (40%) e al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie (60%)			
2	Articolo 1, comma 1328, legge 27 dicembre 2006, n. 296	0,50 €	Apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.	222.340
3	Articolo 2, comma 5-bis, decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con legge 27 ottobre 2008, n. 166	3 €	INPS	1.334.037
4	Articolo 4, comma 75, legge 28 giugno 2012, n. 92 (e articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43	2 €	INPS	889.358
				2.890.414

Per quanto riguarda gli importi ad oggi assegnati ai comuni abruzzesi del sedime aeroportuale, gli ultimi dati a disposizione sono quelli relativi allo scorso anno, quando le risorse sono state erogate con decreto dirigenziale del 17 maggio 2023. Gli importi erogati con il citato provvedimento possono essere visualizzati dal prospetto allegato.

COMUNE	PROV	Enti per i quali è stato disposto il pagamento in data 17/05/2022 *	Enti con sospensione pagamento (art.161, comma 3, decreto legislativo 18/8/2000, n 267)
PROV .AUTONOMA BOLZANO	BZ	1.775,49	
FOSSANO	CN	3.573,11	
SAVIGLIANO	CN	2.822,74	
CASELLE TORINESE	TO	111.423,67	
SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO		520,15
SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	56.687,22	
BERGAMO	BG	4.247,75	
GRASSOBBIO	BG	66.170,95	
ORIO AL SERIO	BG	373.462,84	
SERIATE	BG	83.053,28	
MONTICHIARI	BS	28,99	
MILANO	MI	40.669,78	
PESCHIERA BORROMEO	MI	227.400,94	
SEGRATE	MI	39.357,85	
CARDANO AL CAMPO	VA	75.898,33	
CASORATE SEMPIONE	VA	34.499,23	
FERNO	VA	324.292,83	
LONATE POZZOLO	VA	172.496,18	
SAMARATE	VA	32.429,29	
SOMMA LOMBARDO	VA	193.195,73	
VIZZOLA TICINO	VA	16.421,64	
GENOVA	GE	49.055,82	
BOLZANO	BZ	826,65	
LAIVES	BZ	948,84	
QUINTO DI TREVISO	TV	10.952,03	
TREVISO	TV	94.917,57	
VENEZIA	VE	371.813,03	
SOMMACAMPAGNA	VR	91.535,30	
VILLAFRANCA DI VERONA	VR	27.091,17	
RONCHI DEI LEGIONARI	GO	15.432,85	
SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	523,51	
SAN PIER D'ISONZO	GO	6.217,78	
TURRIACO	GO	5.738,71	
BOLOGNA	BO	291.747,11	
CALDERARA DI RENO	BO	50.696,66	
FORLI'	FO	3.328,66	
PARMA	PR	4.632,21	
RIMINI	RN	6.686,49	
RICCIONE	RN	1.874,07	
FIRENZE	FI	66.344,41	
SESTO FIORENTINO	FI	22.496,10	
GROSSETO	GR	66,31	
CAMPO NELL'ELBA	LI	214,23	
PISA	PI	179.183,96	
ASSISI	PG	1.486,31	
BASTIA UMBRA	PG	2.972,62	
PERUGIA	PG	10.404,18	
FALCONARA MARITTIMA	AN	18.826,61	
CIAMPINO	RM	31.492,57	
ROMA	RM	107.074,71	
FIUMICINO	RM	1.165.850,07	
SAN GIOVANNI TEATINO	CH	8.182,33	
PESCARA	PE	19.813,89	
CASORIA	NA	32.184,11	
NAPOLI	NA	406.124,93	

* Per assegnazioni di importo inferiore ad euro 12 non viene disposta l'erogazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120

Pertanto, nel 2023 i comuni abruzzesi hanno ottenuto la somma complessiva di euro 27.996,22 (19.813,89, a Pescara –8.182,33 a San Giovanni Teatino).

Al riguardo, atteso che la norma, come affermato dalla RT, sposta l'onere dell'addizionale d'imbarco dai passeggeri alla Regione Abruzzo che, a sua volta, provvederà a versarla allo Stato, andrebbe assicurato che la Regione possa fare fronte a tale onere con le risorse del proprio bilancio e senza che tale circostanza incida sui propri equilibri di bilancio.

Con riferimento alla quantificazione dell'onere, appare necessario fornire ulteriori elementi di chiarimento, in quanto la RT, dopo aver fornito il numero di passeggeri in partenza dall'aeroporto di Pescara nell'anno 2023, pari a circa 872.701, comunica un gettito derivante dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco pari a 2.890.414 euro che restituisce un gettito per singolo passeggero pari a circa 3,30 euro, mentre l'importo dell'addizionale per singolo passeggero risulta per norma pari a 6,50 euro, come evidenziato anche dalla RT. Allo stesso modo, tale quantificazione è confermata dalla RT anche a partire dall'anno 2025 su un numero di transiti aumentato da 872.701 a 1.465.200 e che restituisce un gettito complessivo pari a 4.763.000 euro. Tra l'altro, la RT non fornisce le ragioni in base alle quali a decorrere dall'anno 2025 si dovrebbe verificare il predetto aumento del traffico passeggeri.

Sul punto si ricorda che, in riferimento a disposizioni di contenuto analogo, la RT ha effettuato la quantificazione considerando l'importo di 6,50 euro per passeggero (AC 1933, XIX legislatura, art. 15, comma 3-*bis*).

Commi 742-743

(Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2025 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali. Il finanziamento opera sulle compensazioni accettate dai vettori a seguito della relativa gara di appalto europea, espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008. Si dispone altresì che gli enti territoriali possano concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento di tali oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi della presente disposizione, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per Ancona, sempre in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, così come rifinanziato dal comma 884.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 744-745

(Misure in materia di diritti d'imbarco per voli verso destinazioni extra-Ue)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, inserisce disposizioni in materia di accertamento del versamento dei diritti di imbarco, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sui voli extra-UE. In particolare, si inseriscono i commi da 11-*bis* a 11-*sexies* all'articolo 2 della legge n. 350 del 2003. Con tali disposizioni si attribuiscono all'ENAC i seguenti compiti:

- comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) del numero di passeggeri registrati all'imbarco degli scali nazionali;
- gestione della riscossione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri da parte dei gestori dei servizi aeroportuali.

Le compagnie aeree sono tenute al versamento della suddetta addizionale entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. Si stabilisce, altresì, che le somme riscosse siano comunicate mensilmente al Ministero e riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Le comunicazioni sul numero dei passeggeri registrati costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle somme riscosse ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento, il Ministero provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa di euro 5 mila per ciascuna violazione riscontrata.

Inoltre, viene modificato l'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, inserendo i commi da 3-*quinquies* a 3-*duodecies*. In particolare, viene incrementata, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri in misura pari a 0,50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra-Ue con partenza dagli scali aeroportuali con volumi di traffico pari o superiori ai 10 milioni di passeggeri annui. Si individuano nei comuni i beneficiari di tale incremento, nonché, in caso di popolazione inferiore a 15 mila abitanti, nella provincia o nella città metropolitana, i quali destinano tale incremento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all'implementazione di quelle già esistenti. A tal fine, l'ENAC provvede a comunicare al Ministero i dati relativi al numero dei passeggeri annui registrati all'imbarco dagli scali nazionali verso destinazioni extra UE, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore; tale comunicazione costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento.

Si prevede, in caso di scalo aeroportuale insistente sul territorio di più comuni, la ripartizione delle somme derivanti dal suddetto incremento secondo la percentuale di superficie territoriale comunale inglobata nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, sulla scorta dei dati catastali. L'ENAC pubblica sul proprio sito istituzionale, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei Comuni e delle Province o delle Città metropolitane che beneficiano dell'incremento dell'addizionale comunale dandone, altresì, comunicazione agli enti interessati. Tali somme sono versate da parte dei gestori aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è in carico ai Comuni e alle Province o alle Città metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori.

La RT afferma che la disposizione al comma 744 novella l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al fine di introdurre, con i nuovi commi da 11-*bis* a 11-*quinquies*, una specifica disciplina relativa alla comunicazione, a cura di ENAC dei dati necessari ad operare la verifica della correttezza dell'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri istituita ai sensi del citato articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 da parte dei vettori, anche ai fini dell'eventuale azione di recupero

da parte dell'autorità vigilante, ove questi non applichino correttamente il prelievo base e il relativo incremento disposto dal nuovo comma 3-*quinquies* dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, introdotto dal comma 745 del presente provvedimento. La disposizione non innova, invece, la disciplina della riscossione dell'addizionale prevista in capo ai gestori aeroportuali, i quali già a legislazione vigente operano in nome e per conto dell'erario la riscossione dell'addizionale, unitamente ai diritti di imbarco di propria spettanza. Vengono, inoltre, disciplinate, al nuovo comma 11-*quater* talune comunicazioni relative alla predetta procedura di riscossione, che non viene modificata se non al fine di precisarne, in coerenza con il vigente art. 6-*quater* succitato, la tempistica di riversamento, nonché le sanzioni per l'eventuale omissione delle predette comunicazioni (comma 11-*sexies*).

Al comma 745 introduce, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco nella misura di 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli extra-UE con partenza dagli scali aeroportuali che, con riferimento all'anno precedente, hanno realizzato volumi di traffico pari o superiori a 10 milioni di passeggeri annui. Tale incremento è destinato ai comuni nel cui territorio insiste il sedime aeroportuale ma nel caso in cui i comuni in questione abbiano una popolazione inferiore a 15mila abitanti, il gettito è riversato alla Provincia o alla città metropolitana.

La RT riferisce che sulla base dei dati relativi al traffico aereo passeggeri (in partenza e arrivo) relativi all'anno 2023 (fonte Assoaeroporti) sono stati selezionati 6 scali aeroportuali che hanno realizzato un traffico annuo superiore a 10 milioni di passeggeri; nella stima si considerano però anche gli aeroporti di Bologna e Milano Linate che, pur avendo realizzato nel 2023 un numero di passeggeri di poco inferiore a 10 milioni, sulla base dei dati 2024 (fino al mese di ottobre) si ritiene che nel corrente anno supereranno tale soglia. Per gli aeroporti considerati si rileva un numero complessivo di passeggeri di circa 136,5 milioni: atteso che il valore indicato si riferisce sia agli imbarchi che agli arrivi, ai fini della stima si considera il 50% (68,2 milioni).

Inoltre, in base alle statistiche di ENAV (anno 2023) la RT stima che l'incidenza dei passeggeri, da e verso destinazioni extra-UE, sia pari al 23,36%: applicando tale peso al dato dei passeggeri sopra indicato si determina un maggior gettito annuo derivante dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco di circa 8 milioni di euro.

Le maggiori somme derivanti dall'incremento in esame sono versate dai gestori aeroportuali direttamente in favore degli enti beneficiari secondo le modalità stabilite dal decreto attuativo. Per la RT, considerato che la norma decorre dal 1° aprile 2025, nel primo anno di applicazione si ha un maggior gettito di 5,33 milioni di euro (corrispondente a quattro bimestri su sei) mentre dal 2026 si realizza un incremento di gettito annuo di 8 milioni di euro.

La RT specifica altresì che i Comuni e le Province o le Città metropolitane destinano l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all'implementazione di quelle già esistenti.

Con decreto del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato città, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riferimento alla riscossione, al riversamento e al riparto in favore degli enti interessati.

Al riguardo, nel prendere atto della quantificazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco operata dalla RT, si osserva che per il primo anno di applicazione dell'addizionale, pur se la decorrenza dell'incremento è dal 1° aprile 2025, la RT ha operato una quantificazione considerando 4 bimestri (8 mesi) su 6, mentre l'operatività dell'incremento dell'addizionale copre un periodo di 9 mesi (da aprile a dicembre 2025). Di conseguenza la quantificazione del maggior gettito recato dalla RT (5,33 milioni di euro) sembrerebbe sottostimata.

Inoltre, per le attività affidate dalla presente disposizione all'ENAC, andrebbe confermato che l'ente potrà provvedere ad espletare i predetti compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Commi 746-748

(Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende all'aeroporto di Brindisi le disposizioni in materia di continuità territoriale aerea.

Si dispone uno stanziamento di complessivi 5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni di euro per il 2025, 1,7 milioni per il 2026 e 1,8 milioni per il 2027 per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, assegnati ai vettori selezionati con gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Si prevede inoltre che gli enti territoriali possano concorrere, con proprie risorse, al finanziamento degli oneri, da definire in apposita conferenza di servizi, che dovrà altresì individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre per i collegamenti da e per l'aeroporto di Brindisi, sulla base delle risorse qui individuate.

Conseguentemente, provvede alla copertura tramite riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 749

(Opere pubbliche Calabria)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa l'importo del contributo assegnato (dal comma 521 della legge 197 del 2022 – legge di bilancio 2023) alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche. In particolare, l'importo di tale contributo è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni per l'anno 2026 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Tali risorse aggiuntive sono ripartite tra i comuni della regione Calabria e, con delibera della giunta regionale

sono individuati i comuni destinatari delle risorse e gli interventi da finanziare. Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dalla presente legge.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 750-752

(Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

La norma consente ai Comuni di modificare gli scaglioni e le aliquote all'addizionale comunale entro il 15 aprile 2025 - in deroga alla normativa vigente che fissa il termine alla data di approvazione del bilancio di previsione - al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ferma restando la facoltà di approvare un'aliquota unica.

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possono determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino all'entrata in vigore della legge in esame.

Qualora i Comuni non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale la delibera modificativa degli scaglioni e delle aliquote, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

La RT afferma che la disposizione prevede che, entro il 15 aprile 2025, i Comuni possano adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di tenere conto delle modifiche alla disciplina IRPEF relativamente alle modifiche degli scaglioni di reddito. Inoltre, si stabilisce la facoltà, per i soli anni d'imposta dal 2025 al 2027, di continuare a utilizzare gli scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. Analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 in conseguenza delle modifiche alla disciplina dell'IRPEF apportate per tale anno dal citato decreto legislativo.

Infine, prevede che, in caso di non ottemperanza dei Comuni nei termini fissati per gli anni dal 2025 al 2027, l'addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Con riferimento ai profili di natura finanziaria, la RT non ascrive effetti alle disposizioni, in considerazione della circostanza che i Comuni possono determinare l'aliquota dell'addizionale comunale nel limite massimo previsto dello 0,8% (il limite è elevato a 0,9% per il solo Comune di Roma), senza alcun ulteriore limite per ciò che concerne gli scaglioni di reddito. Pertanto, ferma restando la facoltà di utilizzare per tre anni ancora gli scaglioni IRPEF previgenti, i Comuni potranno rimodulare le aliquote in ragione dei nuovi scaglioni IRPEF al fine di sterilizzare ogni effetto negativo in termini di gettito.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione indica la procedura attraverso la quale i comuni possono determinare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale sull'IRPEF per gli anni 2025-2027, fermo restando che in ogni caso i comuni restano assoggettati ai vincoli di finanza pubblica degli enti locali, cui le norme in esame non derogano. Ciò premesso e considerato che una norma di contenuto analogo⁸⁰, riferita all'anno 2024, è stata considerata priva di effetti sui saldi di finanza pubblica, e che la norma in esame comunque tiene fermo, in caso di mancato esercizio delle predette opzioni facoltative, quanto previsto a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 753-754 ***(Incremento del Fondo di solidarietà comunale)***

La norma incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), rideterminando gli importi dello stesso. Per effetto della rideterminazione, tenuto conto anche di precedenti rideterminazioni legislative della dotazione del Fondo, ne risultano i seguenti incrementi:

- 112 milioni per il 2026;
- 168 milioni per il 2027;
- 224 milioni per il 2028;
- 280 milioni per il 2029;
- circa 306 milioni (305.985.748 euro) a decorrere dall'anno 2030.

Viene corrispondentemente modificata la disciplina del riparto delle risorse fra i comuni.

La norma istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, di 56 milioni di euro per l'annualità 2025, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse del citato fondo.

La RT afferma che la disposizione ridetermina la dotazione del Fondo di solidarietà comunale e la sua ripartizione a partire dal 2026, cogliendo anche gli effetti prodotti a partire dal 2030 dall'articolo 9-terdecies comma 2 della L 76/2024, come riportato nella tabella che segue:

FSC	2026	2027	2028	2029	2030	a decorrere dal 2031
FSC Legge n. 232/2016	6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	7.980.590.365	7.908.608.365	8.672.531.365
Taglio decreto legge 76 del 2024					-4.014.252	-4.014.252
Incremento comma 449 d-quater da legge di bilancio	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	310.000.000	310.000.000
FSC post legge di bilancio	6.872.590.365	6.928.590.365	6.984.590.365	8.260.590.365	8.214.594.113	8.978.517.113
FSC variazione	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	305.985.748	305.985.748

⁸⁰ Articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Inoltre, si istituisce un fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Le predette disposizioni comportano oneri a carico della finanza pubblica come riportato nella tabella che segue:

Legge Bilancio	2025	2026	2027	2028	2029	a decorrere 2030
Oneri	56.000.000	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	310.000.000

Al riguardo, trattandosi di oneri limitati all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 755-756 ***(Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone un incremento, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, per il Fondo dedicato al risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative; tale fondo è destinato ai comuni che dispongano di un piano di riequilibrio approvato, un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100, e un indice di capacità fiscale pro capite inferiore a 395. Tale incremento è destinato esclusivamente ai comuni della Regione Siciliana e Sardegna con popolazione tra i 20.000 ed i 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, e ancora sotto il controllo della Corte dei conti. Il riparto di tali 5 milioni è determinato da un decreto del Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Ai relativi oneri si provvede mediante la riduzione di 5 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dal comma 884.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 757 ***(Tariffe affissioni pubblicitarie)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, interviene sulle disposizioni in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria novellando l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

In particolare, la lettera a), modificando il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevede che la facoltà di variazione del gettito del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante la modifica delle tariffe avvenga secondo criteri di ragionevolezza e gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del prelievo e della loro associazione a elementi di arredo urbano e di servizio al trasporto pubblico locale o alla mobilità sostenibile.

Le lettere b) e c), novellando il comma 821, stabiliscono rispettivamente che nel regolamento con cui viene disciplinato il presente canone debba essere indicata la superficie degli impianti destinati dal

comune al servizio delle pubbliche affissioni solo qualora i comuni non si avvalgano della facoltà di non svolgere un servizio pubbliche affissioni e che il canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in ambiti privati possa essere ridotto fino alla metà. La lettera c), intervenendo sul comma 825, dispone che dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario assunta come parametro ai fini della determinazione del canone vada esclusa quella relativa agli elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario. La lettera medesima stabilisce, altresì, che, in caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico impianto pubblicitario, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione, mentre, qualora i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.

La RT afferma che il comma 757 prevede alcune modifiche alla disciplina del canone unico patrimoniale (CUP) di cui all'articolo 1, commi 817, 821 e 825 della legge n. 160 del 2019. In particolare, la lettera a) modifica il comma 817 precisando che il principio dell'invarianza di gettito del CUP deve essere realizzato attraverso una determinazione ragionevole e graduale delle tariffe sulla base di determinati parametri indicati dalla norma. In merito non si ascrivono effetti di natura finanziaria considerato che la modifica è volta solo a definire la modalità di realizzazione del suddetto principio di invarianza finanziaria. In merito alla lettera b) che sostituisce la lettera d), del comma 821, dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 ugualmente la RT non rileva effetti di natura finanziaria poiché la presente disposizione è volta solo a precisare che il regolamento del CUP deve indicare la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni nella sola ipotesi in cui il comune svolga il servizio.

Alla lettera f) del comma 821 viene aggiunta la facoltà per i comuni di ridurre fino alla metà il canone dovuto per gli impianti ubicati su suolo privato, o comunque su ambiti privati: trattandosi di una facoltà per gli enti non si rilevano effetti sul piano finanziario.

Anche in relazione alla lettera c), che modifica il comma 825 della medesima legge n. 160 del 2019 la RT non ascrive effetti considerato che la proposta in esame risulta coerente con l'indirizzo interpretativo del Dipartimento delle finanze di cui alla circolare n. 3/DF del 2023.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma e nel presupposto che le disposizioni, assumendo carattere facoltativo, non determinano una riduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 758

(Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via

Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le relative disposizioni di attuazione. Provvede alla copertura tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 759-765

(Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria)

Le norme istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Hanno diritto di attingere a tale fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 10%.

I fabbisogni standard monetari di ogni Comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono riportati rispettivamente nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 e nella Nota metodologica - Determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido – approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.

Il fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, tenendo conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile, e dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.

La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dalle sentenze della giustizia minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.

In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto verrà calcolato in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente rispetto al totale delle richieste di tutti i comuni aventi diritto.

La RT afferma che l'istituzione del fondo comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 mentre la disciplina delle modalità di riparto e gestione del fondo, non determina effetti finanziari. Infine, chiarisce che le modifiche apportate in sede parlamentare non comportano oneri, in quanto specificano che le risorse stanziare dal comma 759 sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario

per la funzione sociale superiore al 3 per cento, ampliando, pertanto, la platea dei comuni beneficiari ma nei limiti delle risorse previste.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 766-768

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza.

In particolare, al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1 milione di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027 che costituisce limite di spesa.

La determinazione delle modalità di attuazione del Fondo è rimessa ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali.

Agli oneri che derivano dall'istituzione del Fondo, per il quale viene stabilita una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili - di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno finanziario 2015) - come rifinanziato ai sensi del provvedimento.

La RT ribadisce sul comma 766 che ivi istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027 per potenziare le attività in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,

La norma determina oneri pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027 che costituisce limite di spesa.

Il comma 767 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali la definizione delle modalità di attuazione del comma 766 anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 766.

La norma dispone la copertura degli oneri di cui al comma 766, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'articolo reca una autorizzazione per le annualità 2025-2027 espressamente predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Parimenti, per i profili di copertura, dal momento si provvede mediante il definanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dal provvedimento in esame, non ci sono osservazioni.

Commi 769-771

(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. I contributi erogati a valere sul predetto fondo sono destinati ai Comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
- b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
- c) classificazione come Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il fondo è ripartito in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 772

(Incremento del Fondo per la legalità)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere derivante dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 773-774

(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)

La norma incrementa di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 il contributo disposto per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane.

Le risorse aggiuntive relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il riparto è operato con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 31 marzo 2025.

La RT afferma che la norma prevede un incremento di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinate al finanziamento e allo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, iscritte nei capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi del comma 783 della predetta legge.

Le risorse incrementali saranno ripartite tra province e città metropolitane sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni standard complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica. L'attuale peso approvato nella nota metodologica del 13 aprile 2022 è pari a 73,49% per le province e 26,51% per le città metropolitane relativamente al triennio 2022-2024. I corrispondenti importi sono iscritti rispettivamente sui pertinenti capitoli 1441 e 1442 all'uopo istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. È in corso di predisposizione la nuova metodologia di riparto per il triennio 2025-2027 che determinerà sia la nuova percentuale di riparto tra i comparti delle risorse aggiuntive previste a legislazione vigente che il riparto dei contributi e dei fondi di parte corrente di cui al comma 783. Le risorse sono ripartite tra i due comparti con lo stesso criterio adottato per il riparto delle risorse di cui ai vigenti commi 783, 784 e 785 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020. Le risorse aggiuntive relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite con decreto da adottare entro il 31 marzo 2025.

La norma determina oneri pari a 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.

Al riguardo, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero forniti chiarimenti circa la quantificazione dell'incremento del contributo e la sua idoneità a perseguire le finalità della misura, considerato che le stesse consistono nel finanziamento e nello sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, ossia adempimenti di carattere obbligatorio e caratterizzati anche da componenti di onere non necessariamente comprimibili e modulabili in base alle risorse disponibili.

Commi 775-778

(Sostegno economico ai comuni in dissesto)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° gennaio 2017, e che hanno aderito alla procedura

semplificata, l'attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di interessi, della durata massima di 10 anni, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. L'anticipazione è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti.

L'anticipazione è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 25 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che, a sua volta, provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'individuazione della soglia demografica dei 1.000 abitanti risponde all'esigenza di assegnare agli enti in dissesto di piccolissime dimensioni, che presentano maggiori difficoltà nel reperire ed incrementare la propria massa attiva, un contributo che risulti adeguato a fronteggiare l'esposizione debitoria relativa alla gestione liquidatoria. Un'eventuale soglia più ampia, infatti, e una platea di destinatari più estesa determinerebbe l'assegnazione ai comuni beneficiari di un contributo inferiore e come tale non idoneo a perseguire le finalità dell'intervento normativo.

L'anticipazione, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 che è pari a 1.034.167.794,21 euro alla data del 27 novembre 2024.

Al riguardo, si osserva che la misura in esame ripropone per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° gennaio 2017, con alcune differenze, quanto già previsto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 104 del 2023 in favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017, e che in tale ultimo provvedimento non furono associati effetti finanziari. Ciò premesso, considerato l'importo del Fondo di rotazione fornito dalla RT, andrebbero date ulteriori delucidazioni circa le effettive disponibilità presenti sul predetto Fondo, al netto delle richieste complessive di accesso al fondo non ancora erogate e tenendo conto dei versamenti delle rate semestrali di ammortamento delle anticipazioni già concesse.

Comma 779

(Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, aggiungendo il comma 1091-bis all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, propone un'interpretazione autentica di "maggior gettito accertato e riscosso"

relativo agli accertamenti IMU e TARI (di cui al comma 1091 del medesimo articolo di legge). In particolare, per maggiore gettito accertato e riscosso si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo è da intendersi il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Vanno pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, entrate che in assenza dell'attività di recupero tributario comunale non ci sarebbero state.

La RT afferma che la disposizione chiarisce cosa debba intendersi per maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, specificando che è solo quello che deriva dall'attività di recupero evasione e pertanto non determina effetti finanziari.

Al riguardo, trattandosi di norma recante una interpretazione autentica di una disposizione alla quale non erano stati associati effetti a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 780

(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)

La norma abroga l'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con l'effetto di sopprimere a regime il sistema di tesoreria unica mista⁸¹ e l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ne disponeva la sospensione fino al 31 dicembre 2025, al fine di favorire il rispetto delle nuove regole di *governance* economica europea. Per effetto della soppressione risulta operativo il sistema di tesoreria unica cosiddetta tradizionale che obbliga gli enti assoggettati a mantenere tutte le proprie risorse liquide su conti aperti presso la Banca d'Italia, ripartite in un sottoconto fruttifero, per le entrate proprie, e in uno infruttifero per le altre entrate.

La RT afferma che l'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico calcolato, per ciascun sottosettore, come media delle giacenze sul sottoconto fruttifero per il triennio 2021-2023.

<i>(milioni di euro)</i>	2026	2027
Fabbisogno	5.575	2.295

L'effetto migliorativo dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, tenuto conto degli interessi sulle giacenze, segue il profilo temporale distinto per i diversi saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella.

⁸¹ La tesoreria unica mista limita il versamento sui conti aperti presso la tesoreria statale ai soli trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio dello Stato. Per le risorse diverse da quelle provenienti dal bilancio statale, invece, è consentito agli enti di mantenerle presso il proprio istituto cassiere/tesoriere.

Impatto abrogazione Tesoreria Unica Mista - dati in mln euro

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036
Fabbisogno	109	202	243	255	273	287	292	296	299	302	303
Indebitamento	141	232	259	274	296	311	317	321	323	325	325
Saldo netto da finanziare	85	209	250	260	270	275	278	283	286	289	292

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli effetti positivi in termini di fabbisogno riportati dalla RT ed esposti nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari risultano coerenti con quelli ascritti alle precedenti proroghe del sistema di tesoreria unica tradizionale. Di conseguenza, non si formulano osservazioni, nel presupposto che la stima sia stata elaborata sulla base del monitoraggio dei conti di Tesoreria unica effettuato in occasione del prolungamento del sistema di tesoreria unica tradizionale, come già avvenuto in precedenza e da ultimo dichiarato dal Governo in data 27 dicembre 2021, durante l'esame in Commissione V dell'articolo 1, comma 636, della legge n. 234 del 2021 che disponeva la proroga di tale sistema.

Per quanto riguarda gli effetti positivi in termini di minori interessi sul debito pubblico, si rileva che gli effetti ascritti appaiono coerenti con le minori emissioni stimate dalla RT e con i rendimenti composti lordi all'emissione (ultimi dati disponibili)⁸² e, sotto questo profilo, non si formulano dunque osservazioni.

Andrebbe invece confermato, sempre per quanto riguarda i predetti minori interessi, che le differenze fra gli effetti ascritti sui tre saldi dipendano dai diversi criteri di contabilizzazione di tali uscite (competenza giuridica, cassa, competenza economica).

Infine, si osserva che, a fronte dei risparmi di cassa, alle precedenti proroghe erano stati ascritti maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale. Tale operazione ha un effetto negativo sui saldi di finanza pubblica per effetto della circostanza che con il sistema tradizionale viene meno per la PA l'introito degli interessi attivi che sarebbe pervenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione. Andrebbero dunque chiariti dal Governo i motivi della mancata attribuzione di effetti negativi per maggiori oneri per interessi (in termini di SNF) e per minori entrate per interessi attivi (in termini di fabbisogno e indebitamento netto).

Commi 781-783

(Interventi infrastrutturali per i comuni costieri calabresi e siciliani)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, per le esigenze di potenziamento degli interventi infrastrutturali a favore dei comuni costieri della Regione siciliana e della regione Calabria con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, con particolare riferimento alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, ai lavori su opere infrastrutturali relativi a edifici pubblici, con particolare riguardo a scuole e

⁸² https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_publico/rendimenti_composti/rendimenti_lordi_emissione/Rendimenti-allEmissione-3-trimestre-2024-.pdf.

asili nido, nonché al potenziamento delle infrastrutture idriche, autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Le predette risorse vengono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, che stabilisce altresì i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse medesime nonché i termini e le modalità per il monitoraggio e la rendicontazione.

Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 784-804

(Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)

Le norme recano una serie di interventi relativi alla finanza degli enti territoriali. In sintesi:

- i destinatari delle norme per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole di *governance* economica europea sono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni. Sono esclusi dal versamento del contributo gli enti in dissesto finanziario o sottoposti a procedura di equilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto accordi per il "riequilibrio finanziario". Si specifica che il contributo agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto dei vincoli derivanti dalle regole della nuova *governance* economica europea delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito dai commi da 710 a 724 del presente disegno di legge;
- si introduce la nozione di equilibrio di bilancio che si intende rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;
- si prevede, per le regioni a statuto ordinario, un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni per il 2025, a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni per l'anno 2029, da ripartire mediante autoordinamento o, in mancanza, mediante decreto ministeriale;
- si stabilisce, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, a 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 700 milioni di euro per l'anno 2029. Con riferimento alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si dispone che agli enti locali di questi territori non si applichino le disposizioni contenute nei commi da 789 a 793 relative all'iscrizione e alla destinazione di un fondo nella missione 20 "Fondi e accantonamenti" della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica;

- si dispone, per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, indicandone la suddivisione fra i comuni, da un lato, e le città metropolitane, dall'altro e demandandone la ripartizione a un decreto ministeriale;
- si definiscono le modalità con cui ciascun ente territoriale iscrive gli appositi fondi pari al rispettivo contributo alla finanza pubblica;
- si fissano la destinazione del fondo al termine di ciascun esercizio, ossia per gli enti in disavanzo di amministrazione, il Fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato; per gli enti in pareggio o avanzo, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti;
- si stabilisce che nel quinquennio 2025-2029 possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali qualora risultino andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica. Si specifica che per le autonomie speciali possano essere previsti eventuali ulteriori obblighi nel rispetto del principio dell'accordo, degli statuti e delle relative norme d'attuazione;
- viene disciplinata la procedura di verifica del rispetto degli obiettivi, e, in caso di mancato raggiungimento, si prevede, per gli enti inadempienti, l'incremento del proprio fondo di accantonamento;
- si incrementa del 10% il contributo per gli enti che non trasmettono i dati di consuntivo o preconsuntivo;
- si demanda a un decreto del Ragioniere generale dello Stato gli adeguamenti degli schemi del rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali;
- si istituisce presso il MEF un tavolo tecnico di monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con il compito di osservare le grandezze finanziarie degli enti locali interessati dalla "nuova *governance* europea", e di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile; ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati;
- si riducono i contributi ai comuni previsti dall'articolo 1, comma 139 della legge n. 145 del 2018 per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;
- si limitano al 2026 (anziché al 2034, come è previsto a legislazione vigente) i contributi alle regioni a statuto ordinario previsti dall'articolo 1, comma 134 della legge n. 145 del 2018 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e sistemi di trasporto pubblico, per la rigenerazione urbana e la riconversione alle fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per altri investimenti correlati: per effetto di tale limitazione, vengono soppressi i contributi, già stanziati, nella misura di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034; inoltre vengono riformate le modalità di revoca e riutilizzo dei contributi non impiegati e, per coordinamento normativo, dalla tabella di riparto dei contributi vengono espunte le annualità sopresse;
- si riducono i contributi previsti dall'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, assegnati ai comuni aventi meno di 1.000 abitanti, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per il contenimento della *Xylella fastidiosa*, nella misura di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 139,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 113,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;

- si riducono i contributi ai comuni previsti dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 160 del 2019 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 e i contributi agli enti locali previsti dall'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019, per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031;
- si riduce il Fondo programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare nella misura di 53.036.470 euro per l'anno 2029, di 54.596.367 euro per l'anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l'anno 2033;
- si sopprime il Fondo per investimenti a favore dei comuni, istituito presso il Ministero dell'interno e destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese;
- si riduce il Fondo di cui all'articolo 1, comma 277 della legge n. 205 del 2017, istituito per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento, di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e il Fondo per la progettazione degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge n. 205 del 2017 di 29.927.137 euro per l'anno 2025, di 29.966.074 euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027;
- si riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 finalizzata alla progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche e di ciclostazioni e alla sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, di 6.318.377 euro per l'anno 2029, di 6.504.212 euro per l'anno 2030, di 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 6.109.313 euro per l'anno 2033;
- si riduce il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nel quale è affluita una quota delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 30 milioni di euro per l'anno 2026, di 23 milioni di euro per l'anno 2027, di 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 45 milioni di euro per l'anno 2029, di 60 milioni di euro per l'anno 2030, di 65 milioni di euro per l'anno 2031 e di 80 milioni di euro per l'anno 2032.

La RT afferma che i **commi da 784 a 788** definiscono, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l'ammontare complessivo del contributo alla finanza pubblica da parte di ciascun sotto-comparto degli enti territoriali e le modalità ed i criteri per la determinazione del concorso in capo a ciascun ente. Il successivo **comma 789** prevede, poi, la costituzione di un fondo di parte corrente non spendibile per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, precisando che la costituzione del fondo è finanziata attraverso risorse di parte corrente.

La RT evidenzia che le disposizioni di cui ai **commi da 784 a 789** prevedono effetti finanziari positivi in misura pari a 570 milioni di euro per l'anno 2025, 1.570 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2029, come da dettaglio sotto riportato:

	2025	2026	2027	2028	2029
Comma 3 - RSO	280	840	840	840	1.310
Comma 4 - RSS	150	440	440	440	700
Comma 5 - EELL	140	290	290	290	490
TOTALI	570	1.570	1.570	1.570	2.500

Il **comma 790** dispone che il fondo, costituito ai sensi del **comma 789**, sia utilizzato nell'esercizio successivo a quello di riferimento. Nel caso di enti in:

- a) disavanzo: per il ripiano anticipato del disavanzo (per le regioni e le province autonome il disavanzo è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto);
- b) avanzo: per investimenti.

Con riferimento agli enti di cui alla lettera a) la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, con riferimento agli enti di cui alla lettera b) la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 340 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 760 milioni di euro per l'anno 2030, 930 milioni di euro per l'anno 2031, 760 milioni di euro per l'anno 2032, 380 milioni di euro per l'anno 2033, 90 milioni di euro per l'anno 2034 e 10 milioni di euro per l'anno 2035. La RT chiarisce che la stima dei citati effetti è stata effettuata tenendo conto, per ciascun ente, delle informazioni relative ai rendiconti anno 2023, ovvero ultimo rendiconto disponibile, trasmesse alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati). In particolare, per gli enti in avanzo si è ipotizzato l'utilizzo delle risorse vincolate per investimenti di medie dimensioni con un orizzonte temporale di spesa di 5 anni, sulla base dei SAL. Per le regioni e province autonome, si è tenuto conto del rilevante peso degli investimenti indiretti (trasferimenti ad enti del territorio) e, di conseguenza, dei tempi di assegnazione delle risorse.

La RT prosegue affermando che le disposizioni di cui ai **commi da 791 a 795** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non si ascrivono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dal sistema sanzionatorio di cui al **comma 792** in quanto si ipotizza il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai **commi da 784 a 789** e dall'istituzione del tavolo tecnico di cui al **comma 795** in quanto è espressamente previsto che è istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per la RT, il **comma 796** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro mentre il **comma 797, lettera a)**, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 304,5 milioni per ciascun anno del periodo 2027-2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, per un totale complessivo di 2.376,5 milioni di euro per il periodo dal 2027 al 2034 e le **lettere b) e c) del comma 797**, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La **lettera d)** del

medesimo comma 797 si limita a sostituire la tabella di riparto tra le regioni tenendo conto degli effetti di cui alla lettera a).

Il **comma 798** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 115,5 milioni di euro per il 2025, 139,5 milioni di euro per il 2026, 113,5 milioni di euro per il 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2028-2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2031-2033, 160 milioni di euro a decorrere dal 2034.

Il **comma 799, lettera a)**, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, per un totale di 800 milioni di euro.

Il **comma 799, lettera b)**, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 800 milioni di euro per il periodo 2025-2031. In particolare, 200 milioni di euro riferiti all'anno 2025 e 100 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2026-2031.

Il **comma 800** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 268,2 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, di cui 53.036.470 euro per l'anno 2029, 54.596.367 euro per l'anno 2030, 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51.281.588 per l'anno 2033.

Il **comma 801** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 2.140 milioni di euro per il periodo 2029-2034, di cui 140 milioni di euro per l'annualità 2029 e 400 milioni di euro per le annualità dal 2030 al 2034.

Il **comma 802, lettera a)**, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 802, lettera b)**, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a circa 89,9 milioni di euro a valere sul triennio 2025-2027, di cui 29.927.137 euro per l'anno 2025, di 29.966.074 euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027.

Il **comma 803** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 31,9 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033.

Il **comma 804** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 372,2 milioni di euro per il periodo dal 2025 al 2032 di cui 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 23 milioni di euro per l'anno 2027, 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, 45 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031 e 80 milioni di euro per l'anno 2032.

Al riguardo, in merito alla specificazione della nozione di equilibrio di bilancio degli enti territoriali sulla quale la RT non si sofferma, tenuto conto che tale definizione non appare comunque assumere un carattere di particolare dettaglio, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa la neutralità finanziaria della nuova nozione rispetto a quella già prevista a legislazione vigente e contenuta all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, così come desunta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare, si osserva che la nuova definizione impedisce che l'ente che

possegga entrate vincolate ed accantonate, e che non le abbia utilizzate in corso d'esercizio, possa utilizzarle contabilmente per migliorare il proprio saldo.

Per quanto riguarda le restanti previsioni dei commi da 786 a 794, non si hanno osservazioni da formulare relativamente ai seguenti punti:

- gli effetti di risparmio sono pari alla somma dei contributi posti a carico degli enti territoriali;
- le modalità di riparto fra gli enti non incidono sul totale del contributo stesso;
- il prospetto riepilogativo registra effetti coerenti con i predetti elementi;
- alle sanzioni, stante il loro carattere eventuale, non sono stati prudenzialmente ascritti effetti per proventi.

Invece, con riferimento a quanto indicato dalla RT circa le ipotesi e la base di dati sui quali sono stati stimati gli oneri derivanti dall'utilizzo per investimenti, per gli enti in avanzo, del fondo corrispondente al contributo, sarebbe opportuno fornire ulteriori informazioni circa il numero degli enti in avanzo rispetto a quelli che hanno registrato un disavanzo e, dunque, il rapporto percentuale tra i due, anche al fine di valutare la congruità dell'onere derivante dall'utilizzo del fondo per spese di investimento da parte degli enti in avanzo. Sul punto, si segnala che nel corso dell'esame dell'AS 1222 (decreto-legge n. 113 del 2024) presso il Senato della Repubblica, il Governo, in merito all'articolo 19, al fine di chiarire le modalità con cui le regioni a statuto ordinario debbano adempiere all'obbligo del conseguimento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024, ha affermato che dall'esame dei rendiconti 2023 trasmessi dalle Regioni a statuto ordinario alla BDAP risulta che al 31 dicembre 2023 tutte le Regioni a statuto ordinario sono in disavanzo. Parrebbe dunque che nessuna RSO rientri tra gli enti in avanzo che possano destinare ad investimenti le risorse del fondo costituito dal contributo annuale alla finanza pubblica.

Relativamente all'istituzione del tavolo tecnico di monitoraggio, tenuto conto della presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria e considerata l'esclusione della corresponsione di qualsiasi emolumento in favore dei suoi componenti, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai commi da 796 a 804, che recano una serie di riduzioni di autorizzazioni di spese relative a risorse in conto capitale da destinare a vario titolo ad investimenti e per lo più in favore degli enti territoriali, andrebbe innanzitutto assicurato che il venir meno di tali risorse, finanziando spese di investimento a valenza pluriennale, non determini dei pregiudizi nei confronti di quegli enti che eventualmente abbiano già vincolato e finalizzato le predette risorse per effetto del disposto normativo previsto a legislazione vigente, nonché assicurare la piena disponibilità di tali risorse.

Inoltre, trattandosi di spese in conto capitale, si osserva che per alcune di esse sono stati ascritti effetti differenziati sui saldi di finanza pubblica, dovuta presumibilmente ad una diversa velocità di spesa prevista. Su tale ultimo punto andrebbe confermato che gli effetti scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari siano in linea con la velocità di spesa assunta su tali risorse in conto capitale e rispecchino gli andamenti

tendenziali, già previsti a legislazione vigente, delle autorizzazioni di spesa, ora oggetto di riduzione.

Commi 805-808

(Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e per la Rigenerazione urbana)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone sulla revoca di finanziamenti previsti per i comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

In particolare, il comma 805 modifica l'articolo 1, comma 148-ter, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che prevede la revoca dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, riferiti all'anno 2022, assegnati ai comuni dal Ministero dell'interno, con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, per le opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. Con la modifica in esame, si consente ai comuni assegnatari di evitare la revoca medesima, facendo coincidere l'affidamento dei lavori con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Il comma 806 sostituisce il comma 539 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di prevedere l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2025, per la revoca dei contributi assegnati ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, che non rispettino i termini temporali stabiliti per l'affidamento dei lavori dal comma 538 dell'art. 1 della medesima legge di bilancio 2022. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi ad interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.

Il comma 807 modifica l'articolo 1, comma 42-quater, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), al fine di prevedere che i comuni, soggetti attuatori degli interventi per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti nel PNRR (M5C2-2.1), stipulano il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 e concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 (anziché al 15 settembre 2024) non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Il comma 808 dispone che agli oneri derivanti dal comma 806, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 9 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

La RT afferma che la modifica recata dal comma 805 interessa 15 opere che risultano dai sistemi di monitoraggio con cantieri aperti mentre la disposizione di cui al comma 806 interessa 45 opere per un totale complessivo di 85 milioni di euro circa. Ipotizzando che tutte le opere richiamate riescano a stipulare il contratto di affidamento lavori entro il 31 marzo 2025, il diverso profilo temporale dei SAL, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 2 milioni di euro nell'anno 2026, 15 milioni di euro nell'anno 2027, 9 milioni di euro nell'anno 2028 e 2 milioni di euro nell'anno 2029.

La disposizione di cui al comma 807 è finalizzata a riallineare il termine della stipula del contratto di affidamento lavori al nuovo termine di conclusione lavori (da 30 giugno 2026 a 31 dicembre 2027). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non interviene sul termine finale di conclusione dei lavori.

Agli oneri derivanti dal comma 806, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027, a 9 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame rendono meno rigoroso o posticipano i termini temporali per la revoca di finanziamenti in favore dei comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e per la Rigenerazione urbana. Il comma 808 ha predisposto una apposita copertura finanziaria per l'esclusione dalla revoca di alcuni contributi relativi a interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori. A tale proposito, pur prendendo atto delle informazioni fornite dalla RT che indicano una stima di opere coinvolte dalle norme per un valore finanziario di 85 milioni di euro, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere nella misura indicata dalla norma che la RT riconduce al diverso profilo temporale dei SAL, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le restanti disposizioni, pur se la norma non incide sul termine finale di conclusione dei lavori andrebbe confermato che la nuova disciplina per la revoca dei finanziamenti, non determini effetti differenti sui saldi di finanza pubblica, in particolare, per quanto riguarda l'andamento della spesa scontata a legislazione vigente per gli interventi in esame.

Commi 809-811

(Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, assegna ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana che al 31 dicembre 2025, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, contributi per investimenti nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune, nonché le modalità di attuazione delle presenti disposizioni sono determinati con decreto del Ministero.

La copertura avviene mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014 come rifinanziato dalla presente legge.

La RT describe la norma.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 812

(Modifiche in materia di contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario nonché di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri)

Il comma, introdotto alla Camera, sostituisce integralmente l'originaria previsione contenuta nel disegno di legge di bilancio, recando disposizioni volte ad innovare la disciplina relativa al versamento del contributo unificato nei procedimenti civili, nonché in materia di importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri.

In particolare, prevede una serie di modifiche al testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:

- all'articolo 14 viene introdotto l'obbligo di pagamento contestuale del contributo unificato per il creditore che propone istanza di ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare, prima della notificazione del precetto, ovvero prima del decorso dei termini di cui all'art. 482 c.p.c. A norma dell'art. art. 492, co. 2 c.p.c., tale richiesta viene autorizzata dal Presidente del Tribunale qualora vi sia pericolo nel ritardo (lett. a), n. 1));
- sempre all'articolo 14 viene aggiunto il comma 3.1., il quale regola i casi di non iscrizione a ruolo, nei procedimenti civili, della causa, in seguito all'omesso pagamento del contributo unificato. In particolare, la non iscrizione, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti per legge, si verifica allorché non viene versato l'importo pari ad euro 43 prescritto dall'art. 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, ovvero il minor contributo previsto per legge (lett. a), n. 2));
- all'articolo 248 viene aggiunto il comma 3-*bis*, il quale detta una disciplina *ad hoc* per i procedimenti civili, in deroga a quanto prescritto dallo stesso art. 248 (lett. b). Il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 248 del d.P.R. 115/2002 stabilisce che, in ipotesi di mancato pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio giudiziario competente ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A., qualora sia intervenuta una convenzione tra il Ministero della giustizia e la predetta società per la riscossione dei crediti derivanti dal versamento delle spese di giustizia, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, ed all'irrogazione della sanzione. A tal riguardo l'ufficio competente, ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A., procedono alla riscossione a mezzo ruolo secondo la disciplina vigente ex art. 32 D.lgs. 46/1999. La relativa cartella di pagamento è redatta in conformità e con gli elementi sanciti dall'art. 25, co. 2, del d.P.R. 602/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) (lett. b));
- abroga l'art. 289 del T.U. in materia di spese di giustizia di cui al citato d.P.R. 115/2002, che regolava la devoluzione in favore della cassa di previdenza dei cancellieri, di una percentuale pari allo 0,9% dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie (lett. c).

La RT evidenzia che la disposizione novella il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, correggendo un difetto di coordinamento presente nel comma 1-*bis* e introducendo il

comma 3-*bis*, con il quale si dispone che nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è effettuato versato il minimo del contributo unificato previsto per la tipologia di procedimento oggetto di iscrizione.

La lettera b) inserisce il comma 3-*bis* nell'articolo 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 che detta una disciplina che consente a Equitalia Giustizia S.p.A. o all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in caso di mancato o insufficiente versamento, l'immediata iscrizione a ruolo ordinario dell'importo dovuto comprensivo degli interessi al saggio legale e della sanzione.

Le innovazioni sopra indicate mirano a semplificare il processo di recupero, ridurre i costi e a velocizzare il recupero dell'eventuale quota di contributo unificato non versato all'atto dell'iscrizione della causa civile a ruolo, riducendo il rischio di insolvenza insito nel farraginoso procedimento di recupero attualmente vigente.

Non essendo prevista alcuna riduzione dell'importo dovuto del contributo unificato in relazione alla tipologia e al valore della causa, che resta in ogni caso dovuto e soggetto a recupero coattivo ove non debitamente corrisposto nei termini previsti, si valuta che la previsione non comporterà una riduzione del gettito atteso e che la stessa potrà significativamente ridurre le tempistiche della riscossione coattiva dell'importo non versato spontaneamente all'atto di iscrizione a ruolo delle cause civili.

Pertanto, la disposizione non determina, complessivamente, minori entrate da contributo unificato rispetto a quanto attualmente stimato ai fini delle relative previsioni di gettito di competenza annua.

D'altro canto, l'eliminazione della necessità di inviti bonari ulteriori rispetto alla comunicazione di cancelleria prevista dal portale del processo civile telematico (PCT) e già effettuata dalla cancelleria, oltre a richiedere minori risorse in termini di risorse umane ed economiche, che, pur non finanziariamente quantificate, riduzione notevolmente i rischi connessi a eventi sopravvenuti come decessi, fallimenti o trasferimenti del debitore. Questo approccio riduce le perdite fiscali e garantisce che lo Stato possa recuperare gli importi dovuti in maniera maggiore e più tempestiva.

Infine, la lettera c) abroga l'articolo 289 del dPR n. 115 del 2002, divenuto non più attuale a seguito dell'attribuzione ad Equitalia Giustizia S.p.A. delle attività di recupero delle spese processuali civili e penali.

Al riguardo si rappresenta che l'articolo 289 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede che “fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa di previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale”.

Prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002 il versamento della quota spettante alla cassa dei cancellieri è stato quantificato, sulla base della normativa allora vigente, in misura pari allo 0,9% del cosiddetto “doppio decimo”, inteso quest'ultimo come il 20% delle somme recuperate a titolo di spese processuali e pene pecuniarie.

La nuova previsione normativa di cui all'articolo 289 del d.P.R. n. 115 del 2002, innovando la base di calcolo, quantifica, invece, le spettanze da versare alla Cassa di previdenza dei cancellieri nella misura dello 0,9% dell'intero ammontare dei crediti recuperati (e non più nello 0,9 del 20% dei crediti recuperati) con un incremento di spesa a carico dell'Erario pari a quattro volte quella prevista in precedenza.

Il versamento in favore della cassa di previdenza era correlato ai compiti attribuiti ai funzionari addetti all'ufficio nel recupero dei crediti relativi alle spese processuali civili e penali, come stabiliti al capo I del titolo II, parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002 (rubricato, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69: "Disposizioni generali per le spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative, pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali") consistenti nella quantificazione dell'importo dovuto per i titoli previsti dalla rubrica; correzione di eventuali errori d'ufficio o su istanza di parte (art. 211); notificazione al debitore dell'invito al pagamento dell'importo dovuto (art. 212); iscrizione a ruolo delle somme (art. 213).

La disciplina così prevista è stata modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Secondo quanto ivi previsto a decorrere dalla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 367, della medesima legge, tutte le attività precedentemente di competenza dei funzionari addetti sono svolte da una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 248 del 2005. In particolare, per come stabilito dal comma 367 dell'articolo 1 dalla legge n. 244 del 2007, in virtù di dette convenzioni la società provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli.

Allo spostamento delle competenze dai funzionari addetti alla società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 248 del 2005 non ha fatto tuttavia seguito alcun intervento sull'articolo 289 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Essendo, dunque, l'amministrazione tenuta ad applicare la normativa vigente ogni anno si provvede a quantificare le somme spettanti alla predetta Cassa secondo le prescrizioni di cui al citato articolo 289 e, quindi, applicando la percentuale dello 0,9 sull'intero ammontare dei crediti recuperati.

Se è pur vero che la disposizione di cui all'art. 289 del d.P.R. n. 115 del 2002 non risulta essere stata oggetto di modifica alcuna ad opera del legislatore del 2007 al momento dell'introduzione del nuovo sistema di recupero dei crediti da parte di Equitalia Giustizia S.p.a. per mezzo di convenzioni (legge n. 244 del 2007), è altresì vero che lo spostamento delle relative competenze, già in capo agli uffici giudiziari, alla predetta società, ha determinato il venir meno delle incombenze in questione in capo agli uffici giudiziari.

Tanto premesso, assicura che dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica

Al riguardo, andrebbe fornita una RT recante l'illustrazione dei dati e degli elementi utili per una stima degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, ovvero attestanti la certificata neutralità delle disposizioni in esame.

Comma 813

(Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo)

La norma, inserita in prima lettura, modifica le norme di attuazione del codice del processo amministrativo (art. 13-ter dell'allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010) prevedendo il versamento di una somma, stabilita dal giudice nel limite massimo del doppio del contributo unificato previsto per il grado di giudizio, a carico della parte che nel processo amministrativo non ha rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione degli atti processuali, senza previa autorizzazione.

La somma viene versata al bilancio dello Stato per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

La RT evidenzia che la norma modifica il comma 5 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevedendo, in luogo della sanzione di inutilizzabilità, una sanzione pecuniaria, il cui importo è determinato dal giudice, per il superamento dei limiti dimensionali degli scritti e degli atti difensivi previsti dal medesimo articolo in assenza di autorizzazione del giudice.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che le integrazioni in esame prevede esclusivamente l'eventualità di maggiori entrate extra tributarie per l'erario (contributo unificato), la cui realizzazione si pone in termini di mera possibilità ed a titolo sanzionatorio in relazione alle condotte previste, non ci sono osservazioni.

Comma 814

(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)

La norma dispone l'incremento della misura del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 1-sexies all'articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), in forza del quale viene previsto che il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è pari a 600 euro. È, inoltre, stabilita la regola secondo cui, anche se la domanda è proposta nel medesimo giudizio da più parti congiuntamente, il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente.

La RT conferma che la disposizione è diretta ad aumentare il contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

Rileva che la materia è disciplinata a livello sostanziale dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», che all'articolo 19-*bis* rubricato «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia» prevede che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui all'articolo 281-*decies* e ss. c.p.c. La Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 17 marzo 2023 in tema di «Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione», ha stabilito che per i procedimenti semplificati di cognizione disciplinati dagli articoli 16-17-19-*bis* e 19-*ter* del decreto legislativo n.150/2011 è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento. Per i processi civili di valore indeterminabile, quali quelli relativi alla cittadinanza, l'articolo da ultimo citato prevede che la misura del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della causa, a prescindere dal numero di richiedenti, sia 518 euro.

La norma intende aumentare il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo delle cause relative all'accertamento della cittadinanza a 600 euro per ciascun ricorrente.

Conclude assicurando che la norma è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, tuttavia, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto di quanto riferito dalla RT secondo cui, pur essendo la norma suscettibile di generare maggior gettito, non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Comma 815 ***(Misure in materia di spese di giustizia)***

La norma incide sulla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo. A tal fine si novella il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:

- a) si modifica l'articolo 269, che disciplina il diritto dovuto per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo. Anzitutto, la modifica inserisce, al comma 1, il riferimento agli «atti» accanto a quello, già esistente, ai «documenti», per le cui copie, rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo, è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato (n. 1). In secondo luogo, si incide sul comma 1-*bis* che esonera dal pagamento di diritti le copie prive di attestazione di conformità e si precisa che tale esonero si applica nei casi in cui la copia è estratta dal fascicolo informatico direttamente da parte dei soggetti abilitati ad accedervi (difensori o parti private), senza, dunque, alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria (n. 2);
- b) si introduce un nuovo articolo 269-*bis*, rubricato «Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale» applicabile esclusivamente al processo penale telematico. La nuova disposizione prevede il pagamento di un diritto

forfettizzato in caso di trasmissione, da parte della cancelleria o della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale;

c) si modifica la Tabella contenuta nell'Allegato n. 8 del Testo unico, al fine di rideterminare il diritto forfettizzato dovuto sulla base delle nuove disposizioni. Rispetto alla versione previgente vengono in particolare:

- aggiornati i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei, utilizzati ai fini del rilascio delle copie;

- introdotti i diritti forfettizzati per la trasmissione con modalità telematica degli atti e documenti richiesti;

- adeguati i criteri di determinazione e l'entità del diritto forfettizzato. Nel dettaglio, è stabilito che il diritto forfettizzato è pari a:

- 25 euro per ogni supporto dati, in caso di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD);

- 8 euro per ogni trasmissione dati, in caso di trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).

La RT rileva che la norma è diretta a adeguare e ad armonizzare le modalità di rilascio delle copie di atti e di documenti contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo con la corrispondente riscossione dei diritti di rilascio e di copia degli stessi atti e documenti, superando il sistema previsto dal decreto ministeriale n. 44 del 2011 che è stato integrato dal recente decreto 29 dicembre 2023, n. 217 a seguito dell'approvazione delle norme attuative del processo telematico.

Pertanto, il primo intervento (*lettera a*) viene condotto sull'art. 269, comma 1 del D.P.R. 115/2002, premettendo al termine "documenti" quello di "atti" che è presente sia nelle norme primarie del processo telematico che nel decreto ministeriale n. 44 del 2011 come modificato dal decreto ministeriale n.217 del 2023, riguardo alle specifiche tecniche in materia di depositi telematici per specificare quanto già previsto dall'articolo 21 del suddetto decreto del 2023 riguardo all'estrazione e rilascio di entrambi (sia copie di atti che di documenti).

La precisazione successiva (comma 1-*bis*), di conseguenza, è necessaria per estendere sempre, sia agli atti che ai documenti, l'esonero (già previsto nel citato decreto ministeriale n. 217 del 2023) dal pagamento dei diritti di copia prive di attestazione di conformità da parte di coloro (difensori o parti private) che estraggono gli atti direttamente dal portale dei servizi telematici, senza che vi sia richiesta e mediazione del personale di segreteria o cancelleria, non chiamate ad alcun adempimento (né duplicazione né trasmissione).

Di conseguenza a quanto appena illustrato, la lettera *b*) prevede l'introduzione dell'articolo 269-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, subordinando il rilascio da parte della cancelleria o della segreteria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, al versamento di un contributo relativo alla riscossione del diritto di copia forfettizzato, secondo la misura stabilita nel nuovo allegato 8 (che elimina ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e adegua i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni), il quale contiene il prospetto riepilogativo delle modalità di rilascio delle

copie in ragione del supporto previsto e la correlata entità del pagamento del diritto forfettizzato, nonché le diverse modalità di trasmissione telematica degli atti e documenti richiesti e la correlata entità del diritto di trasmissione in forma elettronica (lettera c)). La norma, che contiene l'adeguamento della riscossione dei nuovi diritti forfettizzati di copia nonché l'introduzione dei diritti forfettizzati di trasmissione con modalità telematica dei dati richiesti – che attualmente non è prevista – è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, considerato che nella maggior parte dei casi gli avvocati e gli altri soggetti che sono abilitati alla consultazione dei fascicoli processuali sulla piattaforma informatica, accederanno alla stessa per visionare in maniera celere gli atti e i documenti cui sono interessati, richiedendo l'ufficialità della trasmissione – che attesta altresì la regolarità della copia del documento così inviato – da parte del personale dell'ufficio giudiziario, continuando anche per loro comodità a versare il contributo di diritto di copia forfettizzato e di trasmissione alle casse erariali. Si consideri, infatti, che l'attività di estrazione copia richiede cura ed una prassi burocratica che può distogliere gli avvocati dai compiti del loro ufficio, anche in considerazione della mole di procedimenti e fascicoli trattati dagli studi legali, mentre continuare a richiedere la copia di atti e documenti per il tramite del personale amministrativo consentirà ai difensori di risparmiare tempo e di non gravare sull'ufficio giudiziario attesa l'immediatezza di espletamento delle attività telematiche, i cui oneri, peraltro, graveranno sempre sulle parti interessate. Al contrario, l'introduzione del nuovo diritto di trasmissione contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabile. Ciò anche in considerazione della sostituzione degli attuali supporti diversi da quelli cartacei, quali la cassetta fonografica e videofonografica, il dischetto informatico e il *compact disc*, considerati strumenti di memoria desueti e superati dalle nuove tecnologie informatiche e, di fatto, non più utilizzati ai fini del rilascio delle copie di atti nel processo penale.

Al riguardo, premesso che la RT assicura che la norma, introducendo un nuovo diritto di trasmissione, contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabile, e che il prospetto riepilogativo non associa alla disposizione effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Comma 816

(Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità a esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)

La norma prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia. A tal fine, si integra l'articolo 1, comma 294-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), a cui sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al pagamento di tasse e tributi».

La RT sottolinea che la norma intende anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 294-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ai sensi della quale “non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri”, al fine di impedire l'esecuzione forzata sui suddetti fondi.

Rileva che l'esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio T.A.R.I), infatti, determina l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravii di spesa per l'Amministrazione in termini di sanzioni e interessi. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, va evidenziato che la disposizione modificativa in esame estende anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia la non assoggettabilità ad esecuzione forzata, già prevista dal comma 294-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 con riferimento ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio, destinati al pagamento di somme liquidate a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata del processo, ovvero, di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio.

Per i profili di quantificazione, stante l'assenza di effetti finanziari ascritti alla disposizione e preso atto di quanto assicurato dalla RT circa la neutralità finanziaria della stessa, non ci sono osservazioni.

Commi 817-821

(Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Le disposizioni modificano la procedura e le tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. In particolare, al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, il comma 817 modifica l'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89:

- alla lettera *a*) si modifica il comma 1 dell'articolo, inserendo l'obbligo per il creditore di trasmettere unitamente all'istanza anche la documentazione necessaria individuata dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis* e di comunicare ogni successiva variazione;

- alla lettera *b*) dopo il comma 1 è inserito il comma *1-bis* in cui si stabilisce che le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalità di cui ai decreti previsti dai commi 3 e *3-bis*, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa ripartizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, fino alla presentazione della dichiarazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, non decorrono gli interessi;
- alla lettera *c*) si sostituisce il comma 2 dell'articolo, prevedendo che la dichiarazione presentata dal creditore ha validità biennale, non più semestrale, e l'amministrazione ha la facoltà di richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere della parte creditrice di evadere tale richiesta sempre per via telematica.
- alla lettera *d*) si prevede che nel caso in cui sia necessario integrare la dichiarazione o la documentazione sino a quando il creditore non adempie all'onere di integrazione si prevede che non decorrono gli interessi eliminando in tal modo oneri a carico dello Stato a fronte di non corretto adempimento da parte del creditore rispetto alla presentazione della domanda di pagamento;
- alla lettera *e*) si modifica il comma 5 dell'articolo con un aggiornamento terminologico per una maggior chiarezza del riferimento al termine indicato dalla stessa disposizione;
- alla lettera *f*) si prevede, modificando il comma 6, che l'amministrazione esegue i pagamenti per l'intero senza possibilità di effettuazione di pagamenti parziali;
- con la lettera *g*), inserita nel corso della prima lettura, si sostituisce il comma 8, stabilendosi che, nei casi di proposizione dell'azione di ottemperanza da parte dei creditori di somme liquidate, può essere nominato in qualità di commissario *ad acta* un funzionario dell'amministrazione soccombente, anziché, come previsto dalla normativa vigente, un dirigente della stessa. Il compenso del commissario viene fissato in misura non superiore a euro 150 lordi per ciascun incarico definito. A tal fine, il comma 818 autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- alla lettera *h*) si sostituisce il comma 9 dell'articolo. Il nuovo testo prevede che le operazioni di pagamento delle somme dovute si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori, stabilendo che il creditore possa delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Rispetto alla precedente versione, viene eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile, al fine di adeguare le modalità di adempimento da parte dell'amministrazione al sistema di pagamenti vigente;
- alle lettere *i*) e *l*) si apportano modifiche di coordinamento per effetto di quanto previsto dalla lettera *g*) che, come detto, ha eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario;
- alla lettera *m*), come modificata in prima lettura, è inserito un nuovo comma *12-bis* che prevede che per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e *3-bis*. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorso ventisei giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

Il comma 818, autorizza la spesa di 300.000 euro annui per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *g*) del comma precedente.

Il comma 819, aggiunto in prima lettura, stabilisce che il Ministero della giustizia si avvale per gli anni 2025 e 2026 dell'associazione Formez PA mediante la stipulazione di un'apposita convenzione allo scopo di accelerare lo smaltimento delle istanze di equa ripartizione arretrate.

Il comma 820, ai fini della stipula della predetta convenzione, autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi, è prevista una riduzione di 2,8 milioni di euro per l'anno 2025, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia; nonché una riduzione, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 821 stabilisce il Ministero della giustizia provvede, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell'incremento di efficienza delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che, in coerenza con gli obiettivi di efficienza della giustizia imposti dal PNRR, la norma in esame prevede una rivisitazione della procedura e delle tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, realizzando progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato nonché una migliore gestione delle procedure con attesi risparmi di spesa per la finanza pubblica.

Per le motivazioni sopra riportate, quindi, la disposizione apporta opportune modificazioni all'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89 tenendo conto degli intervenuti aggiornamenti informatici che l'amministrazione giudiziaria ha da tempo messo in atto e delle modalità tecniche e telematiche a supporto delle procedure, civili, penali e dei servizi amministrativi di cui il panorama della giustizia si avvale.

In tale ottica deve interpretarsi la modifica di cui alla lettera a), in cui, si sopprime il riferimento alla trasmissione della documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3 e si integra il comma con la previsione relativa all'onere del creditore di presentare istanza, corredata dalla necessaria documentazione, solamente per via telematica attraverso i modelli individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicati sul sito dello stesso ministero, impegnandosi altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis* e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi e della documentazione presentata.

Con la lettera b) viene introdotto il nuovo comma 1-*bis* che, ricollegandosi alla trasmissione esclusivamente per via telematica di cui al comma precedente e al fine di premiare comportamenti diligenti, stabilisce il termine di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione per la presentazione all'amministrazione delle domande e delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e, infine, dispone che, dopo lo spirare del termine suddetto e fino alla presentazione della dichiarazione, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi;

Con la lettera c) si modifica il comma 2, prevedendo che la dichiarazione presentata dal creditore ai sensi del comma precedente ha validità biennale, non più semestrale, e l'amministrazione ha la facoltà di richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere della parte creditrice di evadere tale richiesta sempre per via telematica ai sensi dei commi 3 e 3-*bis*.

Con la lettera d) si interviene sul comma 4, il quale viene sostituito integralmente inserendo la precisazione che per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, non sono dovuti interessi da parte dell'amministrazione.

Con la lettera e) si interviene sul comma 5 attraverso un mero drafting che richiama il termine stabilito al "primo" periodo per il pagamento da parte dell'amministrazione. Resta confermato che il termine appena detto non inizia a decorrere in caso, di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

Con la lettera f) s'interviene sul comma 6 introducendo l'obbligo per l'amministrazione di erogare gli indennizzi agli aventi diritto per intero, nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio. Rimane invariata la norma che stabilisce la copertura relativa alla liquidazione dei citati pagamenti mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con la lettera g) si sostituisce il comma 8, che prevede la nomina di commissari ad acta tra i funzionari dell'amministrazione soccombente. Il personale dell'area funzionari svolgerebbe i suddetti incarichi su base volontaria, al di fuori dell'orario di lavoro e con un riconoscimento di un compenso non superiore a euro 150,00 per ciascun incarico definito. Tale soluzione non contrasta con l'articolo 21 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che non prevede che l'incarico di commissario ad acta sia svolto necessariamente da un dirigente amministrativo: è infatti pacifico che possa essere nominato un dipendente pubblico. Tale soluzione era stata peraltro già praticata quando i ricorsi per ottemperanza a seguito della legge n. 89 del 2001 erano in numero ridotto. Nel presupposto che ogni anno vengano assegnate fino ad un massimo di 2.000 nomine di commissario ad acta e che venga riconosciuto un compenso per l'attività svolta di euro 150 lordi per ciascun incarico definito, si determina un maggiore onere di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Considerato che al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, ai sensi dell'articolo 57, del D.P.R. 115 del 30 maggio 2002, tale compenso, nei casi di soggetti incaricati non professionisti, è ricompreso tra i "redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente", pertanto è assoggettabile alla sola ritenuta fiscale IRPEF a valere sul citato compenso lordo.

Con la lettera h) si sostituisce il comma 9, riconfermando la previsione che le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori, mentre viene aggiunta la previsione per cui il creditore può delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Con la lettera h) è abrogato il comma 10 del vigente articolo 5-*sexies*, in quanto non più attuale in relazione al sistema dei pagamenti per cassa o vaglia cambiario.

Con la lettera l) s'interviene sul comma 12 apportando una correzione di *drafting* relativa al riferimento al solo comma 9, attesa l'abrogazione del comma 10 al quale nel testo vigente si fa riferimento.

Con la lettera m) viene introdotto il comma 12-*bis* che prevede un intervento di smaltimento dell'arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell'amministrazione. Si prevede che in tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*. A tal fine il Ministero della giustizia dà opportuna notizia della facoltà di rinnovo della domanda, mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale. Si stima che il pagamento dei creditori che hanno rinnovato la domanda sarà effettuato entro il 31 dicembre 2026. Si prevede, infine, che il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio e alla valutazione dell'efficientamento delle procedure di pagamento, anche sulla base dei dati telematici acquisiti, dei conseguenti risparmi di spesa realizzati.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che le disposizioni in esame, dirette a rivedere il sistema di liquidazione delle somme dovute a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata dei procedimenti penali, privilegiano aspetti organizzativi e gestionali della procedura finalizzati ad accertare l'effettività del credito vantato dai beneficiari, onerandoli di una serie di adempimenti che consentono all'amministrazione di verificare l'attualità delle pretese dagli stessi vantate, i documenti a sostegno delle istanze e le motivazioni sottese alle richieste, con obbligo di aggiornamento delle relative sezioni di interesse e di inoltro delle istanze esclusivamente con modalità telematiche utili alla gestione delle medesime e alla programmazione della loro evasione da parte dell'amministrazione. Le disposizioni organizzative introdotte consentiranno all'amministrazione una migliore gestione delle somme stanziata a legislazione vigente per la liquidazione degli indennizzi sul capitolo 1264 «Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una più oculata programmazione della liquidazione degli indennizzi secondo le tempistiche disciplinate dalle presenti disposizioni e solo qualora sussistano i requisiti di corretta e regolare trasmissione telematica delle istanze e di ammissibilità e regolarità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite dagli interessati.

Si prevede, altresì, che, decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza. Dal punto di vista finanziario si evidenziano gli effetti di risparmio per l'amministrazione giudiziaria derivanti dai minori interessi da corrispondere e da minori oneri per il contenzioso, anche se allo stato non quantificabili.

Al riguardo, posto che le modifiche ed integrazioni all'articolo 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001 intervengono sulle modalità e le tempistiche di liquidazione delle somme dovute a titolo di indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata dei processi, anche al fine di rendere più celeri i pagamenti, andrebbe confermato che non si determinino alterazioni rispetto agli effetti finanziari già scontati sui saldi a legislazione vigente.

Sulla modifica introdotta dalla Camera alla lettera g) del comma 817, per la quale il comma 818 prevede lo stanziamento di 300.000 euro annui dal 2025, andrebbe fornita una integrazione alla RT recante l'illustrazione dei dati e degli elementi considerati nella stima degli oneri. Per i profili di copertura non ci sono osservazioni.

Sul comma 819, trattandosi di autorizzazione predisposta come tetto massimo di spesa per il 2025 e il 2026, nulla da osservare.

Commi 822-835 ***(Misure in materia di personale pubblico)***

Il comma 822 prevede che le amministrazioni dello Stato procedano ad una revisione dei propri fabbisogni di personale realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione.

Il comma 823 prevede che le suddette pubbliche amministrazioni, con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possano procedere, per il 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25% della quota prevista a legislazione vigente. È previsto che la riduzione del *turn over* non si applichi oltre che alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (in quanto enti pubblici economici) e alle amministrazioni con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato, anche al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali dal 2025 le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente, come previsto dalla normativa vigente.

Il comma 824 interviene sull'articolo 584, comma 3-*bis*, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010), disponendo una maggiore riduzione degli oneri (correlati alla riduzione organica), a partire dal 2025, rispetto a quanto già previsto da tale disposizione. In particolare: la lettera a), dispone che la riduzione sia a partire dal 2025, pari al 15,58 per cento, anziché pari al 12 per cento; la lettera b) prevede invece che la riduzione degli oneri delle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto aumenti, dal 2026, da 4.000.000 a 4.657.573.

Il comma 825, nel testo modificato in prima lettura, interviene sulle Forze di Polizia ed i Vigili del Fuoco. La lettera a), prevede una riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale prevista per l'anno 2026. La norma, infatti, dispone che la facoltà di assunzione di cui sopra sia del 75 per cento per l'anno 2026. La lettera b), riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale relativo alla spesa storica delle università statali, ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. Per i ricercatori universitari, la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026.

Il comma 826 modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). In particolare, si precisa ora che tale calcolo deve essere effettuato su base annua. Inoltre, si conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma esse vanno individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate

correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati mentre per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Si conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l'80 per cento ma si stabilisce al contempo che, per il solo 2026, gli Enti possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato solo nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta del 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il comma 827, alle lettere a) e b), modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l'a.a. 2018/2019 e l'a.a. 2024/2025 (lettera a)) nonché a decorrere dall'a.a. 2026/2027 (lettera b)). Attualmente, tale regime si applica "a decorrere dall'anno accademico 2018-2019". È quindi introdotta una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente (lettera b)).

Il comma 828 stabilisce - a decorrere dall'a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia con corrispondente riduzione delle consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente previste a legislazione vigente. Inoltre, demanda a un decreto ministeriale la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. La disposizione in commento prevede quindi che con un DPCM, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia, ad invarianza finanziaria e, in deroga a quanto disposto dal presente comma, possono essere rimodulate le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale ATA, garantendo l'invarianza finanziaria.

Il comma 829 prevede che per il 2025 le Autorità indipendenti⁸³ possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il comma 830 interviene prevedendo la medesima limitazione della spesa per l'anno 2025 nella misura della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento del personale cessato nell'anno precedente, con riferimento alle agenzie fiscali, agli enti di regolazione dell'attività economica, agli enti produttori di servizi tecnici e economici, agli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, alle autorità di bacino del distretto idrografico, alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e alle altre amministrazioni locali, non ricomprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nei rispettivi raggruppamenti istituzionali. Si precisa, quindi, che tale disposizione non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

Il comma 831 prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di soddisfare peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, si possa derogare a quanto

⁸³ Queste sono: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

previsto in tema di riduzione del *turn over* dal presente articolo, previa compensazione - fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale - delle facoltà assunzionali, volta a garantire l'invarianza dei risparmi ascritti a tale disposizione.

Il comma 832 stabilisce che parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del *turn over* possa essere utilizzata al fine di incrementare i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni; tale incremento non può essere superiore al 10% del valore dei medesimi fondi determinato per il 2016.

Il comma 833 al fine di rendere strutturali nel tempo le economie realizzate nell'anno 2025, prevede che le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.

Il comma 834 prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario.

Il comma 835 interviene sull'attuazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge di stabilità 2014. Tale norma ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni che disciplinavano il caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione di un dipendente pubblico con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica. In tale ipotesi la legislazione previgente prevedeva l'attribuzione di un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo con progressivo riassorbimento a valere sui successivi incrementi retributivi spettanti all'interessato. Il comma 835 ribadisce che a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma 459 non sono dovuti trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente riconosciuti in ragione del superiore trattamento economico goduto nell'espletamento dell'incarico o ruolo provvisorio e, ove non già anteriormente disposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati i conseguenti adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti. Il mancato esercizio dell'azione di recupero costituisce danno erariale. In caso di passaggio di carriera o di definitivo trasferimento in altro ruolo di una pubblica amministrazione, si applica, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede la corresponsione di un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. La norma in esame precisa che tale norma si applica con mantenimento, fino al completo riassorbimento, di eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della predetta data di entrata in vigore del medesimo comma 458.

La RT annessa al ddl iniziale rilevava che, per le finalità indicate, l'articolo prevede che le amministrazioni pubbliche possano procedere, per l'anno 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale disposizione non si applica alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario nazionale, al personale delle Magistrature e agli Avvocati e Procuratori dello Stato e agli enti con un numero di dipendenti fino a 20 unità. L'intervento tiene conto dei regimi assunzionali dei diversi comparti e settori. In particolare, sono previste modifiche alle seguenti disposizioni in materia di assunzioni e/o di organici: e comma 1 dell'articolo 3 della legge 56 del 2019 relativo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti

pubblici economici (comma 823); e comma 3-*bis* dell'articolo 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) relativo alle Forze armate incluso il Corpo delle capitanerie di porto (comma 824) e comma 9-*bis* dell'articolo 66 del DL 112 del 2008 relativo ai Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 824 lettera a); comma 13-*bis* dell'articolo 66 del DL 112 del 2008 relativo alle Università (comma 824 lettera b), comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 218 del 2016 relativo agli Enti Pubblici di Ricerca comma 654 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017 relativo alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – AFAM (comma 827). Il comma 828 modifica la vigente normativa in materia di assunzioni delle Istituzioni scolastiche. In particolare, per il settore scolastico, la riduzione del turn over pari al 25% determina la riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia e di 2.174 unità di personale ATA.

I commi da 822 a 827. L'articolo, per le finalità ivi indicate, prevede che le amministrazioni pubbliche possano procedere, per l'anno 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale disposizione non si applica alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario nazionale, al personale delle Magistrature e agli Avvocati e Procuratori dello Stato e agli enti con un numero di dipendenti fino a 20 unità. L'intervento tiene conto dei regimi assunzionali dei diversi comparti e settori. In particolare, sono previste modifiche alle seguenti disposizioni in materia di assunzioni e/o di organici:

a) comma 1 dell'articolo 3 della legge 56 del 2019 relativo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici economici (comma 2);

b) comma 3-*bis* dell'articolo 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) relativo alle Forze armate (comma 824 lettera a)

c) comma 13-*bis* dell'articolo 66 del DL 112 del 2008 relativo alle Università (comma 4 lettera b) ad esclusione dei ricercatori ;

d) comma 654 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017 relativo alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM (comma 827);

Il comma 825 lettere a) e b) e il comma 826 prevedono la riduzione del turn over al 25 per cento per l'anno 2026, rispettivamente, per i Corpi di Polizia e Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, ricercatori universitari, Enti pubblici di ricerca.

Il comma 824 lettera b) prevede la riduzione per l'anno 2026 degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per la Capitaneria di porto.

Il comma 829 applica per l'anno 2025 il predetto limite del 75 per cento delle cessazioni relative all'anno precedente alle Autorità indipendenti.

Il comma 830 applica per l'anno 2025 il predetto limite del 75 per cento agli enti non ricompresi nei commi da 2 a 9, ma indicati nei raggruppamenti istituzionali delle Agenzia fiscali, degli Enti di regolazione dell'attività economica, degli Enti produttori di servizi tecnici e economici, degli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e

culturali, delle Autorità di bacino del distretto idrografico, delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dei Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e delle Altre amministrazioni locali, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione dei soggetti costituiti in forma societaria, delle ONLUS e delle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

Il comma 831 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, si possa derogare a quanto disposto dal presente articolo previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali volta a garantire l'invarianza finanziaria.

Il comma 832 dispone che i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, ivi incluse le disposizioni introdotte dal presente articolo, asseverati dai relativi organi di controllo, possano essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

Il comma 833 prevede, al fine di rendere strutturali nel tempo le economie realizzate nell'anno 2025, che le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedano ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.

Il comma 834 prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 8 e 10 siano versate dalle amministrazioni interessate al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3441, opportunamente istituito, per restare acquisite all'erario. Con apposita comunicazione saranno fornite indicazioni alle amministrazioni interessate in merito alle modalità di versamento al capitolo dedicato.

La stima delle economie derivanti dalla disposizione è stata effettuata prudenzialmente, prendendo a riferimento le cessazioni per raggiunti limiti ordinamentali, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, considerando lo stipendio tabellare e l'indennità di amministrazione/ente. Per le amministrazioni di cui al comma 10 le economie sono quantificate a consuntivo. Per l'anno 2025 per il settore scolastico le economie sono quantificate in misura pari al 33% tenuto conto

dell'avvio dell'anno scolastico nel mese di settembre di ciascun anno solare. A decorrere dall'anno 2026, le predette economie sono computate nella misura piena.

Risparmi blocco turn over 25%			
	COMPARTO/CONTRATTO	Risparmio anno 2025	Risparmio a decorrere dal 2026
Comma 2	Amministrazioni che applicano il turn over (art. 3, L. n. 56/2019)	140.927.492	140.927.492
Comma 3	Forze Armate (art. 584, comma 3-bis, lettere a) e b) del D.lgs. n. 66 del 2010)	24.463.092	24.463.092
Comma 4 lett a)	Corpi di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 9-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	89.684.131	89.684.131
Comma 4 lett b)	Università (comma 13-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	36.691.122	36.691.122
Comma 5	Enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218 del 2016 - comma 2 articolo 9)	8.585.084	8.585.084
Comma 6	Enti AFAM (L. n. 205 del 2017 - art. 1, comma 654)	3.114.197	3.114.197
Comma 7	Scuola	88.036.314	266.776.710
Comma 8	Autorità Indipendenti	1.338.209	1.338.209
TOTALE GENERALE		392.839.642,3	571.580.038
Comma 9	Regioni ed Enti locali (art. 33 commi 1, 1-bis e 2 del DL 34/2019) ed altri enti locali soggetti a turn over	159.608.552	159.608.552

Al riguardo, va evidenziato che le norme recano per il 2025 o per il 2026 una serie di disposizioni miranti alla riduzione delle facoltà assunzionali, attraverso la riduzione del *turn over* al 75%, a cui il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al testo iniziale quantificava risparmi di spesa portati in correzione dei saldi tendenziali del triennio 2025/2027 e a decorrere.

Tuttavia sono state approvate modifiche in prima lettura che hanno posticipato dal 2025 al 2026 la predetta riduzione: per i Corpi di polizia e per i vigili del fuoco (comma 825, lettera a); per gli enti e istituti di ricerca (comma 826).

Inoltre, si prevede nel nuovo testo del comma 824, lettera b), che la riduzione degli oneri delle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto aumenti a decorrere dal 2026 anziché, come nella formulazione originaria, dal 2025, da 4.000.000 a 4.657.573.

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, la riduzione di 2.174 unità è stata posticipata di un anno scolastico, dal 2025/26 al 2026/27 (comma 828).

Ancora, è stata soppressa l'applicazione della riduzione predetta a regioni a statuto speciale e province autonome, regioni a statuto ordinario, enti locali con più di 20 dipendenti, camere di commercio.

Alla luce di tali novità è pertanto necessario acquisire un prospetto degli effetti finanziari aggiornato, unitamente ad una relazione tecnica che evidenzi per ciascuna modifica i singoli effetti.

In ogni caso, in relazione al prospetto riepilogativo allegato al testo iniziale, dal punto di vista metodologico è da notare che non erano riportati effetti in termini di saldo netto da finanziare, come invece richiederebbe la disposizione, trattandosi di riduzioni che incidono direttamente sugli stanziamenti di spesa a legislazione vigente del bilancio dello Stato. I citati effetti erano invece imputati al saldo netto da finanziare sotto forma di maggiori entrate extratributarie, evidenziandosi contabilmente gli effetti in conseguenza dei versamenti cui sono tenute le amministrazioni centrali, al pari delle altre amministrazioni interessate, entro il 30 di aprile di ciascun anno. Infine, posto che nel prospetto riepilogativo sono associati effetti indotti anche in conto di minori entrate rispetto a quelle da ritenersi già scontate dai tendenziali ai sensi della legislazione vigente, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come peraltro espressamente previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

In relazione alla soppressione della norma originaria che faceva riferimento agli enti locali, è da notare che il comma 830 del testo approvato include, come già il testo iniziale, le "altre amministrazioni locali" non comprese nei commi da 823 a 829 tra quelle cui si applica la riduzione del 25 per cento della spesa per assunzioni, per cui andrebbe precisato se con tale locuzione si intendano tutti gli enti locali o solo alcuni, o se viceversa si tratti di un problema di mancato coordinamento con le modifiche approvate.

Con riferimento alla RT originaria per la parte ancora utilizzabile, è da rilevare che essa fornisce il quadro di sintesi dei risparmi di spesa attesi per ciascun comparto di Amministrazioni/Enti, distintamente per il 2025 e a decorrere dal 2026, senza fornire i dati e parametri adottati. Andrebbe pertanto fornita un'integrazione della relazione, al fine di poter valutare la congruità e fondatezza delle stime riportate, fornendo i tassi medi di *turn over* per ciascun comparto, nonché i dati delle retribuzioni medie lorde tabellari e delle relative indennità integrative speciali, da considerarsi ai fini del calcolo dei risparmi, alla luce degli organici presenti presso ciascuna amministrazione nel 2025⁸⁴. Ciò in quanto la dimensione degli stanziamenti di spesa riferibile ai fabbisogni relativi agli oneri del trattamento economico del personale dei vari comparti è calibrata secondo il criterio degli anni-persona, riferiti alle unità effettivamente presenti, e non piuttosto agli organici di "diritto". I suddetti dati andrebbero forniti distintamente per le categorie professionali del personale dirigente e non dirigente delle Amministrazioni interessate dalla nuova disciplina assunzionale in esame.

⁸⁴ A tale proposito, si segnala che il Conto Annuale del personale redatto dalla R.G.S., aggiornato al 2022, reca un apposito quadro riassuntivo del rapporto cessazioni/assunzioni registrate per ciascun comparto di spesa, completo di indicazioni in merito all'età anagrafica del personale e dell'anzianità di servizio della medesima, ivi fornendosi i relativi indicatori percentuali registrati nel periodo 2013/2022. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. Conto Annuale al 2022, documento "Il *turnover*", sul sito *internet* del Dipartimento.

Sul comma 833 - laddove è stabilito che, al fine di rendere strutturali nel tempo le economie realizzate nell'anno 2025, le Amministrazioni, nell'ambito dei loro piani triennali dei fabbisogni di organico, dovranno provvedere ad adeguare in riduzione la propria dotazione, anche in termini finanziari, e che quelle non soggette alla adozione dei predetti piani dovranno invece uniformarsi predisponendo i necessari adeguamenti della propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti - andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'effettiva sostenibilità di tali riduzioni delle dotazioni organiche a regime, affinché queste non si ripercuotano sui livelli minimi di servizio che le Amministrazioni sono tenute ad assicurare.

In merito al comma 835 - laddove precisa che il comma 458 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, inerente all'applicazione del trattamento economico dei colleghi con pari anzianità al personale che ha avuto un passaggio di carriera o un trasferimento ad altra amministrazione, si applica con il mantenimento di eventuali trattamenti riconosciuti prima del 2014 fino al completo assorbimento - si rileva la potenziale onerosità della norma. Infatti essa, nel fare salvi eventuali assegni personali riconosciuti prima del 2014, potrebbe determinare nuovi oneri anche di carattere retroattivo, dal momento che essa supera l'interpretazione attualmente seguita⁸⁵, secondo cui l'intervento di cui ai citati commi 458 e 459 concerne (con decorrenza dalla data del 1° febbraio 2014) anche gli assegni personali riconosciuti prima della data del 1° gennaio 2014.

Comma 836

(Misure in favore del comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l'anno 2025)

La disposizione, aggiunta dalla Camera dei deputati, al fine di consentire interventi urgenti e straordinari di conto capitale per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgere nel comune di Agrigento, in relazione alla designazione quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025, finalizzati alla promozione dello stesso comune, autorizza la spesa delle quote di avanzo delle risorse assegnate in attuazione dell'articolo 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali) della legge finanziaria 2002, per gli anni 2002 e 2003 e riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie. L'utilizzo delle risorse resta vincolato alle limitazioni normative di cui ai commi 897 e 898 della legge n. 145/2018 connesse alla possibilità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione da parte degli enti locali.

La RT evidenzia che la norma modifica il vincolo di destinazione dei trasferimenti assegnati al comune di Agrigento per gli anni 2002 e 2003 dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, riferiti ad interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, per destinarli al finanziamento di interventi urgenti, straordinari di conto capitale, di miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in

⁸⁵ Cfr., da ultimo, la [sentenza](#) della sezione settima del Consiglio di Stato n. 7712 del 23 settembre 2024.

occasione degli eventi da svolgersi ad Agrigento quale Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025.

Considerato che è espressamente previsto che l'utilizzo di tali risorse vincolate del risultato di amministrazione è effettuato nel rispetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo, la norma non determina un ampliamento della capacità di spesa del comune e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero fornite informazioni circa l'entità delle risorse in oggetto.

Per i profili di copertura, nulla da osservare, posto che devono essere rispettati i limiti normativi vigenti per l'applicazione del risultato di amministrazione.

Commi 837-841

(Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, della Marina Militare e della Guardia di finanza nonché disposizioni in tema utilizzabilità delle ricadenti nel rifinanziamento "Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale" iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Il comma 837, lettera a), incrementa gli oneri previsti per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto a decorrere dal 2025 (modifica dell'art. 585, comma 1 COM): per l'anno 2025 l'incremento è pari a euro 679.894,38; per il 2026 pari a 1.359.788,76; per il 2027 pari a 2.039.683,14; per il 2028 pari a 2.192.351,73; per il 2029 pari a 2.345.020,32; a decorrere dal 2030 si prevede un incremento pari a euro 2.497.688,92.

La lettera b) modifica l'articolo 812-*bis* del COM, relativo alle dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello. In particolare, vengono disposte le seguenti modifiche all'articolo 812-*bis*, comma 1: viene previsto l'aumento del numero degli ammiragli di divisione e corrispondenti da 26 a 27; viene previsto l'aumento del numero dei contrammiragli da 64 a 65; viene previsto l'aumento dei capitani di vascello da 482 a 490.

La lettera c) modifica l'articolo 814 del COM, relativo agli organici del Corpo delle capitanerie di porto. In particolare, al comma 1 dell'art. 814 viene modificata in aumento la dotazione complessiva degli ufficiali del Corpo da 1019 unità a 1069. L'incremento riguarda gli ufficiali del ruolo normale, che passano da 706 a 756. Viene modificato anche il comma 1-*bis* dell'articolo 814 del COM, che riporta le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1 del medesimo articolo 814 COM. La disposizione in esame prevede: l'incremento degli ammiragli ispettori da 4 a 5; l'incremento dei contrammiragli da 16 a 17; l'incremento dei capitani di vascello da 119 a 127.

La lettera d) sostituisce il Quadro V della Tabella 2, di cui all'articolo 1136-*bis*, con l'allegata tabella annessa alla presente legge, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025. Si che la richiamata Tabella 2 riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare, e in particolare il Quadro V concerne il ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

La lettera e) sostituisce la lettera b) dell'articolo 815 del COM relativo alle dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto. La nuova lettera b) prevede le seguenti dotazioni: "b) 1.775 sino all'anno 2024; 1.800 per l'anno 2025; 1.825 per l'anno 2026; 1.850 dall'anno 2027 in ferma

ovvero in rafferma". Secondo il testo attualmente vigente dell'articolo 815 COM è previsto che la dotazione organica in ferma ovvero in rafferma è di 1.775 unità.

Il comma 838 prevede l'autorizzazione di spesa per le precedenti lettere a), b), c), ed e). Viene autorizzata la spesa di euro 4.923.734 per l'anno 2025, euro 5.758.870 per l'anno 2026, euro 6.594.006 per l'anno 2027, euro 6.901.917 per l'anno 2028, euro 7.209.827 per l'anno 2029, euro 7.517.737 per l'anno 2030, euro 7.672.979 per l'anno 2031, ed euro 7.828.221 a decorrere dall'anno 2032.

Il comma 839 prevede l'autorizzazione per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 837-838, ivi comprese le spese di vettovagliamento. In particolare, è autorizzata la spesa di euro 162.445 per l'anno 2025, 240.638 per l'anno 2026, euro 318.831 per l'anno 2027, euro 446.819 per l'anno 2028, euro 574.806 per l'anno 2029, euro 702.794 per l'anno 2030, euro 704.800 per l'anno 2031 ed euro 706.806 a decorrere dall'anno 2032.

Il comma 840 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), relativa alle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, ricadenti nel rifinanziamento "Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale": è prioritariamente destinata a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione; fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime; sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo per garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura per la Marina Militare Italiana; per i seguenti importi: 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2028; 89 milioni di euro per l'anno 2029; 120 milioni di euro per l'anno 2030; 50 milioni di euro per l'anno 2031; 37 milioni di euro per l'anno 2032.

Il comma 841 incrementa il contingente di ufficiali della Guardia di finanza applicati alle sedi diplomatiche da venticinque a trenta unità. A tal fine modifica il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

La RT evidenzia che per rispondere adeguatamente alle nuove e crescenti esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, la norma prevede un incremento dell'organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera. Questo potenziamento consentirà di dotare il Corpo di personale qualificato e specializzato nei diversi ruoli, garantendo così una maggiore efficienza e prontezza operativa.

Pertanto, la norma autorizza un progressivo incremento organico mediante l'arruolamento nei due ruoli di seguito indicati, di 125 unità con le seguenti modalità:

- Ufficiali del Ruolo normale per complessive 50 unità (finalizzato ad assorbire gradualmente ed in base al numero massimo di promozioni all'anno l'attuale esubero);
- Volontari in ferma ovvero in rafferma dall'anno 2025 per complessive 75 unità, di cui 25 nel 2025, 25 nel 2026 e 25 nel 2027.

A tale scopo, si è preliminarmente osservata la consistenza organica determinata dal Codice dell'ordinamento militare (COM) di cui agli articoli 812-*bis*, 814 ed 815, individuando l'esatta percentuale di distribuzione tra gli stessi e, conseguentemente, è stata individuata la ripartizione di personale tra ruoli, elaborando la necessità di incremento organico funzionale a soddisfare le esigenze anzidette e di impiego del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera:

Tabella n. 1

	Organico di legge CP al 2028	Percent. Distrib.	Incremento	Organico CP incrementato al 2034	Percent. Distrib.
Ruolo Ufficiali	1.019	9,0%	50	1.069	9,2%
Ruolo Marescialli	2.000	17,3%	-	2.000	17,2%
Ruolo Sergenti	2.200	19,1%	-	2.200	18,9%
Ruolo Volontari in servizio Permanente	4.500	39,2%	-	4.500	38,7%
Volontari in Ferma Prefissata	1.775	15,4%	75	1.850	15,9%
	11.494	100,00%	125	11.619	100,00%

Il comma 838 rileva che ivi si autorizza la spesa di euro 4.923.734 per l'anno 2025, euro 5.758.870 per l'anno 2026, euro 6.594.006 per l'anno 2027, euro 6.901.917 per l'anno 2028, euro 7.209.827 per l'anno 2029, euro 7.517.737 per l'anno 2030, euro 7.672.979 per l'anno 2031 e di euro 7.828.221 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il comma 839 autorizza per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 837 e 838, comprese le spese di vettovagliamento, la spesa di euro 162.445 per l'anno 2025, di euro 240.638 per l'anno 2026, di euro 318.831 per l'anno 2027, di euro 446.819 per l'anno 2028, di euro 574.806 per l'anno 2029, di euro 702.794 per l'anno 2030, di euro 704.800 per l'anno 2031 e di euro 706.806 annui a decorrere dall'anno 2032.

Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti dall'assunzione delle suddette unità comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalle tabelle sotto riportate nonché delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI), determinato secondo quanto disposto nel Decreto Ministeriale 14 giugno 2023.

Di seguito sono specificati i contenuti di ciascun comma e, ove presenti, quantificati i relativi oneri finanziari. Il comma 837 lettera b) e c) punti 1 e 2 incrementa gradualmente dall'anno 2025 la dotazione organica complessiva degli Ufficiali del Ruolo Normale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera di 50 unità.

In particolare, come già specificato, e si è preceduto a determinare l'incremento organico complessivo, che è stato ripartito per gradi come di seguito indicato:

Tabella n.2 – rimodulazione organica Ufficiali Ruoli Normali

GRADO	ORGANICO ATTUALE	PERCENTUALE ORGANICO ATTUALE	INCREMENTO	ORGANICO PREVISTO	PERCENTUALE ORGANICO PREVISTO
A.I.	4	0,6%	1	5	0,7%
CA	16	2,3%	1	17	2,2%
CV	113	16,0%	8	121	16,0%
CF	232	32,9%	14	246	32,5%
CC	98	13,9%	8	106	14,0%
TV	154	21,8%	12	166	22,0%
STV	89	12,6%	6	95	12,6%
GM		0,0%	0	0	0,0%
Totali	706	100,0%	50	756	100,0%

La citata quota incrementale di 50 unità degli Ufficiali dei Ruoli Normali è destinata ad assorbire parzialmente gli attuali esuberi del Ruolo ed è comprensiva di un lieve aumento di organico nei gradi apicali, necessario per consentire di migliorare la catena decisionale ed operativa ed evitare penalizzazioni per gli Ufficiali in termini di progressioni di carriera rispetto a quanto attualmente previsto.

Nella tabella seguente è riportata la determinazione del costo di un Ufficiale (CP) nei gradi da Sottotenente di Vascello a Contrammiraglio, coerentemente con quanto indicato nei dati del Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche (SICO) e tenuto conto dell'adeguamento del 5,78% per i parametrati relativo al rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024.

Tabella 3 Retribuzione annua lordo stato per grado – Ufficiali

TIPO ONERE	AMMIRAGLIO ISPETTORE	CONTRAMIRAGLIO	CAPITANO VASCHELLO + 23 ANNI	CAPITANO FREGATA + 18 ANNI	CAPITANO CORVETTA + 13 ANNI	TENENTE VASCHELLO	SOTTOTENENTE VASCHELLO
Fisse	83.227,44	75.226,53	72.769,41	56.767,87	52.346,84	37.399,87	36.661,04
Oneri a carico Amm su Fisse	33.751,94	30.466,57	29.434,34	22.816,71	20.959,44	15.212,40	14.906,39
Accessoria - 1650 - Ind. Pos. Perequativa Sip Valorizaz. Dir. / Ass. Funz.	48.385,21	24.195,52	14.762,90	3.353,17	3.205,72	-	-
Accessoria - Indennità di Polizia	5.267,20	4.841,02	4.841,02	4.335,36	4.202,47	3.234,01	3.203,59
Accessoria - Indennità Operativa	14.252,42	13.307,00	13.312,56	11.433,05	11.433,05	6.495,65	5.841,23
Accessoria - Indennità di Comando (*)	2.960,14	2.445,77	1.892,33	2.067,54	1.479,08	926,93	480,68
Accessoria - Cap 2043 - P.G.3 - Straordinario (*)	11.202,10	6.028,57	4.527,68	3.133,38	844,35	1.604,71	625,20
Accessoria - Cap 2043 - P.G.8 - Cfg/Cfi (*)	-	-	-	466,97	464,75	1.954,28	2.461,42
Oneri a carico Amm su Accessorie	29.584,21	17.991,75	13.701,57	8.296,62	7.254,91	4.648,49	4.124,17
FESI (Lordo Stato)						1.287,27	1.260,61
ART.1826 BIS (**)							
TOTALE	228.630,65	174.502,74	155.241,81	112.670,68	102.190,61	72.763,62	69.564,34

(*) Importi medi ricavati da dati forniti da BDUS (Totale pagato 2023/forza al 31/12/2023) (**) Non Compete se già percettore di indennità di Comando

I singoli risultati moltiplicati per gli incrementi organici degli Ufficiali del Ruolo Normale, definiti in base alle promozioni annuali ridefinite nella Tabella 2 Marina (Quadro V Corpo delle Capitanerie di Porto) di cui all'art.1136 del COM nei gradi da STV ad AI, determinano il costo annuale stipendiale da finanziare indicato nella seguente tabella.

Tabella 4 Determinazione costo annuale stipendiale da finanziare per ufficiali RN

ES. FIN.	AMMIRAGLIO ISPEETTORE	CONTRAMMIRAGLIO	DI CAPITANO VASCELLO + 23 ANNI	DI CAPITANO DI FREGATA + 18 ANNI	DI CAPITANO CORVETTA + 13 ANNI	TENENTE DI VASCELLO	DI SOTTOTENENTE VASCELLO	ONERE TOTALE
Costo Annuo	228.630,65	174.502,74	155.241,81	112.670,68	102.190,61	72.763,62	69.564,34	
2025	1	1	1	14	8	12	6	4.243.838,95
2026	1	1	2	14	8	12	6	4.399.080,75
2027	1	1	3	14	8	12	6	4.554.322,56
2028	1	1	4	14	8	12	6	4.709.564,36
2029	1	1	5	14	8	12	6	4.864.806,17
2030	1	1	6	14	8	12	6	5.020.047,97
2031	1	1	7	14	8	12	6	5.175.289,78
2032	1	1	8	14	8	12	6	5.330.531,58
2033	1	1	8	14	8	12	6	5.330.531,58
2034	1	1	8	14	8	12	6	5.330.531,58
2035	1	1	8	14	8	12	6	5.330.531,58
2036	1	1	8	14	8	12	6	5.330.531,58
								<u>59.619.608,45</u>

L'incremento finanziario di una sola unità all'anno nel grado di Capitano di Vascello (cfr. Tabella 4) a partire dall'anno 2025 e fino al 2032 – a completamento dell'incremento organico complessivo per i CV definito nella presente norma in n.8 unità – deriva dall'ampliamento da 13 a 14 unità nel ciclo di promozioni a scelta al grado di Capitano di Vascello determinata dalla nuova Tabella 2 – al Quadro V: “Ruolo Normale del Corpo delle Capitanerie di Porto” allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, che riassume le dotazioni organiche e i profili di carriera degli Ufficiali dei Ruoli Normali del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare, nella nuova formulazione a decorrere dal 2025 di seguito riportata.

Quanto alla tabella 2 MARINA (art. 1136-*bis*, comma 1) Quadro V: Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto, si rinvia al testo della RT, A PAGINA 239-242.

- a) Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno.
- b) Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
- c) Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'art. 652, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.
- d) 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 652, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.

Nella seguente tabella sono esplicitati gli oneri di funzionamento relativi alle sole spese di vestiario ricavate dalla dotazione pro-capite definita in Legge di bilancio nel relativo capitolo di assegnazione.

Tabella n. 5 - esplicitativa degli oneri di Funzionamento (vestiario)

ES. FIN.	TOTALE							Funzionamento- Solo spese di vestiario annuo Uff.li
	AMMIRAGLIO ISPETTORE	CONTRAMMIRAGLIO	CAPITANO DI VASCELLO + 23 ANNI	CAPITANO DI FREGATA + 18 ANNI	CAPITANO DI CORVETTA + 13 ANNI	TENENTE DI VASCELLO	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	550,00 €
2025	1	1	1	14	8	12	6	23.650,00
2026	1	1	2	14	8	12	6	24.200,00
2027	1	1	3	14	8	12	6	24.750,00
2028	1	1	4	14	8	12	6	25.300,00
2029	1	1	5	14	8	12	6	25.850,00
2030	1	1	6	14	8	12	6	26.400,00
2031	1	1	7	14	8	12	6	26.950,00
2032	1	1	8	14	8	12	6	27.500,00
2033	1	1	8	14	8	12	6	27.500,00
2034	1	1	8	14	8	12	6	27.500,00
2035	1	1	8	14	8	12	6	27.500,00
2036	1	1	8	14	8	12	6	27.500,00
								<u>314.600,00</u>

Nella successiva tabella n.6 sono esplicitati gli oneri di funzionamento complessivi che comprendono il maggiore onere derivante dalla corresponsione del trattamento di vitto a carico dello Stato, prendendo come riferimento il costo di buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane) e le spese di vestiario ricavate dalla dotazione pro-capite definita in Legge di bilancio nel relativo capitolo di assegnazione di cui alla tabella 5.

Tabella n.6 - Calcolo Spese Funzionamento e vettovagliamento a carico dello Stato.

ES. FIN.	RN Ufficiali Esubero	Giorni lavorativi buono pasto	Importo giornaliero buono pasto	Oneri buono pasto	Funzionamento Uff.li (solo vestiario)	Importo complessivo annuo
2025	43	208	€ 7,00	62.608,00	23.650,00	86.258,00
2026	44	208	€ 7,00	64.064,00	24.200,00	88.264,00
2027	45	208	€ 7,00	65.520,00	24.750,00	90.270,00
2028	46	208	€ 7,00	66.976,00	25.300,00	92.276,00
2029	47	208	€ 7,00	68.432,00	25.850,00	94.282,00
2030	48	208	€ 7,00	69.888,00	26.400,00	96.288,00
2031	49	208	€ 7,00	71.344,00	26.950,00	98.294,00
2032	50	208	€ 7,00	72.800,00	27.500,00	100.300,00
2033	50	208	€ 7,00	72.800,00	27.500,00	100.300,00
2034	50	208	€ 7,00	72.800,00	27.500,00	100.300,00
2035	50	208	€ 7,00	72.800,00	27.500,00	100.300,00
2036	50	208	€ 7,00	72.800,00	27.500,00	100.300,00
				<u>832.832,00</u>	<u>314.600,00</u>	<u>1.147.432,00</u>

Nella seguente tabella è indicato il riepilogo complessivo degli oneri della misura per gli Ufficiali dei Ruoli Normali.

Tabella n.7

Es. FIN	Maggiori Oneri (Stipendiali)	Funzionamento Esubero Uff.li (solo vestiario)	Vettovagliamento	Oneri Finanziari complessivi
	a	b	c	d=a+b+c
2025	4.243.838,95	23.650,00	62.608,00	4.330.096,95
2026	4.399.080,75	24.200,00	64.064,00	4.487.344,75
2027	4.554.322,56	24.750,00	65.520,00	4.644.592,56
2028	4.709.564,36	25.300,00	66.976,00	4.801.840,36
2029	4.864.806,17	25.850,00	68.432,00	4.959.088,17
2030	5.020.047,97	26.400,00	69.888,00	5.116.335,97
2031	5.175.289,78	26.950,00	71.344,00	5.273.583,78
2032	5.330.531,58	27.500,00	72.800,00	5.430.831,58
2033	5.330.531,58	27.500,00	72.800,00	5.430.831,58
2034	5.330.531,58	27.500,00	72.800,00	5.430.831,58
2035	5.330.531,58	27.500,00	72.800,00	5.430.831,58
2036	5.330.531,58	27.500,00	72.800,00	5.430.831,58
	<u>59.619.608,45</u>	<u>314.600,00</u>	<u>832.832,00</u>	<u>60.767.040,45</u>

Il comma 837 lettera d) incrementa il Ruolo Volontari in Ferma Prefissata di 75 unità, con un rateo di 25 unità annue a decorrere dall'anno 2025.

Nella tabella seguente si è determinata la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) comprensiva delle indennità accessorie. L'onere stipendiale tiene conto del rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024.

Tabella n. 8

TIPO ONERE	VOLONTARI FERMA PREFISSATA TRIENNALE	VFPI (VOLONTARIO FERMA IN PREFISSATA INIZIALE)
Fisse	21.665,66	17.002,66
<u>Oneri a carico Amm su Fisse</u>	7.084,67	5.559,87
Accessoria - I650 - Ind. Pos. Perequativa Sip Valorizaz. Dir. / Ass. Funz.	-	1.200,00
Accessoria - Indennità di Polizia	1.558,44	1.756,08
Accessoria - Indennità Operativa	1.872,00	535,44
Accessoria - Indennità di Comando (*)		
Accessoria - Cap 2043 - P.G.3 - Straordinario (*)		
Accessoria - Cap 2043 - P.G.8 - Cfg/Cfi (*)		
<u>Oneri a carico Amm su Accessorie</u>	1.121,75	1.141,73
FESI (Lordo Stato)	-	-
ART.1826 BIS (**)		
TOTALE	33.302,52	27.195,78

Nella successiva tabella si è determinato l'importo complessivo annuo stipendiale da finanziare.

Tabella n. 9

ES. FIN.	VFPI (VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA INIZIALE)	VOLONTARI FERMA PREFISSATA TRIENNALE	ONERE TOTALE
Costo Annuo	27.195,78	33.302,52	
2025	25	0	679.894,38
2026	50	0	1.359.788,76
2027	75	0	2.039.683,14
2028	50	25	2.192.351,73
2029	25	50	2.345.020,32
2030	0	75	2.497.688,92
2031	0	75	2.497.688,92
2032	0	75	2.497.688,92
2033	0	75	2.497.688,92
2034	0	75	2.497.688,92
2035	0	75	2.497.688,92
2036	0	75	2.497.688,92
			<u>26.100.560,75</u>

Tabella n.10 – Spese di Funzionamento

ES. FIN.	TOTALE		Spese formazione annue VFI(*)	Spese formazione annue VFT(**)	Spese di vestiario annuo	TOTALE GENERALE FUNZIONAMENTO
	VFPI (VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA INIZIALE)	VOLONTARI FERMA PREFISSATA TRIENNALE	1.048,78 €	6.088,04 €	550,00 €	
2025	25	0	26.219,50	-	13.750,00	39.969,50
2026	50	0	52.439,00	-	27.500,00	79.939,00
2027	75	0	78.658,50	-	41.250,00	119.908,50
2028	50	25	52.439,00	152.201,00	41.250,00	245.890,00
2029	25	50	26.219,50	304.402,00	41.250,00	371.871,50
2030	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2031	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2032	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2033	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2034	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2035	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2036	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
						<u>4.342.549,50</u>

(*) riferimento Circolare SMM 1089/UEU - dispaccio n° 3709 in data 10/4/2013 del Comando Scuole (costo giornaliero €25,58 x 41 gg)

(**) Dati rilevati dalle tabelle di onerosità di cui alla Pubblicazione SMD f-017 edizione 2017 dello Stato Maggiore della Difesa

Nella seguente tabella è stato calcolato il maggiore onere relativo al vettovagliamento a carico dello Stato prendendo a riferimento il costo della razione viveri da corrispondere tutto l'anno (festivi compresi) ed escludendo i giorni di licenza per complessive 330 giornate lavorative.

Tabella 11- Calcolo Spese di vettovagliamento e funzionamento a carico dello Stato.

ES. FIN.	Truppa Incremento	Giornate Vettovagliamento	Importo Vettovagliamento	Onere Vettovagliamento	Funzionamento	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO
2025	25	330	€ 4,39	36.217,50	39.969,50	76.187,00
2026	50	330	€ 4,39	72.435,00	79.939,00	152.374,00
2027	75	330	€ 4,39	108.652,50	119.908,50	228.561,00
2028	75	330	€ 4,39	108.652,50	245.890,00	354.542,50
2029	75	330	€ 4,39	108.652,50	371.871,50	480.524,00
2030	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50
2031	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50
2032	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50
2033	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50
2034	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50
2035	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50
2036	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50
				1.195.177,50	4.342.549,50	5.537.727,00

Tabella n.12 – Riepilogo Oneri e copertura della misura per i Volontari in Ferma Prefissata.

Es. FIN	Maggiori Oneri (Stipendiali)	Funzionamento	Vettovagliamento	Oneri Finanziari complessivi
	a	b	c	d=a+b+c
2025	679.894,38	39.969,50	36.217,50	756.081,38
2026	1.359.788,76	79.939,00	72.435,00	1.512.162,76
2027	2.039.683,14	119.908,50	108.652,50	2.268.244,14
2028	2.192.351,73	245.890,00	108.652,50	2.546.894,23
2029	2.345.020,32	371.871,50	108.652,50	2.825.544,32
2030	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2031	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2032	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2033	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2034	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2035	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2036	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
	<u>26.100.560,75</u>	<u>4.342.549,50</u>	<u>1.195.177,50</u>	<u>31.638.287,75</u>

Tabella n.13 – Calcolo rifinanziamento art. 585 d.lgs 15 Marzo 2010 n. 66 (Codice Ordinamento Militare – COM) - Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Lettera	Anno	Attuale Art 585 - Importo a legislazione vigente	<u>INCREMENTO ONERI STIPENDIALI</u>	Totale (art. 585 rifinanziato)
		a	b	c=a+b
h-novies)	2025	105.416.494,89	679.894,38	106.096.389,27
h-decies)	2026	109.921.165,70	1.359.788,76	111.280.954,46
h-undecies)	2027	113.230.459,80	2.039.683,14	115.270.142,94
h-duodecies)	2028	115.737.822,25	2.192.351,73	117.930.173,98
h-terdecies)	2029	116.115.955,81	2.345.020,32	118.460.976,13
h-quaterdecies)	2030	116.488.988,41	2.497.688,92	118.986.677,33
h-quinquiesdecies)	2031	117.377.743,00	2.497.688,92	119.875.431,92
h-sexiedecies)	2032	118.237.405,20	2.497.688,92	120.735.094,12
h-septiesdecies)	2033	119.152.841,71	2.497.688,92	121.650.530,63
h-duodevicies)	2034	120.314.942,61	2.497.688,92	122.812.631,53
h-undevicies)	2035	121.381.042,72	2.497.688,92	123.878.731,64
h-vicies)	2036	121.931.421,83	2.497.688,92	124.429.110,75
h-vicies semel)	2037	122.326.633,34	2.497.688,92	124.824.322,26
h-vicies bis)	2038	122.610.501,83	2.497.688,92	125.108.190,75

La successiva tabella riepiloga gli oneri complessivi relativi alla retribuzione annua.

Tabella n. 14.

ES. FIN.	50 Ufficiali RN	75 Volontari di Truppa	TOTALE SPESE STIPENDIALI	TOTALE SPESE STIPENDIALI ARROTONDATE
2025	4.243.838,95	679.894,38	4.923.733,33	4.923.734
2026	4.399.080,75	1.359.788,76	5.758.869,51	5.758.870
2027	4.554.322,56	2.039.683,14	6.594.005,70	6.594.006
2028	4.709.564,36	2.192.351,73	6.901.916,10	6.901.917
2029	4.864.806,17	2.345.020,32	7.209.826,49	7.209.827
2030	5.020.047,97	2.497.688,92	7.517.736,89	7.517.737
2031	5.175.289,78	2.497.688,92	7.672.978,69	7.672.979
2032	5.330.531,58	2.497.688,92	7.828.220,50	7.828.221
2033	5.330.531,58	2.497.688,92	7.828.220,50	7.828.221
2034	5.330.531,58	2.497.688,92	7.828.220,50	7.828.221
2035	5.330.531,58	2.497.688,92	7.828.220,50	7.828.221
2036	5.330.531,58	2.497.688,92	7.828.220,50	7.828.221
	<u>59.619.608,45</u>	<u>26.100.560,75</u>	<u>85.720.169,20</u>	

La seguente tabella riepiloga gli oneri complessivi per il funzionamento e il vettovagliamento.

Tabella n. 15.

ES. FIN.	50 Ufficiali RN	75 Volontari di Truppa	TOTALE FUNZIONAMENTO E VETTOVAGLIAMENTO	TOTALE FUNZIONAMENTO E VETTOVAGLIAMENTO ARROTONDATO
2025	86.258,00	76.187,00	162.445,00	162.445
2026	88.264,00	152.374,00	240.638,00	240.638
2027	90.270,00	228.561,00	318.831,00	318.831
2028	92.276,00	354.542,50	446.818,50	446.819
2029	94.282,00	480.524,00	574.806,00	574.806
2030	96.288,00	606.505,50	702.793,50	702.794
2031	98.294,00	606.505,50	704.799,50	704.800
2032	100.300,00	606.505,50	706.805,50	706.806
2033	100.300,00	606.505,50	706.805,50	706.806
2034	100.300,00	606.505,50	706.805,50	706.806
2035	100.300,00	606.505,50	706.805,50	706.806
2036	100.300,00	606.505,50	706.805,50	706.806
	<u>1.147.432,00</u>	<u>5.537.727,00</u>	<u>6.685.159,00</u>	

Tabella n.16 - Importo complessivo

ES. FIN.	50 Ufficiali RN	75 Volontari di Truppa	TOTALE GENERALE	TOTALE GENERALE ARROTONDATO
2025	4.330.096,95	756.081,38	5.086.178,33	5.086.179
2026	4.487.344,75	1.512.162,76	5.999.507,51	5.999.508
2027	4.644.592,56	2.268.244,14	6.912.836,70	6.912.837
2028	4.801.840,36	2.546.894,23	7.348.734,60	7.348.735
2029	4.959.088,17	2.825.544,32	7.784.632,49	7.784.633
2030	5.116.335,97	3.104.194,42	8.220.530,39	8.220.531
2031	5.273.583,78	3.104.194,42	8.377.778,19	8.377.779
2032	5.430.831,58	3.104.194,42	8.535.026,00	8.535.026
2033	5.430.831,58	3.104.194,42	8.535.026,00	8.535.026
2034	5.430.831,58	3.104.194,42	8.535.026,00	8.535.026
2035	5.430.831,58	3.104.194,42	8.535.026,00	8.535.026
2036	5.430.831,58	3.104.194,42	8.535.026,00	8.535.026
	<u>60.767.040,45</u>	<u>31.638.287,75</u>	<u>92.405.328,20</u>	

Di seguito la tabella riepilogativa degli oneri distinta per tipologia e per anno.

Tabella n. 17

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
Parte fissa	3.420.573	4.040.506	4.660.439	4.883.065	5.105.691	5.328.317	5.435.895	5.543.474
Oneri riflessi	998.493	1.154.994	1.311.495	1.371.848	1.432.200	1.492.553	1.525.065	1.557.576
Irap	290.749	343.443	396.137	415.061	433.984	452.907	462.051	471.195
Straordinario	95.389	99.916	104.444	108.972	113.499	118.027	122.555	127.083
Oneri riflessi	23.084	24.180	25.275	26.371	27.467	28.563	29.658	30.753
Irap	8.108	8.493	8.878	9.262	9.648	10.032	10.417	10.802
CFI / CFG	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476
Oneri riflessi	11.731	11.731	11.731	11.731	11.731	11.731	11.731	11.731
Irap	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
Fesi	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341
Oneri riflessi	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196
Irap	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474
Totale	4.923.734	5.758.870	6.594.006	6.901.917	7.209.827	7.517.737	7.672.979	7.828.221
Vettovagliamento	98.826	136.499	174.173	175.629	177.085	178.541	179.997	181.453
Funzionamento	63.619	104.139	144.658	271.190	397.721	524.253	524.803	525.353
Totale	162.445	240.638	318.831	446.819	574.806	702.794	704.800	706.806

Il comma 840 dispone che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, siano destinate, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 a 2028, a 89 milioni di euro per l'anno

2029, a 120 milioni di euro per l'anno 2030, a 50 milioni di euro per l'anno 2031 e a 37 milioni di euro per l'anno 2032, al contrasto degli effetti negativi dell'inflazione e alla mitigazione degli effetti derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime nonché al sostenimento dell'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo, allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei pattugliatori polivalenti d'altura per la Marina militare.

Il comma 841 mira a rafforzare la presenza in ambito internazionale degli «esperti» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nella prospettiva di potenziare le competenze specialistiche in materia economica e finanziaria nell'ambito delle attività svolte dalla rete diplomatico-consolare in contesti multilaterali e in ulteriori ambiti territoriali, caratterizzati da elevato livello di complessità anche in relazione alle esigenze di cooperazione in tema di tecnologia finanziaria e nell'azione di contrasto delle fenomenologie illecite nel settore economico finanziario.

A tal fine il contingente previsto dal comma 3 del citato articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, collocato nell'ambito di quello indicato dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è incrementato di 5 unità (dalle attuali 25 unità a 30 unità).

Non essendo predeterminate le sedi presso le quali le unità in argomento troveranno impiego, per l'istituzione di tali posizioni aggiuntive sono stati considerati gli oneri medi relativi ai posti di consigliere attualmente ricoperti dai dipendenti degli esteri sulla rete diplomatico-consolare, comprensivi degli oneri per maggiorazione di famiglia (calcolati secondo la consueta convenzione di coniuge e un figlio a carico), di abitazione, per indennità di sistemazione, richiamo, trasporto, nonché per i viaggi di trasferimento e congedo, includendo altresì gli oneri riflessi.

Nella successiva Tabella viene illustrato il calcolo degli oneri connessi all'intervento consueta convenzione di coniuge e un figlio a carico), di abitazione, per indennità di sistemazione, richiamo, trasporto, nonché per i viaggi di trasferimento e congedo, includendo altresì gli oneri riflessi.

Tali oneri sono dell'adeguamento formalizzare con per le procedure l'onere per l'anno. Pertanto, dalla disposizione 1.190.000 a decorrere prudenzialmente incrementati in una misura del 2% tenuto conto dei parametri delle indennità di servizio all'estero per l'anno 2025, da decreto inter-direttoriale MAECI-MEF. Inoltre considerati i tempi necessari di selezione e nomina previsti dal citato articolo 168 del DPR 18 del 1967, 2025 va calibrato su 6 mesi. Ne discendono oneri, pari a euro 595.000 per l'anno 2025 e a euro dal 2026.

ISE						
	ISE netta (cap. 1276/1) con coniuge e un figlio a carico	Ritenute esattali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Annue (cap. 1276/4)	Magg. Alloggio (cap. 1276/1)	Totale
Oneri unitario mensile/una tantum	11.053,10	972,30	227,75	602,35	3.463,70	16.319,20
Oneri unitario annuale (12 mesi/una tantum)	132.637,20	11.667,60	2.733,00	7.228,20	41.564,40	195.830,40
Oneri totale annuo per 5 unità	663.186,00	58.338,00	13.665,00	36.141,00	207.822,00	979.152,00
IPG						
	IPG netta (cap. 1276/1)	Ritenute esattali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Annue (cap. 1276/4)	Totale	
Oneri unitario mensile/una tantum	7.944,85	4.240,25	993,15	2.617,70	15.795,95	
Oneri unitario annuale	7.944,85	4.240,25	993,15	2.617,70	15.795,95	
Oneri totale annuo per 5 unità	39.724,25	21.201,25	4.965,75	13.088,50	78.979,75	
TRASPORTO EFFETTI/VAGGI						
	Contributo trasporto e fess (cap. 1276/6)	Spese di viaggio/trasferimento (cap. 1292/3)	Spese di viaggio congedo A/R (cap. 12.92/4)	Totale		
Oneri unitario mensile/una tantum	15.205,00	4.424,45	2.080,00	21.709,45		
Oneri unitario annuale	15.205,00	4.424,45	2.080,00	21.709,45		
Oneri totale annuo per 5 unità	76.025,00	22.122,25	10.400,00	108.547,25		
				ONERE TOTALE ANNUO PER UNITA'	233.335,80	
				TOTALE ANNUO PER 5 UNITA'	1.166.679,00	

Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 837-839, premesso che si incrementano le autorizzazioni di spesa relativamente all'aumento dei contingenti organici di Ufficiali (+50 unità) e Volontari in F.P. previsti per il Corpo delle Capitanerie di porto e la Marina militare e le connesse spese di funzionamento (comma 839) per le annualità 2025-2032, si prende atto che la RT è completa dell'illustrazione dei dati e dei parametri adottati per la quantificazione degli oneri di spesa, sia relativamente agli oneri retributivi per trattamento economico fondamentale ed accessorio, inerente all'adeguamento dei contingenti organici del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Marina Militare, sia in relazione alle connesse spese di funzionamento e vettovagliamento del medesimo personale, fornendo indicazioni in merito alle ipotesi e ai tempi di reclutamento dei contingenti.

Andrebbero ad ogni modo fornite maggiori informazioni anche in merito alle vacanze organiche ad oggi esistenti rispetto alle dotazioni previste ai sensi della legislazione vigente per il predetto Corpo.

In merito al comma 840, posto che si prevede una destinazione prioritaria dei contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e a sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla congrua finalizzazione di risorse già classificate in conto capitale dai tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente.

Con riferimento al comma 841, laddove si dispone l'aumento di 5 unità del contingente provenienti dal Corpo della Guardia di finanza, alla luce delle puntuali indicazioni fornite dalle RT, non ci sono osservazioni.

Commi 842-845

(Assunzione in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatori)

Il comma 842 autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per gli anni 2025 e 2026, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a n.105 unità, di cui n.59 da inquadrare nell'Area dei funzionari e n. 46 da inquadrare nell'Area degli assistenti del vigente sistema di classificazione del CCNL 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 19, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni contenute nell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 843 reca a tal fine un'autorizzazione di spesa pari a 2.975.084 per l'anno 2025 e pari ad 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 844 stabilisce che agli oneri derivanti comma 843, pari a 2.975.084 per l'anno 2025 e a 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provveda: a) per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sul bilancio dell'Agenzia; b) a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.

Il comma 845 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 844, pari a 1.532.168 per l'anno 2025 e a 3.064.337 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La RT La disposizione di cui al comma 842, per le finalità ivi previste, autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 105 unità, di cui 59 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 46 da inquadrare nell'Area degli assistenti del vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019- 2021 — Comparto funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche.

La quantificazione della spesa di cui al comma 843, pari ad euro 2.975.084 per l'anno 2025 e ad euro 5.950.168 annui a decorrere dall'anno 2026, è stata effettuata sulla base delle retribuzioni oro capite illustrate nel dettaglio nella tabella seguente:

Agenzia delle Dogane	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (6 mesi)	Oneri complessivo (a regime dal 2026)	
Funzionari	23.501,93	1.938,49	8.128,26	6.424,76	14.992,35	55.006,09	3.179,35	3.142,01	61.327,46	59	1.809.160,07	3.618.320,14	
Assistenti	19.351,97	1.612,66	5.731,08	6.424,76	12.346,71	45.467,18	2.628,00	2.597,14	50.692,33	46	1.165.923,59	2.331.847,18	
										TOTALE	105	2.975.083,66	5.950.167,32

In considerazione dei necessari tempi tecnici di conclusione delle procedure concorsuali si prevede che le assunzioni di cui alla presente disposizione potranno essere effettuate solo a partire dal 1° luglio 2025 (rateo di 6 mesi).

Il comma 844 dispone che alla copertura degli oneri pari a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e a 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026) si provvede: a) quanto a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e a 5.950.168 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) quanto a 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 845 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1.532.168 euro per l'anno 2025 e a 3.064.337 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che si autorizza il reclutamento in favore dell'Agenzia delle dogane, per il 2025 e il 2026, di n. 105 unità complessive - espressamente aggiuntive alle facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente - di cui la norma specifica il profilo di inquadramento, alla luce delle indicazioni fornite dalla RT recante l'indicazione dei dati, dei parametri e delle ipotesi considerati ai fini della quantificazione, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, con riferimento alla lettera a) del comma 844, posto che l'onere per le annualità del triennio 2025-2027 viene posto a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane, andrebbero fornite indicazioni in merito alle disponibilità nel bilancio dell'Agenzia, nonché riguardo ai fabbisogni di reclutamento e alle vacanze organiche già presenti nell'Agenzia per le distinte aree professionali. Poiché vengono compensati gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si deduce che dovrebbe trattarsi di risorse risultanti dall'avanzo di bilancio dell'Agenzia che in assenza della norma non sarebbero state spese.

Circa la copertura sui saldi citati, poiché la dotazione del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali è espressamente finalizzata alla omogeneizzazione degli effetti pluriennali connessi a spese in conto capitale, si evidenzia la relativa dequalificazione della spesa e l'opportunità di acquisire assicurazioni sull'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere sui fabbisogni di spesa previsti per tale strumento dalla normativa vigente.

Commi 846-849 ***(Misure in materia di organi amministrativi di enti)***

La norma prevede che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice⁸⁶ degli enti e amministrazioni pubbliche rilevanti⁸⁷ ai fini della contabilità nazionale - individuati con DPCM⁸⁸ - escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico⁸⁹ nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica⁹⁰, la cui nomina è disposta a partire dal 1° gennaio 2025, non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione⁹¹, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021⁹². Con il medesimo DPCM è, altresì, stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella C di cui all'allegato 1 del decreto DPCM n. 143 del 2022⁹³ che definisce i compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici (comma 846).

Viene, altresì, previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 1, che, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, non possono percepire per l'incarico ricoperto compensi di importo superiore al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. A decorrere dalla medesima data, nel caso in cui i compensi per incarichi negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 1 o negli organi di amministrazione delle società di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali⁹⁴ nonché delle società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi di rispettive società partecipate o enti strumentali, ai titolari delle relative cariche non potranno essere erogate, per gli incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo complessivamente superiore al 25% di quella spettante per l'incarico svolto in via principale. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti (comma 848).

Le presenti disposizioni non si applicano agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti previdenziali di diritto privato⁹⁵, agli enti pubblici di ricerca, nonché ai consorzi tra

⁸⁶ Come definiti dal comma 847 ovvero organi di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.

⁸⁷ Come individuati annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

⁸⁸ Da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

⁸⁹ Per le quali la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

⁹⁰ Come definiti ai sensi dei commi da 856 a 859.

⁹¹ Come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.

⁹² Il medesimo limite retributivo, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 68, legge n. 234 del 2021 è rideterminato a decorrere dal 2022 sulla base della percentuale stabilita per l'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, a sua volta rapportato agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT.

⁹³ Adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019.

⁹⁴ Come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

⁹⁵ Di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996.

università ed enti pubblici di ricerca e alle fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Agenzie fiscali⁹⁶, ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo (comma 849).

La RT afferma che l'intervento normativo, per esigenze di contenimento e di riduzione della spesa, stabilisce che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi pubblici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e degli enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi a carico della finanza pubblica non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

Detto limite viene pertanto fissato nell'importo di 120.000 euro annui, quale parametro di riferimento da considerarsi adeguatamente proporzionato in relazione alla complessità degli incarichi in questione, che viene stabilito altresì in ossequio ad un principio di coerenza con la qualità e quantità delle prestazioni richieste. Ciò anche nella considerazione della circostanza che altre figure di rilievo istituzionale previste dall'ordinamento, quali, ad esempio, i Ministri ed i Sottosegretari di Stato percepiscono indennità paramtrate a quelle spettanti ai membri del Parlamento, per importi sostanzialmente in linea con quello fissato dalla presente norma come parametro massimo di riferimento.

Di conseguenza, con il citato decreto è stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella C di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Viene anche introdotta una disposizione per effetto della quale i titolari di cariche negli organi degli enti e degli organismi pubblici, che ove previsto nei rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza non possono percepire per l'incarico svolto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. Disposizione di analogo tenore e finalità viene introdotta per disciplinare i casi di cumulabilità delle indennità.

Sono indicati infine gli organi e gli enti esclusi dall'assoggettamento alle disposizioni in questione.

⁹⁶ Di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Viene altresì precisato che le norme in questione non si applicano ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

L'intervento normativo nel suo complesso determinerà prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno, tuttavia, essere colti solo a consuntivo, nel medio termine.

Al riguardo, si osserva che rispetto al testo iniziale sono stati esclusi dall'applicazione della norma anche gli enti pubblici di ricerca, i consorzi tra università ed enti pubblici di ricerca e le fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica. Posto che l'intervento normativo, come affermava la RT iniziale, ha esigenze di contenimento e di riduzione della spesa, si evidenzia la rinuncia a risparmi su cui sarebbe utile acquisire dati di quantificazione. Tuttavia, posto che la RT iniziale non ascriveva precisi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, rinviando agli effetti rilevabili a consuntivo, non ci sono osservazioni sull'ampliamento degli enti esclusi dalla norma.

Commi 850-855

(Disposizioni in materia di divieto di conferimento di incarichi retribuiti ai componenti del Governo)

Il comma 850 stabilisce che fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, i titolari di cariche di Governo, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i parlamentari della Repubblica, fatta eccezione per i parlamentari che sono stati eletti all'estero, non possono accettare, durante il proprio mandato, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, anche mediante interposizione di persona, di società o di enti, non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto di cui al primo periodo non si applica in caso di preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro annui.

Il comma 851 prevede che in caso di inosservanza del divieto, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, il compenso percepito debba essere versato, a cura del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 852 prevede che in caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato.

Il comma 853 precisa che il divieto si applica altresì ai parlamentari europei eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.

Il comma 854 stabilisce che i ministri e i sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e non siano residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni. Ai fini di cui al primo periodo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al secondo periodo sono destinate alle Amministrazioni

interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 855 prevede che agli oneri di cui al comma 854, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT evidenzia che le disposizioni introducono una serie di disposizioni per effetto delle quali i titolari di cariche di Governo, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i parlamentari, non possono accettare, durante il proprio mandato, contributi, o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Eccetto per i titolari di cariche di Governo, il divieto non si applica se vi sia stata una autorizzazione preventiva rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro annui

. La disposizione prevede inoltre che, in caso di inosservanza del divieto, il compenso percepito debba essere versato, da parte del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 854 prevede che i ministri e i sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e non siano residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni. A tal fine è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del predetto fondo sono destinate alle Amministrazioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Pertanto, la disposizione comporta maggiori oneri pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura si provvede ai sensi del comma 855 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che poiché gli oneri di spesa sono configurati dal comma 854 come un diritto soggettivo si rende necessaria un'integrazione della RT recante l'illustrazione dei dati, dei parametri e delle ipotesi considerati per la quantificazione dei maggiori oneri, atteso che come noto tale tipologia di oneri è incompatibile con un meccanismo di tetto massimo.

Commi 856-859

(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

Il comma 856 prevede che i rappresentanti ministeriali nei collegi dei revisori dei conti e sindacali delle amministrazioni pubbliche, nell'espletamento dei loro compiti assicurano le necessarie attività di

monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità a direttive individuate dal Ministero dell'economia.

Il comma 857 prevede che gli organi di controllo, anche costituiti in forma monocratica, delle società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia, provvedono ad effettuare apposite attività di verifica e a inviare una relazione annuale intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi e a inviare annualmente al Ministero dell'economia una relazione.

Il comma 858 estende a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 alle società, enti, organismi e fondazioni di cui al comma 857. Conseguentemente, detti soggetti a decorrere dal 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Con un'aggiunta approvata dalla Camera dei deputati è stato precisato che per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.

Viene, infine, demandata all'adozione di un decreto interministeriale la definizione dell'incremento, a decorrere dal 2025, dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche⁹⁷. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 (comma 859).

La RT afferma che le norme recano misure finalizzate a potenziare la funzione di controllo e monitoraggio della finanza pubblica.

Il comma 856 stabilisce che i rappresentanti ministeriali che operano negli organi di controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nell'espletamento dei compiti demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea.

Inoltre, viene previsto che gli organi di controllo, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono contributi di entità significativa a carico dello Stato provvedono ad apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi ed inviano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Le previsioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze curerà gli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 858 risponde all'esigenza di favorire processi di efficientamento della gestione di società, enti, organismi e fondazioni che, pur non essendo ricompresi nell'ambito della pubblica amministrazione, sono percettori di contributi a carico dello

⁹⁷ Di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 296 del 2006.

Stato, nella prospettiva di realizzare processi integrati e sistematici di revisione della spesa pubblica e di rafforzare l'efficacia allocativa delle risorse pubbliche erogate.

Per tali motivi, si prevede di estendere ai soggetti sopra menzionati l'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) già sperimentate utilmente per enti e organismi pubblici afferenti alla finanza statale. È stabilito, in particolare, che le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni a decorrere dal 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità in un periodo base, individuato, limitatamente ai soggetti contemplati, nel triennio 2021-2023.

Per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.

La disposizione – stante la finalità di potenziamento del controllo e del monitoraggio della spesa – è suscettibile di determinare prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno tuttavia essere colti solo a consuntivo, nel medio termine, man mano che la norma produrrà i suoi esiti.

Il comma 859 è volto a potenziare l'attività di controllo amministrativo contabile dei revisori dei conti che operano presso le istituzioni scolastiche, attribuendo ai medesimi ulteriori compiti di verifica che saranno definiti sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine, è previsto l'incremento dello stanziamento destinato ai compensi dei revisori quantificato, complessivamente, nella misura di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Al riguardo, con riferimento alla norma che impone ai rappresentanti ministeriali nei collegi dei revisori e sindacali di fornire un monitoraggio della spesa e un resoconto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nulla da osservare.

Parimenti, nulla da osservare con riferimento agli obblighi informativi imposti agli organi di controllo di società o enti che ricevono contributi significativi dallo Stato.

Con riferimento al comma 858 si prende atto, inoltre, di quanto affermato dalla relazione tecnica che evidenzia come tale disposizione sia suscettibile di determinare effetti di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, la cui effettiva dimensione potrà essere colta solo a consuntivo.

Con riguardo, infine, al comma 859, pur considerato che l'onere recato dalla norma appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, si chiede di acquisire i dati e gli elementi valutativi sottostanti la determinazione dell'importo della stessa al fine di poterne verificare la congruità rispetto alle finalità della norma.

Comma 860

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nel modificare l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede l'estensione dell'obbligo di pec per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 861

(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati reca misure di contenimento delle spese della RAI, prevedendo che i risparmi ricavati da tali tagli, previsti per il 2025, 2026 e 2027, vadano a finanziare il conseguimento degli obiettivi del contratto di servizio. Le modifiche hanno cambiato la tipologia di spesa da contenere. Infatti, le spese oggetto di razionalizzazione non sono più quelle afferenti “al costo del personale e all'affidamento di incarichi di consulenza”, ma quelle relative ai costi “per consulenze esterne” e ad altri “costi esterni”.

In particolare, si dispone che la RAI promuova l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne:

- per il 2025, mantenendo tali costi ad un livello non superiore a quello conseguito nell'anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico;
- per il 2026, realizzando, in relazione ai medesimi costi, una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023;
- per il 2027, elevando la riduzione prevista per il 2026 al 4 per cento.

Inoltre, la RAI mette in atto, nel corso dell'anno 2025, misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nell'anno 2024.

Infine, si prevede che siano gli amministratori della RAI a dare conto delle misure di riduzione di spesa adottate nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

La RT afferma che la disposizione prevede che la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. adotta, per il triennio 2025-2027, misure di contenimento dei costi di personale e per consulenze assicurando che il corrispondente ammontare:

- per il 2025, non sia superiore al costo sostenuto nel 2023, quale risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio;
- per il 2026 e per il 2027 sia ridotto di una misura rispettivamente pari ad almeno il due e il quattro per cento del costo sostenuto nel triennio 2023-2025.

I risparmi sono destinati agli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio 2023-2028 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana numero 121 del 25 maggio 2024.

Al riguardo, pur se alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa la sostenibilità delle riduzioni prospettate dalla norma.

Commi 862-863

(Accantonamenti degli oneri connessi ai piani di stock option)

La disposizione stabilisce che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di *stock option* siano da ritenersi deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.

In particolare, il comma 862 introduce a tal fine il nuovo comma *6-bis* nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il comma *6-bis* riconosce ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS la deducibilità dei componenti negativi imputati a conto economico riferiti alle operazioni con pagamento basato su azioni (c.d. *stock option*) regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo solo al momento di assegnazione di tali strumenti. In tale momento, sono, altresì, riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.

Il comma 863 prevede che il criterio di deducibilità al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di *stock option* si applichi alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 oppure nei successivi.

La RT evidenzia che la contabilizzazione *IAS/IFRS* consente di imputare a titolo di costo del lavoro (e oneri finanziari) la contropartita del valore di mercato delle azioni che saranno assegnate ai dipendenti e al *management* in attuazione di un piano di *stock option* o *stock granting*, già nel momento in cui il piano viene deliberato e le azioni iscritte nello Stato Patrimoniale, indipendentemente dalla circostanza che sia avvenuta l'effettiva assegnazione. Tale onere "figurativo" risulta deducibile, in applicazione del principio di derivazione rafforzata, ai sensi delle disposizioni di coordinamento contenute nel DM 8/6/2011 (solo per i soggetti *IAS/IFRS adopter*).

La norma intende rendere deducibile tale componente di reddito solo al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti finanziari; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.

L'analisi effettuata sui dati delle principali banche ha consentito di rilevare piani di *stock option* triennali per un importo complessivo di deduzione delle poste interessate dall'intervento pari a circa 150 milioni di euro. Parallelamente, la medesima analisi condotta sulle maggiori imprese del settore industriale ha consentito di quantificare ulteriori piani di *stock option* per un importo equivalente a quello rilevato nel settore bancario.

Supponendo che l'avvio del piano di *stock option* si distribuisca omogeneamente nei tre anni (un terzo avvia nel 2025, un terzo nel 2026 e un terzo nel 2027), si è sviluppata

un'ipotesi di ripartizione dei 300 milioni di euro complessivi secondo lo schema di deducibilità a legislazione vigente:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029
Piano 2025	-100	-100	-100		
Piano 2026		-100	-100	-100	
Piano 2027			-100	-100	-100
Piano 2028				-100	-100
Piano 2029					-100
Totale	-100	-200	-300	-300	-300

La normativa proposta prevede l'indeducibilità della componente figurativa da cui il seguente schema di deducibilità a legislazione proposta:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029
Piano 2025	0	0	-300		
Piano 2026		0	0	-300	
Piano 2027			0	0	-300
Piano 2028				0	0
Piano 2029					0
Totale	0	0	-300	-300	-300

Ne deriva una variazione di deducibilità (maggiore base imponibile) come indicato di seguito:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029
Maggiore base imponibile	100	200	0	0	0

Ai fini della valutazione dell'impatto sul gettito, i contribuenti sono stati distinti tra banche ed altri operatori ai fini dell'applicazione delle specifiche aliquote effettive dei relativi settori.

Considerando l'entrata in vigore dal 2025 e un acconto IRES del 75%, l'andamento finanziario sarebbe il seguente:

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	0	25	39	-21	0

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione prevede per le società di capitali, a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, il rinvio della deduzione dell'operazione con pagamento basato su azioni solo al momento dell'avvenuta assegnazione di tali strumenti ai beneficiari del piano di *stock option*, anziché nel momento in cui il piano viene deliberato e le azioni iscritte nello Stato Patrimoniale. La RT rileva che l'intervento normativo produce effetti finanziari positivi, in termini di maggiori entrate, pari a 25 milioni di euro per il 2026 e 39 milioni di euro per il 2027, e negativi, per il solo 2028 (minori entrate per 21 milioni di euro).

Per i profili di quantificazione, alla luce dei dati forniti e delle ipotesi esplicitate dalla RT non appare agevolmente ricostruibile la verifica degli effetti relativi alle variazioni della base imponibile. Sarebbe utile pertanto l'acquisizione di informazioni più puntali che consentano di ricostruire gli importi indicati dalla RT, con particolare riferimento

alle aliquote IRES applicate, considerato anche che, per gli intermediari finanziari, è applicabile l'apposita addizionale.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che il prospetto riepilogativo espone maggiori entrate tributarie contabilizzate per il 2026 e 2027, non ci sono particolari osservazioni.

Commi 864-866

(Efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

Il comma 864 interviene sulla disciplina del "Fondo antiusura", recata principalmente dall'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, con finalità di efficientamento e coordinamento normativo.

Il comma 865 dispone che il nuovo articolo 15 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo della disciplina così riformata, e dalla medesima data operano le abrogazioni della normativa incompatibile o confluita.

Il comma 866 introduce una disciplina transitoria, che individua le modalità di restituzione dei contributi da parte dei confidi che non rispettano i requisiti più restrittivi previsti dalla nuova disciplina.

Rispetto alla disciplina vigente del Fondo vengono introdotte le seguenti innovazioni potenzialmente coinvolgenti profili di rilievo per quanto di competenza:

- le quote assegnate ai Confidi passano dal 70 al 60%, mentre le quote assegnate alle fondazioni ed associazioni antiusura passano dal 30 al 40%. Tali soggetti vengono qualificati anche formalmente non più beneficiari bensì gestori delle risorse del fondo antiusura;
- i contributi del Fondo antiusura sono accreditati su conti specifici, separati e vincolati alla finalità, che costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari;
- vengono disciplinate più dettagliatamente le caratteristiche della garanzia concessa dai Confidi a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario e le condizioni della sua concedibilità, come pure quelle concesse dalle associazioni e fondazioni antiusura;
- si ribadisce (come già previsto dal comma 256 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021) che una quota dei contributi del Fondo antiusura può essere utilizzata dai Confidi, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario;
- sono fissati criteri più restrittivi per l'individuazione dei Confidi eleggibili all'assegnazione dei contributi, in quanto è richiesto che siano "soggetti garanti autorizzati" ad operare con il Fondo centrale di garanzia PMI;
- gli interventi di garanzia prestati dai Confidi e dalle associazioni e fondazioni antiusura sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità – ivi compresa la percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che i garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione - da stabilire con un decreto ministeriale attuativo. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009;
- le disposizioni attuative della nuova disciplina sono demandate a un decreto ministeriale;
- sono confermati i presupposti e le procedure della restituzione dei contributi al Fondo da parte degli organismi assegnatari già previsti a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 266 del 2005: la disciplina confluisce dunque per coordinamento normativo nel nuovo articolo 15;
- per la gestione dell'intervento nonché per il monitoraggio e controllo dei contributi attribuiti ai sensi del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si può avvalere di Consap

S.p.A.⁹⁸, con oneri posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025 (attualmente il Fondo antiusura è gestito dal Dipartimento del Tesoro⁹⁹);

- sono abrogati i commi 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che recavano disposizioni sull'utilizzo dei contributi del Fondo che ora sono state assorbite nel nuovo articolo 15 o sono divenute incompatibili: l'abrogazione ha dunque natura di coordinamento normativo;
- sono abrogati i decreti attuativi della disciplina vigente¹⁰⁰.

La RT precisa che la proposta di razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (di seguito "Fondo"), attraverso una mirata integrazione dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 non prevede la assegnazione di nuove risorse a valere sul bilancio dello Stato, dal momento che i flussi di alimentazione periodica del Fondo sono già delineati e disciplinati dall'articolo 1, commi 385 e 386, della legge n. 266 del 2005.

La RT riassume quindi il contenuto delle norme introdotte nei termini seguenti (che è opportuno riportare integralmente, considerando che la descrizione del dispositivo si è concentrata sui profili di potenziale interesse per la finanza pubblica, nds).

Si prevede *ex novo* la concessione di una garanzia dello Stato di ultima istanza per gli interventi di garanzia promossi dai confidi e dalle fondazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura (comma 7), che, in analogia con interventi pubblici promossi da altri fondi di garanzia (Fondo di garanzia PMI ex articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996; Fondo garanzia prima casa ex articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013; Fondo per lo studio di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 81 del 2007), consentono alle banche e agli altri soggetti finanziatori benefici di ponderazione a fini prudenziali, incentivando così la concessione del finanziamento. Giova precisare che la nuova garanzia dello Stato di ultima istanza opererebbe solo laddove non dovesse operare la garanzia dei confidi o delle fondazioni e associazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo. Al riguardo si evidenzia che, come previsto dal novellato comma 1 dell'articolo 15, dette risorse godono di

⁹⁸ Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Secondo detta norma, le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi unionali e nazionali, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

⁹⁹ Cfr. https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/

¹⁰⁰ Si tratta, in particolare, del DPR n. 315 del 1997 (regolamenti di attuazione del Fondo antiusura); del decreto ministeriale 6 agosto 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 108 del 1996, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi; del decreto ministeriale 6 agosto 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge n. 108 del 1996, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime; del decreto ministeriale 20 agosto 2021, attuativo dell'articolo 1, comma 258, legge n. 178 del 2020, concernente l'erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell'usura da parte dei Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

separazione patrimoniale, sono assegnate solo “in gestione” senza confondersi con il patrimonio degli assegnatari e sono depositate su conti bancari *ad hoc* (“devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatarie, con vincolo di destinazione (.....) costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari”). Nella pluriennale esperienza del Fondo non risultano eventi di escussione della garanzia ai quali gli assegnatari del Fondo non abbiano potuto fare fronte con le risorse loro destinate. Anche il rafforzamento dei criteri di selezione dei confidi con la limitazione ai soli “soggetti garanti autorizzati” ai sensi della disciplina del Fondo di garanzia PMI (nuovo comma 2, lettera *a*) va nella stessa direzione di ulteriore contenimento dei rischi. Sotto altro aspetto il combinato disposto delle norme che rinviano a un regolamento attuativo consente l’introduzione di ulteriori presidi a salvaguardia della garanzia dello Stato di ultima istanza, rimettendo al provvedimento ministeriale la definizione di criteri, condizioni e modalità per la sua concessione, tra i quali è prevista l’indicazione della percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio per ciascuna operazione al fine di assicurare un’adeguata disponibilità di risorse per fronteggiare il rischio di escussione. Si ritiene, pertanto, che il rischio sotteso di un’escussione della garanzia dello Stato di ultima istanza sia meramente teorico. Conseguentemente, detta garanzia è inserita nell’allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 196 del 2009, senza necessità di una specifica copertura finanziaria. Anche la possibilità di ricorso al supporto di una società *in house* (comma 10-*quater*) è prevista con oneri a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, nel limite massimo annuo di 400.000 euro a decorrere dal 2025. Si evidenzia che il Fondo è, altresì, alimentato annualmente, ai sensi dell’articolo 1, commi 385 e 386, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), da una somma pari alla quota eccedente la media delle somme riscosse nel biennio 2002-2003 con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per infrazioni alla normativa valutaria, antiriciclaggio e in materia di usura e dall’ammontare dei contributi restituiti dagli Enti gestori del Fondo a seguito di inattività biennale e cessazione. Per l’anno 2024, il totale delle suddette somme, versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo, che si aggiunge allo stanziamento della legge di bilancio 2024, è stato pari a 14.306.156 euro.

Le previsioni contenute nei restanti commi non comportano oneri, essendo relative ad aspetti di carattere procedurale (tra i quali: il diverso riparto del fondo tra confidi e associazioni/fondazioni, la esplicitazione dell’affidamento in gestione delle risorse del fondo, la separazione delle risorse, il rafforzamento dei criteri di selezione dei confidi) che sono in massima parte una riproposizione/razionalizzazione della normativa già vigente e attualmente disseminata in diversi plessi legislativi, o l’esplicitazione di circostanze già presenti nell’attuale configurazione del fondo.

La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito alla garanzia di ultima istanza che sarà fornita dallo Stato non si formulano osservazioni alla luce del fatto – ricordato nella RT - che nella pluriennale esperienza del Fondo non risultano eventi di escussione della garanzia ai quali gli assegnatari del Fondo non abbiano potuto fare fronte con le risorse loro destinate e della riduzione del rischio riconducibile ad alcune misure previste. Anche in ordine alla possibilità per il MEF di avvalersi, per la gestione dell'intervento e il monitoraggio dei contributi, di Consap S.p.A., con oneri posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025, non si hanno osservazioni da formulare, sia in quanto si tratta di una mera facoltà, sia perché si opererebbe nell'ambito di un limite di spesa al cui finanziamento si provvederebbe mediante utilizzo di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente.

Nulla da osservare altresì sulle restanti disposizioni, atteso che esse hanno natura ordinamentale o procedimentale, ovvero recano abrogazioni e modifiche di mero coordinamento normativo, ovvero ripartiscono diversamente risorse che restano invariate nel loro ammontare complessivo oppure introducono criteri più restrittivi per la concessione e gestione delle garanzie,

In generale, inoltre, si ricorda che il Fondo opera nei limiti delle disponibilità in esso presenti ai sensi dell'invariato comma 9 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996.

Comma 867

(Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)

La norma dispone che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l'Automobile club d'Italia versi all'entrata del bilancio dello Stato 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, pur se l'ACI non rientra nel perimetro della pubblica amministrazione, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa la sostenibilità della misura da parte dell'ente e, di conseguenza, la possibilità di realizzare gli integrali introiti da parte dell'erario.

Comma 868

(Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

La norma prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possano essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta. A tal fine, integra l'articolo 18-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La RT evidenzia che la disposizione prevede l'allineamento della previsione di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che conferisce all'Autorità giudiziaria la facoltà di affidare in custodia giudiziale agli organi dell'Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta, per le loro esigenze operative, i beni, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti contemplati dal medesimo decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ampliando l'applicazione anche ai delitti tributari.

Assicura che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, convenendo con la RT circa la sostanziale neutralità finanziaria della disposizione, atteso che la norma si predispone come mera facoltà per l'Amministrazione finanziaria, non ci sono osservazioni.

Comma 869 (Tax credit cinema)

La disposizione, alle lettere a)-g), novella la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. In primo luogo, la disposizione modifica i contenuti della relazione annuale che il Ministero trasmette alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi pubblici di sostegno al settore, inserendovi riferimenti all'esigenza del controllo della spesa ed estendendo l'analisi di impatto e la valutazione in essa contenute anche agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali. In secondo luogo, intervenendo sulla disciplina del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, innalza dal 15 al 30 per cento la quota massima del Fondo che può essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione, e prevede che le risorse stanziare per gli interventi di sostegno al settore (diverse dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possono essere destinate al rifinanziamento del Fondo. Reca, altresì, numerose misure in materia di "tax credit" e rende permanente, assegnandogli una dotazione (a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo) fino a 3 milioni a decorrere dal 2025, il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, attribuendo infine a un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.

Nel dettaglio:

- a) i punti 1)-3) recano modifiche all'articolo 12 della legge n. 220 del 2016, che individua quattro tipologie distinte di interventi: incentivi e agevolazioni fiscali (disciplinati dai successivi articoli da 15 a 22), contributi automatici (articoli da 23 a 25), contributi selettivi (articolo 26) e contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo da 28 a 31). Tutte le modifiche introdotte incidono sul comma 6 dell'articolo 12, che disciplina la relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di sostegno sopracitati, che il Ministero della cultura è tenuto predisporre e a trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

- b) i punti 1)-3) recano modifiche all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016. Le novelle sono volte: a modificare la denominazione del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29, espungendo da entrambi tali denominazioni la parola "straordinario" (si tratta di modifiche di coordinamento normativo, per le quali si veda, infra, il commento alla lettera f)); ad innalzare dal 15 al 30 per cento la quota massima del Fondo

(tenendo ferma, invece, la quota minima del 10 per cento attualmente vigente) che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 13, può essere destinata ai contributi selettivi di cui all'articolo 26 e ai contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 27, comma 1; ad inserire, nell'articolo 13, il nuovo comma 5-*bis*, ai sensi del quale le risorse stanziare per il finanziamento di tutti gli interventi di sostegno previsti per il settore del cinema e dell'audiovisivo, al netto di quelli consistenti in incentivi e agevolazioni fiscali, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento dello stesso Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

- *c*) i punti 1) e 2) recano modifiche all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, dedicato, nello specifico, al credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Il credito d'imposta in parola è riconosciuto in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Le aliquote sono determinate tramite un decreto ministeriale attuativo, nei seguenti termini: per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento; è possibile prevedere aliquote diverse, o prevedere l'esclusione dall'accesso al credito d'imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, e, ferma restando la misura massima del 40 per cento, è possibile prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; anche in questo caso è fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell'aliquota, o di prevedere l'esclusione dall'accesso al credito d'imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, nonché quella di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile. La disposizione in commento introduce nell'articolo 15 le seguenti modificazioni: in relazione alle opere cinematografiche, prevede che l'aliquota del credito d'imposta non sia più "ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento" ma che sia "prevista nella misura massima del 40 per cento"; la soppressione della parola "ordinariamente" e l'introduzione della parola "massima" hanno l'effetto combinato di attribuire al decreto ministeriale attuativo una discrezionalità maggiore, rispetto al testo vigente, nella determinazione della misura esatta dell'aliquota (numero 1 della lettera c)); in relazione alle opere audiovisive, si specifica che l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista, in via prioritaria, per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale, non è quella del 40 per cento, ma quella "massima del 40 per cento", chiarendo dunque che, anche in questo caso, resta in capo al decreto ministeriale attuativo la discrezionalità in ordine alla determinazione esatta dell'intensità dell'agevolazione (numero 2 della lettera c)).

- *d*) alla lettera d), modificata in prima lettura, si recano modifiche all'articolo 21 della legge n. 220 del 2016 che reca le disposizioni comuni a tutti i crediti di imposta disciplinati dagli articoli precedenti, rivolti rispettivamente alle imprese di produzione (articolo 15), alle imprese di distribuzione (articolo 16), alle imprese dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17), agli esercenti sale cinematografiche (articolo 18), alle imprese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (articolo 19) e agli altri soggetti che apportano denaro al settore (articolo 20), laddove l'ultimo periodo è sostituito prevedendosi con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie;

- e) i punti 1) e 2) recano novelle all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016, che reca la disciplina dei contributi selettivi concessi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. La disposizione è volta, in primo a luogo (numero 1) della lettera e)), a sopprimere il comma 3 dell'articolo 26 che disciplina un'altra tipologia di contributo selettivo che il Ministero concede alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive, individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le *start-up* e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. In secondo luogo (numero 2 della lettera e)) si modifica il comma 4 dell'articolo 26, inserendo, tra gli ambiti materiali da disciplinare tramite il decreto ministeriale attuativo (attualmente, il decreto ministeriale n. 343 del 31 luglio 2017, più volte modificato) delle disposizioni in materia di contributi selettivi, anche la definizione dei criteri, dei meccanismi e delle modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi, anche in questo caso da assegnare allo Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

- f) i punti 1)-3)) modificano l'articolo 29 della legge n. 220 del 2016, recante la disciplina del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo .In particolare, il citato articolo 29, al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, costituiva un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo era concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Le opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate ai sensi dell'articolo 29 ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero possono essere utilizzate dal Ministero stesso per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali. Ora, la disposizione in commento rivitalizza il Piano in questione, rifinanziandolo, a decorrere dall'anno 2025, per una cifra fino a 3 milioni di euro annui (numero 2 della lettera f)). Conseguentemente alla natura permanente che il Piano andrebbe in tal modo ad assumere, dalla sua denominazione, contenuta nella rubrica dell'articolo 29, è espunta la parola "straordinario" (numero 1) della lettera f)).Inoltre, si prevede che la disciplina di dettaglio del Piano, concernente i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato da parte del Ministero, sia definita non più, come previsto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, ma direttamente con decreto di quest'ultimo (numero 3 della lettera f));

- g) si novella l'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, che reca l'istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive. In particolare le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite da: «Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*».

La RT evidenzia che la norma apporta le seguenti modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220. In particolare:

La lettera a) apporta modifiche all'articolo 12, comma 6, allargando il perimetro della relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi della legge cinema predisposta dal Ministero della cultura e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre,

prevedendo che l'indagine deve avere riguardo, in particolare, sia all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia di tutti gli incentivi, e non solo quindi degli incentivi tributari, sia agli esiti dei controlli previsti dalla medesima legge.

La lettera b) apporta modifiche all'articolo 13, commi 2 e 5 e introduce il comma *5-bis*; in particolare, con la modifica al comma 2 viene eliminato qualsiasi riferimento alla straordinarietà dei Piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico, essendo entrambi divenuti ordinari; con la modifica al comma 5 viene portato dal 15 per cento al 30 per cento il limite massimo delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo da destinate ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione; il comma *5-bis*, di nuova introduzione, prevede che le risorse stanziare per i finanziamenti degli interventi della legge, laddove inutilizzate, possano essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

La lettera c) reca modifiche all'articolo 15, comma 2, sopprimendo alla lettera a) la parola "ordinariamente" e specificando che l'aliquota del 40 per cento prevista per le opere cinematografiche è l'aliquota massima, in conformità a quanto già previsto alla fine della medesima disposizione; parimenti, alla lett. b), viene puntualizzato che l'aliquota del 40 per cento prevista per le opere audiovisive è l'aliquota massima.

La lettera d) apporta modifiche all'articolo 21, comma 5. In particolare, è stata introdotta la previsione secondo cui i decreti attuativi emanati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsti nel medesimo comma, possono stabilire i criteri e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi; all'assegnazione in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera; in tal modo lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo; infine, è stata apportata una modifica alla previsione che disciplina il credito di imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al regista, sceneggiatore, attore e ad altre figure da individuare, rimandando al decreto attuativo del medesimo comma l'individuazione dell'importo massimo, sulla base di quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.

La lettera e) reca modifiche all'art. 26, commi 3 e 4, sopprimendo sia la disposizione relativa alla concessione di contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico sia la previsione relativa alla posizione contabile delle imprese; dette previsioni, infatti, non hanno mai trovato applicazione. Inoltre, per i contributi selettivi è stata introdotta la previsione secondo cui, con il decreto attuativo previsto nel medesimo comma, possono essere stabiliti i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al

contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. In tal modo, lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

La lettera f) apporta modifiche all'art. 29, alla rubrica e al comma 1, mutando il piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo da straordinario a ordinario; in particolare, con la modifica apportata è prevista una dotazione annua pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi finalizzati alla digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive; la previgente disposizione prevedeva, infatti, un piano straordinario per le sole annualità 2017, 2018 e 2019; infine, è stata apportata una modifica al comma 4, prevedendo, in analogia a quanto previsto all'art. 28, comma 2, che i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato siano definiti con decreto del Ministro della cultura e non del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso Ministro.

La lettera g) apporta all'art. 32, comma 7, una modifica di coordinamento formale.

Al riguardo, va premesso che la norma modifica diverse disposizioni della legge n. 220 del 2016, che disciplina fra l'altro gli interventi finanziari in favore del cinema e dell'audiovisivo. Le varie categorie di interventi e i fondi restano finanziati a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, che viene ripartito fra le diverse voci di spesa e opera, già a legislazione vigente, nel limite delle relative disponibilità.

Per i profili di quantificazione, le disposizioni incidono sulle quote destinabili alle varie finalità, consentendo la destinazione di risorse eventualmente rimaste inutilizzate (si tratta, dunque, di risorse già destinate a spesa) e rendendo più flessibile la fissazione dell'aliquota per il credito di imposta cinematografico, e istituiscono una sezione del Fondo: poiché pertanto, nel loro complesso, hanno l'effetto di incidere sulla destinazione, il riparto e l'utilizzo di somme già destinate a spesa ed operanti nel limite delle disponibilità, senza incidere sul loro ammontare, non ci sono osservazioni.

Con riferimento alle modifiche apportate alla lettera d) nel corso dell'esame in prima lettura, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni modificative, non ci sono osservazioni.

Commi 870-874

(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

Il comma 870, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, riduce, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dal 2027, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri nei termini indicati

nell'Allegato IV annesso al provvedimento in esame (l'Allegato è stato modificato durante l'esame in prima lettura, cfr. oltre). Si prevede che le predette riduzioni possano essere rimodulate, in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, per il periodo 2025-2027 - nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dalla presente legge per le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le disposizioni in materia di personale pubblico di cui ai commi 822-836 - sono stabiliti obiettivi di risparmio di spesa in termini di indebitamento netto, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per il 2025, 500 milioni di euro per il 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2027. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell'allegato V annesso al provvedimento in esame (riportato a seguire) (comma 871).

*Allegato V
(milioni di euro)*

Ministeri	2025	2026	Dal 2027
Ministero dell'economia	98,2	147,3	168,5
<i>Di cui Presidenza del Consiglio</i>	<i>32,4</i>	<i>43,6</i>	<i>53,4</i>
Ministero delle imprese	53,2	76,7	113,0
Ministero del lavoro	5,3	6,7	10,2
Ministero della giustizia	5,9	19,6	32,3
Ministero degli affari esteri	9,5	13,9	18,7
Ministero dell'istruzione	5,2	7,8	12,2
Ministero dell'interno	22,1	41,8	62,3
Ministero dell'ambiente	11,1	23,7	40,6
Ministero infrastrutture e trasporti	22,9	50,4	80,4
Ministero dell'Università e della ricerca	34,7	49,0	63,3
Ministero della difesa	6,1	13,1	16,6
Ministero dell'agricoltura	7,1	8,2	9,3
Ministero della cultura	10,0	23,6	51,2
Ministero della salute	6,2	7,9	8,9
Ministero del turismo	2,4	10,2	12,4
Totale	300,0	500,0	700,0

Viene demandata all'adozione di un decreto interministeriale, la possibilità di modificare - a parità degli importi complessivi - la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri e le misure per il raggiungimento dei suddetti importi (comma 872).

Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alle suddette disposizioni (comma 873).

Le misure di cui ai commi 871 e 872 sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia¹⁰¹. I Ministeri forniscono gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi per il monitoraggio e per la rendicontazione dei risparmi. Il monitoraggio è svolto sulla base di quanto indicato dalle linee guida ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet

¹⁰¹ Sulla base di quanto indicato dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere, agli stessi, eventuali integrazioni delle informazioni fornite, in particolare per la rendicontazione dei risparmi (comma 874).

La RT aggiornata non si sofferma sulle modifiche intervenute.

La RT **annessa all'emendamento**¹⁰² approvato in prima lettura afferma che le rimodulazioni compensative delle riduzioni proposte e integrate nella tabella di cui all'emendamento non modificano il conseguimento dei risparmi di spesa previsti in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e sono ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Sul comma 874 la RT chiarisce che ogni Ministero redige una relazione di monitoraggio entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di revisione; dette relazioni sono allegate a quella predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con quanto previsto per il conseguimento della milestone M1C1-122 della Riforma 1.13 del PNRR.

La RT **aggiornata** riporta quindi una tabella di sintesi delle riduzioni operate suddivisa per stati di previsione che tuttavia non è aggiornata alle modifiche approvate in prima lettura (ad esempio lo stato di previsione del ministero delle imprese e del made in italy reca in tale tabella riduzioni per il 2025 per 366,09 milioni a fronte di 396,09 milioni del testo aggiornato).

Si riporta di seguito l'**allegato IV**, come aggiornato all'esito dell'approvazione in prima lettura.

¹⁰² Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 13 dicembre 2024, emendamento 119.15.

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	782.172	466.926	743.851	453.989	686.978	400.899
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	202.259	32.826	187.204	30.221	297.344	145.740
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	2.195	0	2.192	0	2.192	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	21.723	7.370	27.306	14.245	43.495	30.533
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	259	48	230	48	230	48
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	2.865	0	2.865	0	2.865	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	4.724	499	4.104	0	4.099	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	769	0	741	0	675	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	1.101	0	1.101	0	1.101	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	161.039	23.337	141.087	14.355	234.114	112.677
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	3.567	0	3.565	0	3.565	0
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (11)	3.554	1.477	3.554	1.477	4.574	2.386
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	463	97	459	97	433	97
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	53	48	5	0	5	0
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	5	0	5	0	5	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	48	48	0	0	0	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	39.664	31.821	27.242	17.940	32.716	24.996
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	38.268	30.456	25.797	16.525	31.270	23.581
5.2 Sicurezza democratica (4)	1.395	1.365	1.445	1.415	1.445	1.415
6 Soccorso civile (8)	3.332	1.549	3.223	1.432	2.977	1.182

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4)	1.408	117	1.291	0	1.291	0
6.2 Protezione civile (5)	1.924	1.432	1.932	1.432	1.686	1.182
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	197.471	157.963	187.471	157.963	35.096	5.588
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	197.471	157.963	187.471	157.963	35.096	5.588
8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	8	0	5.008	5.000	5.028	5.020
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	8	0	5.008	5.000	5.028	5.020
10 Comunicazioni (15)	12.250	10.427	15.410	13.587	16.020	14.197
10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4)	12.250	10.427	15.410	13.587	16.020	14.197
11 Ricerca e innovazione (17)	128.945	128.945	129.134	129.134	122.750	122.750
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	128.945	128.945	129.134	129.134	122.750	122.750
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Casa e assetto urbanistico (19)	5.000	5.000	0	0	0	0
13.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (1)	5.000	5.000	0	0	0	0
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	34.775	34.482	34.717	34.425	33.117	32.825
14.1 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (5)	26.710	26.497	26.652	26.439	25.052	24.839
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	75	0	75	0	74	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	5	0	5	0	5	0
14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (13)	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986
17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	25.954	13.860	25.230	15.136	23.912	13.918

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	25.954	13.860	25.230	15.136	23.912	13.918
18 Giovani e sport (30)	34.337	28.376	33.937	27.976	16.488	16.467
18.1 Attivita' ricreative e sport (1)	19.246	13.285	18.893	12.933	6.444	6.424
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2)	15.091	15.091	15.044	15.044	10.044	10.044
19 Giustizia (6)	3.980	0	3.768	0	3.254	0
19.2 Giustizia amministrativa (7)	605	0	605	0	605	0
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	3.375	0	3.163	0	2.649	0
21 Debito pubblico (34)	128	0	163	0	3	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	128	0	163	0	3	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	47.860	11.908	47.285	11.706	44.514	10.990
22.1 Indirizzo politico (2)	402	0	402	0	399	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	12.198	593	11.814	457	10.951	200
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	28.669	10.932	28.624	10.887	28.390	10.653
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	1.138	26	1.131	26	1.061	26
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	5.454	358	5.314	337	3.713	111
23 Fondi da ripartire (33)	43.157	6.721	41.054	6.469	30.754	4.227
23.1 Fondi da assegnare (1)	43.157	6.721	41.054	6.469	30.754	4.227

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	398.090	387.055	384.777	375.536	398.383	392.800
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	386.191	384.394	377.251	372.852	392.636	390.125
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	870	357	798	286	798	286
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	208.136	207.011	186.972	183.286	196.645	194.834
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	229	215	223	159	245	138
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	83.850	83.710	76.617	76.483	33.210	33.131
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	75.844	75.840	96.615	96.613	154.513	154.511
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	17.261	17.260	16.026	16.025	7.226	7.225
2 Regolazione dei mercati (12)	225	9	247	9	246	9
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	225	9	247	9	246	9
5 Comunicazioni (15)	4.890	2.646	3.658	2.670	3.410	2.660
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	45	0	57	7	57	7
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	4.180	2.646	2.923	2.663	2.675	2.653
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	665	0	678	0	678	0
6 Ricerca e innovazione (17)	70	3	1.022	3	1.022	3
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	70	3	1.022	3	1.022	3
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.715	3	2.599	3	1.068	3
7.1 Indirizzo politico (2)	62	0	62	0	62	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4.653	3	2.537	3	1.006	3

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	34.579	8.667	34.224	8.657	34.234	8.677
1 Politiche per il lavoro (26)	6.337	2.585	6.361	2.609	6.372	2.628
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	19	0	19	0	19	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	150	115	150	115	150	115
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	2.508	2.467	2.531	2.491	2.551	2.511
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	1.024	0	1.024	0	1.015	0
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	2.635	3	2.636	3	2.636	2
2 Politiche previdenziali (25)	392	71	392	71	392	71
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	392	71	392	71	392	71
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	6.305	6.070	6.271	5.977	6.271	5.977
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	3.666	3.410	3.633	3.377	3.633	3.377
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	2.638	2.600	2.639	2.600	2.639	2.600
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3	0	3	0	3	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	3	0	3	0	3	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	21.542	0	21.196	0	21.195	0
5.1 Indirizzo politico (2)	21.489	0	21.142	0	21.142	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	53	0	53	0	53	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	85.110	49.120	107.387	61.537	110.272	49.116
1 Giustizia (6)	84.620	49.120	106.897	61.537	109.797	49.116
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	21.762	1.765	57.401	24.582	68.884	19.578
1.2 Giustizia civile e penale (2)	35.056	25.777	31.000	22.658	22.070	15.135
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	2.296	111	1.715	111	1.856	11
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6)	1.313	659	1.272	618	1.272	618
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	24.191	20.808	15.510	13.569	15.715	13.775
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	490	0	490	0	475	0
2.1 Indirizzo politico (2)	228	0	228	0	213	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	262	0	262	0	262	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	69.386	51.319	70.479	52.813	60.681	43.906
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	60.688	49.819	61.883	51.313	54.476	43.906
1.1 Protocollo internazionale (1)	125	0	100	0	100	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	47.809	47.424	50.177	49.792	42.676	42.291
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	291	123	151	123	151	123
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	38	0	31	0	31	0
1.5 Integrazione europea (7)	31	0	25	0	25	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	89	3	87	3	87	3
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	8.116	2.229	7.242	1.355	7.336	1.449
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	845	0	881	0	981	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	153	4	36	4	36	4
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	15	0	15	0	15	0
1.13 Diplomazia pubblica e culturale (18)	3.176	36	3.137	36	3.037	36
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7.927	1.500	7.709	1.500	5.299	0
2.1 Indirizzo politico (2)	2	0	2	0	2	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	7.925	1.500	7.706	1.500	5.297	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	771	0	887	0	906	0
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	771	0	887	0	906	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	41.038	13.600	39.447	27.095	40.584	38.000
1 Istruzione scolastica (22)	41.038	13.600	39.447	27.095	40.584	38.000
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	6.500	6.500	4.155	4.155	30.000	30.000
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	4.800	0	0	0	0	0
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	16.707	0	6.894	0	1.000	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	3.190	0	1.447	0	584	0
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	4.600	3.600	20.440	19.440	3.000	3.000
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	5.241	3.500	6.511	3.500	6.000	5.000

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	217.885	97.691	178.028	64.597	213.097	102.365
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	6.950	1.700	6.373	1.634	6.084	1.634
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	6.950	1.700	6.373	1.634	6.084	1.634
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	2.793	353	2.780	353	2.810	353
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	173	0	173	0	173	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	1.426	353	1.412	353	1.442	353
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	1.195	0	1.195	0	1.195	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	87.282	30.643	70.508	17.252	87.502	34.270
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	59.491	28.261	46.850	16.476	63.936	33.541
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	16.603	2.053	13.965	450	13.876	403
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	11.188	329	9.692	326	9.689	326
4 Soccorso civile (8)	77.050	50.826	57.995	32.751	77.623	52.501
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	551	160	441	50	441	50
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	76.499	50.666	57.554	32.701	77.182	52.451
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	27.579	2.551	25.157	1.606	24.157	1.606
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	27.579	2.551	25.157	1.606	24.157	1.606
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	16.212	11.616	15.215	11.002	14.921	12.002
6.1 Indirizzo politico (2)	4.833	4.000	5.454	5.000	6.431	6.000
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	11.379	7.616	9.762	6.002	8.490	6.002

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2025 - 2027

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	125.192	105.501	165.242	117.331	211.660	169.039
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	32.276	21.603	36.099	18.700	30.151	6.743
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	275	0	275	0	275	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	14.709	13.643	14.647	12.889	2.647	889
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	5.157	4.489	10.394	4.612	10.425	4.642
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	179	112	180	112	179	112
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	3.976	0	5.002	0	5.002	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	5.118	1.084	4.150	484	10.520	496
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	978	432	1.182	601	1.097	601
1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	1.628	1.590	263	0	0	0
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	256	253	6	3	6	3
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.757	63	10.818	63	10.691	63
3.1 Indirizzo politico (2)	477	0	5.067	0	5.067	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.280	63	5.750	63	5.623	63
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	90.159	83.835	118.325	98.568	170.818	162.233
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	37.240	34.254	72.517	70.461	93.493	91.411
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	52.919	49.581	45.809	28.107	77.325	70.822

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	293.693	229.026	294.476	237.517	236.593	187.465
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	143.210	137.586	119.665	114.578	77.621	73.126
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	67.388	67.051	95.575	95.216	69.187	68.861
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	659	271	652	264	277	214
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	133	48	133	48	13	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	75.030	70.216	23.305	19.050	8.145	4.050
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	121.061	78.737	151.065	111.473	140.135	103.594
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	11.509	4.190	11.535	4.238	8.512	3.581
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	1.079	1.062	780	763	730	713
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	16.461	16.094	15.451	15.093	12.441	12.428
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	17.875	17.164	21.362	20.652	21.408	20.738
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	46.508	14.228	44.007	14.227	43.614	14.135
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	27.629	26.000	57.929	56.500	53.429	52.000
3 Casa e assetto urbanistico (19)	79	0	79	0	79	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	79	0	79	0	79	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.927	12.085	17.621	10.849	15.343	10.129
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	17.927	12.085	17.621	10.849	15.343	10.129
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	11.415	617	6.046	617	3.414	617
5.1 Indirizzo politico (2)	8.886	0	3.835	0	1.505	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.529	617	2.210	617	1.909	617

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	246.922	226.280	238.590	213.349	216.275	207.478
1 Ricerca e innovazione (17)	170.322	170.310	120.608	117.038	124.627	121.057
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	170.322	170.310	120.608	117.038	124.627	121.057
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	75.544	55.620	117.280	96.311	90.967	86.421
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)	3.025	1.696	2.425	1.446	2.423	1.446
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2)	13.294	11.060	18.794	16.560	18.344	16.110
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	32.755	17.638	70.455	55.338	43.353	43.236
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	71	2	71	2	48	2
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	26.399	25.224	25.536	22.964	26.799	25.627
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.056	350	702	0	681	0
3.1 Indirizzo politico (2)	23	0	20	0	20	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.033	350	682	0	661	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	56.978	18.226	55.094	17.909	52.725	20.302
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	55.223	18.093	53.358	17.777	51.014	20.170
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	55.223	18.093	53.358	17.777	51.014	20.170
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.755	133	1.737	133	1.711	133
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)	1.755	133	1.737	133	1.711	133

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	63.106	47.454	32.327	18.053	29.720	15.810
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	61.817	46.864	31.057	17.463	28.416	15.200
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	7.808	7.137	786	403	586	403
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	1.987	1.081	1.377	767	758	326
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	52.022	38.647	28.895	16.293	27.072	14.471
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.054	450	1.035	450	900	300
2.1 Indirizzo politico (2)	30	0	29	0	29	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.024	450	1.006	450	871	300
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	234	140	234	140	404	310
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	234	140	234	140	404	310

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	147.630	118.321	178.111	150.859	204.089	175.375
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	144.056	118.047	176.541	150.578	202.561	175.093
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	1.703	992	1.962	997	1.890	947
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	127	0	127	0	127	0
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	528	0	528	0	563	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	7.463	5.478	2.462	478	2.462	478
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	6.484	5.585	6.506	5.628	6.320	5.417
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	12.811	9.960	12.588	9.962	12.588	9.962
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	8.102	3.535	6.607	2.040	6.610	2.043
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	100.902	90.313	139.773	129.356	167.027	155.131
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	1.568	1.070	1.548	1.050	1.548	1.050
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	1.214	1.035	1.333	1.035	324	35
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	3.067	0	3.067	0	3.065	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	88	77	41	30	40	30
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.574	274	1.570	282	1.528	282
4.1 Indirizzo politico (2)	1.790	0	28	0	28	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.784	274	1.542	282	1.500	282

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	41.111	28.912	40.758	29.571	29.886	23.177
1 Tutela della salute (20)	27.493	18.972	27.069	19.555	16.537	13.398
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	18.509	11.283	18.088	11.865	7.629	5.721
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	248	0	248	0	248	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	272	0	272	0	240	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	7.429	7.238	7.429	7.238	7.404	7.238
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	372	76	371	76	371	76
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	662	375	661	375	644	363
2 Ricerca e innovazione (17)	11.240	9.940	11.316	10.016	11.078	9.779
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	9.601	9.429	9.677	9.505	9.439	9.268
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1.639	511	1.639	511	1.639	511
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.379	0	2.373	0	2.271	0
3.1 Indirizzo politico (2)	1.298	0	1.194	0	993	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.081	0	1.179	0	1.277	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DEL TURISMO	69.394	68.463	46.435	45.487	40.383	39.487
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	244	0	245	0	235	0
1.1 Indirizzo politico (2)	66	0	66	0	66	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	178	0	179	0	169	0
2 Turismo (31)	69.150	68.463	46.190	45.487	40.147	39.487
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	75	0	75	0	51	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	335	307	339	304	339	304
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	68.271	68.162	45.308	45.183	39.308	39.183
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	469	0	469	0	450	0
Totale	2.670.265	1.916.561	2.609.227	1.874.302	2.545.559	1.873.896

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il comma 870, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato IV. Si osserva che gli importi complessivi delle riduzioni sono cambiati rispetto al testo iniziale per il 2025 da circa 2.640 milioni a circa 2.670 milioni con un aumento di 30 milioni, per il 2026 da circa 2.600 a 2.609 milioni con un aumento di circa 9 milioni, per il 2027 da circa 2.535 a 2.545 milioni con un aumento di circa 10 milioni.

Il prospetto riepilogativo aggiornato, mostra per le riduzioni di spese correnti in termini di saldo netto da finanziare una diminuzione di 0,7 milioni per il 2025, un incremento di 9,2 milioni per il 2026 e un incremento di 11 milioni per il 2027. La variazione delle riduzioni di spese in conto capitale, in termini di saldo netto da finanziare mostra un incremento di 30,7 milioni per il 2025 milioni, una riduzione di 0,4 milioni per il 2026 e una riduzione di 1,1 milioni per il 2027.

Per quanto riguarda gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, il prospetto non registra variazioni né sulle spese correnti né sulle spese in conto capitale e indica gli stessi importi del testo iniziale, pur essendo variati come detto gli importi in termini di saldo netto da finanziare.

Andrebbero quindi forniti chiarimenti circa l'assenza di effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto delle variazioni approvate all'allegato IV registrate sul solo saldo netto da finanziare.

Inoltre, nell'ambito di tali riduzioni complessive sono indicate nelle tabelle dell'allegato IV quelle predeterminate per legge ma né il medesimo allegato né la relazione tecnica, come per altro già accaduto in passato per analoghe disposizioni, forniscono indicazioni in merito ai fattori legislativi effettivamente incisi nell'ambito delle missioni e dei programmi interessati dalle riduzioni. Andrebbero pertanto indicati a quali specifici importi predeterminati con legge si faccia riferimento.

Si rammenta che i risparmi in oggetto si aggiungono a quanto già risultante dalla legislazione vigente tra l'altro, ivi inclusa la precedente manovra di bilancio (articolo 1, commi 523-526, della legge n. 213 del 2023) che ha prescritto il conseguimento di risparmi di parte corrente e parte capitale nell'ambito di un'analogha procedura di revisione della spesa.

Tanto premesso andrebbero forniti elementi informativi e di valutazione circa l'effettivo conseguimento degli obiettivi di *spending review* fissati da disposizioni già vigenti.

Con riferimento, inoltre, alla riduzione delle spese in conto capitale, considerato che gli effetti finanziari sul saldo di indebitamento netto sono pari per il 2025 a circa il 65% della spesa in competenza e che nel 2026 e nel 2027 tali percentuali raggiungono rispettivamente il 98 % e il 90 %, andrebbero forniti elementi di informazione volti a ricostruire tale andamento.

Nell'ambito della riforma della *spending review* prevista dal PNRR, con riguardo al periodo 2025-2027 - nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dalla presente legge per le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le disposizioni in materia di personale pubblico - sono, altresì, stabiliti (comma 871) obiettivi di risparmio di spesa in termini di indebitamento netto – ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell'allegato V annesso al provvedimento in esame - per un importo complessivo di 300 milioni di euro per il 2025, 500 milioni di euro per il 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2027. Con riferimento ai prescritti obiettivi di riduzione della spesa, di cui al comma 871, si evidenzia che questi non vengono riportati sul prospetto riepilogativo in corrispondenza della medesima norma. Sul punto, appare necessario chiarire quale sia la portata applicativa della disposizione.

Commi 875-879

(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

La norma, modificata durante l'esame in prima lettura, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro (24.000 nel testo iniziale), di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027 (3.500 nel testo iniziale), 1.464 milioni di euro per l'anno 2028 (2.000 nel testo iniziale), 800 milioni di euro per l'anno 2029 (1.000 nel testo iniziale) e 1.949 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036 (2.500 milioni dal 2030 al 2036 nel testo iniziale). Il Fondo è diretto a finanziare investimenti infrastrutturali, anche già finanziati parzialmente, che abbiano un

cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica. Le risorse del fondo sono assegnate nel limite previsto per ciascuna amministrazione dalla Tabella presente nell'allegato VI e che si riporta di seguito¹⁰³.

Ministero (dati in milioni di euro)	2027	2028	2029	2030-2033	2034-2036	2027-2036 (valore cumulato)
Ministero dell'economia e delle finanze	1.189	595	311	873	873	8.206
<i>di cui Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	110	110	95	95	95	980
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	350	300	161	350	350	3.261
Ministero della giustizia	141	81	40	101	101	966
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	12	6	3	8	8	78
Ministero dell'istruzione e del merito	12	7	7	9	9	88
Ministero dell'interno	103	104	50	133	133	1.187
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	192	100	71	100	100	1.063
Ministero dell'università e della ricerca	238	129	62	155	155	1.514
Ministero della difesa	30	15	15	15	15	165
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	40	28	14	34	34	321
Ministero della cultura	200	60	40	130	130	1.210
Ministero del turismo	59	29	15	31	31	316
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1	1	1	1	1	10
Ministero della salute	10	10	10	10	10	100
TOTALE	2.576	1.464	800	1.949	1.950	18.486

Le risorse relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate con DPCM mentre quelle dei Ministeri sono assegnate mediante decreti ministeriali del MEF. I medesimi decreti definiscono le modalità di monitoraggio sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e quelle di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma.

Inoltre, viene incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico. Tale incremento viene ripartito sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è stato inserito il comma 879 che incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 di 130,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 156,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 216 milioni di euro per l'anno 2027, di 111,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 92,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 95,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 93,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 112,4 milioni di euro per l'anno 2033, di 150,4 milioni di euro per l'anno 2034, di 151,4 milioni di euro per l'anno 2035 e di 144,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

¹⁰³ In base al comma 2, il fondo è ripartito con DPCM, per le risorse relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri e mediante decreti ministeriali (MEF), se relative ai Ministeri. I medesimi decreti definiscono le modalità di monitoraggio sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e quelle di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma.

Al riguardo, in relazione alla spesa per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, andrebbe fornito un prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi aggiornato alle modifiche approvate durante l'esame in prima lettura.

Per quanto riguarda la spesa destinata al programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico si osserva che esplica effetti identici su tutti e tre i saldi di finanza pubblica pur trattandosi di spesa in conto capitale. Sul punto andrebbero fornite le opportune delucidazioni da parte del Governo.

Inoltre, andrebbero esplicitati anche gli effetti delle predette misure sui saldi di finanza pubblica anche per gli anni successivi a quelli considerati dal prospetto riepilogativo.

Infine, si segnala una non perfetta coincidenza degli importi del fondo per il finanziamento degli investimenti infrastrutturali, tra i totali annuali e i valori cumulati riportati nella Tabella di cui all'allegato VI e la somma dei valori dei singoli Ministeri. Al fine di eliminare ogni incertezza circa i limiti di spesa di ciascun Ministero rispetto al valore complessivo del Fondo, andrebbe valutata l'opportunità di conseguire la perfetta corrispondenza tra i predetti importi.

Non si hanno osservazioni da formulare, invece, per quanto riguarda l'incremento del FISPE, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Commi 880-882

(Fondo per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Fondo per le attività di monitoraggio, di studi e ricerche in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'individuazione delle misure attuative della presente disposizione, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, è demandata ad un apposito decreto del MASE, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La copertura degli oneri avviene attraverso riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 883-884

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e fondo per esigenze indifferibili)

Il comma 883 dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge n. 196 del 2009, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si

prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Il comma 884 incrementa il Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

La RT ricorda che le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale gli accantonamenti destinati a ogni singolo Ministero.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 885-886

(Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)

Il comma 885, integrando l'articolo 1, comma 511, primo periodo, della legge n. 296 del 2006, modifica l'epigrafe del Fondo istituito da tale disposizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente prevedendo che esso possa essere utilizzato anche per finalità diverse da quelle conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 886 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

La RT chiarisce che il comma 885 mira appunto ad ampliare l'ambito di utilizzo delle somme iscritte sul Fondo richiamato dalla disposizione. Ribadisce poi il contenuto del comma 886.

Al riguardo, mentre non si hanno osservazioni sul comma 885, che rende la denominazione del Fondo conforme alla prassi ormai costante registrata nel suo utilizzo, si segnala che sarebbe opportuno un chiarimento circa l'istituzione dei due nuovi Fondi di cui al comma 886, giacché il fondo di conto capitale (vedasi il comma successivo per quello di parte corrente) non risulta dotato di alcuno stanziamento utilizzabile per poter provvedere alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Comma 887

(Destinazione di risorse al fondo di parte corrente per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta)

Il comma 887 destina quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 445 a 448 (Transizione 4.0), pari, in termini di indebitamento netto, a 1,15 miliardi di euro per l'anno 2026, al fondo di parte corrente di cui al comma precedente.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 888-891

(Fondo per il contrasto del Reclutamento illegale della manodopera straniera)

Il comma 888, al fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all'impiego irregolare di ospiti dei centri di accoglienza straordinari di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ovvero del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 889 consente l'accesso al suddetto fondo agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, regolarmente iscritti alla I sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998, autorizzati all'esercizio dell'attività di Agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme on-line dedicate al *matching* tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia.

Il comma 890 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo anche con riguardo al rispetto del limite di spesa autorizzato.

Il comma 891 provvede alla copertura dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 892

(Fondo per l'immigrazione)

La norma prevede un rifinanziamento di 200 milioni di euro per il 2025 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le spese relative ai centri di accoglienza dei migranti.

La RT sottolinea che, al fine di far fronte al costante aumento del flusso dei migranti nel territorio nazionale, le risorse iscritte sul capitolo 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno finalizzate all'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur non essendoci particolari osservazioni dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento, sarebbe utile

acquisire più analitiche informazioni circa i fattori e parametri che hanno determinato la necessità di ulteriori risorse, pari a circa il 20 per cento in più di quanto già stanziato¹⁰⁴.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che il prospetto riepilogativo espone maggiori spese correnti attese per il 2025, non ci sono osservazioni.

Commi 893-895 ***(Fondo esdebitazione incapienti)***

I commi 893-894 istituiscono presso il Ministero della giustizia un Fondo nazionale con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2025 per la concessione di un contributo, nella misura massima che sarà stabilita con apposito decreto, per l'esdebitazione degli incapienti. Il contributo può essere utilizzato anche per la copertura delle spese procedurali, comprese le competenze professionali dell'Organismo di composizione della crisi e dei costi processuali. A tale decreto interministeriale è demandata la definizione dei criteri e delle modalità attuative per l'accesso al Fondo, garantendo trasparenza e controllo sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di spesa.

Il comma 895 provvede alla copertura dei suddetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla presente legge.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 896 ***(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità (di cui all'articolo 1, comma 806, della legge di bilancio 2023) di 2 milioni di euro per il 2025. Conseguentemente, viene ridotto il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 897 ***(Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo previsto per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici

¹⁰⁴ Il citato piano gestionale 2 del capitolo 2351 reca uno stanziamento per il 2025 di 1.022 milioni di euro. L'assestamento di bilancio 2024 prevede sul medesimo piano gestionale risorse per 1.095 milioni di euro.

di Taranto del gruppo ILVA previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, e rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge di bilancio 2023. Provvede alla copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 898-901

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, istituisce due tipologie di fondi:

- un fondo, pari a 31.967.000 euro per il 2025, 38.700.000 euro per il 2026 e 31.380.000 euro per il 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per misure in favore degli enti locali per la realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;
- un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure collegate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede all'assegnazione delle predette risorse dei fondi sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. I decreti disciplinano i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato.

Ai relativi oneri, pari a 32.117.000 euro per l'anno 2025, a 39.300.000 per l'anno 2026 e a 31.380.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 902-906

(Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori)

Il comma 902 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori al fine di realizzare programmi, azioni e interventi, diretti alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in tali materie. Le attività di cui sopra si intendono essere quelle svolte nelle comunità locali dagli oratori promossi dalle parrocchie, dalle associazioni del Terzo settore che vi operano e, altresì, dagli istituti religiosi della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. La dotazione del fondo è di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.

Il comma 903 prevede che il fondo finanzia: a) interventi di sostegno alla formazione di operatori che svolgono le funzioni sociali ed educative per gli enti di cui al comma 902; b) ricerche e sperimentazioni di attività e metodologie d'intervento a carattere innovativo; c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, in grado di integrare istruzione, formazione e sport anche con riferimento alle attività curriculari di educazione civica.

Il comma 904 stabilisce le modalità di assegnazione di tali contributi per i progetti in parola sono individuate con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo, laddove disponibile, il finanziamento di almeno un progetto per regione ferma restando la possibilità di riassegnare le somme ad altri progetti con modalità definite dal medesimo decreto.

Il comma 905 dispone che per i finanziamenti dei progetti le regioni possono proporre misure integrative e complementari nell'esercizio delle loro prerogative.

Il comma 906 stabilisce, infine, che agli oneri derivanti dalle norme in commento si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2015 e rifinanziato dal disegno di legge di bilancio in commento.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che gli oneri previsti appaiono rimodulabili e pertanto compatibili con un meccanismo di tetto massimo di spesa, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, dal momento che si provvede mediante un definanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili per le medesime annualità come rifinanziato dal provvedimento in esame, non ci sono osservazioni.

Commi 907-908

(Misure per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

Il comma 907, modificato nel corso dell'esame parlamentare, dispone che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del disegno di legge di bilancio, Governo e autonomie promuovono un'intesa, entro il 30 aprile 2025, ai sensi dall'articolo

23 della legge n. 111 del 2023¹⁰⁵, al fine di concordare gli eventuali conseguenti ristori con la regione o provincia autonoma interessata.

Il comma 908, inserito alla Camera, introduce la clausola di salvaguardia dell'ordinamento delle autonomie speciali con riferimento a tutte le disposizioni contenute nella legge di bilancio, nel senso che esse sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La RT afferma che il comma 907 non determina nuovi oneri, in quanto gli effetti finanziari dei trasferimenti a favore delle Autonomie speciali sono compresi tra gli oneri complessivi delle misure fiscali nel territorio nazionale.

Con riferimento al comma 908, la RT sottolinea che la disposizione non determina effetti finanziari.

Al riguardo, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la disposizione non determina nuovi oneri, in quanto gli effetti finanziari dei trasferimenti a favore delle Autonomie speciali sono compresi tra gli oneri complessivi delle misure fiscali nel territorio nazionale, non si hanno osservazioni da formulare.

¹⁰⁵ L'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023 prevede che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di copertura finanziaria delle leggi.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2025-2027**

Legge di bilancio 2025 - 2027 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	2		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - IRPEF	E	T	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7
1	2		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale regionale	E	T					-23,2	-23,2		-23,2	-23,2
1	2		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale regionale	S	C		23,2	23,2						
1	2		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale comunale	E	T					-10,9	-8,3		-10,9	-8,3
1	2		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - addizionale comunale	S	C		10,9	8,3						
1	2		Proroga revisione aliquote IRPEF e riordino detrazioni - TFR	E	T	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
1	2		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzerà a 40 mila euro - bonus	S	C	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6	4.413,6
1	2		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzerà a 40 mila euro - IRPEF	E	T	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
1	2		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzerà a 40 mila euro - addizionale regionale	E	T					-81,8	-81,8		-81,8	-81,8
1	2		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzerà a 40 mila euro - addizionale regionale	S	C		81,8	81,8						
1	2		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzerà a 40 mila euro - addizionale comunale	E	T					-48,0	-36,9		-48,0	-36,9
1	2		Cuneo fiscale - bonus per i lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro e ulteriore detrazione decrescente per i lavoratori dipendenti che si azzerà a 40 mila euro - addizionale comunale	S	C		48,0	36,9						
1	11	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico - eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti - addizionale comunale	S	C		-4,2	-3,2						

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)		Fabbisogno		Indebitamento netto			
						2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	11	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti - addizionale comunale	E	T			4.2			4.2	3.2	
1	11	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti - addizionale regionale	S	C		-8.5						
1	11	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti - addizionale regionale	E	T			8.5			8.5	8.5	
1	11	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, eliminazione della detrazione prevista per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti - IRPEF	E	T	116.2	138.8	116.2	138.8	129.1	116.2	138.8	129.1
1	11	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale comunale	E	T			4.2			4.2	3.2	
1	11	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale regionale	S	C		-8.0						
1	11	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale regionale	E	T			8.0			8.0	8.0	
1	11	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - IRPEF	E	T	277.3	331.2	277.3	331.2	308.1	277.3	331.2	308.1
1	11	a)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, abrogazione della detrazione per figli maggiori di 30 anni - addizionale comunale	S	C		-4.2						
1	11	b)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo - della detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età - addizionale comunale	E	T			4.5			4.5	3.5	
1	11	b)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo - della detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età - IRPEF	E	T	102.6	122.6	102.6	122.6	114.0	102.6	122.6	114.0
1	11	b)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo - della detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età - addizionale regionale	E	T			8.9			8.9	8.9	
1	11	b)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico, eliminazione - per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo - della detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età - addizionale regionale	S	C		-8.9						

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	11	b)	Revisione delle detrazioni legate ai familiari a carico - eliminazione - per i soci contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo - della detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età - addizionale comunale	S	C	-4.5		-3.5							
1	12		Innalzamento della soglia reddituale per lavoro dipendente da 30.000 e 35.000 euro per usufruire del regime forfettario (Flat Tax) per il 2025 - rettifica della detrazione IVA	E	T	6.7			6.7			6.7			
1	12		Innalzamento della soglia reddituale per lavoro dipendente da 30.000 e 35.000 euro per usufruire del regime forfettario (Flat Tax) per il 2025 - IVA	E	T	-7.4			-7.4			-7.4			
1	12		Innalzamento della soglia reddituale per lavoro dipendente da 30.000 e 35.000 euro per usufruire del regime forfettario (Flat Tax) per il 2025 - imposta sostitutiva	E	T	54.5			54.5			54.5		54.5	
1	12		Innalzamento della soglia reddituale per lavoro dipendente da 30.000 e 35.000 euro per usufruire del regime forfettario (Flat Tax) per il 2025 - contributi sociali	S	C	5.7	1.9								
1	12		Innalzamento della soglia reddituale per lavoro dipendente da 30.000 e 35.000 euro per usufruire del regime forfettario (Flat Tax) per il 2025 - Addizionale comunale	E	T					-4.0	0.9			-4.0	0.9
1	12		Innalzamento della soglia reddituale per lavoro dipendente da 30.000 e 35.000 euro per usufruire del regime forfettario (Flat Tax) per il 2025 - Addizionale regionale	S	C		9.7								
1	12		Innalzamento della soglia reddituale per lavoro dipendente da 30.000 e 35.000 euro per usufruire del regime forfettario (Flat Tax) per il 2025 - Addizionale comunale	S	C		4.0	-0.9							
1	12		Innalzamento della soglia reddituale per lavoro dipendente da 30.000 e 35.000 euro per usufruire del regime forfettario (Flat Tax) per il 2025 - contributi sociali	E	CO					-1.9				-1.9	
1	12		Innalzamento della soglia reddituale per lavoro dipendente da 30.000 e 35.000 euro per usufruire del regime forfettario (Flat Tax) per il 2025 - IRPEF	E	T	-54.4	-167.4	71.7							
1	12		Innalzamento della soglia reddituale per lavoro dipendente da 30.000 e 35.000 euro per usufruire del regime forfettario (Flat Tax) per il 2025 - Addizionale regionale	E	T					-9.7				-9.7	
1	13		Incremento delle agevolazioni fiscali relative alle spese per istruzione - IRPEF	E	T		-47.3	-27.0							
1	13		Incremento delle agevolazioni fiscali relative alle spese per istruzione - addizionale regionale	E	T					-0.6	-0.6			-0.6	-0.6

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	13		Incremento delle agevolazioni fiscali relative alle spese per istruzione - addizionale regionale	S	C		0,6				
1	13		Incremento delle agevolazioni fiscali relative alle spese per istruzione - addizionale comunale	E	T			-0,3			-0,2
1	13		Incremento delle agevolazioni fiscali relative alle spese per istruzione - addizionale comunale	S	C		0,3				
1	14		DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRES	E	T	615,2	386,5	615,2	386,5	615,2	-153,8
1	14		DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRAP	E	T			172,4	73,7	172,4	-43,1
1	14		DTA - Sospensione della quota deducibile di svalutazione prevista nel 2025 (11%) e 2026 (4,70%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRAP	S	C	-172,4	-73,7				43,1
1	16		DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi - IRES	E	T	698,7	698,7	698,7	698,7	698,7	-174,7
1	16		DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi - IRAP	E	T			166,4	166,4	166,4	-41,6
1	16		DTA - Sospensione della quota deducibile di avviamento prevista nel 2025 e nel 2026 (13%) e recupero della stessa negli anni successivi - IRAP	S	C	-166,4	-166,4				41,6
1	17		DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRES	E	T	124,0	130,9	124,0	130,9	124,0	-31,0
1	17		DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRAP	E	T			69,9	69,9	69,9	-17,5
1	17		DTA - Sospensione, nel 2025 e nel 2026, della quota deducibile delle componenti negative emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 prevista (10%) e recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029 - IRAP	S	C	-69,9	-69,9				17,5
1	18		Tetto del 54% alla compensazione mediante perdite pregresse ed eccedenze ACE del maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative a svalutazioni crediti, avviamento e prima applicazione IFRS9 - IRES	E	T	1,204,7		1,204,7		1,204,7	

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSA)				Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	21		Modifiche all'imposta sui servizi digitali di cui all'art. 1, c. 36, della L. 145/2018	E	T										
1	21	b)	Modifiche all'imposta sui servizi digitali di cui all'art. 1, c. 36, della L. 145/2018 - acconto	E	T	135.9			135.9						
1	24		Eliminazione aumento dal 26% al 42% nel 2025 e riproposizione con innalzamento dal 26% al 33% nel 2026 dell'aliquota dell'imposta sostitutiva su plusvalenze e proventi da crypto-attività, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 46/1997	E	T		7.3	7.3		7.3			7.3	7.3	7.3
1	25		Eliminazione della soglia di esenzione a 2.000 euro sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione delle crypto-attività	E	T	27.0	34.3	34.3		34.3			27.0	34.3	34.3
1	26		Rideterminazione dei valori delle crypto-attività con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18% da applicare ai valori delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2025 - imposta sostitutiva	E	T	11.4	1.3	1.3		1.3			11.4	1.3	1.3
1	26		Rideterminazione dei valori delle crypto-attività con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18% da applicare ai valori delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2025 - II DD	E	T	-1.5	-2.0	-2.0		-2.0			-1.5	-2.0	-2.0
1	30		Estensione a regime della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni (aliquota 16%) - imposte dirette	E	T	-155.9	-311.9	-467.8		-311.9			-155.9	-311.9	-467.8
1	30		Estensione a regime della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni (aliquota 18%) - imposta sostitutiva	E	T	944.8	1.192.2	1.439.4		1.192.2			944.8	1.192.2	1.439.4
1	36		Assegnazione agevolata dei beni a i soci - imposta sostitutiva	E	T	243.0							243.0		
1	36		Assegnazione agevolata dei beni a i soci - imposta di registro	E	T	33.9	-3.8	-3.8		-3.8			33.9	-3.8	-3.8
1	36		Assegnazione agevolata dei beni a i soci - IRES	E	T		-11.9	-11.2		-11.9				-11.9	-11.2
1	36		Assegnazione agevolata dei beni a i soci - IRPEF	E	T		-22.2	-20.8		-22.2				-22.2	-20.8
1	36		Assegnazione agevolata dei beni a i soci - IRAP	E	T					-6.8				-6.8	-6.1

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)		Fabbisogno		Indebitamento netto					
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	36		Assegnazione agevolata dei beni a i soci - IRAP	S	C		6,8	6,1							
1	37		Riproposizione dell'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, di cui all'art. 1, c. 106 della L. 197/2022 - imposta sostitutiva	E	T	13,0	8,7		13,0	8,7		13,0		8,7	
1	37		Riproposizione dell'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, di cui all'art. 1, c. 106 della L. 197/2022 - IRPEF	E	T		-1,4	-2,2		-1,4	-2,2		-1,4	-2,2	
1	38		Imponibilità ai fini IVA delle prestazioni rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro	E	T	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
1	45		Estensione dell'obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento semplificato telematico (eDAS), di cui all'art. 25, c. 8, del D. Lgs. 504/1995 - accise	E	T	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
1	45		Estensione dell'obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento semplificato telematico (eDAS), di cui all'art. 25, c. 8, del D. Lgs. 504/1995 - IVA	E	T	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
1	48		Fringe benefits auto aziendali (percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria) - IRPEF	E	T	25,2	73,8	110,2	25,2	73,8	110,2	25,2	73,8	110,2	110,2
1	48		Fringe benefits auto aziendali (percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria) - addizionale comunale	S	C		-1,2	-3,2							
1	48		Fringe benefits auto aziendali (percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria) - addizionale comunale	E	T					1,2	3,2		1,2	3,2	
1	48		Fringe benefits auto aziendali (percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria) - addizionale regionale	S	C		-2,2	-6,5							
1	48		Fringe benefits auto aziendali (percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria) - addizionale regionale	E	T					2,2	6,5		2,2	6,5	
1	49		Esclusione IVA agevolata al 10% per le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia	E	T	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1	148,1
1	54		Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IVA	E	T	33,1			33,1			33,1			

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)					Fabbisogno			Indebitamento netto	
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	54		Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	E	T					11,6	-5,0		11,6	-5,0	
1	54		Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	S	C		-11,6	5,0							
1	54		Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF/IRES	E	T		139,2	-59,6		139,2	-59,6		139,2	-59,6	
1	54		Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di recupero edilizio degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF	E	T		-29,2	-134,2	-29,2	-311,0	-134,2	-29,2	-311,0	-134,2	
1	55	a)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IVA	E	T		20,9		20,9				20,9		
1	55	a)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	E	T					7,3	-3,1		7,3	-3,1	
1	55	a)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF	E	T		-10,3	-110,1	-10,3	-110,1	-62,1	-10,3	-110,1	-62,1	
1	55	a)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF/IRES	E	T			87,6		87,6	-37,5		87,6	-37,5	
1	55	a)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	S	C		-7,3	3,1							
1	55	b)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF	E	T		-2,6	-16,8	-2,6	-27,8	-16,8	-2,6	-27,8	-16,8	
1	55	b)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRPEF/IRES	E	T			-3,6		8,3	-3,6		8,3	-3,6	
1	55	b)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	S	C		-0,7	0,3							
1	55	b)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili destinati ad abitazione principale e del 36% per gli altri immobili - IRAP	E	T					0,7	-0,3		0,7	-0,3	

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	55	b)	Proroga del regime di detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili destinati ad abitazione principate e del 36% per gli altri immobili - IVA	E	T	2,0			2,0			2,0		
1	55	b)	Proroga per il 2025 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (Bonus mobili) - IRPEF	E	T	-10,2	-119,4	-66,2	-10,2	-119,4	-66,2	-10,2	-119,4	-66,2
1	55	b)	Proroga per il 2025 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (Bonus mobili) - IRPEF/IRRES	E	T		23,5	-10,1		23,5	-10,1		23,5	-10,1
1	55	b)	Proroga per il 2025 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (Bonus mobili) - IRAP	E	T					2,0	-0,8		2,0	-0,8
1	55	b)	Proroga per il 2025 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (Bonus mobili) - IVA	E	T	24,6			24,6				24,6	
1	55	b)	Proroga per il 2025 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (Bonus mobili) - IRAP	S	C		-2,0	0,8						
1	56		Riduzione dell'aliquota dal 65% al 50% per le abitazioni principali e dal 65% al 36% per gli immobili diversi dalle abitazioni principali per le spese relative al Superbonus - IRPEF	E	T		273,5	156,3		273,5	156,3		273,5	156,3
1	64		Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto per l'attività sportiva alpina	E	T	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1	65		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1	68		Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute	E	T	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
1	69		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
1	70		Esenzione delle imposte ipotecarie dagli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano	E	T	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
1	71		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5



Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	72		Riduzione del 50% dell'aliquota di accisa, in luogo del 40%, per i microbirrifici artigianali con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione, in favore dei piccoli birrifici, ovvero quelli con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri - IRAP	S	C		-0.1	0.0							
1	72		Riduzione del 50% dell'aliquota di accisa, in luogo del 40%, per i microbirrifici artigianali con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione, in favore dei piccoli birrifici, ovvero quelli con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri - IRAP	E	T			0.1		0.1	0.0			0.1	0.0
1	72		Riduzione del 50% dell'aliquota di accisa, in luogo del 40%, per i microbirrifici artigianali con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione, in favore dei piccoli birrifici, ovvero quelli con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri - IRES/IRPEF	E	T		0.2	0.1		0.2	0.1			0.2	0.1
1	72		Riduzione del 50% dell'aliquota di accisa, in luogo del 40%, per i microbirrifici artigianali con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione, in favore dei piccoli birrifici, ovvero quelli con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri - IVA	E	T		-0.4	-0.4		-0.4	-0.4			-0.4	-0.4
1	72		Riduzione del 50% dell'aliquota di accisa, in luogo del 40%, per i microbirrifici artigianali con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione, in favore dei piccoli birrifici, ovvero quelli con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri - ACCISE	E	T		-2.5	-2.5		-2.5	-2.5			-2.5	-2.5
1	74		Introduzione di un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico	E	T		50.0	76.3		50.0	76.3			50.0	76.3
1	78		Recupero evasione da locazioni turistiche mediante l'obbligo di indicare il codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica	E	T		88.0	88.0		88.0	88.0			88.0	88.0
1	80		Estensione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della facoltà di accedere ai dati della fatturazione elettronica, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 504/1995	E	T		35.5	35.5		35.5	35.5			35.5	35.5
1	81		Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza - IRPEF/sostitutiva forfettaria	E	T		32.0	19.0		32.0	19.0			32.0	19.0
1	81		Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza - IRES	E	T		309.0	176.0		309.0	176.0			309.0	176.0
1	82		Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza - IRAP	E	T									91.0	49.0
1	82		Limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese di rappresentanza - IRAP	S	C			-49.0							
1	84		Estensione ambito di applicazione art.48-bis DPR n.672/1973 a partire dal 1° luglio 2025 - Enti di previdenza	E	CO					1.8	4.5			1.8	4.5

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	84		Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/1973 a partire dal 1° luglio 2025 - Erario	E	EXT				6,8	17,1			6,8	17,1
1	84		Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/1973 a partire dal 1° luglio 2025 - Altri enti	E	T				16,2	40,5			16,2	40,5
1	84		Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/1973 a partire dal 1° luglio 2025 - Enti di previdenza	S	C		-1,8							
1	84		Estensione ambito di applicazione art 48-bis DPR n.672/1973 a partire dal 1° luglio 2025 - Erario	E	T				11,2	27,9			11,2	27,9
1	87	V	Modifica del regime di versamento dell'imposta di bollo sui prodotti assicurativi del ramo III e	E	T	970,4	397,0	385,1	970,4	397,0	385,1	970,4	397,0	385,1
1	92		Incremento del prelievo fiscale sulle scommesse sportive a quota fissa, sui giochi di abilità a distanza e sulle scommesse su eventi simulati	E	T	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
1	93		Riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche a quota fissa (canale fisico e a distanza)	E	T	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
1	94		Proroga a regime della quarta estrazione settimanale del gioco del Lotto e del SuperEnalotto - utile erariale connesso all'incremento della raccolta	E	EXT	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1	95		Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del D.L. 11/2018	S	K	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1	96	a)	Proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di Bingo	E	EXT	19,8	19,8		19,8	19,8		19,8	19,8	
1	96	b)	Proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi (anche ippici) che non sportivi (compresi quelli simulati)	E	EXT	74,5	74,5		74,5	74,5		74,5	74,5	
1	96	c)	Proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento	E	EXT	138,5	138,5		138,5	138,5		138,5	138,5	
1	102		Incremento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, c. 1 del D.L. 53/2012	S	C	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Legge di bilancio 2025 - 2027 (milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	103		Incremento del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 450, della L. 197/2022	S	C	500.0			500.0			500.0		
1	105		Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'art. 6 del D.Lgs. 63/2017	S	C	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
1	106		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5	-0.5	-1.0	-0.5	-0.5	-1.0	-0.5	-0.5	-1.0
1	109		Istituzione di un fondo per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti	S	K	50.0			50.0			50.0		
1	111		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-50.0			-50.0			-50.0		
1	114		Incremento del Fondo garanzia prima casa, di cui all'art. 1, c. 48, lett. c), della L. 147/2013	S	K	130.0	270.0	270.0				130.0	270.0	270.0
1	117		Ritfinanziamento del Fondo destinato agli inquinanti nocivi incolpevoli, di cui all'art. 6, c. 5, del D.L. 102/2013	S	C	10.0	20.0		10.0	20.0		10.0	20.0	
1	119		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-10.0	-20.0		-10.0	-20.0		-10.0	-20.0	
1	120		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1.0	-2.0	-2.0	-1.0	-2.0	-2.0	-1.0	-2.0	-2.0
1	120		Incremento del Fondo per sostenere le spese degli studenti fuori sede di cui all'art. 1, c. 526, della L. 178/2020	S	C	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
1	121		Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del MEF, destinato ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (incremento dello 0,22%), ai sensi dall'art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 - Stato	S	C	112.1	112.1	112.1	112.1	112.1	112.1	112.1	112.1	112.1
1	121		Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del MEF, destinato ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (incremento dello 0,22%), ai sensi dall'art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 - Stato - effetti riflessi	E	TC				54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4
1	123		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, destinato ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (incremento dello 0,22%), ai sensi dall'art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 - Scuola	S	C	93.7	93.7	93.7	93.7	93.7	93.7	93.7	93.7	93.7

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)						Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	123		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, destinato ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (incremento dello 0,22%), ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 - Scuola - effetti riflessi	E	TC		45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4
1	128		Rifinanziamento del fondo destinato al rinnovo del CCNL del personale statale per il triennio 2025-2027	S	C	1,243,0	2,772,0	4,556,0	1,243,0	2,772,0	4,556,0	1,243,0	2,772,0	4,556,0	4,556,0
1	128		Rifinanziamento del fondo destinato al rinnovo del CCNL del personale statale per il triennio 2025-2027 - effetti riflessi	E	TC		602,9	1,344,4	2,209,7	602,9	1,344,4	2,209,7	602,9	1,344,4	2,209,7
1	131		Risorse destinate al rinnovo del CCNL del personale statale per il triennio 2028-2030	S	C										
1	131		Risorse destinate al rinnovo del CCNL del personale statale per il triennio 2028-2030 - effetti riflessi	E	TC										
1	135		Stabilizzazione di 3.000 unità di personale dell'ufficio del processo e del personale tecnico amministrativo e messa in servizio nell'ambito del PNRR (M1C1-1.6)	S	C		68,2	136,4		68,2	136,4		68,2	136,4	136,4
1	135		Stabilizzazione di 3.000 unità di personale dell'ufficio del processo e del personale tecnico amministrativo e messa in servizio nell'ambito del PNRR (M1C1-1.6) - effetti riflessi	E	TC					33,1	66,1		33,1	66,1	66,1
1	146		Incremento delle risorse destinate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria	S	C	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
1	146		Incremento delle risorse destinate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - effetti riflessi	E	TC					0,0			0,0		
1	148		Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, di cui all'art. 1, del D.L. 144/2023	S	C		0,3			0,3			0,3		
1	148		Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, di cui all'art. 1, del D.L. 144/2023 - effetti riflessi	E	TC					0,2			0,2		
1	152		Applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco	S	C		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
1	152		Applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco - effetti riflessi	E	TC					2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENZA)				Fabbisogno				Indebitamento netto	
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	156		Potenziamento degli organici dell'ispettorato nazionale del lavoro (250 unità)	S	C	3.2	12.7	12.7	3.2	12.7	12.7	3.2	12.7	12.7	12.7
1	156		Potenziamento degli organici dell'ispettorato nazionale del lavoro (250 unità) - effetti riflessi	E	TC				1.5	6.2	6.2	1.5	6.2	6.2	6.2
1	156		Potenziamento degli organici dell'ispettorato nazionale del lavoro (250 unità) - procedura concorsuale	S	C	0.3			0.3			0.3			
1	156		Potenziamento degli organici dell'ispettorato nazionale del lavoro (250 unità) - funzionamento	S	C	0.7	1.4	1.4	0.7	1.4	1.4	0.7	1.4	1.4	1.4
1	156		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-4.2	-14.1	-14.1	-4.2	-14.1	-14.1	-4.2	-14.1	-14.1	-14.1
1	157		Incremento dell'indennità di esclusività in godimento al personale medico INAIL, ai sensi dell'art. 19-bis, c. 1, del D.L. 41/2021	S	C				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1	157		Incremento dell'indennità di esclusività in godimento al personale medico INAIL, ai sensi dell'art. 19-bis, c. 1, del D.L. 41/2021 - effetti riflessi	E	TC				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	158		Cumulabilità dell'indennità di esclusività di cui all'art. 21-bis, c. 1, del D.L. 4/2022 ai fini del trattamento di fine rapporto	S	C	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1	160		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5	-1.0	-1.0	-0.5	-1.0	-1.0	-0.5	-1.0	-1.0	-1.0
1	160		Misure per la semplificazione di assunzioni dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana di cui all'art. 2, c. 1, del D.L. 75/2023	S	C	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
1	160		Misure per la semplificazione di assunzioni dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana di cui all'art. 2, c. 1, del D.L. 75/2023 - effetti riflessi	E	TC				0.2	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5
1	161		Misure in materia di trattamento in servizio-rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025-minori prestazioni	S	C										
1	161		Misure in materia di trattamento in servizio-rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025-effetti fiscali	E	T										

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027			
1	161		Misure in materia di trattamento in servizio-rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025-minori contributi	E	CO				-15.0	-30.6	-31.2	-15.0	-30.6	-31.2			
1	161		Misure in materia di trattamento in servizio-rinuncia all'accredito contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2025-minori contributi	S	C	15.0	30.6	31.2									
1	162		Ampliamento della possibilità di trattenere al servizio delle pubbliche amministrazioni determinate figure professionali anche dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione - TFR	S	C		-23.0	7.0		-23.0	7.0		-23.0	7.0			7.0
1	162		Ampliamento della possibilità di trattenere al servizio delle pubbliche amministrazioni determinate figure professionali anche dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione - prestazioni	S	C	-20.0	-51.0	-82.0	-20.0	-51.0	-82.0	-20.0	-51.0	-82.0			-82.0
1	162		Ampliamento della possibilità di trattenere al servizio delle pubbliche amministrazioni determinate figure professionali anche dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione - effetti fiscali	E	T		-5.0	2.0		-5.0	2.0		-5.0	2.0			2.0
1	171		Modifiche ticket NASPI	E	CO				17.1	17.4	17.8	17.1	17.4	17.8			17.8
1	171		Modifiche ticket NASPI	S	C	-17.1	-17.4	-17.8									
1	171		Modifiche ticket NASPI - effetti fiscali	E	T		-6.7	-4.1		-6.7	-4.1		-6.7	-4.1			-4.1
1	172		Cambio titolo della pensione per gli iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Inps per beneficiare del sistema misto	S	C	-2.3	-4.5	-6.7	-2.3	-4.5	-6.7	-2.3	-4.5	-6.7			-6.7
1	172		Cambio titolo della pensione per gli iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Inps per beneficiare del sistema misto - effetti fiscali	E	T	-0.7	-1.4	-2.1	-0.7	-1.4	-2.1	-0.7	-1.4	-2.1			-2.1
1	173		Proroga al 2025 del regime di pensionamento anticipato c.d. Opzione donna anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31/12/2024 - prestazioni	S	C	20.1	56.1	74.8	20.1	56.1	74.8	20.1	56.1	74.8			74.8
1	173		Proroga al 2025 del regime di pensionamento anticipato c.d. Opzione donna anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31/12/2024 - TFS	S	C			20.9			20.9			20.9			20.9
1	173		Proroga al 2025 del regime di pensionamento anticipato c.d. Opzione donna anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31/12/2024 - effetti fiscali	E	T			3.6			3.6			3.6			3.6

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSA)						Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	174		Proroga al 2025 della misura di flessibilità in uscita di cui all'art. 14 del D.L. 4/2019 (Quota 103) - prestazioni	S	C	67.0	476.0	380.0	67.0	476.0	380.0	67.0	476.0	380.0	67.0	476.0	380.0
1	174		Proroga al 2025 della misura di flessibilità in uscita di cui all'art. 14 del D.L. 4/2019 (Quota 103) - TFR	S	C	23.0	32.0	-23.0	23.0	32.0	-23.0	23.0	32.0	-23.0	23.0	32.0	-23.0
1	174		Proroga al 2025 della misura di flessibilità in uscita di cui all'art. 14 del D.L. 4/2019 (Quota 103) - TFR - effetti fiscali	E	T	6.0	8.0	-6.0	6.0	8.0	-6.0	6.0	8.0	-6.0	6.0	8.0	-6.0
1	175		Proroga Ape sociale al solo 2025 con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, c. 179, lett. da a) a d), della L. 232/2016	S	C	114.0	240.0	208.0	114.0	240.0	208.0	114.0	240.0	208.0	114.0	240.0	208.0
1	177		Proroga a esaurimento degli incrementi transitori di cui all'art. 1, c. 310, della L. 197/2022 (Pensioni minime)	S	C	290.0	175.0		290.0	175.0		290.0	175.0		290.0	175.0	
1	178		Incremento del limite di reddito annuo per l'accesso alle pensioni in favore di soggetti disagiati	S	C	118.0			118.0			118.0			118.0		
1	179		Accesso anticipato al sistema pensionistico per le lavoratrici con quattro o più figli (16 mesi di anticipo piuttosto che 12) - spesa pensionistica	S	C	0.5	0.8	0.9	0.5	0.8	0.9	0.5	0.8	0.9	0.5	0.8	0.9
1	179		Accesso anticipato al sistema pensionistico per le lavoratrici con quattro o più figli (16 mesi di anticipo piuttosto che 12) - TFR/TFS	S	C	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3
1	179		Accesso anticipato al sistema pensionistico per le lavoratrici con quattro o più figli (16 mesi di anticipo piuttosto che 12) - TFR/TFS - effetti fiscali	E	T		0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1
1	180		Limitazione, per l'anno 2025, della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per i pensionati residenti all'estero con trattamento pensionistico complessivamente superiore al trattamento minimo INPS	S	C	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3
1	180		Limitazione, per l'anno 2025, della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per i pensionati residenti all'estero con trattamento pensionistico complessivamente superiore al trattamento minimo INPS - effetti fiscali	E	T	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7
1	181		Possibilità di computare, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia e del pensionamento anticipato	S	C		13.1	36.9		13.1	36.9		13.1	36.9		13.1	36.9
1	183		Innalzamento, a partire dal 2030, dell'importo soglia da 3.0 volte l'assegno sociale a 3.2 volte l'assegno sociale per l'accesso al pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 24, c. 11, del D.L. 20/2011	S	C												

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	185		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 3, lettera f), L. 247/2007 (lavori usuranti)	S	C		-12,6	-20,0		-12,6	-20,0		-12,6	-20,0	
1	185		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 203, L. 232/2016 (lavoratori precoci)	S	C			-16,0			-16,0			-16,0	
1	186		Agevolazione contributiva a favore di nuovi artigiani e commercianti	E	CO				-13,7	-41,6	-45,0			-41,6	-45,0
1	186		Agevolazione contributiva a favore di nuovi artigiani e commercianti	S	C	13,7	41,6	45,0							
1	187		Disapplicazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, di cui alla L. 402/1975, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025 - prescrizione	S	C	-8,0	-17,7	-18,1	-8,0	-17,7	-18,1	-8,0	-17,7	-18,1	
1	187		Disapplicazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, di cui alla L. 402/1975, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025 - contribuzione figurativa	S	C	-9,0	-19,6	-20,1							
1	198		Innalzamento del tetto di ISEE e di reddito familiare per accedere al beneficio dell'assegno di inclusione (ADI), di cui all'art. 2 del D.L. 48/2023, con conseguente ampliamento della platea dei beneficiari e aumento del beneficio economico per i nuclei familiari attualmente percipienti	S	C	523,4	512,1	527,5	523,4	512,1	527,5	523,4	512,1	527,5	
1	198		Revisione delle previsioni degli impatti sulla spesa dell'Assegno di inclusione a normativa vigente di cui all'art. 13, c. 8 del D.L. 48/2023	S	C	-525,0	-513,6	-528,1	-525,0	-513,6	-528,1	-525,0	-513,6	-528,1	
1	198		Innalzamento del tetto dell'ISEE per accedere alle misure di Supporto Formazione Lavoro (SFL) e aumento dell'importo mensile corrisposto ai beneficiari di cui all'art. 12 del D.L. 48/2023	S	C	92,4	88,7	84,9	92,4	88,7	84,9	92,4	88,7	84,9	
1	198		Revisione delle previsioni degli impatti sulla spesa delle misure di Supporto Formazione Lavoro (SFL) a normativa vigente di cui all'art. 13, c. 9 del D.L. 48/2023	S	C	-651,5	-442,5	-66,5	-651,5	-442,5	-66,5	-651,5	-442,5	-66,5	
1	199		Incremento risorse integrative per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, di cui all'art. 1, c. 110, lett. b) della L. 205/2017 (quota coperta con il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva)	S	C		70,0	140,0		70,0	140,0		70,0	140,0	
1	199		Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 321, della L. 197/2022	S	C		-70,0	-140,0		-70,0	-140,0		-70,0	-140,0	
1	200		Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, c. 1187, della L. 256/2006	S	C	0,5	0,5	3,0	0,5	0,5	3,0	0,5	0,5	3,0	

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSAZIONE)					Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027		
1	200		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,5	-0,5	-3,0	-0,5	-0,5	-3,0	-0,5	-0,5	-3,0		
1	201		Istituzione del "Fondo a sostegno delle imprese dell'Indotto ILVA", finalizzato a preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'Indotto della Società ILVA S.p.a.	S	C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
1	205		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		
1	206		Istituzione di un fondo destinato all'erogazione di un bonus di 1.000 euro per ciascun nuovo nato a partire dal 1° gennaio 2025, a favore dei nuclei con ISEE fino a 40 mila euro - Bonus nascite	S	C	330,0	360,0	360,0	330,0	360,0	360,0	330,0	360,0	360,0		
1	209		Scorporo dell'Assegno Unico Universale dalla componente dell'ISEE per la richiesta del Bonus Asilo Nido, di cui all'art. 1, c. 355 della L. 232/2016	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
1	211		Estensione delle misure per il supporto al pagamento di rette per la frequenza di asili nido anche alle famiglie con un solo figlio (modifica dell'art. 1, c. 355, della L. 232/2016)	S	C	97,0	131,0	194,0	97,0	131,0	194,0	97,0	131,0	194,0		
1	213		Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali	S	C	3,0	3,5	4,0	3,0	3,5	4,0	3,0	3,5	4,0		
1	216		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-3,0	-3,5	-4,0	-3,0	-3,5	-4,0	-3,0	-3,5	-4,0		
1	217		Incremento della misura del congedo parentale, di cui all'art. 34, c. 1, del D.Lgs 151/2001, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino, con copertura all'80% fino al terzo mese di congedo - prestazione	S	C	164,0	246,0	333,0	164,0	246,0	333,0	164,0	246,0	333,0		
1	217		Incremento della misura del congedo parentale, di cui all'art. 34, c. 1, del D.Lgs 151/2001, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino, con copertura all'80% fino al terzo mese di congedo - contribuzione figurativa	S	C	19,0	39,0	65,0								
1	219		Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - prestazione	S	C	300,0	300,0	300,0								
1	219		Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - prestazione	E	CO				-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0		
1	219		Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - effetti fiscali	E	T	62,0	88,0	76,0	62,0	88,0	76,0	62,0	88,0	76,0		

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	221		Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza	S	C	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1	222		Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006	S	C	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1	222		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1	227		Incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16-bis, c. 1, del D.L. 95/2012 per l'esenzione del biglietto dei mezzi pubblici per i cani da assistenza	S	C	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1	228		Maggiori spese che gli enti con funzioni di controllo e monitoraggio dovranno sostenere per l'istruttoria delle procedure di riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza	S	C	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1	229		Riconoscimento di una detrazione, nella misura forfetaria di 1.100 euro, relativamente alla spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida - IRPEF	E	T		-0.4	-0.2		-0.4	-0.2		-0.4	-0.2	
1	230		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0.4	-0.2		-0.4	-0.2		-0.4	-0.2	
1	231		Conferimento di incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali - personale	S	C	16.0			16.0				16.0		
1	232		Conferimento di incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali - funzionamento	S	C	4.0			4.0				4.0		
1	233		Riduzione dello stanziamento destinato all'assunzione di personale da parte di INPS, di cui all'art. 9, c. 7, del D.Lgs. 62/2024	S	C	-20.0			-20.0				-20.0		
1	233		Riduzione dello stanziamento destinato all'assunzione di personale da parte di INPS, di cui all'art. 9, c. 7, del D.Lgs. 62/2024 - effetti riflessi	E	TC								-9.7		
1	236		Istituzione di un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale	S	C	1.5			1.5				1.5		
1	237		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-1.5			-1.5				-1.5		

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	238		Contributo in favore della FISH - Federazione Italiana per il superamento dell'handicap, di cui all'art. 1, c. 736, della L. 234/2021	S	C	0.5			0.5			0.5		
1	238		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5			-0.5			-0.5		
1	239	b)	Adeguamento del trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti inviati in Uffici operanti fuori dal territorio nazionale - personale	S	C	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1	239	b)	Adeguamento del trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti inviati in Uffici operanti fuori dal territorio nazionale - effetti riflessi	E	TC					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	239	b)	Adeguamento del trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti inviati in Uffici operanti fuori dal territorio nazionale - spese di funzionamento	S	C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	240		Istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto dei diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni	S	C	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	241		Istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui all'art. 75 del Testo unico approvato con D.P.R. 309/1990	S	C	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1	246		Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di realizzazione, manutenzione e restauro, di impianti sportivi pubblici	S	C	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	10.0	
1	247		Incremento del finanziamento destinato alle opere di infrastrutturazione dei territori interessati dalle Olimpiadi Milano - Cortina	S	K	50.0	57.8		50.0	57.8		50.0	57.8	57.8
1	247		Riduzione del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, c. 14, L. 160/2019	S	K	-20.0	-15.0		-20.0	-15.0		-20.0	-15.0	-15.0
1	248		Risorse destinate al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale e a garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.	S	C		25.0			25.0		25.0	25.0	25.0
1	249		Contributo per la realizzazione dei Giochi olimpici giovanili invernali Dolomiti Valtellina 2028	S	C									
1	250		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-20.0	-62.8		-20.0	-62.8		-20.0	-62.8	-62.8

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	251		Rifinanziamento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, c. 369, della L. 205/2017	S	C	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1	252		Rifinanziamento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, c. 369, della L. 205/2017	S	C	2,4	4,4	3,2	2,4	4,4	3,2	2,4	4,4	3,2	3,2
1	252		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-2,4	-4,4	-3,2	-2,4	-4,4	-3,2	-2,4	-4,4	-3,2	-3,2
1	253		Incremento del fondo destinato alle attività del progetto Filippide di cui all'art. 1, c. 333, della L. 160/2019	S	C	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1	253		Riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, c. 369, della L. 205/2017	S	C	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
1	258		Sostegno dell'attività sportiva agonistica svolta dagli studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado	S	C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1	259		Riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, c. 369, della L. 205/2017	S	C	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
1	261		Istituzione di un Fondo per il finanziamento delle esigenze commesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026- spese di funzionamento	S	C	0,5	50,0		0,5	50,0		0,5	50,0		50,0
1	262		Esclusione dalla base imponibile degli atleti dei premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;	E	T		-1,5			-1,5			-1,5		-1,5
1	262		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-1,5			-1,5			-1,5		-1,5
1	263		Risorse a favore dei progetti di integrazione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport	S	C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	263		Riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, c. 369, della L. 205/2017	S	C	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
1	264		Risorse a sostegno delle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special OlympicsWorld Winter Games Torino 2025	S	C	1,0			1,0			1,0			1,0

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)					Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027		
1	265		Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'art. 1, c. 366, della L. 234/2021	S	C	-1,0				-1,0					-1,0	
1	266		Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale, di cui all'art. 5, della L. 1285/1957	S	C		50,0	40,0			50,0	40,0			50,0	40,0
1	267		Contributo, in favore della Lega del ciclismo professionistico, destinato all'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale	S	C	2,0	2,5	2,5		2,0	2,5	2,5		2,0	2,5	2,5
1	268		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-2,0	-2,5	-2,5		-2,0	-2,5	-2,5		-2,0	-2,5	-2,5
1	269		Contributo destinato al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche nelle regioni del sud d'Italia	S	C	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
1	269		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1
1	270		Istituzione del Fondo "Dote famiglia" per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra-scolastici	S	C	30,0				30,0				30,0		
1	273		Incremento del rifinanziamento SSN	S	C	1.302,0	5.015,4	5.734,4		962,0	4.320,3	4.634,4		962,0	4.320,3	4.634,4
1	296		Istituzione del Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), gestito dal Ministero della salute	S	K	0,1				0,1				0,1		
1	297		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,1				-0,1				-0,1		
1	305		Incremento del Fondo sanitario nazionale, finalizzato all'erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità, di cui all'art. 104, c. 3-bis, del D.L. 34/2020	S	C	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
1	306		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
1	307		Incremento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare, di cui all'art. 1, c. 556, della L. 213/2023	S	C	1,0				1,0				1,0		

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto						
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027				
1	307		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1,0			-1,0									
1	309		Incremento delle risorse per la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del refero epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, di cui all'art. 1, c. 463, della L. 160/2019	S	C	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0				
1	310		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,5	-0,5	-1,0	-0,5	-0,5	-1,0	-0,5	-0,5	-1,0				
1	314		Contributo in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime d'impresa, al fine di incentivare e sostenere l'attività di assistenza e di ricerca clinica	S	C	4,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0				
1	316		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-4,0	-3,0	-3,0	-4,0	-3,0	-3,0	-4,0	-3,0	-3,0				
1	333		Contributo in favore dei centri della Rete italiana screening polmonare, di cui all'art. 34, c. 10-sexies, del D.L. 73/2021	S	C	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6				
1	335		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,2	-0,4	-0,6	-0,2	-0,4	-0,6	-0,2	-0,4	-0,6				
1	340		Borse di studio per specializzandi non medici	S	C	30,0			30,0			30,0						
1	341		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-30,0			-30,0			-30,0						
1	343		Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati	S	C	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				
1	344		Incremento delle risorse destinate a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, di cui all'art. 1-quater, c. 3, del D.L. 228/2021	S	C	1,5	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0				
1	344		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1,5	-0,5	-1,0	-1,5	-0,5	-1,0	-1,5	-0,5	-1,0				
1	346		Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, finalizzato ad assicurare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado un servizio di supporto e assistenza psicologica	S	C	10,0	18,5	18,5	10,0	18,5	18,5	10,0	18,5	18,5	10,0	18,5	18,5	

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSAZIONE)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	347		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-10.0	-18.5	-18.5	-10.0	-18.5	-18.5	-10.0	-18.5	-18.5
1	349		Assunzione di 7 unità di personale a tempo indeterminato, nel profilo di dirigente psicologo del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire il supporto professionale nei reparti di onco-ematologia pediatrica degli ospedali pubblici	S	C	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	349		Assunzione di 7 unità di personale a tempo indeterminato, nel profilo di dirigente psicologo del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire il supporto professionale nei reparti di onco-ematologia pediatrica degli ospedali pubblici - effetti riflessi	E	TC				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	354		Riduzione del 15% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali indicata nell'art. 7 del D.L. 73/2024 (compensi per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive area sanità) - IRPEF	E	T	-53.0	-53.0	-53.0	-53.0	-53.0	-53.0	-53.0	-53.0	-53.0
1	354		Riduzione del 15% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali indicata nell'art. 7 del D.L. 73/2024 (compensi per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive area sanità) - addizionale regionale	E	T							-3.1	-3.1	-3.1
1	354		Riduzione del 15% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali indicata nell'art. 7 del D.L. 73/2024 (compensi per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive area sanità) - addizionale regionale	S	C		3.1	3.1						
1	354		Riduzione del 15% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali indicata nell'art. 7 del D.L. 73/2024 (compensi per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive area sanità) - addizionale comunale	E	T							-1.5	-1.5	-1.2
1	354		Riduzione del 15% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali indicata nell'art. 7 del D.L. 73/2024 (compensi per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive area sanità) - addizionale comunale	S	C		1.5	1.2						
1	356		Incremento delle risorse in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (ZS Teramo)	S	C	0.7	0.7		0.7	0.7		0.7	0.7	0.7
1	356		Incremento delle risorse in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (ZS Teramo) - compenso commissario straordinario - effetti riflessi	E	TC				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
1	356		Incremento delle risorse in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (ZS Teramo) - compenso commissario straordinario	S	C	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1
1	356		Riduzione del Fondo di parte corrente per il riaccontentamento dei residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009	S	C	-0.8	-0.8		-0.8	-0.8		-0.8	-0.8	-0.8
1	357		Corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, di cui all'art. 2, c. 8, del D.L. 9/2022	S	C	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	357		Corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, di cui all'art. 2, c. 8, del D.L. 9/2022 - effetti riflessi	E	TC				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	367		Istituzione del fondo per le dipendenze patologiche (FDP)	S	C	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
1	374		Abrogazione dell'art. 1, c. 946, della L. 208/2015 (Fondo per il gioco di azzardo patologico)	S	C	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0
1	375		Riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale	S	C	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
1	377		Istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, del Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità	S	C	1,2	1,3	1,7	1,2	1,3	1,7	1,2	1,3	1,7	1,7
1	377		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,2	-0,3	-0,7	-0,2	-0,3	-0,7	-0,2	-0,3	-0,7	-0,7
1	378		Contributo per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione, in favore della popolazione femminile, sullo svolgimento di test di riserva ovarica	S	C	0,5	1,5	1,5	0,5	1,5	1,5	0,5	1,5	1,5	1,5
1	378		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,5	-1,5	-1,5	-0,5	-1,5	-1,5	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5
1	379		Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione	S	C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	379		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
1	380		Istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale	S	C		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0
1	381		Contributo a favore della regione Molise per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023	S	C	45,0	45,0	45,0							
1	385		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività tramite modifica dell'art. 1, c. 182 della L. 208/2015 - imposta sostitutiva	E	T	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	386		Esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese di locazione per l'abitazione principale - IRPEF	E	T	-45.4	-83.8	-38.4	-45.4	-83.8	-38.4	-45.4	-83.8	-38.4
1	386		Esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese di locazione per l'abitazione principale - addizionale regionale	E	T					-2.6	-4.9		-2.6	-4.9
1	386		Esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese di locazione per l'abitazione principale - addizionale regionale	S	C		2.6	4.9						
1	386		Esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese di locazione per l'abitazione principale - addizionale comunale	E	T					0.0	0.0		0.0	0.0
1	386		Esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese di locazione per l'abitazione principale - addizionale comunale	S	C		0.0	0.0						
1	390		Misure fiscali per il welfare aziendale - IRPEF	E	T	-277.8	-277.8	-277.8	-277.8	-277.8	-277.8	-277.8	-277.8	-277.8
1	390		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale comunale	E	T					-8.0	-6.2		-8.0	-6.2
1	390		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale comunale	S	C		8.0	6.2						
1	390		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale regionale	E	T					-16.2	-16.2		-16.2	-16.2
1	390		Misure fiscali per il welfare aziendale - Addizionale regionale	S	C		16.2	16.2						
1	390		Misure fiscali per il welfare aziendale - Minori entrate contributive	E	CO				-370.4	-370.4	-370.4	-370.4	-370.4	-370.4
1	390		Misure fiscali per il welfare aziendale - Minori entrate contributive	S	C	370.4	370.4	370.4						
1	392		istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese	S	C		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	394		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5
1	395		Treatmento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della L. 287/1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali	S	C	152,1			152,1			152,1		
1	399		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - IRPEF	E	T		-259,0	-259,0		-259,0	-259,0		-259,0	-259,0
1	399		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale regionale	S	C		14,6	14,6						
1	399		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale regionale	E	T					-14,6	-14,6		-14,6	-14,6
1	399		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale comunale	S	C		8,0	6,2						
1	399		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - addizionale comunale	E	T					-8,0	-6,2		-8,0	-6,2
1	399		Proroga della maggiorazione 20% del costo del lavoro per le assunzioni effettuate nel triennio 2025-2027 - IRES	E	T		-1,048,1	-1,048,1		-1,048,1	-1,048,1		-1,048,1	-1,048,1
1	403		Finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo	S	K									
1	404		Definanziamento dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, di cui all'art. 1, c. 161-167, della L. 178/2020, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea	E	CO				5,489,1	4,239,2	4,047,1			
1	404		Definanziamento dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, di cui all'art. 1, c. 161-167, della L. 178/2020, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea	S	C	-5,489,1	-4,239,2	-4,047,1				-5,902,3	-3,993,9	-4,053,8
1	404		Definanziamento dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, di cui all'art. 1, c. 161-167, della L. 178/2020, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea - effetti fiscali	E	T		-948,2	-605,5		-948,2	-605,5		-948,2	-605,5
1	405		Compensazione dei maggiori oneri di cui agli artt. 22, c. 7 (bonus giovani), 23, c. 4 (bonus donne) e 24, c. 7 (bonus ZES), del D.L. 60/2024, a seguito della sentenza C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea	E	CO				-99,6	-106,9	-43,4			

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSA)				Fabbisogno			Indebitamento netto	
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	405		Compensazione dei maggiori oneri di cui agli artt.22, c. 7 (bonus giovani), 23, c. 4 (bonus donne) e 24, c. 7 (bonus ZES), del D.L. 60/2024, a seguito della sentenza C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea	S	C	99,6	106,9	43,4				99,6	106,9	43,4
1	405		Compensazione dei maggiori oneri di cui agli artt.22, c. 7 (bonus giovani), 23, c. 4 (bonus donne) e 24, c. 7 (bonus ZES), del D.L. 60/2024, a seguito della sentenza C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea - effetti fiscali indotti	E	T	1,3	54,9	8,5	1,3	54,9	8,5	1,3	54,9	8,5
1	422		Agevolazioni contributive a sostegno dell'occupazione a tempo indeterminato nelle regioni del sud	E	CO				-1,632,0	-1,517,0	-1,513,0	-1,780,0	-1,493,0	-1,515,0
1	422		Agevolazioni contributive a sostegno dell'occupazione a tempo indeterminato nelle regioni del sud	S	C	1,632,0	1,517,0	1,513,0						
1	422		Agevolazioni contributive a sostegno dell'occupazione a tempo indeterminato nelle regioni del sud - effetti fiscali	E	T		545,0	233,0		545,0	233,0		545,0	233,0
1	423		Incremento del Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027 di cui all'art. 1, c. 178, della L. 178/2020 (FSC)	S	K		28,0	1,748,0		28,0	1,648,0		28,0	1,648,0
1	430		Ritfinanziamento del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'art. 1, c. 1, della L. 198/2016	S	C	50,0			50,0			50,0		
1	433		Ritfinanziamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (Radio Radicale)	S	C		8,0					8,0		
1	436		Riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati	E	T	-349,9	-116,6		-349,9	-116,6		-349,9	-116,6	
1	446		Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0	S	K	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0		-1,800,0	
1	449		Proceda del credito di imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 1, della L. 205/2017	S	C		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
1	455		Estensione temporale erogazione contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale	S	C				2,0			2,0		
1	455		Riduzione risorse destinate a enti proprietari delle strade, di cui all'art. 1, c.505, della L. 197/2022	S	C	-2,0			-2,0			-2,0		

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	457		Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa	S	C	70.0	2.0		70.0	2.0		70.0	2.0	
1	460		Istituzione di un fondo MIMIT per l'erogazione di un contributo in conto capitale per i soggetti che hanno fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013	S	K	60.0	50.0	80.0	60.0	50.0	80.0	60.0	50.0	80.0
1	461		Rifinanziamento delle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) di cui all'art. 2 del D.L. 69/2013	S	K	400.0	100.0	400.0	400.0	100.0	400.0	400.0	100.0	400.0
1	462		Incremento delle risorse destinate a misure di valorizzazione della filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale, nonché provenienti da processi di riciclo, di cui all'art. 10, c. 1, della L. 206/2023	S	K	2.5	7.5	5.5	2.5	7.5	5.5	2.5	7.5	5.5
1	462		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-2.5	-7.5	-5.5	-2.5	-7.5	-5.5	-2.5	-7.5	-5.5
1	466		Stima del rischio connesso all'essenzione della prestazione della garanzia per l'ottenimento di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale tramite il fondo rotativo di cui all'art. 2, c.1 del D.L. 251/1981	S	K	2.8			2.8			2.8		
1	469	a)	Stima del rischio connesso all'essenzione della prestazione della garanzia per l'ottenimento di finanziamenti agevolati alle imprese 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di incremento dell'efficienza energetica tramite il fondo rotativo di cui all'art. 2, c.1 del D.L. 251/1981	S	K	2.3			2.3			2.3		
1	471		Incremento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0
1	472		Riduzione del Fondo per la promozione integrata, di cui all'art. 72, c. 1, lett. d), del D.L. 18/2020	S	C	-5.1			-5.1			-5.1		
1	473		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C			-5.0			-5.0			-5.0
1	474		Proroga fino al 31 dicembre 2025 delle misure transitorie relative all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all'art. 15-bis, c. 1, del D.L. 145/2023	S	K							200.0		
1	474		Trasferimento di risorse dal Fondo per la promozione integrata (contributi a fondo perduto) alle sezioni del fondo SIMEST 394 destinate ad operazioni finanziarie	S	K									-100.0
1	480		Incremento del Fondo rotativo SIMEST n. 394, destinato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici	S	K	100.0			100.0					

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	481		Riduzione del Fondo per la promozione integrata, di cui all'art. 72, c. 1, lett. d), del D.L. 18/2020	S	C	-100.0			-100.0			-100.0		
1	482		Recupero risorse PEF concessioni banda ultra-larga	S	K			200.0			200.0			200.0
1	485		Incremento ZES Mezzogiorno	S	K	2,200.0			2,200.0			2,200.0		
1	494		Nomina Commissario straordinario per la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevadaliiga Nord a Civitavecchia	S	C	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1
1	494		Nomina Commissario straordinario per la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevadaliiga Nord a Civitavecchia - effetti riflessi	E	TC				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
1	495		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.1	-0.1		-0.1	-0.1		-0.1	-0.1	-0.1
1	496	a	Finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a.	S	C	37.0			37.0			37.0		
1	496	b	Finanziamento connesso all'organizzazione e all'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale	S	C	16.5			16.5			16.5		
1	496	c	Finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza della Regione Lazio	S	C	34.5			34.5			34.5		
1	497		Incremento delle risorse destinate agli interventi di conto capitale, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui all'art. 1, c. 488, 2° p., della L. 213/2023	S	K	7.0			7.0			7.0		
1	498		Contributo alla città metropolitana di Roma Capitale al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, in considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori previsti per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, in via straordinaria e temporanea, per gli anni 2025 e 2026	S	C	1.0			1.0			1.0		
1	499		Incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025	S	K	0.5	2.0		0.5	2.0		0.5	2.0	2.0
1	500		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1.5	-2.0		-1.5	-2.0		-1.5	-2.0	-2.0

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	501		Risorse per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla L. 17/1/1973	S	K	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
1	508		Concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati, al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale	S	K	110.0		60.0		60.0	
1	524		Accordo tra la Società Stretto di Messina S.p.A. e il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) per la definizione di meccanismi di compensazione della mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirren» della A18 Messina-Palermo	S	C	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
1	524		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 28/2/2004	S	C	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
1	527		Incremento del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, di cui all'art. 1, c. 302, della L. 21/3/2023	S	K	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
1	527		Riduzione programma straordinario di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di cui all'art. 1, c. 1076, della L. 20/5/2017	S	K	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0
1	528		Riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, di cui all'art. 1, c. 272, della L. 21/3/2023	S	K	-400.0	-232.0	-187.3	-444.7	-187.3	-349.6
1	528		Realizzazione di opere connesse al Ponte sullo stretto di Messina	S	K					90.0	36.0
1	529		Riduzione delle risorse statali destinate alla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 19/7/2022	S	K	-100.0	-100.0	-25.0	-55.0	-25.0	-42.2
1	530		Maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi PNRR (contratto di programma - parte investimenti - tra Rete ferroviaria italiana S.P.A. e Stato)	S	K	482.0	614.0	336.3	669.7	336.3	669.7
1	531		Maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo alla Diga di Campolattaro del PNRR	S	K	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
1	532		Incremento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all'art. 7, c. 1, del D.L. 7/6/2020	S	K	200.0	100.0	8.0	124.0	8.0	124.0
1	533		Incremento delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui all'art. 1, c. 516, della L. 20/5/2017	S	K						

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSA)			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	534		Incremento delle risorse a favore di Rete ferroviaria Italiana – RFI S.P.A. (parte investimenti), di cui all'art. 1, c. 395, della L. 234/2021	S	K			89,1			51,7				51,7
1	535		Completamento degli interventi relativi al nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione	S	K			158,9							
1	536		Incremento delle risorse a favore di Rete ferroviaria Italiana – RFI S.P.A. (parte servizi), di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021	S	K			248,0			143,9				143,9
1	537		Incremento delle risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025, di cui all'art. 1, c. 397, della L. 234/2021	S	K			428,0			174,0				174,0
1	538		Riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'art. 1, c. 392 della L. 234/2021	S	K										
1	539		Riduzione delle risorse destinate alle infrastrutture stradali sostenibili di regioni, province e città metropolitane, di cui all'art. 1, c. 405 della L. 234/2021	S	K										
1	540		Riduzione delle risorse destinate ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di cui all'art. 1, c. 1076 della L. 205/2017	S	K										
1	544	a)	Estensione temporale del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 16-bis, c. 1, del D.L. 124/2023	S	K		50,0				50,0				50,0
1	547		Contributo in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA	S	K		3,0	3,0			3,0	3,0			3,0
1	548		Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA)	S	C		6,0	6,0			6,0	6,0			6,0
1	549		Finanziamento destinato alla prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata	S	K		3,0	3,0			3,0	3,0			3,0
1	553		Iscrizione presso la Gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella - IRPEF	E	T		-0,8	-0,8			-0,8	-0,8			-0,8
1	553		Iscrizione presso la Gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella - addizionale regionale	E	T						-0,1	-0,1			-0,1

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	553		iscrizione presso la Gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella - addizionale regionale	S	C		0.1	0.1							
1	553		iscrizione presso la Gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella - addizionale comunale	E	T					0.0	0.0			0.0	0.0
1	553		iscrizione presso la Gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella - addizionale comunale	S	C		0.0	0.0							
1	553		iscrizione presso la Gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella - contributi previdenziali	E	CO					-0.7	-0.8			-0.7	-0.8
1	553		iscrizione presso la Gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella - contributi previdenziali	S	C		0.7	0.8							
1	553		iscrizione presso la Gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella - contributi previdenziali - a carico del MASAF	S	C		0.2	0.2							
1	553		Compensi ai componenti dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - parte fissa	S	C		0.0	0.0						0.0	0.0
1	553		Versamento in entrata dello 0,5% del valore delle transazioni concluse dai componenti dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	E	EXT		0.3	0.3						0.3	0.3
1	553		Compensi ai componenti dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - parte variabile	S	C		0.3	0.3						0.3	0.3
1	555		Contributo a fondo perduto, in favore delle imprese zootecniche, per l'adozione di misure di prevenzione e profilassi, nonché di ripristino del patrimonio zootecnico degli allevamenti, per contrastare il fenomeno denominato «lingua blu»	S	K		10.0					10.0			
1	557		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 443, della L. 21/3/2023	S	K										
1	558		Incremento del Fondo di solidarietà nazionale interventi assicurativi, di cui all'art. 15, c. 2 del D.L. 102/2004, al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali	S	K		15.0					15.0			
1	563		Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025, di cui all'art. 2, c. 5-decies, del D.L. 225/2010	S	C		0.3	1.0				0.3	1.0	0.3	1.0

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSA)								
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	563		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.3	-1.0	-1.0	-0.3	-1.0	-1.0	-0.3	-1.0	-1.0
1	564		Incremento del Fondo per il recupero della fauna selvatica, di cui all'art. 1, c. 757, della L. 178/2020	S	C	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	564		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
1	565		Istituzione, nello stato di previsione del MIM, di un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico	S	C	122.0	189.0	75.0	122.0	189.0	75.0	122.0	189.0	75.0
1	565		Istituzione, nello stato di previsione del MIM, di un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico - effetti riflessi	E	TC				59.2	91.7	36.4	59.2	91.7	36.4
1	566	a)	Incremento dotazione del "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale", di cui all'art. 4, c.1, della L. 121/2024	S	C		15.0			15.0			15.0	
1	567		Incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità	S	C	25.0	87.5	88.2	25.0	87.5	88.2	25.0	87.5	88.2
1	567		Incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità - effetti riflessi	E	TC				12.1	42.4	43.2	12.1	42.4	43.2
1	567		Riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico	S	C	-25.0	-75.0	-75.0	-25.0	-75.0	-75.0	-25.0	-75.0	-75.0
1	567		Riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico - effetti riflessi	E	TC				-12.1	-36.4	-36.4	-12.1	-36.4	-36.4
1	567		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C		-12.5	-14.2		-12.5	-14.2		-12.5	-14.2
1	568		Assunzione di 101 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari da destinarsi agli Uffici scolastici regionali - procedure concorsuali	S	C	0.2			0.2			0.2		
1	568		Assunzione di 101 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari da destinarsi agli Uffici scolastici regionali	S	C	1.7	5.0	5.0	1.7	5.0	5.0	1.7	5.0	5.0

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	568		Assunzione di 101 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari da destinarsi agli Uffici scolastici regionali - effetti riflessi	E	TC				-0.8	-2.4	-2.4	-0.8	-2.4	-2.4
1	569		Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art. 4, L. 440 del 1997	S	C									
1	569		Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art. 4, L. 440 del 1997 - effetti riflessi	S	C									
1	569		Riduzione delle risorse assunzionali di cui all'art. 2 c. 3 DL 126/2019	S	C			-1.9				-1.9		
1	569		Riduzione delle risorse assunzionali di cui all'art. 2 c. 3 DL 126/2019 - effetti riflessi	E	TC							-0.9		
1	569		Riduzione del Fondo Buona scuola art. 1, c. 202, L. 107/2015	S	C								-4.8	-4.8
1	570		Incremento del fondo per garantire il sostegno a studenti certificati secondo Legge 104, frequentanti le scuole paritarie, di cui all'art. 1-quinquies, c. 1, del D.L. 42/2016	S	C		10.0			10.0			10.0	10.0
1	571		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C		-10.0			-10.0			-50.0	-10.0
1	573		Incremento delle risorse destinate alla Carta del docente, di cui all'art. 1, c. 123, della L. 107/2015	S	C		60.0			60.0			60.0	60.0
1	575		Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006, al fine della promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche	S	C		2.0			2.0			2.0	2.0
1	576		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-2.0			-2.0			-2.0	-2.0
1	577		Incremento delle risorse destinate al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1, c. 584, della L. 197/2002, al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità	S	C		0.5			0.5			0.5	0.5
1	577		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0.5			-0.5			-0.5	-0.5

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)					Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027		
1	578		Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 22/3/2006, ai fini di promuovere nei Piani triennali dell'offerta formativa (Ptof), corsi in materia di educazione sessuale e affettiva, per studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado	S	C	0.5				0.5				0.5		
1	581		Rifinanziamento del piano per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR (MUR): Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	S	K	90.5				90.5				90.5		
1	581		Istituzione di un Fondo destinato alle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, finanziati con risorse a valere sul PNRR, nonché alle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC) - KPR	S	K		150.0				150.0					150.0
1	585		Incremento dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del MUR destinato ai collegi di merito accreditati, di cui al D.L. 68/2012	S	C	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
1	587		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
1	588		Acquisizione e ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del Progetto «Campus universitario del Mediterraneo»	S	K	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
1	590		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1.0	-2.0	-1.0	-1.0	-2.0	-1.0	-1.0	-2.0	-1.0	-2.0	-1.0
1	591		Stabilizzazione del personale precari del CNR	S	C	9.0	12.5	10.5	9.0	12.5	10.5	9.0	12.5	9.0	12.5	10.5
1	591		Stabilizzazione del personale precari del CNR - effetti riflessi	E	TC				4.4	6.1	5.1	4.4	6.1	4.4	6.1	5.1
1	591		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-9.0	-12.5	-10.5	-9.0	-12.5	-10.5	-9.0	-12.5	-9.0	-12.5	-10.5
1	592		Incremento delle risorse per la campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, c. 333, L. 21/3/2023	S	K	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1	593	a)	Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico, di cui all'art. 65-bis, c.1, del D.L. 73/2021	S	K	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1	594		Incremento del limite massimo stanziato in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'art. 1, c. 316, L. 205/2017	S	C	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	595		Interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, compresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria	S	K	0.6	3.2	0.6	3.2	0.6	3.2
1	597		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.6	-3.2	-0.6	-3.2	-0.6	-3.2
1	599		Istituzione di un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato alla celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione	S	C	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
1	601		Istituzione del Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo	S	C	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1	603		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1	604		Istituzione del Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale	S	C	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1	605		Istituzione di un Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali	S	C	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1	608		Rifinanziamento Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla L. 163/1985	S	C	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0
1	610		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5	-1.0	-0.5	-1.0	-0.5	-1.0
1	612		Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari	S	C	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	614		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
1	615		Attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero	S	K	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1	617		Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta	S	C	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	624		Riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'art. 239 del D.L. 34/2020	S	K	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
1	626		Prosecuzione del concorso delle Forze armate e delle Forze di Polizia nel controllo del territorio (operazione Strade sicure) - personale	S	C	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6
1	626		Prosecuzione del concorso delle Forze armate e delle Forze di Polizia nel controllo del territorio (operazione Strade sicure) - effetti riflessi	E	TC				66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2
1	626		Prosecuzione del concorso delle Forze armate e delle Forze di Polizia nel controllo del territorio (operazione Strade sicure) - funzionamento	S	C	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
1	628		Incremento di 800 unità di personale delle Forze armate e di 600 unità di personale delle Forze di Polizia per la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese (operazione Stazioni sicure) - personale	S	C	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
1	628		Incremento di 800 unità di personale delle Forze armate e di 600 unità di personale delle Forze di Polizia per la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese (operazione Stazioni sicure) - effetti riflessi	E	TC				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1	628		Incremento di 800 unità di personale delle Forze armate e di 600 unità di personale delle Forze di Polizia per la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese (operazione Stazioni sicure) - funzionamento	S	C	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
1	630		Assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 100 unità di personale, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, di età non superiore 35 anni da destinare alle amministrazioni dello Stato.	S	C	0,2	1,0	1,0	0,2	1,0	1,0	0,2	1,0	1,0
1	630		Assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 100 unità di personale, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, di età non superiore 35 anni da destinare alle amministrazioni dello Stato - effetti riflessi	E	TC				0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5
1	630		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,2	-1,0	-1,0	-0,2	-1,0	-1,0	-0,2	-1,0	-1,0
1	631		Rifinanziamento NATO Innovation Fund, di cui all'art. 1, c. 724, della L. 197/2022 - esigenze di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	631		Rifinanziamento NATO Innovation Fund, di cui all'art. 1, c. 724, della L. 197/2022	S	K	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
1	632		Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali	S	C	120,0			120,0			120,0		

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto				
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027		
1	633		Riduzione delle risorse destinate alla partecipazione italiana alla European Peace Facility	S	C	-70.0			-70.0							
1	634		Celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio	S	C	6.0			6.0							
1	642		Organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina	S	C	6.0			6.0							
1	643		Proroga autorizzazioni di spesa per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati degli Italiani residenti all'estero (COMITES)	S	C	0.6			0.6							
1	643		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.6			-0.6							
1	644		Istituzione di un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione (Fondo catastrofi)	S	C			1,500.0			1,500.0					1,500.0
1	650		Attività di assistenza tecnica e assistenza alla popolazione per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012	S	K	8.6										
1	650		Attività di assistenza tecnica e assistenza alla popolazione per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012	S	C											8.6
1	651		Proroga della gestione commissariale a seguito del Sisma dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 3-bis, c. 2, DL 113/2016	S	K	4.0										
1	651		Proroga della gestione commissariale a seguito del Sisma dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 3-bis, c. 2, DL 113/2016	S	C											4.0
1	652		Possibilità fino al 2025, da parte dei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012, di assumere personale con contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 3-bis, c. 2, del D.L. 113/2016	S	K	0.1										0.1
1	652		Possibilità fino al 2025, da parte dei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012, di assumere personale con contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 3-bis, c. 2, del D.L. 113/2016	E	TC											0.0
1	652		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.1										-0.1

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	653		Proroga al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (personale)	S	C	71.8			71.8			71.8		
1	653		Proroga al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (personale) - effetti riflessi	E	TC				34.8			34.8		
1	655		Proroga della gestione commissariale di cui all'art. 50, c. 3, DL. 189/2016 (personale)	S	C	0.5			0.5			0.5		
1	655		Proroga della gestione commissariale di cui all'art. 50, c. 3, DL. 189/2016 (personale) - effetti riflessi	E	TC				0.2			0.2		
1	656		Proroga per l'anno 2025 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Finetech, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione	S	C	7.5			7.5			7.5		
1	659		Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui CdP, per gli enti locali interessati dal SISMA 2016	S	C	0.8	0.8		0.8	0.8		0.8	0.8	
1	662		Sospensione dei mutui in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cretaro Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta	S	K	1.5			1.5			1.5		
1	663	b)	Proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - IRPEF/RES	E	T	-3.5	1.5		-3.5	1.5		-3.5	1.5	
1	663	b)	Proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - ADDIZIONALE REGIONALE	S	C	0.1								
1	663	b)	Proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - ADDIZIONALE COMUNALE	S	C	0.0								
1	663	b)	Proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - ADDIZIONALE COMUNALE	E	T				0.0			0.0		
1	663	b)	Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA STATO	E	T	-0.6			-0.6			-0.6		
1	663	b)	Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA COMUNE	S	C	14.4								

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	663	b)	Esenzione dell'IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 - QUOTA COMUNE	E	T			-14.4		-14.4	
1	663	b)	Proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia - ADDIZIONALE REGIONALE	E	T			-0.1		-0.1	
1	666		Esenzione canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari nei territori colpiti dal sisma Centro Italia	E	T			-5.0		-5.0	
1	666		Incremento del fondo di cui al comma 1 dell'art. 17-ter DL 193/2020-risorse ai comuni delle minori entrate	S	C	5.0					
1	667		Esclusione dall'ISEE, per il 2025, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali	S	C			2.0		2.0	
1	668		Compensazione TARI comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016	S	K	10.0					
1	668		Compensazione TARI comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016	S	C			10.0		10.0	
1	670		Proroga fino al 31 dicembre 2025 del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'art. 9-duodecies, c. 2, D.L. 76/2024.	S	C			92.0		92.0	
1	670		Proroga fino al 31 dicembre 2025 del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'art. 9-duodecies, c. 2, D.L. 76/2024.	S	K	92.0					
1	671		Implementazione, manutenzione e funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016	S	K	1.0		1.0		1.0	
1	672		Incremento risorse supporto personale PNC per l'attuazione degli interventi a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016	S	C			3.4		3.4	
1	674		Istituzione di un Fondo per il completamento degli interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009	S	K	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	676		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSA)		Fabbisogno			Indebitamento netto	
						2025	2026	2025	2026	2027	2025	2026
1	677		Attività di progettazione funzionale alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Marche nel 2022 ed il territorio della regione Umbria nel 2023	S	K	5,0	7,0	5,0	7,0		5,0	7,0
1	677		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-5,0	-7,0	-5,0	-7,0		-5,0	-7,0
1	679		Esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'art. 1, c. 738 della L. 160/2019 per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio della regione Marche e nel territorio della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici rispettivamente nel 2022 e nel 2023, nonché nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 2023	E	T			-0,2			-0,2	
1	679		Esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'art. 1, c. 738 della L. 160/2019 per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio della regione Marche e nel territorio della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici rispettivamente nel 2022 e nel 2023, nonché nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 2023	S	C	0,2						
1	680		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,2		-0,2			-0,2	
1	682		Proroga gestione commissariale Ischia 2017 - contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione	S	C			4,5			4,5	
1	682		Proroga gestione commissariale Ischia 2017 - contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione	S	K	4,5						
1	683		Proroga gestione commissariale Ischia 2017 - spese di personale	S	K	4,1						
1	683	a) e b)	Proroga gestione commissariale Ischia 2017 - spese di personale-effetti riflessi	E	TC			1,0			1,0	
1	683	a) e b)	Proroga gestione commissariale Ischia 2017 - spese di personale	S	C			2,1			2,1	
1	683	c)	Proroga gestione commissariale Ischia 2017-proroga convenzioni con Invitalia	S	C			2,0			2,0	
1	683	d)	Proroga gestione commissariale Ischia 2017-operatività uffici addebiti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Iacopano e Casamiciocia terme	S	C	1,0		1,0			1,0	
1	685		Assistenza alla popolazione per gli eventi eccezionali verificatisi sul territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	S	C			2,0			2,0	

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	685		Assistenza alla popolazione per gli eventi eccezionali verificatisi sul territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	S	K	2.0									
1	686		Indennizzo mancati ricavi delle attività economiche danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	S	C			10.0				10.0			
1	686		Indennizzo mancati ricavi delle attività economiche danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022	S	K	10.0									
1	687		Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 - Ischia	S	C			0.4				0.4			
1	687		Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 - Ischia - effetti riflessi	E	TC			0.2				0.2			
1	687		Potenziamento della struttura commissariale di cui all'art. 31, c. 2, del D.L. 109/2018 - Ischia	S	K	0.4									
1	688		Compensazione TARI per i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e per i Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022	S	C	2.8						2.8			
1	689		Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etna	S	K	2.8						0.0			
1	689		Proroga delle gestioni commissariali per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etna	S	C			2.8				2.8			
1	691		Istituzione del contributo per il disagio abitativo per gli immobili dell'area etnea danneggiati in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018	S	K	1.7									
1	691		Istituzione del contributo per il disagio abitativo per gli immobili dell'area etnea danneggiati in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018	S	C			1.7				1.7			
1	693		Proroga al 31 dicembre 2025 dell'incarico del Commissario straordinario e del funzionamento della struttura di supporto per ricostruzione territori colpiti da enti alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui all'art. 20-ter, commi 1 e 2, del D.L. 61/2023	S	C	5.0						5.0			
1	693		Proroga al 31 dicembre 2025 dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione ed il funzionamento della struttura di supporto per ricostruzione territori colpiti da enti alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023-convenzioni	S	C	12.5						12.5			

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	704		Incremento del contributo al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), finalizzato al completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG)	S	K	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	704		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
1	706		Rifinanziamento del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'art. 1, c. 519, della L. 197/2022	S	K	35,0	15,0		35,0	15,0		35,0	15,0	
1	706		Riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'art. 58, c. 1, della L. 221/2015, attingendo alla quota destinata al piano stralcio per il potenziamento delle infrastrutture idriche.	E	EXT	35,0	15,0							
1	706		Riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'art. 58, c. 1, della L. 221/2015, attingendo alla quota destinata al piano stralcio per il potenziamento delle infrastrutture idriche.	S	K				-35,0	-15,0		-35,0	-15,0	
1	708		Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici di cui all'art. 1, c. 416, della L. 234/2021	S	K	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
1	708		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1,0	-1,0	-2,0	-1,0	-1,0	-2,0	-1,0	-1,0	-2,0
1	709		Contributo straordinario alla regione Valle D'Aosta per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani	S	K	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1	709		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
1	710		Rideterminazione del contributo alla finanza pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 2027, di cui all'art. 4-bis, c. 3, del D.Lgs. 154/2019	S	C									-432,7
1	710		Rideterminazione del contributo alla finanza pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 2027, di cui all'art. 4-bis, c. 3, del D.Lgs. 154/2019	E	EXT			432,7						
1	711		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla regione Friuli Venezia Giulia rispetto alla perdita di gettito di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	422,7								
1	714		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla regione Sardegna rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	92,6								

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)		Fabbisogno		Indebitamento netto				
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	716		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla provincia autonoma di Trento rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	154.9								
1	716		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla provincia autonoma di Bolzano rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	103.7								
1	720		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla Regione Valle d'Aosta rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	8.1								
1	723		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, delle risorse ricevute in eccesso dalla Regione siciliana rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19, ai sensi dell'art. 1, c. 823, della L. 178/2020	E	EXT	451.4								
1	725		Istituzione del fondo per l'Economia del mare per la valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine	S	C	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0
1	730		Incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16-bis, c. 1, del D.L. 95/2012	S	C	120.0			120.0			120.0		
1	732		Contributo al comune di Brescia da destinare ad interventi infrastrutturali	S	K	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
1	732		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1.0	-0.5	-0.5	-1.0	-0.5	-0.5	-1.0	-0.5	-0.5
1	733		Utilizzo dei dispositivi atti all'analisi e all'imibizione delle frequenze, per assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute di esame di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi da parte del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	S	K	5.0			5.0			5.0		
1	735		Risorse da destinare al potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle	S	K	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1	735		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
1	736		Istituzione di un fondo per potenziare i servizi erogati dalle regioni a statuto ordinario	S	C	45.0			45.0			45.0		
1	738		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Regione Abruzzo	E	EXT	4.8	4.8	4.8						

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbricazione			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	738		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Regione Abruzzo	S	C				-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
1	739		Disapplicazione nella regione Abruzzo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'art. 2, c. 11, della L. 350/2003 - trasferimenti all'INPS	S	C	3,7	3,7	3,7						
1	740		Disapplicazione nella regione Abruzzo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'art. 2, c. 11, della L. 350/2003	E	EXT	-1,1	-1,1	-1,1	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
1	742		Compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali	S	C	3,0	6,0	6,0	3,0	6,0	6,0	3,0	6,0	6,0
1	743		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-3,0	-6,0	-6,0	-3,0	-6,0	-6,0	-3,0	-6,0	-6,0
1	745		Incremento di 0,5€ dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'art. 2, c. 11, della L. 350/2003, su ogni passeggero imbarcato su voli con destinazione extra-UE da specifici scali aeroportuali	E	T				5,3	8,0	8,0	5,3	8,0	8,0
1	745		Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e realizzazione di nuove infrastrutture stradali di comuni e province	S	K				5,3	8,0	8,0	5,3	8,0	8,0
1	747		Compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali	S	C	1,5	1,7	1,8	1,5	1,7	1,8	1,5	1,7	1,8
1	748		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1,5	-1,7	-1,8	-1,5	-1,7	-1,8	-1,5	-1,7	-1,8
1	749		Incremento del contributo straordinario alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche, di cui all'art. 1, c. 521, della L. 197/2022	S	K	1,0	3,1	5,0	1,0	3,1	5,0	1,0	3,1	5,0
1	749		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1,0	-3,1	-5,0	-1,0	-3,1	-5,0	-1,0	-3,1	-5,0
1	753		Incremento del Fondo di solidarietà comunale (potenziamento della componente di perequazione verticale)	S	C		112,0	168,0		112,0	168,0		112,0	168,0
1	754		Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale.	S	C	56,0			56,0			56,0		

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	755		Incremento del Fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale di cui all'art. 53, c. 1, del DL 104/2020, da destinare ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione tra i 20.000 e i 35.000 abitanti con piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2015 e tuttora soggetto al controllo della Corte dei conti.	S	C	5,0		5,0		5,0	
1	756		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-5,0		-5,0		-5,0	
1	758		Contributo in favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021	S	C	0,1		0,1		0,1	
1	758		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,1		-0,1		-0,1	
1	759		Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria	S	C	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	766		Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno finalizzato al potenziamento delle attività in favore dei minori inseriti in percorsi di reinserimento e riduzione	S	C	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	2,0
1	768		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,5	-1,0	-0,5	-1,0	-0,5	-2,0
1	769		Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali nei piccoli comuni	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	772		Incremento del Fondo per la legalità	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	773		Incremento del contributo di cui all'art. 1, c. 784, della L. 178/2020, per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard	S	C	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1	780		Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'art. 7 dei D.Lgs. 279/1997 - interessi passivi	S	C		-85,0		-109,0		-232,0
1	780		Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'art. 7 dei D.Lgs. 279/1997 - conservazione delle giacenze tra le disponibilità liquide del Tesoro	S	C				-5,575,0		-2,295,0
1	781		Potenziamento interventi infrastrutturali nei comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti	S	K	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	783		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5	-1.0	-1.0	-0.5	-1.0	-1.0	-0.5	-1.0	-1.0
1	786		Contributo alla finanza pubblica assicurato dalle regioni a statuto ordinario (RSO)	S	C				-280.0	-840.0	-840.0	-280.0	-840.0	-840.0
1	787		Contributo alla finanza pubblica assicurato dalle regioni a statuto speciale (RSS) e dalle province autonome di Trent e Bolzano	S	C				-150.0	-440.0	-440.0	-150.0	-440.0	-440.0
1	788		Contributo alla finanza pubblica assicurato dai comuni delle RSO, della Regione siciliana e della regione Sardegna	S	C				-130.0	-260.0	-260.0	-130.0	-260.0	-260.0
1	788		Contributo alla finanza pubblica assicurato dalle province e dalle città metropolitane delle RSO, della Regione siciliana e della regione Sardegna	S	C				-10.0	-30.0	-30.0	-10.0	-30.0	-30.0
1	790		Quota accantonata del risultato di amministrazione degli enti non in disavanzo, da destinare ai finanziamenti di investimenti, anche indiretti	S	K					30.0	150.0		30.0	150.0
1	796		Riduzione risorse assegnate ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all'art. 1, c. 139, della L. 145/2018	S	K									
1	797	a)	Riduzione risorse assegnate alle regioni a statuto ordinario per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all'art. 1, c. 134, della L. 145/2018	S	K			-304.5			-100.5			-100.5
1	798		Riduzione dei contributi a favore dei comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, di cui all'art. 30, c. 14-bis, del D.L. 34/2019	S	K	-115.5	-139.5	-113.5	-115.5	-139.5	-113.5	-115.5	-139.5	-113.5
1	799	a)	Riduzione dei contributi a favore dei comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, c. 42, della L. 160/2019	S	K			-200.0			-66.0			-66.0
1	799	b)	Riduzione dei contributi a favore degli enti locali per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di cui all'art. 1, c. 51, della L. 160/2019	S	K	-200.0	-100.0	-100.0	-100.0	-150.0	-100.0	-100.0	-150.0	-100.0
1	800		Riduzione del Fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'art. 1, c. 443, della L. 160/2019	S	K									
1	801		Suppressione del Fondo per investimenti a favore dei comuni, di cui all'art. 1, cc. 44-46, della L. 160/2019	S	K									

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto				
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027		
1	802	a)	Riduzione del Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento per infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, c. 277, della L. 205/2017	S	K	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
1	802	b)	Riduzione del Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, di cui all'art. 1, c. 1079, della L. 205/2017	S	K	-29,9	-30,0	-30,0	-29,9	-30,0	-30,0	-29,9	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
1	803		Riduzione autorizzazione di spesa art 1 comma 640 legge n.208/2015-progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche	S	K											
1	804		Riduzione della quota destinata agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016	S	K	-20,0	-30,0	-23,0	-20,0	-30,0	-23,0	-20,0	-30,0	-30,0	-23,0	-23,0
1	806		Risorse destinate ai comuni per il completamento di progetti di rigenerazione urbana, di cui all'art. 1, comma 42- quater, della L. 160/2019	S	K					2,0	15,0		2,0	2,0	15,0	
1	808		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-2,0	-2,0	-15,0				-2,0	-2,0	-2,0	-15,0	
1	809		Contributi per investimenti a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati alla criminalità	S	K		1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	
1	811		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-1,0	-1,0				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
1	818		Introduzione di un compenso da riconoscere ai commissari ad acta nominati a seguito di azione di ottemperanza promossa dai creditori delle amministrazioni soccombenti	S	C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
1	818		Introduzione di un compenso da riconoscere ai commissari ad acta nominati a seguito di azione di ottemperanza promossa dai creditori delle amministrazioni soccombenti - effetti riflessi	E	TC				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
1	819		Stipula di una convenzione con l'associazione Fornez PA finalizzata all'accelerazione dello smaltimento delle istanze arretrate relative ai ricorsi, di cui alla L. 89/2001	S	C	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
1	820		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C		-2,8	-0,3				-2,8	-2,8	-2,8	-0,3	
1	823		Rimodulazione al 75% per il 2025 del coefficiente di sostituzione del personale del pubblico impiego cessato (turn over) - Amministrazioni centrali	E	EXT	270,2	531,9	571,6								

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	823		Rimodulazione al 75% per il 2025 del coefficiente di sostituzione del personale del pubblico impiego cessato (turn over) - Amministrazioni centrali - effetti riflessi	E	TC				-131.1	-258.0	-277.2	-131.1	-258.0	-277.2
1	823		Rimodulazione al 75% per il 2025 del coefficiente di sostituzione del personale del pubblico impiego cessato (turn over) - Amministrazioni centrali	S	C				-270.2	-531.9	-571.6	-270.2	-531.9	-571.6
1	838		Incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto mediante arruolamento di 50 Ufficiali del Ruolo normale	S	C	4.2	4.4	4.6	4.2	4.4	4.6	4.2	4.4	4.6
1	838		Incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto mediante arruolamento di 50 Ufficiali del Ruolo normale - effetti riflessi	E	TC				2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2
1	838		Rifinanziamento oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 585 del D.L. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM), per l'arruolamento di 75 volontari in ferma	S	C	0.7	1.4	2.0	0.7	1.4	2.0	0.7	1.4	2.0
1	838		Rifinanziamento oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 585 del D.L. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM), per l'arruolamento di 75 volontari in ferma - effetti riflessi	E	TC				0.3	0.7	1.0	0.3	0.7	1.0
1	839		Rifinanziamento oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 585 del D.L. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM), per l'arruolamento di 75 volontari in ferma - spese di funzionamento	S	C	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
1	839		Incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto mediante arruolamento di 50 Ufficiali del Ruolo normale - spese di funzionamento	S	C	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	841		Potenziamento apporto di competenze specialistiche del Corpo della guardia di finanza all'attività della rete diplomatico-consolare	S	C	0.6	1.2	1.2	0.6	1.2	1.2	0.6	1.2	1.2
1	841		Potenziamento apporto di competenze specialistiche del Corpo della guardia di finanza all'attività della rete diplomatico-consolare - effetti riflessi	E	TC				0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
1	843		Assunzioni Dogane	S	C				3.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0
1	843		Assunzioni Dogane - effetti riflessi	E	TC				1.4	2.9	2.9	1.4	2.9	2.9
1	844	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C									

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	845		Riduzione fondo attualizzazione contributi pluriennali	S	K				-1,5	-3,1	-3,1	-1,5	-3,1	-3,1
1	854		istituzione di un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il rimborso delle spese di trasferta di Ministri e sottosegretari	S	C	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	855		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
1	859		Incremento dei compensi dei revisori	S	C	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
1	859		Incremento dei compensi dei revisori - effetti riflessi	E	TC				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1	862		Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option	E	T		25,0	39,0		25,0	39,0		25,0	39,0
1	867		Concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica dell'Automobile club d'Italia	E	EXT	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1	870		Riduzione spesa Ministeri - parte corrente	S	C	-696,5	-698,9	-650,4	-697,2	-699,7	-639,4	-697,2	-699,7	-639,4
1	870		Riduzione spesa Ministeri - spesa in conto capitale	S	K	-1,973,8	-1,910,3	-1,895,2	-1,256,9	-1,873,4	-1,696,5	-1,256,9	-1,873,4	-1,696,5
1	875		Riduzione del fondo da ripartire a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - Quota MIT	S	K			2,576,0			1,030,4			1,030,4
1	877		Rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, di cui all'art. 20, della L. 67/1988	S	K			126,6			126,6			126,6
1	879		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c.5, del D.L. 282/2004	S	C	130,7	156,8	216,0	130,7	156,8	216,0	130,7	156,8	216,0
1	880		istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche	S	C	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPENSA)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	882		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5	-1.0	-1.0	-0.5	-1.0	-1.0	-0.5	-1.0	-1.0
1	883		Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente (Tabella A)	S	C	172.4	184.5	240.8	172.4	184.5	240.8	172.4	184.5	240.8
1	883		Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale (Tabella B)	S	K	84.0	129.0	194.0	84.0	129.0	194.0	84.0	129.0	194.0
1	884		Incremento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	117.1	194.3	194.1	117.1	194.3	194.1	117.1	194.3	194.1
1	887		Alimentazione del Fondo di parte corrente per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica	S	C								1,150.0	
1	888		Istituzione Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera	S	C		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5
1	891		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0.5	-0.5		-0.5	-0.5		-0.5	-0.5
1	892		Incremento delle risorse per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza dei migranti	S	C	200.0			200.0			200.0		
1	893		Istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, del Fondo per l'esdebitazione degli incapienti	S	C	0.5			0.5			0.5		
1	895		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5			-0.5			-0.5		
1	896		Incremento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'art. 1, c. 806, della L. 197/2022	S	K	2.0			2.0			2.0		
1	896		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-2.0			-2.0			-2.0		
1	897		Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Iva	S	C	0.9			0.9			0.9		

Legge di bilancio 2025 - 2027
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare (COMPETENZA)			Fabbisogno			Indebitamento netto							
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027					
1	897		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.9			-0.9										
1	898		Istituzione di un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato all'attuazione di misure in favore degli Enti locali	S	C	32.0	38.7	31.4	32.0	38.7	31.4	32.0	38.7	31.4					
1	899		Istituzione di un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri da trasferire alla Provincia autonoma di Trento	S	C	0.2	0.6		0.2	0.6		0.2	0.6						
1	901		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-32.1	-39.3	-31.4	-32.1	-39.3	-31.4	-32.1	-39.3	-31.4					
1	902		Istituzione del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del Terzo settore mediante le attività di oratorio	S	C	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
1	906		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	
Entrate (al netto della retroazione fiscale)						-6.516.7	-11.417.2	-12.317.3	-3.853.9	-8.401.9	-9.458.9	-9.527.3	-12.510.2	-13.464.6					
Spese (al netto degli interessi passivi derivanti dal maggior fabbisogno)						6.960.1	10.697.0	20.195.0	9.738.6	4.029.3	14.217.5	4.664.9	5.894.3	13.331.1					
SALDO (Sezione I)						-13.476.8	-22.114.2	-32.512.4	-13.592.5	-12.431.2	-23.676.4	-14.192.3	-18.404.5	-26.795.7					
MANOVRA SEZIONE II																			
TOTALE RIFINANZIAMENTI						2.025.0	2.026.0	2.027.0	2.025.0	2.026.0	2.027.0	2.025.0	2.026.0	2.027.0	2.025.0	2.026.0	2.027.0	2.027.0	
Spesa parte corrente						6.138.7	6.531.1	6.583.1	8.037.9	7.021.7	7.652.8	4.802.4	4.506.7	6.102.1					
Spesa parte capitale						2.360.3	2.922.9	2.707.8	2.725.3	2.617.9	2.855.9	2.618.8	2.570.9	2.855.3					
Entrate tributarie/contributive						3.746.3	2.968.2	3.875.3	5.496.3	4.638.2	5.025.3	2.336.3	2.165.2	3.475.3					
TOTALE DEFINIZIAMENTI						0.0	0.0	0.0	185.8	229.4	229.4	185.8	229.4	229.4					
Spesa parte corrente						-9.864.3	-7.399.1	-6.678.8	-8.690.9	-7.310.9	-6.519.9	-8.690.9	-7.310.9	-6.519.9					
Spesa parte capitale						-5.812.9	-5.257.7	-5.309.5	-5.767.9	-5.067.7	-5.154.5	-5.767.9	-5.067.7	-5.154.5					
Entrate tributarie/contributive						-4.051.4	-2.141.4	-1.369.3	-2.922.9	-2.243.2	-1.365.4	-2.922.9	-2.243.2	-1.365.4					
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Spesa parte corrente						-359.9	-193.6	170.5	-228.0	-231.3	-75.0	-414.0	-555.3	-207.0					
Spesa parte capitale						-359.9	-193.6	170.5	-228.0	-231.3	-75.0	-414.0	-555.3	-207.0					
TOTALE MANOVRA SEZIONE II						4.095.6	2.081.5	-74.8	860.9	920.4	-1,057.9	4,302.4	3,359.4	624.7					
TOTALE (SEZIONE I + SEZIONE II)						2.025.0	2.026.0	2.027.0	2.025.0	2.026.0	2.027.0	2.025.0	2.026.0	2.027.0	2.025.0	2.026.0	2.027.0	2.027.0	2.027.0
						-9.381.2	-20.032.7	-32.587.2	-12.711.6	-11.910.7	-24,734.3	-9,889.8	-15,045.1	-26,171.0					
EFFETTI DI RETROAZIONE MANOVRA																			
Effetti di retroazione-entrate tributarie						2.025.0	2.026.0	2.027.0	2.025.0	2.026.0	2.027.0	2.025.0	2.026.0	2.027.0	2.025.0	2.026.0	2.027.0		
Effetti di retroazione-entrate contributive						1.314.0	908.0	1,728.0	1,314.0	908.0	1,728.0	1,314.0	908.0	1,728.0	1,314.0	908.0	1,728.0	1,728.0	
Effetti di retroazione-entrate contributive						-305.0	-207.0	-484.0	-305.0	-207.0	-484.0	-305.0	-207.0	-484.0	-305.0	-207.0	-484.0	-484.0	
TOTALE						1,619.0	1,113.0	2,212.0	1,619.0	1,113.0	2,212.0	1,619.0	1,113.0	2,212.0	1,619.0	1,113.0	2,212.0	2,212.0	
TOTALE MANOVRA (Sezione I + Sezione II + Effetti di retroazione)																			
Spesa parte corrente						2.361.2	9,430.7	14,019.8	5,421.1	3,579.2	10,349.5	448.4	6,339.8	8,600.2					
Spesa parte capitale						198.3	-1,022.3	5,766.3	3,622.3	1,559.0	5,155.3	996.6	-3,575.6	4,335.7					
Entrate tributarie/contributive						-5,202.7	-10,509.2	-10,589.3	-2,049.2	-7,017.5	-7,017.5	-7,722.6	-11,165.8	-11,023.2					
Totale manovra al netto degli interessi passivi						-7,762.2	-18,917.2	-30,375.2	-11,092.6	-10,795.7	-22,522.3	-8,270.8	-13,930.1	-23,959.0					
Maggiorazione spesa per interessi passivi						57.0	425.0	943.0	104.0	472.0	1,021.0	138.0	599.0	1,187.0					
TOTALE MANOVRA DLB 2025 - 2027						-7,819.2	-19,342.7	-31,318.2	-11,196.6	-11,297.7	-23,543.3	-8,408.8	-14,529.1	-25,146.0					



Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov. 2024

[Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)

Legge di bilancio 2025 – Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi – **A.C. 2112**

"

[Nota di lettura n. 204](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (**Atto del Governo n. 218**)

"

[Nota di lettura n. 205](#)

A.S. 1297: "Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze"

"

[Nota di lettura n. 206](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (**Atto del Governo n. 227**)

"

[Nota di lettura n. 207](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (**Atto del Governo n. 226**)

Dic. 2024

[Nota di lettura n. 208](#)

A.S. 1310: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 209](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (**Atto del Governo n. 234**)

"

[Nota di lettura n. 210](#)

A.S. 1318: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 211](#)

A.S. 1315: "Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia)

"

[Nota di lettura n. 212](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (**Atto del Governo n. 237**)

"

[Nota di lettura n. 213](#)

A.S. 1323: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Approvato dalla Camera dei deputati)